STATUTI DELL'ARTE
DEI
MEDICI E SPEZIALI

Edizione numerata di 400 esemplari. Ogni esemplare porterà la firma del Presidente della Camera di Commercio e Industria di Firenze

ESEMPLARE N. 330

IL PRESIDENTE

FONTI PER LA STORIA DELLE CORPORAZIONI ARTIGIANE
DEL COMUNE DI FIRENZE

STATUTI DELL'ARTE
DEI
MEDICI E SPEZIALI

EDITI A SPESE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI FIRENZE
PER CURA DI RAFFAELE CIASCA
CELEBRANDOSI IL SECENTENARIO DANTESCO

FIRENZE 1922

IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA EDITRICE LEO S. OLSCHKI

INTRODUZIONE

Dell'arte dei medici, speziali e merciai di Firenze sono a noi pervenuti i seguenti codici che si trovano raccolti nell'archivio di Stato di Firenze.

I.

Cod. segnato n. 1, che indicheremo con la lettera *A*. Membr. di cc. 47, di cm. 25 × 34, legato in asse, bene scritto e bene conservato. Ha per guardie due carte di evangelari. È composto di sei quaderni da sei carte ciascuno ; a questi seguono tre quaderni di quattro carte, al secondo dei quali è stata tagliata una carta fra la c. 43 e la c. 44, senza che perciò appaia interruzione nel testo. Dal punto di vista formale non è finito in ogni sua parte. Fino alla c. 35 i titoli e le lettere iniziali delle rubriche sono elegantemente eseguiti ; da c. 36 a 40ᵗ se le lettere iniziali delle rubriche sono accuratamente tratteggiate, i titoli però sono accennati soltanto in margine con inchiostro nero e non furono ritrascritti in rosso nel rigo lasciato appositamente in bianco fra rubrica e rubrica ; mancano i titoli alle rubriche 1, 12, 13, 20 e 21. Da c. 40ᵗ alla fine mancano del tutto i titoli, e le lettere iniziali delle rubriche sono appena accennate in margine del testo.

Il cod. *A* contiene :

a) lo statuto dell'arte dei medici, speziali e merciai. Consta di tre libri : il primo, senza titolo, comprende 10 ru-

briche (cc. 1-18), e tratta degli ufficiali dell'arte; il secondo, anch'esso senza titolo, ne comprende 18 (cc. 9-23), e parla dell'amministrazione della giustizia, della matricola, della polizia generale dell'arte, della nuova matricola, dei sensali; il terzo ne comprende 37 (cc. 23^t-36), di cui l'ultima contiene la *generalis conclusio*, e trattano tutte *de excessibus puniendis per consules*;

b) statuto del membro dei sellai, da cc. 36^t a 40^t, comprendente 28 rubriche;

c) *statuta, ordinamenta et correctiones statutorum*, in tutto sette rubriche (c. 41-42^t), che si riferiscono soltanto allo statuto dei medici, speziali e merciai;

d) statuto del membro dei pittori, comprendente in tutto 16 rubriche (cc. 43-47).

Chiude il codice *A* la conferma degli statuti e delle riforme precedenti, dovuta agli approvatori del comune di Firenze, del 18 giugno 1316, scritta dal notaio Bene di Bencivenni da Rufina (c. 47^t).

Dello statuto dell'arte dei medici, speziali e merciai, l' indicazione temporale più recente ricorre nella rubr. XXVI, *r*: *additum est quod quicumque iuratus et matricolatus arti et in arte oliandolorum florentinorum a kalendis martii currentibus annis Domini millesimo .CCCXIII., ind. .XII. retro deinceps venire voluerit ad huius artis collegium, recipiatur*, etc. Essendo qui adoperato il computo fiorentino, come risulta evidente dal numero della indizione (1), lo statuto è da porsi non prima del marzo 1314. Il comma *a* fu aggiunto alla rubrica XXVI dalla stessa mano e nello stesso momento in cui venne scritto il prologo dello statuto dei sellai, come appare, secondo ogni probabilità, dal confronto delle scritture. Ora lo statuto dei sellai ha la datazione sicura del maggio 1314. Quindi non prima del marzo e non più tardi del maggio 1314 deve

(1) L' indizione XII corrisponde all'anno normale 1314. L'anno fiorentino s' inizia, com' è noto, il 25 marzo.

datarsi lo statuto dell'arte dei medici, speziali e merciai (1). Nè vale l'osservazione che il comma *r* della rubr. XXVI sia una riforma posteriore alla redazione del testo, come la formola introduttiva *additum est* ci dimostra, perchè il comma suddetto non appare come nota o aggiunta, ma è tutt' una cosa e fa parte integrante del testo, e fu aggiunto in fine della rubrica nello spazio di quattro righi lasciato appositamente in bianco.

Non ostante l'opera di rifusione e di revisione degli arbitri correttori, il testo non è stato modificato tanto profondamente da non mostrarci chiari indizi di tali stratificazioni e sovrapposizioni. P. es. l'obbligo fatto ai consoli di far giurare tutti gli artefici *tam veteres quam novos*, di far loro pagare le imposte e di compilare la matricola ci riporta al 1310 (rubr. XXVI, *a : domini consules quorum officium initiabitur in kalendis ianuarii currentibus annis Domini millesimo trecentesimo decimo, ind. nona*) ; l'obbligo fatto ai medesimi consoli di eleggere *ser Iohannem Bongie* notaio dell'arte e di dargli generale e speciale mandato di sbrigare le cause e gli affari dell'arte, rimonta al 1309 (rubr. VIIII, *a : statuimus et ordinamus quod consules dicte artis, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo nono, indictione ottava*). Altre indicazioni temporali, nelle quali manca purtroppo l'elemento per noi più importante, l'anno, sono frequenti nel testo. (P. es. rubrica XVIIII, *a : consules et camerarius quorum officium initiabitur in kalendis ianuarii proxime futuri ;* rubr. XXVIII, *a : et hoc per totum mensem ianuarii ;* rubr. XIIII, *m : nec eis ter-*

(1) Il Doren, *Entwicklung u. Organisation der Florentiner Zünfte im 13 u. 14 Iahrhundert*, Leipzig, Duncker u. Humblot, 1897, p. 55, e *Das Florentiner Zunftwesen*, Stuttgart u. Berlin, Cotta, 1908, p. 777, lo pone nel 1310 ; il La Sorsa, *L'arte dei medici, speziali e merciai a Firenze e negli altri comuni italiani*, Molfetta, Conte, 1907, pag. IX, nel 1313. Dietro di lui anche Carlo Fiorilli, *I dipintori a Firenze nell'arte dei medici, speziali e merciai*, nell'*Arch. storico italiano*, disp. III del 1920, pag. 9, lo pone nel 1313.

minum dari ultra mensem februarii). Altre rubriche risultano evidentemente composte da commi che risalgono a tempi differenti. Il comma *c* della rubr. XI, che rappresenta un'eccezione al principio generale fissato in *b* e *c* della medesima rubrica, è certamente un'aggiunta posteriore passata poi nel testo; la rubr. XVIIII, che fa obbligo ai consoli e al camarlingo di costruire entro il gennaio due paia di bilancie per misurare lo zafferano allo scopo di evitare l'abuso di acquistarlo *cum bilanciis crossis et indecentibus, de quibus consules huius artis multas actenus habuerunt querelas*, è certamente posteriore alla rubr. XIII, *g*, in cui viene ordinato ai consoli *habere pro dicta arte duo paria bilanciarum ad ponderandum crocum sive zafferanum, cum quibus bilanciis tenentur omnes.... crocum ponderare;* tutta la rubr. XVI non è che l' ampliamento con più dettagliata casistica del comma *m* della rubr. XIIII; posteriore alla rubr. XVI *qualiter venditor teneatur cribellare piperem* è il comma *b* della rub. LXII, che forse appartenne ad un gruppo di rubriche aggiunte posteriormente in fine allo statuto primitivo. La rubr. XXVIII è certo composta in epoca posteriore al comma *a* della rubr. XXVII, perchè altrimenti non ci spiegheremmo la ripetizione della medesima disposizione statutaria a breve distanza.

Ugualmente, non ci spiegheremmo la contraddizione fra il comma *a* della rubr. II che comincia *et teneatur dictus camerarius tenere.... unum puerum .XV. annorum*, e il comma *g* della medesima rubrica *et quod dictus camerarius ipsum puerum habere non teneatur*, se non pensassimo che il *g* è stato aggiunto più tardi, come la formola iniziale *additum est* ci mette sull'avviso. Il comma *c* della rubr. XXXVIIII non fa che aggiungere al comma *a* un gruppo di altre feste da celebrare e quindi è certo posteriore a questo ultimo.

Le parole iniziali dello statuto dei medici, speziali e merciai *incipit novum constitutum*, ci fanno pensare che ci sia stato un *vetus constitutum*. Questo costituirebbe il nucleo pri-

mitivo dello statuto, al quale si vennero aggiungendo e sovrapponendo con l'andar degli anni nuove rubriche e nuovi commi, finchè non si giunse alla forma attuale dello statuto. L'antico statuto doveva regolare i rapporti tra i due primi gruppi, dai quali in origine era costituita l'arte, cioè dei medici e speziali. Fino al febbraio 1297 (1) l'arte è indicata semplicemente come arte dei medici e speziali, mentre la denominazione di arte dei medici, speziali e merciai s' ha la prima volta nel nostro statuto del 1314. Perciò non è arduo supporre che l'appellativo *novum* stia veramente ad indicare la fusione e l'eguaglianza fra i tre membri raggiunta proprio nell'anno 1314.

Gli elementi cronologici dello statuto del membro dei sellai ci riportano al maggio 1314, (rubr. I, *a*: *de presenti mense mai.... ad per totum mensis decembris proxime venturi, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo .XIIII., indictione .XIII.*) (2). L'ultima rubrica *de conducendis apothecis per alium artificem conductis* (c. 40[t]) fu aggiunta il 29 giugno 1314 (3). Fra il maggio e il giugno del 1314 si deve quindi datare questo secondo statuto. Parimenti del 29 giugno 1314 è la conferma degli *approbatores pro communi Florentie* dei due precedenti statuti.

Tanto il *novum constitutum* quanto lo statuto dei sellai si devono ad una sola mano. La rubr. XXVIII dello statuto dei sellai e la conferma del 1314 sono state scritte dal notaio Pietro di Ricco Bacherelli, *publicus florentinus notarius dictorum aprobatorum, nunc scriba.*

Le riforme furono compilate dai revisori del 1314 (4), e come i due precedenti statuti, confermate dagli arbitri cor-

(1) R. Achivio di Stato di Firenze, provvisione dell' 8 febbraio 1297 (reg. 7, c. 76).

(2) È qui usata, secondo la consuetudine toscana, l'indizione settembrina.

(3) Non 1313, come afferma il Doren, *Das Florentiner Zunftwesen*, p. 777.

(4) La datazione è la seguente: *Annis dominice incarnationis millesimo trecentesimo quarto decimo, indictione tertia decima.* L' indizione bedana che è qui adoperata, ci riporta dal settembre al dicembre 1314.

rettori delle arti fiorentine il 1º aprile 1315 (c. 42ᵗ). Tanto le correzioni quanto la conferma del 1315 sono state scritte dal notaio Michele di Soldo da Gangalandi.

Lo statuto del membro dei pittori non è datato. Ma dal dal posto che occupa non può collocarsi anteriormente al 1º aprile 1315, giorno della conferma del notaio Michele di Soldo da Gangalandi, nè dopo il 18 giugno 1316, ch' è la data più recente del codice. E siccome l'aggiunta marginale alla rubr. I *b*, che porta la data del 18 novembre, si deve alla stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori, non è arduo far rimontare lo statuto medesimo proprio al novembre 1315. Lo statuto dei pittori è dovuto ad una mano differente da quella precedente.

Il cod. A, come a noi è pervenuto, era destinato all'uso pratico. Questo ci è attestato dalle aggiunte interlineari e marginali che sono state via via apposte agli statuti.

Le revisioni si possono ridurre a quattro. La prima, sicuramente datata del 29 giugno 1314, fu eseguita di mano del notaio Pietro di Ricco Bacherelli ed apparisce negli statuti dell'arte dei medici, speziali e merciai (rubr. XXXVIIII, *c*), e del membro dei sellai (rubr. VIIII *a*, XXIII). La seconda è da attribuirsi al notaio Michele di Soldo da Gangalandi che autenticò la conferma dei revisori del comune di Firenze il 1º aprile 1315 (stat. dei medici, spez. e merc. XVI *a*, XXIIII *a*, XXXII *a*; stat. dei sellai, rubr. XVIII, XXII, XXIII). La terza è dovuta alla stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori (stat. dei medici, spez. e merciai, rubr. I *b*, II *d*, IIII *a*, VIIII *a*, XIIII *l*, XXIII, XXIIII *a*, XXXVII *c*, XXXXVIII; statuto dei sellai, rubr. VIIII *a*, XXIII, XXVI). La quarta, anch'essa sicuramente datata, è del 18 giugno 1316 e fu eseguita per mano del notaio Bene di Bencivenni da Rufina (stat. dei medici, speziali e merciai, rubr. I *d*, I *n*, II *g*, IIII *b*, XXIIII *a*, XXV; riforma del 1314, rubr. I, II, III, V, VI, VII; statuto dei pittori, rubr. I *c*, *d*, II, IIII, VIII, XIIII.

II.

Cod. segnato n. 3, che indicheremo con la lettera *B*, Cod. membr., di cm. 27×36, di cc. num. 279 legato in pelle con due chiusure e con borchie di metallo. Ben conservato.

Contiene lo statuto in latino del 1349, comprendente 92 rubriche. Il rubricario abbraccia le cc. 2-3. Lo statuto è diviso in due libri senza titolo e senza indicazione originale del numero delle rubriche (1). Il libro primo tratta dell'organizzazione dell'arte, e contiene le rubr. 1-16 (cc. 4-17[t]); il secondo, dell'amministrazione della giustizia, della polizia generale dell'arte, della matricola ecc., e contiene le rubr. 17-92 (cc. 17[t]-55[t]). Segue la conferma del 10 settembre 1349.

Al testo dello statuto tengono dietro le aggiunte e le riforme anch'esse in latino, salvo quelle del 1376 rubr. III, del 1385, 1412, 1436 rubr. X-XIIII, XXI-XXIIII, 1454, 1461 rubr. I-X, 1463, 1468, 1483 rubr. I-IX, XI-XX, 1491 rubr. I-VI, 1517, 1524, 1556, 1558, che sono in volgare. Queste, contrariamente a quanto è disposto nella rubr. VIII secondo la quale gli statuti dovevano rimanere immutati fino al novembre 1352, cominciano dal 1351 e vanno fino al 1769. L'ultima vera e propria revisione compiuta dai correttori è del 10 giugno 1634. Da quell'anno in poi fino al 1769 abbiamo semplici annotazioni dei pagamenti eseguiti al Monte dalle riformagioni per l'approvazione degli statuti per tre anni. Sono di importanza varia: talvolta brevissime, altra volta comprendenti parecchie carte; alcune trattano un solo argomento, altre rivedono tutta o grandissima parte della materia statutaria. Salvo rarissime eccezioni, sono sempre datate. Hanno formole iniziali e finali contenenti i nomi dei revisori incaricati della riforma degli statuti delle arti, il nome

(1) I numeri delle rubriche in cifre romane sono stati aggiunti posteriormente, probabilmente da mano del sec. XVI.

e la sottoscrizione dei notai che eseguirono materialmente ed autenticarono poi il lavoro della revisione. Le riforme posteriori, di cui abbiamo un breve indice per materie inserito fra la c. 277 e 278 dovuto a mano della fine del '600, si richiamano direttamente allo statuto, del quale citano la rubrica, la carta, la pagina e il rigo, i brani da cancellare e quelli da aggiungere e il luogo preciso nel quale dev'essere eseguita la correzione. Molte correzioni sono state eseguite materialmente nel corpo dello statuto man mano che procedeva la lettura fatta dal notaio in presenza degli ufficiali incaricati dal comune della riforma degli statuti delle arti (1). Altre volte il notaio ne prendeva nota brevemente in margine alle relative disposizioni statutarie, e poi stendeva con più agio la correzione stessa aggiundendovi la data, il nome di uno almeno dei correttori e la propria autenticazione (2). Molto più spesso, invece, alcune riforme posteriori sono state ritrascritte in margine delle disposizioni statutarie cui si riferiscono, perchè chi consultasse il codice le avesse sotto gli occhi subito e non fosse costretto a rintracciarle sfogliando le non poche carte delle aggiunte. Altre volte le riforme posteriori sono richiamate a fianco del testo dello statuto cui si riferiscono con l' indicazione della carta del codice. Per es. a c. VII il notaio accanto a *duodecim alios probos* annota: *debet esse .XX. ut in additamentum scriptum per ser Masum Nelli a. c.* 78; e a c. VIIII: *nota quedam contra hec in additamento scripto per ser Franciscum Cioli*; a c. XV[t] lo stesso notaio postillò: *possunt etiam eligere alios alia forma prout habetur in cap.* 45 *infra*; a c. XVIII: *circa hoc est aliud ordinamentum scriptum per ser Franciscum Cioli et aliud loquens de provisore*; a c. LXVIII: *capsata est hec additio per capsationem scriptam per ser Masum Nelli ad cartam* 79, ecc.

(1) Cfr. le correzioni apportate alla rubr. 1.

(2) È il caso della rubr. 90 del cod. *B* che riportiamo a pag. 199-200 fra le aggiunte al testo.

Il codice presenta larghissime tracce dell'uso che ne fu fatto anche in epoca recente. Le rubriche di una certa ampiezza sono divise in commi, moltissimi dei quali hanno il titolo in margine; indici, frecce, postille, richiami fra le varie parti dello statuto e fra questo e le aggiunte posteriori, dovuti all'opera di notai della seconda metà del secolo XIV in poi, dovevano facilitare nella pratica il lavoro di controllo e dell'uso.

B ha tutti i caratteri di un testo originale. Ad una sola mano si devono le 92 rubriche dello statuto. Quanto alle riforme posteriori al 1349, le mani variano di anno in anno.

III.

Cod. segnato n. 2, che indicheremo con la lettera *C*. Membr. di cm. 26×37, legato in mezza pelle, di cc. num. 247, oltre due non numerate. Ogni facciata è rigata a secco, con larghi margini laterali, e comprende 30 righi.

Contiene lo stesso statuto di *B*, del 1349, ma in volgare. L'ordine della materia è identico a quello di *B*. Il cod. *C* comprende soltanto 91, non 92, rubriche. La differenza è dovuta al fatto che in *C* mancano la rubrica LXXI di *B* espunta prima che lo statuto latino del 1349 venisse volgarizzato, e la rubr. LXXXX: *de non emendo vel retinendo laboreria forestaria ad vendendum*, cancellata il 1351. L'omissione delle due rubriche in *C* porterebbe il numero di esse a 90. Ma in *B* non è stata numerata la rubr. XXVII, che appare invece nel rubricario dal titolo *qualiter venditor teneatur cribellare piperem*, e che è stata numerata nel cod. *C*.

Manca il titolo ad un numero grandissimo di capitoli; talvolta esso è accennato in margine, in carattere piccolo, con inchiostro nero, con moltissime e forti abbreviature. Anche le lettere iniziali delle rubriche che, a giudicare dallo spazio in bianco, dovevano essere eseguite in grossi e bei caratteri e in rosso, sono invece appena accennate in margine del testo.

A fianco delle rubriche vi sono rare volte richiami, di epoca tarda, al cod. *B* ch' è indicato col nome di « statuto grande » o « statuto latino ».

Fino alla c. 191 (1435), il cod. è scritto tutto da una mano, del sec. XV; dalla c. 191 in poi appaiono diverse mani. Le riforme sono 201, e vanno dalla c. 56[t] alla c. 243 (1351 — 26 aprile 1558). Fino a quest'ultima data concordano sostanzialmente con quelle del cod. *B*. Le correzioni sono fatte come in *B*, richiamando la rubrica, la carta, la facciata, il rigo e le parole del testo dello statuto; ma tali riferimenti non tornano in *C*, perchè chi eseguì il volgarizzamento da *B* tradusse materialmente parola per parola, talvolta anche inesattamente, e non si curò affatto di controllare se vi fosse rispondenza fra le pagine del testo dello statuto di *C* e quelle delle riforme posteriori, nè si preoccupò dell'uso pratico cui il testo doveva servire. Forse per questo motivo *C*, almeno nella parte più antica, cioè fino alle riforme della prima metà del '500, fu adoperato meno di *B*, come fanno fede i richiami scarsi e la mancanza assoluta di annotazioni marginali e lo stato veramente ottimo di conservazione del codice stesso. Dalla 2ª metà del '500 un poi *C*, mostra frequentissime tracce dell'uso fattone, più largo certamente che non quello di *B*. Le riforme di *C* sono riprodotte integralmente da *B* salvochè dall'anno 1436 (c. 191[t]) al 1517 (205[t]), durante il quale periodo *C* riproduce in breve e talvolta appena appena accennate riforme che invece troviamo ampie e dettagliate in *B*, e trascura completamente le conferme pure e semplici degli arbitri correttori che trovansi invece riportate in *B* anno per anno. Le riforme in *C* ci offrono un formulario più ridotto in confronto di *B*; mancano le sottoscrizioni e le ricognizioni notarili e il *signum notarii*, per le quali cose espressamente e costantemente si rimanda a *B*.

C non è sempre l'esatto e fedele volgarizzamento di *B*. Alcune aggiunte, che in *B* sono ritrascritte dai notai nel margine delle disposizioni statutarie cui si riferiscono e che si trovano

poi nel posto che cronologicamente compete loro tra le riforme tanto in *B* quanto in *C*, le vediamo inserite e accettate nel testo dello statuto volgare. Viceversa, altri brani che fanno parte delle disposizioni statutarie secondo la redazione dataci del cod. *B* e che furono espunte nelle riforme posteriori tanto in *B* come in *C*, li cercheremmo invano nel testo dello statuto quale ci è dato dal cod. *C* (1). Non pare vi sia stato un criterio rigido nell'accettare o nel rifiutare dal testo volgare aggiunte o cancellature che ritroviamo in *B*; se non forse questo: che il traduttore non abbia voluto presentarci soltanto un volgarizzamento integro ed esatto dello statuto contenuto in *B*, ma piuttosto di offrirci fino dove gli riuscisse, un testo che, mettendo da parte quanto era stato già caduto in desuetudine o annullato, si avvicinasse, più che era possibile, al diritto statutario vigente e a quello soltanto.

(1) Per esempio: il passo *et intaglantes quascumque res qui intaglantes forent, seu erunt matriculati* ecc. è aggiunto in margine alla c. XXV[t] di *B* per mano del notaio Azzolino Contuccini nel 7 dicembre 1351 e che ritroviamo poi tra le riforme del 1351, in *C* fa parte integrante del testo dello statuto (rubr. XXIII, *g*). I due passi *laboraverint*, *fecerint seu fieri fecerint*, che facevano parte del testo di *B* quale fu redatto nel 1349, ma che nella riforma del 7 dicembre 1351, rubr. II, *a* e *b* vennero cancellati, non appaiono affatto in *C*. L'aggiunta interlineare *scarsellas* della c. XXV di *B*, dovuta allo stesso Azzolino, è accettata nel testo dello statuto di *C* (rubr. XXIII, *g*). L'aggiunta *et omnes et singuli barbitonsores* etc. della riforma del 21 dicembre 1384, trascritta in *B* dal notaio Tino di ser Ottaviani nell' interlineo della rubrica XXIII, è inserita in *C* (rubr. XXIII, *e*). I due lunghissimi passi *et quod nullus* e l'altro *salvo et riservato* che figurano nel testo dello statuto di *B* a c. XLIIII e XLVI, e che, come risulta da una nota marginale del notaio Azzolino Contuccini, furono espunti dai correttori del 7 dicembre 1351, non appaiono invece in *C* (cfr. rubr. L, *a*). I due commi *santientes* e *insuper etiam* che figurano in *B* alla c. 27 e che furono cancellati nella revisione del 26 dicembre 1356 (rubr. VI, *a* e *b*) non figurano nel testo di *C* (cf. rubr. XVII, *r*, *t*). Delle due note marginali alla c. 57[t] di *B* (rubr. LXXVI) eseguite nello stesso giorno e dalla stessa mano, l'una è inserita nel testo *C*, l'altra no. Non mancano dei veri e propri errori di lettura: es. *solvendo* di *B* che il traduttore lesse per *solummodo* e tradusse per *solo* (rubr. LIII, *e*).

IV.

Cod. segnato n. 4 che indicheremo con la lettera *E*. Cartaceo, di cm. 22×32, legato in pelle, di cc. numerate 98, oltre 24 bianche. Ben conservato. Esso comprende:

a) *summarium statuti artis aromatariorum*, contenente 18 principî generali di diritto statutario dell'arte in forma breve;

b) un estratto in volgare dello statuto del 1349, rifuso e completato con le riforme posteriori, comprendente 71 rubriche (cc. 1-65ᵗ);

c) *copia dello statuto della gabella delle porte per l'arte di merciai* (cc. 66-69);

d) *ordine dei salari che possono pigliare i beccamorti pei mortori*, del 30 aprile 1471 (cc. 70-77);

e) disposizioni varie (da cc. 77 alla fine) riportate dallo statuto del Podestà, da quelli della Mercanzia, dalle riformagioni, dai dieci di balia, da quelle del Consiglio degli ottanta, del Consiglio del comune, e trattano *de cognitione consulum, de obligatione filii familias, de exemptione hominum et personarum castri Prati veteris de Casentino* del 29 settembre 1440, della successione testamentaria, dell'attività dei sensali, delle società fra medici e speziali, dell'obbligo fatto alla Mercanzia di fare osservare le sentenze emanate dai consoli dell'arte (c. 93ᵗ-94), della impossibilità di appellarsi dalle sentenze dei consoli (c. 96), di dover ricorrere allo statuto della Mercanzia se quello dell'arte fosse insufficiente, e infine (cc. 97-98) un privilegio del 31 marzo 1572 concesso per 14 anni a Bortolo di Luigi alli tre mori di Venezia di impiantare « una fornace a Fiorenza per fare lavorare cristalli et di altre sorte di vetri, a commodo et beneficio di detta città et suo stato ».

Il cod. *E* mostra qui e là tracce dell'uso fattone: sottotitoli di commi, indici, richiami da rubrica a rubrica dovevano in pratica facilitare la consultazione; le cc. 28-32 sono state rinforzate, perchè logore dal troppo uso. Vi sono spesso richiami

al cod. *B* ricordato come il *liber magnus statutorum artis latine scriptus* (c. 29), e meno spesso a tre libri di provisioni dell'arte (1). Non mancano vere e proprie aggiunte marginali, come per es. a c. 6, 10^t, 24^t.

V.

Cod. segnato n. 5 (Carte strozziane n. 649; classe II, dist. I, n. 55). Lo indicheremo con *D*. Coperto di pergamena, di cc. num. 41, oltre 17 in bianco non numerate, di cm. 22 × 30. È del 1670, del senatore Carlo di Tommaso Strozzi.

Vi sono contenute le rubriche di cui al cod. *E*, ma con diverso ordine (2). Mancano tutte le altre aggiunte contenute in *E*, in seguito allo statuto.

Alla fine di non poche rubriche è lasciato dello spazio bianco, probabilmente per trascrivervi commi nuovi o eseguire le correzioni.

D è scritto in tempi diversi dalla stessa mano, esclusane la nota marginale a c. 16^t. Fu poi riveduto e corretto dallo stesso Strozzi.

(1) Sono i numeri 267, 268, 269 dell'arch. dell'arte dei medici e speziali. Il cod. 267, in 4°, di cc. 136, oltre molte altre in bianco contiene deliberazioni dal 16 marzo 1494 all'8 agosto 1532 scritte dai notai Giorgio de Sanctis di Bugnano (cc. 1-66, dal 16 marzo 1494 al 14 dicembre 1514), da Giovanni Battista d'Antonio di Terranova (cc. 67-125, dal 22 gennaio 1515 al 29 gennaio 1528), e da Tommaso, figlio del detto ser Giovan Battista (cc. 126-136, dal 17 aprile 1529 all' 8 agosto 1532). Il cod. 268 contiene provvisioni dal 19 dicembre 1532 al 20 aprile 1559 di cc. 190, dovute a vari notai. Il cod. 269 comprende provvisioni dal 31 luglio 1560 al 30 dicembre 1718. Tali provvisioni non hanno carattere statutario, anzitutto perchè talvolta sono disposizioni transitorie poi perchè non sono mai approvati dagli arbitri deputati dal Comune per la revisione degli statuti delle arti, ma hanno importanza soltanto entro l'ambito dell'arte e sono dovute ai consoli o ad altri magistrati dell'arte.

(2) *E* e *D* concordano fino alla rubr. XII; poi in *D* succedono le rubriche che portano i numeri LV-LXXI in *E*, poi ripiglia dalla rubr. XIII in poi fino alla fine.

E deriva certamente da *D* (1). Molte aggiunte che nel cod. *D* figurano in margine o in fine se rubriche, sono inserite nello statuto di *E*; rubriche o brani, che in *D* sono stati cancellati nel lavoro di revisione, non figurano affatto in *E*; nè mancano in *E* errori e sviste materiali derivati da cattiva lettura di *D*. La stessa grafia e talune particolarità linguistiche di D si trovano anche in *E* (2). La stessa apparente sconcordanza nell'ordine delle rubriche fra *D* ed *E* viene spiegata da una nota a c. 30ᵗ e a c. 37ᵗ di *D*. Quantunque *D* presenti tracce di correzioni e di aggiunte, non è definitivo. Es. a fianco della rubrica *d'andare alla sepultura* a c. 20 v' è là postilla *àssi a ricorreggere.*

VI.

Cod. segnato n. 6, che indicheremo con la lettera *F*. Cartaceo di cm. 21 × 29, di cc. num. 77, malamente conservato. Consta di due fascicoli.

a) Il primo fascicolo di cc. 1-56 è intitolato *statuta artis et universitatis aromatariorum civitatis Florentie.* Contiene (c. 1-48) le riforme del 28 marzo 1558 che sono le medesime

(1) Nelle rubr. IX, *E* ha nel testo: *insieme con loro consiglieri nel modo e forma che dispongono gli ordini con quello salario e preminenzie che a lloro parrà e piacerà.* E in margine, riferendosi alla parola *consiglieri* aggiunge: *et 24 arroti dei quali 18 almeno sieno stati consoli*, e con un altro segno di richiamo riferiti a *piacerà: non passando la quantità di fiorini 4 per mese.* Il trascrittore di *E* non avvertì il 2° richiamo e scrisse: *insieme co' loro consiglieri e 24 arroti, de' quali diciotto almeno sieno stati consoli, non passando la quantità di fiorini 4 d'oro pel mese, nel modo e forma che dispongono gli ordini con quello salario e preheminentie che a lloro parrà e piacerà.*

(2) Gli esempi sono frequentissimi; basta ch' io citi pochi casi: le note marginali a c. 2, 15 e quella finale a cc. 6 *t*, 17, 20 di *D* appaiono nel testo *E* (rubr. cc. 2 *t*, 14 *t*, e 17 *t*, 18 *t*, 23). I brani che nel cod. *D* sono stati cancellati a c. 14, 31 *t*, 32, 41 *t*, non compaiono nel cod. *E*. La forma *statuimo* ricorre ad es. alla c. 11 di *D* e alla c. 12 di *E*, ecc.

contenute in *C* a c. 211^t-242^t, dove però la conferma notarile finale ha più ampio sviluppo che non in *F* (1); seguono due carte bianche; e poi (c. 50-56^t) le medesime riforme contenute in *C* a c. 242^t-247^t, anche queste del 1558.

b) il 2° fascicolo contenente (c. 64-68) gli *statuti dell'arte delli speziali sopra li torchi di cera et altre compositioni et lavori di cera facti et da observarsi quando da S. Ex.tia saranno confermati,* comprende le riforme del 5 giugno 1556, inserite a cc. 207^t-211 di *C*. Seguono l'autenticazione notarile, una lettera di comunicazione degli statuti all'arte (c. 69) e le conferme di detti statuti dal 1580 al 1628 (cc. 69^t-70^t) che troviamo in *B* (c. 274^t-276^t). Chiude il fascicolo un'altra provvisione del 5 giugno 1556 (cc. 73-75^t). Tutto il fascicolo, piegato in quattro e suggellato con suggelli in cera, fu inviato *all' Ill.mo et Ex.mo Signore il Signore Ducha di Fiorenza S.ore et padrone Oss.mo*, come appare dall' indirizzo a tergo della c. 70.

Gli statuti a noi pervenuti non sono certamente tutti quelli che l'arte ebbe.

Di una compilazione statutaria c' è ricordo alla c. 181^t del cod. *B*, eseguita nel 1445 da maestro Simone di Cinozo di Giovanni Cini. Ma essa non ci è pervenuta. Probabilmente, siccome non furono approvate dagli arbitri statutari incaricati della revisione delle arti di Firenze nè la provisione che ne autorizzava la riduzione dello statuto dell'arte, nè la riduzione stessa, lo statuto in parola dovè essere distrutto.

VII.

Il presente volume offre agli studiosi anzi tutto l'edizione degli statuti contenuti nel cod. *A* (2), sia perchè sono i

(1) La riforma riportata a c. 46 *t* di *F*, che erroneamente porta la data 26 aprile 1548, dev'essere datata 26 aprile 1558, come alla c. 243 di *C*.

(2) Lo statuto dell'arte dei medici, speziali e merciai del 1314 senza le aggiunte marginali fu pubblicato con molta negligenza dal La Sorsa nella

più antichi dell'arte, sia perchè ci presentano i membri dei sellai e dei pittori in una relativa indipendenza di fronte all'arte principale dei medici, speziali e merciai, avendo essi diritto di rappresentanza, ufficiali propri, amministrazione propria, sulla quale l'arte maggiore esercitava un diritto di controllo e di vigilanza, e colla quale divideva alcune entrate.

Quanto allo statuto del 1349, di cui abbiamo due redazioni, abbiamo preferito pubblicare il testo volgare, il quale se da una parte è la riproduzione del testo latino del 1349, offre dall'altra il massimo interesse per gli studiosi di filologia e di glottologia, essendo uno dei primi saggi di legislazione statutaria volgare. Abbiamo voluto tuttavia avvicinarci il più possibile al testo di *B*. Così non abbiamo omesso di rilevare volta per volta i brani che in *B* appaiono sotto forma di note marginali mentre in *C* sono inserite nel testo, le correzioni in *B* delle quali non si sia tenuto conto in *C*, o correzioni in *C* di cui non sia traccia nell'originale latino; abbiamo creduto opportuno riprodurre in *C* fra le aggiunte rubriche o commi annullati o riformati dopo il 1349 e che in *B* sono stati materialmente cancellati. Ma non abbiamo tenuto conto deliberatamente di quelle annotazioni marginali di epoca recente in *B* e *C*, scritte accanto alle rubriche a scopo esclusivamente pratico, che ritroviamo poi tra le riforme nel posto che cronologicamente loro spetta. Abbiamo tratte dal cod. *C* le riforme fino al 1435. Dal 1436 al 1517 le abbiamo pubblicate da *B*, che le offre in forma più ampia e più completa di *C* e perchè esso contiene anno per anno le conferme che mancano del tutto in *C*. Siamo tornati a *C* dal 1518 al 1558; e ci siamo attenuti a *B* dal 1558 alla fine e ciò nell' intento di offrire la

citata opera. Egli stesso pubblicò poi con eguale fretta gli statuti dei pittori e dei sellai nella pubblicazione per nozze Sangiovanni-Pagni *Gli statuti degli orefici e sellai fiorentini al principio del secolo XIV*. Firenze, Galileiana, 1901. Ultimamente CARLO FIORILLI, op. cit., ha pubblicato, cavandole dagli statuti del 1314-1316, 1349, tutte le rubriche concernenti i pittori fiorentini.

serie completa delle riforme dal 1351 al 1769. Per non aggravare troppo la mole della pubblicazione abbiamo cercato di abbreviare, più che ci è stato possibile, il formulario delle conferme statutarie in armonia col cod. *C* (1).

(1) Come esempio delle formole adoperate nella conferma degli arbitri revisori degli statuti delle arti, riporto integralmente il formulario del 1349, ch' è quello di uso più frequente:

In Dei nomine, amen. Anno ab eius incarnatione millesimo trecentesimo quadragesimo nono, ind. secunda, die decimo mensis septembris. Existentibus pro communi Florentie deputatis sapientibus et discretis viris:

Domino Donato de Vellutis, iudice, pro arte iudicum et notariorum,

Bernardo Neroczi de Albertis, pro arte kalimale,

Piero Dati de Canigianis, pro arte campsorum,

Uberto Pagni de Gangalandi, pro arte sancte Marie,

Iacobo Iannis Inghirrami, pro arte medicorum, spetiariorum et merciariorum et

Martino Biczi, pro arte vaiariorum et pellippariorum, honorabilibus civibus florentinis, officialibus super correctione, emendatione, cassatione, approbatione et improbatione omnium statutorum et capitulorum artium civitatis Florentie que statuta solite sunt habere. Ipsi officiales, exceptis predictis Uberto, Iacobo et Martino eorum collegis absentibus, simul cohadunati in pallatio communis Florentie more solito pro eorum offitio exercendo, vigore eorum officii et balie eis concesse et omni modo et iure quibus melius potuerunt, concorditer et unanimiter cassaverunt et improbaverunt omnia et singula statuta et capitula supra in volumine huius libri statutorum dicte artis medicorum, spetiariorum, merciariorum, coreggiariorum et tabulacciariorum et aliorum membrorum contenta et scripta, que totaliter vel in partem forent contra catholicham fidem, vel contra karitatem Dei vel proximi, seu contra sacros canones vel contra ecclesiasticam libertatem, vel que de usuris quomodolibet loquerentur, aut que continerent posturam, monopolium vel doganam seu aliquod aliud quod esset contra honorem, iurisdictionem et officium dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie seu dominorum potestatis, capitanei vel executorum ordinamentorum iustitie communis et populi Florentini, sive contra quecumque statuta, ordinamenta, provisiones et reformationes communis et populi Florentini vel que aliquibus bonis vel iuribus communis Florentie modo aliquo contrahirent seu preiudicarent, vel que derogatoria essent alicui seu aliquibus statutis seu capitulis cuiuscumque alterius artis civitatis Florentie. Cetera vero statuta, addictiones et ca-

VIII.

E ora poche parole sul metodo da noi seguito nella pubblicazione.

Abbiamo distinto gli statuti dalle riforme e dalle aggiunte vere e proprie. Queste ultime sono pubblicate di seguito agli statuti nell'ordine cronologico che loro compete e nel quale si trovano nei codici medesimi.

Per comodità degli studiosi abbiamo creduto opportuno premettere a ciascuno statuto il rubricario, sia quando esso si trova nel codice originale, sia quando ci è stato possibile metterlo insieme dai titoli delle relative rubriche. Nostra è la numerazione, per la quale abbiamo preferita la romana.

Lo statuto dell'arte dei medici, speziali e merciai del 1314 e la riforma del 1314 contenuti nel cod. *A* presentano nella stampa due specie di caratteri: il tondo e il corsivo. Il carattere tondo adoperato per lo statuto e per la riforma del 1314 indica tutto ciò che è stato accettato nello statuto del 1349; il corsivo ciò che è caduto nella nuova redazione. Criterio inverso è stato adottato per la pubblicazione dello statuto volgare del 1349, nella stampa del quale il corsivo indica quello che s' è conservato dello statuto e della riforma del 1314, il tondo tutta la materia statutaria codificata posteriormente al 1314

pitula supra in volumine huius libri statutorum dicte artis medicorum, spetiariorum, merciariorum, coreggiariorum et tabulacciariorum contenta et scripta cum eorum addictionibus et correctionibus que non sunt cassata vel cancellata et que non derogent presenti approbationi et confirmationi approbaverunt et confirmaverunt et eorum debito statu, robore et vigore permanere et esse voluerunt ac mandaverunt.

(S.N.) Ego Francischus filius olim ser Iohannis Ciai de Pulicciano, Florentinus civis, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nuncius, notarius et scriba dictorum approbatorum et officialium pro communi Florentie deputatorum, predicta omnia coram me acta, mandato dictorum offitialium scripsi et publicavi ideoque me subscripsi.

e di cui non abbiamo tracce nel cod. *A* (1). Tale inversione nel significato dei caratteri, perchè s' è voluto evitare la prevalenza dei caratteri corsivi che affaticano l'occhio del lettore.

Siccome tanto in *A* che in *C* troviamo spessissimo rubriche eccessivamente lunghe e i rimandi ad una determinata disposizione contenuta nella rubrica riuscirebbero faticosi per il lettore, abbiamo pensato di dividerle in commi, contrassegnandoli con le letterine dell'alfabeto, che, per essere aggiunte da noi, stampiamo in corsivo. Tale divisione non è del tutto arbitraria. Il bisogno di dividere le rubriche l'avevano avvertito gli stessi arbitri correttori e i notai che si servivano degli statuti nella pratica. Nel cod. *A* dove noi facciamo cominciare i commi troviamo talvolta ingrossate lettere maiuscole iniziali in rosso, talvolta un segno in rosso a guisa di un C maiuscolo, o disegnata una mano o altro segno che metta sull'avviso il lettore ; nel cod. *B* e più raramente in *C* troviamo addirittura i sottotitoli dei commi in latino o in volgare. Anche nello statuto vi sono talvolta accenni a queste suddivisioni ; es. nella rubr. LIII, *c* del cod. *C* parlandosi di una pena è detto: *come di sopra nell'altro punto*. Quantunque la divisione nel cod. *B* non sia originale e i sottotitoli sieno stati scritti da mano talvolta molto recente, abbiamo creduto bene tener conto di questi elementi che il testo ci offre, e a fianco delle letterine corsive che contrassegnano i commi abbiamo riprodotto fra [ ] detti titoli quando ci sono forniti dal codice. Anche le aggiunte e le riforme agli statuti sono state da noi divise in rubriche, aventi numerazione romana, e in commi distinti con letterine dell'alfabeto stampate in corsivo.

(1) Ho cercato di rendere visibile a colpo d'occhio la rispondenza fra la materia dello statuto del 1314 e quella del 1349 anche nel rubricario premesso ai due statuti. In ciascuno dei rubricari la rubrica corrispondente dell'altro statuto è indicata con un numero arabo messo fra [ ] dopo il titolo della medesima rubrica.

Ogni pagina contiene il testo con le note illustrative strettamente indispensabili; seguono poi, separate dal testo e dalle note per mezzo di una lineetta, le aggiunte interlineari e marginali. Queste sono richiamate al testo mediante lettere dell'alfabeto in carattere tondo, e sono seguite, ov' è il caso, da note aventi numerazione distinta da quella del testo. Le note al testo sono in carattere tondo; le note alle aggiunte, anche esse in carattere tondo, sono sterlineate.

Tutte le abbreviature sono state sciolte secondo le norme dell' Istituto Storico Italiano, fuorchè alcune che ricorrono molto frequentemente, e che si possono ridurre alle seguenti:

s = *soldo* o *soldi*; *d.* o *den.* = *denaro* o *denari*; f. p. = *florenorum parvorum* o *fiorini piccoli*.

La grafia è stata aggiornata. Davanti a *p* e *b*, quando il testo non ci offre grafia differente, abbiamo sempre sciolte le abbreviature introducendo la *m*. Tanto negli statuti latini come in quello volgare, ricorre spesso il *c* e il *g* in funzione palatile, es. *vernicare, ingallare, accaio, mercaio, gengavo, dicotto, guoco* ecc. In questi casi abbiamo creduto bene per la esattezza della pronuncia inserire la *i*, ponendola fra [ ]. In tutto il resto ci siamo attenuti alle norme fissate dall' Istituto Storico Italiano.

Nelle citazioni abbiamo adoperato pochissime abbreviazioni per non affaticare inutilmente il lettore. Le rubriche degli statuti sono richiamate con numeri romani, i commi con lettere corsive; abbiamo evitato per semplicità di citare anche il numero dei libri, perchè le rubriche, secondo l' uso dei codici *B* e *C*, hanno numerazione progressiva dalla prima all'ultima.

Le riforme e le aggiunte agli statuti sono citate con l'anno nel quale furono approvate, cui seguono la rubrica in numero romano e il comma in letterine corsive.

STATUTO DELL'ARTE DEI MEDICI, SPEZIALI E MERCIAI DEL 1314

INDICE DELLE RUBRICHE *

Lib. I.

Lib. II.

* Il presente indice e quello dello statuto dei sellai (cfr. pag. 56) non esistono nel codice. Per comodità dello studioso, abbiamo creduto bene premetterli al testo dei relativi statuti, ricavandoli dai titoli delle rispettive rubriche. Queste non hanno numerazione alcuna. Noi abbiamo adottata la numerazione romana. Della riforma del 1314 e dello statuto dei pittori mancano nel codice i titoli delle rubriche. I numeri arabi tra [ ] del presente rubricario si riferiscono alle corrispondenti rubriche dello statuto volgare del 1349.

LIB. III.

(1) Il titolo della rubrica, mancante in *A*, è stato sostituito da *B*.

Incipit novum constitutum artis et collegii medicorum, spetiariorum et merciariorum civitatis Florentie.

In Dei nomine, amen. Ad honorem, laudem et reverentiam omnipotentis Dei, et beate Marie semper virginis, matris [eius, et bea]ti (1) Iohannis Baptiste, *patroni ac defensoris comunis Florentie,* [*et om*]*nium Sanctorum et Santarum Dei,* et sacrosancte Romane Eclesie, et summi pontificis, *et dominorum* potestatis *et capitanei ditti communis, ac* dominorum priorum artium, et vexilliferi iustitie *civitatis eiusdem,* et ad honorem et bonum statum *dominorum* consulum et *totius* artis medicorum, spetiariorum et merciariorum civitatis Florentie, infrascriptum *est novum constitutum* artis et collegii memorati.

[Lib. I]

I. De elettione dominorum consulum et eorum deveto.

a. Circa medium mensem iunii et circa medium mensem decembris, quolibet anno, teneantur consules huius artis cum consilio consiliariorum *suorum* eligere *duodecim* de *melioribus et* legalioribus hominibus huius artis, vere guelfis; *sex videlicet* de foro veteri, *et sex* de porta sancte Marie. Et intelligatur pro foro veteri sextus sancti Pancratii, porte domus et porte sancti Petri. Et pro porta sancte Marie, sextus ultrarni, sancti Petri Scradii et burgi. Et ipsos sic elettos ponant ad

(1) Una macchia ha corroso il testo; il quale è stato completato col confronto del cod. *B*.

secretum scruptinium *inter* .XXIIII. *magistros ex melioribus dicte artis, scilicet otto de quolibet membro, in presentia consulum ditte artis.*

b. Et illi *sex*, qui plures voces habuerint, sint consules ditte artis pro sex venturis mensibus; *scilicet duo medici, duo spetiarii et duo merciarii* (a). *Tres quorum sint de foro veteri et alii tres de porta sancte Marie.* Quorum quilibet sit prior *suo mense, propositis* et interrogationibus et responsionibus faciendo.

c. Sane, ne aliqua dubietas oriri possit super elettione predicta, statuimus quod nullus de dictis veteribus consulibus, vel aliquis eius socius, vel apothecarius, vel alicuius eorum discipulus, et nullus, qui non habeat propriam apothecam de rebus huius artis, et nullus, qui non sit natus in civitate, comitatu *vel districtu* Florentie, et nullus inobediens consulibus, et nullus, qui integre non solverit omnes suas impositas et totum et quid solvere debuisset arti predicte, et nullus de consiliariis dicte artis possit ad dictum officium eligi vel vocari.

d. Et si aliquis, qui non sit natus de civitate, comitatu vel districtu Florentie ·|. (b), *predictum consulatus vel aliquod aliud officium dicte artis acceptaverit condempnetur incontinenti per consules in libris decem f. p.* (1).

e. Item quilibet, qui dictum talem foresterium elegerit, seu eidem in aliquo officio vocem dederit, condepnetur in libris decem f. p.

f. Item quilibet, qui eligeret aliquem qui integre non solvisset totum et quidquid solvere debuisset arti predicte, condempnetur in soldis .XL. f. p.

g. Et nullus contra *supra proxime* dictam formam possit aliquod officium acceptare, sub pena soldorum centum f. p. in quibus debeat

(1) Tutto il comma *d* venne espunto da mano posteriore al 1316 che non mi è riuscito meglio determinare, con la parola *va....cat*, la prima sillaba della quale scritta al principio, l'altra alla fine del comma.

(a) Die .XVIII. mensis novembris; additum est per arbitros dicte artis quod merciarii possunt elige[re] quandocumque videbitur consules ex latere porte sancte Marie (1). — (b) MCCCXVI. ind. .XIIII. die, .XVIII. mensis iunii; ad ditum per magistrum Johannèm medicum et sotios arbitros infrascriptos ante ibi ubi dicit « predictum consulatus », ubi accentuatum est, videlicet./· « vel nisi solverit libras et faziones in civitate Florentie per triginta annos et ultra » (2).

(1) Nota marginale del 1315, dovuta alla stessa mano che scrisse le *provisiones, statuta et ordinamenta* dei pittori. — (2) Nota marginale del notaio Bene quondam Bencivenni da Rufina, che autenticò, il 18 giugno 1316, tutti gli statuti e le provvisioni contenute nel codice A.

incontinenti per consules condempnari, et a dicto officio removeri per consules et camerarium, sub pena soldorum centum pro quolibet consule et camerario, et quotiens.

h. Omnes vero alii possint eligi ad dictum officium et ipsum teneantur *incontinenti* acceptare, *et illud iurare infra tertiam diem a die electionis.* Et si quis non acceptaverit vel acceptare noluerit, det huic arti libras viginti quinque f. p., et removeatur a dicto officio, et alius loco sui reponatur.

i. Et habeant quilibet predictorum consulum pro suo salario sex mensium libras tres f. p., duas uncias zafferani, duas libras piperis et tres scutellas novas (1).

l. Et habeant devetum in ditto officio *consulatus* a die depositi officii ad unum annum. Nec etiam habere possint aliquod officium a dicta arte, a die depositi officii ad *sex menses,* unde salarium vel emsenium sequatur vel ordinatum sit.

m. Item quod nullus apothecarius alicuius consulis possit, a die depositi officii consulatus ad *sex menses,* ipsum consulatus officium vel aliquod aliud officium dicte artis habere.

n. Si quis autem citatus fuerit pro ipsa elettione consulum facienda et non venerit de fatto, tollantur eidem per camerarium ditte artis pro arte predicta, et consules sic solvi facere teneantur, soldos decem f. p. et quotiens, sub dicta pena pro quolibet consulum predictorum (2).

II. De electione camerarii et eius officio.

a. In principio mensis ianuarii teneantur consules huius artis, cum *duodecim bonis* viris de dicta arte, ad eorum voluntatem eligendis, eligere *duos* bonos *et legales* homines ditte artis, *vere guelfos,* etatis .XXV. annorum, *vel ab inde supra,* et mittantur ad scruptinium secretum inter dittos .XII. *bonos viros tantum.* Et qui plures voces habuerit sit camerarius dicte artis. *Et eligatur una vice in foro veteri et alia vice in porta sancte Marie. Et duret eius officium per sex menses.* Et prestet idoneam fideiussionem de libris trecentis f. p. de suo officio bene et legaliter exercendo et de stando ad sindicatum et parendo sententiis sindicorum, qui eum sindicabunt.

(1) Riformato 1314, rubr. I, *b.* — (2) Aggiunte 1314, rubr. I, *a, c.* Tutta la rubrica con le aggiunte venne confermata nella revisione del 18 giugno 1316, eseguita per mano del notaio Bene quondam Bencivenni, il quale appose a fianco della detta rubrica la lettera *f.* per *firmum.*

b. Et teneatur dictus camerarius tenere omni die iuridica, et qua consules se convenerint in curia ditte artis, unum puerum .XV. *annorum vel ab inde supra ; et tam per dictum puerum, quam per nuntium dicte artis faciat citari consules et notarium, ut veniant ad iura reddenda et alia facienda, que expedierint pro arte predicta. Qui etiam puer omni die facere teneatur et possit que ad officium nuntii spettant, ad voluntatem consulum vel notarii dicte artis. Possit quoque dictus nuntius accipere de qualibet requisitione, quam fecerit in civitate, burgis vel subburgis, a conquerente denarios duos f. p., et de quolibet precepto et preda, denarios quattuor f. p. ab attore, salvo attori iure repetendi expensas, ut in aliis capitulis continetur. Si vero ad instantiam consulum aliquam requisitionem, preceptum, predam, vel cohactionem fecerit, vel condempnationem exegerit, solvatur sibi a depredato vel condempnato seu coatto secundum voluntatem consulum, inspecta qualitate laboris* (1).

c. Teneatur quoque dictus camerarius exigere et exigi facere omnes et singulas impositas, condepnationes et gabellas veteres et novas et alia omnia debita ditte artis. Quas ghabellas, impositas et condempnationes et singula bona artis predicte recipiat dictus camerarius, *et ponat* et poni faciat ad introitum *suum et* ditte artis per notarium artis predicte diligenter.

d. De quibus quidem introitibus et quibuscumque aliis proventibus *dicte artis,* teneatur et debeat dictus camerarius solvere *pensionem curie artis et* notario *huius artis,* pro suo salario *unius anni, libras viginti f. p. et ensenium usitatum, et sibi ipsi camerario, pro eius salario sex mensium, libras quattuor f. p., et etiam infrascripta ensenia* (2), *videlicet* consulibus, quorum officium initiabitur in kalendis ianuarii, et consulibus, quorum officium initiabitur in kalendis iulii, et *cuilibet eorum, prout continetur in capitulo de eorum electione,* et sibi ipsi camerario *unam* libram piperis et *unam* unciam croci in una tafferia nova (a). *Item cuilibet consiliario unam libram piperis et unam unciam croci in nova tafferia ;* et cuilibet sindicorum positorum ad sindicandum veteres officiales *mediam* libram piperis et *mediam* unciam croci *in una tafferia nova.*

(1) Riformato 1314, rubr. II, *a.* — (2) Riformato 1314, rubr. II, *b.*

(a) Additum est per arbitros quod piper et crocum habeant camerarius, sindici et consules in duabus scutellis pro quolibet (1).

(1) Nota marginale del 1315, dovuta alla stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori.

e. Item possit dictus camerarius habere pueros et alios nuntios ad requirendum artem quando expedierit, et solvere eisdem nuntiis soldos duos f. p. et quotiens.

f. Item possit dictus camerarius, teneatur et debeat facere omnes alias expensas neccessarias et utiles ditte arti de conscientia sive mandato *consulum predictorum et* [con]siliariorum ditte artis et duorum *hominum* pro quolibet menbro *vel* maioris partis eorum, usque in quantitatem librarum viginti quinque f. p.

g. Additum est per arbitros ditte artis quod dictus camerarius nullum salarium habere possit pro dicto puero eius, nec etiam ipse puer (1). *Et quod dictus camerarius ipsum puerum habere non teneatur* (2).

III. De elettione notarii.

a. De mense ianuarii teneantur consules, quam citius poterunt, eligere *pro dicta arte* unum bonum, sufficientem *et expertum* notarium, vere guelfum *pro scribendis omnibus attis curie consulum et aliis faciendis, que ad dictum notarium spettant.*

b. Qui notarius *stet et moretur et* stare et morari debeat in apotheca dicte artis, spetialiter et generaliter omnibus diebus iuridicis et omnibus aliis diebus necessariis arti predicte, pro suo officio exercendo, et audire, cognoscere et recipere omnes questiones et controversias civiles et criminales, et eas attitare usque ad sententiam, ordinaria et extraordinaria via.

c. Probationibus quoque fattis, consules ferant sententiam secundum formam statutorum.

d. Et satisfiat dicto notario *de scripturis suis* secundum infrascriptum modum: de quolibet magistro *novitio* iurante *arti denarios* duodecim *f. p.; de qualibet querela denarios* .IIII. *f. p.; de qualibet preda, denarios quattuor;* de quolibet precepto *et requisitione*, denarios *tres ab attore;* de quolibet teste *per eum examinando*, soldos duos f. p.; de qualibet imbreviatura sindicatus, soldos duos f. p., et si compleretur soldos quinque; de sententiis *vero* et aliis diversis scripturis, faciat *sibi* satisfieri *secundum usitatum modum.* Et duret eius officium per unum annum (2).

(1) Riformato 1314, rubr. II, *b.* — (2) Tutta la rubrica venne confermata il 18 giugno 1316 con la sigla *f* per *firmum*, dovuta al notaio Bene quondam Bencivenni.

IIII. De elettione consiliariorum.

a. De mense ianuarii teneantur consules eligere duodecim (1) bonos et legales *consiliarios*, vere guelfos, ex hominibus (a) *ditte artis*, ita tamen quod de aliqua apotheca sive fundaco non sit nisi unus. Quorum *sex* sint de porta sancte Marie, et sex de foro veteri.

b. Qui duodecim consiliarii possint im-presentia consulum vel quattuor ex eis providere, firmare, statuere et ordinare quidquid voluerint et crediderint fore utile pro arte predicta super propositis eis factis per priorem consulum, vel alium ex consulibus si prior non adesset, super quibuscumque fattis et negotiis ditte artis, quomodocumque et qualitercumque voluerint, dummodo ad minus quattuor ex dictis consulibus adsint et maior pars dictorum consiliariorum (b).

c. Et quod ordinatum fuerit per duas partes ipsorum consiliariorum adstantium ad pissides et ballottas, valeat et teneat, ac si fattum esset a tota universitate predicta. Et quod supra dicitur de pissidibus et ballottis habeat locum in omnibus consiliis, que dicti consules tenerent super aliquo fatto vel re.

d. Salvo quod ipsi non possint ordinare, proponere, arrengare, stanziare vel ratiocinium tenere, quod consules absolvantur ante finitum tempus eorum sindicatus, vel quod salarium magistrorum de novo venientium ad hanc artem, seu aliqua condempnatio vel imposita, de aliquo vel alicui fatta vel fienda, minuatur seu aliqualiter minoretur.

e. Teneantur *quoque* ditti consiliarii venire ad consilia ditte artis quandocumque vocarentur per *nuntium* vel alio modo. Et si non venerint citati, auferantur a non venientibus incontinenti soldi quinque de

(1) Riformato 1314, rubr. III.

(a) Ordinatur in merciariis ut de consulibus (1). — (b) .MCCCXVI., die .XVIII. mensis iunii, .XIIII. ind. Additum est per magistrum Iohannem medicum et sotios arbitros infrascriptos, ante ibi ubi incipit « et quod ordinatum fuerit » etc., hec verba, videlicet: et unus ad minus, vel plures de quolibet membro sit consentiens hiis que fecerint, et aliter non teneat factum seu ordinatio eorum (2).

(1) Nota marginale del 1315, della stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori. — (2) Nota marginale dovuta al notaio Bene di Bencivenni da Rufina.

fatto, nisi legiptimam excusationem haberet, quam facere suo debeat iuramento.

f. Si *aliquis ex consulibus vel consiliariis se absentaverit a civitate Florentie, dimittat eius sotium vel alium eiusdem professionis loco sui, qui vicem et vocem habeat consulis vel consiliarii absentis in suo officio. Et si secus fecerit, perdat salarium suum, quod sibi retinere teneatur camerarius artis et non dare.*

g. Et duret officium dictorum consiliariorum *per sex menses,* ut durat officium consulatus. Et habeant devetum in ipso officio a die depositi officii ad *unum annum.*

V. *De elettione decem et octo bonorum hominum, qui debent facere impositam.*

a. Teneantur consules huius artis de mense iunii, si expedierit cum camerario artis, eligere inter tres vices decem et otto bonos homines, vere guelfos, sex videlicet de porta sancte Marie, et sex de foro veteri, et inter sextum ultrarni et portam episcopi.

b. Quorum sex, scilicet unus de porta episcopi, unus de sextu ultrarni, duo de foro veteri, et duo de porta sancte Marie, stent et morentur secrete in loco occulto, et teneantur imponere et impositam facere hominibus ditte artis civitatis et comitatus Florentie, videlicet cuilibet, iustum et conveniens ; et fatta ipsa imposita, reducere eam sigillatam coram notario huius artis. Et postea, simili modo et forma, alii sex eorum impositam facere debeant. Et postea reliqui sex, dicto modo et forma, eorum impositam faciant, et eam sigillatam reducant, ut dictum est.

c. Quibus impositis sic reductis, notarius dicte artis teneatur dictas impositas desigillare, im presentia consulum, consiliariorum et camerarii artis, et faciat accipi de qualibet imposita tertium, et faciat ex dictis tribus tertiis unum corpus. Quod corpus scribatur in attis artis, et sit et esse intelligatur imposita hominum et personarum dicte artis. Quam impositam, ut dictum est, scriptam consules faciant legi et nuntiari im publica contione cum omnibus aliis creditis artis, et precipere omnibus debitoribus et solvere debentibus ipsam impositam, seu aliquid aliud, quod ipsam impositam et quiquid solvere teneretur, solvat camerario artis infra decem dies a die precepti, sub pena quarti plus.

d. Et si quis habitans in civitate vel comitatu Florentie non solverit infra dittum tempore decem dierum, accipiatur sibi quartum plus sine aliqua diminutione, nomine pene.

e. Et si quis, dictis decem diebus termini elapsis, incontinenti non solverit sortem et penam predictam, pignorentur et depredentur eorum expensis, et cogatur realiter et personaliter usque ad satisfactionem plenariam, per camerarium artis et sindicum constituendum ad causandum cum ipsis, solvere seu obedire consulibus et iurare arti recusantibus, et etiam expensis artis predicte, ut in alio capitulo continetur.

f. Impositores autem supraditti nullo modo possint habere impositam veterem, cum novam impositam faciunt.

g. Item nullo modo sibi ipsis possint imponere, vel eorum sotiis, seu apothecariis; sed teneantur consules, tunc vigentes, cum sex bonis et sufficientibus hominibus ditte artis, imponere et impositam facere dittis decem et otto impositoribus et eorum sotiis et sotietati et cuilibet eorum, secundum quod eis videbitur fore iustum, considerata qualitate cuiuslibet sotiorum predictorum, dummodo fiat imposita dittis decem et octo hominibus, antequam publicetur imposita per dictos decem et otto homines, aliis hominibus dicte artis fatta.

h. Et quod ipsi impositores debeant esse de quolibet membro ditte artis sicut evenerit, videlicet: medici, spetiarii, merciarii, piczicanioli, borsarii et cuffiarii. Et quod omnia debita iminentia dicte arti omnesque expense, per ipsam artem seu aliquod menbrum ditte artis pro aliquo fatto fiende, et omnes pecunie quantitates eidem arti seu alicui menbro ditte artis imponende, imponi et solvi comuniter debeant per omnes artifices dicte artis.

i. Et quod nullus de arte predicta possit, audeat, vel presummat contra predicta vel aliquod predictorum dicere, proponere, seu arrengare, vel ratiocinium tenere, sub pena librarum viginti quinque f. p., cuilibet contra facienti, et quotiens, auferenda.

l. Curent insuper dicti impositores invenire, et sollecite perquirant de omnibus spetiariis tenentibus vel non tenentibus medicum in eorum apothecis, cum quibus sotietatem contraxissent, et faciant impositam dicto tali spetiario et medico sociis ratione artis spetiarie, et ditto medico per se ratione artis medicine, secundum quod eisdem videbitur fore iustum. Et hoc capitulum sit precisum et trunchum, et precise debeat observari, sub pena librarum decem f. p., pro quolibet dictorum consulum, eisdem auferenda per sindicos, qui eos sindicabunt.

m. Et quod novi consules secreto inveniant si veteres consules, vel aliquis ex eis, non solvit impositam suam. Et si invenerint aliquem non solvisse, cogant ipsum incontinenti realiter et personaliter ad solvendum impositam et penam ordinatam de fatto, sub pena dupli, pro quolibet consule.

VI. De elettione arbitrorum.

a. Teneantur consules huius artis de mense novembris, cum consilio huius artis, *eligere, deputare et* nominare *sex* bonos et *sufficientes arbitros,* vere guelfos, ex hominibus huius artis, videlicet: *tres* de foro veteri, et *tres* de porta sancte Marie. Et sic simili modo de *duobus* in *duos* annos fiat et fieri debeat ipsorum arbitrorum elettio.

b. Qui sic eletti de dicto mense possint, teneantur, et debeant corrigere *hoc* constitutum *et capitula* in eo contenta, *et ea in totum et im-partem* mutare et nova capitula edere. Et quod per eos vel maiorem partem ipsorum fattum fuerit, valeat in ea parte, ac si factum esset a tota arte predicta.

c. Et habeant ditti arbitri, *pro quadam conmestione,* a camerario artis libras *tres* f. p. Et iurent tenere credentiam de hiis que gesserint *usque ad kalendas ianuarii proxime venturas.*

VII. De elettione sindicorum ad sindicandum *consules et* alios veteres officiales.

a. Consules, cum consilio ditte artis, im principio mensis ianuarii, teneantur eligere *tres* bonos homines huius artis, vere guelfos, *sindicos, qui debeant et* teneantur sindicare omnes officiales dicte artis, infra *quindecim dies depositis eorum officiis.*

b. Qui sindici teneantur et debeant iurare dictum officium facere et bene et legaliter exercere, et *ipsos officiales* condempnare vel absolvere, prout de iure viderint convenire infra dictum terminum, sub pena librarum decem f. p., pro quolibet eorum.

c. Et duret eorum officium per annum; et habeant devetum a die depositi officii ad unum annum.

d. Qui terminus *.xv. dierum* nullo modo possit dictis sindicis, per aliquos officiales *ditte artis vel alios de dicta arte,* prorogari, sub pena librarum decem f. p., cuilibet terminum proroganti et terminum recipienti. Et de predictis non possit teneri consilium, proposita fieri, vel aliud stanziari ; et si fattum fuerit, non valeat ipso iure.

VIII. *De compellendo artifices dicte artis de comitatu ad sindicum faciendum.*

De mense ianuarii quolibet anno, teneantur consules huius artis compellere omnes et singulos homines huius artis conmorantes in comi-

tatu vel distrittu Florentie, secundum quod eis videbitur, per castra, loca communia, et vicinantias constituere sindicum de civitate Florentie pro quolibet communi, populo, et vicinantia, cum pleno mandato de parendo mandatis consulum huius artis et de solvendo omnes impositas eis factas per dictam artem specialiter vel generaliter, sub pena ipsorum consulum arbitrio auferenda. Et de predictis teneantur dare bonam fideiussionem per manum notarii artis.

VIIII. De sindico *et procuratore* artis *eligendo.*

a. Quoniam nonnulli inmo multi de dicta arte et ipsam artem publice exercentes recusant consulibus artis obedire *predictis*, eorum sententias et precepta *nec non ipsorum* parvipendentes officium in grave dampnum et preiudicium collegii memorati, statuimus et ordinamus quod consules dicte artis, *currentibus annis Domini millesimo trecentesimo nono, indictione ottava, im publica contione artis, teneantur una cum adstantibus, et ipsi adstantes cum eis* eligere, deputare, et nominare *ser Johannem Bongie* (a), notarium dicte artis, sindicum et pro sindico artis predicte, *dantes eidem plenum, generale et speciale mandatum cum libera administratione* ad omnes et singulas causas et negotia dicte artis, et que contra ipsam artem intentarentur civiliter vel criminaliter.

b. Qui sindicus, quomodocumque et qualitercumque et quibuscumque verbis reperiatur constitutus, et suum mandatum quomodocumque conscriptum *vel fattum*, habeatur et teneatur presentis statuti vigore pro legiptimo et sufficienti et spetialiter constitutus *ad omnia predicta et alia que gesserit et fecerit pro dicta arte*, et pro legiptimo et sufficienti admitti, iudicari et recipi debeat *per quemlibet ius dicentem.*

c. Qui sindicus, *quomodocumque constitutus*, habeat plenum, merum, largum et amplum officium et baliam; et teneatur et debeat cogere ad iurandum omnes quos invenerit facere de dicta arte, qui attenus non iurassent.

d. Item teneatur *dictus sindicus*, ad posse, exigere et facere exigi omnes et singulas condepnationes et impositas dicte artis *fiendas* tempore cuiuscumque consulatus. Et si, tempore ipsorum consulum, qui

---

(a) Ser Salvi Dini; additum est quod dicat ser Salvi Dini (1).

(1) Nota marginale del 1315, dovuta alla stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori, e che espunse le parole *ser Johannem Bongie* comprendendole fra le due sillabe di *va....cat.*

talem comdepnationem vel impositam facerent, eas exigere seu exigi facere eius culpa vel negligentia non curaret, debeant sibi excomputari de suo salario infrascripto.

e. Item teneatur et debeat sindicus predictus, ad posse, *non pati* quod aliqua comdempnatio fatta, vel aliqua imposita, *postquam fatta et publicata esset,* de aliquo minoretur, mitigetur, vel modo aliquo resecetur ; vel quod de predictis teneatur, vel fiat consilium, proposita, vel ratiocinium *aliquod,* sub pena *sui salarii infrascripti.*

f. Item teneatur dictus sindicus facere rimari de omnibus rebus falsis omni mense, secundum quod in capitulis de dicta materia loquentibus continetur.

g. Item teneatur de mense ianuarii quolibet anno facere iurare omnes sensales artis, secundum quod continetur in capitulo de sensalibus, et spetialiter quod totum zafferanum, de quo fecerint mercatum, debeant facere ponderari cum bilanciis artis. Et habeat dictus sindicus ultra salarium, quod habet ab arte pro dicto officio quolibet anno, libras *viginti* f. p. a camerario dicte artis.

h. Et quod *dicti* consules dictum sindicum in dicto suo officio impedire non possint, nec contra ipsum officium se intromittere, nec de predictis *consilium tenere, vel* propositam facere.

X. De elettione nuntii.

De mense ianuarii teneantur consules eligere *in eorum et ditte artis* [*utilitate*] (1) *unum bonum et sufficientem nuntium,* pro requisitionibus et preceptis et aliis omnibus et singulis faciendis que ad officium nuntii spettant. Qui nuntius omnia facere teneatur, que *eidem* iniunta fuerint per consules ditte artis. Et stet et moretur ad *dictum eius officium exercendum continue,* omnibus diebus. Et habeat a camerario dicte artis pro suo salario pro quolibet mense, *quo continue steterit ad dictum officium exercendum, soldos quadraginta* f. p., *et non aliter. Et prestet idoneam fideiussionem de libris decem f. p., de suo officio legaliter exercendo.* Et *habeat dictus nuntius,* pro quolibet novitio, quem reduxerit, denarios duodecim pro qualibet libra solutionis, quam fecerit pro intratura artis (2).

(1) La parola fra [ ] manca nel testo. È stata sostituita per congettura da confronto col cod. *B.* — (2) Riformato 1314, rubr. IV.

[Lib. II]

Incipit liber secundus *constituti dicte artis.*

XI. De officio et congnitione dominorum consulum *et ratione reddenda.*

a. Teneantur consules huius artis, *pro minorandis expensis ditte artis, relocare medietatem apothece, in qua consueta est morari curia artis predicte* (1), *et in alia medietate remanere* et stare et se convenire omnibus diebus veneris, a mane usque ad tertiam et a nona usque ad vesperas, exceptis diebus festivis et exceptatis im presenti statuto. Loco cuius diei veneris festivi, precedenti die iovis se convenire debeant modo predicto *consules ante dicti, vel alio die ebdomade,* ita quod omnino *una* die cuiuslibet ebdomade morentur ad iura reddenda, ut dictum est, *scilicet a mane usque ad tertiam, et a nona usque ad vesperas* (2).

b. Et si dittis diebus veneris fieret consilium per commune Florentie de capitudinibus artium, quattuor ex dittis consulibus debeant ire et duo remanere, et facere ius et iustitiam cuilibet petenti, usque ad difinitivam sententiam. In sententia vero diffinitiva, et omnibus aliis arduis et gravibus negotiis expediendis per dictos consules, quattuor ad minus interesse debeant. Et quod per dictos quattuor consules fattum fuerit valeat, ac si fattum esset per omnes consules ditte artis.

c. Verum si aliquis viator foresterius peteret sibi ius reddi, tunc propositus dittorum consulum possit cum uno ex sotiis suis procedere, cogere, precipere conmissiones, et stagimenta facere omni die ad apothecam artis cum notario artis predicte, et in *ipsis* talibus causis procedere sicut voluerint.

d. Si vero aliquis predictorum consulum non venerit hora competenti et superius determinata, et non moratus fuerit ad dictam apothecam dictis diebus *veneris seu iovis,* vel saltem *una* die cuiuslibet septimane pro iure reddendo, teneatur camerarius huius artis incontinenti eidem auferre soldos quinque f. p., nisi ipse talis iurasset ad sancta Dei evangelia corporaliter, tatto libro, se non potuisse

(1) Riformato 1314, rubr. V. — (2) Corretto 1314, rubr. I, *a.* —

venire. Et si camerarius non fecerit, notarius artis teneatur condempnare dictum camerarium in duplum dicte quantitatis. Et si notarius non condempnaverit, *sindici, qui eum sindicabunt,* condempnent dictum notarium in duplum eius in quo condempnare debebat dictum camerarium.

e. Teneantur insuper dicti consules, ut dictum est, audire, intelligere, et determinare sententialiter omnes causas coram eis vertentes inter homines et personas huius artis, bene, legaliter, mercatantiliter et secundum usum *et consuetudinem* mercantie; et non audire aliquem iudicem vel procuratorem, nisi in eorum propriis negotiis, vel nisi esset procurator homo dicte artis, qui procuraret pro aliqua persona, que esset extra civitatem *et comitatum* Florentie. *Item non audiant aliquem de aliquo debito, unde fuerit publicum instrumentum, nisi esset de rebus et mercantiis spectantibus ad hanc artem. Porretta quoque querimonia, incontinenti solvere teneatur attor camerario artis denarios* .IIII. *nomine ghabelle, pro qualibet libra questionis.* Que *gabella* nunquam restitui possit per dictam artem eam solventi. *Soluta gabella, consules faciant precipi reo per nuntium artis,* ut inde ad tres dies sit in concordia cum actore, *vel comparat coram eis, fatturus et recepturus iustitie complementum. Si vero infra dictum tempus vel postea reus negaverit,* solvat attor camerario artis denarios *duodecim* f. p. pro qualibet libra, *computatis dictis quattuor denariis per eum primo solutis.* Et postea procedat huiusmodi lis et questio *suo marte.* Probationibus autem factis secundum usum mercantie, consules decidant questionem *sine tarditate temporis,* condempnando vittum vittori in omnibus expensis per eum fattis in dicta questione. Quam decisionem et sententiam ditti consules et eorum successores teneantur exequi *et executioni mandare,* ad petitionem creditoris, et cuiuslibet eius sotii, et heredis, et causam habentis ab eo de fatto, omni exceptione remota, condempnando et pignorando eosdem condempnatos, secundum quod eis videbitur; et faciendo capi *et carcerari* debitores in huiusmodi sententiis, condempnationibus et preceptis; et etiam depredari et pignorari, et depredationes et pignora adiudicari in solutum et pagamentum creditoribus suis. Et predicta facere teneantur omni tempore, non obstantibus aliquibus feriis de facto.

f. Et quod *omnes,* ad iustitiam *constituti* in civitate Florentie, teneantur concedere, ad petitionem consulum et cuiuslibet postulantis pro eisdem, nuncios et berrovarios pro omnibus executionibus, quas predicti consules facere voluerint per modum et ordinem supradictum. *Et predicta intelligantur solum in sententiis, laudis, et preceptis, latis*

fattis vel fiendis alicui ocasione mercantie, vel rerum spettantium ad hanc artem.

g. Cuilibet de extra artem coram dittis consulibus litigari volenti contra aliquem huius collegii, ius et iustitiam faciant eidem consules ante dicti, secundum quod suprā dicitur, dummodo ante omnia ipse talis promittat, et fideiussoris cautionem prestet de hominibus sive homine huius artis de prosequendo causam coram dittis consulibus usque ad sententiam *promulgatam*, et de respondendo adversario suo, si eum reconvenire voluerit, et solvere eidem adversario suo *omne id totum, et* quidquid in sententia continebitur, et de obbediendo singulis mandatis consulum sibi propterea factis; ad que omnia teneatur ipse et dictus eius fideiussor cum effettu.

h. Nullus autem, qui suum libellum sive querimoniam porrexerit coram consulibus huius artis, audeat dictum libellum vel ei similem coram aliquo porrigere iudice, nisi de ipsorum consulum conscientia, sub pena librarum decem f. p., et quotiens.

i. Sane, ne im predictis aliqua difficultas oriri possit, declaramus quod, si reus non comparuerit (1) infra terminum trium dierum, responsurus attori de iure, vel se cum eo non concordaverit, faciant eum citari consules per nuntium artis personaliter, vel saltem domi, eclesie, et viciniis, sive ad apothecam, vel fundacum eius solitum, quod comparat coram dittis consulibus de iure responsurus attori, vel ad audiendum sententiam ferri. Et si personaliter citatus fuerit et non venerit ipsa die, ipse vel eius sotius pro predictis, propter eius contumaciam habeatur pro confesso. Si autem personaliter non inveniretur, habeat trium dierum terminum coram dictis consulibus comparendi. Et si dicto trium dierum termino non comparuerit ipse, vel alter pro eo, legiptime tamquam confessus possit condempnari in quantitate pecunie et re (2) petita et expensis legiptimis, ut supra continetur. Et quod supra dicitur de gabella solvenda, vendicet sibi locum in singulis extimationibus rerum petitarum in dicta curia, per litigium sive causam, ut dictum est supra.

l. Sancientes quod quicumque artifex dicte artis debebit, debet, vel debuerit solvere alicui persone ditte artis aliquam pecunie quantitatem pro pretio aliquarum rerum seu mercantiarum dicte artis et ad ipsam artem spettantium, et terminus non fuerit appositus solutionis, quod intelligatur terminus duorum mensium. Et quod a dicto tempore et termino in antea, emptor, si non solverit, restaurare teneatur venditorem, recipere debentem hoc modo, videlicet, quod eidem de sua propria pecunia teneatur prestare

(1) Il testo ha *comparuit*. — (2) Il testo ha *se*.

tantam et tanto tempore, quantum et quanto tempore tenuit suam ultra terminum supradictum. Et predicta que de restauratione dicuntur, intelligantur solummodo inter homines ditte artis.

m. Possint insuper dicti consules in omnibus questionibus excedentibus quantitatem decem librarum habere consilium sex bonorum hominum ditte artis ad pissides et ballottas, et secundum quod ipsi ordinaverint, ita procedere et diffinire, si questio videretur eis dubitabilis, et aliter non. In quibus quidem questionibus dictam quantitatem excedentibus, faciant reum bis citari, ut supra dicitur.

n. Et non conmittant aliquam questionem in aliquem iudicem vel hominem extra artem, sub pena soldorum .XL. pro quolibet consule.

o. Additum est per arbitros dicte artis. Et quod si aliquis debet, vel debebat recipere ab aliquo, qui fuerit attenus de dicta arte, vel ipsam artem publice exercuerit in civitate vel comitatu Florentie, possit eum convenire coram consulibus dicte artis; et consules predicti dicto creditori teneantur facere ius et iustitiam *de dicto et contra dittum debitorem, ut in dicto capitulo continetur.* Non obstante quod dictus debitor hodie non faciat artem predictam, vel non reperiatur scriptus in matricula dicte artis inter alios artifices (1).

XII. Quod omnes et singuli *facientes vel* exercentes de dicta arte iurent et subsint consulibus dicte artis.

a. Omnes et singuli medici, tam phisici quam cirugici, et omnes et singuli spetiarii et merciarii civitatis et comitatus Florentie teneantur et debeant iurare arti predicte et subesse consulibus dicte artis et eorum in omnibus et per omnia parere et obedire sententiis *et preceptis.*

b. Si quis vero predictorum *non iuraverit, et preceptis seu iussionibus dittorum consulum* non obtemperaverit, condempnetur pro quolibet precepto spreto iusto et rationabili usque im quantitatem soldorum .XL. f. p. per consules dicte artis. Et si dicti consules non condempnaverint, venturi consules ipsam condempnationem facere teneantur de ipso tali inobbediente; *condempnantes nichilominus veteres consules in duplum dictorum .XL. soldorum.*

(1) *inter alios artifices* aggiunte posteriormente dalla stessa mano che scrisse lo statuto dei medici, speziali e merciai.

c. De simplici autem requisitione, quam dicti consules fieri fecerint de aliquo, quod coram eis conparat et non conparebit termino requisitionis, condempnetur in soldis quinque f. p., sub pena dupli dicte condempnationis pro quolibet dittorum consulum. Et predicta pena quinque soldorum non intelligatur in consiliarios ditte artis, sed contra eos vendicet sibi locum statutum, positum sub rubrica de electione consiliariorum.

d. Quicumque autem tante audacie fuerit quod se depredari non permittat, quacumque ocasione deberet depredari per nuntium artis *vel puerum camerarii, consules* dicte artis condempnent eum in soldis .XL. f. p. Quam condempnationem si non fecerint, sindici seu novi consules condempnent quemlibet dictorum consulum in duplum dictorum .XL. soldorum, et quotiens. Et credatur contra huiusmodi non permittentes se depredari simplici relationi nuntii *vel pueri* predicti.

e. Quilibet depredatus suam teneatur predam et pignus *luere* infra decem dies a die depredationis et pignorationis. Quod si non fecerit, camerarius dicte artis possit, teneatur et debeat ipsam predam et pignus vendere, pignori tradere, distrahere et alienare, et pretium scribere ad introitum suum, et ponere ad rationem et debitum depredati. Et si plus fuerit, reddere residuum depredato. Et nullam predam possit tenere dictus camerarius ultra decem dies.

f. Verum, ne aliquod dubium oriri possit de hiis qui sunt medici, spetiarii, vel merciarii, declaramus quod omnes et singuli medicantes in phisica vel cirugia, et reattantes ossa, et medicantes bocchas in civitate vel comitatu Florentie, quomodocumque medicaverint, cum scriptura vel sine scriptura, intelligantur medici et pro medicis habeantur et teneantur; et iurare et subesse conpellantur arti predicte et consulibus ditte artis.

g. Spetiarii vero, qui iurare et subesse debent ut supra dicitur, sunt hii, videlicet: omnes et singuli vendentes vel vendi facientes, in grossum vel ad minutum, in civitate vel comitatu Florentie, piper, crocum sive zafferanum, mel, ceram, zucherum, pulverem zucheri, zinziberem, cennamum, allumen de roccia vel de castiglio, candelas, torchios, utriacham, trefolam, indacum, verzinum, mondiglam verzini, uvas passas, granam, scotanum, robbiam, ebbium, senapem, vescium, *pecem marinam*, stangnum, plumbum lavoratum vel non lavoratum, bucheramen, vel aliquam seu aliquas predictarum rerum et omnes alias res spettantes vel pertinentes ad spetieriam, seu artem spetiariorum vel aliquam ex dittis rebus.

h. Merciarii autem sint et esse intelligantur qui iurare et subesse debent consulibus et arti predicte, ut supra dicitur; hii videlicet: omnes et singuli vendentes vel vendi facientes stamignam, cappellos, bursas de corio et de panno, asuleria, guantos, montoninas, ervas, cerbolattos, cavriuolos, et cervos, feltros, cappellinas, et caputia de feltro et de panno, spatas, *cultellos ad feriendum,* cultellinos qui vocantur morsellerii, bambagiam filatam et sodam, sonaglos, campanellas, caligas laneas et lineas, birretta, spechios, *pettines,* acus, dades, funes, bullettas stangnatas et non stangnatas, stoppam, minudellos, et canapes, scutellas, incisoria, quadrellos, strales, bulciones, *mazzas* de ferro, ferro de lancia, infulas, bichieres et urceos, mala arancea buttones de argento et contrafattos ac doratos, fibulas et puntales da spada; et quelibet alia ferramenta stangnata, chiavellinos de ferro *et de ottone,* bendas et vela de seta, guainas et arma di magla et armantes, guantos e gorgerias, vaglios, staccios *et tela da staccii, bechos vel* montininas rubeas sive giallas, et facientes seu vendentes orpellos albos vel giallos, et aurum sive argentum bactutum, *vel aliquam predictarum rerum.* Et etiam omnes illi qui vendunt cervellerias veteres et farsatas. Et omnes alii qui actenus expedicaverunt, expedicant, vel expedicabunt ad portas civitatis Florentie, vel ad officium gabelle, pro mercibus aliquas mercantias.

i. Quos quidem omnes et singulos supradittos teneantur consules invenire et investigare, et de eis facere unun quaternum et cogere quemlibet eorum iurare et subesse consulibus ditte artis, procedendo contra eos et quemlibet eorum, ut supra dicitur, viriliter et potenter.

l. Et de omnibus iuratis teneantur facere fieri unam matriculam novam usque ad per totum mensem martii, sub pena soldorum .XL. *p., pro quolibet dittorum consulum.*

XIII. De iuramento illorum qui *de novo* veniunt ad hanc artem.

Ego, qui venio ad hanc artem et societatem, iuro ad sancta Dei evangelia, facere artem meam bene, legaliter et dirette, et obbedire consulibus presentibus et futuris et eorum preceptis licitis et honestis, dummodo non sint contra commune et populum Florentie et publicam utilitatem, et observare omnia statuta et ordinamenta ditte artis et alia omnia facere, que facere tenentur artifices dicte artis, in fattis artis predicte.

XIIII. De *caczis*, bilanciis, et aliis ponderibus habendis.

a. Teneantur consules huius artis fecere et procurare quod in dicta arte habeatur et teneatur unum par cazzarum ad ponderandum usque in quantitatem librarum *quingentarum*, cum quibus ponderentur omnes res et mercantiones, que venduntur in ditta arte cuilibet volenti facere ponderari, ad hoc ut omnis error extinguatur diversarum staterarum et bilanciarum. Quas caczas camerarius huius artis habere et tenere teneatur.

b. Et quod consules teneantur proprio iuramento facere fieri de mense ianuarii unum par cazzarum cum ponderibus de ferro, cum quibus omnes homines huius artis teneantur ponderare in emendo et vendendo a quinquaginta libris *supra*, et ab inde infra si emptor voluerit; et tenere ipsas cazzas in loco comuni, ad ponderandum.

c. Curent etiam consules et camerarius, sub pena eorum salarii, quod in dicta arte habeatur unum par cazzarum subtilium ad ponderandum garofanos, maces, cubebas, et omnes alias res subtiles, de quibus solvatur camerario artis pro dicta arte a quolibet, qui vendiderit et cum eis fecerit ponderari, hoc modo, videlicet: de omni decina rerum subtilium denarium unum, et de quolibet .C. rerum valentium libras .XL. f. p., et ponderari fecerit cum cazzis grossis, denarios tres f. p.; et de omni alia mercantia, cuius .C. valeat a libris .XL. infra, denarios duos de quolibet .C. Qui denarii dentur solum a venditore.

d. Quam quidem mercantiam emptor suis expensis mittere teneatur et debeat ad locum ubi pro dicta arte ipse cazze tenebuntur, et ab ipso loco mittere ad apothecam emptoris, et cum dictis caczis teneatur ad requisitionem emptoris ponderare omnes mercantiones.

e. Curent etiam consules de mense ianuarii habere unam duplam unius dodicine rette collettam, ad pondus communis Florentie cum uno pari bilanciarum, que sint universitatis huius artis; ad quam dodicinam et bilancias colligantur omnia pondera et *mensure* ditte artis tam dodicine, quam marchi; et habeant unam capsam, in qua recondantur omnia pondera ditte artis, et conserventur per illum, quem dicti consules duxerint statuendum, et consignentur novis consulibus et camerario in principio eorum officii.

f. Et teneantur consules singulis tribus mensibus eorum officii ire vel mittere per omnes apothecas et fundacos huius artis, et pesari facere

marchos, duplas et dodicinas; et si invenerint aliquem non habentem equales et rettas pesas et mensuras, secundum quod in capitulo huius constituti continetur, teneantur ei tollere nomine pene soldos quinque f. p. et quotiens. Tamen ad predicta non teneantur, donec procurabitur a communi Florentie (1).

g. Item teneantur consules huius artis im principio eorum officii habere pro dicta arte duo paria bilanciarum ad ponderandum crocum sive zafferanum, *quorum unum par deponant apud aliquem bonum et sufficientem spetiarium, im porta sancte Marie, et aliud in foro veteri,* cum quibus bilanciis teneantur omnes et singuli homines huius artis ementes et vendentes crocum ponderare, quando crocum emptum sive venditum fuit a *decem* libris supra, sub pena librarum decem f. p., cuilibet venditori et emptori auferenda.

h. Et teneatur venditor dare de qualibet libra zafferani venditi *unam medaglam nomine diritture* dicto mercatori, tenenti bilancias pro dicta arte. Quos denarios ipse mercator fideliter colligat et exibeat camerario dicte artis.

i. Et nullus sensalis possit facere aliquod mercatum de aliqua quantitate zafferani a *decem* libris supra, nisi ponderetur cum dittis bilanciis, sub pena librarum decem, pro quolibet mercato. Et talis sensalis ipsum mercatum faciens in deveto ponatur. Et predicta locum habeant in quolibet zafferano foresterio et nostrali.

l. Et nullus huius artis possit emere ab aliquo foresterio vel homine extra hanc artem (a) aliquam quantitatem zafferani, nisi ponderetur cum dittis bilanciis artis et solvatur, ut dictum est, *a venditore, si fuerit ponderis decem librarum vel ab inde supra, sub dicta pena.*

m. Item teneantur ditti consules *et camerarius* habere pro dicta arte duo cherbella, unum videlicet pro cribellando piper, zinziber et incensum, et aliud pro indaco. Que cribella camerarius teneatur mutuare omnibus petentibus, pro cribellando predicta. Et de hoc absolvi non possint, nec eis terminus dari ultra mensem februarii, sub pena eorum salarii.

n. Et quod nullus ditte artis audeat tenere cribella artis vel bilancias nocturno tempore, pena soldorum centum f. p.

(1) Tutto il comma *f* fu annullato il 1315 comprendendolo fra le due sillabe di *va....cat.* La correzione è dovuta alla stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori.

(a) Additum est per arbitros: nec ab homine de arte (1).

(1) Nota marginale del 1315 dovuta al notaio che scrisse lo statuto dei pittori.

XV. Quod qui vendiderit ad pondus, solvat ponderaturam.

a. Statutum et ordinatum est, quod quicumque vendiderit ad pondus aliquas res huius artis debeat et teneatur solvere ponderaturam, si fuerit ponderis librarum quinquaginta, vel ab inde supra. Et emptor *teneatur* et debeat deportari facere ipsas res venditas suis expensis. Et quilibet huius artis, qui emeret vel venderet aliquam rem seu mercantiam, teneatur et debeat facere scribi per ponderatorem communis Florentie pondus mercantie vendite et pretium ipsius mercantie. Et si interfuerit aliquis sensalis, teneatur *et debeat* scribere pondus et pretium *dicte mercantie* et terminum denarii *et pretii,* pena soldorum .XX. f. p., et quotiens.

b. Et si dicta talis vendittio revocaretur in dubium, vel esset questio super re, vel pretio seu pondere vel termino pretii, stetur scripture emptoris et venditoris, si scripserint et concordaverint huiusmodi scripture. Alioquin, stetur et fides adhibeatur scripture sensalis.

XVI. Qualiter venditor teneatur cribellare piperem *et alias res.*

a. Si quis huius artis emerit piperem, cinziberem vel incensum ab aliqua persona huius artis, *et in eis vel aliquo eorum invenerit pulverem cum fraude,* si emptori placuerit teneatur venditor cribellare et cribellatum dare et pondus prestinum adimplere, si fuerit a .XXV. libris supra (a). Quod si non fecerit et consulibus fuerit denuntiatum, teneantur dicti consules eidem auferre nomine pene soldos decem f. p. et quotiens.

b. Si vero emptor deportaverit rem emptam ad suam apothecam, venditor post ipsam deportationem non teneatur cribellare, si emptor non petierit *cribellari* per totam diem quam emerit, et ad suam apothecam adportari fecerit.

c. Et quod quilibet, qui vendiderit indacum, sive incensum, vel ghommerabicam et mastices, tam civis quam forensis, teneatur facere cribellari *et quamlibet aliam mercantiam, que neccessaria esset cribellari,* ad voluntatem emptoris, cum cribellis artis, sub pena soldorum .XL.

(a) Correctum est: a libris sex . supra (1).

(1) Nota marginale del 1° aprile 1315, dovuta al notaio Michele di Soldo da Gangalandi.

f. p., pro quolibet sacco ponderis librarum ducentarum. Et vendicet sibi locum hoc statutum contra omnes venditores, tam de arte, quam extra artem.

XVII. De accipiendo saccum pro mercantia, si de sacco esset questio *inter emptorem et venditorem.*

a. Si quis emerit aliquam mercantiam de rebus huius artis, teneatur *et debeat* accipere saccum pro mercantia, si de sacco esset questio inter emptorem et venditorem, videlicet, de qualibet mercantia, .c. cuius valeat libras decem et a libris decem infra. Et in ipsa tali mercantia intelligatur allumen, robbia, cominum, uve, senape, anisi, finochi, stoppa de canape, et quelibet alia mercantia, centinarium cuius valeat a libris decem infra. Et intelligatur in mercantiis que sunt in sachis, scilicet in uno saccho solo, maglato cum fune, vel stramba.

b. De rebus vero existentibus im barilibus seu coppis, debeat fieri tara de quolibet barile mellis ad salmam librarum decem. Et de melle existente in coppis sive mezzinis debeat fieri tara. De *barili* quod ponderaret libras .c. seu usque centum triginta vel minus, fiat tara librarum .xx.; de barili vero, quod ponderaret centum triginta libras usque ducentas, fiat tara librarum .xxv. De tascha zafferani, que fuerit a libris .xxv. supra, teneatur et debeat venditor dare tascam emptori sine aliquo pretio.

c. Omnes vero alie res et mercantie, de quibus non habetur mentio supra, remaneant in provisione consulum huius artis.

d. Si autem vendatur crocum vel zafferanum a decem libris supra, venditor dare teneatur saccum, si fuerit in sacco, sine aliquo pretio. Et quod nullus huius artis audeat immiscere crocum catalanum cum nostrali, vel marchigiano; sed teneatur ostendere et dare catalanum pro catalano, nostrale pro nostrali, et marchigianum pro marchigiano, sub pena *in statuto contenta.*

XVIII. Quod non sit vel debeat esse devetum in civitate Florentie de infrascriptis rebus et mercantiis.

a. Ad omnem fraudem et malitiam evitandam, que plerumque per aliquos committuntur, maxime per superstites deveti artis lane,

et ad hoc ut mercatores artis huius possint eorum mercantias liberalius exercere et sibi providere in lucris, statutum et ordinatum est quod non sit vel debeat esse devetum in civitate Florentie vel distrittu de infrascriptis rebus et mercantiis, scilicet : pipere, zinzibere, cannella, indaco, incenso, verzino, zucchero, pulvere zucheri, et de omnibus alluminibus, garofanis, nucibus moscadis, mace, galingha, seta, et de omni spetie, grana, scotano, ariento vivo, mandorlis, riso, datteris, cubebis, robbia, et de omni alio avere et spetieria, que veniat de ultra mare. Quin omnia predicta, sive predicte res et quelibet predictarum possint reduci et portari ad civitatem et distrittum Florentie, et etiam extrahi libere et sine pena, ad libitum et voluntatem cuiuslibet extrahere volentis, vel portari facere, quomodocumque et qualitercumque ei videbitur; salvis statutis et reformationibus *communis Florentie.*

XVIIII. *De habendis duobus paribus bilanciarum, que teneantur in castro Podii Boniczi et in foro Marcialle.*

a. Cum multi homines et persone ad forum Podii Bonizi et Marcialle eorum dirigant gressus ad emendum crocum, et ipsum emant cum bilanciis crossis et indecentibus, de quibus consules huius artis multas actenus habuerunt querelas, ordinatum est quod consules et camerarius huius artis, quorum officium initiabitur in kalendis ianuarii proxime venturi, procurent et faciant quod per totum dictum mensem fiant et habeantur duo paria bilanciarum ad ponderandum crocum; quorum unum deponatur et deponi debeat apud sindicum eligendum pro hac arte in castro Podii Bonizzi, et aliud in foro Marcialle.

b. Et quod quilibet dittorum sindicorum debeat ponderare in suo loco, castro et villa totum crocum, quod vendetur et emetur in dictis foris, sive locis, et accipere pro dicta arte de quolibet pondere libre vel minus unum denarium ; ab inde vero supra, duos denarios de quolibet pondere.

c. Qui sindici habeant pro eorum salario quartam partem denariorum quos accipient de croco quod ponderabunt. Quos denarios scribere debeant et teneantur, et de eis teneantur reddere rationem sindicis et camerario huius artis qui pro tempore fuerint.

d. Et quod nullus audeat vel presummat emere seu vendere in dictis foris vel locis crocum, nisi cum dictis bilanciis, sub pena librarum trium f. p., pro quolibet eorum et quolibet pondere.

e. Teneantur etiam dicti sindici inquirere et investigare, sub dicta pena, si in dictis foris et locis aliquis cum aliis bilanciis crocum ponderare presumpserit, eos quoque denuntiare consulibus dicte artis.

XX. [Quod presentia ordinamenta legi debeant coram arte] (1).

De mense ianuarii, vel de eo mense quo hoc constitutum correptum et approbatum fuerit, teneantur consules coram arte cohadunata, *ubi eis videbitur* facere, illud legi, et precipere *adstantibus et etiam absentibus* quod omnia capitula in eodem constituto contenta debeant *effectualiter* observare, sub penis *et bannis* in ipsis capituli[s] constituti contentis.

XXI. Quod consules intersint incantationi *rerum* illius, qui obiret vel recederet cum pecunia aliena.

Si quis huius artis decesserit vel moriretur, et heredes eius, vel ipsorum heredum tutores, aut mundualdi, aut eius creditores, si non esset qui eis solveret, voluerint avere et res talis mortui, vel illius qui recederet cum pecunia aliena, quod et quas habeat in civitate vel in apotheca seu alibi, si eis denuntiatum fuerit, teneantur consules, per se vel per alios quos voluerint de arte, interesse incantationi dictarum rerum, et non permittere quod sotius talis defunti vel illius, qui recesserit cum pecunia aliena, intersit incantationi dictarum rerum absque licentia dictorum heredum, tutorum, aut creditorum, et denuntiari faciant universis apothecis huius artis, ut de qualibet apotheca vadant ad dictam incantationem, et debeant eos in predictis iuvare, bona fide, sine fraude.

XXII. De non eligendo aliquem falsitatem committentem.

Quicumque huius artis fuerit in aliqua falsitate inventus de aliqua re huius artis, non possit im perpetuum ad aliquod officium vel bene-

(1) Il titolo della presente rubrica manca nel cod. A; ma vi era stato lasciato un rigo in bianco, perchè fosse poi scritta. È stato supplito dal cod. B.

ficium vocari vel eligi, scilicet in rectorem, camerarium, arbitrum, vel consiliarium. Et scribatur falsitas in condepnatione, et eius devetum ad memoriam. Et si elettus fuerit non valeat, et elettus ipsum officium acceptare non audeat, pena soldorum .c. pro qualibet vice. Et quod notarius teneatur legere omnes vetitos tempore elettionis consulum.

XXIII. De dando adiutorium, *consilium et favorem* artificibus inuriatis.

Consules, qui pro tempore fuerint, teneantur et debeant dare consulibus, consiliariis, et aliis officialibus dicte artis, et singulis aliis, quibus mota vel facta esset iniuria ocasione dittorum officiorum (a), unum bonum et idoneum advocatum, vere guelfum, expensis dicte artis, qui debeat illum iuvare usque ad finem cause. Et predicta teneantur consules facere, sub pena librarum decem f. p., si inde fuerint requisiti.

XXIIII. De approbatione scripturarum, *et fide eis adhibenda.*

a. Cum (1) umana corpora infirmentur supervenientibus accidentibus non previsis, et sic indigent medicinis et rebus necessariis ad ipsa curanda, et sicut subito eveniunt, ita subito indigent medicis et medicinis, et subito mittuntur medicine per pueros et famulos et famulas indigentibus, non habita aliqua sollempnitate, et *post liberationem seu sanitatem* qui fuerunt infirmi de rebus sibi datis recalcitrando denegant solvere credentibus sibi, quod est absonum et iuri non congruum; et ne ipsi spetialiter stazionerii, merciarii et spetiarii, inveniantur sic elusi, qui bonam fidem habuerunt in credendo, statutum et ordinatum est quod scripturis librorum stazzioneriorum, merciariorum et spetiariorum, qui dant vel mittunt medicinas vel res alias pertinentes ad artem spetiariorum et merciariorum infirmis vel aliis hominibus, credatur et stetur de rebus sic transmissis vel datis, et de quantitate et

(1) *Cum* corr. da *tum*.

(a) Additum est: vel alia occasione quacumque (1).

(1) Nota marginale del 1315, dovuta alla stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori.

valore ipsarum, *usque im quantitatem librarum viginti quinque f. p.* (a), dummodo tales scripture et libri sint adprobati per consules artis spetiariorum, merciariorum et medicorum (b).

b. Et quod dominus potestas et capitaneus, et eorum et cuiuslibet ipsorum iudices, qui requisiti fuerint, teneantur et debeant ipsas scripturas exequi contra scriptos in ipsis libris, sive masculos, sive feminas, vel alios quoscumque de fatto *ad voluntatem ipsorum,* quorum esset liber sic approbatus in capiendo et predando. Et predicta facere teneantur proprio iuramento, et sub pena librarum ducentarum, quas de salario suo retinere debeat camerarius communis Florentie. Et predicta teneantur dicti *domini potestas et capitaneus et omnes eorum iudices,* non obstantibus aliquibus statutis generaliter vel specialiter in contrarium loquentibus, et specialiter statuto quod loquitur quod nullus possit capi nisi sit bannitus, etc.; et etiam omnibus aliis statutis derogatoriis vel non derogatoriis, que, quantum ad hec, sint cassa, irrita et nullius valoris. Et hoc sit derogatorium omnibus aliis; *et predicta extendantur etiam ad preterita* (1).

XXV. *De emenda domo sive casolare* [*pro arte*] (2)

Statutum et ordinatum est quod domini consules dicte artis teneantur et debeant, sub vinculo prestiti iuramenti, emere de pecunia artis unam domun, sive casolare pro curia dicte artis, in civitate Florentie, in loco communi, pro minori pretio, quod ipsi poterint; et ipsum pretium imponere inter artifices dicte artis. Et si de hoc negligentes fuerint, debeant sollicite recircari a sindicis, qui eos sindicabunt (c).

(1) Cfr. riforma 1314, rubr. VI. — (2) Le parole fra [ ] si trovano soltanto in margine del codice, ma non furono trascritte nel titolo della rubrica

---

(a) Correctum est per arbitros: usque in quamlibet quantitatem (1).— (b) *Et sex bonos homines dicte artis,* duos videlicet pro quolibet. Et *quod* citari ante omnia debeat; *si fuerit de civitate vel comitatu, requiratur personaliter vel ad domum, ecclesiam et vicinos; et si fuerit foresterius, ad hospitium ubi solitus est hospitari, seu in quo hospitantur homines illius terre, de qua fuerit talis foresterius* (2). — (c) Capsatum per arbitros (3).

(1) Aggiunta marginale dovuta alla stessa mano che scrisse nel 1315 lo statuto dei pittori. — (2) L'aggiunta fino a *et vicinos* è dovuta al notaio Michele di Soldo da Gangalandi, del 1º aprile 1315; mentre da *et si fuerit* in poi si deve al notaio Bene di Bencivenni, che autenticò tutti gli statuti del cod. A, nel 18 giugno 1316. — (3) Postilla marginale, del 18 giugno 1316, dovuta al notaio Bene di Bencivenni.

XXVI. De novis artificibus *et matricula facienda.*

a. Quoniam illud perfetissimum adprobatur, quod consistit ex omnibus suis partibus, *ad perficiendum et reintegrandum collegium dicte artis,* hac lege *sancimus* quod domini consules, *quorum officium initiabitur in kalendis ianuarii, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo decimo, ind. nona,* sub virtute prestiti iuramenti, *et sub pena librarum decem f. p.; in quam penam sindici, qui eos sindicabunt, teneantur et debeant eos incontinenti condempnare,* teneantur et debeant im principio eorum officii facere iurare omnes *et singulos artifices dicte artis civitatis et comitatus Florentie, tam veteres quam novos,* et solvere arti predicte pro intratura, prout inferius declaratur, *et de nominibus et prenominibus ipsorum facere fieri unum librum sive matriculam ; im principio cuius libri scribantur omnes et singuli artifices dicte artis, qui principaliter faciunt dictam artem in civitate, burgis, vel subburgis, iusta quos scribantur omnes et singuli pizzicaiuoli et alie debiles persone, qui principaliter tenentur ad aliam artem et aliam artem principaliter faciunt, et huic arti tenentur vel tenebuntur, pro eo quod aliquam particulam seu membrum huius artis faciunt, vel facient in civitate, burgis, vel subburgis.*

b. Comitatini vero in alio capitum libri predicti modo simili conscribantur.

c. Omnes vero, qui ad artem predictam principaliter in civitate Florentie, burgis, vel subburgis, vel ad iuramentum de novo prestandum venerunt seu venient, et non solverint pro intratura, et quilibet eorum solvant et solvere teneantur et debeant camerario dicte artis pro expensis officialium et consules sic solvi facere teneantur libras decem f. p. Salvo quod, si ille talis, de cuius solutione tractaretur, servisset arti predicte per sex annos, solvat solummodo libras quinque f. p. (1).

d. Omnes vero pizzicaiuoli et alie debiles persone, de quibus supra fit mentio, qui actenus venerunt ad dictam artem, et illi, qui de novo venient, et quilibet eorum ad iurandum dicte arti, vel ad ipsam artem exercendam, solvat et solvere teneatur pro dictis expensis, pro quolibet eorum, soldos .XL. *f. p.*

e. Verum si ille talis pizzicaiuolus facere voluerit dictam artem principaliter, ponatur inter cives in libro predicto, et solvat decem libras, computatis .XL. *soldis, quos primo solvit.*

(1) Cfr. riforma 1314, rubr. VII, *a.*

f. Sane si aliquis *artifex alicuius alterius artis* venire voluerit ad hanc artem, solvat et solvere teneatur et debeat camerario dicte artis pro intratura, et consules sic solvi facere teneantur *quantum ars ipsius talis venire volentis et consules ipsius artis exigunt pro intratura a suis novitiis et venire volentibus ad ipsam artem.*

g. Comitatini vero omnes, qui modo faciunt et qui *pro tempore* facient in comitatu artem predictam, solvat et quilibet eorum *incontinenti* soldos *decem* florenorum *parvorum, et iurent, et scribantur, ut dictum est.*

h. Si autem, postquam aliquis predictorum comitatinorum fecerit artem predictam in comitatu Florentie tribus annis, venire voluerit ipse, vel eius filii, seu nepotes ex filio ad ipsam artem principaliter faciendam in civitate, scribatur inter cives, et solvat quinque libras, computatis decem soldis, primo per eum solutis. Si autem ipsam artem non principaliter, sed in aliquo membro eius facere voluerit in civitate, solvat ut piczicaiuoli et alie debiles persone, computatis hiis, quos primo solverunt.

l. Filii quoque et nepotes ex filio cuiuslibet, qui reperiretur scriptus in libro predicto inter cives, admittantur ad huius artis collegium, nichil propterea solvendo.

m. Filii vero et nepotes alicuius, qui scriptus esset inter piczicaiuolos et debiles personas in libro predicto, admittantur ut piczicaiuoli, et inter piczicaiuolos scribantur, nichil solvendo.

n. Frater vero carnalis alicuius de dicta arte scripti in ipsius artis matricola possit ad huius artis collegium venire *et scribi in ea parte matricule, in qua scriptus est dictus eius frater,* solvendo medietatem eius quod solvunt alii, *qui in ditto loco scribuntur.*

o. Si autem predicti filii vel nepotes, sive fratres non possent hostendere dictos eorum patrem, avum, vel fratrem scriptum in matricula, sufficiat probatio trium testium de dicta arte, probantium ipsum patrem, avum, vel fratrem, sive alium, de cuius persona trattaretur, fecisse publice artem predictam in civitate Florentie.

p. Verum si illi tales filii vel nepotes, de quibus supra dicitur, artem predictam facere voluerint principaliter in civitate Florentie, solvant usque ad concurrentem quantitatem decem librarum, computatis .XL. soldis solutis per predecessorem suum.

q Si autem aliquis ex predictis *principalibus* artificibus sotium habet vel habuerit non iuratum, teneatur eum incontinenti denuntiare consulibus et sindico artis, sub pena librarum decem f. p., cuius medietas sit accusatoris, et teneatur sibi credentia. Et si quis denuntiaverit aliquem vel aliquos non iuratos, provideatur

sibi ad voluntatem consulum (1) dicte artis, et teneatur sibi credentia.

r. Additum (2) *est quod quicumque iuratus et matricolatus arti et in arte oliandolorum florentinorum, a kalendis martii currentibus annis Domini* .MCCCXIII., *ind.* .XII. *retro deinceps venire voluerit ad huius artis collegium, recipiatur et admictatur, et scribatur in matricula huius artis, dummodo primo solvat pro intratura soldos* .XL. *f. p. huic arti* (3).

Ultima pars secundi libri de pertinentibus ad sensales.

XXVII. De iuramento et fideiussione prestanda per sensales.

a. De mense ianuarii quolibet anno, consules huius artis teneantur et debeant facere et curare, ita et taliter, quod omnes et singuli sensales et prosenete iurent ad sancta Dei evangelia, eorum artem facere bona fide, sine fraude; et quod dent et prestent idoneam fideiussionem dictis consulibus *recipientibus* pro dicta arte, de observando omnia statuta et *capitula huius artis*, et specialiter statuta de sensalibus. Et si quis iurare et cavere noluerit, repellatur a sensaria, et precipiatur omnibus de dicta arte, sub pena soldorum .XL. f. p. contrafacienti, et quotiens auferenda, quod nullum mercatum faciant cum tali sensale.

b. Et quod nullus sensalis possit facere aliquam sensariam vel mercatum de aliquibus rebus, quarum pretium adscendat summam librarum .XXV. f. p., nisi primo *convingat simul emptorem et venditorem ad trattandum et firmandum emptionem et vendictionem, vel* dare denarium, qui vulgo appellatur danaio di Dio, sub pena soldorum .XL., et quotiens.

c. Et nullus sensalis possit habere partem, *sive* ex parte *ementis sive* vendentis, in aliqua mercantia unde ipse trattaret, vel faceret senseriam, sub pena librarum *decem f. p.*, et quotiens. Et quilibet possit delinquentes sensales accusare, et babeat *medietatem* condempnationis. Et nichilominus dictus talis sensalis, qui partem tenuerit in aliquo

(1) *consulum* aggiunto posteriormente dalla stessa mano. — (2) Tutto il comma *r* fu aggiunto nello spazio in bianco a tergo della c. 20 molto probabilmente nello stesso tempo e dalla medesima mano che scrisse il prologo dello statuto dei sellai. — (3) Cfr. aggiunta 1314, rubr. VII, *b*.

mercato contra dictam formam, ponatur in interdicto et repellatur a senseria. Et quicumque huius artis habuerit a dicto interdicto in antea aliquid facere cum dicto sensali de fatto sensarie, condempnetur et puniatur per consules in soldis .XL. f. p., et quotiens; mediatas cuius condempnationis sit accusatoris.

d. Item quod nullus sensalis audeat *vel presummat* dare alicui denarium pro mercato qui vulgo dicitur denaio di Dio, nisi haberet ab *emptore*, sub pena librarum *decem f. p.*, pro qualibet vice. Et teneatur *et debeat* quilibet sensalis, statim cum fecerit aliquod mercatum, de quo dederit denarium supradictum, et venditor dixerit eidem sensali quod ducat emptorem ad videndum et ponderandum dictam mercantiam emptam, ipsum emptorem ducere, et illud negotium expedire. Et si ea die, qua sibi dictum fuerit, non duxerit, omne dampnum quod postea consequeretur exinde sit dicti sensalis. Et quod nullus sensalis debeat facere mentionem in aliqua sensaria de aliquo diricto.

e. Item quod nullus sensalis audeat intrare aliquam apothecam, causa adloquendi aliquem qui esset in ea pro aliqua emptione facienda, si ille cuius esset apotheca dubitaret quod dictus talis sensalis vellet dictum emptorem trahere de dicta apotheca, sub pena soldorum .XX. f. p., et quotiens.

f. Item quod nullus sensalis audeat facere aliquod mercatum cum aliquo vel pro aliquo, qui cessaret iurare et subesse consulibus *et parere eorum mandatis*, sub pena soldorum .XX. f. p., et quotiens.

g. Item quod quilibet sensalis, *statim* cum fecerit mercatum alicuius rei, *cum fuerit ponderata vel mensurata*, teneatur et debeat scribere in uno quaterno, *ad hoc per eum specialiter deputato*, rem venditam, et quantitatem eius, et personas ementium et vendentium, *et ipsam talem scriptam et quaternum ad minus per unum integrum annum penes se conservare*, sub pena soldorum .XX. f. p. pro quolibet mercato non scripto et conservato. Et quod nullus mercator dicte artis possit alicui sensali aliquid dare pro sensaria, nisi primo fatta fuerit scripta de mercato in libro ipsius sensalis per ipsum sensalem, vel alium pro eo. Et quod si aliqua questio esset inter emptorem et venditorem de re vendita vel empta, et sensalis, qui fecit mercatum, incontinenti non obstenderet scriptam suam super dicto mercato fattam, quod omne dampnum et dispendium quod propterea incurreret, *veniat et* pertineat ad dictum sensalem, sive dampnum fuerit a parte venditoris, sive a parte emptoris, vel a parte utriusque; et sic dampnificato solvere et emendare teneatur ad eius petitionem. Et quod dicta scripta sit et esse debeat bene et ordinate scripta, cum annis Domini, mense, et die ab introitu men-

sis, et totum mercatum, et rem venditam, et pretium, et omnia patta fatta inter emptorem et venditorem, secundum cursum bone mercantie, ita quod verisimiliter credi debeat tali scripte, sub dicta pena, cui scripture, ut dictum est ordinate [scripte] (1), credi et stari debeat.

h. Item, quod nullus sensalis audeat dicere alicui mercatori : vis tu tenere partem de tali re cum tali ?, nisi de licentia expressa illius quem nominaret, sub pena soldorum .xx. pro qualibet vice. Et quilibet possit denuntiare et accusare quemlibet contra facientem *in aliquo predictorum casuum*, et teneatur sibi credentia si voluerit, et habeat medietatem condempnationis.

i. Item, quod quilibet sensalis, qui fecerit mercatum de aliqua mercantia, ipsam mercantiam debeat facere cribellari, si emptori placuerit, et habeat ab emptore et venditore de qualibet balla denarios sex *f. p.* Et non possit aliquis sensalis facere mercatum de pipere, seu de aliis quibuscumque rebus ditte artis, quibus admisci potest aliquis pulvis non gherbellatis cum crebellis artis, si emptori placuerit, sub pena soldorum .xl. f. p., et quotiens.

l. Item, quod nullus sensalis possit sotietatem habere cum aliquo, nec pro se laborare vel laborari facere aliquod laborerium huius artis, sub pena librarum .xxv. f. p. ; cuius pene medietas sit dicte artis, et alia accusatoris. Et credatur sacramento accusantis ; et teneatur sibi credentia ; *que observare teneantur consules, sub pena soldorum centum f. p.*

XXVIII. De quantitate, que debet solvi sensalibus de infra scriptis rebus.

a. Ordinamus quod de balla piperis, zinziberi, cannelle, cere, zuccheri, verzini, incensi, *et indachi* solvat venditor soldos .ii. et emptor denarios duodecim ; *de balla pulveris, soldum* .i. ; *de balla communi, denarios* .vi. ; de balla cotonis filati, *allumarum, scalgluoli, que fuerit ponderis unius* .c., *soldum* .i. ; *de buglone allumarum acerbo, soldos* .ii. ; da balla allumarum de roccia, *soldum* .i. ; de libra zafferani, *unam medaglam, et ponderet ipsum sensalis ;* de *balla* uvarum passarum, *soldum* .i. *a venditore, et denarios sex ab emptore ;* de sacco galle, *denarios otto ;* de barili mellis, *denarios* sex ; *de balla stangni, que fuerit ponderis unius* .c., *denarios* .iiii. ; de barili biache, denarios .ii. ; de balla chassie fistole, soldum .i. ; de *balla* verderamis, *que fuerit pon-*

(1) Completo così il testo, dal confronto col cod. *B*.

deris unius .C., *soldum* .I.; de *balla* nucum moscadarum, *que fuerit ponderis unius* .C., *denarios* .XVIII.*;* de risma cartarum Papei, *denarios* .II.; *tamen si fuerit ab una capsia supra, soldos* .II. *de capsia, et non plus;* de *balla* grane, *que fuerit ponderis unius* .C., *soldos sex; de qualibet spetieria minuta valente soldos* .XX., *unam medaglam; de balla cuiuslibet rei, valentis usque in quantitatem soldorum viginti quinque aut plus, non scripta in hoc statuto, quartam partem unius denarii, pro qualibet libra valute; de aliis vero rebus non scriptis in hoc statuto, quarum centum libre valerent libras duodecim vel minus, solvant denarios duodecim, pro balla; tamen si valeret* .C. *libras* .XV. *vel plus, denarios decem et otto pro balla.*

b. Et quod consules cogant omnes sensales et etiam mercatores dicte artis habere dictum statutum copiatum, et facere eos spetialiter iurare observantiam dicti statuti et cuiuslibet eius articuli et puncti, sub pena soldorum .XX., *pro quolibet articulo non servato. Et hoc per totum mensem ianuarii.*

Explicit liber secundus constituti artis medicorum, spetiariorum et merciariorum. Incipit tertius: de excessibus puniendis per consules

[Lib. III]

XXVIIII. De puniendo qui preces porrexerit de officio consulatus.

Statutum et ordinatum est quod consules huius artis teneantur et debeant *vinculo iuramenti,* et sub pena *eorum salarii,* condempnare quemlibet huius artis in soldis centum f. p., quem invenerint et sciverint per duos testes de publica fama, dicentes ipsum talem preces porrexisse seu fecisse de officio consulatus, vel de aliquo alio officio huius artis; et habeat devetum preces faciens de aliquo officio huius artis per quinque annos. Et de predictis quilibet possit esse accusator et denuntiator, et habeat medietatem condempnationis et teneatur ei credentia.

XXX. De non conducendo ad civitatem Florentie crocum falsum.

a. Teneantur omnes et singuli huius artis, tam magistri quam discipuli, non emere nec emi facere, in civitate Florentie vel alibi, vel vendere, seu conduci ad ipsam civitatem, vel eius districtum, crocum falsum. Controfacientem et dictum crocum falsum tenentem consules huius artis condempnare teneantur in libris centum f. p.; et ipsum crocum auferre et comburi publice facere in foro novo, salvo quod si alicui piczicaiuolo, seu alteri debili persone inveniretur crocum falsum im parva quantitate, et fidem fecerit quod ipsum ita falsum emerit ab alio; quod consules teneantur ipsum condempnare solum in soldis .XL. f. p. Quam condempnationem soldorum .XL. ipsi consules facere teneantur cum consilio huius artis.

b. Et quod nullus huius artis audeat tenere ad vendendum crocum catalanum mixtum cum nostrali, *sub pena librarum decem f. p.* Et intelligatur crocum nostrale marchigianum et toscanum. Et quod nullus huius artis presummat tenere aliquo modo vel causa in sua apotheca aliquem pulverem zafferani fattum per vim, sub pena librarum decem f. p., et quotiens. Quem pulverem comburi faciant coram hominibus huius artis. Et tenens dictum pulverem ad vendendum, non possit im perpetuum ad aliquod officium vel beneficium vocari. Et ad predicta teneantur tam forenses, quam cives. Et consules huius artis teneantur quemlibet contra predicta facientem denuntiare potestati Florentie, sub pena librarum decem, pro quolibet eorum, in quibus camerarius dicte artis teneatur ed debeat eos condempnare, si non denuntiaverint ut dictum est, sub pena librarum .XXV. f. p. Et si ipse camerarius ipsos consules non condempnaverit, ut dictum est, sindici dicte artis, qui pro tempore fuerint, teneantur et debeant condempnare ipsos consules et camerarium et quemlibet eorum in libris .XXV. f. p. Et hoc capitulum sit precisum, et nullo modo minui vel mutari possit. Et quilibet possit de predictis esse accusator, et habeat medietatem condempnationis.

c. Et habeat locum hoc capitulum in dialtea, populio, aurino, oleo, marziaton, triaca, et generaliter in qualibet alia re falsa. Et de quibuscumque rebus, *quomodocumque falsis,* possint, teneantur, et debeant dicti consules congnoscere, *quomodocumque* et *qualitercumque voluerint,* et culpabiles, *quomodocumque repertos,* punire et condempnare *im pena posita supra super pulvere facto per vim,* sub pena librarum .XXV. f. p. *eis auferenda per sindicos.*

d. Item, quod domini consules teneantur omni mense *semel ire rimandum per totam civitatem de rebus falsis, sofisticatis, et mixtis cum rebus minus valentibus, et de aliis omnibus rebus quomodocumque falsis et falsatis, et de aliis malleficiis et malefactis. Et* credatur *de inventione huiusmodi rerum* relationi circatorum, *vel alicuius eorum, seu nuntii.*

XXXI. De puniendo qui emerit, vendiderit seu laboraverit *in aliquo loco* ceram falsam.

a. Ordinatum est quod nullus *huius artis* audeat vel presummat emere, vel emi facere, laborare, vel laborari facere, vendere, vel vendi facere, tenere seu teneri facere *in aliquo loco* ceram falsam. *Quemlibet contra facientem* consules huius artis teneantur condempnare in libris *quinquaginta* f. p., et ipsam ceram auferre, et facere viridem, et eam vendere pro arte, a die qua ipsa cera inventa fuerit, seu eis denuntiata, ad .xx. dies tunc proxime venientes, sub pena eorum salarii. Et si ipsi consules non fecerint, camerarius huius artis ipsam condempnationem facere debeat et teneatur, sub pena librarum viginti quinque f. p. Et si ipsi consules et camerarius dictam condempnationem non fecerint, sindici dicte artis, qui pro tempore fuerint, teneantur ipsos consules et camerarium condempnare in libris decem f. p., pro quolibet eorum.

b. Et quod nullus huius artis, qui ceram falsam *emerit,* vendiderit, seu laboraverit, vel laborari fecerit, possit im perpetuum eligi ad aliquod officium huius artis. *Et de predictis quilibet possit esse accusator; et habeat medietatem condempnationis.* Salvo quod si cera falsa inveniretur in torchiis, seu candelottis, aut in aliqua re alicui piczicaiuolo vel alicui huius artis, *et ipsam ceram non laboraverit* et probaverit a quo sive quibus ipsam ceram emerit, condempnari debeat ille, cui inventa fuerit per consules huius artis in soldis .xl. f. p. Et *nichilominus* venditor condempnetur *in libris quinquaginta f. p., ut supra dictum est.*

c. Et quod nullus huius artis, seu extra hanc artem, audeat vel presummat conducere seu conduci facere ad civitatem Florentie in balla seu ballis, salma vel salmis, vel aliquo alio modo ceram falsam. Et si quis huius artis, vel aliqua persona alia conduxerit seu conduci fecerit de extra civitatem Florentie ceram falsam, et ei inventa fuerit, seu ipsam vendiderit alicui persone, consules huius artis teneantur ipsum compellere ad reddendum et restituendum emptori pretium, et ipsam ceram accipere et vendi facere, et pretium ad introitum dicte artis mittere, *ut supra dictum est.*

XXXII. De puniendo qui non laboraverint bonam, puram et legalem ceram.

a. Ordinatum est quod quilibet dicte artis debeat laborare bonam, puram, *nitidam* et legalem ceram, et in omni laborerio cere mittere licinium bone et nitide banbagie nove, *non arsiccie; quod* licinium debeat esse ligatum cum accia *et non cum spaco* (a), bene et legaliter, ad provisionem consulum, absque aliquo dolo, fraude, vel malitia, et debeat et possit mittere in qualibet libra cere *duas* uncias banbagie, et non ultra, *sine aliquo arsiccio.* Et hoc intelligatur in torchiis tantum, et quandocumque inveniretur aliquis torchius fattus contra formam predictam, vel penes aliquam apothecam huius artis, quod haberet licinium *de accia,* vel de alio *quam bambagia, vel quod haberet licinium ultra pondus predictum, seu esset ligatum sum spaco,* condempnent illum, cui inventum fuerit, in soldis .xl. f. p., et in tantumdem illum, qui dictum torchium *fieri fecerit, et ille qui* fecerit, si potuerit inveniri. *Et credatur inventoribus et circatoribus, seu nuntio artis de inventione predicta.*

b. Et *quod omnes et* singuli, *facientes vel tenentes torchios,* teneantur et debeant illos torchios sigillare proprio sigillo, *et scribere in astis dicti torchii nomen et prenomen suum, et teneatur quilibet dare copiam sui sigilli notario artis super quodam quaterno, sive quadam magna carta ad hoc specialiter deputanda, iuxta quam copiam scribat nomen et prenomen suum.* Et nullus audeat vel presummat tenere in sua apotheca, *vel alibi, vel vendere, seu vendi facere aliquem torchium, nisi, ut dictum est, sigillatum et scriptum, pena soldorum .xx. f. p., pro quolibet torchio, et quotiens.*

c. Et quod nullus, qui redibuerit aliquem torchium suum vel alienum ab aliqua eclesia, vel aliunde, non audeat vel presummat illum torchium destruere, nisi primo illum et illos hostenderit oficialibus ceraiuolorum, sub pena soldorum .xx. f. p., pro quolibet torchio. Qui officiales teneantur sollicite perquirere, invenire et investigare, si aliquis contra predicta vel aliquod predictorum fecerit, vel si in aliquo defecerit, et si illi torchii et quilibet alii torchii civitatis Florentie sunt fatti secundum formam statuti artis. Et incontinenti quod invenerint aliquem torchium factum quomodolibet contra formam statutorum, vel alicuius punti, articuli, seu membri

---

(a) Additum est: *vel cum spaco subtili* (1).

(1) Aggiunta marginale del 1° aprile 1315, dovuta al notaio Michele di Soldo da Gangalandi.

ipsius, denuntient culpabiles dominis consulibus predictis, et scribi faciant relationem in attis artis predicte.

d. Domini autem consules, incontinenti facta dicta relatione, non procedendo ad aliam condempnationem de fatto, cogant culpabilem ad solvendum penam sibi pro illo delicto impositam, secundum formam presentis et cuiuslibet statuti artis. Et si consules predicta non fecerint, sindici, qui eos sindicabunt, condempnent quemlibet dittorum consulum in libris decem f. p., sub pena predicta, pro quolibet predictorum sindicorum.

e. Teneantur insuper dicti officiales omni mense duabus vicibus scruptari per omnes apothecas ditte artis de dictis torchiis, bene, legaliter et directe, et omnes culpabiles reducere in scriptis, ut dictum est. Et si dicti officiales predicta non fecerint, condempnentur, et quilibet eorum, pro qualibet vice, in soldis .XX., *f. p., per consules antedictos. Et quod consules teneantur scruptari, vel facere scruptari per officiales ceraiuolorum de predictis, et condempnare secundum eorum relationem omni mense, ut dictum est, pena decem librarum pro quolibet dictorum consulum.*

XXXIII. De puniendo, qui fecerit cereos bucciatos vel fioritos.

a. Teneantur omnes et singuli huius artis facientes, vel fieri facientes cereos, facere eos perforatos et non bucciatos, *et possint perforari per tertium bracchium et non ultra. Et omnes sint retti ponderis et iusti, et teneantur dare et dari facere eos de iusto pondere, scilicet: illum de libra pro libra, et illum de media pro media, et sic de singulis ponderibus. Et in quolibet cireo mittere debeant licinium novum de banbagia, quod sit et esse debeat ponderis unius quarti, et omnes cireos faciant de bona et legali cera trium, quattuor, sex, octo,* .X., *et* .XII. *unciarum, ab inde vero supra, quot volunt, sub pena soldorum decem f. p., pro quolibet cereo.*

b. Et non audeant vel presumant facere vel fieri facere aliquos cereos fioritos, nisi essent cerei communium et plebatuum comitatus Florentie, offerendi in vigilia beati Johannis Baptiste de mense iunii, *sub pena librarum decem f. p., pro quolibet cereo.*

c. Et facientes cereos fioritos non possint, inde ad decem annos proxime venturos, habere in arte predicta aliquod officium vel beneficium.

d. Et quod duo ex consulibus et camerarius, simul cum nuntio huius artis, teneantur et debeant rimari et ire rimandum de dittis cereis, et omnes quos invenerint ponderare, et reducere in scriptis. Quos consules condempnare teneantur, sub pena eorum salarii.

XXXIIII. *De non faciendo* mainam proiettam in forma.

a. Sancimus quod nullus huius artis audeat vel presummat facere vel fieri facere aliquam mainam proiectam in forma, *nec aliquo alio modo cum fusulo ad cereos,* set solum eam facere et fieri facere ad manum. Et hec intelligantur in figura hominis, mulieris, bovis, equi, et cuiuslibet alterius bestie, et cuiuslibet alterius rei, in qua sive quibus homines et persone se vovent diversim et variatim, et vendere eam iusto pretio.

b. Et quod quilibet, vendens et vendere volens mainas, teneatur eam sigillare suo sigillo et de ipso sigillo, et de ipso sigillo dare copiam camerario dicte artis. Qui camerarius teneatur et debeat tale exemplum sive copiam sibi facere exiberi, salvo quod qui se voveret ponere in aliquo loco aliquam navim, vel galeam, domum, castrum, vel aliud hedificium, quod sine ligno fieri non posset, quod ille, qui eum fecerit, seu habuerit ad faciendum, possit in ea et eo mittere lignum, habita prius licentia consulum dicte artis *vel alterius eorum.* Qua licentia habita, teneatur ponderare ipsum hedificium im presentia camerarii huius artis. Qui camerarius et venditor ipsius hedificii debeant et teneantur scribere pondus.

c. Et si contigerit postea dictum hedificium inveniri maioris ponderis quam fuerit scriptum per camerarium huius artis, çonsules teneantur condempnare quemlibet contra facientem in libris decem f. p. *et quotiens, sub pena eorum salarii, et sub vinculo iuramenti. Et debeant et teneantur rimari de predictis omni mense, duabus vicibus.* Et teneatur et debeat camerarius huius artis ire *ad requisitionem cuiuslibet huius artis ad videndum mainam sive mainas, quam et quas facere voluerit, et* ponderare et ponderari facere et scribere pondus et exemplum sigilli cum quo sigillate fuerint, *sub pena soldorum* .XL. *f. p.* Qui habeat et habere debeat *pro suo salario,* qualibet vice, denarios quattuor f. p., qui sint dicti camerarii, et ad eum pertineant pleno iure.

d. Et si quis huius artis voluerit facere aliquod magnum hedificium, possit et sibi liceat ponere in eo et super eo piastras de cera, fattas in asside, sive caput factum in forma, habita prius licentia consulum huius artis.

e. Et teneantur ipsi consules facere, satisfare et satisdationem prestare huic arti, de libris quinque f. p., quemlibet volentem vendere mainas, candelas, sive alias res huius artis, in orto sancti Michaelis. Et quod nullus de dicta arte audeat vel presummat accipere de libris maine facte ad manum ultra soldos decem f. p., pena soldorum .C. *f. p.*

f. Additum est quod in singulis capitulis et articulis huius capituli non servati, sit pena soldorum .c. f. p., excepto quam in articulo ponderis ligni, si maina inventa fuerit maioris ponderis quam sit scriptum, in quo casu sit pena librarum decem f. p.

XXXV. *De non vendendo vel* tenendo venenum in civitate.

Nullus civis vel foretanus possit vel sibi liceat tenere, vendere, deportare, seu obstendere aliquo modo vel causa venenum in civitate Florentie, vel distrittu. Contra faciens puniatur in libris *quinquaginta* f. p., et quotiens. Et omnes huius artis teneantur denuntiare contra facientes. Et consules teneantur *condempnare contra facientem in pena predicta, et etiam illum talem* delinquentem denuntiare domino potestati, sub pena soldorum centum f. p., pro quolibet eorum.

XXXVI. *De puniendo qui furtum fecerit.*

Tollant domini consules cuilibet furanti, vel in furto deprehenso rerum sotiorum, vel magistrorum suorum, vel alteri (1) *persone dicte artis, de rebus pertinentibus ad ipsam artem, pro pena, libras decem f. p., et quotiens. Et furem denuntient regitoribus florentinis ad petendam iniuriam passi, et eum expellere a consórtio dicte artis. Punitis vero per commune Florentie nulla pena imponatur per consules ditte artis.*

XXXVII. De puniendo qui abstulerit alicui aliquam apothecam.

a. Nullus huius artis per se vel alium possit tollere vel conducere aliquam apothecam alicui huius artis locatam, sive in ea morari infra tempus quinque annorum, a die qua eam dimiserit et ex ea exiverit. Et si aliquis dicte artis contra fecerit, nisi de licentia et expresso consensu eidem adtributo per publicum documentum a dicto primo conductore, compellatur per consules ad dimittendum dictam talem apothecam, *et privetur ab arte,* et nichilominus condempnetur ab arte et consulibus ditte artis in libris *quinquaginta* f. p. *Cuius condempnationis medietas sit communis Florentie, et quarta pars perveniat ad camerarium dicte artis, et alia quarta pars ad illum, cui esset apotheca ablata.*

(1) Così nel testo.

b. Et a die dicte provationis de dicto tali fatte in antea, nullus dicte artis habeat aliquid facere cum eo, sub pena soldorum .c. *f. p. Et ad predicta teneantur consules, sub pena soldorum centum, pro quolibet eorum.*

c. Et quod nullus huius artis audeat per se vel alium tollere vel conducere aliquam apothecam de combustis tempore quo ingnis positus fuit in civitate Florentie (a), et postea rehedificatis, vel non rehedificatis infra terminum supradictum, a die refettionis ipsius talis apothece computandum, nisi de licentia eius, qui primo ante ignem ipsam apothecam tenebat, sub pena predicta.

XXXVIII. De puniendo qui fideiusserit pro aliquo *magnate apud commune Florentie.*

Nullus huius artis audeat fideiubere vel malleveriam facere pro aliquo magnate apud commune Florentie, aliqua de causa, sub pena librarum ducentarum f. p. *Et non extendatur hoc statutum, nisi ad fideiussorem magnatum, et quod propterea ille talis fideiussor non incidat periurium.*

XXXVIIII. De puniendo qui non custodierit festivitates *et dies celebres in hoc statuto contentas.*

a. Teneantur consules *facere denuntiari omnibus apothecis dicte artis, vel in eorum apothecis,* ut custodiant festivitates, prout infra decernitur, scilicet : dies Pascatum, Nativitatis, et Resurrettionis Domini, Penteconsten, et omnium sanctorum, et festivitates beate Marie Virginis, beati Johannis Baptiste, *et Evangeliste,* et duodecim apostolorum, sancti Barnabe, Ephiphanie Domini, dies beati Stephani, et kalendarum maii, *et dies veneris sancti,* nec non dies dominicarum totius anni. *Quibus diebus, nullus artis huius audeat* tenere suam apothecam apertam, *nisi ad sportellum.* Contra facientes *et quemlibet eorum,* et pro qualibet vice, consules condempnent in soldis decem f. p.

b. Et quod in diebus Nativitatis, Resurrectionis, Veneris sancti, Penteconsten, et omnium sanctorum, et in diebus dominicis nullus audeat aliquid in sua apotheca pistare vel pati quod pistetur, sub pena soldorum decem f. p. pro quolibet, et qualibet vice. Et in die qua aliquis huius artis sepelliretur, nichil super eorum fenestris, sive stanghis, vel extra apothecam ponere, vel parare audeant, sub dicta pena.

(a) *vel postea, quacumque causa combustis vel destructis* (1).

(1) Nota marginale del 1315, dovuta alla stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori.

c. Et quod infra festivitates et dies festivitatis beate Reparate, sancti Zenobii, sancti Agustini, sancti Francisci, sancti Dominici, sancti Martini, et sancte Crucis (a), nullus huius artis debeat tenere apothecam apertam, nisi ad sportellum. Et de predictis teneantur consules inquirere, et inquiri facere, et credere simplici verbo inquisitoris, vel nuntii.

XXXX. De elettuariis et siruppis.

Teneantur omnes et singuli huius artis facientes vel fieri facientem pennidias, eas facere cum stamigna vel panno colari, bona fide, sine fraude. Contra facienti consules teneantur tollere nomine pene libras decem f. p., et quotiens. Et facere fieri elettuaria que fiunt in antidotario de sciruppis *cum sciruppis*, et de melle cum melle, bona fide, sine fraude, nisi sit voluntas ementium. Liceat tamen cuilibet facere elettuaria, que fiunt cum melle, cum zuchero; et non vendere medicamen factum cum melle pro medicamine facto cum zuchero.

XXXXI. *De devetando debitores.*

Teneantur consules huius artis, ad requisitionem cuiuscumque creditoris huius artis, hostendentis se debere habere aliquam pecunie quantitatem, precipere omnibus de hac arte quod non debeant facere aliquod mercatum cum debitore suo, qui sit de hac arte, nisi cum eo prius concordent. Contra faciens puniatur per consules in soldis centum f. p.

XXXXII. De puniendo camerarium, qui aliquid lucratus fuerit contra honorem artis.

Ordinatum est quod *novi* consules teneantur *et debeant* oculte invenire et investigare, si camerarius dicte artis aliquid lucratus fuerit contra honorem artis predicte ab aliqua persona. Et si eum invenerint contra fecisse, vel aliquid fraudasse, teneantur eum punire in soldis *quinque* f. p., pro quolibet soldo fraudato, et quotiens.

(a) et sancti Loi sive Eligii, Neonensis episcopi, cuius festum annualiter celebratur die proxime sequenti post diem festivitatis beati Johannis Baptiste de mense iunii. Millesimo CCCXIIII, ind. XII, die penultima iunii, addita sunt dicta verba presenti capitulo per approbatores communis Florentie (1).

(1) Aggiunta marginale dovuta al notaio Pietro di Ricco Bacherelli del 29 giugno 1314.

XXXXIII. De pena illius, qui redemerit pannos mortuorum *a becamortis*.

Nullus de hac arte possit *vel debeat* redimere pannos mortuorum a becamortis seu sacerdotibus vel aliqua alia persona. Contra faciens puniatur per consules, pro qualibet vice, in soldis *centum* f. p. Et quilibet possit inde esse accusator, et habeat medietatem condempnationis, et teneatur ei credentia.

XXXXIIII. Quod nullus staczionerius teneatur dare alicui *suo proprio consilio* aliquam medicinam solutivam.

Nullus spetiarius vel staczonerius debeat dare alicui aliquam medicinam solutivam absque consilio medici, nec medicare aliquo modo vel causa, sub pena librarum decem f. p., et quotiens. Et de predictis quilibet possit esse accusator, et habeat medietatem condempnationis, et teneatur ei credentia.

XXXXV. De sciruppis et aliis eletuariis.

a. Omnes *et singuli spetiarii*, tam magistri quam discipuli, *habentes et non habentes medicos in apotheca*, teneantur sciruppos et omnia elettuaria et medicinaria bene et legaliter (1), specialiter que fiunt cum zuchero, quod fiant cum pulvere bono de Cipri, *mixto* cum pulvere de Babillonia, sub pena *librarum duarum*, et omnia cum conscientia medicis (2).

b. Et quod nullus apothecarius habens medicum, laboret pulverem rubeum de Allexandria in aliquo antidato medicinali, [sub dicta pena] (3), et quotiens. Et possint dictum pulverem de Allexandria laborare et operari in confettis pertinentibus ad convivia, vel que presentantur alicui forensi, dummodo hic pulvis non operetur in aliquo antidato medicinali, sine conscientia medici, sub dicta pena.

c. Et quod consules teneantur facere precipi omnibus spetiariis, tam magistris quam discipulis, et etiam facere iurare omnes et singulos magistros, qui faciunt res medicinales, quod eas faciant bene et legaliter, et secundum quod in dicto capitulo continetur, sub pena soldorum .XL. f. p., pro quolibet dictorum consulum.

(1) *bene et legaliter* aggiunto nell'interlineo di prima mano. — (2) Così nel testo. — (3) Le parole fra [ ] mancano nel codice. Le ho sostituite dal cod. B.

XXXXVI. *De puniendo proferentem sextoria et alias res.*

Nullus huius artis audeat vel presummat proferre vel proferri facere alicui persone stamignam, torchios, sextoria, cultras, vel aliquam aliam rem huius artis, sub pena librarum trium f. p. Et de predictis quilibet possit esse accusator, et habeat medietatem condempnationis, et teneatur ei credentia; et credatur ditto et assertioni trium testium de publica fama dicentium. Medico autem contra facienti tollantur nomine pene libre sex, et quotiens.

XXXXVII. *Quod nullus huius artis contrahat sotietatem cum aliquo, qui recesserit cum pecunia aliena.*

Nullus huius artis audeat vel presummat se sotiare, vel sotietatem contrahere cum aliquo cessante vel fugiente cum pecunia seu rebus alienis, sub pena librarum decem f. p. Et quod dictus talis cessans nullum officium vel beneficium possit habere ab hac arte, et im perpetuum devetetur, et in deveto ponatur.

XXXXVIII. De non subtrahendo vel corrumpendo discipulum alicuius.

Si quis subtraxerit vel corruperit alicui huius artis aliquem eius discipulum, qui cum eo staret durante tempore sue conduttionis, puniatur in soldis .XL. f. p. (a). Et quod nullus audeat vel presummat recipere vel acceptare, sive receptare aliquem discipulum alicuius magistri dicte artis, nisi prius compleverit terminum cum suo magistro, cum quo prius positus fuerat, *sub dicta pena et quotiens.*

XXXXVIIII. De non aperiendis litteris.

Nullus huius artis audeat *vel presummat* aperire aliquo modo aliquam litteram alicui *dicte artis* transmissam, sub pena librarum .XXV. f. p. *pro qualibet littera, et qualibet vice, eidem auferenda, et quotiens, per consules.*

(a) sit punitus libris decem (1).

(1) Aggiunta marginale del 1315, dovuta probabilmente alla stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori.

L. De pena danti dirittum.

Nullus de hac arte possit dare vel det alicui civi vel foretano de aliquibus rebus, que venderentur per homines huius artis, aliquod dirictum. Facienti contra *consules teneantur tollere, nomine pene,* soldos .XL. f. p. et quotiens.

LI. De puniendo illos, qui renuntiaverunt arti.

Teneantur et debeant consules huius artis invenire et investigare si illi, qui attenus renuntiaverunt, seu im posterum renuntiabunt huic arti, post ipsam renuntiationem exerceant artem predictam in totum vel im partem; et omnes et singulos exercentes et quemlibet eorum cogant; et cogere teneantur de novo venire et iurare arti, et solvere pro intratura et novo magistro (1) quantitatem in forma statutorum contentam; et nichilominus condempnent quemlibet et pro quolibet predictorum in libris .XXV. f. p. Et ad predicta teneantur consules, sub pena librarum decem f. p., pro quolibet eorum, et cogere ipsos tales condempnatos ad solvendum arti predicte omnes impositas eis factas medio tempore, scilicet a die renuntiationis usque ad diem reversionis; et ad omnia debita contracta per eum vel aliquem eius socium, usque ad dictam diem renuntiationis.

LII. De puniendo qui iverit cum aliquo, qui fecerit accattum.

Ordinatum est quod nullus huius artis possit vel debeat ire cum aliquo, qui fecerit aliquod accattum *sine licentia consulum,* sub pena eidem auferenda *ad voluntatem consulum. Et dictum capitulum non intelligatur de religiosis.*

LIII. De puniendo disbrigantem rem alicuius foretani.

Nullus ditte artis disbriget vel disbrigari faciat aliquam mercantiam alicuius foretani, in aliquo pedagio, vel diritto, per commune Flo-

(1) Così nel testo.

rentie, vel eius officiales extorquendo. Contra facienti consules teneantur tollere nomine pene libras decem f. p., et quotiens.

LIIII. De puniendo qui dixerit rusticitatem consulibus, *vel inter se coram eis.*

Nulle persone audeant, in litigio vel extra, dicere rusticitatem, vel verba iniuriosa consulibus, *ratione alicuius cause vel officii consulatus,* vel inter se aliqua verba iniuriosa dicere coram officialibus dominorum consulum. Si quis autem contra fecerit, condempnetur per consules usque in quantitatem soldorum centum f. p., considerata rusticitate et verbis iniuriosis. Et sufficiat im predictis si dicti consules, vel camerarius, vel alter eorum audiverint predicta.

LV. Quod nullus medicus possit exercere artem medicine, nisi fuerit examinatus.

a. Nullus medicus novus, phisicus vel cirugicus, *undecumque fuerit,* possit exercere artem phisice vel cirugie in civitate Florentie, qui non sit conventatus, nisi fuerit examinatus per consules *huius artis cum duobus fratribus minoribus et duobus predicatoribus, dandis a prioribus dictorum ordinum vel guardianis.*

b. Et quod nullus medicus novus possit vel debeat medicare in civitate Florentie, vel comitatu, nisi esset medicus conventatus ante examinationem de se factam. Et si aliquis medicus inveniretur in civitate vel comitatu Florentie ideota, vel imperitus, femina vel masculus, contra ius medicans, quod a societate huius artis repellatur, ita quod in civitate vel comitatu Florentie medicare non possit. Et quod nullus spetiarius ipsum talem medicum feminam vel masculum in sua apotheca vel alibi audeat retinere, nec cum eo facere aliquam mercantionem, vel ei exibere aliquod auxilium vel iuvamen.

c. Cuilibet contra facienti tollant consules nomine pene soldos centum f. p., pro qualibet vice. Et quilibet de predictis possit esse accusator, et habeat medietatem condempnationis. Et ad predicta omnia facienda teneantur consules huius artis, sub pena librarum *decem* f. p., pro quolibet *eorum. Et de predictis nullo modo absolvi possint. Et teneantur denuntiare ipsum talem medicum, masculum vel feminam, potestati Florentie, pro falsatore huius artis.*

d. Additum est per arbitros quod dicta examinatio fieri debeat per quascunque personas, ad voluntatem consulum.

LVI. *Quod quilibet medicus teneatur consulere infirmo, de quo dubitat, summere penitentiam.*

Quicumque medicus fisicus vel cirugicus fuerit vocatus ad aliquem febrem continuam, vel aliam egritudinem periculosam, vel vulnus, aut apostema periculosum patientem, teneatur et debeat predicere infirmo vel adstantibus hec verba: « Ego teneor nomine sacramenti monere, et consulere talem infirmum summere penitentiam de commissis », et aliter eum non curare, sub pena soldorum centum. Et si cirugicus fuerit vocatus ad curam infirmi, vulnerati, habentis aliquam lesionem cranei, sive fratturam, vel rutilam, aut depressionem, vel aliquod apostema periculosum, sive carbunculum antranei, vel cancrum, et hiis similia, teneantur et debeant petere sotium phisicum, vel cirugicum, et aliter non curare, sub pena soldorum .XL. f. p.

LVII. Quod nullus medicus audeat de alio medico dicere rusticitatem.

Nullus medicus audeat vel presummat dicere de alio medico, secrete vel palam, rusticitatem, vel verba iniuriosa. Et ei qui contra fecerit teneantur consules tollere, nomine pene et pro pena, soldos .XL. f. p., et quotiens. Et si accusator vel denuntiator legiptime probaverit contra ipsum talem accusatum, habeat mediam partem condempnationis, et teneatur ei credentia, salva iurisdictione communis Florentie.

LVIII. De puniendo medicum iudicantem aliquod vulnus enorme vel non enorme, *seu aliquem ad vitam, vel ad mortem, sine sotio medico.*

a. Ordinatum est quod nullus medicus cirugicus, de precepto potestatis, capitanei, et eorum familie, possit vel debeat sententiare aliquem hominem ad vitam vel ad mortem, vel aliquod vulnus enorme vel non enorme, sine presentia, consilio, et iudicio medici phisici *conventati.* Et semper ad hanc sententiam dandam cirugicus requirat phisicum, et phisicus cirugicum, sub pena librarum quinquaginta f. p., *auferenda per consules cuilibet sententianti contra dictam formam.*

b. Et quod nulli medici, quotcumque fuerint, possint accipere ocasione alicuius sententie pro predictis ferendis ultra duos florenos aureos, sub pena librarum quinquaginta f. p. Cuius pene medietas sit denutiatoris, et teneatur sibi credentia.

LVIIII. *De puniendo medicum qui tenuerit spetiarium in apotheca non solventem impositas, vel non iurantem arti predicte.*

Nullus medicus audeat vel presummat tenere aliquem spetiarium in sua apotheca non solventem impositas et fattiones artis, vel non iurantem arti predicte. Et etiam nullus spetiarius presummat in sua apotheca tenere aliquem medicum, qui non iuraverit huic arti, et impositas sibi factiones, et impositas non solverit.

LX. *Quod nulli consules possint aliquod debitum contrahere sine licentia consilii.*

Ordinamus quod nullus consulatus nullique consules dicte artis, durante eorum officio, audeant aliquam pecuniam acquirere, obligando ipsam artem ad ipsam reddendam, vel aliquod debitum contrahere pro dicta arte, sine licentia consilii dicte artis, sub pena dupli eiusdem debiti. Et si consensu vel licentia consilii aliquod debitum contraxerint pro dicta arte, teneantur illud restituere ante finitum tempus eorum officii, sub dicta pena.

LXI. Quod non possit fieri aliqua adunatio discipulorum de notte.

Cum propter adunationem discipulorum, que de notte fit in apotheca, eveniant multotiens dampna et dispendia artificibus dicte artis, ordinatum est quod nulla hadunatio discipulorum vel aliarum personarum fiat, vel fieri possit in aliqua apotheca dicte artis de notte, sub pena *librarum decem* f. p. pro quolibet *discipulo*. Et cogatur magister ad solvendum ipsam condempnationem pro discipulo.

LXII. De puniendo tenentem piperem non chribellatum et speties *non fattas de pipere et croco.*

a. Nullus dicte artis audeat vel presummat tenere in sua apotheca piperem, nisi foret cribellatum, sub pena librarum decem f. p., si piper fuerit a viginti quinque libris supra; et si minus fuerit, soldorum centum f. p.

b. Item quod nullus *spetiarius seu* artifex dicte artis audeat tenere in sua apotheca speties, nisi essent facte de pipere et croco, vel rebus

plus valentibus, sub pena soldorum .XL. f. p. Et de predictis teneantur consules dicte artis inquirere et inquisitionem facere omni mense semel.

c. Et quod nullus mercator crossus, vel alia persona *teneat* in sua apotheca nec vendat vel vendi faciat piperem minutum, nec aliquis de predictis vel alius teneat in sua apotheca zinziberem, vel cennamum minutum, nisi esset bene cribellatum et nitidum de pulvere et arena; et prcut, et sicut dictum est im predictis, intelligatur de nucibus muscatis, folio, et omnibus spetiebus.

d. Item quod nullus faciat neque teneat speties fattas, nisi de propriis spetiebus, videlicet pipere, zinzibere, cennamo, garofanis, galinga, mace, nucibus muscadis, *meleghettis*, cardamone, folio, zafferano, et spigo, et fustis garofanorum. Et quod omnes predicte res debeant esse bene nitide de quolibet pulvere et arena.

e. Item quod quilibet, cui petentur speties de pipere et croco, teneatur et debeat dare speties de pipere nigro, crosso, cribellato, et de zafferano, et non de alio.

f. Item quod in dictis spetiebus, vel aliquibus aliis, quas aliquis teneret fattas, possit quis mittere piperem longum sive piperem minutum.

g. Item quod omnes illi, qui facient vel facere vellent, sive fieri facerent speties giallas, teneatur illas speties ingiallare et ingiallari facere solummodo cum zafferano, et non cum alio pulvere, vel alio argumento. Cuicumque autem contra facienti in aliquo predictorum casuum tollant consules libras quinque, et quotiens; *et cuilibet piczicaiuolo contra facienti in aliquo predictorum casuum, soldos .XL. f. p., et quotiens*. Et quod per presentia ordinamenta non intelligatur, neque sit, vel esse possit in aliquo derogatum statuto ditte artis loquente de falsis rebus vel de falsitatibus, sed in suo robore permaneant firmitatis.

LXIII. Quod *quilibet* accusator habeat *medietatem* condempnationis.

Si quis accusaverit, vel denuntiaverit aliquem vel aliquos huius artis de aliqua falsitate, et consules certi fuerint, habeat a camerario dicte artis *medietatem* condempnationis, que accipietur ab accusato, secundum formam huius constituti, et teneatur accusatori *et denuntiatori* semper secretum, salvo capitulo de croco falso, *quod est supra*.

LXIIII. *De pena inroganda per sindicos.*

Si sindici huius artis invenerint aliquem veterem officialem dicte artis in suo officio quomodolibet deliquisse, condempnent eum secundum formam statuti, si statutum loquitur inde; et si pena non esset determinata per constitutum, condempnent dictum talem delinquentem secundum delitti et persone qualitatem.

LXV. *De generali conclusione et observatione predictorum statutorum.*

a. Sancimus quod omnia supradicta capitula ordinamenta et statuta presentis constituti sint, et esse intelligantur, habeantur, et teneantur capitula, ordinamenta et statuta artis et universitatis predicte. Et quod ipsa capitula, ordinamenta, et statuta in quolibet eorum capitulo, articulo, membro, et punto valeant, et teneant, ac plenam et inrevocabilem obtineant firmitatem, solum, simpliciter, sicut iacent hinc ad duos annos proxime venturos. Et si quis tante audacie ausus fuerit aliquid dicere, proponere, vel arrengare contra correctionem, emendationem, et compilationem super dictis et de dictis capitulis factam, secrete vel palam, vel dixerit presens constitutum et capitula in eo comprehensa, vires et virtutem non habere tamquam legiptima et adprobata statuta artis predicte, ipso ditto sit infamis et cadat, ac cecidisse intelligatur perpetuo, ab omnibus honoribus, officiis et beneficiis ditte artis, et nichilominus condempnetur per consules pro qualibet vice in libris decem f. p., sub pena dupli, cuilibet dittorum consulum auferenda per sindicos.

b. Et quod domini consules dicte artis teneantur omnes penas imponere in hoc statuto contentas et omnes excessus, malleficia, et delitta punire prout dittum et declaratum est per dicta statuta. Et si capitulum non loqueretur inde, debeant et possint punire omnes delinquentes, eorum arbitrio inspetta delitti et delinquentis qualitate (1). *Et hoc capitulum sit precisum et truncum et omnibus aliis capitulis dicte artis derogatorium et speciale intelligatur in quolibet suo articulo et punto, ita et taliter quod contra eum nichil proponi vel arrengari possit.*

c. Additum est per arbitros dicte artis: et quod ordinamenta edita super credentiis per consules dicte artis sint capsa.

(1) Corretto di prima mano da *quantitate.*

STATUTO DEL MEMBRO DEI SELLAI
DEL 1314.

INDICE DELLE RUBRICHE *

(*) Cfr. l'avvertenza a pag. 3.

In Dei nomine, amen. Hee sunt quedam provisiones, stanziamenta, ordinamenta et statuta, pertinentia ad menbrum illorum merciariorum, qui coperiunt, arredant, sive corredant, faciunt, laborant, emunt et vendunt sellas, et alia faciunt et exercent (1) *ad menbrum spettantia memoratum.*

I. (2).

a. Concedimus hominibus dicti menbri unum ex se ipsis virum utique bonum et sufficientem in officialem assummere, eligere, et tenere ; et illum officialem absolvere et removere, et alium substituere successive, prout infra patet. Primo quidem de presenti mense maii, vel postea, quando voluerint, convocatis artificibus dicti menbri in eo loco quem elegerint, vocent ad vocem more solito officialem predictum, duraturum in ipso officio hinc ad per totum mensem decembris proxime venturi, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo .XIIII., *ind.* .XIII.

b. Qui officialis promittat, iuret, et teneatur per totum dictum tempus trattare, iuvare, conducere et defensare homines et personas dicti membri, et alia omnia facere, que ad suum spettabunt officium ante dictum. Que elettio renovari debeat singulis annis de dicto mense decembris, prout, sicut, et quando officiali, qui pro tempore fuerint (3), *videbitur convenire per modum et formam superius ordinatam. Et duret officium officialis predicti a presenti tempore in antea eletti, et cuiuslibet eorum per unum annum.*

c. Et non possit eligi ad predicta filius, pater, vel frater dicti officialis veteris, nec etiam sotius eius in apotheca sua.

(1) *faciunt et exercent* su rasura. — (2) Manca il titolo della rubrica. — (3) Così nel testo.

II. *Quod dictus officialis teneatur de quolibet de dicto membro prestari facere corporaliter iuramentum* (1).

a. Teneatur officialis predictus, a die quo suum iuraverit officium ante dictum ad decem dies, facere iurare ad hoc statutum omnes et singulos homines huius artis, videlicet magistros. Que iuramenta dicti sic iurantes teneantur observare, inde ad kalendas ianuarii tunc proxime subsequentes.

b. Item teneatur ipse officialis facere eos iurare; et ipsi sic iurare teneantur, et etiam observare in hac forma, videlicet: « Ego, qui sum de hoc membro, iuro ad sancta Dei evangelia observare, adimplere, audire, attendere, et in fraudem non cessare, et obedire omnia et singula precepta, quanta et qualia, dummodo sint iusta et honesta, michi fecerit vel fieri fecerit officialis qui pro tempore fuerit, vel nuntius dicti membri, ocasione artis et officii sui, ad bonum et purum intellettum eius qui precepta fecerit; et observare omnia et singula, que in presentibus statutis continentur me observare debere, bona fide, sine fraude, dummodo non sint contra honorem et constitutionem communis Florentie. Et promitto dare et solvere officiali dicti membri sive camerario membri huius omnes penas de iure solvendas pro aliquibus capitulis non servatis, seu preceptis contentis, vel alia iusta ocasione ». Et ipse idem officialis iurare teneatur suum officium exercere bene et legaliter, et trattare artifices, ut supra in primo capitulo continetur.

c. Cui quidem officiali, si quis dixerit verba iniuriosa ocasione sui officii, in loco ubi ius reddiderit per eumdem, ipse officialis condempnet eum in soldis .XL. *f. p., et quotiens; et si alibi dicta fuerint eidem officiali iniuria vel verba iniuriosa, ipse officialis condempnet eum in soldis* .XX. *f. p. Et de hoc stetur iuramento dicti officialis. Quas condempnationes ipse officialis mandet executioni infra decem dies a die condempnationis.*

III. *De pena citati non comparentis.*

Si quis, citatus ex parte officialis predicti, non venerit ad locum in citatione determinatum, et non steterit in eo loco ad voluntatem officialis, solvat nomine pene soldos duos f. p. pro qualibet vice. Si tamen venerit postquam officialis inceperit dicere, solvat soldum unum, nisi iuste se defenderet coram officiali.

(1) Il titolo della rubrica diceva originariamente così: *quod quilibet de dicto membro teneatur prestare iuramentum officiali predicto*. Venne poi corretto di prima mano come nel testo.

IIII. *Quod homines artis teneantur inter se facere bonam sotietatem.*

Homines huius artis teneantur inter se facere bonam sotietatem et non facere inter se aliquam iniuriam, molestiam, vel gravamen de aliquo discipulo, sotio, vel laboratore. Facientem contra officialis predictus condempnet in soldis .xx. f. p., et quotiens. Et condempnationem exigat infra decem dies proximos.

V. *De non faciendo laborerium quod per alium esset inceptum.*

Nullus huius membri audeat facere aliquod laborerium, quod esset inceptum ab aliquo huius artis, absque parabula illius, qui laborerium incepisset. Eum, qui contra fecerit, officialis predictus condempnet in libris decem f. p., et quotiens; dummodo ille, qui incepit, possit et velit complere quod complere debeat integre mandato dicti officialis pro iusto pretio. Et ipsam condempnationem exigat officialis infra decem dies.

VI. *De non pingendo frustrum non incoiatum.*

Teneatur quilibet huius artis non facere pingi aliquod frustrum, quod non esset incoiatum. Facientem contra officialis condempnet in soldis .x. *f. p., et quotiens, infra decem dies exigendos.*

VII. *De iure reddendo et querimoniis recipiendis.*

Possit, teneatur, et debeat officialis predictus reddere et facere rationem inter homines huius artis, videlicet de fatto et pro fatto artis predicte, et de quolibet alio negotio, et recipere querimonias et petitiones, et precipere reo confitenti et solvat attori id quod confitebitur se dare debere, infra decem dies proximos. Si vero negaverit, possit et teneatur officialis predictus ipsam causam terminare, sicut sibi melius visum fuerit, infra .xxx. *dies, tollendo diritturam parti que ammiserit causam denariorum sex pro qualibet libra; et possit officialis, si sibi placuerit, habere consilium expensis partium super causa et causis, que sunt vel erunt coram eo.*

VIII. *De apotheca non auferenda.*

Teneatur quilibet huius artis non facere aliquod invitiamentum vel dampnum seu iniuriam alicui de hoc membro de aliqua apotheca, in qua

aliquis magistrorum moraretur, et eam non accipere ad pensionem aliquo modo, sine licentia et parabula illius vel illorum, qui eam primo teneret seu tenerent. Et de tali licentia et parabula debeat apparere publicum instrumentum factum manu notarii huius artis, vel alterius boni notarii. Et etiam sine licentia et parabula officialis predicti, nisi eam prius dimiserit per sex menses continuos. Facientem contra officialis predictus condempnet in libris decem f. p., et quotiens; et postea sic facere observari. Quam condempnationem exigat infra decem proximos dies a die condempnationis.

VIIII. *De festivitatibus custodiendis.*

Teneantur omnes et singuli huius membri celebrare tres dies (a) *continuos in Pascate Nativitatis Domini nostri Jhesu Christi et Resurrectionis eiusdem, non computato die Pascatis; et quattuor festivitates virginis Marie, et duodecim Apostolorum, sancte Lucie, et sancti Salvatoris, et alias festivitates, quas idem officialis preciperet custodiri; et ipsis diebus non laborare nec laborari facere, salvo tantum quod possit stare ad apothecam, non aperiendo fenestras, nec ponendo extra aliquas res pertinentes ad dictam artem, nec hostia maiora aperiendo; set possint aperire minora hostia apothece. Set in diebus festivitatis beate Marie et predictorum Apostolorum non possint, nec debeant stare ad apothecam, nisi sicut die Pascatis* (b). *Facientes contra officialis predictus condempnet in soldis* .XX. *f. p. et quotiescumque. Quam penam exigat a die condempnationis ad decem dies proximos.*

X. *De discipulis non retinendis.*

Nullus magister huius artis vel sotius possit vel debeat tenere discipulum alicuius alterius magistri, nisi serviverit tempore determinato, vel nisi teneretur ipsum de licentia et parabula illius magistri, cum quo prius esset locatus, pena soldorum .C. *f. p. Quam penam exigat officialis predictus a die condempnationis fatte ad decem dies.*

(a) et noctes (1). — (b) Salvo quod officialis predictus daret licentiam laborandi in apotheca (2).

(1) Aggiunta interlineare del 29 giugno 1314 dovuta al notaio Pietro di Ricco Bacherelli. — (2) Aggiunta marginale del 1315, dovuta alla stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori.

XI. *De corrett ione statutorum.*

Possit officialis predictus, cum consilio duorum hominum huius menbri quos voluerit, et impresentia hominum dicti membri, facere et ordinare nova capitula pro dicto membro, pro eiusdem membri honore et bono statu, et presentia capitula minuere et addere ac corrigere. Et ea, que ordinaverint et fecerint, valeant et teneant et debeant per singulos de dicto membro inviolabiliter observari, dummodo adprobata sint, et adprobari debeant per dominos consules supradictos. Alias, hoc est si approbata non essent, non valeant, nec debeant observari.

XII. *De rebus furtivis non emendis.*

Non possit aliquis de hoc membro rem furtivam scienter emere vel emi facere. Contra facientem officialis condempnet in soldis .xx. f. p., et quotiens. Et ad restituendam rem emptam compellatur cui fuerit. Que condempnatio exigatur a die condempnationis ad decem dies.

XIII. (1).

Nulla die, qua aliquis huius membri moriretur vel fieret ex eo misterium, nullus de hoc membro audeat tenere apothecam apertam, nec aliquod laborerium super fenestram ponere, sub pena soldorum decem f. p Quam condempnationem dictus officialis faciat et exigat infra decem dies. Liceat tamen cuique tenere sportellum apertum diebus predictis.

XIIII. (1).

Possit officialis predictus cum maiori parte hominum magistrorum dicti membri absolvere officialem predictum a sacramento officii, et alios officiales, in totum et in partem, quando videretur ipsis dictos officiales ad aliquod inconveniens teneri per formam alicuius statuti.

XV. *De officialis, camerarii et consiliariorium salario.*

In hoc menbro sint et esse debeant infrascripti officiales, videlicet: unus officialis, unus camerarius, et duo consiliarii. Et debeant habere salaria in hunc modum, videlicet: officialis, unam libram piperis et tres uncias zafferani; camerarius, sex uncias piperis et duas zafferani; et uterque consiliariorum, quattuor uncias piperis et unam zafferani.

(1) Manca il titolo della rubrica.

XVI. *De discipulis conducendis.*

Nullus possit conducere aliquem discipulum, nisi per publicum instrumentum et cum idoneo fideiussore, et coram officiali predicto, expensis magistri in minori termino sex annorum, et expensis discipuli in minori termino trium annorum. Contra facientem condempnet officialis in soldis .XL. *f. p., et quotiens. Que condempnatio exigatur per dictum officialem infra decem dies a die condempnationis.*

XVII. *De faciendo laboreria de bono lignamine.*

Teneatur quilibet huius membri facere bene et legaliter res pertinentes ad dictam artem, et omnes sellas facere de bono lignamine, scilicet de faggio, acero, caprino, noce, olivo, et non de alio, nec de albero vel alio malo ligno debili, nisi esset sella unganesca, que possit fieri de albero. Facienti contra teneatur officialis tollere pro pena soldos .XX. *et quotiens; et eam exigere infra decem dies.*

XVIII. *De insignis non portandis per bastarios.*

Teneatur officialis predictus non permittere quod aliquis bastarius vel faciens sellas asinorum portet vel retineat aliqua insigna sellariorum huius artis in exercitum vel alibi, nisi iuraverit sub consulibus huius artis et ad hoc breve. Facienti contra officialis tollat nomine pene soldos .XX., (a) *et quotiens.*

XVIIII. *De nuncio artis.*

Teneatur officialis habere unum discipulum vel alium pro nuntio, pro requisitionibus predictis et aliis faciendis, que ad officium nuntii spettant. Cui dare teneatur pro suo salario unius anni soldos .XX. *f. p. de pecunia ditte artis.*

XX. *De non dando dirittum.*

Nullus huius artis audeat dare dirittum alicui persone, sub pena soldorum .XX., *et quotiens. Quam condempnationem officialis exigat a die condempnationis ad decem dies.*

(a) XL. (1).

(1) Correzione interlineare forse del 1° aprile 1315.

XXI. (1).

Nullus de hac arte faciat sellas de corio irci et montoninis simul mixtis, nisi esset in bardella, ex latere, vel sub panno inferius. Si quis contra fecerit, condempnetur, pro qualibet sella, in soldis .xx. *f. p. Quam condempnationem officialis exigere teneatur infra decem dies, a die condempnationis facte.*

XXII. (1).

Si quis magister huius artis attaverit sellas, vel aliquod laborerium fecerit alicui persone habenti dare denarios alicui de hac arte (a), *condempnetur, pro qualibet vice, in soldis* .xx., *et teneatur satisfacere debenti recipere. Et hec condempnatio exigatur infra tertiam diem a die condempnationis.*

XXIII. *De conmestione danda.*

Statutum est quod si aliquis discipulus alicuius (b) *artis de civitate Florentie vel distrittus voluerit venire ad magisterium dicte artis et facere dictam artem, et serviverit tempore ordinato per statuta artis, teneatur dare bonam et idoneam conmestionem omnibus magistris ditte artis, vel solvere camerario dicti membri, pro ipso membro recipienti, libras duodecim f. p.* (c). *Si vero dictus discipulus fuerit forensis, et serviverit in civitate Florentie vel eius distrittu tempore ordinato, et voluerit venire ad dictam artem, solvat libras...* (d) *Salvo quod ad serviendum, vel ad aliquid solvendum non teneantur filii vel nepotes* (e) *alicuius magistri dicte artis, qui fuerint de stirpe sive domo illius talis magistri* (f).

(1) Manca il titolo della rubrica.

(a) facto eidem precepto per officialem (1). — (b) huius (2). — (c) civitati facere comestionem in totum et libre .xii. sunt reducte ad .X. (3) — (d) libras .xx. (4). — (e) ex filio (5) — (f) et civis vel comitatinus Florentie, qui arti servierit, solvat libras .xv. (5).

(1) Aggiunta marginale del 1° aprile 1315, dovuta al notaio Michele di Soldo da Gangalandi. — (2) Correzione interlineare del 29 giugno 1314 del notaio Pietro di Ricco Bacherelli. — (3) Aggiunta marginale del 1315, dovuta alla stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori. — (4) Nel testo v'è uno spazio in bianco. L'aggiunta marginale, dovuta al notaio Michele di Soldo da Gangalandi, è del 1° aprile 1315. — (5) Aggiunta marginale dovuta al notaio Michele di Soldo.

XXIIII. *Quod liceat magistris dare ad laborandum discipulis.*

Liceat cuilibet magistro huius membri dare ad laborandum de ipsius artis laborerio cuilibet laboratori florentino vel comitatino scienti suere, et ipsum in sua apotheca tenere per unum annum et non ultra, sine licentia officialis dicti membri. Et non audeat aliquis magister illum talem laborantem docere suere ad bandellam, vel telarium, sive puntum planum. Contra facientem condempnet officialis predictus in soldis .XL. *f. p., et quotiens. Que condempnatio exigatur infra decem dies per officialem predictum.*

XXV. *Quod nullus laboret pro aliquo, vel se sotiet cum aliquo, qui non sit scriptus in matricula dicte artis.*

Nullus magister huius artis possit vel sibi liceat facere hanc artem pro aliqua persona, cuiuscumque condittionis existat, vel se sotiare cum aliquo, qui non sit magister huius artis et reperiatur scriptus in matricula ditte artis, sub pena librarum quinquaginta f. p., et quotiens. Et ipsam condempnationem exigere teneatur officialis infra decem dies a die condempnationis.

XXVI. *Quod nullus magister det ad laborandum alicui forensi.*

Ordinamus quod nullus magister audeat dare ad laborandum alicui forensi non nato in civitate, comitatu vel distrittu Florentie, sive discipulus fuerit sive laborator, nisi primo ille talis discipulus, vel laborator solverit et dederit camerario dicti membri, pro dicto membro recipienti, libras tres f. p., sub pena soldorum centum f. p., et quotiens (a). *Quam condepnationem dictus officialis teneatur exigere infra decem dies.*

XXVII. *De condepnationibus et aliis introitibus dividendis.*

Medietas omnium et singularum condepnationum, diritturarum, questionum, solutionum novorum magistrorum et aliorum quorumlibet

(a) Salvo quod quilibet possit eum tenere .XV. diebus, et non possit per aliquem alium ultra teneri, et solvat solum soldos .X. (1).

(1) Aggiunta marginale del 1315, dovuta alla stessa mano che scrisse lo statuto dei pittori.

introituum ditti menbri, sine intermissione perveniat et pervenire debeat ad comunitatem artis medicorum, spetiariorum et merciariorum, et sine remissione aliqua solvi debeat et pagari per camerarium dicti menbri camerario comunitatis artis predicte, pro ipsius artis comunitate recipienti. Et tam consules dicte comunitatis, quam officialis menbri predicti, ut dictum est, proprii iuramenti vinculo, sint adstritti dari, solvi facere, et pagari. Et predictum capitulum sit precisum et truncum, et precise debeat observari.

Millesimo .CCCXIIII., *ind.* .XII., *die pennultima iunii. Additum est infrascriptum capitulum per approbatores communis Florentie, videlicet :*

XXVIII. *De non conducendis apotecis per alium artificem conductis rubrica.*

a. Item ad tollendam omnem fraudem omnemque fortiam, et malitiam refrenandam, statutum et ordinatum est quod aliquis artifex huius artis, vel qui huic arti quomodolibet teneatur, non audeat, vel presummat conducere vel conduci facere aliquod fundacum seu apotecam, quomodocumque conductam, per aliquem alium artificem huius artis, vel alterius cuiuscumque artis, absque voluntate, licentia, et consensu eius, seu eorum, qui in talibus apotecis vel fundacis morarentur, et qui apotecas et fundacos ipsos conduxissent. De qua licentia et consensu appareat publicum instrumentum inde confectum per notarium artis et coram consulibus consentientibus illius artis, de qua fuerit ille, qui talem licentiam et consensum prebebit, vel ipsam apotecam et fundacum voluntarie renuntiabit coram eisdem consulibus, ut dictum est, per publicum instrumentum, sub pena librarum centum f. p. Cuius pene medietas communi Florentie applicetur, et reliqua medietas devenire debeat ad illum seu illos artifices, qui in ipsis apotecis et fundacis morarentur, et contra cuius seu quorum voluntatem et consensum tales apotece et fundaci conducerentur.

b. Et quod consules huius artis teneantur et debeant proprio iuramento et sub pena librarum centum f. p., communi Florentie applicanda, de predictis inquirere et inquiri facere. Et si invenerint quod contra fiat, vel quod in predictis renuntiationibus et apotecis sic relinquendis et conducendis aliqua fraus vel malitia commictatur pretio vel timore, vel quocumque alio indecenti modo, teneantur et debeant contra facientes huiusmodi et talem fraudem et malitiam committentes eorum officio et ad peti-

tionem cuiuscumque petentis multare et condempnare in libris centum f. p., pro quolibet eorum, et qualibet vice, communi Florentie applicanda. Et nichilominus contra facientes ab hac arte penitus devietentur et expellantur.

In nomine Dei, amen. Anno eius ab incarnatione millesimo .CCCXIIII., *ind* .XII., *die pennultima mensis iunii. Tempore magnifici viri domini Gentilis de filiis Ursi, pro domino Ierhusalem et Sicilie rege vicarii in provincia florentina.*

Approbata, correcta et addita fuerunt omnia et singula capitula et statuta in presenti constituto contenta et scripta, sicut iacent cum additionibus et correctionibus suprascriptis per providos et discretos viros:

dominum Albertum Bosonis,
Johannem Gerardini,
Meum Bandini,
Fuccium Amadoris,
Bartolum Borghi,
Cambinum Venture,

approbatores pro comumni Florentie, deputatos ad approbandum et corrigendum statuta artium civitatis Florentie, salvis semper in predictis omnibus et singulis statutis, ordinamentis, et reformationibus communis Florentie, et nominatim ordinamentis iustitie populi Florentini, nec non honore et iurisdictione dicti domini vicarii et dominorum priorum artium, et vexilliferi iustitie, aliorumque rectorum et offitialium communis Florentie presentium et futurorum. Et salvo quod si predicta capitula, in hoc constituto contenta, vel aliquod eorum obstarent, vel aliqualiter derogarent dictis ordinamentis iustitie, vel statutis, ordinamentis, seu reformationibus dicti communis, vel detraherent honori dicti domini regis seu eius vicarii, vel aliorum offitialium dicti communis, vel detraherent honori et bono statui partis guelfe; presens constitutum et omnia et singula in hoc constituto contenta non intelligantur esse, nec sint approbata seu correcta, sed in quantum predictis obstarent vel aliqualiter derogarent, intelligantur esse et sint cassa, correcta, et sublata, et nullius esse efficacie vel valoris.

S. N. Ego Petrus condam Ricchi Bacherelli, publicus florentinus notarius dictorum approbatorum et offitialium pro communi Florentie nunc scriba, predicta, mandato et voluntate ipsorum approbatorum et offitialium, scripsi et publicavi, ideoque subscripsi.

RIFORMA DEL 1314

In Dei nomine, amen. Infrascripta sunt quedam statuta, ordinamenta, et correctiones statutorum, facta, hedita et compilata per novos arbitros ditte artis, sub annis dominice incarnationis millesimo trecentesimo quarto decimo, indictione tertia decima.

I.

a. In primis, statuto posito sub rubrica d e e l e c t i o n e c o n s u l u m , *addiderunt hec verba, videlicet : quod consules dicte artis, tam presentes quam futuri, teneantur et debeant vinculo iuramenti esse, stare et venire ad iura reddenda omnibus diebus veneris et martis, a mane usque ad horam tertie, et ab hora none usque ad horam vespertinam. Et quod omnia in dicto capitulo posito sub rubrica* d e e l e c t i o n e d o m i n o r u m c o n s u l u m *contenta, extendantur ad predicta, sicut ad ea, que in dicto capitulo continentur* (1).

b. Et quod consules futuri habeant pro eorum salario eorum officii de pecunia ditte artis libras quattuor f. p., pro quolibet eorum et duas libras piperis et tres uncias floris croci, et sex scutellas, et tria incisoria mangna, nova, temporibus in dicto capitulo contentis. Et nichil aliud habeant, vel habere possint (2).

c. Et quod presentes consules habeant et habere debeant a camerario ditte artis, pro labore quem substinuerunt et substinebunt in stando ad iura reddenda duobus diebus in hedomada et emendatione horum statutorum, pro quadam commestione, libras sex f. p. (3).

(1) Cfr. rubr. I, in fine, e rubr. XI, *a*. — (2) Cfr. rubr. I, *i*. — (3) Tutta la presente rubrica come le seguenti II, III, V, VI furono confermate il 18 giugno 1316 con la sigla *f* per *firmum*, dovuta alla mano del notaio Bene quondam Bencivenni.

II.

a. Item statuto posito sub rubrica d e e l e c t i o n e c a m e r a r i i *addiderunt quod camerarius dicte artis teneatur et debeat omnibus diebus martis et veneris sui officii, horis et temporibus, quibus se convenient consules dicte artis, tenere pro obsequiis dicte artis unum puerum. Qui puer teneatur et debeat esse et stare cum dittis consulibus et omnia et singula facere que eidem imponentur per consules ditte artis. Quem puerum si dictus camerarius non tenuerit, incontinenti debeat dictus camerarius puniri per consules ditte artis in toto suo salario* (1).

b. Et quod dictus camerarius habeat pro suo salario dicti pueri, de denariis dicte artis, soldos quadraginta f. p. (2).

c. Et quod dictus camerarius teneatur mittere notario ditte artis, in festo omnium Sanctorum cuiuslibet anni, ensenium ut consulibus ditte artis (3).

III.

Item statuto posito sub rubrica d e e l e c t i o n e c o n s i l i a r i o r u m *additum est quod consules veteris ditte artis sint consiliarii ditte artis pro sex venturis mensibus.* Et quod consules ditte artis eligant solummodo alios sex consiliarios dicte artis (4) (a).

IIII.

Item statuto posito sub rubrica de e l e c t i o n e n u n t i i *addiderunt. hec verba, videlicet: quod nuntius ditte artis teneatur et debeat* omni die *continue* esse et stare pro obsequiis dicte artis ad apothecam artis predicte, ut moratur notarius dicte artis. Et quod aliter nullum haberet, *nec habere possit vel debeat* ab arte predicta, *nisi* pro qualibet die camerarius dicte artis *eidem nuntio* retineat, quando non esset in dicta curia, soldos quinque f. p. Et *quod* notarius *dicte artis* teneatur *et debeat, sub pena soldorum centum f. p.*, ipsum nuntium denunciare qualibet die, qua non venerit ad apothecam, *que tenebitur pro arte predicta* (5).

(1) Cfr. rubr. II, *c.* — (2) Cfr. rubr. II, *i.* — (3) Cfr. rubr. II, *e.* Per la conferma del 1316, vedi pag. 71, n. 3. — (4) Cfr. rubr. IIII, *a.* — (5) Cfr. rubr. X; e per la conferma del giugno 1316, cfr. p. 71, n. 3.

(a) Capsatum per arbitros (1).

(1) Correzione marginale del 18 giugno 1316, dovuta al notaio Bene quondam Bencivenni.

V.

Item statuto posito sub rubrica de officio et cognitione consulum *et* ratione reddenda *additum est quod medietas apothece, quam dicta ars a Marsiliis conduxit, ulterius relocari non debeat, sed debeat tota ipsa apotheca per ipsam artem teneri et conduci, sub pena librarum decem f. p., cuilibet ex consulibus, qui predicta non observaverit, auferenda* (1).

VI.

Item statuto posito sub rubrica de approbatione scripturum et fide eis adhibenda *additum est quod ser Ristorus, officialis mercatorum civitatis Florentie, et quilibet alius officialis dicti communis, presens vel futurus, teneatur observare et de fatto observare et executioni mandare ipsas rationes et libros sic aprobatos, ut in dicto capitulo continetur* (2).

VII.

a. Item statuto posito sub rubrica de novis artificibus et matricula facienda *additum est quod medici, phisici intelligantur servivisse arti predicte, si per tempus sex annorum ipsam artem ante iuramentum per eum prestitum, exercuerit in civitate, vel comitatu* (3) *Florentie* (4).

b. Et quod nullus de ditta arte possit, audeat, vel presummat dicere, proponere, vel arengare, seu ratiocinium tenere in arte chohadunata, vel coram consilio, seu aliquibus de ditta arte ; quod salarium magistrorum de novo venientium ad ipsam artem, modis in dicto capitulo contentis, aliqualiter minuatur, minoretur, vel modo aliquo suspendatur, sub pena et ad penam librarum decem f. p., quolibet contra faciente, vel contra predicta aliqualiter veniente (5) (a).

(1) Cfr. rubr. XI, *a*, e per la conferma del giugno 1316, cfr. p. 71, n. 3. — (2) Cfr. rubr. XXIIII, *b*, e per la conferma del giugno 1316, cfr. p. 71, n. 3. — (3) *Vel comitatu* aggiunto nell' interlineo dalla stessa mano. — (4) Cfr. rubr. XXVI, *c*. — (5) Cfr. rubr. XXVI, *r*.

(a) capsatum (1).

(1) Correzione marginale del 18 giugno 1316, dovuta al notaio Bene quondam Bencivenni.

In Dei nomine, amen. Anno ab eius incarnatione millesimo trecentesimo quinctodecimo, indictione tertia decima, die primo mensis aprilis. Tempore vicarii nobilis viri domini Ranerii condam domini Zaccherie de Urbe veteri, pro domino rege Roberto vicarii in provincia Florentina, approbata fuerunt omnia et singula statuta supra in huius constituti volumine adnotata, prout iacent, per providos et discretos viros

dominum Bartolum de Ricciis iudicem, qui habet vocem Lippi Alberini (1), *ut constat manu mei notarii infra,*

Andream Guidi,
Bartolum Orlandini,
Lippaccium Pangni et
Bartolum Filippi,

approbatores pro communi Florentie, deputatos ad approbandum et corrigendum statuta artium civitatis Florentie, salvis semper in predictis omnibus et singulis statutis, ordinamentis et reformationibus communis Florentie, et nominatim ordinamentis iustitie populi Florentini, nec non honore et iurisdictione dicti domini vicarii, et dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie, aliorumque rectorum et officialium communis Florentie presentium et futurorum. Et salvo quod si predicta capitula in hoc constituto contenta, vel aliquod eorum obstarent, vel aliqualiter derogarent dictis ordinamentis iustitie, vel statutis, ordinamentis et reformationibus dicti communis, vel detraherent honori dicti domini regis seu eius vicarii, vel aliorum officialium dicti communis, vel detraherent honori et bono statui partis guelfe, presens constitutum, et omnia et singula in eo contenta non intelligantur esse, nec sint approbata seu correcta; set in quantum predictis obstarent vel aliqualiter derogarent, intelligantur esse et sint cassa, correcta et sublata, et nullius esse efficacie vel valoris.

Ego Michael filius Soldi de Gangalandi, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus, predictorum approbatorum pro communi Florentie scriba, predictam approbationem eorum mandato et voluntate scripsi et publicavi.

(1) Corretto da *Aldini*

STATUTO DEL MEMBRO DEI PITTORI
DEL 1315

Hee sunt quedam provisiones, statuta et ordinamenta facta, hedita et compilata per consules ditte artis, ex auctoritate et balia eisdem concessa per artem predictam, pertinentia ad membrum illorum spetiariorum, qui emunt, vendunt et operantur aurum et argentum et stangnum battutum, collam, biaccham, azzurrum, cinabrium et alios colores, et alia faciunt, spectantia et pertinentia ad membrum superius nominatum.

I.

a. Concedimus hominibus dicti membri unum ex se ipsis virum utique bonum et sufficientem in officialem assummere, eligere et tenere, et illum officialem absolvere et removere, et alium substituere, prout eisdem videbitur convenire. Qui officialis promittat, iuret et teneatur per totum tempus sui officii tractare, iuvare, conducere, et defensare homines et personas dicti membri, et alia omnia et singula facere, que ad suum spectabunt officium ante dictum. Et duret officium officialis noviter electi hinc ad kalendas iulii proxime presentis, et a dictis kalendis ad sex menses tunc proxime secuturos. Officialis autem a presenti die in antea electi duret officium per sex menses.

b. Teneatur autem dictus officialis examinare et circhare fatta hominum dicti membri, et possit et teneatur, cum consilio duorum consiliariorum dicti membri a dicto officiali eligendorum, visis gestis et fattis, per aliquem ex artificibus dicte artis ordinare, et condempnationes, quas et quot voluerit, facere et formare, et ipsas consingnare notario dicte artis. Et quod ipse condepnationes, sic scripte et publicate in presentia et de voluntate consulum dicte artis, habeant plenariam firmitatem.

c. Possit etiam officialis predictus facere de hominibus ditte artis et eorum quolibet facere quas et quot condepnationes facere voluerit eidemque convenire videbitur, secundum formam statutorum infrascriptorum. Et si statuta non loquerentur exinde, possit quas et quot condepnationes et de quibuscumque hominibus et personis dicte artis, usque in quantitatem soldorum decem f. p. facere, ipsasque condepnationes exigere possit et te-

neatur infra decem dies (a), *a die ipsius fatte condepnationis. Et debeat dictus officialis stare ad sindicatum, finito tempore sui officii, sicut alii officiales ditte artis.*

d. Et habeat predictus officialis pro suo salario dicti eius officii et de denariis et pecuniis hominum dicti membri soldos viginti f. p. (b), *et unam libram piperis, et duas uncias floris croci, sex scutellas, et duo incisoria nova.*

II.

Teneatur dictus officialis in principio sui officii eligere, deputare et nominare duos homines et personas dicti membri, quorum unus sit consiliarius camerarius et scriptor fattorum dicte artis, et alter sit consiliarius artis predicte ; qui consulant dicto camerario super fattis et negotiis dicti membri. Et duret eorum officium, ut durat officium officialis predicti. Et habeant pro eorum salario de denariis et pecunia dicti membri et hominum membri predicti, consiliarius videlicet et camerarius soldos quindecim f. p., et mediam libram piperis, unam unciam floris croci, duas scutellas, et unum incisorium. Alter vero, qui erit solummodo consiliarius, mediam libram piperis, unam unciam floris croci, unum incisorium, et duas scutellas novas (c).

III.

Ad honorem, laudem et reverentiam omnipotentis Dei, et beate Marie semper Virginis matris eius, et omnium Sanctorum et Sanctarum Dei, ordinamus quod nullus de dicto membro possit, audeat, vel presummat laborare, vel aliquod laborerium de rebus huius artis facere infrascriptis diebus celebribus et festivis, vel aliquo eorum, videlicet diebus dominicis, vel aliqua die festi beate Marie Virginis, die resurrectionis Domini nostri Jhesu Christi cum tribus diebus sequentibus, die Pentecosten, omnium Sanctorum, nativitatis Domini nostri Jhesu Christi, sancti Stephani, sancti Johannis Evangeliste, et Innocentium, Ascensionis Domini, et duodecim Apostolorum, sancti Johannis Baptiste, beati Laurentii, sancti

(a) [a]dditum est ubi dicit [decem](1) dies : infra unum mensem (2). — (b) [ad]ditum est ubi dicit soldos .xx., [di]cat (3) : soldos .xl. (4). — (c) additum est : in consiliario solo soldos .x. (5).

(1) L'*a* di *additum* e *decem* sono state portate via dal taglio della pergamena ; *decem* sostituito dal testo. — (2) Correzione marginale del 18 giugno 1316, dovuta al notaio Bene quondam Bencivenni. — (3) *ad* di *additum* e *di* di *dicat* sono state asportate dal taglio della pergamena. — (4) Correzione marginale del 18 giugno 1316. — (5) Aggiunta marginale del 18 giugno 1316.

Zenobii, et beate Reparate. Salvo quod officialis predictus possit, sibique liceat concedere licentiam laborandi dictis diebus vel eorum altero, quandocumque et quibuscumque diebus voluerit, et eidem visum fuerit convenire cui et quibus voluerit pro necessitatibus quando evenirent, dummodo talis, cui fuerit concessa licentia, det camerario dicti membri quartam partem eius quod lucratus fuerit tali sei talibus diebus. Et salvo quod quilibet de dicto membro possit dictis diebus aurare et vernicare sua laboreria. Et ipsum quartum debeat Dei amore expendi (a). *Contra predicta vel aliquod predictorum faciens condepnetur per dictum officialem in soldis decem ʄ. p.* (1) *et quotiens.*

IIII.

Ad hoc, ut nulla possit inter huius membri artifices scandali materia generari, ordinamus quod nullus de dicto membro possit, audeat, vel presummat tollere aliquam apothecam alicui de dicto membro locatam, vel in ea morari, si primus conductor in ea steterit et stare voluerit, et pensionem solverit domino apothece. Si autem pensionem non solverit talis primus conductor, et dominus de hoc conquereretur coram consulibus artis medicorum, spetiariorum et merciariorum, seu coram officiali dicti membri, tunc consules seu officialis, viso et cognito manifeste predicta vera esse, possint licentiare quemlibet, qui talem apothecam tollere voluerit, ipsam tollendo ; et post licentiam in specie vel genere datam, quilibet de dicto membro possit talem apothecam conducere ad suam voluntatem.

V.

a. Ordinamus quod quilibet de dicta arte teneatur et debeat observare statuta et ordinamenta dicte artis, et cuilibet observare promissa vel promittenda per eos vel eorum alterum, et maxime personis suppositis, et qui se supponent iurisdictioni dictorum consulum et artis seu dicti officialis, pro dicta arte.

(1) *decem florenorum parvorum* aggiunte posteriormente di prima mano nello spazio lasciato appositamente in bianco.

(a) Additum est quod possit quilibet laborare dictis diebus, sine dando quarto, cum licentia officialis ; et si officialis non adesset, cum licentia consiliarii (1).

(1) Aggiunta marginale del 18 giugno 1316.

b. Et si quis de extra artem voluerit aliquid petere alicui nostro artifici, ante omnia debeat se obbligare de satisfaciendo ei, a quo petere voluerit, quod rationaliter eidem tenebitur et solvat denarios quattuor f. p., pro dirictura cuiuslibet libre quantitatis, quam petierit vel petere voluerit. Et aliter non audiatur in aliquo, sub pena soldorum decem f. p. cuilibet contra facienti, et quotiens auferenda.

VI.

Sancimus quod nullus de dicto membro audeat vel presummat, per se vel alium, complere aliquod laborerium, per aliquem alium magistrum inceptum ultra voluntatem eius, qui tale laborerium inceperit, si inceptor tale opus complere voluerit et facere que promisit. Si autem talis laborem ceptor promissa non observaverit, et opus non compleverit, postquam exinde fuerit requisitus, quilibet de dicto membro possit tale laborerium complere. Contra faciens ad restituendum et solvendum totum dapnum, quod exinde evenerit, condepnetur per officialem predictum. Et tunc intelligatur quem de dicto membro opus incepisse quando, ad petitionem eius qui opus tale fieri facere voluerit, in laborerio steterit, vel aliquem stare fecerit una die completa, desingnando vel tale opus faciendo. Si autem aliquis de dicto membro aliquod opus facere inceperit non ad petitionem eius cuius fuerit opus, talis non intelligatur inceptor operis, nec intelligatur opus inceptum. Contra faciens in soldis quadraginta f. p. per officialem predictum, et quotiens, condepnetur.

VII.

Item quod nullus de dicto membro audeat, possit, vel presummat in aliquo loco laborare seu aliquod laborerium facere cum aliquo vel aliquibus, qui non sint seu fuerint suppositi iurisdictioni consulum dicte artis, sub pena soldorum quinque f. p., pro qualibet die, qua cum eo laboraverit, et quotiens.

VIII.

Cum, propter gabellas huic arti per commune Florentie impositas et taxatas, membrum predictum sit quam pluribus expensis gravatum, ordinamus quod quicumque de dicto membro voluerit artem predictam in civitate Florentie exercere, et non servierit dicte arti, ut in capitulo d e d i s c i p u l i s *continetur, in civitate Florentie, solvat camerario dicti membri*

pro intratura (a) *et novo magistro pro salario officialis persolvendo et in adiutorium gabelle predicte, libras decem f. p. Ad quam quidem solutionem faciendam non teneantur seu cogi possint fratres carnales* (b) *vel filii alicuius magistri dicte artis; set possint dictam artem libere exercere. Non autem possint, antequam artem predictam exercuerint tribus annis vel ultra, tenere aliquem discipulum, si pater vel frater discipulum teneret vel haberet. Qui autem servierit dicte arti pro discipulo, ut in capitulo de discipulis continetur, solvat pro intratura solummodo soldos quadraginta.*

VIIII.

a. Ordinatum est quod nullus de dicto membro possit, audeat, vel presummat, hinc ad tres annos proxime venturos, tollere nisi unum discipulum pro quolibet magistro dicti membri. Et quod quilibet artifex quando discipulum conduxerit, ipsum conducere debeat in termino trium annorum ad minus expensis discipuli, et in termino sex annorum ad minus expensis magistri.

b. Et quod quilibet discipulus, qui se posuerit seu ponere voluerit pro discipulo cum aliquo magistro de dicto membro ad artem exercendam predictam, se ponat per publicum instrumentum, manu notarii dicte artis conficiendum. Et quod nullus aliter eum tenere debeat, sub pena soldorum viginti f. p., et quotiens pro delicto, et soldorum viginti f. p. pro quolibet mense, quod ei dimitteret de loco predicto tempore trium vel sex annorum; et solvat, et solvere teneatur, et debeat talis discipulus camerario dicti membri soldos viginti f. p. Et si quis de dicto membro ultra unum discipulum contra formam predictam tenuerit, condepnetur per officialem membri predicti, si talis discipulus fuerit etatis sedecim annorum vel ab inde infra, in soldis duobus f. p., pro qualibet die, qua eum tenuerit; et si excesserit etatem sedecim annorum, condepnetur talis eum tenens in soldis quinque f. p., pro qualibet die qua eum tenuerit.

c. Possit tamen quilibet de dicto membro tenere discipulum, ante conductionem factam per publicum instrumentum, quindecim diebus, ut possit videre et congnoscere, si discipulus est capax ingenii ad discendum artem

---

(a) [t]ota dicta solutione [pro] intratura (1). — (b) capsatum est de fratribus carnalibus quod non possint venire (2).

(1) Aggiunta marginale del 18 giugno 1316. Il passo è stato completato così per congettura. Le lettere mancanti si devono al taglio della pergamena, avvenuto forse quando fu legato il codice. — (2) Correzione marginale del 18 giugno 1316.

predictam, et consulere si discipulus est capax ingenii, necne. Completo autem termino conductionis ipsum talem discipulum denuntiare debeat notario dicte artis, ut possit de arte lucrari predicta.

X.

Ad hoc, ut quilibet sibi rationabiliter honera imposita substineat, ordinamus quod nullus de dicto membro teneat aliquem rebellem, condepnatum vel contumacem de dicta arte, vel qui non solverit impositam, condepnationem vel gabellam eidem rationaliter fattam, vel qui non servierit magistro, cum quo se positus fuerit, nec eidem dare seu aliquod laborerium acquirere, nec cum eo laborare, nec masseritias eidem dare vel prestare seu commodare, sub pena soldorum quinque f. p., et quotiens.

XI.

Item, quod nullus de dicta arte possit, audeat, vel presummat desingnare, vel facere in pennone, scuto, vel alibi per se vel alium vel alios insingnia alicuius tiranni seu publici inimici, vel rebellis communis et populi Florentini et partis guelfe; nec desingnare, vel facere aliquam imaginem seu conium alicuius monete, sine licentia officialium ad hec per commune Florentie deputatorum, sub pena librarum decem f. p., et plus et minus, arbitrio consulum seu officialis predicti, considerata offensione quam fecerit. Et quod supra dicitur de licentia, intelligatur quod cum licentia possint desingnare vel facere imaginem vel conium alicuius monete.

XII.

Item, quod nullus de dicta arte possit, audeat, vel presummat committere aliquam fraudem in arte predicta, in mittendo vel ponendo argentum pro auro, aurum di meta pro auro fini, et azzurum de Alamania pro ultramarino, nec similia, unde opus aliquod dapnum recipiat, sub pena soldorum quadraginta f. p., et quotiens, et ad restituendum dapnum quod reciperetur ex malitia supradicti, seu sequeretur exinde.

XIII.

Item, quod ullus de dicto membro audeat, vel presummat aliquo modo dicere villaniam consulibus, notario, seu alicui alteri officiali dicti membri seu dicte artis, nec contendere predam nuncii artis seu membri predicti, sub pena soldorum quadraginta f. p., et quotiens, et plus et minus, arbitrio consulum seu officialis predicti.

XIIII.

Cum omnes pene non possint declarari ad presens, ordinamus quod possit et liceat universitati dicti membri predicti eligere quattuor bonos et legales homines de dicto membro, qui (a) *possint declarare dubia dicte artis quando intervenirent, et facere provisiones de salario et aliis rebus, que necessaria essent pro officio supra dicto. Et quod per eos factum fuerit, valeat et teneat, ac si essent statuta artis predicte, dummodo, si expense fuerint, expense non adscendant summam librarum quinque f. p.*

XV.

Item, quod omnes condepnationes et introitus dicte artis pertineant ad camerarium collegii artis medicorum, spetiariorum et merciariorum pro dimidia, et pro alia dimidia ad camerarium dicti membri, pro dicto membro. Et tam consules dicte artis, quam officialis dicti membri ad predicta et predictorum quodlibet sint adstricti.

XVI.

Item, quod officialis dicti membri teneatur et debeat omnes condepnationes, quas fecerit, exigere et exigi facere infra decem dies, a die fatte condepnationis computandos (b).

In nomine Domini nostri Dei Jhesu Christi, amen. Anno ab eius incarnatione millesimo trecentesimo (1) *sexto decimo, ind* .XIIII., *die* .XVIII. *mensis iunii, tempore nobilis et potentis militis domini Rolandini de Galiucziis de Bononia, honorabilis vicarii civitatis et districtus Florentie pro regia Jerhusalem et Sicilie maiestate, approbata fuerunt omnia suprascripta statuta et ordinamenta, cum suis addictionibus et correctio-*

(1) Il testo ha *trecento*.

(a) una cum officiali et consiliariis (1). — (b) Additum est ubi dicit decem dies: infra unum mensem (2).

(1) Aggiunta marginale di mano del 1316. — (2) Correzione marginale del 18 giugno 1316.

nibus, in hoc libro et constituto contenta, scripta et apposita per providos, sapientes et discretos viros:

dominum magistrum Johannem, medicum, condam Lapi pro se ipso et vice et nomine

Guccii Tocti de Uzzano, qui suam vicem et vocem conmisit eidem, et

Mectum Beliotti, pro se ipso, et vice et nomine

domini Fazii de Singna, iudicis, qui suam vicem et vocem conmisit eidem et

Cambinum Rocchi, pelliparium,

Grifum Ranerii, et

Arrigum Federighi

pro communi Florentie approbatores, deputatos ad approbandum statuta et ordinamenta artium civitatis Florentie, salvis semper in principio medio et fine presentis approbationis, omnibus et singulis ordinamentis iustitie communis et populi Florentini et omnibus et singulis statutis, ordinamentis et consiliorum reformationibus civitatis et communis eiusdem presentium et futurorum, nec non honore et reverentia sancte romane Ecclesie, dicte regie maiestatis, et dicti domini vicarii et sue curie et suorum successorum, dominorum priorum et vexilliferi iustitie, domini barigelli eiusque curie et officii, et omnium aliorum officialium civitatis et communis eiusdem, presentium et futurorum; et salvo quod si predicta statuta, et ordinamenta vel aliquod eorum, in hoc libro et constituto contenta, scripta et apposita, vel eorum addictiones et correctiones in aliquo derogarent, contradicerent, vel obstarent dictis honoribus, vel statutis et ordinamentis iustitie, non intelligantur esse, nec sint approbata, correcta vel confirmata; set in quantum predictis obstarent, contra dicerent, vel obviarent, intelligantur esse et sint cassa et correcta et sublata, et nullius sint efficacie vel valoris, ac si nunquam scripta forent in hoc libro et constituto presenti.

Ego Bene condam Bencivenni de Rufina, imperiali auctoritate iudex ordinarius publicusque notarius, nunc scriba pro communi Florentie, una cum dictis approbatoribus per ipsum commune specialiter deputatis, predicta omnia et singula de ipsorum approbatorum mandato, predicta publice scripsi, ideoque subscripsi.

STATUTO DELL'ARTE DEI MEDICI, SPEZIALI E MERCIAI DEL 1349

INDICE DELLE RUBRICHE *

Cominciono le rubriche degli statuti dell'arte e collegio de' medici, speziali e merciai di porta sancta Maria della città di Firenze.

[Lib. I]

* Nel rubricario i titoli delle rubriche non sono numerati. Adottiamo la numerazione romana progressivamente dalla prima all'ultima rubrica, come nel testo del cod. *C*. Il primo numero arabo fra [ ] si riferisce alla corrispondente rubrica dello statuto dei medici, speziali e merciai contenuto nel cod. *A* ; il numero che segue le parole « rif. 1314 » si richiama alla rubrica della riforma di quell'anno.

Finisce il libro primo. Comincia il libro secondo.

Finischono le rubrice degli statuti dell'arte de' medici, spetiali e merciai etc.

Qui *cominciano* gli statuti *dell'arte e collegio de' medici, spetiali e merciai* di porta sancta Maria *della città di Firenze.*

Al nome di Dio, amen. A honore, laude, e reverenzia dello omnipotente Idio, e della gloriosa *beata Maria sempre Vergine, madre sua, e del beato Iohanni Batista,* e de' beati apostoli Pietro e Pavolo, e de' beati Bernaba e Zanobi, e della beata Anna, e della beata Reparata, e di tucta la corte celestiale; a exaltatione *della sacrosancta Romana Chiesa e del sommo pontefice* e de' signiori frategli cardinali; e del serenissimo prencipe e signiore, signore Re Loigi; e della captolica parte ghuelfa, *et di messer lo podestà, capitano,* et executore degli ordinamenti della giustitia, et degli altri qualunche ufficiali *della città* già detta, *et de' signior priori dell'arti e del gonfalonieri della giustitia* e del popolo fiorentino; *et ad honore et buono stato de' consoli, arte* e collegio *de' medici, spetiali, et merciai* di porta sancta Maria *della città* e distrecto *di Firenze* et di tucta l'arte, membri et artefici della predetta arte. *Gl' infrascripti sono statuti* e ordinamenti *dell'arte e collegio predetto,* facti, ordinati e fermati pe' savi e providi huomini

maestro Dino di ser Martino,
maestro Francesscho di Meglio,
Ugolino di Vieri,
Nicholaio di Latino,
Fruosino di Cece,
Francesscho di Nardo,
Bandino di Ghuido et
Nuto di Giuntino,

artefici della detta arte et arbitri et statutari dell'arte predetta, come di sotto per ordine si dinotano.

[Lib. I]

I. *Della electione de' signior consoli e loro divieto.*

a. [Modus servandus in electione consulum]. *Intorno a mezzo il mese di giugnio et intorno a mezo il mese di dicembre di ciaschuno anno, sieno tenuti e consoli della detta arte* per lo tempo existenti, sicchè almeno fra tre dì intorno a l'uscita di ciascuno de' detti mensi, le 'nfra scripte cose si faccino fare [nell'] electione (1) de' nuovi consoli della detta arte, ne' modi infra scripti, cioè: che essi signior consoli sieno tenuti fare raunare e suoi consiglieri e della detta arte, sì che almeno sieno le due parti de' consoli et due parti de' consiglieri della detta arte nella casa della detta arte coadunati. E quali coadunati, essi consoli *e consiglieri elegghino e nominino* sedici buoni e *leali huomini della detta arte*, cioè quattro medici, sei spetiali, et sei merciai, *veri ghuelfi*, et non forestieri. Et intendansi del menbro de' merciai, quanto alle predette cose e a tucte l'altre (a), e tucti e menbri (b), e quali sotto il detto vocabolo si sogliono appellare et essere e conprendere; e quali in concordia sieno tenuti fare eleggere e nominare. Et se in essa electione e nominatione fosse alcuna discordia fra essi consoli e consiglieri, le due parti d'essi consoli e consiglieri essa electione e nominatione fare e far fare sieno tenuti. Et ancora possino tucte le 'nfra scripte cose.

b. Salvo non di meno che, mentre la provisione del comune di Firenze facta sopra la 'nsacchatione de 'consoli durerà, sieno et essere s' intendino consoli della detta arte, quegli che delle borse d'esse insacchationi saranno tracti, secondo la forma della provisione e ordinamento del comune di Firenze sopra le predette cose facti.

c. I quali sedici huomini della detta arte, quattro cioè medici, sei spetiali et sei merciai, *così electi* et nominati, *porre* et mettere debbino

(1) *B electione.*

(a) *B* coregiarii et tabulacciarii (1). (b) *B* et omnia alia menbra (2).

(1) Cancellato 7 dicembre 1351, *a.* come risulta dalla seguente nota marginale di *B: per dominum Niccholam Lapi et socios approbatores statutorum cassa sunt dicta verba, videlicet coreggiari et tabulacciarii. Ego Azolinus notarius dictorum aprobatorum scripsi.* — (2). Corretto come nel testo del cod. C il 7 dicembre 1351. Cfr. riforma 7 dicembre 1351, *a.*

a secreto scruptineo fra detti consoli et consiglieri. Il quale scruptineo il notaio della detta arte in presenza del camarlingho dell'arte predetta sia tenuto ricevere. Il quale scruptineo solempnemente celebrato e facto, *quegli* octo *de' detti sedici electi, che* nel dicto scruptineo *più voci aranno*, cioè due medici, tre spetiali, et tre merciai, (*de' quali* octo, quattro *sieno di mercato vecchio*, e quattro *di porta sancta Maria; e intendasi per mercato vecchio il sexto di san Branchazio, porta della casa, et porta sam Pietro; et per porta sancta Maria, il sexto d'oltrarno, san Piero Scheraggio, el borgo;* salvo che e merciai possino esse[re] electi e nominati tucti in mercato vecchio, o vero in porta sancta Maria, come piacerà et parrà a' consoli e consiglieri della detta arte pe' tempi existenti, sicchè pel menbro de' merciai tucti possino essere in porta sancta Maria, o vero in mercato vecchio), porre debbino a secreto scruptino fra gli altri sedici buoni et leali huomini della detta arte, per essi consoli e consiglieri o per le due parti di loro comunemente e in concordia da essere electi. E quali sedici sieno de' maestri della detta arte; quattro cioè medici, sei spetiali et sei merciai. Et quegli quattro de' detti octo, che più voce aranno nel dicto scruptineo, de' quali quattro nei primi sei mesi (a) d'ogni anno sia uno medico, due spetiali, et uno merciaio, et ne' secondi sei mesi d'ogni anno sia uno medico, uno spetiale et due merciai, et così in simile modo d'anno in anno *sieno e consoli della decta arte, per sei mesi che debbino venire. Dei quali ancora consoli, ciascuno sia priore* per quella parte del tempo che per la rata gli toccherà di *fare proposte, domande, et risposte.*

d. Fermanti che quegli quattro, e quali più voci aranno nel detto scruptineo nell'ufficio del consolato, non debbino essere publicati pe' consoli et notaio della detta arte o per alcuno di loro; ma quegli che più voci aranno debbino et sieno tenuti e consoli della detta arte per lo loro giuramento tenere secreti, insino a tanto che esso notaio gli porterà o arà portati scripti a' signior priori dell'arti e al gonfalonieri della giustitia della città di Firenze che per gli tempi saranno; et essi tali, che più voti aranno in tale scruptineo, saranno publicati per essi signior priori dell'arti et gonfalonieri della giustitia, et gonfalonieri delle compagnie del popolo di Firenze. Et che consoli della detta arte siano tenuti far giurare e consiglieri della detta arte e essi sedici arroti

---

(a) *B* et in secundis sex men- sibus (1).

(1) Espunto con *va....cat* di mano del 1349.

che tenghino secreto ogni cosa che quivi si farà, insino a tanto che sarà facta la publicatione et aprovagione predetta. Et se alcuno de' detti, che sieno stati dati, non fussono aprovati pe' signior priori dell'arti e gonfalonieri della giustitia e gonfalonieri delle compagnie del popolo di Firenze, un altro di quel medesimo menbro, che non sarà aprovato, si debba eleggiere, secondo la forma e modo predetto.

e. [De deveto consulum. Nota eos qui non possunt esse consules]. *Sanamente acciò che niuno dubbio nascer possa sopra alla predetta electione, ordiniamus che niuno de' detti vecchi consoli, o alcuno suo compagnio, o bottegaio, o discepolo,* o alcuno di loro ; *e niuno, che non abbia propria bottega delle cose di quest'arte ;* e niuno che o suo padre abbia exercitato l'arte nella città, contado, o distrecto di Firenze, cioè come medico, spetiale o merciaio per uno anno ; *e niuno inobbediente a' consoli ; e niuno, il quale interamente non arà pagato tucte le sue inposte et ciò che avesse dovuto pagare o dovesse all'arte predetta ; e niuno de' consiglieri della detta arte ;* e niuno, che principalmente non sia matricolato nella matricola dell'arte predetta, cioè come medico, spetiale o merciaio ; e niuno, che innanzi la nominatione non sarà matricolato nella matricola della detta arte per uno anno ; e niuno, che non risegga a bottega delle cose di questa arte ; e niuno, che si sia cessato da Firenze colle pecunie altrui, il quale sarà stato condempnato per cessante e fuggitivo, o pronumptiato cessante ; e niuno, che non abbia passato l'età di venticinque anni ; e niuno che sia stato contro al comune di Firenze in subsidio dello imperadore, o per altro modo ; e niuno ribello, o che sia stato cacciato per ghibellino, quandunche sia stato cacciato ; e niuno, che non sia vero ghuelfo e zelatore della sancta chiesa di Roma ; *e niuno, che non sia nato della città o contado di Firenze, possa al dicto ufficio* del consolato *essere electo o nominato.*

f. [Qui non possunt eligi ad aliquod huius artis officium]. E niuno, che non possa essere electo, vietando glele la forma d'alcuno statuto, ordinamento, o provigione del comune di Firenze, et che esso o 'l suo padre non abbia exercitato l'arte predetta nella città, contado o distrecto di Firenze per uno anno ; e niuno, che non sarà stato matricolato nella matricola della detta arte innanzi alla nominatione per due mesi ; e niuno, che non risegga a bottega delle cose di questa arte, possa essere electo o nominato ad alcun altro ufficio della detta arte, sotto la pena di llire .xxv. di f. p. al tale eligente, nominante, o voce dante contro la forma predetta, e al tale esso ufficio aceptante.

g. [Pena eligenti ad officium et pena acceptanti officium, qui non solvisset debitum artis]. *Ancora che ciaschuno, che eleggiesse alcuno, che interamente non avesse pagato tucto quello che avesse dovuto pagare all'arte predetta, sia condempnato,* pe' consoli nell'ufficio residenti, *in soldi quaranta di f. p.* all'arte predetta. *E niuno contro la detta forma possa alcuno ufficio della detta arte aceptare, sotto la pena di soldi cento di f. p., nei quali debba incontanente per essi consoli essere condempnato, e dal detto ufficio rimosso pe' consoli e camarlingho* della detta arte, *sotto la pena di soldi cento di f. p., per ogni consolo o camarlingho, e tante volte. E tucti gli altri possino al detto ufficio essere electo, et esso sieno tenuti et debbino aceptare e iurare.*

h. [Pena imposita non acceptanti officium dicte artis]. *E se niuno nollo acceptare* (a) *e nol vorrà acceptare, dia a questa arte llire .xxv. di f. p., e sia romosso al detto ufficio, e un altro in suo luogo sia riposto.*

i. [Devetum unius anni a die depositi officii]. *E abbia divieto nel detto ufficio dal dì del diposto ufficio a uno anno. Et che* essi consoli *non possino avere alcuno ufficio dalla detta arte, dal dì del diposto ufficio a* uno anno, *donde o per lo quale salario o presente ne seghuiti, o ordinato sia.*

l. [Devetum apothecarii alicuius consulis]. *Ancora niuno bottegaio d'alcuno consolo, dal dì del diposto ufficio del consolato a* uno anno, *possa esso ufficio del consolato* habere, *nè* dal dì del diposto ufficio del consolato a sei mesi *alcuno ufficio della detta arte avere.*

m. [Forma electionis consulum]. Ancora che nella electione, che si farà de' consoli in tucte e ciascune altre facciende, che si facessono nella predecta arte, almeno de' consoli della detta arte le due' parti (b) debbino essere presente e consentire; e altrimenti non vagliono quello che facessono. Et *se alcuno sarà richiesto* a fare il consiglio *per essa electione, e non verrà di facto, gli sia tolto per lo camarlingho delle detta arte per l'arte predetta, et così e consoli sieno tenuti far pagare soldi dieci di f. p., e tante volte, sotto detta pena, per ciaschuno de' detti consoli.* La quale electione e sua forma comandiamo che allora si faccia e oservisi, quando le provisioni facte per lo comune di Firenze sopra la creatione de' consoli saranno venute meno, mancheranno, o saranno casse. E mentre e infino a tanto saranno ferme, ordiniamo che,

---

(a) *B ha* acceptaverit. — (b) *B* tres (1).

(1) Corretto come in *C* nella riforma del dicembre 1356, rubr. IIII.

quandunche verrà il saccho o vero la borsa, nel quale per lo comune di Firenze si mettono e consoli riformare o fare, e signior priori dell' arte, el gonfalonieri della giustitia, o vero l'ufficio di mercatanti e della mercatantia della città di Firenze, e consoli della detta arte, o lla detta arte richiedessono essi artefici e huomini di detta arte dell'ufficio del consolato degni, e consoli della detta arte, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbino fare raunare, pe' messi della detta arte o per altri, come vorranno e sopradetti consoli, nella bottega e casa della detta arte e consiglieri suoi e della detta arte, e venti (a) altri buoni huomini della detta arte, quattro (b) cioè medici, otto spetiali, et octo (b) merciai, quegli cioè che essi consoli allora potranno avere.

n. [Forma scruptinei consulatus celebrandi]. Et essi adunati e convocati, insieme co' detti consoli, consiglieri e venti (c) buoni huomini, per lo notaio della detta arte et suo cohaiutore, tucti et ciascuni huomini et artefici della detta arte, et quegli che per essi consoli, consiglieri e venti (c) buoni huomini, o le due parti di loro, a scruptineo secreto, o a fave nere o bianche, si trovassono degni dell'ufficio del consolato predecto, non aventi divieto secondo la forma del presente statuto, scrivere debbino, e portare, e dare a' signior priori e al gonfalonieri sopradetti o agl'ufficiali della mercantia. Et sempre si debba procurare, iusta posse, ch el divieto ordinato per la forma degli statuti et ordinamenti della detta arte si debba osservare. Et che per insino a tanto che lle provisioni predette, facte per lo comune di Firenze, s'oserveranno, l'ufficio de' consoli durare debba come per lo comune predetto è proveduto (1).

o. [Hoc de deveto consulum est etiam supra in precedenti carta]. Dichiaranti che, se alcuno sarà tracto in consolo della detta arte e non arà passata l'età di .xxv. anni, e prima sia stato tracto in consolo, non arà giurato e non sarà matricolato nella matricola della detta arte, innanzi la extratione di sè facta, il decto ufficio del consolato aceptare, iurare o exercitare non possa, se innanzi alle dette cose non iura, èt se sottometta alla giurisdictione de' consoli e della detta arte, et paghi interamente per entratura dell'arte predecta quello che pagono e vegnienti di nuovo al collegio della detta arte.

(1) Riformato 28 dicembre 1373, rubr. I.

(a) *B* duodecim (1). — (b) *B* quac- tuor (2). — (c) duodecim (3).

(1) Corretto come in *C* nella riforma del 13 aprile 1360, rubr. I, *a*. — (2) Corretto come in *C* nella riforma del 13 aprile 1360, rubr. I, *b*. — (3) Corretto come in *C* nella riforma del 13 aprile 1360, rubr. I, *c*.

p. [Quod due partes consulum et consiliariorum possit omnia facere, que possunt omnes ipsi]. Ordinanti ancora et fermanti che in ogni congregatione, collegio, opera, o faccienda della detta arte, o vero consiglieri della detta arte s'abbia per sofficente numero, se vi sono presenti le due parti d'essi consoli o d'essi consiglieri, et ciò che si può fare e debbe per l'ufficio de' consoli vaglia e tenga, se sarà facto per le due parti d'essi consoli e consiglieri (1).

II. *Della electione del camarlingho e suo ufficio e divieto.*

a. Nel principio del mese di gennaio di ciascuno anno, mentre che la provigione del comune di Firenze facta sopra la creatione de' consoli s'oserverà, *sieno tenuti* e debbino *e consoli di questa arte* o le due parti di loro, una co' consiglieri suoi e della detta arte o le due parti di loro, *e* sedici *agiunti degl'uomini della detta arte,* ciè (2) quattro medici, sei spetiali, e sei merciai, *per essi consoli da essere electi* e nominati, *eleggere* e nominare nove (a) *buoni huomini della detta arte* e menbro degli spetiali e spetiali, *d'età* almeno *d'anni venticinque.* E quali nove (b) spetiali così nominati *porre debbino a secreto scruptino fra essi* consoli, consiglieri e agiunti, sicchè almeno a esso scruptineo sieno le due parti de' consoli, e lle due parti de' consiglieri, e lle due parti degli agiunti. *Et* quegli tre, *che più voce* aranno nel detto scruptineo, rimanghino et sieno et essere s'intendino *camarlinghi della detta arte* per uno anno, e tempo d'uno anno. Cioè uno, il quale e detti consoli vorranno, sia camarlingho e in camarlingho di detta arte sia avuto pe' mesi di gennaio, ferraio, marzo, et aprile; e l'altro, il quale e detti consoli vorranno, sia camarlingho della detta arte pe' mesi di maggio, giugnio, luoglio, e agosto; e l'altro sia camarlingho della detta arte pe' mesi di settembre, octobre, novembre, e dicembre. Et così in simile modo si debba fare l'electione de' camarlinghi della detta arte ogni anno del mese di gennaio. E consoli, che per lo tempo saranno, faccino e sieno tenuti far fare ogni anno del mese

(1) Riformato 20 dicembre 1394, 2. — (2) Così nel testo.

(a) *B* sex (1). — (b) *B* sex (2).

(1) Corretto come nel cod. *C* il 13 aprile 1360, rubr. X, *a*. — (2) Corretto 13 aprile 1360, rubr. X, *b*.

di gennaio per vinculo di giuramento, e sotto pena di lire dieci di f. p. per ciaschuno di loro, da doversi apiccare alla detta arte.

b. De' quali camarlinghi, da dovere essere così electi e a scruptineo posti, tre ne sieno di mercato vecchio, e tre di porta sancta Maria. E intendinsi di porta sancta Maria, quanto alle predette cose, gli spetiali fuori del convento di mercato vecchio.

c. E quando le dette electioni saranno evanite, manchate, o casse, e consoli della detta arte, che per lo tempo saranno, una co' consiglieri suoi e della detta arte, e sedici agiunti della detta arte, come dicto è, e nel modo predetto sieno tenuti e debbino, per vinculo di giuramento, sotto pena di llire dieci di f. p. per ogni consolo, eleggere et nominare quattro spetiali, veri e notoriamente ghuelfi, in camarlinghi della detta arte. E essi così electi porre et por fare fra essi consoli, consiglieri e agiunti a secreto scruptineo; e quegli due, che nel detto scruptineo voce aranno, rimanghino e sieno, e esser s' intendino camarlinghi della detta arte. Il quale ufficio duri uno anno, cioè d'ogni uno de' detti camarlinghi sei mesi, come a detti consoli parrà, e per loro o la maggior parte di loro sarà dichiarato.

d. [Forma imbursationis officii camerarii]. Non di meno, consideranti che per l'assidue deprecationi e preghiere, che spesse volte si facevano dell'ufficio del detto camarlingatico, ne' dì passati (a) fu facta una insacchatione di più valenti huomini, spetiali della detta arte; de' quali insacchati, uno, che fosse tracto nel principio di ciascuno ufficio del consolato, sia et essere debba camarlingho per quel tempo che durerà l'ufficio di tale consolato; de' quali insaccati la borsa è [e] debbe essere in una cassa di due chiavi, delle quali una tiene e tenere debbe unum de' detti consoli, e l'altra tiene e tenere debba il sacrestano de' frati predicatori, o vero il notaio della detta arte; essa insacchatione aprobanti, et esse assidue deprecationi e preghiere volenti scifare, ordinato, proveduto e fermato fu che essa insacchatione innanzi facta de' camarlinghi della detta arte sarà manchata e consummata (1), e consoli della detta arte, che per lo tempo saranno, e lla maggior parte di loro, una co' consiglieri loro e della detta arte, o veramente la maggior parte di loro, e sedici agiunti, e quali vorranno degl'uomini della dicta arte, cioè quattro medici, sei spetiali et sei

(1) *B* ha *provisum existit et firmatum quod cum ipsa insacchatio pridie facta.... defecerit et consumata fuerit.*

(a) *B* pridie.

merciai, pe' detti consoli da essere electi et nominati, in tal modo che vi sieno le due parti de' detti consoli, e lle due parti de' consiglieri, e lle due parti d'essi arroti, sieno tenuti e debbino eleggere e nominare quegli valenti et sufficenti huomini, spetiali e della detta arte e menbro degli spetiali, veri guelfi e zelatori della sacrosancta Romana Chiesa di Roma, e non forestieri, nè alcuno che si sia cessato, nè che per l'avenire cesserà colla pecunia e cose altrui, ancora si pronunptiato non fosse cessante, d'età di venticinque anni almeno, quali e quanti vorranno. E quali spetiali, così nominati, porre debbino a secreto scruptineo intra o vero fra loro consoli, consiglieri e agiunti. E quegli, che nel detto scruptineo otterranno per le due parti di quegli che sarranno alla detta scruptinatione, si debbino porre e mettere in una borsa, in questo modo, cioè: il nome, el pronome di ciaschuno, che nel detto scruptineo oterrà come è detto, scrivere si debba in una cedola di menbrana, per sè separata dall'altra; e tali cedole, involte e legate ciascuna di per sè, porre e mettere si debbono in una borsa; e essa borsa porre si debbe e fermare in una cassa di due chiavi [da essere tenuta] (1) nella casa della detta arte (2), delle quali chiavi, una tengha e tenere debba uno de' consoli della detta arte, e l'altra star debba e essere a presso il notaio della detta arte (a). Et che nel principio dell'ufficio di ciascuno consolato, il proposto de' consoli della detta arte, nella presenza degli altri consoli della detta arte allora in ufficio residenti, e di quegli dodici huomici della detta arte, e quali essi consoli aranno electi e nominati per essere scruptinati, electi et nominati consiglieri della detta arte, e due frati del decto ordine, se commodamente avere si potranno, trarre una delle dette cedule, nella quale sia descripto il nome d'uno degli artefici della detta arte et menbro degli spetiali; il quale tale, nella detta cedula descripto, sia e essere debba camarlingho della detta arte, cioè per quello tempo che durerà e durare potrà l'ufficio de' detti consoli, con questo che non n'abbia divieto.

e. [D e v e t u m c a m e r a r i i]. Et intendasi avere divieto et extrarre non potersi al decto ufficio del camarlingatico alcuno, il quale sia d'alcuno ufficio della detta arte, del quale salario o presente ne conseghuiti, nè alcuno, il quale sia stato all'ufficio del consolato o del

(1) Le parole fra [ ] mancanti in *C*, sono sostituite dal testo della riforma del 18 dicembre 1352, rubr. I, *a*. — (2) Riformato 18 dicembre 1352, rubr. I, *a*.

(a) *B* apud sacristam fratrum predicatorum de Florentia (1).

(1) Riformato il 18 dicembre 1352, rubr. I, *b*.

camarlingho dal dì del fin[it]o ufficio a uno anno allora proximo futuro, nè alcuno padre, figliuolo, fratello, nipote, patruo, o compagno d'alcuno consolo o camarlingho, dal dì del finito ufficio a sei mesi allora proximi da dovere venire; nè alcuno absente dalla città, contado, o districto di Firenze, de' quali aventi divieto per le cagioni predette o alcuna d'esse, riporre si debba nella detta bursa. E lla cedula di tale camarlingho tracto sanza divieto si debbe extraciare. Et che mentre detta borsa e insacchatione mancherà, così facta, come doversi di nuovo fare e insaccare, niuno possa essere electo o asumpto al decto ufficio del camarlingatico altrimenti o in altro modo, sotto pena di llire .xxv di f. p., da doversi torre da ciascuno consolo e consiglieri, che contro alla detta forma e modo eleggesse alcuno in camarlingho della detta arte, e al camarlingho, che tale ufficio aceptasse o exercitasse (1).

f. [Officium camerarii]. Et sieno tenuti e detti camarlinghi e ciaschuno di loro nel principio del loro ufficio giurare di bene e lealmente fare il loro ufficio, e *dare idonee cautioni* degl'uomini della detta arte, *di lire trecento di f. p.*, da essere aprovata pe' consoli della detta arte allora in ufficio residenti, o la maggior parte di loro, *di bene e lealmente il suo ufficio exercitare, e di stare a sindicato, e d'ubidire* a comandamenti e *alle sententie de' sindichi, che llo sindicheranno.*

g. [Camerarius tenetur exigere]. *E sia tenuto il detto camarlingo riscuotere e fare riscuotere tucte le 'mposte della detta arte, condempnagioni vecche e nuove, e tucti e debiti* e crediti *della detta arte. Et ogni pervento e obvento della detta arte riceva il camarlingho predetto, dummodo il faccia porre per lo notaio della detta arte* o suo coaiutore *a entrata quello ch'egli riceverà.*

h. [Debeat primo facere scribi introitum per notarium]. E altrimenti, innanzi che sia messo a entrata per lo notaio della detta arte o suo coaiutore, non riceva, sotto la pena di soldi venti di f. p., per ogni volta.

i. [Camerarius debet solvere salaria et ensenia]. *E delle quali intrate e perventi qualunche, sia tenuto e debba il camarlingo predetto pagare al notaio*, ricevente per sè et per lo suo coaiutore, *del loro salario*, e a' messi dell'arte del salario del loro ufficio del numptiato, cioè, a ciaschuno di loro insino alla quantità di soldi cento di f. p. per ogni mese, a ragione di mese, a ciascuno de' consoli della detta arte e al notaio e a sè camarlingho, l'ufficio de' quali durerà quattro mesi, mentre che le dette provisioni del comune di Firenze dureranno

(1) Aggiunta 18 dicembre 1352, rubr. I, *c*.

e aranno execuzione; cioè *a' consoli, l'ufficio de' quali arà principio in kalen di gennaio,* nella pasqua della Resurressione del Signiore; e a' consoli, l'ufficio de' quali comincerà in chalendi del mese di maggio, nella festa del beato Giovanni Batista del mese di giugnio; e a' consoli, l'ufficio de' quali comincerà in chalendi del mese di settembre, nella festa d'Ognissancti; e quando le dette provisioni del comune di Firenze sopra la creatione de' consoli [dureranno] (1), a' consoli l'ufficio de' quali arà cominciamento in chalendi del mese di gennaio durante sei mesi, nella pasqua della Resurressione del Signiore; *e a' consoli de' quali l'ufficio comincerà in k(a)lendi del mese di luglio* durante altri sei mesi, nella festa d'Ognissancti. Et così similemente al notaio e scrivano della detta arte, *e a esso camarlingho,* per presente, *libre* tre *di pepe, oncia* tre *di gruogo* a ciascuno de' detti consoli, notaio e *camarlingho e una zana nuova,* dodici schodelle, e sei taglieri di valuta di soldi quattro (a) o circa per ogni taglieri d'acero o altri taglieri, insino alla somma di detti sei taglieri. *E a ciaschuno sindico,* da doversi porre o *posti a sindicare e vecchi ufficiali* della detta arte, e a uno huomo di ragione amaestrato savio della detta arte, quando s'eleggessono nella Pasqua della natività del Signiore, una *libra di pepe,* una *oncia* di fiori *di gruogo,* e sei scodelle, e tre taglieri.

l. [Emptioni emseniorum debet interesse unus consul]. Alla compra de' quali presenti debba essere presente uno de' consoli della detta arte, se e consoli vorranno el notaio della detta arte.

m. [Debetur ponderari in presentia consulum et notarii]. Et essi presenti nella casa della detta arte, in presenza de' consoli o del notaio della detta arte, per esso camarlingho si debba pesare e dessa a bottega mandare.

n. [Debitor artis non debet habere emsenium]. Dichiaranti che il decto camarlingho a niuno debitore della detta arte possa o debba mandare presente, se innanzi il decto debitore non arà pagato tucto quello dovesse pagare alla detta arte, sotto pena del doppio di quello che il debitore, a cui si mandasse il presente, dovesse pagare alla detta arte, a esso camarlingho da doversi torre.

o. [Camerarius non potest expendere nisi prius notarius posuerit ad exitum]. E che il dicto camarlingho

(1) Integro così il testo, che ci appare incompleto in *B* e in *C*.

(a) *B* trium (1).

(1) Corretto come nel cod. *C* nella riforma del 18 dicembre 1352, rubr. I, *c*.

della pecunia della detta arte niente possa spendere, se prima non gli è scripto a uscita per lo notaio o per lo coaiutore del notaio della detta artis, sotto la pena di soldi venti di f. p., e tante volte (a).

p. [Potest per alium officium exercere]. E sia tenuto e debba il dicto camarlingho il dicto ufficio exercitare per sè o per suo compagnio, factore o discepolo, il quale sia almeno d'età di venti anni, per lo quale compagnio, factore o discepolo, tale camarlingho rispondere interamente sia tenuto (1).

q. [Potest expendere usque in libras .xxv. cum deliberatione consulum, consiliariorum et duorum arrotorum]. *Ancora possa il dicto camarlingho, et sia tenuto e debba* lecitamente e senza pena, per auctorità e vigore del presente statuto, *fare tucte altre spese necessarie e utili per la detta arte, di coscientia e mandato* de' consoli e *consiglieri della detta arte* e lla maggior parte di loro, e *due* arroti *per ogni menbro*, insino in llire .xxv. di *f. p.*, e da indi in giù.

r. [Devetum trium annorum a die depositionis]. E abbia il dicto camarlingho divieto nel detto ufficio, dal dì del diposto ufficio a tre anni, allora proximi da dovere venire.

s. [Quando denarii superfuerint ultra necessarios pro expensis debet significari consulibus]. E che quantunche adverrà che al camarlingho della detta arte o alle suoi mani pervenisse maggior quantità di pecunia che la detta arte abbia bisognio per le spese dell'arte predecta, esso camarlingho sia tenuto e debba notificarlo e significarlo a' consoli per lo tempo existenti, essa maggior quantità di pecunia avere, sotto la pena di llire .x. di f. p., alla detta arte da doversi apicchare. E consoli della detta arte, che per lo tempo saranno, essa quantità di pecunia, la quale avanzasse dalle spese della detta arte, restituire facciano agli artefici della detta arte, e quali dovessono avere da l'arte predicta per qualunche ragione, per lira e per soldo, come toccherà per rata.

t. [Camerarius non det emsenium nuntiis]. Dichiaranti ch'el camarlingho della detta arte a niuno de' messi della detta arte ardisca o presumma dare alcuno presente, o alcuna cosa in nome

(1) Riforma 21 dicembre 1401, rubr. I.

(a) *B aggiunge* Et quod dictus camerarius acceptare ipsum officium cameriaratus teneatur, sub pena librarum viginti quinque f. p. (1).

(1) Cancellato 18 dicembre 1352, rubr. I, *d.*

di presente, sotto la pena di lire dieci di f. p., e tante volte, e soldi quaranta di f. p. per ciascuno de' detti messi, che tale presente o alcuna cosa in luogo di presente riceverà.

u. [Nullus recipere debet pecuniam artis sine licentia camerarii]. E niuno altro ufficiale possa, ardisca, o presumma ricevere alcuna quantità di pecunia della detta arte, o per la detta arte, per qualunche cagione, se non di licentia o volontà del camarlingho dell'arte predetta, sotto la pena del doppio di quello che ricevesse o adomandasse.

v. Et che e consoli della detta arte, e quali per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbino per lo loro giuramento, e sotto pena di perdere il loro presente, e constringhino, e constrignere sieno tenuti et debbino di facto, e senza dilatione di tempo, tale officio, il quale alcuna o alcune quantità di pecunie arà ricevuto, a pagare, e dare, e restituire al camarlingho della detta arte per la detta [arte] ricevente, in nome di pena, il doppio di quello che, per la detta o in nome della detta arte, avesse ricevuto o rischosso in alcuno modo (1).

III. *Della electione del notaio* e del suo ufficio.

a. Del mese di gennaio di ciascuno anno, quanto più tosto potranno (2), *e consoli*, che per lo tempo saranno, *sieno tenuti* e debbino, *e consoli* della detta arte e lla maggior parte di loro, per vinculo di giuramento, e sotto pena di llire .x. per ciascuno consolo, *procedere alla electione, del notaio* e scrivano della detta arte, una co' consiglieri suoi e della detta arte e ventiquattro arroti, cioè: sei medici, nove spetiali, e nove merciai, pe' detti consoli da doversi eleggere, nella casa della detta arte raunati, dei migliori huomini della detta arte, e in vice e nome della detta arte eleggere e deputare *uno buono e sufficiente notaio*, cittadino fiorentinum, e *vero ghuelfo*, il quale vorranno in notaio e scriba della detta arte, per tempo e termino d'uno anno con ufficio, balia, salario, e presenti infrascripti.

b. Et che alla detta electione intervenghino e detti consoli o la maggior parte d'essi, e predetti consiglieri o la maggior parte d'essi, e ventiquattro agiunti. E lla electione d'esso notaio s'ottengha per la maggior parte d'essi consoli, consiglieri e arroti quivi presenti, a secreto scruptineo, tra essi consoli, consiglieri, e arroti fra loro insieme fare.

(1) Aggiunte 30 dicembre 1372, rubr. VI, *a*; 20 dicembre 1394, rubr. II. — (2) Riformato 21 dicembre 1380, rubr. I.

Et che altrimenti o in altro modo la lectione del dicto notaio fare non si possa e debbasi ; e se si facesse, non vaglia, e non tenga d'essa ragione.

c. E al detto notaio il camarlingho della detta arte possa, e a lui sia lecito pagare e satisfare del suo salario et per suo salario, et d'esso notaio coadiutore, cioè a ragione di lire cinquanta di f. p., per ciascuno anno, a ragione d'anno, e 'l presente come a uno de' consoli della detta arte.

d. Il quale notaio possa, e a llui sia lecito, sia tenuto, e *debba stare e habitare a bottega della detta arte, spetialmente e generalmente ogni dì giuridichi e ogni altri dì necessarii alla detta arte, per lo suo ufficio exercitare,* e scrivere, e actitare ogni cosa alla detta arte necessaria, *e udire, e cognoscere, e ricevere ogni questione e contraversie civili e criminali, et esse actitare insino alla sententia, ordinaria et extra ordinaria via. E facte le pruove, e consoli dieno la sentenzia secondo la forma degli statuti.*

e. E paghisi il dicto notaio e facciasi pagare *delle sue scripture,* come per ordine di sotto si contiene, cioè : *d'ogni maestro, vegnente* a collegio di questa arte *per giuramento* e sodo, soldi due di f. p., e per porlo a descriverlo nella matricola della detta arte, soldi tre di f. p., e per qualunche modo alcuno in publica forma la matricola summesse, soldi cinque di f. p. ; d'ogni petitione con tre richieste, soldo uno [di] f. p. ; d'ogni comparitione, denari quattro di f. p.; *d'ogni comandamento, denari* .IIII. *di f. p.* ; d'ogni sequestro, denari .IIII. di f. p. ; *d'ogni testimone,* soldi .II. *di f. p. ;* del giuramento e citatione del testimone, denari VI. di f. p. ; della pubblicatione del testimone, denari .IIII. di f. p. *E delle sentenzie* che si daranno pe' detti consoli, cioè : delle sentenzie da lire .X. in giù, quantunche sia la quantità, in sino a lire .X. di f. p., soldi .II. di f. p.; e da dieci llire in sino in .XV., soldi .III. di f. p. ; da llire .XV. in .XXV., soldi .IIII. di f. p. ; e da lire .XXV. insino in .XL., soldi .V. di f. p. ; da llire .XL. in sino in .LX., soldi .VII. di f. p. ; e da llire .LX. in sino in cento, soldi .XV. di f. p. ; e da indi in su, soldi .V. per ogni centinaio. E niuna sentenzia passi la somma di soldi .II. di f. p. *E dell'altre scripture si faccia* pagare e *satisfare* come sarà giusto e honesto, sotto la pena di soldi quaranta di f. p. e tante volte, per lo camarlingho della detta arte a esso notaio per la detta arte da doversi torre. *D'ogni inbreviatura di sindicato, soldi due di f. p., et se lo compisse, soldi cinque di f. p.* (1).

f. [T e n e t u r n o t a r i u s b i s i n a n n o f a c e r e d e n u n t i a r i f e s t a e t a l i a]. Et sia tenuto il detto notaio ogni sei mesi

(1) Aggiunta 18 dicembre 1352, rubr. II.

del suo ufficio fare denumptiare per l'arte le feste e gli statuti, di mandare a vedere scrivere la ragione e lo statuto come il fiorino dell'oro si debba contare, e lo statuto di non dare diricto. *E duri il suo ufficio per uno anno.*

g. [Consules et consiliarii una cum arrotis in causa possunt capsare notarium]. Et se il detto notaio, o coaiutore del notaio della detta arte, alcuna baracteria, fraude, o alcuna cosa inlecita commettesse nel suo ufficio, e consoli, che per lo tempo saranno, insieme co' consiglieri suoi e della detta arte e ventiquattro arroti de' migliori huomini della detta arte, cioè sei medici, nove spetiali e nove merciai, pe' detti consoli da essere electi, possino, e a lloro sia lecito tale così contra facente cassare, e un altro in suo luogo porre, ancora fra 'l tempo del suo ufficio.

h. [Notarius debet scribere matriculatos et condempnatos]. Et che il dicto notaio, per sè o suo coaiutore, porre e scrivere sia tenuto e matricolati e quegli che si matricoleranno nella matricola della detta arte. E ancora sia tenuto porre e scrivere tucte e ciascune condempnationi, che si faranno pe' consoli della detta arte, infra uno mese allora proximo da dovere venire, in uno libro bene ordinato e bene coperto e legato, alla pena di soldi .xx. di f. p. per ogni condempnagione e ogni condempnato, nella quale e consoli, che per lo tempo saranno, esso notaio condempnare sieno tenuti, e a llui del suo salario ritenere, sotto la pena di soldi cento di f. p., per ciaschuno de' sopradetti consoli. Et sia tenuto il dicto notaio porre e descrivere, per sè o per lo suo coaiutore, tucti e ciaschuni novitii che sono venuti a questa arte dal dì di kalen di gennaio .MCCCXXXVIII. in qua, e che per l'avenire verranno, e lle quantità che aranno pagate e pagheranno, e lle quantità che sono tenuti di pagare per l'entratura e nuovo magistero della detta arte, e a cui anno pagato e pagheranno in un altro libro, per sè, distintamente e ordinatamente. E ancora tucti e ciascuni condempnati e che saranno condempnati pe' consoli di questa arte, e lle quantità di ciaschuno condenpnato et che sarà condempnato, el pagamento facto o che si farà per tali così condempnati, e che saranno condepnati.

i. [Tenetur novitios et condepnatos quolibet mense legere consulibus]. E quali novitii e condempnati el detto notaio sia tenuto e debba ogni mese leggere a' consoli sedenti nella corte dell'arte, cioè e nomi e pronomi de' novitii condepnati, e lle quantità, le quali hanno e aranno a pagare alla detta arte; e anchora ogni uno che, passato il mese, arà pagato al camarlingho della detta

arte alcuna quantità di pecunia. E esse condempnagioni, che aranno a pagare alla detta arte essi novitii e condempnati e ciaschuno di loro, el notaio, el camarlingho della detta arte riscuotere e fare riscuotere sieno tenuti dal dì della fatta condempnagione o giuramento predetto a due mesi, alla pena di soldi cento di f. p.

l. Et che il notaio della detta arte, el suo coaiutore, e ciascuno di loro sieno tenuti e debbino incontanente scrivere a entrata, nel libro della detta arte, ogni quantità di pecunia, che si pagherà all'arte predetta per qualunche cagione; e ancora all'uscita, che si farà per lo camarlingho, alla pena di soldi .xx. di f. p., per ogni volta. E ancora scrivere e actitare tucti et ciascuni acti e scripture della detta arte e porre in acti ne' libri degli atti della detta arte fra decti dì, alla pena di soldi .xx. di f. p., e tante volte, pe' consoli della detta arte da essere condempnati, e per lo camarlingho della detta arte, da essergli del suo salario ritenuto.

m. E con ciò sia cosa che per quegli, che sono alla giurisdictione della detta arte sottoposti, molta fatica sia acresciuta al notaio della detta arte, e spesse volte adviene che uno notaio non può a tucti e facti della detta arte rispondere, ordiniamo e fermiamo che e consoli della detta arte, nel principio del mese di gennaio, elegghino e eleggere possino ogni anno, se voglono, uno buono notaio, esperto, vero ghuelfo, nato della città o contado di Firenze, in coaiutore del notaio della decta arte con quello salario che eglino vorranno, non però maggiore della quarta parte del salario del decto notaio. Il quale coaiutore, così electo, possa ogni cosa actitare, scribere, fare, et exercitare, che può il notaio e llo scrivano della detta arte. Dichiaranti che al dicto coaiutore, così electo, non si dia alcuno salario o presente, oltre o altrimenti che di sopra del salario del notaio e scrivano della detta arte si contiene.

n. E ancora sia tenuto e debba il notaio della detta arte, per vinculo di giuramento, dare copia di qualunche acti e actitati nella corte della detta arte, sì per sè, come per lo suo precessore, e sì in civili, come in criminali, a ciascuno che lla domanda, dummodo a llui s'apartengha.

IIII. *Della electione de' consiglieri.*

a. [Forma electionis consiliariorum]. El primo dì del mese di ciascuno consolato sieno tenuti *e consoli* della detta arte, nel principio del loro ufficio, raunare e fare raunare dinanzi a lloro, nella casa della detta arte, dodici huomini de' migliori huomini della

detta arte, veri ghuelfi, e facciente e far faccente bottegha delle cose di questa arte; cioè quattro d'ogni membro. Tucti raunati e convocati, essi consoli e lla maggior parte de' loro e dodici, in concordia, e d'uno animo, *eleggere* e nominare *sieno tenuti*, e debbino *dodici buoni e leali huomini* della detta arte, *veri ghuelfi*, e non forestieri. E quali nominati essi dodici, così nominati, debbino porre a secreto scruptineo fra essi consoli e dodici coadunati. E *quegli sei de' detti dodici*, che più voci aranno nel detto scruptineo, *sieno consiglieri della detta arte* per quel tempo e termine, che durare debbe l'ufficio del consolato; due cioè medici, due spetiali, e due merciai; sicchè al dicto ufficio de' consiglieri almeno sia uno medico; tre *e quali sieno di mercato vecchio, e* tre *di porta sancta Maria*. Salvo che e merciai possono essere di qualunche parte, e in tucto e in parte, come a essi consoli e dodici parrà; in tal modo, che essi dodici nominati per consiglieri sieno veri ghuelfi, e non forestieri, *e non sia, se non uno d'alcuna bottega, o vero fondaco* (a).

(a) *B aggiunge : a.* Qui sex consiliarii et maior pars eorum, una cum consulibus dicte artis et maiore parte eorum et triginta sex arrotis hominibus de dicta arte, octo videlicet medicis, quactuordecim spetiariis, et quactuordecim merciariis in dicto numero computatis, ipsis sex consiliariis et duabus partibus eorum possint providere, firmare, statuere, ordinare quidquid voluerint et crediderint fore utile pro arte predicta super propositis eis factis per priorem consulum vel alium ex consulibus, vel alium eorum mandato, super quibuscumque factis et negotiis dicte artis quandocumque et qualitercumque voluerint, dummodo ad minus tres (1) ex dictis consulibus et due partes ipsorum consiliariorum et arrotorum adsint. Et quod ordinatum fuerit per dictas duas partes consulum, consiliariorum et arrotorum ibidem adstantium ad fabas nigras et albas, vel alio modo quo voluerint, valeat et teneat, ac si factum esset a tota universitate dicte artis. *b.* Salvo quod non possint proponere, vel proponi facere, consulere, aringhare vel consilium aliquod tenere, stanziare, vel reformare quod consules absolvantur ante finitum tempus eorum sindicatus vel quod salaria magistrorum, qui venerunt vel venient ad hanc artem, seu aliqua condempnatio vel imposita alicui sive de aliquo facta vel fienda minoretur vel aliqualiter minuatur. *c.* Et quod nullus consulatus, nullique consules dicte artis, durante eorum officio, audeant aliquam pecuniam aquirere pro dicta arte, obligando ipsam artem ad ipsam reddendam vel aliquod debitum contrahere pro dicta arte, sine licentia consilii dicte artis et dictorum arrotorum. Quam licentiam prestare possit ut supra de aliis consiliis continetur. Et si dicti consules contra fecerint, in duplum dicti talis debiti per eos contrahendi condempnentur arti predicte. Et si quod debitum aliqui consules contraxerint cum licentia supra dicta, illud ante finitum tempus eorum officii restitui facere teneantur (2).

(1) Riformato il 26 dicembre 1356, rubr. V, *a*, e 13 aprile 1360, rubr. VI, *a*. — (2) Cancellato 29 dicembre 1391, rubr. I.

b. E sieno tenuti e detti consiglieri venire a' consigli della detta arte, ogni ora saranno chiamati pe' messi della detta arte, o per altro modo. E qualunche richiesto non verrà, sia tolto a chi non viene incontanente soldi cinque di f. p., *di facto, se schusa legiptima non avesse, la quale col suo iuramento sia tenuto fare.*

c. Et che e consoli della detta arte, in alcuno o per alcuno consiglio fare o raunare, possino eleggere trentasei arroti (1), cioè: octo medici, quattordici spetiali e quattordici merciai, nel detto numero computati e consiglieri della detta arte (2).

d. Et che niuno della detta arte, non citato, o electo, o chiamato per la detta cagione, possa al consiglio venire, essere, o stare, nè voce in tale consiglio abbia.

e. E duri l'ufficio de' detti consiglieri quel tempo che dura l'ufficio del consolato. E abbia divieto nel dicto ufficio del consiglio *dal dì del diposto ufficio a* sei mesi.

f. Fermanti e statuenti ch'el camarlingho della detta arte, che per lo tempo sarà, non possa ad alcuno consiglieri dare, mandare, o pagare salario, o presente, o alcun altra cosa in luogo di presente (3).

V. Delle prohibitioni e divieti l'uno pell'altro

Statuito e ordinato è ch'el padre, figliuolo, fratello, o fratelli carnali, nepoti de' figliuoli o fratelli, e compagni, o bottegai d'alcuno consolo o di qualunche altro avente alcuno ufficio dell'arte predecta, del quale seghuiti o debbasi avere alcuno presente, abbia divieto nel dicto tali, dal dì del diposto tali ufficio a sei mesi allora proximi secuturi. E niuno di quest'arte possa avere dalla detta arte, se nnon è uno ufficio, nè alcuno, se nnon è uno ufficio, aceptare o giurare possa, sotto la pena di llire dieci di f. p., e tante volte.

VI. *Della electione de' sindichi a sindicare e vecchi ufficiali* e del loro ufficio.

a. [Forma circa electionem sindicorum]. E consoli *col consiglio della detta arte*, o le due parti d'essi consoli e consiglieri, *nel principio del mese di gennaio, sieno tenuti* e debbino nominare sei *buoni e leali huomini della detta arte, veri ghuelfi*, cioè due d'ogni

(1) Riformato 31 dicembre 1392, rubr. I. — (2) Riformato 26 dicembre 1356, rubr. V, *b.* — (3) Aggiunta 20 dicembre 1394, rubr. II.

membro della detta arte; e quali, così electi, essi sei così da essere nominati porre si debbino a scruptineo fra essi consoli e consiglieri; e quegli tre de' detti sei da essere nominati, e quali più voce aranno auto nello scruptineo sopra detto, cioè uno medico, e uno spetiale e uno merciaio, sieno sindichi della detta arte; *e duri il loro ufficio per uno anno* (1), *e abbia divieto dal dì del diposto detto ufficio a uno anno* (2).

b. [Iuramentum quod sindici debent prestare]. E *quali sindichi,* e lla maggior parte di loro *sieno tenuti iurare il loro ufficio bene e lealmente exercitare e sindicare tucti gl'ufficiali della detta arte* fra uno mese diposto il loro ufficio, *e condempnare o asolvere, come parrà loro che di ragione si convengha, fra 'l detto tempo, alla pena di llire dieci di f. p., per ciascuno di loro. Il quale termine* d'uno mese *in niuno modo si possa a' detti sindichi per alcuno ufficiale prorogare, sotto la pena di llire dieci di f. p., per ogni termino prorogato. E delle predette cose in niuno modo si possa tenere consiglio, o fare proposta, o alcuna cosa stanziare; et se fosse facto, non vaglia ipso iure.*

c. [Debetur legi eis per notarium ordinamenta de officiis desponentia]. E quali sindichi sieno tenuti farsi leggere per lo notaio della detta arte o suo coaiutore; el decto notaio e 'l suo coaiutore a' detti sindichi sieno tenuti leggere per ordine le cose che parlano dell'ufficio d'alcuno o d'alcuni officiali o ufficiale della detta arte, e quali si debbono sindicare pe' detti sindichi d'alcuno ufficio, dalla detta arte o per la detta arte facto o avuto, sotto la pena di soldi cento di f. p., per ciaschuno de' detti sindichi e notaio e coaiutore del notaio.

d. E ancora sieno tenuti e detti sindichi per vinculo di giuramento, e sotto pena di llire dieci di f. p., per ciascuno di loro, innanzi che absolvino alcuno o alcuni degl'ufficiali della detta arte, e quali sindicheranno come detto è, cercare dal camarlingho, notaio, coaiutore, e messi e quali sindicheranno, che per lo detto sacramento pe' detti sindichi doversi dare, e pe' detti camarlingho, notaio, coaiutore e messi da doversi prestare, e quali così prestare sieno tenuti alla pena di soldi quaranta di f. p., per ciascuno che no llo prestasse s el decto camarlingho à dato a detti messi o a altri in loro nome; o se essi messi, o alcuno di loro, o altri in loro nome, a ricevuto alcuno presente, o alcuna cosa in nome di presente, e se troverranno alcuna cosa essere data, avuta, o ricevuta, sieno tenuti e debbino condenpnare sì esso camarlingho

(1) Riformato 21 dicembre 1403, rubr. I, *a.* — (2) Riformato 28 dicembre 1373, rubr. II.

dante, come essi messi riceventi, secondo la forma del capitolo posto socto la rubrica della electione del camarlingho.

VII. Della pena da essere pe' sindichi inrogata.

Se e sindichi di questa arte troveranno alcuno vecchio ufficiale della detta arte nel suo ufficio in alcuno modo avere misfacto, condanpnilo secondo la forma dello statuto; e se lo statuto non parla, e se la pena non fosse determinata per le constitutioni, condampnino detto tale delinquente secondo il delicto, e lla qualità e lla quantità della persona.

VIII. *Della electione* e ufficio *degli albitri.*

a. Siano tenuti e consoli della detta arte, che per lo tempo saranno, *del mese di novembre* .MCCCLII. e non innanzi, *co' consiglieri di questa arte* e lla maggior parte d'essi consoli e consiglieri, *nominare* dodici *buoni e* leali huomini de' migliori *huomini della detta arte, veri ghuelfi,* e aventi le botteghe, o vero fondachi nella città di Firenze delle cose di questa arte; *cioè* quattro d'ogni e per qualunche membro, cioè sei *di mercato vecchio, e* sei *di porta sancta Maria.* E quali così electi, essi dodici, così da essere nominati, porre si debbino a scruptineo secreto fra essi consoli e consiglieri. E quegli sei, e quali de' detti dodici valenti huomini nel decto scruptineo più voci aranno, sieno arbitri della detta arte. *E così e in simile modo di* tre *in tre anni, si faccia e far si debba d'essi arbitri electione.*

b. E quali albitri così electi, dal dì che il loro ufficio aranno giurato e aceptato *a uno mese* allora proximo che debba venire, e fra esso tempo e termine d'uno mese, *possino, sieno tenuti, e debbino* tucti gli *statuti della detta arte correggiere* e amendare, e essi statuti, *e lle cose che in esso si contengono, mutare, e nuovi capitoli fare,* come a essi arbitri e alla maggior parte di loro parrà. *E quello che per loro o per la maggior parte di loro sarà facto, vaglia* e tengha *in quella parte, come se fosse facto,* statuito e ordinato *da tucta l'arte* e università *predetta,* dummodo sieno aprovati per gli aprovatori degli statuti dell'arti della città di Firenze; *e giurino tenere credentia di quello che faranno,* per insino che sarranno gli statuti e ordinamenti per loro facti, e correpti, aprovati, o inprobati per gli aprovatori del comune di Firenze.

c. E quali arbitri abbino dal camarlingho della detta arte, e 'l camarlingho della detta arte così possa a lloro pagare, sia tenuto, e debba

lire dieci *di f. p.*, fra tucti (1), alla fine della compilatione e correctione di tali statuti e ordinamenti dell'arte predetta, o vero (1) a ciascuno de' detti arbitri, nella Pasqua della Natività del Signiore, una libra di pepe, una oncia di fiori di gruogo, tre taglieri, e sei scodelle (2), come al camarlingho della detta arte più piacerà (1).

VIIII. *Dell'ufficio de' sindichi della detta arte.*

a. Con ciò sia cosa che non pochi, ma molti della detta arte, e essa arte publicamente esercitanti, ricusino a' consoli della detta arte e al loro notaio *ubbidire, e lle loro sentenzie e comandamenti* e vilipendenti *il* loro *ufficio, in grave dampno e pregiudicio del dicto collegio, statuto e ordinato è che e consoli della detta arte,* quanto più tosto potranno, nel consiglio della detta arte (a) e altri arroti, quali vorranno avere e essi consoli e arroti co lloro *eleggere, deputare e nominare el notaio della detta arte sindico e per sindico della detta arte a tucte le cause e facti della detta arte e che contro alla detta arte s' intentassono, in civile e in criminale. Il quale sindico, per qualunche modo, o per qualunche forma, e per qualunque parole si truovi constituto, el suo mandato per qualunche modo scripto si truovi, sia tenuto e avuto, per vigore del presente statuto, per legiptimo e sufficiente, e spetialmente constituto* acciò ch'egli arà aministrato e facto per la detta arte ; *e per legiptimo e sufficiente sia amesso e ricevuto e giudicare si debba* per qualunche, come se facto, constituto, e recato fusse da tucta l'università dell'arte predetta, e ancora se in publica forma mandato alcuno non avesse. *Il quale sindico abbia pieno, mero, largo e ampio ufficio,* auctorità, podestà *e balia, e* possa, *sia tenuto e debba constrignere* e fare costrignere personalmente e realmente *a giurare,* anchora per multa e condempnatione, *tucti coloro che troveranno fare della detta arte, il quale per lo passato non avesse iurato.*

b. Ancora sieno tenuti, giusta il loro potere, riscuotere e fare riscuotere tucte e ciascune condempnagioni e ogni credito della detta arte, *e* ancora *le 'mposte* e prestance *della detta arte nel tempo di qualunche consolato. E s el tempo di essi consoli, che tale imposta,* prestanza *o condempnagione facessono,* essa e essa e *esse riscuotere e far riscuotere per*

(1) *libras decem f. p. inter omnes ; sive ; prout camerario dicte artis magis placuerit* di *B*, cancellato 18 dicembre 1352, rubr. III ; e reintegrato 23 dicembre 1355, rubr. I, *a*. — (2) Aggiunta 23 dicembre 1355, rubr. I, *c*.

(a) *B aggiunge* una cum consilio . dicte artis (1).

(1) Quest'aggiunta, che in *B* è in margine di mano del 1349, non si trova in *C*.

sua colpa o negligentia cercasse, se gli *debba scontare del suo salario infrascripto.*

c. Ancora sia tenuto e debba il dicto sindico, giusta il suo potere, operare *che alcuna condempnagione d'alcuno facta, inposta* o prestanza d'alcuno facta, *non sia minuita, mitigata, o in alcuno modo risecata, o che delle predette cose si tenghi o faccia alcuno consiglio, proposta, o ragionamento, sotto la 'nfra scripta pena.*

d. Ancora sia tenuto il dicto sindico fare cercare per l'arte *di tucte le cose false, ogni mese* una volta, *secondo che nello statuto* della detta arte, *della detta materia disponente, si contiene ; e* giurare *e sensali ogni anno del mese di gennaio, secondo che nello statuto de' sensali si contiene ; e spetialmente che tucto il zafferano, del quale faranno* alcuno *mercato, faccia pesare alle bilence dell'arte* predetta.

e. E cominci l'ufficio del sopradetto sindico, o sia electo in publica contione o no, in kalen di gennaio di ciascuno anno, e duri il suo mandato insino a l'altro kalendi di gennaio.

f. E abbia il dicto sindico oltre al salario ch'egli à *dall'arte* predetta *per lo detto ufficio ogni anno dal camarlingo della detta arte llire* .X. *di f. p. Et che e consoli* della detta arte, o il camarlingho, o alcuno altro, *a esso sindico nel dicto ufficio* del sindicato per lo detto suo ufficio exercitare *non possa inpedire, nè nel dicto ufficio framettersi, nè delle predette cose fare proposta.*

g. Et che e consoli della detta arte, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbino, insieme co' loro consiglieri e due (1) arroti d'ogni membro, cioè due de' medici, due spetiali e due merciai e lla maggior parte d'essi consoli, consiglieri e arroti, del mese di gennaio, o d'altro mese come vorranno, ogni anno eleggere uno sindico degl'uomini della detta arte a tucte le questioni (2) per l'arte predecta. E se tal sindico così electo farà alcuna cosa per la arte col pretexto di tal sindicato, e consoli, che per lo tempo saranno, possino a esso fare provedere del suo salario al camarlingho della detta arte e della pecunia della detta arte, come a essi consoli e alla maggior parte d'essi parrà conveniente, avuto rispecto alla qualità e quantità della sua fatica (3).

X. *Della electione* e ufficio e salario *de' messi* della detta arte.

a. Ordiniamo che *e consoli* della detta arte, che per lo tempo saranno, e lla maggior parte del loro ufficio, insieme co' consoli della detta

(1) Riformato 18 marzo 1382 ; rubr. VIII, *a.* — (2) Riformato 29 dicembre 1391, rubr. II. — (3) Riformato 18 marzo 1383, rubr. VIII, *b.*

arte e lla maggior parte di loro, elegghino et *eleggere sieno tenuti*, e debbino, come a essi consoli e consiglieri parrà che si convengha, due, e quali vorranno, messi e per messi della detta arte, non però per maggior tenpo di quattro mesi, *per le richieste e comandamenti e ogni altre e ciascune faccende che a l'ufficio* de' messi *s'aspectano*.

b. E quali messi, e ciascuno di loro, il suo ufficio aceptare, e giurare, e sodare bene e lealmente exercitare e fare, e del suo ufficio bene e lealmente exercitare, e di stare a sindicato e prestare cautione degl'uomini della detta arte del suo ufficio bene e lealmente exercitare di lire .XXV. di f. p. I quali messi *sieno tenuti*, e debbino *tucte* e ciascune *cose fare che a* lloro o a qualunche di loro *sarà comandato pe' consoli* o 'l notaio *della detta arte*.

c. E stieno e habitino, e stare e habitare debbino alla casa della detta arte ogni dì che il notaio della detta arte vi starà ; e chi non farà le dette cose, non abbia da l'arte predetta salario o dal camarlingho della detta arte.

d. E sieno tenuti e detti messi in tucte le citationi, comandamenti e stagimenti e quali faranno, lasciare la cedola alla casa, o a bottega, o al fondaco di tale citato, o di chi fusse facto tale comandamento o stagimento, se in persona non troverrà tale citato, o chi sarà facto comandamento o sequestro.

e. E ch' el camarlingho della detta arte sia tenuto a essi messi e a ciascuno di loro *ritenere* del loro salario, *per ogni dì che non staranno alla detta arte* per exercitare el loro ufficio e scrivere a l'arte predetta e al suo ufficio, *soldi cinque di f. p.*, sotto la pena di soldi .X. a tale camarlingho per lo notaio della detta arte da essergli tolta per l'arte predicta. *Il quale notaio sia tenuto* sotto la detta pena, per lo camarlingho della detta arte da essergli tolta, *denunptiare* a' consoli o al camarlingho della detta arte *tale messo* così delinquente *ogni dì* e volta *che non starà a esercitare el dicto ufficio* del numptiato, come di sopra è detto.

f. E abbino e detti messi *per loro salario del loro ufficio ogni mese* insino alla quantità di dieci llire di f. p., ciascuno di loro quella quantità delle dette dieci llire, e lla quale a' detti consoli parrà che si convengha ; *e per ogni novitio i quali ridurranno* essi o alcuno di loro, *denari dodici di f. p. d'ogni e per qualunche lira di quello che tale novitio pagasse per entratura all'arte ;* d'ogni richiesta, denari sei di f. p. ; e d'ogni comandamento e staggimento, se sarà da llire tre in giù, denari .XII. di f. p.; e se sarà da llire tre in su insino in .XV. lire, denari .XVIII. di f. p. ; e se sarà da llire .XV. in su, soldi due di f. p.; da indi in su, quantunche sia la quantità, e non più a lloro faccino pagare e detti messi,

sotto la pena di privatione del loro ufficio (1), del quale salario il decto messo si debba honorevolmente vestire (2).

XI. Della electione e ufficio de' cercatori dell'arte.

Ordiniamo che e consoli dell'arte predicta, nel principio del loro ufficio, sieno tenuti eleggere e nominare quanti e quali vorranno cercatori della detta arte, e quali sieno tenuti e debbino notificare, denunptiare e ridurre a' consoli della detta arte per lo tempo existenti tucte e ciascune persone faccenti contro la forma degli statuti della detta arte, e gli ordini della detta arte non servanti. Al dicto de' quali e di ciascuno di loro si creda col giuramento e diesigli piena fede, e sia tenuto loro secreto. Et che il notaio e 'l camarlingho della detta arte sieno tenuti denumptiare a' consoli che faccino la detta electione. Et se e consoli la decta electione non faranno, el camarlingho della detta arte a essi consoli niuno presente possa mandare; e abbino e detti cercatori, e a lloro sia tenuto, e debba pagare il camarlingho della detta arte la quarta parte della condempnagione, la quale si facesse per cagione di tale relatione, reductione, denumptiatione, e notificagione, cioè colui che tale relatione e denumptiatione arà facta.

XII. *Che l'acusatore abbia* parte della *condempnagione.*

Se alcuno acuserà o denumptierà alcuno o alcuni di questa arte d'alcuna falsità, e consoli ne sieno certi, abbia dal camarlingho della detta arte la quarta parte *della condampnagione, la quale si pigliasse da l'acusato, secondo la forma degli statuti di questa arte; e sia tenuto allo acusatore sempre secreto, salvo sempre* gli statuti *e capitoli* di questa arte *del gruogo falso* e del medico giudicante alcuno fedito enorme.

XIII. Della electione d'uno savio della detta arte.

Tucti e consoli della detta arte, l'ufficio de' quali comincerà in calen di gennaio di ciascuno anno, sieno tenuti, e debbino nel principio del loro ufficio, più tosto potranno, eleggere, deputare e nomi-

(1) Riformato 18 dicembre 1352, rubr. IIII. — (2) Riformato 19 dicembre 1373, rubr. III.

nare uno buono giudice de' giudici della città di Firenze il quale vorranno, non per maggiore tempo di uno anno. Il quale savio debba essi consoli, el loro notaio e ciascuno della detta arte consigliare e aiuto prestare in quelle cose che sarà richiesto da' consoli, consiglieri, notaio o camarlingho o messi di detta arte. E abbia per suo salario dal camarlingho di detta arte, nella festa del beato sancto Iohanni Batista del mese di giugnio, libre tre di pepe, oncia tre di gruogo, dodici scodelle, una zana, e tanti taglieri, che sieno di valuta di soldi diciotto di f. p., non obstante che nel capitolo posto sotto la rubrica della electione del camarlingho altrimenti si contengha.

XIIII. Del numero sufficiente nella coadunatione.

Con ciò sia cosa che di tucte le codunatione che si fanno dell'arte e degl'uomini della detta arte possino essere e nascere liti per molti del numero degli uomini della detta arte, i quali debbono essere sufficienti nelle coadunationi, però per questa legge perpetua fermiano e ordiniamo che in ogni e in tucte coadunatione e coadunationi, la quale si farà o farannosi per l'avenire in essa arte, sesanta huomini coadunati della detta arte s'intendino e sieno e sia auto perfecto et sufficiente numero, et che per perfecto e sufficiente numero sia auto e tenuto. Et che essi sesanta astanti, così coadunati, insieme co' consoli della detta arte e lle due parti di loro che in concordia saranno, possino, e allora sia lecito ordinare, fermare e stanziare, e fare ogni cosa che vorranno; e quello che pér loro o per le due parti di loro, che saranno presenti, facto, fermato, e riformato o stanziato sarà, vaglia e tenga, come se fusse facto e ordinato dall'arte e università predicta (1).

XV. Niuno possa essere electo ad alcuno officio della detta arte, se prima non arà giurato.

a. Fermiamo e ordiniamo che niuno possa ad alcuno ufficio della detta arte essere nominato o electo, se prima non arà giurato detta arte e arà pagato interamente ciò che dovesse pagare all'arte predicta, sì per la sua intratura, come per qualunch'altra cagione; e che niuno che contro la forma predicta fusse electo ad alcuno ufficio della detta arte, ardisca o presumma tale ufficio aceptare o ricevere, sotto la pena

(1) Riformato 29 dicembre 1391, rubr. I.

di llire .xxv. di f. p., a qualunche contro la detta forma acceptasse alcuno ufficio della detta arte da doversi aplicare o pe' sindichi della detta arte inporre.

b. Et che il notaio della detta arte sia tenuto e debba in ogni electione, la quale si farà d'alcuno o d'alcuni officiale o ufficiali della detta arte, quando udisse alcuno non iurato della detta arte, e il quale non avesse pagato come dicto è, nominare ad alcuno ufficio, dire e numptiare come tale nominato non iurò e non à pagato l'arte predicta, sotto [la pena] di lire .xxv. di f. p., a llui per lo camarlingho da dovergli ritenere del suo salario, se tale denunptiatione non arà facto, e tante volte. E facta tale denumptiatone, qualunche non giurato e non pagante in alcuno ufficio elegente debba essere punito pe' sindichi della detta arte in llire .x. di f. p. E tale electione non vaglia, ma per non facta sia avuta, per la autorità e vigore del presente statuto.

c. [Quod nullus vendens caseum, oleum vel carnes siccas obtineat officium in hac arte]. E niuno vendente, o che faccia vendere nella sua bottega cacio, olio, carne seccha a minuto, bene che si truovi matricolato nella matricola di detta arte, ad alcuno ufficio di detta arte possa essere electo, nominato, o deputato per alcuno così vendente o vender faccente nella sua bottega cose o vero delle cose predette, alcuno ufficio della detta arte, per qualunche modo electo si trovasse, aceptare o exercitare possa, sotto la detta pena. Et se tale ufficio alcuno aceptera, non vaglia e non tengha ciò che in tale ufficio facto si trovasse o facessesi, e per non facto sia avuto per vigore e autorità del presente statuto.

XVI. Della electione di coloro che ànno a conoscere sopra le questioni delle tare.

Con ciò sia cosa che per le terre per le infrascripte cose più questioni nascino fra gl'uomini della detta arte, ordiniamo che e consoli della detta arte e lla maggior parte di loro, l'ufficio de' quali incomincerà in chalen di gennaio, insieme co' consiglieri suoi e della detta arte e lla maggior parte di loro, sieno tenuti e debbino ogni anno, alla pena di soldi quaranta di f. p. a lloro per lo camarlingho della detta arte da doversi torre, eleggere e nominare tre buoni e leali spetiali, a bottega o fondaco risedenti, e quali crederanno essere alle infrascripte cose sufficienti. E quali tre, così da essere electi, e lla maggior parte di loro, possino e a loro sia lecito, e debbino decidere, terminare e dichiarare

tucte e ciascune e sopra tucte e ciascune questioni, le quali fussono fra gl'uomini della decta arte per cagione di tare, o vero per tara che si dovesse fare, o che si domandasse che si facesse, o dicessesi doversi fare d'alcuna quantità di fiori di gruogo, cera, pepe navale, gengiavo, cennamo, o di qualunche o vero qualunche altre cose spectanti e apartenenti all'arte predecta, delle quali o vero di qual tara si soglia fare. E ciò che per essi tre, così da essere chiamati o due di loro sarà durante il loro ufficio dichiarato o terminato sopra tale o tali questioni di tare, vaglia e tengha e debbinsi inviolabilmente observare et executione mandare. E duri il loro ufficio per uno anno. E lle predette cose si debbino per tucto il mese di gennaio publicamente e apertamente denunptiare agli artefici della detta arte.

Finisce il libro primo. *Comincia il libro secondo.*

[LIB. II]

XVII. *Dell'ufficio e cognitione de' signior consoli.*

a. Sieno tenuti e consoli di questa arte stare, venire e se convenire ogni dì di martedì e venerdì del loro ufficio, *dalla mattina insino a terza, e da nona insino a vespro, excepto e dì delle feste et exceptuati nel presente statuto; nel luogo del quale dì festivo, precedente o sequente dì se convenire e stare debbino nel modo predetto; sì che omnino* due volte *ogni settimana stieno a rendere ragione come dicto è.*

b. Nella sentenzia diffinitiva, e negli altri gravamenti e ardue faccende, da doversi spacciare pe' detti consoli, quattro di loro almeno debbino essere presenti. E quello che sarà facto per essi quattro consoli vaglia e tengha, come se facto fosse per tucti e consoli della detta arte.

c. Dummodo essi consoli o alcuno di loro o il notaio della detta arte, in alcuna chiesa, e chiostro, o cimitero d'alcuna chiesa a rendere ragione, a dare sententia, o altra cosa per la detta arte fare, nè in alcuno altro luogo fuori della casa o corte della detta arte, salvo che nel palagio del popolo di Firenze, come d'usanza de' signior priori e del gonfalonieri della giustitia, nel palagio del comune, come usanza, di messer lo podestà, o nel palagio o palagi o vero case come usanza della

residentia di messer lo capitano e executore degli ordinamenti della giustitia, dell'ufficiale della mercantia, o vero giudice d'apellagione della città di Firenze. Et se contrario si facesse, quello che quivi fosse facto, non vaglia e non tenga ipso iure, e non abbia alcuno effecto, executione, o vigore. *Ma se alcuno viatore forestieri domandasse a llui essere renduto ragione, allora il proposto de' detti consoli possa con uno de' compagni suoi procedere, comandare, commessioni e stagimenti fare ogni dì alla bottega dell'arte col notaio dell'arte predicta, e in tali cause procedere come vorrà.*

d. Et se alcuno de' predetti consoli non verrà all'ora competente come di sopra determinata, e non starà alla dicta bottega e detti dì o almeno due *dì d'ogni settimana per rendere ragione, sia tenuto il camarlingho della detta arte incontanente a esso torre soldi cinque di f. p., se esso tale* non *giurasse alle sancte Idio ghuagniela, corporalmente toccando le scripture, se non essere potuto venire ; o se no llo farà il camarlingho predetto, il notaio dell'arte esso camarlingho condenpnare nel doppio sia tenuto. E s'el notaio non arà condempnato tale camarlingho, e sindichi che lo sindicheranno sieno tenuti condempnare il dicto notaio nel doppio di quello che doveva condempnare il detto camarlingho.* E s el notaio, a tempi e all'ore di sopra terminate, a ora competente non sarà a bottega della detta arte, il camarlingho dell'arte predicta esso notaio condempnare sia tenuto ogni volta in soldi cinque di f. p.. E s el camarlingho non observerà quelle cose che debbe observare per la forma degli statuti nel quale si contiene della electione del camarlingho e del suo ufficio, el notaio della detta arte sia tenuto il detto camarlingho condempnare, per ogni volta che all'ore competenti e di sopra determinate non verrà, in soldi cinque di f. p.

e. [Hic tractatur de auctoritate consulum]. *Sieno tenuti ancora e detti consoli, come detto è, udire, intendere e determinare sententialmente tucte le cause dinanzi a lloro vertenti fra gl'uomini e persone di questa arte* o altri qualunche fra' quali abbino iurisdictione o podestà di conoscere *bene, lealmente e mercantilmente, e secondo l'uso della mercantia,* e di buona conscientia ; *e non udire alcuno giudice o procuratore, se nnon è nelle loro proprie faccende* e questioni, *s'el procuratore non fosse huomo della detta arte, il quale procurasse per alcuna persona, la quale fosse di fuori della città di Firenze.* E niuno, che abbia litigio nella corte della detta arte, ardisca o presumma menare dinanzi a' consoli della detta arte o notaio per alcuna questione giudice o procuratore, sanza expressa licentia e volontà de' signior consoli, sotto pena di soldi .xv. di f. p., e tante volte.

f. [Quid facere debet notarius arti non iuranti]. E non di meno, e ricevuta la querela come dicto è, sia tenuto il notaio della detta arte e 'l suo coaiutore fare citare el reo, e a esso comandare per lo messo della detta arte, o altro quale vorrà, — ricevuto prima il sodo dall'altro tale messo, se sarà altro messo, che de' messi della detta casa (a) degl'uomini della detta arte uno o più, che tale citatione e suo raporto, e sequestro, predatione, pignoratione, extagimento, comandamento e notificagione, o alcuno altro ufficio farà bene, legiptimamente, lealmente e senza fraude, — *che di quindi a tre dì sia in concordia collo actore;* e se sarà in concordia, bene quidem; e se non sarà in concordia tale reo collo actore fra 'l detto termino di tre dì, innanzi che ad altro acto si proceda, *paghi* e pagar sia tenuto *l'attore* in nome di diricto *al camarlingho della* detta *arte,* per l'arte ricevente, *denari* quattro *per ogni lira* di quello di che fosse la questione o la stima di quello di che dinanzi a lloro questione fusse. *Il quale* diritto *mai si possa rendere a chi lo paga per lo camarlingho della detta arte. E poi proceda tale lite e questione* come si richiede, non ricevendo in alcuna questione o processo il quale si facesse alcune positioni o interrogatorii, le quali ricevere non possa, se nnon e in quantum parrà a' consoli della detta arte, o alla maggior parte di loro. *E facte le pruove secondo l'uso della mercantia,* le quali probationi, se atestatione di testimoni saranno, el notaio o coaiutore del notaio della detta arte ricevere et examinare sia tenuto nella presenza de' consoli della detta arte o d'alcuno di loro, e non senza loro presenza, se non di consentimento e volontà de' consoli e della maggior parte di loro.

g. [Terminus apositus ad expediendum causas]. *E consoli decidino le questioni, condempnando* il vinto al vincitore nella dirictura pagata e *in tucte* e ciascune *spese per lui facte in tal* lite e *questione* fra quaranta dì dal dì della ricevuta querimonia computato, se ne saranno richiesti dalla parte. El notaio della detta arte sia tenuto a' consoli notificare che le questioni del salario per lui della detta arte da doversi torre per l'arte predicta, e ancora *le decisioni e sentenzie de' detti consoli e de' loro successori sieno tenuti seghuitare, a petitione del creditore e di qualunche suo compagno e herede e da chi avesse da llui ragione di facto, e ogni exceptione rimossa, pignorando e condempnando essi condempnati secondo che a lloro parrà, e faccendo pigliare* e di tenere *e debitori per tali sententie, condempnagioni e comandamenti, e ancora di predare e pegniorare, e depredationi e pegni agiudicando insoluto e pa-*

(a) *B* artis.

gamento a' creditori suoi. E lle predette cose fare sieno tenuti e possino ogni tempo, non obstante alcune ferie di facto.

h. [Balia consulum condepnandi et exigendi etiam de facto]. Fermanti che e segnior consoli di questa arte e lla maggior parte di loro, ciascuno della detta arte o dinanzi a lloro litigante, per ogni excesso che si commettesse, e per ogni cosa che aranno facto e per qualunche modo aranno perpetrato, o essi o alcuno di loro, d'ogni cosa, che parrà e piacerà a' consoli sopradetti, fare pigniorare e depredare, e pegni a' predetti torre, et essi e ciascuno di loro personalmente fare pigliare o detinere per quali famigli vorranno e consoli predetti, et essi e ciascuno di loro carcerare, e nelle carceri del comune di Firenze porre, e racomandare e fare racomandare a' soprastanti di qualunche carceri per quella quantità e per quel modo e forma e acto che piacerà a' consoli sopradetti, ancora innanzi ad alcuna condempnagione facta del tale o vero de' tali. *Et che* ogni uno, *a giustitia* posto *nella città di Firenze sia tenuto* e debba *concedere, a petitione de' consoli e di ciascuno per loro a domandanti, messi, birrovieri, per tucte l'exationi* e gravamenti *che e detti consoli fare vorranno, per modo e ordine sopradetto.*

i. [Qualiter debet satisdare actor litigans arti non suppositus]. *E qualunche* (a) *di fuori dell'arte dinanzi a' consoli volente litigare contro alcuno di questo collegio, ragione e giustitia gli faccino e detti consoli, come di sopra si dice, dummodo innanzi esso tale promicta, e mallevadori e cautioni presti degl'uomini o vero huomo di questa arte di proseguire la causa dinanzi a' detti consoli* e loro successori, *insino alla sententia* che si darà, *e di rispondere all'aversario suo s'egli lo vorrà riconvenire, e di pagare a esso suo adversario ogni cosa che si conterrà nella sentenzia,* ancora doppo la sentenzia sì condempnatoria come absolutoria, e *d'ubbidire a tucti e comandamenti de' consoli, a llui però facti* o che si faranno (1). *Alle quali tucte cose sia obligato egli e 'l suo mallevadore con effecto.*

l. Fermanti che, con ciò sia cosa che gl'uomini della detta arte le loro mercantie e cose dieno in credenza a chi le domanda loro e da tali loro crediti non possino recuperare, con ciò sia cosa che tali debitori a alcune arti sottoposti non sieno, ogni uno della detta arte possa e a lui sia lecito dinanzi a' consoli della detta arte richiamarsi d'ogni uno,

(1) Aggiunta 18 dicembre 1352, rubr. V, *b.*

(a) *B* cuilibet....volenti.

ancora non sottoposto alla detta arte per le cose o vero prezzo d'esse e mercantie spectanti all'arte predetta per insino in quantità di llire dieci di f. p.; e consoli della detta arte, d'esse tali questioni ascendenti in sino nella quantità di llire .x. di f. p., come detto è, possino, sieno tenuti e debbino conoscere, procedere, e diffinire, e terminare, e sopra esse sententia dare, come parrà loro che si convengha, come tra lle questioni che sono fra gli artefici della detta arte. Et che ogni cosa, che intorno alle predette o alcuna d'esse cose sarà facto, vaglino e tenghino e inviolabilmente s'eseguino et executione si mandino, come negli altri casi sopra detti.

m. [Quod qui non reduxerit sotios non audiatur in causis]. Dichiaranti ancora che niuno della detta arte, il quale non reducesse ogni anno e suoi compagni, come nello statuto della detta arte, posto sotto la rubrica di fare ogni anno ridurre e compagni di questa arte si contiene, in alcuna sua causa sia udito, o udire si possa, se prima non arà pagato all'arte predetta o al camarlingho della detta arte, per la detta arte ricevente, tucto quello che dovesse pagare alla detta arte. Et esso tale debitore, che nella sua causa non sarà udito, il notaio della detta arte sia tenuto denumptiarlo a' consoli della detta arte.

n. [Nullus potest porrigere petitionem coram alio iudice postquam incepit coram consulibus]. *E niuno, il quale arà dato il suo libello o vero querimonia dinanzi a' detti consoli, ardisca tale libello o a esso simile di simile* debito o petitione *porgere dinanzi ad alcuno giudice, se non con conscientia de' detti consoli, alla pena di llire* .x. *di f. p., e tante volte.*

o. [Qualiter in causis procedatur]. *Sanamente acciò che delle predette cose alcuna difficultà avere si possa, dichiariamo che il reo* [*che*] *non comparirà fra termino di tre dì a rispondere all'attore di ragione, e con esso non si concordierà, il faccino citare e consoli per lo messo della detta arte,* o altro, come vorranno, *in persona, o almeno alla casa, alla chiesa, o vero vicinanza, o vero alla bottega o fondaco suo usato, che comparisca dinanzi a' detti consoli a rispondere di ragione, o audire sentenzia dare; et se in persona sarà citato, e non verrà esso dì, esso o 'l suo compagnio, per le predette cose e per la sua contumacia sia avuto per confessato. Et se in persona non si trovasse, abbia termino tre dì a comparire dinanzi a' detti consoli; e se nel dicto termine di tre dì, non comparirà egli o altri per lui legiptimamente come confesso si possa condempnare nella quantità di pecunia e cosa adomandata e nelle spese legiptime, come*

di sopra si contiene. E quello che di sopra è detto di pagare la gabella (a), *abbia luogo in tucte le stime delle cose adomandate nella detta corte per litigio o vero causa, come detto è,* in tucte le querimonie facte, sì per gl' uomini dell'arte, come di fuori dell'arte (b).

p. [In causa dubia possunt eligere sex homines ad conferendum]. *Possino ancora e detti consoli in tucte le questioni passanti la quantità di dieci lire avere il consiglio di sei buoni huomini della detta arte, a fave nere e bianche, e secondo che essi aranno ordinato così procedere e diffinire, se la questione paresse loro dubitabile e altrimenti no. Nelle quali questioni la detta quantità excedenti, faccino il reo due volte citare come di sopra si dice, e non commettino alcuna questione in alcuno giudice o huomo fuori dell'arte, sotto la pena di soldi* .XL. *di f. p., per ogni consolo.*

q. [Qui exercuit artem potest conveni[ri] etiam si non sit matriculatus]. Fermanti ancora *che se alcuno debba, doveva, o doverà alcuna cosa ricevere* o avere *da alcuno,* alcuna, o alcuni, *il quale sarà stato per lo passato della detta arte, e essa arte publicamente arà exercitato nella città o contado di Firenze, possi esso,* essa, e essi *convenire dinanzi a' consoli della detta arte. E consoli predetti al dicto creditore sieno tenuti fare ragione e giustitia,* come se descripti si trovassono tali debitori nella matricola di detta arte, *non obstante che tale debitore* o debitori *oggi non faccia arte predetta, e non si truovi descripto nella matricola di detta arte fra gli altri artefici* (c).

(a) Dirictura (1). — (b) *B aggiunge* [Quod inter homines artis ubi terminus non apponitur, intelligatur terminus duorum mensium; et abinde in antea emptor teneatur mutuare pecuniam suam venditori]. Santientes etiam quod quicumque artifex debet, debebit, vel debuerit solvere alicui persone dicte artis aliquam pecunie quantitatem, pretio aliquarum rerum seu mercantiarum dicte artis et ad ipsam artem spectantium, et terminus non fuerit appositus solutionis, quod intelligatur terminus duorum mensium; et quod a dicto termino in antea emptor, si non solverit, restaurare teneatur venditorem recipere debentem, hoc modo, videlicet: quod eidem de sua pecunia teneatur prestare tantam et tanto tempore quantam et quanto tenpore tenuit suam ultra terminum supra dictum. Et predicta que de restauratione dicuntur, intelligantur solummodo inter homines dicte artis (2). — (c) *B continua* [Quod tintoribus non fiat terminus nisi trium mensium]

(1) Corretto nell' interlineo da mano della 2ª metà del '500. — (2) Cancellato, 26 dicembre 1356, rubr. VI, *a*.

r. [Q u o d i n o m n i b u s c o m m i s s i s t e r t i u s i n t e l l i g a t u r o f f i c i u m c o n s u l i s]. Et che in tucte le questioni vertenti o che si ventilleranno nella corte di detta arte, che pe' litiganti si commetteranno in arbitri e arbitratori, o vero per cagione de' quali compromesso tra' litiganti si facesse generale e spetiale, se essi arbitri e arbitratori in concordia non saranno di lodare, e che fra loro non sia concordia, si dinuntii a' consoli di detta arte. E consoli per lo tempo existenti sieno e essere s' intenda tertio arbitro sopra tali liti e questioni, delle quali facto fusse compromesso, o uno valente e leale huomo, quale vorranno degl'uomini della detta arte, o altro, come vorranno eleggere in tertio arbitro e arbitratore sopra tali liti e questioni. E quello che sarà lodato e albitrato per li detti arbitri e arbitratori prima electi e detti consoli o lla maggior parte di loro (a), in esso caso s' intenda essere e sia uno arbitro e arbitratore (b), pe' detti consoli, come si dice, da essere chiamato insieme co' detti arbitri e arbitratori prima electi o alcuni di loro (c) o per la maggior parte d'essi arbitri e arbitratori, dummodo essi consoli s' intendino essere e sieno uno arbitro com'è detto, e vaglia e tengha, e debbisi inviolabilmente observare e mandare a executione (1).

s. Ancora niuna persona della detta arte ardisca o presumma contro a' comandamenti, sententie o pronumptiationi de' consoli della detta arte alcuna [cosa] dire o porre. E chi contrafacesse, e ciascuno di loro, e consoli della detta arte possino, sieno tenuti e debbino condempnare all'arbitrio de' detti consoli, avuto rispecto al delicto e alla persona del delinquente, dummodo la somma della condempnagione non passi lire cinquanta di f. p., non esceda, nè discenda la somma di llire cinque

(1) Aggiunta 26 dicembre 1356, rubr. VI, *c*.

Insuper etiam ordinantes quod de mercantiis et rebus que venduntur tintoribus non possit fieri terminus nisi trium mensium ad plus recipiendo de pretio ipsarum talium mercantiarum scripto. Salvo quod si emptor talis seu talium mercantiarum pretium scribere voluerit venditori et venditor de tali scripta sit contemptus et fecerit emptor solutionis terminum quactuor mensium, eo casu terminus quactuor mensium possit facere talis vendens. Et quod quilibet de dicta arte predicta que supra dicta sunt de rebus que venduntur tintoribus observare teneantur, vinculo iuramenti et ad penam librarum decem f. p., et quotiens (1). — (a) *B continua* qui consules et maior pars eorum. — (b) *B continua* vel per dictum tertium arbitrum et arbitratorem. — (c) *B* vel altero eorum.

(1) Cancellato, 26 dicembre 1356, rubr. VI, *b*.

di f. p. Et che niuno consolo della detta arte possa e a llui sia lecito altro ancora della medesima professione substituire o porre in luogo di sè, in caso anchora che se dalla città di Firenze, e del suo contado s'asentasse, nè in alcuno altro caso.

t. Fermanti ancora che se alcuno dinanzi a' consoli della detta arte domandasse alcuna quantità di pecunia o alcuna altra cosa, la quale o lle quali e detti consoli trovassono non dovere ricevere o avere, e consoli predetti sieno tenuti tale adomandante condempnare alla detta arte oltr'al diritto per lui pagato, in denari dodici di f. p. per ogni lira che adomandasse e lla stima della cosa adomandata.

u. [Quod qui peteret contra ius condenpnetur in denariis .XII. pro libra]. Et se alcuno convenuto o reo comparirà e negerà sè non essere tenuto al tale actore, e provato sarà contro a llui o vero che a' consoli sia manifesto tale reo essere debitore di tale actore, sieno tenuti e consoli della decta arte, che per lo tempo saranno, per vincolo di giuramento, tale reo così negante condempnare alla detta arte in denari dodici di f. p. per lira della quantità a lui adomandata, e per esso negata, come di sopra, dell'atore.

v. [Quod in omnibus a soldis .C. infra procedatur prout voluntate]. Et che e signor consoli e lla maggior parte di loro possino e a lloro sia lecito sopra tucte le questioni dinanzi a loro vertenti da fiorini (a) cento in giù e per insino in soldi cento procedere, conoscere, terminare e finire brievemente e sommariamente, ricevute le pruove e non ricevute, e come a lloro e alla maggior parte di loro piacerà.

z. [Habeant potestatem consules contra exercentes artem]. E abbino e detti consoli piena iurisdictione, cognitione, auctorità e podestà in tucti e ciascuni, e ciascuni huomini e persone sono sottoposte alla giurisdictione della detta arte, che nella detta città, contado o distrecto di Firenze operano, vendono, fanno, o far fanno, o aranno facto in futuro detta o di detta arte, o alcuna cosa, o d'alcuno menbro d'essa arte o del ministerio delle dette arti, o d'alcuna d'esse in alcuno modo s'operano o per lo tempo opereranno, e contro a tucti e ciascuni, che aranno comprato, venduto, trafficato, o a vendere aranno tenuto delle cose e mercantie apartenenti a' questa arte, sì in civile come in criminale, e contro a loro e a ciascuno di loro

(a) *B* s(oldis) (1).

(1) Mano del socolo XVII corresse nel cod. *C soldi* da *fiorini*.

heredi; ancora in conoscere, procedere, punire e condempnare, secondo la forma de' capitoli e statuti di detta arte; e dove lo statuto non parlasse, secondo la loro discretione e buono giudicio, e secondo el delicto e lla qualità e quantità del delinquente. E ancora contro a' discepoli, factori e maestri delle dette arti e contro a ogni uno, che la detta arte o della detta arte alcuno membro o d'alcuno membro delle dette arti in alcuno modo operassono (1).

XVIII. Di fare ogni anno redurre e conpagni.

A ciò che degli artefici e mercatanti della detta arte non si possa generare alcuna questione, ordiniamo che ogni anno del mese di gennaio (2) e di febraio sieno tenuti e consoli della detta arte, che per lo tempo saranno, fare comandare pe' messi della detta arte a tucti i bottegai della detta arte, cioè a uno de' maestri d'ogni fondaco o vero bottega, per sè, o uno per la sua bottega e fondaco, portare per scripto al notaio dalla detta arte, per tucti essi mesi di gennaio e di febraio, tucti e ciascuni maestri e suoi compagni e della sua bottega e parte, per qualunche modo nel suo fondaco o bottega aventi o avente matricolati e non matricolati nella matricola di detta arte. E lla predecta reductione sieno tenuti fa[r] fare per propio giuramento, alla pena di llire .x. di f. p. per ogni uno, che infra 'l detto termino non sarà ridocto al notaio sopra detto. Nella quale quantità e detti consoli sieno tenuti condempnare per vinculo di giuramento ciascuno maestro di qualunche fondaco o bottega della detta arte la detta reductione non faccente; e tale condempnagione riscuotere e fare riscuotere fra uno mese. E delle predette cose cercare la verità e procedere palesemente e secretamente, come a essi consoli parrà. E d'essi el notaio della detta arte sia tenuto ogni anno fare uno libro, e redocti in tal libro scrivere. E niuno della detta arte, il quale non sarà ridocto, possa o debba tutto quello anno avere alcuno ufficio o beneficio nell'arte predetta.

XVIIII. Che si notifichino le divisioni, che si fanno delle botteghe e de' compagni di questa arte.

a. Se alcuna divisione o disfactione di compagnia si facesse per alcuni artefici o mercatanti della detta arte, si debba tale divisione o

(1) Riformato 18 dicembre 1352, rubr. V, *a*. — (2) In *B ianuarii* fu aggiunto posteriormente di mano del 1349 nello spazio lasciato appositamente vuoto.

disfactione notificare o vero notificare per l'arte predicta fra gl'uomini e persone della detta arte per lo meno della detta arte. Et che tale divisione o vero dessolutione in niuno modo giovi e giovare possa a tali dissolventi, nè pregiudichi, nè pregiudicare possa a' creditori d'essa da quell'ora indrieto obligati (a), ma a coloro solo che doppo tale notificatione o denumptiatione saranno creditori di tali dissolventi.

b. E ch el notaio della detta arte o 'l suo coaiutore sia tenuto e debba far fare la detta notificagione a petitione de' dissolventi o dividenti. E manifesto sia sì che aparischa tale divisione o dissoluzione facta essere; e niuna divisione o dissolutione s' intenda essere facta ancora in preiudicio de' creditori, in fino che tale notificagione si penerà a fare secondo l'ordine e forma predetta, ancora se di quindi aparisse publico instrumento.

c. Et che, facta tale notificagione per lo messo della detta arte fra gli artefici, cioè in persona o alle loro botteghe, della quale notificagione si stia, e credasi allo raporto di tali messi o d'alcuno di loro, dal dì di tale notificagione innanzi, se non forse (1) tale obligato consentisse. Et che non s' intenda facta alcuna divisione in pregiudicio de' creditori, per insino che tale notificagione non sarà facta secondo l'ordine e forma predetta, ancora se di quindi aparisce publico instrumento (2).

XX. Del giuramento de' discepoli.

a. Fermiamo e ordiniamo che ogni discepolo, lavorante e factore d'alcuna delle dette arti, sì presente come futuro, il quale sarà d'età di quattordici anni, o da indi in su, sia tenuto e debba iurare e promettere, dinanzi al notaio della detta arte e suo coaiutore, tucti e facti de' suoi maestri bene e lealmente fare e essercitare, e al suo maestro rispondere d'ogni cosa, che alle suo mani perverrà de' beni e cose del suo maestro, e ubidire a' comandamenti dell'arte e de' consoli, che gli saranno facti pe' consoli della detta arte, e per loro partito, sotto pena di soldi cento di f. p., per ogni uno e per ogni volta.

b. Et che ogni uno della detta arte, che acepterà alcuno discepolo, factore o lavorante, sia tenuto e debba, dal dì della receptione e conductione di tale factore, lavorante o discepolo a uno mese allora pro-

(1) *B* ha *nisi forte*. — (2) In *B* il comma *c* aggiunto in margine.

(a) *B* tantummodo (1).

(1) Espunto con *va....cat* di mano del 1349.

ximo futuro, fare e curare sì e in tal modo, che tale factore, lavorante o discepolo giuri e prometta come di sopra si contiene, alla pena di soldi .XL. di f. p., per ogni uno e quante volte.

c. E lle predette cose sieno tenuti fare fare tucti e maestri pe' suoi discepoli, factori e lavoranti del mese di gennaio e del mese di febraio di ciascuno anno. Le quali tucte e ciascune cose e messi della detta arte sieno tenuti e debbino notificare agli artefici della detta arte del mese di gennaio.

d. E doppo tale notificagione facta, se lle predette cose pe' detti maestri, discepoli e factori facte e observate non saranno come di sopra si contiene, et fra detti mesi di gennaio e febraio, e al soprascripto modo e ordine, e messi della detta arte possino e a loro sia lecito, sieno tenuti, e debbino tale maestro, che le predette cose non observerà o non arà observato, e a essi torre per suo salario o vero per loro salario denari quattro di f. p., per ogni discepolo, lavorante o factore, il quale e quali troverà non avere giurato, come nel dicto capitolo si contiene. Contro a' quali, e factori e lavoranti e discepoli, e consoli dell'arte predetta abbino iurisdictione e cognitione, come contro agli artefici di questa arte.

XXI. *Che non si possa fare adunatione de' discepoli di nocte.*

a. Con ciò sia cosa che per la adunatione de' discepoli, la qual si fa di nocte nelle botteghe, venghino molte volte dampni e spese agli artefici della detta arte, ordiniamo che niuna adunatione di discepoli o altre persone si faccia o far si possa in alcuna bottega della detta arte di nocte, sotto la pena di soldi .XL. *di f. p., per ciascuno. E sia constrecto il maestro a pagare tale condempnagione per lo discepolo,* la quale del suo salario del discipolato ritenere possa.

b. Ordinanti che alcuno discepolo possa, ardisca o presumma vegghiare o ire a vegghiare in alcuna bottega d'alcuno di questa arte senza licentia e consentimento del suo o de' suoi maestri, sotto la detta pena, per ciascuno e per ogni volta, a esso tali discepolo doversi torre.

c. Et che al pagamento de' detti soldi .XL. di f. p. sia constrecto e constrignere si possa il maestro o vero maestri di tale discepolo. El dicto maestro o maestri tale condempnagione pagare debbino al camarlingho della detta arte, et essi scontare possino in e del salario di tale discepolo condempnato.

d. Et che, se alcuno artefice o mercatante della detta arte, o alcuno suo factore o discepolo alcuno altro discepolo nella sua bottega

o fondaco a vegghiera, senza licenzia del suo o dei suoi maestri, riterrà, sia condempnato pe' consoli della detta arte in soldi .XL. di f. p., e tante volte.

e. Et che delle predette cose ogni uno ne possa essere acusatore e denumptiatore, secretamente e palesemente, e abbia dalla detta arte o vero dal camarlingho della detta arte, d'ogni uno che raporterà avere contra facto o troverassi avere contra facto, pe' consoli, de' denari della detta arte, soldi .x. di f. p.

XXII. Di non commetere furto delle cose apartenenti alla detta arte.

a. Niuno de' maestri, discepoli o lavoranti delle dette arti o d'alcuna di esse ardisca o presumma delle mercantie, cose e beni alle dette arti o ad alcuna d'esse spectanti, o di qualunche altri beni o cose, furto commectere.

b. E se niuno sarà trovato furto tale avere commesso, sia punito, pe' consoli che per lo tempo saranno, in lire .x. di f. p., e a restituire di tali cose e beni subtracti, e più e meno, considerato la quantità della persona, delle cose e beni in tal modo subtracti. E in tal modo sia punito chi riceptasse il furto.

c. Salvo che, se il furto fosse grave e enorme, in quel caso e consoli sieno tenuti e debbino tale commictente tale furto publicare dinanzi all'università della detta arte, e alla detta arte divietare e prohibire che alcuno lavorio per alcuno delle dette arti sia admesso, nè ancora sia amesso ad alcuno ufficio o beneficio di dette arti; e della matricola di dette arti debbia al tucto essere rimosso.

d. Et se tal cose e beni furate, o ancora alcuna arme e lavorii delle dette arti o d'alcuna d'essi non compiuti perverranno alle mani d'alcuno artefice delle dette arti, incontanente, e quanto più tosto potrà colui, alle cui mani perverranno, a' detti consoli sia tenuto denumptiare e notificare, sotto la pena dell'arbitrio de' detti consoli.

e. [Discipulus non subpignoret bona magistri]. E niuno discepolo o lavorante possa o debba beni o de' beni de' suoi maestri impegniare, alla pena di soldi .XL. e a restitutione de' beni inpegniati, salvo che di licenzia del suo maestro.

f. E delle predette e sopra lle predette tucte cose subtracte e lavorii non compiuti, ricuperare e cercare e detti consoli abbino pieno e libero arbitrio e balia, con denunptia e sanza denumptiatione, spacciare come a lloro parrà e piacerà. E constringhino e consoli delle dette arti chi facesse o riceptasse furto delle dette arti la cosa furata restituire,

e ancora il ladro el furto riceptante denumptino al reggimento di Firenze, e loro caccino dal consortio della detta arte.

XXIII. *Che tucti e ciaschuni exercitanti della dett'arte giurino* all'arte predetta, *et sieno sottoposti a' consoli della dett' arte.*

a. [Quod inobedientes consulibus condempnentur in soldis .XL.]. *Tucti e ciascuni medici, sì fisici come cerusici, e tucti e ciascuni spetiali e merciai della città e contado di Firenze sieno tenuti e debbino giurare all'arte predetta e essere sottoposto a' consoli della detta arte, e ubbidire a tucti e loro comandamenti e sententie. E se alcuno de' predetti non ubidirà, sia condempnato per ogni comandamento non ubbidito, giusto e ragionevole, insino in quantità di soldi* .XL. *di f. p., pe' consoli della detta arte,* per ogni volta.

b. [Consules exigant condempnationes veteres]. *Et se e detti consoli non lo condempneranno, e successori de' consoli essa condempnagione d'esso tale inobbediente sieno tenuti fare; e non di meno le condenpnagioni vecchie riscuotere, e fare riscuotere sieno tenuti* (1).

c. [Requisitus simpliciter et non comparens condempnetur in soldis .V.]. *E della simplice requisitione, la quale e detti consoli faranno fare d'alcuno che comparisscha dinanzi da loro e non comparirà nel termino richiesto, sia condempnato in soldi cinque di f. p., sotto la pena del doppio della detta quantità* sia condempnato *per ciascuno de' detti consoli. E lla detta pena di soldi cinque non s'intenda ne' consiglieri della detta arte, ma contro a loro abbia luogo lo statuto posto sotto la robrica della electione de' consiglieri.*

d. [Qui se non permiserit pignorari condempnetur in soldis .XL. Quod si consules non fecerint, condempnentur per sindicos in duplum]. *E qualunche sarà di tanta aldacia* (2), *che non si lasci pegnorare per qualunche cagione dovesse essere pegniorato pe' messi delle arti, e messi* (a) *della detta arte il condampnino in soldi quaranta di f. p. La quale condempnagione, se non* la *faranno, e sindichi o vero e nuovi consoli nel doppio d'essi soldi* .XL. *essi condempnare sieno tenuti, e tante volte. E credasi contro a tali, che non si lasciano pegnorare, al semplice raporto del dicto messo.*

(1) *B exigere et exigi facere teneantur,* su rasura di mano del notaio che scrisse lo statuto latino del 1349. — (2) Così nel testo.

(a) *B consules.*

e. [Debet pignoratus reluere infra .x. dies, alioquin pignus vendatur]. *E qualunche sarà predato, sia tenuto la sua preda e pegno* riscuotere (a) *fra dieci dì dal dì della pegnoratione e depredatione. Il che se non farà, il camarlingho della detta arte possa, sia tenuto, e debba essa preda e pegno vendere, impegniare, trarre e distraere e alienare, el prezzo scrivere alla sua entrata, e porre a ragione e debito del depredato ; e se più sarà, renderlo al predato. El dicto camarlingho possa tenere alcuna preda oltra dieci dì.*

f. [Declarantur hic qui sunt artifices huius artis. Et primo qui intelligantur esse medici et pro medicis habeantur; secundo merciarii autem qui sint et esse intelligantur merciarii]. *Et acciò che niuno dubbio possa nascere di quegli che sono medici, spetiali e merciai, dichiariamo che tucti e ciascuni medicanti in phisica o cerusica, e aconcianti ossa, e medicanti bocche nella città o contado di Firenze, quandunche aranno medicato con scriptura o senza,* [e tucti e ciascuni barbieri, o arte o vero misterio di barbieri in alcuno modo exercitanti], (b) *s' intendino medici e per medici sieno avuti e reputati, e giurare et essere sotto posti all'arte predetta e a' consoli della detta arte.*

g. *E gli spetiali, e quali debbono iurare e essere sottoposti* all'arte e a' consoli della detta arte, *come di sopra si dice, sono questi, cioè : tucti e ciascuni vendenti o vendere faccenti in grosso o a minuto nella città o contado di Firenze, pepe, gruogo o vero zafferano, mele, cera, zuchero, polvere di zuchero, gengiavo, cennamo, allume di roccia, o di castiglio, garofani,* noce moscade, mace, cubebe, gomerabica, incenso, laccha cruda e cotta, e ogni altra gromma, ribarbero, *candele, torchi, utriaca, trefola, indaco, verzino, mondiglia verzino,* colla, azurro d'ogni ragione, sinopia, minio, biturro, biaccha, pece, sapone d'ogni ragione, olio rosato, camomilla, di seme di lino e di qualunch'altra ragione, mandorla seccha, panico, brillato, riso e simili, seme di lattuca, di petrosello,

---

(a) *B* luere. — (b) B *nell' interlineo* et omnes et singuli barbitonsores et artem seu misterium barbitonsorum quomodolibet exercentium ; *e poi in margine* .MCCCLXXXIIII., ind. .VIII., die vigesima prima decembris, per dominum Niccolaum de Cambione iudicem et eorum collegas, absentibus domino Vanne Michelis et Nerio Riccuccii eorum collegis, approbatores pro communi Florentie omnium statutorum omnium artium civitatis Florentie presenti statuto .XXIII. postilla verba « scriptura vel sine » et ante illud verbum « intelligantur » hec verba, videlicet : et omnes et singuli barbitonsores et artem seu misterium barbitonsorum quomodolibet exercentium. Ego Tinus ser Ottaviani, notarius dictorum approbatorum de eorum mandato predicta scripsi.

spinaci e d'ogni altra ragione barbe e radici, e fronde o fiori di qualunche erba e radici, *uve passe*, cinabro, pezzuola, *grana, scotino, robbia, ebio, sinapo, vischio, stagno e piombo, lavorato o non lavorato, e bucharame*, ogni seme, cassia, daptari, spugna, cedri, zolfo di qualunche ragione, ambra, gessa, e faccenti e ceri fioriti, e ceri in forma, e ogni cosa da dipignere; e ancora e dipintori e miniatori, *o alcuna o alcune delle predette cose, e ogni altra cosa aspectante e apartenente agli spetiali o all'arte degli spetiali, o alcuna delle dette cose.*

h. Merciai sieno et essere s' intendino, e quali giurare et essere sotto posti debbono a' consoli e all'arte predetta, come di sopra si dice, sono questi, cioè: tucti e ciascuni vendenti o faccenti vendere stamignia, cappelli, borse di cuoio o di panno, usolieri, ghuanti, montonine, cerbolacti, capriuoli et cervi, fultra, cappelline e cappucci di fultro e di panno, spade, coltelli, coltellini che si chiamano morsellieri, bombicine filata e solida, sonagli, tintinnabuli, calze lane e line, berrette, specchi, aghi, dadi, funi, bullecte stagnate e non stagnate, stoppa, minudello, e canape, scodelle, taglieri, quadrella, stradi, bulcioni, chiavi *di ferro, ferri da lancie, mezine, bicchieri, e orcia, melarancie, bottoni d'ariento o simultati* (1) *e innorati, fibbie e puntali da spade, e ogni altro ferramento, stagnate, chiovi di ferro*, e auricolai, *bende, e veli di seta, guaine e armi di maglia*, cicotrico, nizatoria e tela a laccio, e *armante, guanti e gorgiere, vagli e stacci, o montonine rosse e gialle; e faccenti o vero vendenti orpello bianco o giallo, e oro, o vero* ariento *battuto*, valona e galinga (a), pannilini bianco o tinto, bucherame, valescio o bordo; e tucti e ciascuni, e quali aranno lavorato, facto (b), o venduto, o tenuto, o servando in o nella bottega, o altrove, gl' infrascripti lavorii o cose, cioè: corregge, scarselle, brachieri di qualunche ragione e forma, cavezze (c), redine, posole, pectoragli d'ogni ragione o forma, crocchi, turcassi, fonde, cavezuli (d), pastoie, contracinghie, coperte di libri, valigie, ferriere, apiccatoi di coltelli, correggie per sproni, collari per gorgiere e per cani, fibbie per farsetti, bocche a guanti, coiame di bue, vaccha, di bufalo, di cavallo, conci, cioè

(1) Così nel testo. *B* ha *simulatos*.

(a) *B aggiunge* schieram, fianchos, cordulas sirici, siricum vel sindonem ad ritaglum (1). — (b) *B in margine* per dominum Niccolam Lapi et sotios approbatores statutorum cassa sunt hec verba videlicet: laboraverint, fecerint. Ego Aczolinus Contuccini notarius dictorum approbatorum scripsi (2). — (c) *B* cavecinas. — (d) *B* cavictulos.

(1) Il passo è stato omesso in *C* per inavvertenza del volgarizzatore. — (2) Cancellato il 7 decembre 1351, rubr. II, *b*.

bianchi, neri, di gruogo, rossi, ranci, e d'ogni altro colore, et nominatamente coiame tinto in gromma, allume, mortina e galla. Et chi arà facto, venduto, o tenuto, come detto è, sovacti, cerbi, camosci, montoni, becchi, erni, o vero il loro coiame di qualunche colore, coiami di troia o di pesce camuto o cerbolacto, fibbie, puntali, rimettitoi, chiavellini, bullecte, anella di ferro o d'ottone, squillecti, quadrelli, aghi da cucire (a), lesine, inbrocchatoi, spranghe di ferro o di rame o vero d'ottone, di qualunche condictione, di maniera e forme, fibbie, anelli, uncinelli di scaffali o vero crocchi, cancelli per gorgiere, bolle per tavolacci e di qualunch'altra ragione, filo di ferro e d'ottone, octone di piastre e d'ogni altra ragione; o vero chi arà venduto o vendere (b) o a vendere arà tenuto palvesi, scudi, tavolacci, rotelle, targe, bracciaiuole, broccholieri, o alcuna arme alle dette arti, o alcuna d'esse aspectanti; et ogni incoiatori d'esse armi e di qualunche altre cose, et che delle predette cose, o infra scripte o alcuna d'esse aranno facto o venduto, o a vendere tenuto, per qualunche modo; et chi arà facto o venduto, o a vendere tenuto carte di papiro, o pecorine, o di capretto, o carte da stracciare, libri di carte bambagine o pecorine o di capretto, sì nuove come vecchie, sì scripte, come none scripte (1), e d'esse libri legati; e ancora vendenti auricalchi in piastra, [e filo] (c), e filo di ferro e di rame, galla, bossoli, coralli, spade, stocchi boglognesi, partici, pelli verdi e rosse, ghuanti di ferro e *farsate*, bacinetti, bendoni, veli, camuto, fibbie, abragenna, camoscio, carnieri, fornimenti da ferrare, nacchere, bocche d'optimati, cose necessarie a' corpi de' morti, bilance, marchi, tavole ingessate, lanterne, vernici di marcella, mortella fresca, borda, specchi d'avorio, et ogni avoni, piccolini (2), bisaccie, valigie, forzerini di cuoio, tavolelle da lato, gialla (d); faccienti frusti e selle, e di qualunche generatione e maniera di selle, e in qualunche modo faccenti o lavoranti selle, e arredanti selle, e intaglianti cose per qualunche modo, i quali intaglianti saranno stati o saranno matricolati nella detta arte, et exercitassono o exerciteranno arte di selle o di dipinture (e); e faccienti o vendenti ghuaine

(1) Così nel testo. — (2) *B* ha *omne avonum, pusillares*.

(a) *B* sacrafos. — (b) *B nel testo* fecerit seu fieri fecerit, *e in margine* per dominum Niccolam Lapi et sotios approbatores statutorum cassa' sunt hec verba, videlicet: fecerit seu fieri fecerit. Ego Aczolinus Contuccini notarius dictorum approbatorum scripsi (1). — (c) *B* et filo (2) — (d) *B* gallam. — (e) *B in margine* et intaglantes quascunque res, qui inta-

(1) Cancellato il 7 dicembre 1351. rubr. II, *a*. — (2) Aggiunta interlineare di mano di ser Azzolino Contuccini del 7 dicembre 1351.

di coltellini o di spade o di qualunch'altra ragione, borse (a), ghuanti, usolieri, erbe (b), montonine, bucce, cerbolacti e cerbolactai e orpellai, brocche (c), stagnate, fiasschi; e faccenti, vendenti, o vero bactenti stagno, orpello, oro, ariento, e simili; e vendenti bande nove, paternostri, fibbie da stivali, e ferri di lesine, e setole, tavole, g[i]uoco di tavole; e ancora faccienti o vendenti pettini di legno e d'osso; e ancora faccenti o vendenti o vero corredanti cosciali, gamberuoli, cintole o vero ghuanti, bracciale, musachina, broccholeria, tavolacci e simili cose, forzerini sì grandi come piccoli, dipinti o figurati, di cuoio o coiati; et così per qualunche modo corredanti e simili cose; e ancora vendenti, o faccienti vendere, o tenenti a vendere catene da coraze e catene da cani; e ancora accaio e ferro, e caveze, briglie, stregghie, corde da battere e da sonare, sonagli, tintinnabuli o alcuna delle predette cose; e *ancora tucti coloro che vendono cervelliere vecchie* o alcun'altra cosa, che sotto nome di merciaria si contengha, et che per la forma degli statuti del comune di Firenze non sono ad alcuna altra arte concedute (1); *e tucti gli altri e quali per lo passato anno sgabellato, sgabellano, o sgabelleranno alle porti della città di Firenze o all'ufficio della gabella per merce alcuna mercantia.*

i. [Quod consules cogant exercentes de arte iurare et matriculari]. *E quali tucti e ciascuni,* e altri qualunche, per qualunche modo exercitanti della detta arte, *sieno tenuti e consoli della detta arte trovare e investigare e d'essi fare uno quaderno e constrignere ciascuno di loro iurare e sottomettersi a' consoli della detta arte; procedendo contro a lloro e a ciascuno di loro, come di sopra si dice, virilmente e potentemente* per quel modo che vorranno; et essi e ciascuno di loro non giuranti constrignere e compellere e gravare personalmente e realmente ancora per multa e condempnagione di loro e di ciascuno di loro doversi fare, dummodo non sia di maggior quantità che dovesse pagare all'arte predetta per nome d'entratura e per entratura e nuovo magisterio vegnienti alla detta arte per la forma e

(1) Riformato 22 dicembre 1388, rubr. IV.

---

glantes forent seu erunt matriculati in dicta arte, et exercerent vel exercebunt artem sellarum vel picture. Ego Aczolinus Contuccini notarius et nunc pro communi Florentie officialis domini Nicchole Lapi et sotiorum predictam additionem de ipsorum mandato scripsi (3). — (a) *B* marsupia *corretto in* scarsellas (1). — (b) *B* ervas. — (c) *B* infulas.

(3) Aggiunta marginale dello stesso, del 7 dicembre 1351. — (1) Correzione interlineare di mano del notaio Azzolino, come risulta dalla seguente nota marginale, apposta al cod. *B*: *per dictum dominum Niccholam et sotios additum est in presenti facie, in* .XXIII. *linea hoc verbum videlicet scarsellas. Ego Aczolinus predictus scripsi.* Cfr. aggiunta 7 dicembre 1351, rubr. II, *c.*

secondo la forma degli statuti e ordinamenti della detta arte; e lle condempnagioni riscuotere e fare riscuotere a chi non ubbidisse et non giurasse come dicto è.

XXIIII. Che ciascuno sia tenuto a mandare a vedere scrivere quello che arà pagato o doverà ricevere.

a. Ordiniamo che qualunche artefice della detta arte, sì della città come del contado di Firenze e del suo distrecto, venderà alcuna cosa ad alcuno della quale sarà facto credenza, sia tenuto a mandare a scrivere nel libro de' debiti quello che per tale mercantia dovesse ricevere o avere. E così in simile modo ogni debitore, che pagherà o manderà ad alcuno suo creditore alcuna quantità di danari, sia tenuto mandare a vedere scrivere nel libro de' debitori la quantità pagata, dummodo che la quantità, che pagherà o doverrà ricevere, passi la somma di llire dieci di f. p., o da indi in su. E alle predette cose sieno tenuti essi e ciascuno di loro per lo proprio giuramento.

b. Ordinanti che le cose, che si contengono nel presente statuto, non pregiudichino o pregiudicare possino e debbino a' creditori o a' loro crediti, e non pregiudichino o preiudicare possino ad alcuno o alcuni, il quale avesse pagato o avessono pagati quello che dovessono pagare. E lle predette cose denumptino del mese di gennaio per gli messi dell'arte agli artefici della detta arte.

XXV. *Delle bilance* (1) *e altri pesi che si debbono avere.*

a. Sieno tenuti e consoli della detta arte fare e procurare che nella detta et per la detta *arte s'abbia e tengasi uno paio di cazere da pesare in sino in libre cinquanta, colle quali si pesino le cose e mercantie della detta arte a ciascuno che volesse far pesare, acciò che ogni errore di diverse statere e bilance si spengha. Le quali zace* (2) *il camarlingho di questa arte sia tenuto avere e tenere. E che e consoli sieno tenuti per proprio giuramento far fare del mese di gennaio uno paio di cazere co' pesi di ferro, co' quali tucti gl'uomini di questa arte sieno tenuti pesare, in comprare e vendere da cinquanta libre, e da indi in giù, s el compratore vorrà; e tenere esse cazze in luogo comune a pesare.*

b. Curino ancora e consoli, el camarlingho, sotto pena del loro salario, che nella detta arte abbia uno paio di cazze sottili da pesare garofani, mace, cubebe, et ogni altre cose sottili, delle quali si paghi al camar-

(1) Cod. B *de caczis et bilanciis* ecc. — (2) Così nel testo.

lingho della detta arte per la detta arte, da ogni uno che venderà e con esse arà pesato, in questo modo, cioè: (1) *d'ogni dicina di cose suttili denari uno; e d'ogni centinaio di cose, che valessono llire* cinquanta *e facessonsi pesare colle zace grosse, denari tre di f. p.; e d'ogni altra mercantia, della quale il centinaio vaglia da llire* cinquanta *in giù, denari due per centinaio. E quali denari si paghino solo per lo venditore. La quale mercantia il compratore alle suoi spese sia tenuto mandare al luogo dove per la detta arte esse caze si terranno e d'esso luogo mandarle a bottega del compratore; e colle dette caze sia tenuto a petizione del compratore pesare tucte le mercantie.*

c. Curino ancora e consoli avere del mese di gennaio una doppia d'una dodicina dirictamente colta (a) *al peso del comune di Firenze a* (b) *uno paio di bilancie, le quali sieno d'una università d'*un'*arte; alla quale dodicina e bilance si colghino tucti pesi e* masseritie *della detta arte, sì di dodicina come di marci. E abbino una cassa nella quale mectino tucti e pesi della detta arte, e conservinsi per colui che e detti consoli ordineranno, e consegninsi a' nuovi consoli e al camarlingho nel principio del loro ufficio.*

d. Ancora sieno tenuti e consoli di questa arte nel principio del loro ufficio avere per la detta arte uno paio di bilancie da pesare gruogo o vero zafferano (c), *colle quali bilancie sieno tenuti tucti e ciascuni huomini di questa arte e ogni altro tenente o vendente gruogo pesare quando il gruogo comprato o venduto sarà da* due *libre in su* in sino in libre cinquanta, *sotto la pena di llire dieci di f. p., a ogni venditore e compratore da essergli tolta.*

e. E sieno tenuti e venditori dare d'ogni libra di zafferano venduto al dicto mercatante tenente le bilancie per la detta arte denari quattro di f. p. *E quali denari esso mercatante fedelmente ricolga e dia al camarlingho della detta arte.*

f. E niuno sensale possi, ardisca, o vero presummi *fare alcuno mercato d'alcuna quantità di zaferano da* due *libre in su, se non si pesa colle bilancie predette, alla pena di llire dieci di f. p. per ogni mercato. E tale sensale, esso mercato faccente, sia punito in divieto* (2). *E lle predette cose abbino luogo in ogni zafferano forestieri e nostrale.*

(1) Cfr. aggiunta 18 dicembre 1352, rubr. VI, *a*. — (2) Riforma 18 dicembre 1352, rubr. VI, *b*.

(a) *B* collectam. — (b) *B* cum. — (c) *B prosegue* quarum unum par deponatur apud aliquem bonum et sufficientem spetiarium in porta sancte Marie, et alium in foro veteri (1).

(1) Riformato 29 dicembre 1385, rubr. VI.

g. E niuno di questa arte possa comprare da alcuno forestieri o da huomo fuori di questa arte, o di questa arte alcuna quantità di zafferano, se non si pesa colle dette bilancie e facciasi il pagamento come detto è, e vendere, sotto la detta pena.

h. Ancora sieno tenuto e detti consoli avere per la detta arte due crivelli, uno cioè per crivellare pepe, gengiovo e incenso, e l'altro per indaco. E quali crivelli il camarlingho sia tenuto di prestare a ciascuno che gli domandasse per crivellare le predette cose E di questo non possino essere absoluti, nè avere termine oltr'al mese di febraio, sotto la pena del loro salario. E che niuno della detta arte ardisca tenere crivelli dell'arte o bilancie a tempo di nocte, alla pena di soldi cento di f. p.

i. Questo ancora dichiarato, che qualunche vorrà fare pesare con stadere del comune di Firenze possa e a llui sia lecito. E chi non peserà colla stadera del comune di Firenze, sia tenuto all'osservanza di tucte le predette cose e alla dicta pena.

l. Dichiaranti ancora e ordinanti, che e signior consoli della decta arte, che per lo tempo saranno, poichè e presenti statuti saranno aprovati per lo comune di Firenze, vendere a' sensali della detta arte e agli altri huomini comprare volenti la rendita, el provento delle bilancie della detta arte per quello prezzo e prezzi, e per quello tempo e termino che a lloro e alla maggior parte di loro parrà e piacerà, non però per maggior tempo d'uno anno. E lle predette cose sieno tenuti fare, alla pena di llire dieci di f. p., per ciascuno consolo.

m. [Sensales debent cogi ad emendum proventus bilanciarum]. E con ciò sia cosa ch'egli si dica che pe' sensali di questa arte la detta arte riceve gran dampno intorno a' pagamenti de' pesi, i quali si fa e far si debba colle dette bilancie, a scifare ogni malitia, e consoli predetti, che per lo tempo saranno, possino, sieno tenuti, e debbino, sotto la pena di perdere il loro presente, cognoscere e far conoscere realmente e personalmente e per ogni modo e via che a lloro più piacerà, ancora per condempnagione e privatione dell'arte, e sensali di questa arte a comperare la rendita, el provento delle dette bilance per quello tempo e termine, e per quello prezzo e rendita che a lloro parrà. Con questo che niuna vendita si possa fare delle dette rendite e proventi delle bilancie per maggiore tempo e termino d'uno anno, come di sopra è detto.

XXVI. *Che chi venderà a peso paghi la pesatura.*

a. Ordiniamo *che qualunche venderà a peso alcuna cosa di questa arte sia tenuto e debba pagare la pesatura; se sarà di peso di libre cinquanta*

o da indi in su, el compratore debba far portare esse cose vendute alle suoi spese.

b. E ciascuno di questa arte, il quale comprasse o vendesse alcuna cosa o mercantia, sia tenuto e debba fare scrivere per lo pesatore del comune di Firenze il peso della mercantia venduta, el prezzo della mercantia.

c. E se v' interverrà alcuno sensale, sia tenuto tale sensale *scrivere* nel libro suo *il peso, el prezzo, el termine del denaio, alla pena di soldi* .xx. *di f. p., e tante volte.*

d. E se tale vendita fusse in dubbio, e fosse questione sopra la cosa o prezzo o peso o termine del prezzo, si stia alla scriptura de' compratori e venditori, se aranno scripto, e concordinsi di tale scriptura ; altrimenti si stia e abbia fede alle scripture del sensale (1).

XXVII. *Come il venditore sia tenuto a crivellare il pepe.*

a. Se alcuno di questa arte comperrà pepe, gengiovo, o incenso, o alcun'altre cose o mercantie all'arte predetta apartenenti, *d'alcuna persona di questa arte* o di fuori dell'arte e non sottoposta alla detta arte, *se al compratore piacerà,* ancora se di quindi non fusse facto alcuno pacto, *sia tenuto il venditore crivellare e crivello dare al compratore ; el primo peso adempiere, se sarà da sei libre in su. E se nol farà, e a' consoli sarà denumptiato, sieno tenuti essi consoli a esso* venditore *torre in* nome *di pena soldi dieci di f. p., e tante volte ;* e non di meno tale cosa o mercantia crivellare ; *et se il compratore arà portata la cosa comprata alla sua bottega, el venditore doppo essa deportatione non sia tenuto a crivellare, s'el compratore non arà domandato* che gli sia crivellato *per tucto il dì che arà comprato e alla sua bottega l'arà facta portare.*

b. E ciascuno che venderà indico e incenso o gomerabica o mastice, sì cittadino come forestieri, essa *sia tenuto fare crivellare a volontà del compratore co' crivelli dell'arte, alla pena di soldi quaranta di f. p., per ogni saccho di peso di libre ducento. E abbia luogo questo statuto contra tucti e venditori, sì dell'arte come fuori dell'arte.*

c. Ordinanti che tale polvere o vero crivellatura, che di tali mercantie si traesse, non si possa per alcuno vendere o comprare e tenere, nè niuno sensale di tale polvere o crivellatura mercato fare, sotto la pena di soldi cento di f. p., a ciascuno che ne tenesse, comprasse, o vendesse, e al sensale che ne facesse il mercato. Ma tale polvere e crivellatura si debba, dal dì di tale crivellatura a tre dì allora proximi che

(1) Cfr. rubr. XXXXIII, *h.*

debbono venire o infra esso tempo e termine pe' compratori e venditori a' consoli della detta arte presentare e assegniare. E consoli, che per lo tempo saranno, essa tale polvere o crivellatura procurino che si venda fuori della città, contado e distrecto di Firenze. E niuno sensale ardischa o presumma fare alcuno mercato di tale polvere o crivellatura, alla pena di soldi .XL. di f. p., e tante volte, a esso sensale doversi torre.

XXVIII. *Di pigliare il saccho per mercantia, se del saccho fosse questione.*

a. Se alcuno comperrà alcuna mercantia delle cose dell'arte, sia tenuto pigliare il sacco per mercantia, se del saccho fosse questione tra 'l compratore e venditore, cioè d'ogni mercantia il cantare della quale vale llire .X. *di f. p., e da lire* .X. *in giù.*

b. E essa tale mercantia s' intenda allume, robbia, comino, uve, senape, anici, finochi, scuppe, canape, e ogni altra mercantia, il centinaio della quale vale da llire .X. *in qua. E intendisi in mercantie quelle cose che sono ne' sacchi, cioè in uno saccho solo magliato con fune o strambo. E' delle cose che fussono in bari o coppi, si debba fare tara: d'ogni barile di mele, alla soma di libre* .X.*; e del mele che fusse ne' coppi e mezine, si debba fare* della mezzina o vero coppo *che pesasse libre cento o insino in cento trenta o meno in qua, libre* .XX.*; e di quello che pesasse libre cento trenta insino in dugento, si faccia tara libre* .XXV.*; della tasscha del zafferano che fusse da libre* .XXV. *in su, sia tenuto e debba il venditore dare la tasscha al compratore senza alcuno prezzo. E tucte l'altre mercantie, delle quali di sopra non si fa mentione, rimanghino in provisione de' consoli di questa arte.* Ma *se si vende gruogo o zafferano da libre* .X. *in su, el venditore sia tenuto dare il saccho, se sarà in saccho, senza alcuno prezzo.*

c. E niuno di questa arte ardisca mescholare gruogo catelano con nostrale o marchiano; ma sia tenuto mostrare e dare catelano per catelano, e nostrato per nostrato, e marchigiano per marchigiano, alla pena di soldi .XX. di f. p. per ogni libra di zafferano mescholato, a ogni portatore, venditore, e a chi fusse trovato, e tante volte da essergli tolta.

XXVIIII. *Che non sia, nè essere debba nella città di Firenze divieto delle infrascripte cose.*

a. A evitare ogni fraude e malitia che spesse volte per alcuni si commette, maxime pe' soprastanti de' devieti dell'arte della lana, acciò che e mercatanti di questa arte possino le loro mercantie più liberamente exercitare e a llui provedere ne' ghuadagni, statuito e ordinato è che non sia o

debba essere divieto nella città o distrecto di Firenze delle infrascripte cose o mercantie: cioè, di pepe, gengiavo, cannella, indaco, incenso, verzino, zuchero, polvere di zucheri, e d'ogni alume, garofani, noce moscate, mace, gallingha, sirico, e d'ogni generatione di grane, scotano, ariento vivo, oro e ariento battuto, *mandorle, riso, dattari, cubebe, robbia* soda e macinata, oricello, polvere d'oricello, mondiglia di verzino, mondiglia di scotano e di sapone d'ogni ragione, alume roccie e di castiglio, verzino, scogliuto e *d'ogni altro avere, il quale vengha d'oltra mare. Le quali tucte cose o vero predette cose e ciascuna d'esse si possa ridurre e portare alla città e distrecto di Firenze e ancora trarre e portare liberamente e senza pena, a piacere e volontà di ciascuno che trarre e portare vorrà e fare portare, quandunche vorrà e in qualunche modo.* E niuno (1) tali portanti o faccenti portare cose o delle cose predette ardisca o presumma in niuno modo ingiuriare o fare ingiuriare, *salvi sempre gli statuti, reformationi* e provisioni.

XXX. *Che i presenti ordini si debbino leggere innanzi all'arte.*

Ogni anno *del mese di gennaio, o di quel mese che gli statuti di questa arte saranno correcti e aprovati* di volontà de' consoli per lo tempo existenti, sieno [tenuti](2) *e consoli, dinanzi all'arte, raunati* nella casa della detta arte, *fare leggiere gli statuti* di questa arte, *e ancora* a essi artefici comandare *che debbino observare tucti gli stati* (3) *di questa arte e lle cose che in essi si contengono, sotto pena* e alla pena *che in essi statuti si contiene.*

XXXI. *Che i consoli sieno presenti alla incantatione delle cose di colui che morisse o fussesi partito colla pecunia altrui.*

Se alcuno di questa arte si partirà o morisse, e gl'eredi suoi o loro heredi, tutori, o mundualdi, o creditori se non fusse chi gli pagasse, vorrà l'avere e lle cose di tale morto o di colui che si fusse partito colla pecunia e cose altrui, il quale o lle quali nella città o bottega o vero altrove se a lloro sarà denumptiato, sieno tenuti e consoli e due di loro almeno, *per sè o altri, e quali vorranno dell'arte, essere presente nella contazione d'esse cose, e non permectere ch'el compagnio di tale morto, o di colui che si fosse partito colla pecunia altrui, sia alla incantatione delle dette cose*

(1) Il testo ha *e niuno ardisca tali portanti* ecc. Ho rettificato il passo come sopra dal confronto col cod. B. — (2) Manca in *C*; ho integrato il testo dal confronto con *B*. — (3) Così nel testo.

senza de' loro heredi, tutori o curatori (a) *e fare denumptiare a tucte le botteghe di questa arte che d'ogni bottega vadino alla detta incantatione, e debbino loro nelle predette cose aiutare con buona fe' e senza fraude.*

XXXII. *Di non eleggere alcuno che commettesse falsità.*

a. Qualunche di questa arte sarà in alcuna falsità trovato o invento d'alcuna cosa di questa arte, non possa in perpetuo ad alcuno ufficio o beneficio essere chiamato o electo, cioè in rectore, camarlingho, albitro, o consiglieri. E qualunche sarà condempnato per falsità, *si discriva la falsitate, e lla condempnagione, el suo divieto a memoria. Et se electo sarà, non vaglia; e electo, esso ufficio acceptare non ardisca, alla pena di soldi cento per ogni volta*, e privatione di tale ufficio. *Et ch'el notaio sia tenuto leggere ogni vietati al tempo della electione de' consoli.*

XXXIII. *Di dare aiuto agli artefici* della dett'arte.

a. E consoli, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbino dare a' consoli, consiglieri e gli altri ufficiali della detta arte, e a tucti gli altri, a' quali fosse mossa o facta ingiuria per cagione del suo ufficio o per qualunch'altra cagione, o sarà ufficiale della detta arte o no, il consiglio degl'agiunti, in nello infrascripto modo, cioè: che se alcuno (b) della detta arte sarà mossa alcuna causa o questione, e consoli che per lo tempo saranno abbino e suoi consiglieri e della detta arte, e cercare se tale artefice giuridicamente è stato ingiuriato o no. E se sarà ingiuriato non giuridicamente, allora e detti consoli e consiglieri elegghino *uno buono, esperto* giudice, *advocato* del collegio di Firenze, e uno buono, esperto procuratore, *vero ghuelfo, alle spese della detta arte*, a volontà de' consoli, consiglieri e della maggior parte di loro. *I quali debbino tale artefice aiutare in sino alla fine della causa. Le quali tucte cose e detti consoli sieno tenuti fare, se ne saranno richiesti, alla pena di lire* .x. [di] *f. p.*

XXXIIII. Come il fiorino dell'oro ne' pagamenti si debba contare.

a. Ordiniamo che niuno di quest'arte possa, ardisca o presumma contarsi in alcuno pagamento, che a llui si facesse d'alcuna o d'alcune cose di questa arte, il fiorino se non quattro denari più ch'el cambiatore, al tempo che si farà tale pagamento, vorrà del suo fiorino dell'oro,

(a) *B* creditorum. — (b) *B* cui.

facciendo il pagamento della metà in grossi e lla metà in piccioli. E in tucti e pagamenti che si dovessono fare o che si facessono al modo predetto, il fiorino dell'oro si debba nel pagamento contare secondo la valuta del fiorino al tempo e termine che si doveva fare tale pagamento. E chi contrafacesse in soldi .x. di f. p. sia condempnato, e tante volte, pe' consoli di questa arte.

b. E delle predette cose sieno tenuti e messi della detta arte portare agli artefici una scripta nella quale sieno scripte le predette cose. E niuno sensale ardisca o presumma fare alcuna sensaria con pacto ch'el fiorino dell'oro si conti oltre, o altrimenti, o in altro modo che di sopra si contenga, sotto la pena di soldi .xx. di f. p., e tante volte, a esso sensale pe' consoli da doversi torre.

c. E lle predette cose sieno tenuti il notaio, el camarlingho della detta arte ogni mese fare denumptiare pe' messi della detta arte a tucti gli artefici della detta arte, che così e nel modo predetto debbino computare il fiorino dell'oro, non obstante alcuno pacto altrimenti o in altro modo facto. E che e consoli della detta arte sieno tenuti e debbino ogni anno del mese di gennaio fare giurare tucti gli artefici della detta arte, uno almeno per ogni bottega, d'osservare le predette cose.

XXXV. D'andare alla sepoltura del morto.

a. Ordiniamo che ogni volta alcuno dell'arte o membro e membri della detta arte si partirà, sieno tenuto e consoli, el notaio della detta arte, se morto sarà medico, spetiale o merciaio, fare raunare dic[i]otto huomini della detta arte almeno. E essi coadunati, essi consoli, el notaio con essi diciotto huomini della detta arte vadino e ire debbino alla sepultura di tale morto, sotto la pena di soldi .xx. per ciascuno de' detti consoli e notaio, se lle predette cose non facessono. Et che ogni uno che per dicta cagione sarà richiesto, debbia, e sia tenuto venire innanzi a detti consoli, sotto la pena di soldi .x. di f. p. E alle predette cose sieno tenuti e detti consoli e notaio della detta arte, se di quindi saranno richiesti. E alla sepultura di tale morto, uno almeno d'ogni bottega de' medici, spetiali e merciai debbia ire, sotto la pena di soldi .v. di f. p., per ciaschuno, e ogni volta.

b. E quandunche morrà alcuno borsaio, tucti e borsai, uno cioè d'ogni botte gha, sia tenuto andare alla sepultura del morto; e così e in simile modo si faccia, e osservare si debba del membro de' ghuainai, quandunche morrà il ghuainaio; e così e in simile modo è de' pintori, ognora morrà il dipintore; e così e in simile modo de' sellai, quando morrà il sellaio; così e in simile modo e cuffiai, quando morrà il cuf-

fiaio; e così e in simile modo gli stagniatai, quando morrà lo stagnataio, sotto la pena di soldi .v. di f. p. per ciascuno e per ogni volta.

c. Et che il dì della sepultura d'alcuno medico, spetiale o merc[i]aio, ogni medico, spetiale e merc[i]aio sia tenuto tenere uno degl'usci della detta bottega serrato, e niente sopra le loro finestre, stanghe, o fuori della sua bottega porre o aparecchiare ardisca o presumma, sotto la pena di soldi .x., e più e meno, all'arbitrio de' consoli, per ogni uno che contra facesse, e tante volte.

d. E quandunche alcuno della detta arte o membro d'essa arte morrà, il messo della detta arte tale sia tenuto denumptiare agli artefici della detta arte, i quali debbono ire alla sepultura di tale morto. E che tucti e medici, che saranno richiesti in persona per lo messo della detta arte che vadino alla sepultura di tale medico morto o alla sepultura della moglie d'alcuno medico, sia tenuto andare alla sepultura di tale medico o della moglie di tale medico morto. E chi sarà richiesto in persona a tale sepultura non andrà, sia punito pe' consoli della detta arte in soldi .x. di f. p.

XXXVI. Di aiutare gli artefici vegnienti in povertà.

Ordinato è che, quando alcuno della detta arte a necessità e inopia diverrà, che a llui si provegga per l'amor di Dio de' denari della detta arte, come piacerà a' consoli e consiglieri della detta arte per gli tempi existenti. E se tale in necessità predetta morrà, e consoli della detta arte sieno tenuti e debbino alle spese della detta arte esso tale fare sepellire nella sepultura di tale morto, spendere della pecunia della detta arte, come pe' consoli allora in ufficio existenti sarà ordinato.

XXXVII. *Dell'aprovatione de'* libri e delle scripture.

a. Con ciò sia cosa che e corpi humani infermino, sopravenienti gli sproveduti casi, e così, a essi curare, anno bisogno di cose necessarie e medicine, *e come subbito sopravengono, così e incontanente ànno bisogno di medici e* sanabili *medicine, e subbito mandano a' fanti e alle fanti aventi bisognio di medicina, non servata alcuna solempnità, e poi* essi infermi alla pristina sanetà ridocti, *delle cose date e concedute nelle medicine negano a lloro semplicemente credenti rispondere, che è all'udire di qualunche amaestrato incongruo; e acciò che essi sazzonai* (a), *spetiali e merciai se possino* di tanto malvagio inganno *trovare ingannati, e quali così*

(a) *B* stazonerii.

di buona fede furono in credere le loro cose ; *proveduto e ordinato è che alle scripture de' libri degli stazonieri, spetiali e merc[i]ai, i quali danno o mandano medicine o cose altri* (1) *apartenenti all'arte degli spetiali e merciai* [*agl'*] (2) *infermi o agli altri huomini, si creda e stiesi delle cose così mandate e date, e della quantità e della valuta d'esse, dummodo esse tali scripture e libri sieno aprovati pe' consoli dell'arte de' medici, spetiali e merciai e sei buoni huomini della detta arte, due cioè medici, due spetiali e due merciai.*

b. Ordinanti *che* quandunche per alcuno o per alcuni si domandasse alcuna scriptura o libro essere aprovato pe' consoli della decta arte, sieno tenuti e debbino, innanzi che procedino ad alcuna aprovagione, fare citare quello o quegli contr'al quale o quali tale o tali scripture o libri approvare si domandassono ; in questo modo cioè : che *se sarà della città, contado* o districto *di Firenze, sia richiesto in persona o alla casa, alla chiesa e alla vicinanza, e se sarà e* sarranno *forestiero* o forestieri, sia citato *all'abergo dove suole* o sogliono *aberghare, o a quello abergo nella città, dove gl' uomini* e lle persone *di quella* città *o luogo del quale sarà tale* o tali *albergano.*

c. Et che messer lo podestà e capitano, e ciascuno di loro, e loro, e ciascuno di loro giudici e ll'ufficiale della mercatantia e mercatanti della città di Firenze, e ciaschun'altro presidente e ufficiale della città di Firenze presente e che per lo tempo sarà, *e quali saranno richiesti, esse scripture mandino a executione contro a chi è scripto in essi libri, o masci o femmine, o altri qualunche, di facto* a pagare a coloro *de' quali fosse el libro così aprovato in pigliare e in predare.*

d. E lle predette cose sieno tenuti fare per lo proprio giuramento, e sotto la pena di llire duogento di f. p., le quali il camarlingho del comune di Firenze, del suo salario sia tenuto ritenergli. E lle predette cose sieno ten[u]ti e detti ufficiali e ciascuno di loro fare, *non obstanti alcuni statuti generalmente o spetialmente in contrario parlanti, e spetialmente lo statuto che parla che niuno possa essere preso, se non gli sbanditi etc., e anchora ogni altro statuto derogatorio o non derogatorio ; i quali, quanto a questo, sieno cassi, irriti e di niuno valore. E questo sia derogatorio a tucti gli altri statuti.* E niuno libro non prohemiato o vero titolato approvino o aprovare possino.

XXXVIII. *De' nuovi artefici.*

a. Con ciò sia cosa quello perfectissimo approvato che consiste in tucte le suoi parti, per questa perpetua *legge ordiniamo che e signior consoli*

(1) Così nel testo. *B* ha *res alias.* — (2) Integro così il testo da confronto con *B*.

della detta arte, *sotto virtù del prestato giuramento, e sotto la pena di llire* .x. *di f. p.*, per ciascuno di loro, giusta il loro potere, *sieno tenuti e debbino* fare matricolare nella matricola della dicta arte tucti e ciascuni exercitanti dell'arte predicta, non matricolati nella matricola della detta arte, sì maschi come femmine, e vendenti nella città di Firenze candele, spetie, triaca, marzapane, trefina, o altra, o altre cose della detta arte, in grosso o a minuto; e giurare e se sottommettere a' consoli e all'arte predetta, come di sotto si chiara. E ancora sieno tenuti *far giurare tucti* e sensali e prosoneti, e tucti gli altri che in alcuno modo exercitassono della detta arte, *e pagare per l'entratura della detta arte come di sotto è annotato.*

b. Et che ognuno, che al collegio di *questa arte viene* o verrà per l'avenire e sarà nato della città, contado, o distrecto di Firenze, *paghi e pagare sia tenuto e debba al camarlingho della detta arte* per la detta arte ricevente, *per intratura* e nuovo maesterio o vero maestro e per le spese dell'ufficiale della detta arte, *e consoli così sieno tenuti* e debbino *far pagare* fiorini quattro d'oro, faccendo il pagamento in due parti, cioè nel principio della sua entratura fiorini due d'oro, el resto infra quattro mesi, che per lo tempo debbono venire.

c. E se non sarà nato della città, contado, e distrecto di Firenze, paghi e pagare sia tenuto e debba al camarlingho della detta arte per essa arte ricevente, per intratura e nuovo maestro e per spese dell'ufficiale dell'arte predecta, octo fiorini d'oro, facciendo il pagamento in due paghe, come detto è.

d. E tucti e contadini, come contadini vegnienti al collegio della detta arte, e all' arte o vero dell'arte predetta *exercitanti o volenti exercitare nel contado o* distrecto *di Firenze,* per entratura *paghino* e pagare sieno tenuti ; e debbino essi *e ciascuno di loro fiorini* due d'oro, faccendo il pagamento, come detto è, in due partite e giurare volente all'arte predetta.

e. Ordinanti che ciascuno che verrà a giurare alla detta arte, o mascio o femmina, sia tenuto e debba, dal dì del prestato giuramento a tre dì allora proximi che debbono venire, dare uno mallevadore degl'uomini della detta arte, di pagare all'arte predetta l'entratura, come di sopra si contiene, a dichiaragione de' consoli. E ogni uno vegniente al collegio di questa arte e pagamenti della sua entratura sia tenuto fare dal dì del prestato giuramento a due mesi proximi che debbono venire, e lle deliberationi de' signior consoli [observare] (1).

f. E tucti e contadini, che anno pagato all'arte predetta alcuna cosa per entratura o per l'avenire alcuna cosa pagheranno, volentisi collegiare

(1) Crediamo di integrare così il testo, che ci appare incompleto in *B* e *C*.

come exercitanti la detta arte nella città di Firenze, sieno tenuti e debbino pagare tucta la quantità, come e cittadini, cioè ciascuno di loro, computata la quantità in prima per lui pagata per l'entratura. E così di tucti e menbri alla detta arte sottoposti. *Al quale pagamento fare non sieno tenuti, o possino essere constrecti, o debbino e figliuoli e discendenti per linea maschulina di ciascuno* e di qualche (1), *che scripti si trovassono nella matricola della detta arte come cittadini,* e quali figliuoli e discendenti per linea masculina al collegio di questa arte sieno, non pagando però niente all'arte predetta (a), *e frategli carnali* e nipoti de' fratelli o e fratelli *d'alcuno della detta arte, scripti nella matricola della detta arte.* E questo s' intenda solo per linea maschulina. *Possino* essi e ciaschuno di loro *al collegio di quest'arte pervenire, pagando la metà di quello che debbono pagare gli altri* principali artefici della detta arte, di nuovo a esso collegio vegnienti, stando sempre salve tucte le sopra scripte e infra scripte cose e tucti gli altri statuti della detta arte.

g. E se alcuno de' detti artefici compagno à o arà non giurato, esso incontanente sia tenuto denumptiare a' consoli e a' sindichi dell'arte predetta, sotto la pena di llire .X. *di f. p.; della quale pena la metà sia dello acusatore, e siegli tenuto credenza.*

h. E niuno della detta arte possa, ardisca, o vero presumma alcuno non giurato poi che gli sarà denumptiato nella sua bottega o a casa tenere o riceptare, nè co llui contrarre compagnia, nè a' llui dare medicine, nè a llui dare alcuno auto, consiglio, o favore, nè co llui alcuna cosa fare, per insino a tanto non ubidirà a' consoli della detta arte, e giurerà, e sottometterassi all'arte predetta.

i. Dichiaranti ch'el beneficio della madre a niuno figliuolo o discendente possa pervenire al collegio di questa arte.

l. E se niuno denumptierà alcuno o alcuni non giurato, a llui si provegga, alla volontà de' consoli della detta arte, e siegli tenuto credenza.

m. Dichiaranti e ordinanti che e sensali, che verranno a questa arte, che sensaria faranno di questa arte, paghino e pagar debbino

(1) Così nel testo.

(a) *B prosegue* salvo quod si quis descendens, vel filius alicuius matriculati in matricula dicte artis inter cives, qui artem seu de arte predicta non fecerit cum sua propria persona, seu in propria apotheca, in civitate vel districtu Florentie ad collegium dicte artis venerit, solvat et solvere teneatur et debeat pro intratura medietatem eius quod solvere tenentur alii principales artifices dicte artis (1).

(1) Il passo fu espunto in *B* con *va.... cat.* Cfr. riforma del 26 dicembre 1404, rubr. I, *a*.

per loro intratura al camarlingho di questa arte soldi .XL. di f. p. E se per alcuno tempo tale sensale e suo descendentem vorrà fare l'arte de' medici, spetiali o merciai, paghi e pagare sia tenuto e debba per insino a compimento della quantità che pagano e medici, spetiali o merciai per vigore o altorità (1) del presente statuto (2).

XXXVIIII. Che e contadini si matricolino per sè da' cittadini.

Statuto e ordinato è che e contadini matricolati e che si matricoleranno sieno posti e descripti nel libro nel quale si pongono e cittadini doppo esso libro della matricola col prologo ; e ch' el notaio della detta arte sia tenuto e debba essi descrivere e porre nel libro e matricola della detta arte, come di sopra è detto.

XXXX. Coloro che possono venire a quest'arte pel beneficio dell'arte.

Statuito e ordinato è ch'el padre pel figliuolo, el figliuolo pel padre possino venire a questa arte senza pagar niente all'arte predetta. E frategli carnali del padre paghino e pagare sieno tenuti la mità (1) di quello che arà pagato per la forma di questo statuto dell'arte. La figliuola dell'artefice ancora possa venire a quest'arte per lo beneficio del padre, non pagando però niente all'arte predetta ; la quale figliuola non dia alcuno beneficio a' figliuoli suoi, bene ch'ella sia stata matricolata nella matricola dell'arte predetta.

XXXXI. Della malleveria si debba dare per gli artefici del contado.

a. Ordiniamo che [e] consoli della detta arte, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbino, giusta il loro potere, nel tempo dell'ufficio del loro consolato fare e curare sì e in tal modo, che tutti gli artefici del contado e distrecto di Firenze exercenti la dicta arte de' medici, spetiali e merciai in esso contado e distrecto di Firenze giurino e promettino all'arte predicta, e mallevadore e cautione prestino degl'uomini della detta arte habitanti nella città di Firenze, o altri ricevente per la detta arte ogni cosa che dovesse pagare alla detta arte. E duri la detta promissione e mallevaria in fine a tanto che daranno

(1) Così nel testo. — (2) Aggiunta 26 dicembre 1356, rubr. VII, *a*.

all'arte predetta. la nuova promessione e mallevaria, o vero fra esso tempo e termino saranno tenuti e doverranno pagare. Et che ogni artefice della detta arte, del contado e distrecto di Firenze, sieno tenuti e debbino fra 'l dicto tempo la detta promessa fare e mallevaria e cautione prestare, come di sopra si contiene, sotto la pena di soldi .XL. di f. p., per ogni artefice del contado negligente a fare le predette cose, e sotto la pena del loro e ciascuno di loro presente, se le predette cose non faranno fare fra 'l tempo predetto, o chi contra facesse non condempnassono fra 'l dicto tempo o poi. E così, e in simile modo si faccia e observisi e osservare si debba di duo in due anni.

b. Dichiaranti che tucti e ciascuni mallevadori di quegli artefici del contado e districto di Firenze, che in nome di mallevadore sieno obbligati a tempo determinato nella loro mallevaria, sieno e essere s' intendino obbligati per colui, per lo quale sono stati mallevadori. Et coloro, che per alcuno o alcuni de' detti artefici del contado e distrecto di Firenze, aranno sodato, e alcuno tempo non sia posto e determinato in tale mallevaria, e ciaschuno di loro sieno e essere s' intendino obligati per la detta mallevaria, e per essa sieno tenuti e sieno obligati, per in sino a tanto che altra mallevaria e promessa di nuovo faranno d'uomo e degl'uomini della detta arte. Et se alcuno per lo quale alcuno arà sodato non comparirà, e non prometterà, e mallevadore e cautione non darà, come nel presente capitolo si contiene, i mallevadori di quel tale s' intendino essere obligati per lui a quello che dovesse pagare alla detta arte, dal dì della data mallevaria a due anni allora proximi da venire, da indi innanzi sieno liberati tali mallevadori, e ciaschuno di loro, da tale mallevaria in tucto.

c. E che e consoli, el notaio della detta arte e ancora il camarlingho sieno tenuti e debbino le condempnagioni che si faranno di tali inobbedienti rischuotere, e fare riscuotere, e pagare al dicto camarlingho, e porle a entrata della detta arte; fermanti ch'el notaio della detta arte sia tenuto e debba dire expressamente a tucti e mallevadori e promectenti per tale contadino che tale mallevaria e promessione dura e durare debbe due anni.

d. E ch'el dicto notaio sia tenuto e debba il presente statuto leggere a' consoli della detta arte il primo mese del loro ufficio. Et se essi consoli obmetteranno di fare le predette cose, il camarlingho, che per lo tempo sarà, in niuno modo possa, ardisca o presumma a tali consoli, che omettessono fare le predette cose, dare o mandare presente.

e. E quegli che in quel mezzo tempo verranno all'arte predetta ancora sieno tenuti fare giurare e sodare nel modo e forma predetto.

f. Fermanti ancora e dichiaranti ch' el notaio della detta arte (a) di tali cautioni (b) della detta arte alla detta arte vegnienti, scrivere in uno libro, nel quale si scrivono e cittadini, doppo esso libro della matricola, col libro e prolago di tale scriptura e matricola.

XXXXII. Di non chiamare alcuno che fosse a comprare ad alcuna bottega.

Niuno della detta arte possa, ardisca o presumma chiamare o far chiamare alcuno che fusse per comprare alcuna mercantia o cose ad alcuna bottegha, che vengha alla sua bottegha o che si parta da tale bottegha. Chi contra facesse, in soldi .XL. di f. p., e tante volte, pe' consoli sia condempnato.

XXXXIII. *De' pagamenti si debbono fare a' sensali per sensaria delle infra scripte cose.*

a. Del mese di gennaio d'ogni anno sieno tenuti e debbino e consoli di questa arte con consiglio loro e della detta arte, a secreto scruptineo, aprovare coloro che sono e debbono essere sensali e prosoneti della detta arte, o vero exercitare il mistiero o vero ufficio della sensaria dell'arte predetta. E quegli, che al predetto scruptineo saranno approvati pe' detti consoli e consiglieri della detta arte o per la maggior parte di loro, sieno tenuti e debbino ogni anno del detto mese di gennaio (1) giurare. *E detti consoli sì e in tal modo fare e curare sieno tenuti e debbino, che essi sensali così* aprovati *del* dicto *mese giurino alle sancte di Dio evangelia la loro arte* della sensaria *fare con buona fede e senza fraude, e che dieno e prestino idonii mallevadori* (2) *a' detti consoli* o al notaio *della detta arte* per la detta arte ricevente (3) d'osservare tucti gli statuti della detta arte *e spetialmente lo statuto de' sensali* (4). *Et se alcuno giurerà e non vorrà sodare sia cacciato dalla sensaria* (5). *E comandisi a ogni uno della detta arte che niuno merchato* o vero foro *faccino col detto sensale* giurare non vogliente, *sotto la pena di soldi* .XL. *di f. p., e tante volte, da essere tolta a chi contra facesse* (6).

(1) Aggiunta 18 dicembre 1352, rubr. VII, *a*. — (2) Riformato 23 dicemqre 1363, rubr. X. — (3) Riformato 18 dicembre 1352, rubr. VII, *b*. — (4) Riformato 18 dicembre 1352, rubr. VII, *c*. — (5) Riformato 23 dicembre 1363, rubr. XI. — (6) Riformato 23 dicembre 1363, rubr. XII.

(a) *B continua* teneatur et debeat. — (b) *B* de talibus comitatinis.

b. E niuno sensale possa fare alcuno merchato d'alcune cose di questa *arte, el prezzo del quale passi la somma di lire* .XXV. *di f. p., se prima non darà il danaio che si chiama il danaio di Dio, sotto la pena di soldi* venti *di f. p., e tante volte.*

c. E niuno sensale possa avere parte o della parte del venditore (1) *in alcuna mercantia donde esso tractasse o facesse sensaria, sotto la pena di lire* .XXV. *di f. p., e tante volte. E ciascuno possa e sensare* (2) *che contra facessono acusare, e abbia la* quarta parte *della condempnagione. E non di meno tale sensale, che terrà parte in alcuno mercato contro alla detta forma, gli sia posto interdetto, e cacciato dalla sensaria. E qualunche di questa arte arà, dal* tempo del *dicto interdetto innanzi, alcuna cosa farà col dicto sensale nel facto della sensaria, sia condempnato e punito pe' consoli in llire* dieci *di f. p. e tante volte. Dalla quale condempnagione la metà sia dello acusatore. E niuno sensale ardisca dare ad alcuno denaio per mercato, che per lo volgo si dice il denaio di Dio, se non avesse licentia dallo* inperadore (a), *sotto la pena di soldi* .XX., *e tante volte.*

d. E sia tenuto ogni sensale, che incontanente, quando arà facto alcuno mercato del quale abbia dato il denaio sopra detto, el venditore arà detto a esso sensale che meni el compratore a vedere e pesare detta mercantia comprata, esso compratore menare, e quel facto spacciare ; e se quel dì che gli sarà detto nollo arà menato, ogni dampno, che poi di quindi seghuitasse, sia del dicto sensale.

e. E che niuno sensale faccia o ardisca di fare *alcuna ragione ne' mercati* che arà facto *d'alcuno diricto.*

f. Ancora che niuno sensale ardisca o presumma *entrare alcuna bottega, per parlare con alcuno compratore, il quale fosse in tale bottega, se colui di cui fosse la bottega dubitasse che esso tale sensale volesse tale compratore a un altro menare, o d'essa bottega trarre, sotto la pena di soldi* .XX. *di f. p., e tante volte.*

g. Ancora che niuno sensale ardisca fare alcuno mercato con alcuno o per alcuno, il quale cessasse di giurare o essere sottoposto a' consoli, se non è di cocientia (2) e volontà de' consoli o la maggior parte di loro, *sotto la pena di soldi* .XX. *di f. p., e tante volte.*

h. E ogni sensale di questa arte *sia tenuto e debba* avere uno libro di cinquanta carte almeno, bene legato e coperto di coverte pecorine, di sua propria mano prologato, e in esso prologo scrivere quante carte,

(1) Riformato 18 dicembre 1352, rubr. VII, *d.* — (2) Così nel testo.

(a) *B* ab emptore.

e elle carte d'esso libro segniare, sicchè ogni carta di tale libro segnata sia. E in esso libro *scrivere* sia tenuto e debba tale sensale (a) *la cosa venduta della quale fu sensale, el mercato à facto e lla quantità, el nome, el pronome del comprante e vendente,* e tucti e pacti, per ragione di tale mercato facti, *sotto la pena di soldi* .xx. *di f. p.* (1) *per ogni mercato* nel modo e nella forma predetto *non scripto.* Il quale libro ogni sensale sia tenuto rechare dinanzi a' consoli di questa arte e notaio, a richiesta de' detti consoli e notaio, sotto la pena di llire .x. di f. p., per ciascuno di loro. *E niuno di questa arte possa ad alcuno sensale alcuna cosa dare di sensaria, se prima del mercato non sarà facta la scripta del libro d'esso sensale per esso sensale, o altri per lui. Et se alcuna questione fosse tra 'l compratore e venditore della cosa venduta o comprata, e'l sensale che arà facto il mercato incontanente non mostrasse la scripta sua sopr'esso mercato facta, ogni dampno e spendio, che per dicta cagione incorresse, s'apartengha al dicto sensale, o vero s' el dampno sarà dalla parte del compratore, o vero del venditore, o vero dall'una parte e dall'altra; e così al dampnificato dare et emendare sia tenuto, a ogni sua petitione. E che la detta scripta sia e essere debbia bene e ordinatamente scripta, coll'anno Domini, mese e dì dall'entrata del mese, e tucto il mercato, e lla cosa venduta, el prezzo, e pacti tra 'l compratore e 'l venditore, secondo il corso bene* e di leale *mercantia, in tal modo che verisimilmente si debba credere a tale scriptura. Alla quale scriptura, come detto è, ordinatamente scripta, stare e credere si debba* (2).

i. Ancora che niuno sensale ardisca a dire ad alcuno mercatante: «vuoi tu tenere parte della tale cosa col tale», se non è d'espressa licentid di colui il quale nominasse, sotto la pena di soldi .xx. *di f. p., e tante volte. E ciaschuno possa acusare chi contra facesse e sieli tenuto credenza, e abbia la metà della condempnagione, s'egli la vorrà.*

l. Ancora che niuno sensale possa, ardisca o presumma per alcuno comprare o far mercato d'alcuna quantità d'allume di roccia o d'altro allume o d'alcuna quantità di verzino o d'alcun'altra tintoria o cosa, la qual comprano e tintori, senza la presenza del compratore, s'el compratore sarà fuori dell'arte; nè di quindi possino fare alcuno mercato,

(1) Riforma 18 dicembre 1352, rubr. VII, *f.* — (2) Cfr. rubr. XXVI, *d.*

(a) *B prosegue* a die mercati facti ad octo dies tunc proxime secuturos, seu infra ipsum tempus et terminum (1).

(1) Cfr. riforma 18 dicembre 1352, rubr. VII, *e.*

se innanzi a ogni cosa sei botteghe delle botteghe di questa arte, tenenti o nelle quali si venda delle cose e mercantie predette, usate sieno desse tenere e vendere, sotto la pena di llire dieci, per ogni mercato che contro alla forma predetta si facesse.

m. Ancora che ogni sensale, il quale facesse mercato d'alcuna mercantia, essa mercantia debba fare crivellare, se al compratore piacerà. E abbia dal compratore e venditore d'ogni balla denari sei.

n. E non possa alcuno sensale fare mercato di pepe, o vero d'altre qualunche cose, nelle quali si possa mescolare alcuna polvere non crivellato co' crivelli dell'arte, se al compratore piacerà, sotto la pena di soldi .XX. *di p. p., e tante volte.*

o. Ancora che niuno sensale possa avere compagnia con alcuno (1), *nè per sè lavorare o fare lavorare alcuno lavorio di questa arte, sotto la pena di lire* .XXV. *di f. p., della quale la metà sia della detta arte, e lla metà allo acusatore. E credasi al sacramento dell'acusante* (2), se a' consoli parrà, *e siegli tenuto credenza.*

p. Ancora che niuno sensale ardischa o presumma pigliare per sensaria alcuna delle cose delle quali facesse il mercato più che di sotto si contengha (3), o alcuno dono o presente, sotto la pena di llire .X. di f. p., e tante volte; cioè: *d'ogni balla di pepe, gengiovo, e cannella paghi il venditore al sensale* s. tre di f. p., *el compratore den.* .XVIII.; per ogni centinaio d'indaco paghi il venditore s. due di f. p., el compratore den. .XII. di f. p.; *d'ogni balla di bambagia filata* paghi il venditore s. tre di f. p., el compratore den. .XVIII. di f. p.; *d'ogni* sacco o vero *balla d'alume di roccia* paghi il venditore den. .XVIII., el compratore den. nove; d'ogni barile d'alume di castiglia il venditore s. .V. di f. p., el compratore s. due e denari .VI.; d'ogni barile d'ariento vivo il venditore s. due, el compratore den. dodici; della balla del verzino scorzuto el venditore s. sei, el compratore s. tre; *della balla del verzino* mondo el venditore s. octo, el compratore s. quattro di f. p.; della balla della mondiglia del verzino el compratore s. due, el venditore s. quattro; della balla dello stagnio el venditore den. .XVIII., el compratore den. .VIIII.; *d'ogni barile* grande *di mele*, el venditore *den.* .XII., el compratore den. .VI.; d'ogni barile piccolo e mezano di mele el venditore den. .VI., el compratore den. .III.; *d'ogni barile* di zolfo e *di biaccha* el venditore den. .XII., el compratore den. .VI.; della balla della colla el venditore den. .XVIII., el compratore den. .VIIII.; della

(1) Cfr. riforma 23 dicembre 1363, rubr. VII, — (2) Cfr. aggiunta 23 dicembre 1363, rubr. VIIII. *c*. — (3) Cfr. aggiunta 23 dicembre 1363, rubr. VIIII, *a*, *b*,

libra de' garofani el venditore den. .II., el compratore den. I; del barile de' dactali el venditore s. due, el compratore s. I; *del* barile *dell'uve passare* di qualunche ragione el venditore den. .XII., el compratore den. .VI.; *della lisima delle carte bambagine* el venditore den. .II., el compratore den. .I.; della lisima delle carti reali el venditore den. .IIII., el compratore den. .II.; della balla della bambagia soda el venditore den. .II., el compratore den. .I.; *dell'*otro *del verderame* el venditore den. .XVIII., el compratore den. .VIIII.; *d'ogni sacche di galla* el venditore den. .XVIII., el compratore den. .VIIII.; della balla della pece greca e navale el venditore den. .XII.; el compratore den. .VI.; *del* barile del *zuchero* saldo e rocto di qualunche ragione el venditore s. .II. e den. .VI., el compratore den. .XV.; del barile della polvere del zuchero el venditore s. .II., el compratore s. .I.; del barile della trementina el venditore s. .II., el compratore s. .I.; del coppo del biturro el venditore den. .IIII., el compratore den. .II.; della balla o vero barile del sapone sodo e liquido el venditore s. .I., el compratore den. .VI.; *della balla della cera* el venditore s. .II., el compratore s. I; della balla del comino, anici, finocchi, curiandoli, carvi, senape, riso, mandorle, fiori di gruogo el venditore s. .XII., el compratore .VI.; *della balla della cassia fistola* el venditore s. .II., el compratore s. .I.; del barile o cesta del vetriuolo el venditore s. .II., el compratore s. .I.; del barile d'alume di feccia el venditore s. .I., el compratore den. .VI.; *del* barile dello *'ncenso* el venditore s. .III., el compratore den. .XVIII.; d'ogni saccho di minio el venditore s. .I., el compratore den. .VI.; d'ogni centinaio di piombo el venditore den. .VI., el compratore den. .III.; d'ogni balla di robbia di qualunche ragione el venditore s. .II., el compratore s. .I.; del centinaio dello scotano el venditore den. .VI., el compratore den. .III.; del barile della pegola, el venditore den .XVIII., el compratore den. .VIIII.; del barile della vernice el venditore s. .II. e den. .VI., el compratore s. .I. e den .III.; del barile della gomerabicha el venditore s. due, el compratore s. .I.; d'ogni coppo di mele el venditore den. .III., el compratore la metà; *d'ogni libra di zafferano* in fino in .X. libre el venditore den. due, el compratore den. .I.; o da dieci libre in su, il venditore den. .I., el compratore la metà; *d'ogni* libra *di noci moscate*, meleghette, galingha, spigo, laccha, cortefolei, spodio di canna, castoro, silobalsimo, sanghue di dragone, aloe d'ogni ragione, soccelmini, fusti di garofani, pepe lungo, mace d'ogni ragione, cardamonio, appoponaco, e di ciaschuno d'essi insino la quantità di libre .XXV. el venditore den. .I., el compratore la metà del

denaio, e da indi in su la metà; d'ogni libra di cubebe domestica, framonea, borrace d'ogni ragione, storace d'ogni ragione, oppio, rebachi el venditore den. .II., el compratore den. .I. di f. p.; *d'ogni* centinaio *di grana* il venditore s. otto, el compratore s. .IIII.; della balla di polvere da bachi el venditore s. due el compratore s. .I.; del barile della lacca cruda el venditore s. .III., il compratore den. .XVIII.; del centinaio della mastice el venditore s. .II., el compratore den. .XII.; d'ogni due libre di turbitti, scrapino, armoniaco, mummia, aspalto, heuforbio, mirra e gabbano, el venditore den. .I., el compratore la metà; della balla della sena, el venditore s. .II., el compratore s. .I.; della balla di squinaco el venditore s. .II., el compratore s. .I.; del barile del risalgallo el venditore s. .III., el compratore den .XVIII. di f. p.; d'ogni libra di ginabro, ariento, silimato, arsenico, el venditore den. .I., el compratore la metà; del barile della polvere d' indico el venditore s. .III., el compratore den. .XVIII.; d'ogni centinaio di diedraganti el venditore den. .XII., el compratore den. .VI.; d'ogni pezza di stamignia e di filocto provenzale el venditore den. .XII., el compratore den. .VI.; d'ogni peza di stamignia francesscha el venditore den. sei, el compratore den. tre. D'ogni postura di discepolo salariato in lire .X. da indi in giù, paghi il discepolo s. .VI., el maestro s. .IIII. di f. p.; e da dieci lire in su paghi il discepolo s. .X., el maestro s. .VIII. di f. p. E dell'altre mercantie non nominate, cioè la loro sensaria, si stia alla dichiarazione de' consoli che per lo tempo saranno, avuto rispecto alle predette cose. Le quali tucte cose e consoli della detta arte observare e fare observare sieno tenuti, alla pena di soldi cento di f. p., per ciaschuno di loro.

q. E che tucte le predette cose si debbino a essi sensali fare notificare; e a lloro e ciascuno di loro leggiere per lo notaio della detta arte tucto il presente statuto una volta la mattina del mese di gennaio o di febraio (1).

XXXXIIII. *Di punire chi arà facto preghiere dell'ufficio del consolato.*

Ordinato e statuto è che e consoli della detta arte, che per lo tempo saranno, *sieno tenuti e debbino, sotto la pena di llire* .X. di f. p. per ciascuno di loro, *condempnare ogni uno di questa arte, il quale troveranno, per due testimoni provanti di pubblica fama, esso tale avere porte o facte*

(1) Cfr. aggiunte 23 dicembre 1363, rubr. XIII, XIIII, XV.

preghiere dell'ufficio del consolato o d'altro ufficio di ques'arte, in soldi centum di f. p. E abbia divieto chi facesse preghiere d'alcuno ufficio di quest'arte da tucti gl' uffici di quest'arte per cinque anni. E delle predette cose ogni uno ne possa essere acusatore e denumptiatore ; e abbia la metà della condempnagione, e siegli tenuto credenza.

XXXXV. *Di non condurre alla città di Firenze gruogo falso.*

a. Sieno tenuti tucti e ciascuni di quest' arte, sì maestri come discepoli, non comprare o fare comprare nella città o fuori della città *di Firenze o altrove, o vendere, o fare condurre a essa città o suo distrecto gruogo falso,* contrafacto (1). *El dicto gruogo falso tenente e consoli di questa arte sieno tenuti condempnare in lire cento di f. p. ; e esso gruogo torre e fare ardere publicamente in mercato nuovo. Salvo che se ad alcuno pizichaiuolo o a altra debile persona si trovasse gruogo falso in piccola quantità, e facesse fede che esso così falso abbia comprato da altri, e consoli sieno tenuti esso condempnare in soldi .XL. di f. p. ; la quale condempnagione sieno tenuti a fare col consiglio di quest' arte.*

b. E che niuno di quest'arte ardisca a tenere gruogo catelano mescholato col nostrato, ma sia tenuto ciascuno di detta arte dire al compratore, s el compratore domanderà del gruogo, che è gruogo catelano, e del nostrale che è gruogo nostrale. *E intendasi gruogo nostrale gruogo marchigiano e toscano.*

c. E niuno di quest'arte presumma tenere in alcuno modo o cagione in sua bottegha alcuna polvere di zafferano facta per forza, sotto la pena di ilire .x. di f. p., e tante volte La qual polvere faccino ardere dinnanzi agl'uomini di quest'arte. E tenente la predetta polvere a vendere non possa in perpetuo ad alcuno officio o beneficio essere chiamato.

d. Et che niuno cittadino, contadino o forestieri possa, ardisca, o presumma nella città, contado o distrecto di Firenze, o ancora altrove condurre, vendere, trafficare, raunare, avere o tenere femminelle di gruogo, sotto la pena di llire .xxv. di f. p., per ogni uno che contra facesse, e tante volte, e più e meno come a' consoli, per lo tempo existenti nell'arte predecta parrà, avuto rispecto alla quantità di tali femminelle.

(1) Il volgarizzatore non ha reso fedelmente il testo latino. *B* ha *contra facientem et dictum crocum falsum tenentem.... teneantur condempnare.*

e. E ancora sieno tenuto e consoli di questa arte per vinculo di giuramento delle predette cose cercare e colpevoli punire e condempnare e lla condempnagione riscuotere e fare riscuotere. E nelle predette e nell'altre cose, nelle quali fussono richiesti da' detti consoli o loro notaio, sieno tenuti el podestà, capitano e llo executore degli ordinamenti della giustitia, l'ufficiale di mercatanti e della mercantia della città di Firenze e gli altri ufficiali a giustitia posti nella città predetta o nel suo contado o distrecto, dare a essi consoli aiuto, consiglio, e favore. *E alle predette cose sieno tenuti e forestieri come e cittadini.*

f. E consoli [*di*] *quest'arte sieno tenuti ogni uno che contra facesse denumptiare al podestà di Firenze, sotto la pena di lire* .x. *di f. p., per ciaschuno di loro, nelle quali el camarlingho della detta arte sia tenuto e debba essi condempnare, se non aranno denumptiato come dicto è, sotto la pena di lire* .xxv. *di f. p. Et se esso camarlingho essi consoli non condempnerà come detto è, e sindichi della detta arte, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbino essi consoli e camarlingho e ciascuno di loro contempnare in llire* .xxv. *di f. p. E questo capitolo sia preciso, e in niuno modo si possa minuire o mutare. E ogni uno possa delle predette cose essere acusatore, e abbia la metà della condempnagione.*

g. E abbia luogo questo capitolo in dialtea, populeo, aurino, olio, marziton, triaca, e in ogni lavorio di sepo coperto con cera, e in spetie false, o vero contro la forma della detta arte facte (a); *e generalmente in ogni altra cosa falsa e di qualunch'altre cose false* o falsificate, sofisticate o malfacta, o facte contro la forma degli statuti della detta arte.

h. E possino e detti consoli, e sieno tenuto, e debbino delle predette e ciascuna delle predette cose *cercare e* investigare, *e conoscere,* e procedere, *e colpevoli punire e condempnare,* ancora e non sottoposti alla detta arte *nelle pene* che vorranno, *non* però minore *di llire* .xxv. E tali cose false, falsate o sofisticate, o male o vero contro la forma degli statuti della detta arte facte, ardino e esse faccino ardere e consoli della detta arte; e esse torre per lo messo o altro qualunche uffi-

---

(a) *B continua* nec non in pavensibus et tabulaccis, rotellis non copertis sufficienti corio, seu contra formam capitulorum dicte artis factis (1).

(1) Cancellato, 7 dicembre 1351, rubr. III, come risulta dalla seguente nota marginale di *B* : *Per dominum Niccholam Lapi et socios approbatores statutorum cassa sunt dicta verba* « *nec non* » *usque ad* « *dicte artis factis* ». *Ego Aczolinus Contuccini notarius dictorum officialium subscripsi.*

ciale della detta arte liberamente, lecitamente e senza pena, anchora a chi non fosse sottoposto alla giurisdictione della detta arte.

i. Ancora che ogni mese una volta sieno tenuto e consoli della detta arte, se vorranno, eleggere e nominare due buoni e leali huomini della detta arte, spetiali o altri, quali e quanti vorranno. E quali due spetiali e altri pe' detti consoli da essere electi sieno tenuti, e debbino, insieme col camarlingho, notaio, e messo della detta arte, *cercare per la città* de' torchi e altre *cose facte contro la forma degli statuti* della detta arte; e quelle cose, che troveranno facte contro la forma de' detti statuti, torre e a' consoli della detta arte rapportare. *E credasi al rapporto di tali cercatori.*

XXXXVI. *Di punire chi comperrà, venderà o lavorerà cera falsam,* o altre cose false.

a. Ordiniamo *che niuno,* così sottoposto come non sottoposto alla detta arte, possa, *ardisca, o vero presumma comprare o fare comprare, lavorare o far lavorare, tenere o far tenere, o vendere o far vendere* in sua bottega o altrove *cera* o alcuna cosa delle cose aspectanti o pertinenti o che aspectare o apartenere si dicessono all'arte predetta, *falsa* o falsata. *E a ciascuno* a cui fosse trovata tal cera o cosa falsa, e chi avesse commesso falsità, o facto commectere, e ancora chi avesse venduto o tenuto tal cera o cosa falsa, pe' consoli della detta arte *sieno condempnati in llire* .xxv. *di f. p.*, e ancora più in sino in llire .v. di f. p., all'arbitrio d'essi consoli, avuto rispecto alla persona delinquente e alla qualità del delicto, dummodo la condempnagione non sia minore di llire .xxv. *E tale cera* o altra cosa falsa o falsata essi consoli sieno tenuti *torre, e lla cera far fare verde e essa vendere pell'arte,* e altra cosa falsa guastare, *dal dì che essa cera sarà trovata o a loro sarà denumptiato a venti dì allora proximi subsequenti, sotto la pena del loro* presente. *Et se essi consoli nolla faranno, el camarlingho della detta arte essa condempnagione far possa, sia tenuto, e debba, sotto la pena di llire* .xxv. *di f. p. Et se essi consoli e camarlingho la detta condempnagione non faranno, e sindichi della detta arte, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e detti consoli e camarlingho condempnare in llire* .x. *di f. p., per ciaschuno di loro.*

b. E niuno di quest'arte, che cera falsa o altra cosa *venderà, lavorerà,* o terrà, *o lavorare farà* o per cera o altra cosa alla predetta arte spectante falsa o falsata, sarà condempnato, nella città di Firenze, o in alcun' altra terra, castello o mercato, *possa in perpetuo ad alcuno ufficio della detta arte electo* o posto, nè possa, nè a llui sia lecito nella

città, contado o districto di Firenze l'arte predetta exercitare. E che della falsità commessa, o della quale alcuno condempnato fusse stato, o fusse fuori della città, contado o districto di Firenze basti, e per piena provazione s'abbia, la condempagione di tale facta, e producessesi soscripta in publica forma o per pruova, la quale si facesse per testimoni tale per cagione della tale falsità essere stato condempnato.

c. Salvo che, se si trovasse cera falsa in torchi o in candelocti, o altra cosa *o alcun'altra cosa* falsa *ad alcuno pizicagniolo, o ad alcuno di quest'arte* per essa cera o altra cosa non lavorata (1) *è proverà da cui e da quali essa* tale *cera* o cosa falsa *arà comprato, sia condempnato colui al quale sarà trovato, pe' consoli della detta arte, in soldi* .XL. *di f. p.; e 'l venditor sia punito* nella predecta pena.

d. E che niuno di quest'arte o fuori di quest'arte ardisca o presumma condurre o fare condurre alla città di Firenze in balla o balle, soma o some, o in alcuno altro modo cera falsa o falsificata. *E se alcuni di quest'arte o alcun'altra persona condurrà o condurre farà di fuori della città di Firenze cera falsa, o a llui sarà trovata o essa arà venduto ad alcuna persona, e consoli di questa arte sieno tenuti esso costrignere a rendere e restituire al compratore il prezzo e essa cera pigliare e far vendere, e a entrata della detta arte mectere* per lo camarlingho dell'arte predetta. E non di meno sia punito nellá detta pena.

XXXXVII. *Di punire chi non lavorerà buona, pura e leale cera,* e come si debbono fare e torchi e ceri.

a. Ordiniamo *che ogni uno della detta arte* sia tenuto e *debba lavorare buona, pura e leale cera,* e netta, e ogni lavorio di cera fare e far fare di simile cera e non diversa, e di tale cera drento quale sarà di fuori o quasi, et e converso, sotto la pena di soldi .XL. di f. p., per ogni volta.

b. E in ogni lavorio di cera mettere lucignolo di buona e netta bambagia, salve sempre le 'nfrascripte cose. *Il quale papiro debba essere legato con accia o con ispago sottile, bene e lealmente, a provisione de' consoli, senza alcuno dolo, fraude, o malitia.*

c. E debba e possa mectere in ogni libra una oncia e mezzo *di bambagia, e non più. E questo s' intenda in torchi solo,* salvo che in torchi da salma e torchi facti per inluminare il corpo del nostro Signiore Jhesu

(1) La traduzione è inesatta. Il cod. *B* ha *salvo quod si cera falsa inveniretur in torchiis.... alicui piczicaiuolo vel alicui huius artis, qui ipsam ceram non laboraverit et probaverit* ecc.

Christo, e quali torchi sieno diricti, a modo di fracigeno, e non insieme avolti. Ne' quali torchi da some e torchi facti per alluminare il corpo del nostro Signiore Jhesu Christo ogni uno possa mectere lucignolo d'accia, cioè un'oncia d'accia per ogni libra di cera, e non più. *E ogni otta si trovasse alcuno torchio facto contro la forma predetta, o apresso ad alcuna bottega di questa arte, il quale avesse lucignolo altrimenti*, o maggiore o in altro modo che di sopra si contenga, e consoli *condampnino colui* che fu trovato, in questo modo, cioè: colui *al quale sarà trovato* torchio, nel quale si truovi lucignolo oltre a un oncia e mezzo colla bambagia per ogni libra cera, cioè da una oncia e mezo insino in due oncie, *in soldi* .XX. *di f. p.*, per ogni torchio; e colui, a cui sarà trovato il torchio, nel quale si truovi lucignolo da due oncie insino in tre oncie per ogni libra di cera, in soldi .XL. di f. p., per ogni torchio; e colui, a cui sarà trovato il torchio che abbia il lucignolo da tre oncia in su, condampnino in llire .V. (1) di f. p.; e in ogni uno de' predetti casi *in altretanto colui che arà facto il detto torchio, se si potrà trovare.* E intendasi lucignolo in ogni caso tucto quello che del detto lucignolo levare non si possa colle proprie mani, senza opera di fuoco.

d. E niuno della detta arte possa, ardisca, o presumma alcuno torchio per alcuno corpo morto o per obsequie d'alcuno morto avere, o in sua bottega tenere, il quale sia di maggior peso di libre .XV.; e non possa, ardisca, o presumma alcuno torchio fare, tenere o vendere per ossequie d'alcuno morto, che sia per lunghezza più di quattro braccia a misura. El torchio di libre .X. a peso possa tenere e avere per le dette obsequie de' morti di lunghezza di tre braccia e mezzo, sotto la pena di soldi .X. di f. p., per ogni torchio che in lunghezza e in peso passasse il modo sopradetto.

e. I quali tucti torchi non obstante le sopra dette o infra scripte cose possino lavorare a cola (a) e a mano, in tucto e in parte, e mescholatamente come a ciascuno della detta arte piacerà.

f. E se averrà ad alcuno trovarsi alcuno torchio facto contro alla forma predetta, e colui, a cui sarà trovato tal torchio, dicesse non avere facto nè lavorato tale torchio, e non mostrasse colui che avesse facto o lavorato tal torchio, sia punito e punire si debba tale a cui tal torchio fosse trovato, come se esso avesse facto e lavorato in tucti gli predetti e gl' infra scripti casi.

(1) *B* aveva originariamente *quinque*; mano del secolo XVI corresse *quinquaginta*.

(a) *B* ad collam.

g. E ciascuno della predetta arte sia tenuto e debba, dal dì ch' el presente statuto sarà aprovato e publicato a quindici dì allora proximi che debbono venire, avere uno suggello proprio; *e lla forma d'esso suggello porre sopra la cera sia tenuto* in su una carta di pecora a queste cose per essi consoli da essere deputati; e lla quale si debba tenere nella casa della detta arte; ciascuno della detta arte tucti e ciascuni torchi e doppieri, i quali e le quali farà o lavorerà, col detto suggello suggellare, e così suggellato tenere e vendere suggellato, e al compratore dare, sotto la pena di soldi .xx. di f. p., per ogni torchio o vero doppieri e tante volte.

h. Ancora che niuno della detta arte possa, ardisca, o presumma tenere in sua bottega alcuno torchio tenere per obsequie de' morti in contado o districto di Firenze, la cera del quale sia maggior di cinque braccia, o che l'asta del quale sia di maggior grossezza o forma che lla grossezza o forma che si desse pe' consoli della detta arte, sotto la pena di soldi .xx. di f. p., per ogni torchio e per ogni articulo non servato, e tante volte.

i. Ancora che niuno della detta arte possa, ardisca, o presumma nella sua bottega o altrove vendere o lavorare alcuna o alcune candele medagliale, o altre candele per vendere per l'esequie alcuno morto, nelle quali candele la libra a peso non sieno octo candele in numero, sotto la pena di soldi dieci di f. p., per ogni libra.

l. E che ogni uno della detta arte, il quale comperrà o ci arà alcuno torchio, uno o più, d'alcuna chiesa o d'altronde per altro [di] dicta arte venduto o venduti, sia tenuto e debba esso o essi restituire a colui, di cui sarà stato o saranno stati, se il tale primo venditore esso o essi gli ridomandasse, dando colui che domandasse a chi avesse comprato, o riauto tale torchio o torchi, per prezzo e nome di prezzo di quindi per tale compratore pagato, e per ghuadagnio d'ogni libra, la quale o le quali si trovasse essere a peso tale torchio o torchi, denari tre di f. p. Et che ogni uno della detta arte, che tale torchio o torchi così comprato o comprati venderà, esso o essi, se al compratore piacerà, e 'l compratore il domanderà, pigliare e comprare sia tenuto, el prezzo, el ghuadagnio sopra dicto pagare.

m. E se delle predette o sopra le predette cose nascesse o fosse alcuna questione, di tale lite e questione star si debba alla providigione e diliberatione de' consoli della detta arte e della maggior parte di loro.

n. Fermanti che tucti e ciascuni torchi o doppieri, che per sospecti o facti contro la detta forma in alcuno de' membri o articuli sopradetti

s'avesse, pe' consoli o per alcuno o alcuni ufficiali della detta arte o pe' cercatori sopra le predette cose, da essere deputati da essi consoli, si debbino ghuastare nella casa della detta arte, e delle cose contro la forma predecta facte, si debba fare condempnagione come di sopra si contiene. E di quegli che si trovassono buoni, debba il tale a cui il torchio sarà guasto, avere dal camarlingho della detta arte, della pecunia della detta arte, denari sei per ogni libra che si trovasse il torchio sopra detto essere a peso.

o. Ancora che niuno spetiale o ceraiuolo possa, ardisca o presumma fare, o lavorare, o fare, o lavorar fare, o vendere o far vendere, o permectere o in sua bottega tenere alcuno cero o torchietto da figliocci oltr'al peso di libre quattro per ogni cero. Sopra quali ceri o torchietti niuno possa, ardisca, o presumma alcuna cosa porre, se non stagno per piano e apiccato in cera, acciò che non si possa ventillare, sotto la pena di soldi cento di f. p. a ciaschuno che contra facesse, e tante volte, e per ogni cero e torchietti, pe' consoli doversi torre. Ne' quali ceri e torchietti niuno ardischa a mettere più che uno quarro di bambagia nuova per lucigniolo.

p. [In ceris plebatum licinium nove bombace]. Questo non di meno expressamente detto e dichiarato, che niuno lucignolo si possa mettere ne' detti torchietti e ceri da figliocci e in ceri di pivieri, popoli e di chiese, se non di nuova bambagia. Il quale lucignolo non si possa legare con spago o con accia, o altro filo di spago mettere in lucignolo sopra detto; et così in ogni altro lavorio (1) di cera si debba observare, rimanente sempre salve le sopradette cose, sotto la pena di soldi .xx. di f. p., per ogni cero e tante volte.

q. Et che e signior consoli della detta arte sieno tenuti e debbino per proprio giuramento ogni mese fare la cercha per la detta arte, almeno una volta per due spetiali o ceraiuoli (2) o altri, che alle predette cose eleggieranno e per lo camarlingho, notaio o vero suo coadiutore e messi della detta arte. E essi camarlingho, notaio o suo coaiutore e messi sieno tenuti cerchare palesemente e secretamente, come a lloro parrà, de' contrafacenti e di tucti e ciascuni, ancora non sottoposti all'arte predetta, e quali faranno, venderanno, o terranno alcune cose apartenenti alla detta arte false, falsate o falsificate, sofisticate, o contro la forma degli statuti della detta arte facti, e tali cose torre e pigliare liberamente, lecitamente, e senza pena, se a' detti consoli parrà

(1) Corretto da *lucignolo*. — (2) Corretto da *cerchatori*.

esse disfare e (a) farle ardere. E non di meno e detti consoli sieno tenuti punire e condempnare e contra faccenti, el notaio, come di sopra si contiene, sotto la pena del loro salario o vero presente. Il quale salario o vero presente il camarlingho a' consoli della detta arte e al notaio ritenere sieno tenuti e debbino, se la detta cercha non faranno fare e non punissono e colpevoli, come di sopra si contiene. E delle predette cose ancora debbino da' sindichi della detta arte essere ricerchati e sindicati.

r. Possino non di meno e ogni uno della detta arte possa, e a llui sia lecito fare e far fare, tenere e vendere ceri di chiese, comuni e pivieri di qualunche peso vorranno, dummodo e ceri de' comuni, popoli, pivieri sieno di cera nuova e ne' detti ceri di chiese, comuni o popoli o pivieri si metta un quarro di bambagia per ogni libra di cera e non più, sotto la pena di soldi .xx. di f. p. (1) per ogni volta (2).

s. Ordinanti che e torchi da soma e per alluminare il corpo di Christo si possino fare torti e ricti a volontà di chi gli facesse o facesse fare, e in essi mettere accia e bambagia come a lloro parrà, cioè un'oncia d'accia e di bambagia nuova per ogni libra di cera, e non più, sotto la pena di soldi .x. di f. p. per ogni torchio, nel quale fusse lucignolo da una oncia in su per insino in due oncie, e (b) da due oncia in su per ogni libra di cera, e pena soldi cento per ogni torchio nel quale fusse lucignolo o d'accia o di bambagia da due once in sino in tre. Dichiaranti che al tucto una condempnagione seghua e facciasi di tali difecti.

t. Anchora che ogni ceraiuolo sia tenuto e debba ogni anno, del mese di gennaio o di febraio, rechare alla detta arte il suo suggello col quale suoggella (3) e torchi suoi, sotto la pena di soldi cinque di f. p. a chi contra facesse, da essergli di facto tolta per lo camarlingho della detta arte. E chi facesse ceri e torchi sì per esequie di morti e da some e per illuminare il corpo di Christo, come per figliocci, e comuni e pivieri, sia tenuto e debba suggellare e tenergli suoggellati (3) col suo suggello, sì che si possa evidentemente conoscere il lavorio d'ognuno;

(1) Aggiunta 13 aprile 1360, rubr. II, *a.* — (2) Aggiunta 13 aprile 1360, rubr. II, *b.* — (3) Così nel testo.

(a) *B* vel. — (b) *B prosegue* et pena soldorum quadraginta f. p. pro quolibet torchio in quo esset licinium accie (1).

(1) Il passo *et pena* ecc., che in *B* comprende un intero rigo, fu omesso in *C* per una svista del volgarizzatore.

cioè improntata in cera e non posto di sopra con simile cera o diversa, sotto la pena di soldi cinque di f. p. per ogni torchio, di qualunche condictione sarà, o grande o piccolo.

u. Candele per exequie di morti ciascuno ne possa fare in quel numero che detta lo statuto del comune di Firenze.

v. Possa ancora ogni uno della detta arte fare candele di qualunche ragione, dummodo niuno possa fare, nè in sua bottega tenere o vendere o far vendere candele medagliali, sotto la pena di soldi cinque per ogni libra, per ogni volta a chi contra facesse da essergli tolta per lo camarlingho della detta arte per l'arte predetta.

z. E ceri forati o bucciati niuno di quest'arte faccia, o far faccia, o tengha in sua bottega, se non in quanto sia cumcedito per gli statuti del comune di Firenze, e secondo la forma degli statuti del decto comune facti e che si faranno, sotto la pena di soldi .x. di f. p., per ciaschuno e tante volte, a llui [da] essere tolta, come di sopra, per lo camarlingho della detta arte per la detta arte.

a'. Ancora che niuno della detta arte faccia o far faccia alcuni ceri fioriti, se non fussono ceri o de' ceri *de' popoli o pivieri del contado di Firenze, da essere offerti nella vigilia del beato san Giovanni del mese di giugno* a San Giovanni (1); e se non fussono de' ceri delle chiese, che s'adoperano sabbato sancto per lo batesimo e renovatione del fuoco el dì di sabato sancto, sotto la pena di soldi cento di f. p. a chi contra facesse per lo camarlingho della detta arte per la detta arte da essergli tolta.

b'. Ancora che in candele di cera da venti per libra e da indi in su, si possa mettere due fila doppie di bambagia nuova; e nelle candele da dodici in sino in venti per libra possino mectere tre fila doppi di bambagia, e non più; e in candele da dodici in giù, possono mettere tre fila doppi di bambagia, e non più. E quello che di sopra si dice de' fili della bambagia, s'intenda tale bambagia nuova. E chi contra facesse sia punito pe' consoli in soldi cinque per ogni libra.

c'. E che innanzi Pasqua di Risurresso, e consoli almeno tre volte al tucto delle predette cose faccino cercare.

d'. E intendansi sottoposti alla detta arte tucti e ciascuni la detta arte o alcuno membro della detta arte per alcuno modo faccenti, exercitanti, o operanti, o far facenti, o per l'avenire faranno, opereranno, o faranno fare nella città e contado di Firenze, e tucti e ciascuni che sono compresi sotto il cap. .XVIII. (2) di sopra, nel presente volume, descripto sotto la rubrica che tucti e ciascuni exer-

(1) Cfr. riforma del 20 agosto 1405, rubr. IIII. — (2) Correggi: XXIII.

citanti la detta arte giurino l'arte predetta e sieno sottoposti a' consoli della detta arte. E in queste cose e in qualunche altre faccende sieno avuti per sottoposti alla giurisdictione della detta arte, e sottoposti sieno a' consoli della detta arte tucti e ciascuni, che sono compresi in genere o in spetie sotto il capitolo .XVIII. (1) di sopra, nel presente volume descripto, posto sotto la rubrica predetta che tucti e ciascuni exercitanti la detta arte iurino, etc.

XXXXVIII. Che e consoli sieno tenuti condempnare chi commettesse falsità.

Statuito e ordinato è che qualunche, sottoposto e non sottoposto alla detta arte, alcuna falsità conmetterà nell'arte predetta e delle cose della detta arte, sieno tenuti e debbino e consoli sopradetti avere condempnato o assoluto chi avesse commesso tale falsità fra un mese proximo secuturo, dal dì della notificatione o denumptiatione a llor facta, alla pena di soldi .XL. di f. p., per ciascuno consolo. E non di meno tale condempnagione o assolvigione fare sieno tenuti. E chi sarà condempnato per alcuna falsità, non possa essere electo ad alcuno ufficio dell'arte predetta.

XXXXVIIII. *Di punire chi terrà pepe non crivellato e lle spetie* facte contro la forma infra scripta.

a. Niuno di quest'arte ardisca o vero presumma tenere in sua bottega pepe, se non sarà crivellato, sotto la pena di llire .X. di f. p. s' el pepe sarà da libre .XXV. in su; e se sarà meno, soldi cento di f. p.

b. Ancora che niuno artefice di quest'arte ardisca o presumma *tenere in sua bottega* o a casa *spetie, se non fussono facte di pepe e gruogo e di cose più valenti, sotto la pena di soldi .XL. E delle predette cose sieno tenuti e consoli della detta arte cercare ogni mese una volta.*

c. E che niuno mercatante grosso o niun'altra persona in sua bottega non venda, nè faccia vendere pepe minuto; nè alcuno de' predetti o altri in sua bottega tenga geng[i]ovo o cennamo minuto, se non fusse bene crivellato e netto di polvere e rena. E come decto è del gengiovo, s' intenda delle noci moscate, folio e d'ogni spetie.

(1) Correggi: XXIII.

d. Ancora che niuno della detta arte *faccia o tenga spetie facte se non di proprie spetie, cioè pepe, gengiovo, cennamo, garofani, galingha, mace, noce moscate, cardamomo, folio, zafferano con spigo, e fusti di garofani. E che tucte le predette cose debbino essere bene nette d'ogni polvere e rena.*

e. Ancora che ogni uno a cui fosse domandato spetie di pepe e di gruogo, sia tenuto e debba dare spetie di pepe nero, grosso, crivellato e di zafferano, e non d'altro.

f. Anchora che nelle dette spetie o in alcun'altre che alcuno tenesse facte, non possa alcuno mettere pepe lungo, o pepe minuto.

g. Ancora che tucti e ciascuni, che faranno o vorranno facere o far facessono spetie, galle, sia tenuto esse spetie ing[i]allare e ingiallar fare solo col zafferano, e non con altra polvere o altro argomento. E chi contra farà in alcuno de' predetti casi, e consoli gli tolghino per nome di pena libre cinque di f. p., e tante volte.

h. E che per lo presente statuto non s' intenda, nè sia o esser possa in alcuna cosa dirogato allo statuto della detta arte parlante delle cose false o falsificate, ma rimanghino fermi nella loro fermezza.

L. De' detti artefici bene e lealmente fare.

a. Tucti e ciascuni uomini e persone delle dette arti, e lavoranti, e cose d'esse arti o d'alcuna d'esse e ad esse arti spectanti faccino o faranno per l'avenire o venderanno o comperrano o a vender terranno, sieno tenuti e debbino esse arti e lavorii d'esse arti et ogni cosa a esse arti o ad alcuna d'esse apartenenti, bene, lealmente, fedelmente e con buona fede e senza fraude, et ogni dolo, fraude e falsità cessante, fare, exercitare (1) (a). E se alcuno contra farà, come falsario sia punito ;

(1) Riformato 23 dicembre 1355, rubr. II, *a*.

(a) *B prosegue: a.* Et quod nullus debeat miscere in suis zonis repe cum sirico, nec zonas de repe cum zonis de sirico ligare vel dozinare, nec etiam zonas de sirico et in zonis de refe ligare vel dozinare ; nec vendere, aut vendi facere zonas sutas cum sirico, nisi repe esset auratum vel argentatum ; nec laborare in aliquo laborerio dicte artis setam veterem ; nec facere aliquam corigiam, nisi de uno petio ex parte superiori, nisi esset de camuto aut corio piscis, vel cum gangheris.

b. Et quod nullus faciat vel teneat bragheria vel bragonerias, seu crocchos de montone, in quibus non sit in medio nova de vaccha, equo, bufala, aut asini, integro ab uno capite usque ad aliud, aut cinghia integra ab uno capite usque ad aliud nova, sub pena soldorum .x. f. p., pro quolibet et qualibet vice, et pro quolibet braghiore aut laborerio. Salvo quod in bragheriis et bragoneriis de cerbio

e ciascuno possa acusare e denumptiare publicamente e secretamente.

---

grossi coiaminis possit mictere in medio proequando de petiis novis de cerbio vel vacchetta. Et in bragheriis vel braghòneriis de equo vel vacchetta aut troia, possit mictere in medio coiamen de erva vel meliori coiamine, sicut placuerit facienti. Et intelligantur dicta bragheria et bragoneri fieri deberi de subtili coiamine, ex parte de suptus, sicut fuerit ex parte superiori, nisi esset de tessuto vel panno lino. *c*. Et quod nullus de dictis artibus vel aliqua earum audeat vel presummat facere, vel fieri facere, aut vendere vel vendi facere, aut retinere in sua apotheca aliquam femeram, sive ferramolam, sive scarsellam et corrigiam ipsis aplicitam ad retinendum ferros sive chiavellos, nisi de corio bovino, asinino, equino, bufalino, sive porcino, exceptis crocetta urlis, nodellino et coregiuolo pro recludendo eos, sub pena soldorum decem f. p., pro quolibet contra faciente et pro quolibet petio; nec ponere, mictere, vel laborare, vel poni, micti vel laborari facere in aliqua corigia, sive cavezinis aut posulis aliquas sprangas, de plumbo sive cum plumbo mistas, nec ipsas spranghas facere, nec fieri facere, nec etiam facere, aut vendere vel retinere ad vendendum in sua apotheca aliquam zonam sive corigiam de corio montonino, nisi pro spata et spuntone, sub pena soldorum quadraginta pro quolibet contra faciente et qualibet vice. *d*. Et quod nullus coregiarius vel laborans ad pretium possit, audeat vel presummat in aliquo laborerio ad dictam artem coregiariorum spetante laborare, ponere, aut mictere, seu laborari, poni, aut micti facere aliquas sprangas ingiallatas cum zafferano, sub pena soldorum viginti f. p. pro quolibet contra faciente, et qualibet vice. *e*. Et quod nullus de dictis artibus vel altera earum, aut in eis, vel altera earum, laboreria audeat vel presummat tenere in sua apotheca aut alibi, seu laborare, vel laborari facere aliquas corigias nastratas, seu in aliquis [*sic*] corigiis nastratis aliquod coiamen predagne, vel aliquod aliud coiamen, quod non sit actatum seu conciatum perfecte, ad similitudinem sive modum aliorum coriorum, de quibus laborantur et fiunt et fieri possunt corigie secundum formam statutorum dictarum artium, seu cum aliquo alio coiamine, quod non sit actatum seu conciatum ut dictum est, aut aliquas corigias nastratas aut copertas cum carta ad instar nastri, seu desuper copertas cum orpello, sub pena soldorum duorum f. p., pro quolibet contra faciente, et pro qualibet corigia.

f. Et quod nullus de dictis artibus, seu in eis vel altera earum laborans, seu ipsis artibus subiectis et suppositis possit aut sibi liceat signare alicui qui non sit subiectus et suppositus artibus supra dictis vel alteri earum, excepto camuto et corio piscis que non intelligantur de predictis, sub pena soldorum quadraginta f. p., pro quolibet contra faciente, et quotiens.

g. Item quod nullus de dictis artibus vel aliqua earum laboret, aut ponat, seu laborari, aut poni faciat in aliquo tabulaccio, scuto, bracciaiuola, aut targia vel in aliquo alio laborerio ad dictam artem tabulacciorum seu eius ministerium spetante aliquos clovos de stangno seu plumbo, nisi in panellis, sub pena soldorum decem f. p., pro quolibet petio aut laborerio, et pro quolibet contra faciente, et quo-

b. E consoli sieno tenuti e debbino delle predette cose sommariamente conoscere e procedere con acusa e sanza acusa, e trovato el colpevole punire e condempnare in llire .xxv. di f. p. per ogni uno che contra facesse (1), e per ogni pezzo d'arme, e per ogni volta. E ancora sia privato d'ogni honore, beneficii e uffici della detta arte. E se due volte delle predette cose sarà condempnato, sia vietato dall'arte, e vietato esser s' intende ipso iure dall'arte predetta. E niuno con quel tale abbia a fare alcuna cosa o possa in niuno modo, sotto la predetta pena e tante volte; et che e consoli (2) della detta arte che per lo tempo saranno (3), per loro o per altro, o altri, quale o quali a queste cose vorranno deputare, çercare o far cercare una volta il mese per le case e botteghe di çiascuno delle dette arti e di qualunch'altra persona, di qualunche condictione si sia, delle dette cose prohibite (4) (a), e punire e condempnare, come ne' predetti capitoli si contiene.

(1) Riformato 23 dicembre 1355, rubr. II, *b*. — (2) Riformato 23 dicembre 1355, rubr. II, *c*. — (3) Riformato 23 dicembre 1355, rubr. II, *d*. — (4) Riformato 23 dicembre 1355, rubr. II, *e*.

---

tiens. *h*. Et quod quodlibet pavese ad postam debeat incoriari de duobus coreis ex parte interiori, et de uno corio ex parte superiori ad minus. Et quod in aliquo pavese, scuto, tabulaccio, rotella, targia, bracciaiuola, broccholerio, vel in aliquibus armis pertinentibus ad artem tabulacciorum et scudariorum, nullus audeat, vel presummat aliquam falsitatem facere vel commictere; nec ipsa arma vel aliquod eorum incoiare vel incoiari facere de corio canino, lupino, caprino, pecudino, aut de carnaccio, neque de aliquo corio, nisi tantum de corio equino, asinino, bovino, vaccino, porcino, vel mulo aut de camello. Et illa laboreria, que incoiata fuerint primo de istis coriis concessis, possint de quolibet alio corio supra incoiari. Et si qua arma de supra dictis coriis, et alia supra prohibitis facta seu incoiata reperiantur, pro falsis et falsificatis habeantur et sint.

l. Et quod nullus ipsa arma audeat vel presummat facere, vel fieri facere, emere, vendere, vel tenere, aut emi, vendi, vel teneri facere in domo, vel apotheca sua propria, vel conducta, vel alibi. Et nichilominus ipsa arma omnia debeant incoiari bono coiamine, ut dictum est (1). — (a) *B prosegue* et etiam de laboreriis pertinentibus ad artem coregiariorum prohibitis per capitula presentis statuti (2).

(1) Il passo fu espunto il 7 dicembre 1351 (cfr. riforma del 1351, rubr. IIII, *a*), come appare dalla seguente nota marginale del cod. *B : Per dominum Niccolam Lapi et socios approbatores statutorum artium cassa sunt de presenti statuto, incipiendo in sexta linea ad illa verba que incipiunt et quod nullus debeat miscere in suis zonis etc. usque ad illud verbum, videlicet : et si quis contra fecerit tamquam falsarius puniatur. Ego Aczolinus Contuccini notarius dictorum officialium predicta scripsi.* — (2) Non sappiamo con precisione quando il passo fu espunto; ma, come risulta dalla riforma del 23 dic. 1355, rubr. II, *e*, era già cancellato nel detto anno. L'espunzione deve attribuirsi probabilmente al 7 dic. 1351, in cui furono escluse tutte le disposizioni riguardanti il membro dei correggiai.

c. E ancora una volta almeno nel tempo del loro consolato per loro, o per altri, e quali a queste cose vorranno deputare insieme con alcuni fanti di messer lo podestà, capitano o executore degli ordinamenti della giustitia del comune di Firenze (1), si a essi consoli parrà che bisogni, fare cerchare per le case o botteghe de' ferraiuoli vecchi, e anchora di qualunche altri, aventi o tenenti a vendere de' lavorii vietati (2) sopra detti, nelle quelle (3) le predette o delle predette cose crederanno trovare. E delle predette cose si creda e stiesi alla relatione de' consoli e cerchatori predetti e di ciascuno di loro. E sieno avuti di ciascuno de' detti maleficii per convinti, come se e detti lavori fossono trovati. E che ciascuno patisca e permette e consoli e gli altri cerchatori scruptare e cerchare delle predecte armi e lavorii vietati, ogni otta, e in ogni luogo, e ogni volta che vorranno, sotto la pena di lire tre (4) di f. p., per ciascuna e per ogni volta (5) (a).

(1) Riformato 23 dicembre 1355, rubr. II, *f*. — (2) Riformato 23 dicembre 1355, rubr. II, *g*. — (3) Così nel testo. — (4) Riformato 23 dicembre 1355, rubr. II, *h*. — (5) Aggiunta 23 dicembre 1355, rubr. II, *i*.

(a) *B prosegue : a*. salvo et reservato quod si quis receptaret, haberet, vel teneret aliqua ex dictis armis prohibitis veteribus, que non cognoscetur [*sic*] pro vetitis, condempnetur in soldis decem f. p. tantum, pro quolibet petio armorum et qualibet vice. Et laboreria et arma sic prohibita ut dictum est, quandocumque, ubicumque et apud quoscumque reperiantur, in civitate, comitatu vel discriptu [*sic*] Florentie tamquam falsa et falsificata teneantur dicti consules accipi facere, et comburi publice et palam, in aliqua platea, vel via publica de Florentia. Et nihilominus omnes et singulos, qui dicta arma et laboreria sic falsificata fecerint, tamquam falsarios dicte artis tenere, tractare et publicare per totam artem predictam, et denumptiare domino potestati Florentie et eius iudicibus ad malleficia puniendum, si eisdem consulibus videbitur expedire. *b*. Item quod nullus aliquod laborerium pertinens ad hanc artem vitiet de buccia vel bucciis elevatis ab aliquo corio cuiuscumque conditionis existat, nisi solum pro reconciandis, sive pro orlandis laboreriis scissis seu fractis, et non aliter, sub pena soldorum quinque f. p., pro quolibet et qualibet vice. *c*. Et quod nullus mictat in pannellis, vel bucciuolis tabulacciorum, bracciaiuolarum vel pavesium, nisi pilum aut borram, sub pena soldorum decem f. p., pro quolibet et qualibet vice. Salvo et reservato quod nulla pena tollatur de aliquibus armis veteribus, vetitis per formam statuti predicti, dummodo talia arma essent vel sint disarmata pro destruendo; et hoc, videlicet utrum essent vel sint pro destruendo, sit in arbitrio consulum predictorum. *d*. Et quod etiam nullus artifex artium predictarum seu in eis laborans seu discipulus audeat vel presumat alicui non supposito artibus predictis fornire aut incoiare, seu aliqua alia fulcimenta facere in aliquibus tabulac

LI. Di punire chi farà *immagina gittata in forma.*

a. Comandiamo *che niuno di quest'arte ardisca o presumma fare o far fare alcuna immagine gittata in forma, ma solo esse colle proprie mani, senza alcuna gittatura in forma fare. E questo s' intenda in figura d'uomo o di donna, o di qualunche animale o cose, nelle quali gl'huomini e persone si votano per diversi e varii modi. E esse vendere per giusto prezzo.*

b. E ciascuno, vendente e volente vendere inmagine, sia tenuto esse suggellare del suo suoggello (1), *e dare la copia al camarlingho della detta arte. Il quale camarlingho sia tenuto e debba tale copia di tale suggello farsi dare.*

c. Salvo *che chi si botasse* (2) *di porre in alcuno luogo alcuna nave, galea, casa, castello, o alcuno edificio che sanza legnio non si potesse fare, che colui che l'arà facto o arà auto a fare, possa in esso o in essa mettere legnio. avuta prima la licentia da' consoli di quest'arte* o dalla maggior parte di loro. *La quale licenzia avuta, sia tenuto pesare esso edificio in presenza del camarlingho di quest'arte. Il quale camarlingho e venditore d'esso edificio sieno tenuti e debbino scrivere il peso,* sì che sempre si possa trovare ; *sì che, se bisognerà detto peso trovare,* cioè l'edificio di tale in-

(1) Così nel testo. — (2) Corretto da *votasse.*

---

ciis, rotellis, bracciaiuolis, aut in aliis armis ad dictas artes pertinentibus, sine licentia dictorum consulum, sub pena librarum decem f. p., pro quolibet contra faciente et pro qualibet vice. *e.* Et quod etiam nullus artifex artis predicte, seu in eis laborans aut discipulus audeat vel presummat armare seu fulcire aliquod laborerium spectans ad dictam artem tabulacciorum, nisi ipse idem fecerit sive vendiderit tale frustum, vel nisi haberet licentiam ab illo, qui ipsum frustum fecisset, sub pena soldorum decem f. p., pro quolibet contra faciente, et pro qualibet petia, et qualibet vice, et plus et minus arbitrio consulum, qui pro tempore fuerint. *f.* Et quod omnes et singuli, qui arma seu laboreria supra expressa et nominata seu aliqua vel aliquod ex eis fecerint seu vendiderint, vel ad vendendum tenuerint in civitate, comitatu, aut districtu Florentie, teneantur et debeant esse et rexpondere [*sic*] sub dictis artibus et sub consulibus dictarum artium, et iurare ad statuta et ordinamenta dictarum artium ad requisitionem et mandatum consulum predictorum (1).

(1) Il passo fu cancellato il 7 dicembre 1351, (cfr. riforma del 1351, rubr. IIII, *b*), come risulta dalla seguente nota marginale del cod *B* : *Per dominum Niccholam Lapi et socios approbatores statutorum artium cassum est de presenti capitulo incipiendo in presenti facie in fine sexte linee ubi incipit salvo et reservato, et durat dicta cassatio usque ad finem capituli. Ego Aczolinus Contuccini notarius predicta de dictorum officialium mandato scripsi.*

magine, *di maggior peso che non sarà scripto pel camarlingo di quest'arte, e consoli sieno tenuti condempnare ogni contra faccente in llire* .x. *di f. p.*

d. E se verrà il caso che alcuna magine (1) d'altro che di pura cera, che non fusse manifesto ma naschoso, e consoli condempnino tale contra faccente in lire .x. di f. p., e tante volte, sotto vincolo di giuramento.

e. E sia tenuto il camarlingho della detta arte andare a vedere e pesare tale edificio, tale inmagine, e esso peso scrivere all'exempro del suggello col quale sarà suggellata tale magine, o vero edificio. *Il quale abbia o avere debba* da chi farà la decta magina *per ogni volta denari quattro; e quali siano del decto camarlingho e* non dell'arte, ma *a esso camarlingho venghino di piena ragione.*

f. Et se alcuno della detta arte vorrà fare alcuno edificio grande, possa e a lui sia lecito piastra di cera facta in asse o vero capo facto in forma porre, avuto prima la licenza da' consoli di questa arte, dummodo niuna magina si gitti in forma, che sia di minore peso d'un'oncia di cera.

LII. Di punire chi farà chiudenda presso alla bottegha d'altrui.

a. Ordiniamo che niuno della detta arte possa, ardisca o presumma fare presso alla sua bottega alcuna chiudenda o alcuno edificio in sulla bancha della sua bottega, che in alcun modo dampnifichi o dampnificare possa, o chiudere o torre la vista ad alcuno artefice, o vero bottega d'alcuno artefice di quest'arte; nè tenere alcuno edificio facto sulla sua finestra che possa alcuno artefice o alcuna bottega dampnificare.

b. Et che niuno della detta arte ardisca o presumma porre o far porre o permectere o tenere o far tenere fuori pilastro o colonna della bottega nella quale starà oltra uno braccio a[l] più (2) o più che un braccio, alcune e alcuna mercantie, masseritie, vele, stanghe o alcun'altre cose apartenenti o non apartenenti alla detta arte, di qualunche condictione sarà. Le quali cose si possino porre e tenere alto alla finestra o finestre, o panni della bottega per uno mezzo braccio e non più.

c. Ancora che niuno della detta arte ardisca e prosumma tenere fuori dell'uscio o vero boctega e presso alla finestra o vero pancha della sua bottega, alcuna o alcune panche, desco o deschi, assa o asse, o alcuna o alcune cose apartenente o non apartenente all'arte predetta.

d. E niuno della detta arte possa, ardisca o vero presumma alcun dì di festa comandato dalla chiesa porre o tenere, o porre o fare

(1) *B* continua *reperiretur facta.* — (2) *B* ha *ad plus.*

tenere sulle finestre della sua bottega alcuna o alcune mercantie o mercantia, casse, bossoli, o alcun'altre cose o alcuno edificio, alla pena di soldi .XL. di f. p., e tante volte pe' detti consoli doversi torre in ciascuno de' decti casi.

e. Et che e messi della dett'arte delle predecte e ciascuna d'esse cose cercare debbino, al comandamento del camarlingho della decta arte e del notaio, almeno una volta ogni mese; e colpevoli recare per scripto a' consoli e al notaio della detta arte; e al decto de' detti messi e di ciascuno di loro si stia e credasi col giuramento senza altra pruova.

LIII. *Di punire chi torrà a niuno alcuna bottega.*

a. Niuno di quest'arte ardisca o presumma *per sè o per altri torre o condurre alcuna bottega allogata ad alcuno di quest'arte, o in essa stare fra 'l tempo di cinque anni dal dì che l'arà lasciata e d'essa sarà uscita.*

b. E se alcuno della detta arte contro farà, si non di licenza e consentimento a llui prima data dal dicto primo conductore per publico instrumento scripto per mano di publico notaio, *sia constrecto pe' consoli a lasciare essa tale bottega. E non di meno sia condempnato pe' consoli della detta arte in lire* cento *di f. p.* E se e consoli troveranno alcuno avere consentito o prestato consentimento o la bottega avere renumptiata per forza o per paura, esso tale consentimento o renumptiatione non obstante, ancora se di quindi fosse facto publico instrumento, la bottega al primo conductore faccia restituire, e non di meno condampnino chi togliesse tale bottega in lire cento di f. p.

c. E niuno della detta arte ardisca o presumma per sè o per altri torre o condurre alcuna bottega dell'arse nel tempo ch'el fuoco fu posto nella città di Firenze, o poi, quandunche e per qualunche cagione arse, destructe e guaste *e poi hedificate e non rifacte fra 'l tempo sopra detto, dal dì della rifactione d'essa tale bottega doversi computare, se non è di licentia di colui, che innanzi che fosse messo fuoco destructa* o guastata, *essa bottega teneva,* o de' suoi figliuoli datagli per publico instrumento, come di sopra nell'altro punto, *sotto la detta pena.* E se di questa parte, o punto nascesse questione, e consoli, che per lo tempo saranno, delle due parti di loro, co' loro consiglieri, o le due parti d'essi consiglieri possino delle predette cose conoscere, procedere e terminare brievemente e sommariamente e d'equità, come a lloro parrà che si convengha, considerata la qualità del facto.

d. E che niuno della detta arte ardisca o presumma condurre o far condurre alcuno fondaco o bottega, per qualunche modo condocta,

per alcuno artefice d'alcun'altr'arte, sanza volontà, licenzia e consentimento di colui o di coloro, che stessono in tali botteghe e che esse botteghe avessono condocte, a llui data per publico instrumento per mano del notaio dell'arte, della quale sarà il tale che esse botteghe prima arà condocte, dinanzi a' consoli d'essa tale arte consentienti, sotto la detta pena.

e. E quelle cose, che di sopra si contengono in favore degli altri artefici o mercatanti dell'altre arti, si stendino solo a quegli di quell'arte, nella quale o quali è simile statuto. Dichiaranti che agli artefici dell'altre arti si stendino solo a coloro di quell'arti, nella quale o quali è simile statuto. Dichiaranti che agli artefici dell'altr'arti si faccia e rendasi pe' consoli della detta arte quella medesima ragione in e delle predette cose che si farebbe contro alcuno di quella tale arte, a petizione d'alcuno artefice delle detta arte de' medici, spetiali e merciai, e non altrimenti, o in altro modo.

f. Ancora che niuno della detta arte, che comprasse da alcuno alcuna casa o bottega, nella quale o nella sua bottega alcuno della predetta arte stesse o exercitasse l'arte predetta, possa, ardisca o presumma essa casa o bottega sua ad alcun altro allogare, se non è a colui che in essa prima stava fra 'l sopra detto termino, nè alcuno condurla, se non nel modo di sopra ordinato. E non possa cacciare, nè far cacciare tale artefice, in tale casa o bottega stante o in essa arte exercitante, fra un anno, dal dì della notificagione facta di tale compra da doversi computare, nè in essa bottega exercitare o fare exercitare la detta arte o alcuno membro di quest'arte, senza licenza di colui che troverrà in decta bottega stare, infra 'l sopra detto termino d'un anno (1).

g. E se per parte di tale artefice si dicesse tale compra fictitia e in fraude facta essere, sieno tenuti e consoli della detta arte delle predette cose cercare e sopr'esse dichiarare se la detta compra è veramente o fictitiamente facta (2). E se troveranno detta compra essere facta fictitiamente, debbino dichiarare la detta compra essere facta fictitiamente (3); nel qual caso, obstante la predetta dichiaragione, tale compratore non possa in decta tale bottega arte esercitare o fare exercitare, o decto tale artefice in alcuno modo per alcuno tempo cacciare.

h. Ma se troveranno essa compra essere vera, in quel caso, passato il decto anno, possa exercitare e fare exercitare la dett'arte, come di sopra si contiene, e restituire sia tenuto a tale artefice ciò che per nome

(1) Riformato 18 dicembre 1352, rubr. VIII. — (2) Riformato 26 dicembre 1393, rubr. VII. — (3) Riformato 26 dicembre 1393, rubr. VI.

drentatura o di spese però avesse pagato e dovesse avere, come allora pe' detti consoli sarà dichiarato.

i. E se lite o questione nascesse o fusse fra 'l decto artefice, che nella detta bottega stava, e 'l discepolo, compagnio o factore di tale artefice, che la detta bottega arà comprata, come se opponesse per lo dicto primo artefice contra questo tal discepolo, compagnio, o factore, che fictitiamente o in fraude si facesse discepolo, compagno o factore di questo tale artefice compratore, si stia alla dichiaragione che si farà de' predetti consoli della detta arte delle predette cose. E a tucte le predette cose sieno tenuti e consoli della detta arte, sotto la pena di soldi cento di f. p., per ciascuno di loro. Et che il dicto statuto abbia luogo in ogni casa e bottega, nella quale alcuno facesse alcuno exercitio apartenente all'arte predetta (1).

l. Questo ancora salvo e riservato che ogni uno possa condurre e torre tali bottege case e fondachi, de' quali di sopra si fa mentione; e in ciascuno de' sopradetti casi senza alcuna pena o preiudicio, se quello primo conductore, del quale di sopra si dice, richiesto dal signore d'essa bottega, casa o fondaco, non volesse esse o essa tenere per l'usata pigione che pagare era usato nel tempo che d'essa bottega, casa o fondaco uscisse, non obstante alcuna cosa che di sopra si contengha (2).

LIV. *Di punire chi soderà per alcuno.*

Niuno di quest'arte ardisca o presumma *sodare o mallevaria fare per alcuno grande* o alcuna persona ad alcuno o per alcuno o alcuno luogo *o per qualunche cagione*, se non per huomo di quest'arte o pe' consorti per linea masculina in sino in terzo grado. E per huomini di quest'arte possino sodare solo per mercantie o di mercantie e cose spectanti a quest'arte, se non sodasse per alcuno popolare, di licentia de' consoli della detta arte, sotto *la pena di lire dugento di f. p.*

LV. *Di punire coloro che non ghuarderanno le feste* e di che si debbono ghuardare.

a. Sieno tenuti e debbino tucti della detta arte *custodire* e guardare in honore di Dio e de' venerabili Sancti suoi gl' infrascripti dì, che si debbono ghuardare e lle infrascripte *feste, nel modo di sotto denotato, cioè: e dì delle Pasque, e dì delle domeniche, chalen di gennaio, l'Ascensione del Signiore, dello Spiro Sancto,* del Corpo di Christo, *della festa*

(1) Riformato 13 aprile 1360, rubr. III. — (2) Riformato il 22 dicembre 1388, rubr. VII; e il 26 dicembre 1393, rubr. I-VI, VIII-XI.

d'Ognisancti, d'ogni festa d'Ognisancti, d'ogni festa della beata Vergine Maria, di san Giovanni Batista, de' dodici Apostoli, di sancto Bernaba, di sancta Lucia, de' sancti Evangelisti, *della Epifania del Signiore, de' beati sancto Stefano,* sancto Lorenzo, sancto Michele Arcangelo, de' venerabi sancti sancto Zanobio, di sancta Reparata, o d'alcuna d'esse o alcun altro dì che si dovesse guardare, comandati dalla sancta Madre Eclesia o dall'uso, o alcuna d'esse *tenere sua bottega aperta* in alcuno modo, o alcuna cosa vendere o patire che si venda per suoi compagni, discepoli, o factori delle cose di quest'arte, *sotto la pena di soldi* .x. *di f. p., e tante volte, e per ogni contra faccente* (1).

b. Salvo che ogni uno della detta arte possa la sua bottega aprire e delle cose della detta arte vendere, si tali cose vendere fosse tale necessità, che, se non se ne vendesse o desse, ne potesse venire alcuno pericolo.

c. Possa ancora ciascuno della detta arte vendere cose pel corpo morto, e aprire le botteghe per mandare nella bottega o trarre di botteghe mercantie, le quali si portassono di fuori della città e contago (2) di Firenze, o che si mettessono nella città e contado di Firenze, e incontanente esse mercantie tracte e messe, essa tale bottega richiudere sia tenuto, sotto la predetta pena.

d. Essi dì di domeniche o di feste, de' quali di sopra si fa mentione, niuno possa tenere la sua boctegha dalla mattina insino a terza o a vespro insino a sera, se non a sportello, nè alcuno in sua bottega alcuno de' detti dì pestare ardisca o presumma, o patire che si pesti, o sopra le stanghe fuori di bottega sopra le finestre alcuna cosa aparecchiare o aparechi, sotto la detta pena e tante volte (3).

e. Et che ancora ne' dì delle feste di sancta Reparata, del beato Zanobi, del beato Augustino, de' beati Domenico, Pietro martire, *Francesscho e Martino, et della beata Croce* ogni festa, *niuno della detta arte tenga la sua bottega, se non a sportello.*

f. E delle predette cose sieno tenuti e consoli della detta arte cercare e far cercare, e sia tenuto ancora il proposto de' consoli della detta arte, durante il suo ufficio del propostatico, eleggere uno degli artefici o uno de' discepoli d'alcuno artefice della detta arte, o vero quale e quali vorrà eleggere il proposto sopra detto, il quale, insieme co' messi della detta arte, sieno tenuti e debbino ogni dì di domenica e di festa cercare per la città di Firenze di chi facesse contro al decto statuto.

g. Et se alcuno terrà tucta la bottega aperta alcuno dì di festa dalla sancta Madre Eclesia comandato, a qualunch'ora del dì, o vero aperta

(1) Riformato 21 dicembre 1403, rubr. VIII. — (2) Così nel testo. — (3) Riformato 18 dicembre 1352, rubr. VIIII.

o vero no terrà alcune cose di fuori sopra le finestre, stanghe, panche, o in terra, sia condempnato per ogni volta in llire cinque di f. p.

h. Sia lecito non di meno a ogni uno tale dì di festa dalla mattina in sino a terza, e da vespro in sino a sera, tenere la bottega a sportello, e vendere come vorrà. E chi terrà la bottega aperta da terza insino a vespro, e fra 'l decto tempo venderà, sia punito pe' consoli della detta arte come a lloro parrà, insino nella quantità di soldi .x. di f. p., per ogni volta e ogni dì. *E delle predette cose si creda, e stiesi al raporto de' cercatori e del messo* col giuramento ; e abbino la quarta parte della condempnagione che si farà ; e niuna excusa possino ricevere, e sia tenuto a tale acusatore credenzia (a).

(a) *B prosegue : a.* Et statutum et ordinatum est quod omnes coregiarii et tabulacciarii et laborantes, facientes et tenentes de laboreriis, exercitiis et misteriis ipsarum artium et cuiuslibet earum vel aliarum earum teneantur et debeant custodire, et se ab omnibus exercitiis et laboreriis dictarum artium abstinere omnibus et singulis diebus pascalibus solempnibus, dominicis et festivis, quos Ecclesia sancta Dei precipit a Christi fidelibus custodiri. Et etiam in aliis festivitatibus quas consules dictarum artium, aut duo ex eis custodiri mandaverint per numptium artium predictarum. In quibus diebus festivis, nullus de dictis artibus, cuiuscumque status et conditionis existat, audeat laborare vel laborari facere aliquod laborerium vel ministerium dictarum artium, vel alicuius earum, vel laborari permictere in domo, loco, vel apotheca sua, vel ad pensionem conducta, aut apothecam apertam tenere vel vendere, sub pena soldorum viginti f. p., pro quolibet et vice qualibet, et plus et minus arbitrio consulum pro tempore existentium. In aliis vero diebus festivis quos Ecclesia et consules celebrari non preceperint, liceat omnibus laborare et laborari facere, et apothecas tenere. *b.* Que quidem festivitates quas Ecclesia precipit celebrari infra in presenti statuto, ad notitiam et memoriam omnium inseruntur. Salvo quam festivitates, que venirent in aliqua die sabati, utrum et quomodo debeant custodiri vel non, remaneat in provisione consulum, qui pro tempore fuerint. Et salvo et reservato quod tempore exercitus, guerrarum vel novitatum que essent in communi Florentie festivitates, que viderentur consulibus supra dictis, possint custodiri et non custodiri, in totum vel in partem, prout et sicut videbitur consulibus supra dictis, vel maiori parti eorum cum eorum consilio. Et hec notificare facere per dictam artem et artifices teneantur. Et salvo quod si aliquod laborerium dictarum artium de necessitate perfici et vendi opporteret, consules possint, recepta fide et iuramento a tali artefice, licentiam huiusmodi concedere quantum secretius et comodius fieri poterit faciendum. *c.* Set laborerium factum et venditum possit restitui omni die sine pena. Et si questio esset inde, stetur iuramento restituentis. *d.* Et quod liceat cuilibet de arte tabulacciorum et scudariorum predictorum omni die emere bestias, decoriare et decoriari facere in causa necessitatis. Et qualibet die sabati et festiva post nonam triturare caseum et mictere coiamina in aqua sine

i. E lle feste, delle quali di sopra si fa mentione, sono queste (1) cioè: e dì

Della Circumcisione del Signore
Della Epiphania del Signore } del mese di gennaio.

Di Sancta Maria
Di Sancto Macthia apostolo } del mese di febraio.

Di Sancta Maria del mese di marzo.

Della Resurressione del nostro *Signiore* Jhesu Christo con tre dì seguenti.

Di Sancto Marco Evangelista del mese d'aprile

Della Ascensione del Signiore
Di sancti Jacopo e Philippo
Di sancta Croce
Di sancto Michele
Di sancto Zenobio } del mese di maggio.

Della Pasqua del nostro Signiore Jhesu Christo
Della Pentecosten con due dì seguenti
Di sancto Bernabe
Di sancto Giovanni Batista
Di san Piero e san Pavolo
Di sancto Bartolo. A sportello } del mese di giugnio.

Di sancto Jacopo apostolo
Di sancta Maria Maddalena (2) } del mese di luglio.

E calendi del mese d'agosto. A sportello
Di san Lorenzo
Di sancta Maria
Di san Bartholommeo } del mese di agosto.

(1) Riformato 26 dicembre 1356, rubr. VIIII, e 21 dicembre 1403, rubr. VIII. — (2) *Maddalena* corretto da *maggiore*.

---

pena. *e.* Et quod liceat omnibus et singulis de arte tabulacciariorum et coregiariorum et laborantibus de ministerio dicte artis vigilare de nocte ad laborandum de laborerio dicte artis, vel spettantibus ad dictam artem quolibet tempore, habita prius licentia a consulibus dicte artis seu artium (1).

(1) Cancellato 7 dicembre 1351, come risulta dalla riforma di quell'anno rubr. V, e dalla seguente nota marginale di *B*: *Per dominum Niccholam Lapi et socios approbatores statutorum artium, cassa sunt hec verba, que in presenti facie incipiunt « et statutum et ordinatum est », usque ad illud verbum « festivitates vero », etc. Ego Aczolinus Contuccini notarius dictorum approbatorum scripsi.*

Di san Domenico. A sportello
Di sancto Agostino. A sportello
Di san Giovanni Dicollato. A sportello } del mese d'agosto.

Della Natività di sancta Maria
Di sancta Croce
Di san Mactheo apostoli
Di sancto Michele } del mese di settembre.

Di san Francesscho. A sportello
Di sancto Simone e Giuda
Di sancto Luca Evangelista } del mese d'ottobre.

D'Ognisancti, col dì sequente insino a terza
Di san Martino
Di sancto Salvatore
Di sancto Andrea apostolo } del mese di novembre.

Di sancto Tomme apostolo
Della Pasqua *della Natività* del nostro Signore Jhesu Christo con tre dì seguenti
Di sancto Silvestro
Di sancta Lucia } del mese di dicembre.

Di sancto Nicholao
Di san Tomme di Conturbia
Di sancto Firenze
Venerdì sancto tucto dì si guarda, come la festa della domenica. } A sportello (a) (b)

(a) *B in margine :* Millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto, ind. octava, die vigesimo secundo mensis decembris. Per probos viros ser Pierum Ghuccii et Bernardum Neroczii de Albertis et alios eorum collegas, excepto tamen Guidone del [Pecora] (1) eorum collega, statutarios et approbatores statutorum artium civitatis Florentie additum fuit presenti statuto huius voluminis quod deinceps de mense ianuarii cuiuslibet anni dies solepnitatis et festivitatis venerabilis et gratiosissimi abbatis sancti Anthonii de Vienna per omnes et singulos artifices et suppositos dicte arti, clausis apothecis in totum, solempniter celebretur et custodiatur sub pena soldorum centum f. p., et plus et minus arbitrio consulum, qui pro tempore fuerint cuilibet contra facienti. Et quod dicti.... consules dicte arti, qui pro dicto tempore fuerint, teneantur et debeant sub vinculo prestiti iuramenti in vigilia dicte festivitatis facere precipi artificibus et suppositis dicte artis quod dicta dies festivitatis celebretur et custodiatur; et dicta dies festivitatis facere perscruptari per civitatem Florentie, et contra facientes et quemlibet ipsorum punire et condempnare usque in dictam quantita-

(1) Manca in *B*. Il nome è stato completato col confronto della riforma del 22 dicembre 1354.

LVI. *De' lactovari e sciloppi.*

a. Sieno tenuti tucti e ciascuni di quest'arte faccenti o far faccenti penidie esse fare colla stamigna o panno colare con buona fede e sanza fraude. A chi contrafacesse, e consoli sieno tenuti di torre in nome di pena lire .x. *di f. p., e tante volte. E far fare e lactovari che si fanno in antidocario di sciloppi, e di mele con mele, con buona fede e sensa* (1) *fraude, se non è volontà del compratore* o del medico. *Non di meno sia lecito a 'gniuno fare e lactovari, che si fanno con mele, con zuchero; e non vendere medicina facta con mele per medicamento facto con zuchero.*

b. E sieno tenuti tucti gli spetiali, sì e maestri come e discepoli, fare sciloppi e tucti lactovari e medicine bene, lealmente e dirictamente, *spetialmente quegli che si fanno con zuchero che si faccino con polvere buono di Cipri, con polvere di Bambillonia, con conscientia del medico, sotto la pena di* soldi .xl. di f. p.

c. E che niuno bottegaio avente medico lavori polvere rossa d'Alexandria in alcuno antidatario, sotto la detta pena e tante volte. E possino la detta polvere d'Alexandria lavorare e operare *in confetti apartenenti a' conviti o che si presentassono ad alcuno forestieri, dummodo questa polvere non s'adoperi in alcuno antiditario medicinale sanza conscienza del medico, sotto la detta pena.*

d. E che e consoli sieno tenuti far comandare a tucti gli spetiali, sì maestri come discepoli, e ancora far giurare tucti e ciascuni maestri, che fanno cose medicinali, che esse faccino bene e lealmente, secondo che nel detto capitolo si contiene, sotto la pena di soldi .xl. *di f. p., per ciascuno de' detti consoli.*

(1) Così nel testo.

---

tem, prout eisdem consiliariis videbitur. Et in predictis dicti consules, qui pro tempore fuerint, habeant et habere intelligantur plenam baliam, auctoritatem et potestatem, tam in procedendo, quam in condempnando, prout eis videbitur et placuerit. Ego Orlandinus condam Arrighi notarius infra scriptus de mandato predictorum officialium predictis me supscripsi et scripsi. — (b) *B in margine* Millesimo .cccLv., ind. nona, die .xxiii. mensis decembris per dominum Johannem de Podio Bonizi et Marchum de Strozis et eorum collegas, nemine discordante, corrigendo dictum statutum de festivitatibus celebrandis addiderunt et ordinaverunt quod deinceps omni anno de mense ianuarii per artifices dicte artis et eorum discipulos et factores, clausis in totum apothecis, festivitas conversionis sancti Pauli solempniter et bene celebretur et custodiatur, sub pena in dicto statuto contenta dicte arti aplicanda. Ego Falchone Falchonis notarius dictorum officialium predicta de ipsorum mandato scripsi.

LVII. *Di punire il camarlingho, che arà ghuadagnato alcuna cosa contro all'onore dell'arte.*

Ordinato è che e consoli sieno tenuti ocultamente investigare e trovare s'el camarlingho dell'arte ha ghuadagniato alcuna cosa contro all'onore dell'arte predetta da alcuna persona; e se troveranno avere contra facto o avere fraudato alcuna cosa, lo condampnino in soldi .x. *di f. p., per ogni soldo fraudato, e tante volte.*

LVIII. *Di punire chi ricomperrà panno di morti* e proferire cose per alcuno corpo morto (1).

a. Niuno di questa arte ardisca o vero presumma proferire o far proferire ad alcuna persona stamignie, torchi, panche, coltre, o alcun'altre cose di quest'arte. E niuno *ardisca* o presumma *ricomperare panni di morti da becchamorti o sacerdoti o d'alcun'altra persona. E contra facenti sieno puniti* in llire cinque di *f. p., e tante volte. E* delle predette cose *ciascuno ne possa essere acusatore, e abbia la metà del bando, e siegli tenuto credenza.* E queste cose s' intendino contro a chi offerisse alcune cose per noze o conviti. E basti nelle predette e ciascuna delle predette cose la pruova di due testimoni probanti di publica fama. E nelle predette e delle predette cose possino ancora e consoli procedere e condempnare, come vorranno con pruova e senza. Solo la conscientia de' consoli s'abbia per piena pruova. E per cercare meglio delle predette cose, possino e consoli porre cercatori, come a lloro parrà.

b. E niuno spetiale o suo discepolo possa, ardisca, o presumma vestire alcuno morto o cose per lo corpo morto portare, sotto la detta pena, e tante volte.

LVIIII. *Di punire gli spetiali che dessono ad alcuno alcuna medicina solutiva.*

Niuno spetiale o stazzonieri debba dare ad alcuno alcuna medicina solutiva sanza consiglio del medico, o medicare in alcuno modo o cagione, sotto la pena di lire .x. *di f. p., e tante volte. E ciascuno delle predette cose possa essere acusatore, e abbia la metà del bando, e siegli tenuto credenza.*

(1) *B* ha *de puniendo qui redimerit pannos mortuorum et proferentes res pro aliquo corpore mortuo.*

LX. *Di punire chi corromperà il discepolo d'altrui.*

Se alcuno sottraerà o corromperà il discepolo d'alcuno di quest'arte, che stesse co llui durante il tempo della condocta, sia punito in llire .x. *di f. p. E niuno di quest'arte ardisca o presumma ricevere, ritenere, o riceptare alcun discepolo d'alcun maestro di quest'arte,* nè a tale discepolo dare o prestare alcuna cosa a lavorare o per lavorare, o alcuno guadagno, *se prima non arà compiuto il termino col suo maestro col quale prima s'era posto;* nè ancora poi da indi a sei mesi proximi che debbono venire, senza licenza di tale primo maestro, e se prima non arà pagato al decto primo suo maestro ciò che aparisse esso tale discepolo pagare o dover dare a esso primo suo maestro. E in ciascuno caso, innanzi che llo ricepti e tenga, abbia e avere debba licenzia dal primo maestro d'esso torre e ritenere, sotto la pena di lire .L. di f. p., per ciascuno, e in ogni caso e tante volte, e più e meno, all'arbitrio de' consoli per lo tempo existenti. E delle predette cose si creda e stiesi al semplice sacramento del maestro. E che e consoli sieno tenuti condempnare tale delinquente o contra faccente fra gli otto dì poi che alla lor notitia perverrà.

LXI. Che niuno ardisca a tenere il discepolo d'altri senza licenzia.

Niuno di questa arte possa o debba tenere o condurre alcuno per discepolo o factore all'arte predecta, il quale sia stato con alcuno artefice di quest'arte, se prima non sarà stato e ristorato il primo suo maestro del tempo che col primo maestro stare o pagare fosse tenuto o dovesse. Il contrafacente in llire .x. sia condempnato e tante volte.

LXII. Di tenere e insegniare a' discepoli.

a. Ciascuno maestro dell'arti predette e ciascuna d'esse possi e a llui sia lecito discepolo o discepoli pigliare e tenere a parare (1) la su' arte in quel modo, pacti e salario, che a llui parrà, e co lloro si converrà; dummodo esso discepolo non sia di maggiore età di .xxv. anni, e no llo piglino in minore tempo e termino di tre anni, sotto la pena di lire cinque di f. p. per ogni maestro contra faccente, e non di meno tale discepolo sia constrecto lasciare pe' consoli.

b. Et che ogni discepolo, che si porrà con alcuno maestro delle dette arti o d'alcuna d'esse, o altri per lui prometta e dia mallevadore di

(1) Così nel testo

lire .XXX. di f. p., per instrumento per mano del notaio delle dette arti, da essere scripto nella presenza de' consoli predetti o d'alcuno di loro, di stare con tale maestro e servirlo nel ministero o arte per lo detto tempo di tre anni, e di salvare e ghuardare e beni, mercantie e cose del decto maestro, e di ciascun'altro, che alle suoi mani perverranno, con buona fede, senza froda.

c. E ogni maestro, che tale discepolo riceverà a servire oltra venti dì, ritenere nol possit, se non si fa d'indi instrumento. Ma sia tenuto e constrecto pagare al camarlingho delle dette arti per esse arti e alle spese d'esse, fra venti dì poi che l' 'nstromento facto sarà, soldi dieci di f. p., sotto la pena di soldi dieci a ogni maestro che terrà tale discepolo oltre a venti dì e non pagherà come decto è, per ogni uno, e tante volte per ciascuno da essergli tolta (1).

d. Ma (2) pe' figliuoli d'alcuno maestro delle dette arti vegnienti a parare le dette arti o alcune d'esse, niente sia tenuto pagare.

e. Ancora che niuno maestro delle dette arti discepolo alcuno, che si sia posto, o sia stato posto per altri a servire e a parare con alcuno maestro delle dette arti o alcuna d'esse, ricevere [possa] a star seco, se prima non arà servato il pacto e pacti facti col primo maestro, o sarà in concordia con lui, sotto la pena di soldi .XL. di f. p., per ogni contra faccente, e tante volte; e non di meno tale discepolo al primo maestro rimandare sia tenuto; e tale discepolo nella detta arte stare e lavorare non possa sanza licentia del primo maestro, col quale prima era posto.

f. E che niuno discepolo o lavorante nelle dette arti, il quale non giurerà al magisterio delle dette arti, possa altro discepolo seco a stare o a parare, o ricoverare, ricevere o tenere. E che e consoli, che per lo tempo saranno, sieno tenuti una volta almeno nel loro ufficio delle cose, che si contengono nel presente capitolo, fare plenaria inquisitione, sotto la pena di soldi .XL. per ciaschuno.

LXIII. *Di punire chi apirrà lectere d'altri.*

Niuno di quest'arte, di qualunche condictione si sia, *ardisca* o presumma *aprire in alcuno modo alcuna lectera ad alcuno mandata*, o celare alcuna lectera ad alcuno mandata, o sia dell'arte o no, *sotto la pena di lire* cinquanta *di f. p.*

(1) Riformato 16 dicembre 1415, rubr. VI. — (2) Nel cod. *B* i commi *d*, *e*, *f* sono aggiunti in margine di mano del 1349.

LXIIII. *Di punire chi darà diritto.*

Niuno di quest'arte possi dare o dia ad alcuno cittadino o forestieri d'alcune cose, le quali si vendessono per gl' uomini di quest'arte, alcuno diricto, sotto la pena di soldi .XL. *di f. p., e tante volte.* E lle predette cose non s' intendino de' sensali, a' quali si possa pagare la senseria secondo la forma degli statuti. E lle predette cose sieno tenuti e consoli fare denumptiare agli artefici della detta arte, sotto la pena di soldi .XL. di f. p., per ogni consolo.

LXV. *Di punire chi rinumptierà all'arte* e poi esserciterà l'arte.

a. Sieno tenuti e debbino e consoli di quest'arte trovare e investigare se quegli, che per lo passato ànno renumptiato o renumptieranno per l'avenire a quest'arte, doppo essa renumptiatione exercitano l'arte predetta in tucto o in parte. E tucti e ciascuni exercitanti, e ciascuno di loro sieno tenuti constringnere a giurare di nuovo all'arte predetta, e venire di nuovo alla detta arte e pa[ga]re per l'entratura e nuovo magistero quello che gli artefici sono tenuti pagare che vengono a quest'arte per entratura e nuovo maestero e maestro non aventi beneficio; cioè: f. .IIII. d'oro se sarà cittadino, e se forestieri f. .VIII. d'oro, e se contadino f. .II. d'oro, non obstante che avesse alcuno beneficio dal padre o dal fratello o alcuno altro beneficio per la forma e secondo la forma delli statuti di quest'arte. Il quale beneficio in niente faccia pro' ad alcuno renumptiante all'arte predetta, ma da esso beneficio incontenente caggia, facta tale renumptiatione. *E non di meno condempnare ciascuno, e per ciascuna delle predette cose, in llire* .XXV. *di f. p.*

b. E alle predette cose sieno tenuti e consoli sotto la pena di lire .X. *di f. p., per ciascuno di loro e tante volte, e constrignere tali condempnati a pagare all'arte predecta tucte le 'mposte a lloro facte nel mezzo tempo, cioè dal dì della renumptiatione al dì della riversione, e tucti e debiti contracti per lui o alcuno suo compagnio, in sino al decto dì della renumptiatione.*

LXVI. *Di punire chi anderà con alcuno che farà alcuno acapto.*

Ordiniamo *che niuno di quest'arte possa o debbia ire o acompagnare alcuno o con alcuno, il qual facesse alcuno acapto, sotto la pena* di lire .X. di f. p., *da essergli tolte* pe' consoli.

LXVII. *Di punire chi isbrigherà le cose d'alcuno forestieri.*

Niuno di quest'arte isbrighi o faccia isbrigare alcune mercantie d'alcuno foretano in alcuno pedagio o directo che si dovesse al comune di Firenze o alcuno ufficiale di tali mercantie. *E chi contra facesse, e consoli lo condampnino,* sotto virtù del facto giuramento, *in lire* .x. *di f. p. e tante volte.*

LXVIII. *Di punire chi dirà schostumatezza o parole ingiuriose a' consoli.*

Niune persone ardiscino o presummino, in litigio o fuori, dire rustichezze o parole ingiuriose a' consoli o al notaio della detta arte durante l'ufficio del consolato o notariato loro o d'alcuno di loro, per ragione o cagione d'alcuna causa o ufficio di consolato o notariato, *o fra loro, dinanzi a' consoli* o al notaio, *alcune parole ingiuriose* dire; nè ancora doppo finito l'ufficio del consolato o notariato, delle cose o cause o vero cagione delle cose o delle cause che procedessono o discendessono o dipendessono dal decto ufficio (1). *El contra faccente per insino in quantità di soldi cento* (2) *pe' consoli della detta arte sia condempnato, considerata la rusticità e lle parole ingiuriose. E basti nelle predette cose se e consoli, camarlingho* o notaio, *o altr'uno di loro arà udito le predette cose,* o dichino avere udito.

LXVIIII. *Di punire il medico giudicante alcuna fedita enorme e non enorme.*

a. Ordiniamo *che niuno cirusico, di comandamento del podestà, capitano,* executore *o loro famiglia, possa o debba sententiare alcuno huomo a vita o a morte, o alcuna fedita enorme o non enorme senza la presenza, consiglio e giudicio del medico fisico. E sempre a dare tale sententia, il cirusico richieggha il fisico, el fisico el cerusico, sotto la pena di lire* .L. *di f. p.* (3).

b. Salvo che, se il medico potrà (4) per publico instrumento, da essere facto di buono e leale notaio, compagnio medico secondo la forma de' predetti statuti dal podestà, giudice o ufficiale che a queste cose lui arà avuto o vorrà avere, e tale podestà, iudice o ufficiale a esso tale

(1) Riformato 18 dicembre 1352, rubr. X, *b.* — (2) Riformato 18 dicembre 1352, rubr. X, *a.* — (3) Riformato 7 dicembre 1351, rubr. VIIII, *c.* — (4) *B* aveva originariamente *poterit;* mano del sec. XVI corresse *dicit.*

medico ricusare compagno medico dare o avere o non arà voluto (1), e delle predette cose esso instrumento sarà facto in presenza di tale podestà, iudice o ufficiale, alle predette cose o alcuna d'esse in niuno modo tale medico sia tenuto o debba essere condempnato. Et che niuno medico sia tenuto o debba essere condempnato.

c. Et che niuno medico fisico o cirusico, il quale non sia nato della città, contado o distrecto di Firenze, possa, ardisca o presumma, di comandamento del podestà, capitano, executore degli ordinamenti della giustitia del popolo e comune di Firenze o d'alcun'altro ufficiale del dicto comune, solo o acompagnato sententiare, o in alcuno modo in alcuno de' detti iudicii o alcuno d'essi intervenire, sotto la pena di lire cento di f. p. a ciascuno che contra facesse, e tante volte, da essergli tolta pe' consoli della detta arte, che per lo tempo saranno. Della quale, la terza parte [vada] al camarlingho della detta arte per la detta arte, e l'altra terza parte allo acusatore e denumptiatore di piena ragione, se innanzi a ogni cosa tale forestieri sarà habitato continuamente nella città di Firenze per cinque anni. E delle predette cose ciascuno possa essere acusatore e denumptiatore, e siegli tenuto credenza.

d. Ordinanti (2) ancora che ogni fisico sia tenuto ire a ogni disputatione, la quale si facesse di qualunche questione medicinale nelle scuole de' medici per lo comune di Firenze, se gli sarà notificato o d'indi richiesto o amonito, sotto la pena di soldi .XL., per ciascuno e per ogni volta (3).

LXX. *Di punire il medico exercitante l'arte, se prima non sarà examinato* e conventato. Et che ogni medico sia tenuto consigliare lo 'nfermo della salute dell'anima sua.

a. *Niuno medico nuovo, o fisico o cerusico, possa,* debba o presumma *exercitare l'arte della medicina o medicare in fisica o in cirusica nella città* o distrecto *di Firenze, il quale non sarà conventato, se prima non sarà examinato pe' consoli* medici con quattro medici, quali a queste cose essi consoli medici avere vorranno, e aprovati per essi consoli, medici e quattro altri medici, quali a queste cose vorranno avere a secreto scruptineo, il quale si debba fare col notaio della detta arte, per

(1) *B* ha *eidem tali medico sotium medicum dare vel habere recusaverit vel noluerit.* — (2) Il comma *d* è ripetuto nella rubr. LXX, *f*. — (3) Aggiunta 18 dicembre 1352, rubr. XII.

sufficiente. E se alcuno contra farà sia punito pe' consoli della detta arte in lire .XXV. di f. p. (1).

b. E niuno di quest'arte possa, ardisca o presumma comandare o alcuna cosa fare, avere con alcuno contra faccente o ritenerlo in alcuna sua bottega, sotto la pena di lire .X. di f. p. E lle predette cose si stendino solamente a quegli che di nuovo verranno a quest'arte, e non a quegli che sono matricolati nella matricola della detta arte come medici.

c. E che e consoli della detta arte sieno tenuti e debbino, ogni exceptione rimossa, *el presente statuto mandare a executione, sotto la pena di lire* .XX. *di f. p. a ciaschuno* de' consoli, da essere tolta pe' sindichi della detta arte che gli sindicheranno. La quale condempnagione, se e sindichi della detta arte non faranno, el camarlingho della detta arte essi sindichi sia tenuto condempnare e ciascuno di loro in lire .X. di f. p., sotto la pena del suo salario o vero presente.

d. Ordinanti che *qualunche medico, fisico o cerusico, sarà chiamato ad alcuna febre continua o altra infermità pericolosa, o ferita, o postema pericoloso allo 'nfermo, sieno tenuti e debbino dire allo 'nfermo o a chi v' è presente* da una parte per sè per *queste parole*, cioè: *Io sono tenuto per virtù del giuramento amonire lo 'nfermo e consigliare ch'egli pigli penitenzia delle cose commesse; e altrimenti nol curare, sotto la pena di llire cento* (2) *di f. p.*

e. E se il cirusico sarà chiamato alla cura dello infermo fedito, avente alcuna lesione di craneo, o rottura, o rutilia, o depressione, o alcuna postema pericoloso, o carbucho a craneo, o cancro, o avente simili cose, e' debba domandare il compagno fisico o cerusico; e altrimenti nol curare, sotto la pena di soldi .XL. (2) *di f. p.*

f. Ordinanti (3) ancora che ogni fisico sia tenuto ire in ogni disputatione, la quale si facesse d'alcuna questione medicinale nelle scuole de' medici per lo comune di Firenze a llui, se a llui sarà notificato o sarà richiesto o amonito, sotto la pena di soldi .XL.(2) di f. p. per ciascuno e per ogni volta (4).

LXXI. *Di punire il medico che dirà dell'altro medico cosa brutta.*

Niuno medico ardisca o presumma dire d'alcun altro medico secretamente o palesemente rusticità o parole ingiuriose. E contra faccenti pe' con-

(1) Riformato 3 dicembre 1353, rubr. I, *a*, *b*; e 29 dicembre 1391, rubr. IIII. — (2) Corretto 31 dicembre 1392, rubr. VII. — (3) Cfr. rubr. LXVIIII, *d*. — (4) Aggiunta 18 dicembre 1352, rubr. XII; 22 dicembre 1388, rubr. III; 21 dicembre 1389, rubr. II; 29 dicembre 1391, rubr. IIII.

soli in soldi cento di f. p. *sieno condempnati, e tante volte. E se l'acusatore legiptimamente proverà* a provisione de' consoli *contra esso acusato, abbia la metà dell'acusa, e siegli tenuto credenza, salva la giurisdictione del comune di Firenze* (a).

LXXII. Che niuno medico partecipi con alcuno spetiale et e converso.

a. Statuto e ordinato è che niuno medico, sì fisico come cerusico, di qualunche condictione si sia, residente o no ad alcuna bottega d'alcuno spetiale, ardisca o presumma far pacto con alcuno spetiale d'alcune o per alcune medicine, le quali facesse vendere a tale spetiale, e avere alcuna parte di salario di tali medicine, le quali così facesse vendere.

b. E che niuno spetiale publicamente e secretamente ardisca dare ad alcuno medico alcuna parte di salario delle medicine che per lui si venderanno, e lle quali per cagione di tale medico venderà, sotto la pena di lire .xxv. di f. p., per ciascuno che contro facesse e tante volte; nella qual pena e consoli, che per lo tempo saranno, sieno tenuti condempnare all'arte predetta. La qual condempnagione se non faranno, e sindichi diputati per l'arte predetta a sindicare e vecchi ufficiali della detta arte nel doppio delle dette lire .xxv. condempnare sieno tenuti e debbino. E lle predette cose si notifichino per l'arte de' medici e spetiali nel principio di ciascuno mese di gennaio, maggio e settembre pe' messi dell'arte. E chi contra facesse possa per qualunche essere acusato e denumptiato, e siegli tenuto credenza, e abbia la quarta parte della condempnagione. La qual quarta parte della condempnagione il camarlingho della detta arte a tale acusatore sia tenuto pagare sanza alcuno suo preiudicio.

(a) *B continua* De puniendo medicum curantem infirmum quem alius medicus primo curaverit. Ordinamus quod nullus medicus, cuiuscumque condictionis fuerit, audeat vel presumat medicare aliquem infirmum quem alter medicus primo curasset, nisi tali medico qui primo curasset satisfiat de suo labore ad provisionem consulum vel maioris partis eorum, sub pena soldorum quadraginta f. p. (1).

(1) La rubrica fu cancellata completamente nella riforma del 29 dicembre 1391, rubr. III.

LXXIII. Di punire chi tiene nelle loro botteghe alcuna cosa non sottoposta alla dett'arte.

Niuno di quest'arte ardisca o presumma ritenere nella sua bottega alcuno medico spetiale o merciaio non ubbidiente all'arte e a' consoli della detta arte e chi non arà giurato e matricolato all'arte predetta, sotto pena di lire .x. di f. p. per ciascuno e ogni volta.

LXXIIII. Che niuno s'acompagni con alcuno inobbediente all'arte.

Ordiniamo che niuno della detta arte possa, e a lui sia lecito, ardisca o presumma acompagniarsi o far mercato, o sè mescolare o avere a fare alcuna cosa in alcuno modo, ragione o cagione, o sopr'alcuna o alcune mercantie o cose, o in alcuno facto o faccenda d'alcuno inobbediente alla detta arte, sotto la pena di soldi cento di f. p., e tante volte. E delle predette e ciascuna delle predette cose si creda e stia e diasi piena fede al dicto di due testimoni provanti di publica fama.

LXXV. A che sieno tenuti gli stagnatai.

a. Ordiniamo che tucti e ciascuni stagnatai, sì maestri come discepoli, sieno tenuti e debbino ogni operatione di fiaschi stagnati, la quale e lle quali faranno fare, fargli fare ne' modi infrascripti, cioè: che in ogni opera di stagnio possano mettere e operare mezza oncia di piombo e non più per ogni libra di stagnio. E quella tale opera, ogni stagniat[ai]o, sì maestro come discepolo, suggellare sieno tenuti del segno che si darà pe' consoli della detta arte. E essa tale opera s'intenda e vendere si debba per opera optima (a), salvo che i lavorii solo di piombo non gli debba suggellare per altra opera che optimo.

b. E che ciascuno della detta arte sia tenuto e debba ciascuno de' detti lavorii fare con buona fede e senza fraude. E queste cose se extendino sì a lavorii vecchi, come a' vecchi e nuovi, e facti e che si faranno.

(a) *B prosegue :* Et quod in aliis operibus, que in ipsa arte optima dici nequeunt, nullus de dicta arte possit, audeat, vel presumat inmiscere ultra .IIII. uncias plumbi pro qualibet libra stangni, quod etiam opus quilibet dicte artis singnare teneatur singno dando per consules supra dictos (1).

(1) Cancellato 18 dicembre 1352, rubr. XI, *a.*

c. Et che ad alcuno stagnataio fosse dato alcuna opera vecchia a rifarla di nuovo, esso lavorio, che di nuovo facesse o vero d'esso vecchio o di nuovo mescolatamente o separatamente faccia e far debba, e' sia tenuto d'una delle due lege (1) date e concedute per la detta arte. E alle predette cose sieno tenuti e maestri lavoranti e discepoli.

d. E chi contra facesse a vendere tale opera, e' in soldi .XL. di f. p. per ciascuno delle dette opere pe' consoli sieno condempnati, la quale opera e condempnagione pervengha al camarlingho della detta arte.

e. Ordinanti che le predette cose non si extendino all'opera de' calamai, condocti, campane, bullecte o d'alcun altro maestrio che si facesse solo di piombo.

f. E che delle predette e ciascuna delle predette e infra scripte cose el camarlingho della detta arte, insieme col notaio e uno de' messi della detta arte e uno degli artefici del detto membro e senza, ogni mese una volta cerchare debbino, e colpevoli ridurgli a' consoli della detta arte fra tre dì dal dì della inventione; e colpevoli reportati e consoli sieno tenuti condempnare, sotto la pena di soldi .XL. di f. p. per ciascuno consolo a essi per lo camarlingho dell'arte da doversi torre.

g. Anchora che niuno stagniataio o fiaschaio possa e debba lavorare alcuno sabbato doppo vespro ad alcuno lavorio della detta arte, sotto la pena di soldi .X. e tante volte.

LXXVI. A che sieno tenuti e cartolai.

a. Ordiniamo che niuno cartolaio, [o niun'altra persona alla detta arte de' medici spetiali e merciai sottoposta] (2) possa, ardisca o presumma radere o far radere o patire che nella sua bottega si rada, o altrove, per sè o per suo discepolo o alcuno di sua doctrina, alcune carte o libri o quaderni d'inbreviature (3), nè instrumento publico, nè alcuno libro di carte pecorine da chiesa, o acti a ritenere in chiesa, nè alcun altro libro di carte pecorine, senza expressa licentia de' consoli della detta arte o della maggior parte di loro. La qual licentia e detti consoli non possino dare, se prima non veggono tale libro, carte, o quaderno, o quaderni che si domandassono di radere.

b. Ancora che niuno cartolaio, per sè o suo discepolo, o factore o alcun altro, radere e far radere alcun libro o libri d'alcuno mercatante,

(1) Riformato 18 dicembre 1352, rubr. XI, *b*. — (2) Le parole fra [ ] originariamente mancavano nel testo del cod. *B*, e furono aggiunte in margine, non prima del 21 dicembre 1371. Cfr. riforma di quell'anno, rubr. IIII, *a*. — (3) Riformato 21 dicembre 1371, rubr. IIII, *b*.

nè in esso libro o libri o carte bambagine o pecorine mectere o trarre o rimettere o trar fare alcune carte pecorine o bambagine senza licentia de' consoli dell'arte predetta, sotto la pena di lire .x. di f. p. e tante volte, da essere tolta a ciascuno che contro facesse. E alle predette cose sieno tenuti e maestri per li discepoli. E ciascuno ne possa essere acusatore e siegli tenuto credenza. E che l'acusatore abbia e avere debba la quarta parte della condempnagione che si farà e riscoterà da tale o tali delinquenti, e contro alle predette cose faccenti.

c. E ch'el camarlingho della detta arte sia tenuto ogni mese cercare per l'arte de' cartolai e fra cartolai. E ancora sia tenuto riscuotere e far riscuotere tucte le condempnagioni che si faranno di tali delinquenti. El notaio della detta arte sia tenuto notificare a tale camarlingho che tali condempnagioni riscuota o faccia tal cercha.

LXXVII. A che sono tenuti e guainai.

a. Statuito e ordinato è che niuno ghuainaio [o niun'altra persona] (1) ardisca o presumma fare o lavorare, o che si faccia o lavorare fare o permettere nelle sue botteghe si faccia o lavorisi ghuaine da coltellini (2), se non di coiame di vacchetta o di miglior coiame d'esso coiame di vacchetta.

b. E niuno mercaio, o ghuainaio, [o niun'altra persona] (3), ardisca o presumma vendere o far vendere o patire che nella sua bottega si venda ghuaine, se non di coiame di vacchetta o migliore d'esso coiame di vacchetta, o in sua bottega tenere, sotto pena di soldi cinque di f. p. per ogni ghuaina (a), a ciascuno che contra facesse e tante volte da essergli tolta, [e più e meno all'arbitrio de' consoli] (4).

LXXVIII. Come si faccino le grosse delle borse e degli asolieri, e a che sono tenuti e borsai.

Statuito e ordinato è che niuno della detta arte faccia lavori o faccia fare o lavorare coiame gerbino, cioè di ghiazaine concio a modo

(1) Le parole fra [ ] mancavano nel testo *B*; furono aggiunte non prima del 23 dicembre 1355. Cfr. deliberazione di quell'anno, rubr. IIII, *a*. — (2) Riformato 23 dicembre 1355, rubr. IIII, *b*. — (3) Le parole fra [ ] furono aggiunte in margine di *B* non prima del 23 dicembre 1355. Cfr. deliberazione di quell'anno rubr. IIII *c*. — (4) Come nella nota precedente. Cfr. riforma del 23 dicembre 1355, rubr. IIII, *e*.

(a) *B* dozina (1).

(1) La correzione di *dozina* in *ghuaina* è del 23 dicembre 1355, rubr. IIII, *d*.

di coiame montonino in alcuno lavorio, nè niuno coiame concio in pasta possa lavorare, avere, o tenere, o mettere in alcuno lavorio, alla pena di soldi .x. di f. p. per ogni lavorio; e non possa, ardisca, o presumma mescolare alcuna borsa o borse facte a rivescio cum alquanti marsupii o borse facte a ritto in alcuno dozinario, mazzo, o vero grossa, nè fornire o far fare alcune borse di coiame di capriuolo, se non di coiame concio in sapone, sotto la pena di soldi .x. di f. p. per ogni borsa contro alla detta forma facta; nè possa, ardisca, o presumma legare o infilzare o legato o infilzato tenere alcune dozzine, mazzi, o grosse d'usolieri, se non presso al dozinatoio e in due altri luoghi; nè tenere borse, dozzine, mazzi, o grosse di borse legate, se non presso all'apicchatoio, sotto la pena di soldi .x. di f. p. per ogni dozzina di borse e d'usolieri.

LXXVIIII. A che sieno tenuti e dipintori.

a. Con ciò sia cosa che socto l'armadure da cavagli, di cuoio o di ferro gl'uomini si difendino e fidino le loro persone e vita, e di fuori della città di Firenze sieno portate e portinsi alla città di Firenze armadure di cuoio debili e vili e falsamente facte, sotto la fiducia delle quali gl'uomini spesse volte perdono la persona e la vita, statuito e ordinato è che l'armadure da cavallo di cuoio si faccino e far si debbino di coiame (a) di bue, di vaccha, di toro o di bufolo, come di consuetudine nella città di Firenze sopradetta e non di niuno altro cuoio, o vero d'altre bestie, o d'alcun'altra bestia (b) (1).

b. E che niuno dipintore o alcun'altra persona dell'arte predetta, [o niun'altra persona] (2), possa, ardisca o presumma tenere e far tenere nelle loro botteghe armadure da cavallo facte contro la forma predetta, nella città di Firenze o fuori della città di Firenze; nè esse dipignere o far dipignere; nè facte contro la forma predetta raconciare o far raconciare, sotto la pena di lire cinque di f. p. per ogni armadura e tante volte. E l'armatura s' intenda testiera per sè, fianchali per sè, pectorali per sè (3).

(1) Aggiunta 26 dicembre 1356, rubr. VIII, *c.* — (2) Le parole fra [] mancavano originariamente in *B*; furono aggiunte in margine non prima del 26 dicembre 1356. Cfr. deliberazione di quell'anno, rubr. VIII, *d.* — (3) Aggiunta 26 dicembre 1356, rubr. VIII, *e.*

(a) *B* groppa (1). — (b) *B* et non de aliquo alio corio seu loco aliarum bestiarum, vel de aliquo alio loco bestiarum (2).

(1) La correzione di *groppa* in *coiame* è del 26 dicembre 1356, rubr. VIII, *a.* — (2) Riformato come nel testo volgare il 26 dicembre 1356, rubr. VIII, *b.*

c. E non di meno tali armadure, così contro la predetta forma facte, s'ardino e ardere si debbino. La pena dell'ardere abbia luogo nell'armadure facte contro la forma predetta, che si trovassono nelle botteghe, e apresso alcuno dipintore, o alcun'altra persona della detta arte (1).

LXXX. Delle questioni che vengono per la dipintura de' dipintori.

Statuito e ordinato è che, se alcuno dipintore dipignerà alcuna sala, camera, palco, o sporto, o muro, o alcun altro luogo, e del pagamento della detta dipintura fusse questione tra 'l dipintore e colui che avesse facto fare tale dipintura, e consoli della detta arte possino, sieno tenuti, e debbino eleggere uno o più dipintori, quali e quanti vorranno; e quali dipintori possino tale questione dicidere e terminare in extimare e dichiarare quello che si convenga a tale dipintore di tale dipintura. E facta la loro dichiaragione, così si debba per loro observare e fare. E che e consoli o vero il notaio della detta arte, innanzi a tale dichiaragione da doversi così far per loro, faccino che della quantità, la quale si demandasse di tale dipintura, si paghi al camarlingho dell'arte denari .VIIII. per ogni lira. E facta la dichiaragione per essi dipintori così electi, el camarlingho della detta arte, di tale diricto micta a entrata sua e della detta arte la metà, e l'altra metà dia a' detti dipintori così electi. E chi contra facesse, in lire .V. di f. p. e tante volte pe' consoli della detta arte sia condempnato.

LXXXI. A che siano tenuti e sellai.

a. Sia tenuto ogni sellaio faccente frusti d'armare e de' acharigi e da torciare e fusti parigini e fusti da famigliari e da forca, o vero divolta o vero incrocicchiata in arcioni, dinanzi essi frusti e ciascuno di loro incoiare di cuoio d'asino o vero di mulo o di cavallo o di bue, e essi innerbati tenere di buon nerbi, sotto la pena di soldi .XL. di f. p. per ogni frusto. E non di meno tali frusti facti contro la forma predetta e selle arredate sopra tali frusti, facte contra la detta forma, s'ardino.

b. E che ogni sellaio, arredante o faccente selle, sia tenuto e debba esse selle arredare e fare in esse buon lavorii, operare cioè negli arredi, bardelle e conghie. E che niuno sellaio debba mescolare coiame montonino con coiame di becco o di vacchetta; salvo che possino mescolare

(1) Aggiunta 23 dicembre 1355, rubr. III, *a*; e 26 dicembre 1356, rubr. VIII, *e*.

il coiame montonino in sul panno (a) d'aredi e di cosciali, o vero in mezo di bardelle. E chi facesse tale lavorio, sia di coiame di beccho o vero di vacchetta, mescolato o non mescolato; e lle faccie di tali lavorii debbono essere larghe quattro dita almeno. E chi contra facesse, in soldi .XL. di f. p. per ogni sella pe' consoli della detta arte sia condempnato.

c. E che ogni sellaio sia tenuto cucire o far cucire le bardelle, coverte, corredi e cosciali con lesina a due capitelli, e non altrimenti o in altro modo, sotto la pena di soldi cento di f. p. per ogni lavorio.

d. E che niuno sellaio debba orlare o far orlare alcuni cosciali o corredi con ago, sotto la detta pena. E che niuno sellaio debba cucire o far cucire nella sua bottega o altrove alcuna sella di montone con oro, ariento o vero seta, o in essi porre frange di seta, sotto la detta pena.

e. E che niuno sellaio possa, ardisca o presumma cerchiare o far cerchiare alcuna sella con cerchio di stagnio o vero di piombo, ma solo con cerchio di rame, ferro o vero d'osso, sotto la pena di soldi .XL. di f. p. per ogni sella. E lle predette cose s' intendino solo ne' lavorii nuovi.

f. E che niuno sellaio possa, ardisca o presumma a frusto o sella altrui porre o far porre il segno suo, sotto la pena di soldi .XL. di f. p.

g. E che niuno possa, ardisca o presumma lavorare o far lavorare in sua bottega o altrove alcuno dì dalla chiesa comandato che si ghuardi, senza licenzia de' consoli o del notaio della detta arte, sotto la pena di soldi .XL. di f. p.

LXXXII. Che chi sarà stato arbitro possa pagare certa parte della condempnagione che sarà condempnato.

a. Ordiniamo che qualunche di detta arte sarà nominato o electo, pe' consoli, per le parti o in altro modo, arbitro o arbitratore in alcuna questione, e perchè non arà lodato sia stato condempnato alla detta arte in alcuna quantità di pecunia, possa e a llui sia lecito pagare per dicta ragione al camarlingho della detta arte per lo 'ntero pagamento di tale condempnagione soldi due per lira infra dieci dì dal dì tale condempnagione facta. E quali soldi due di f. p. pagati, da tale condempnagione sia assoluto e d'essa possa essere cancellato, come se essa condempnagione interamente avesse pagato; e non di meno sia constrecto a tale questione lodare.

(a) *B* suppanno.

b. Ordinanti che, quantunche verrà il caso che alcuna questione si commetta in arbitri, e tale questione fosse fra gli arbitri della detta arte e altri qualunche, e detti arbitri non saranno in concordia, possino e consoli della decta arte e quattro di loro eleggiere in terzo quali e quanti vorranno e consoli predetti. Il quale terzo arbitro, così electo pe' consoli, possa laudare e sententiare in tucto e per tucto come e se electo fosse dalle parti, e ogni cosa fare e quali arbitri electi dalle parti far possa insieme con uno degli arbitri di tali litiganti.

LXXXIII. Che ogni anno s'abbia uno libro grande per gli acti dell'arte.

Acciò che gli acti della detta arte meglio si governino, statuito e ordinato è che e camarlinghi della detta arte, che per gli tempi saranno, sieno tenuti e debbino comprare del mese di gennaio di ciascuno anno uno libro grande di carte bambagine, nel quale si scrivino tucti gli acti civili della detta arte e 'gni altre scripture della detta arte necessarie.

LXXXIIII. Di non fare compagnia con alcuno che non sia delle dett'arti o d'alcuna d'esse.

Acciò che quegli, che l'arti predette non sanno fare, co' maestri delle dette arti o altri di loro falsamente o simulatamente non si possino mescolare e maestri e gl' uomi (1) delle dette arti defraudare e ingannare, statoito (1) e ordinato è che niuna delle dette arti o alcuna d'esse ardisca o presumma fare compagnia o contrarre nella città o distrecto di Firenze delle cose e mercantie delle dette arti con alcuno o alcuni, che non sieno delle dette arti o d'alcuna d'esse, e non sieno docti e experti delle dette arti o ministerio d'esse o d'alcuna d'esse, nè a llui segniare alcuno coiame, socto la pena di lire .x. di f. p. per ciaschuno che contra facesse, e tante volte da essergli tolta. E non di meno tale compagnia sia rocta e nulla d'essa ragione, e chi quella osserverà o innoverà un'altra volta, di simile pena sia punito e tante volte.

LXXXV. Di coloro che liticheranno co' consoli e ufficiali delle dette arti.

Se alcuna delle dette arti e compagnie litigheranno co' consoli o alcuno ufficio delle dette arti pe' facti e de' facti o processi de' detti

(1) Così nel testo.

ufficiali e arti o d'alcuno d'essi facti secondo gli statuti e ordinamenti delle dette arti, e tucti o alcuno di loro dinanzi a qualunche rectore o giudice in causa tirerà, possino e sieno tenuti e consoli e ufficiali delle dette arti, che per lo tempo saranno, alle spese delle dette arti tali questioni pigliare e difendere, giusta il loro potere, e constrignere con effecto tale movente tale questione restituire al camarlingho delle dette arti per esse arti ogni dampno, spese e interesse, le quali e detti consoli e ufficiali e compagnia delle dette arti però avessono incorso, secondo la tassa di quattro buoni huomini delle dette arti, pe' detti consoli da essere electi; e non di meno tale questione movente condempnare alla detta compagnia in soldi .XL. di f. p. per ciascuno e per ogni volta; e ancora condempnare tucti e ciascuni de' detti artefici, che a tale questione movente in essa questione aranno dato consiglio, aiuto o favore, publicamente o occultamente, per insino in quantità di soldi .XL. di f. p. e tante volte. E sopra le predette cose abbino e detti consoli arbitrio e balia di procedere sommariamente e di facto, come vederanno che bisogni.

LXXXVI. Di non vendere lavorii fuor di bottega.

Con ciò sia cosa che molti lavorii, cose e beni apartenenti alla detta arte, spesse volte per fructo sono sottracte e ancora si falsifichino et visinsi (1) contro la forma degli statuti dell'arti predette, la quale e lle quali gli artifici delle dette arti nelle loro botteghe, le quali per exercitare e detti mistieri tengono, vendere e ritenere non ardischino ma altrove, nè pe' consoli d'esse si truovino, però statuito e ordinato è, acciò che le malitie di coloro che di fare le predette cose non formidano, che niuno artefice o lavorante dell'arti predette o d'alcuna d'esse ardischino e presummino per l'adirietro vendere o far vendere alcuni lavorii, cose o beni apartenenti alle dette arti o d' alcuna d'esse fuori di bottegha, che per la detta arte exercitare tiene o terrà per l'avenire, nè ancora mandare a vendere fuori della città e contado di Firenze, se prima tali lavorii, cose e beni mosterranno a' consoli dell'arti predette che per lo tempo saranno o a colui o a coloro a' quali e detti consoli il commetteranno, e senza licenzia d'essi consoli o della maggior parte di loro expressa, sotto la pena di lire .X. di f. p., per ogni uno che contra facesse e per ogni volta, e più e meno, avuto rispecto alla qualità della persona e della quantità delle cose. Salvo che sia lecito a ciascuno

(1) *B* ha *vitientur*.

maestro dell'arti predette mandare o portare a vedere e a vendere a minuto de' lavorii della sua arte nella città di Firenze e suoi borghi e soborghi (a).

LXXXVII. Di punire chi farà falso giuramento.

Se alcuno innanzi a' consoli e al loro notaio o altri ufficiali delle dette arti, domandato da loro o da alcuno di loro in alcuna causa o processo, il quale fosse o fosse facto dinanzi a loro o per loro o alcuno di loro, sì per lui, come contro a llui o altri qualunche, presteranno o faranno falso e non vero giuramento, sieno puniti e condempnati pe' detti consoli in soldi .XL. di f. p. per ciascuno e tante volte, e non di meno far fare sia constrecto qualunche cosa vera, che innanzi al decto facto iuramento avesse dovuto fare. E sopra queste cose e consoli abbino pieno arbitrio di procedere e punire per ogni via e modo che a lloro parrà che bisogni.

LXXXVIII. Delle condempnationi che si faranno e non s'asolveranno.

a. Statuito e ordinato è che consoli di questa compagnia, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbino punire e condempnare tucti e ciascuni huomini e persone delle dette arti e compagnie, e quali saranno trovati avere facto o commesso contro agli statuti e ordinamenti delle dette arti, e i quali per vigore del loro ufficio, secondo la ragione e statuti predetti e alcuno di loro, doveranno e potranno essere condepnati. E esse condempnagioni e ciascuna d'esse fare scrivere per lo notaio della detta compagnia e poi in presenzia de' consiglieri delle dette arti

(a) *B aggiunge* Item quod nullus de dicta societate, verbo vel signo vocet aut vocari faciat, vel permictat ab aliquo aliquod emere vel vendere volentem de mercantiis vel rebus ad dictas artes vel aliquam earum spectantibus, nisi quando talis emere vel vendere volens esset coram apoteca ipsius talis vocantis vel vocari facientis seu permictentis, videlicet a medietate vie vel platee citra versus apotecam suam. Nullusque insuper, verbo vel facto, faciat vel fieri faciat vel permictat alicui de dictis artibus vel earum aliqua iniuriam aliquam de mercantiis, rebus vel laboreriis pertinentibus ad artes predictas, nec vadat ad videndum aliquam mercantiam donec alius de dicta arte esset ibi ad videndum, nisi forte ab ipso primo emptore vocaretur, sub pena soldorum decem contra facienti cuilibet auferendorum per consules supra dictos et quotiens (1).

(1) Il passo venne cancellato nel 1349 comprendendolo fra le due sillabe della parola *va...., cat.*

e altre persone e huomini d'esse, quali e quanti a queste cose avere vorranno, esse leggere e publicamente fare, e a ciascuno condempnato assegniar termine dieci dì a pagare la sua condempnagione, sotto la pena del quarto più, nel qual quarto condempnino ancora ciascuno non pagante fra detti dieci dì.

b. E sieno tenuti e detti consoli tucte le condempnagioni per loro facte nel tempo del loro consolato exigere e ricorre con effecto el quarto più, se pagate non saranno fra .x. dì come dicto è, fra uno mese doppo la loro data sentenzia, e tucte l'altre condempnagioni facte nel tempo del consolato de' loro predecessori, che non fussono state ricolte, sotto la pena di soldi .x. di f. p. per ciascuno consolo et per ciascuna condempnagione, e tante volte. E niuna condempnagione, la quale fusse facta d'alcuno o d'alcuni huomi (1) e persone delle dette arti, secondo la forma degli statuti e ordinamenti delle dette arti pe' consoli sopra detti, per vigore del loro ufficio del consolato, o per arbitrio e balia a lloro pe-gli statuti della predetta compagnia conceduta, si possa rivocare, minuire, torre, sospendere e assolvere, o a esse pagare termino prorogare oltra, o altrimenti che in essa condempnagione e per gli stati predetti si contenga, per alcuna ragione o cagione, o vero modo. E non possino e detti consoli sopra questo tenere il consiglio o proposta fare, nè alcuno consiglieri o artefice della detta compagnia sopra questo alcuna cosa consigliare, dire o aringhare, che in alcuno modo tali condempnagioni si rivochino, suspendansi o sieno assoluti o a esse pagare alcuno termino si prolunchi (1), sotto la pena di soldi .XL. per ciascuno consolo contra faccente, e soldi .XX. per ogni consiglieri e aringante e per ogni condempnagione.

c. Et che messer lo podestà, capitano e executore degli ordinamenti della giustitia del popolo e comune di Firenze e tucti e ciascun'altri a giustitia constituti, sì presenti come futuri, e ciascuno di loro, sieno tenuti e debbino, a petitione de' consoli delle dette arti o d' alcuno di loro, fare pigliare e ditenere e nelle carceri del comune di Firenze menare, mettere, racomandare, stagire e sequestrare tucti e ciascuni huomini e persone dell'arti predette o d'alcuna d'esse condempnati e da essere condempnati pe' consoli dell'arti predecte ad alcuna cosa dare o pagare alle dette arti per vigore e virtù della loro balia e autorità, e essi così condempnati, o che saranno condempnati, constrignere e compellere con effecto a pagare tali condempnagioni.

(1) Così nel testo.

LXXXVIIII. Di coloro a' quali è conceduto e quali è prohibito lavorare del mestieri delle dette arti.

a. A sovenire alle necessità de' maestri, delle donne e artefici di qualunche e quali ànno bisognio al prezzo e merce del ministero delle dette arti lavorare, statuito e ordinato è che tucti e ciascuni maestri (a) delle dette arti, che saranno stati per lo passato e sono o saranno maestri d'esse arti e lle loro e ciascuno di loro dompne, figliuoli e figliuole e madri, e esse donne di tali maestri quando vedove rimanessono e stessono co' loro figliuoli e figliuole in casa de' mariti e vedovate, possino e a lloro sia lecito lavorare del magistero delle dette arti nella città di Firenze, borghi e soborghi, senza fare però alcuno pagamento alla detta arte e ad alcun'altra persona, non obstante che tale maestro non si truovi o trovassesi nella matricola delle dette arti o d'alcuna d'esse; dummodo esso lavorio non faccino per vendere, nè tenghi discepolo, nè insignino ad altri la detta arte.

b. E che tali maestri e vedove, come dicto è, volenti lavorare e ciascuno di loro, ogni anno, del mese di gennaio o poi quandunche a' consoli parrà, dieno cautione fideiussoria di soldi cento di f. p. per ciascuno di loro a' consoli della detta compagnia, da essere scripta pel notaio delle dette arti, di lavorare bene e lealmente, fare e salvare e governare con buona fe' e senza fraude e d'ubbidire a' comandamenti de' predetti consoli e di ghuardare le feste, secondo la forma degli statuti della detta arte. E in dicto modo tucti gli artefici e lavoranti a prezzo e merce, possino e a loro sia lecito lavorare come detto è, dummodo prestino la cautione predetta e paghino al camarlingho delle dette arti ogni anno del mese di gennaio soldi due di f. p. per ciascuno di loro, e lavorii per vendere non faccino, nè tenghino discepoli o l'arte insegnino, come dicto è, sotto la pena di soldi .XL. per ciascuno che lavorerà, se non prestata la cautione predetta e pagato soldi due per ciascuno, come dicto è.

c. E niuno maestro della detta arte possa dare a lavorare ad alcuno de' predetti, che non servirà l'arte secondo la forma degli statuti,

---

(a) *B prosegue* et membrorum artis seu ministerii tabulacciariorum et corregiariorum et cuiuslibet earum (1).

(1) Cancellato il 7 dicembre 1351, rubr. VI, come risulta anche dalla seguente nota marginale di *B*: *Per dominum Nicckolam Lapi et collegas approbatores statutorum capsata sunt in presenti facie illa verba que dicunt et membrorum artis seu mi[ni]sterii tabulacciariorum et correggiariorum et cuiuslibet earum. Ego Aczolinus notarius dictorum officialium subcripsi.*

sì non di meno che questo non abbia luogo ne' forestieri del ministerio di questa arte faccenti, se non prestata tale cautione e pagato e detti due soldi come dicto è, sotto la pena di soldi .XL. per ciascuno e tante volte da essergli tolta. Salvo che possa dare a stampare e fornire scarselle di cordelline di seta e di refe.

d. Ma fuori della città e borghi e soborghi, da tre miglia in là, niuno ardisca o presumma dare o mandare ad alcuna persona d'alcuno lavorio delle dette arti, nè a niuno sia lecito desso lavorio ricevere o fare, sotto la pena di lire cento di f. p. a ogni lavorante e a ciaschuno, che desse o mandasse a lavorare, e tante volte. E da' sobborghi ancora della città per in sino a tre miglia, niuno possa mandare o ricevere a lavorare de' detti lavorii, sotto la pena di soldi .XL. per ciascuno, che mandasse e lavorasse e tante volte.

e. [Quod nullus discipulus vel laborans possit subpignorare aliquas res sui magistri sub certa pena]. E che niuno discepolo dell'arti predette o lavorante nelle dette arti o alcuna d'esse, ardisca o presumma pegnorare o dare in pegno alcuno lavorio o alcuna mercantia alle dette arti o alcune d'esse aspectante o apartenente d'alcuno maestro delle dette arti o d'alcuna d'esse, senza licenzia di tale maestro, sotto la pena di lire cinque, e più e ancora in maggior quantità in sino in lire .X. di f. p., come a' detti consoli parrà e piacerà, per ciascuno che contra facesse, e per ogni volta.

LXXXX. (a) *Del giuramento di coloro che vengono a quest' arte* (1)

Io, che vengo a quest'arte e compagnia giuro alle sancte di Dio evangelia fare l'arte mia bene e lealmente e dirictamente e ubbidire a' consoli presenti e che saranno e a' loro comandamenti leciti e honesti, dummodo

(1) Il titolo della rubrica è su rasura.

(a) *B*: rubr. LXXXX. De non emendo vel retinendo laboreria foresteria ad vendendum. Statutum et ordinatum est quod nullus de dictis artibus, vel aliqua earum audeat vel presummat vendere aut vendi facere, emere, vel emi facere, vel tenere, aut teneri facere in sua apotheca vel alibi aliquod laborerium foresterium, vel aliqua arma foresteria spectantia ad artes predictas et membra coregiariorum et tabulacciariorum, vel aliqua earum, scilicet corigias, bragheria, supracinghios, scarsellas, corigias pro giogho, gombinas, cavicciuolos, staffales, caveczinas, redinas, posolas et pectorales novos et novas, et arma, scilicet pavese, scudos, tabulaccios, bracciaiuolas, broccholeria novos et novas,

non sieno contro al comune e popolo di Firenze e lla publica utilità, e osservare tucti gli statuti e ordinamenti della detta arte, e ogni altra cosa fare, che fare sono tenuti gli artefici della detta arte ne' facti della detta arte.

LXXXXI. Di punire chi *terrà veleno in sua bottegha.*

Niuno di quest'arte, *cittadino o forestiero, possa,* ardisca o presumma *tenere, vendere o portare o mostrare in alcuno modo o cagione veleno nella città,* contado *o distretto di Firenze. E chi contra facesse, in lire* cento *di f. p. sia punito, e tante volte; e ciascuno di quest'arte sia tenuto a denunptiare chi contra facesse. E pe' consoli il delinquente debba essere denumptiato a messer lo podestà, sotto la pena di soldi cento di f. p. per ciascuno di loro.*

Al nome di Dio, amen. Nell'anno della sua salutifera incarnatione .MCCCXLVIIII., indictione seconda, a dì dieci del mese di septembre [etc.].

[Dominus Donato de Vellutis, iudex, pro arte iudicum et notariorum] (1).

(1) Le parole fra [ ] mancano in *C*.

---

vel aliquas alias res factas contra formam statutorum dicte artis seu prohibitas fieri, vendi vel teneri, sub pena soldorum centum f. p., pro quolibet et quotiens. Hoc tamen de artis (1) non incoiatis nullatenus intelligatur. Et super dictis possint consules procedere ad denumptiationem cuiuslibet et eorum officialium, prout eis videbitur. Et si non poterunt predicta probari per duos testes de visu, stetur relationi sex virorum de dictis artibus, secrete dicentibus publicam famam interesse, quibus credentia teneatur (2).

(1) Così nel testo, invece di *armis*. — (2) La rubrica fu cancellata il 7 dicembre 1351, (cfr. riforma di quell'anno, rubr. VII), comprendendola fra le due sillabe di *va....cat*. La espunzione risulta anche dalla seguente nota marginale di *B*: *Millesimo trecentesimo quinquagesimo primo, indictione quinta, die septimo mensis decembris, dominus Nicchola Lapi et sotii approbatores et improbatores statutorum et capitulorum artium civitatis Florentie dictum capitulum loquens de non emendo vel retinendo laboreria foresteria ad vendendum cassum fuit in totum et improbatum. Ego Aczolinus Contuccini de Pupiglano, notarius et nunc pro communi Florentie dictorum approbatorum et statutariorum notarius et scriba, predicta de ipsorum mandato scripsi.* A fianco della rubrica, in un'aggiunta malamente raschiata, leggerei: *capsatum et loco eius est additamentum aliud; capsatum per ser Aczolinum*, che è molto probabilmente un pro memoria, che poi allargatosi diede origine alla precedente nota marginale del notaio Azzolino.

Bernardo di Nerozo degli Alberti, per l'arte di calimala,
Piero Dati de' Canigiani, per l'arte del cambio,
Uberto Pagni degli Albizi, per l'arte della lana,
Giovanni Giani da Gangalandi, per l'arte di porta sancta Maria,
Iacopo di Giovanni Inghirrami, per l'arte de' medici, spetiali e merciai e

Mariano (1) Biczi, per l'arte de' vaiai e pillicciai; cittadini fiorentini, ufficiali [etc.], aprovati e confermati furono tucti e sopra detti statuti, in tucto e per tucto come in essi statuti si contine [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione degli statuti della detta arte in publica forma per mano di seri Francescho figliuolo che fu di ser Giovanni Ciai, notaio e cittadino fiorentino e allora notaio e scrivano de' detti aprovatori e ufficiali [etc.].

(1) *B Martino.*

RIFORME E AGGIUNTE ALLO STATUTO DEL 1349

INDICE DELLE RUBRICHE (1)

1350

1351

1352

(1) Il presente rubricario manca nel cod. *B*; è incompleto e mutilo e non ha numerazione alcuna nel cod. *C*. Lo integriamo e completiamo coll'aiuto del testo delle riforme, raggruppando le rubriche sotto gli anni nei quali esse furono emanate, numerandole anno per anno, secondo il metodo da noi seguito nella stampa delle riforme. Contrassegnamo con un * i titoli delle rubriche che mancano nel rubricario del cod. *C*, e comprendiamo fra [ ] le parole aggiunte da noi. — (2) Correggi: secondo.

(1) *De' vestiri debono avere* aggiunto di altra mano con inchiostro nero. — (2) Correggi: cap. 55. — (3) Correggi: cap. 75. — (4) Manca il titolo della rubrica. Ho cercato di supplirvi con le parole del testo della riforma.

1357

1360

1361

1362

1363

1364

1365-1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

(1) Si riferisce alla riforma del 1372, rubr. I.

1377

1378

1379

1380

1381

1383

1384

1385

1386

(1) Il titolo, che manca anche nel testo del cod. *C*, è preso da *B*. — (2) Manca il titolo della rubrica tanto in *B* che in *C*. Ho cercato supplirvi con le parole del testo della riforma. — (3) Completo così il titolo della rubrica dal testo della riforma del 1386.

1387

1392

1393

1405

1406

1407-1411

1412

1413

1414

1415

1416

1418

1419, 1420

1421

1422

1423, 1424

1425

1426-1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437, 1438

1439

1440-1453

1454

1455-1460

1461

(1) Manca il titolo della rubrica. L'abbiamo desunto dalle parole del testo.

1463

1464-1467

1468

1470-1482

1483

1486-1489

1491

1495-1516

1517

1518-1524

1525

1528-1529

1556

(1) Manca il titolo anche nel cod. *B* Vi abbiamo supplito ricavandolo dal testo della rubrica.

1558

(1) Manca il titolo della rubrica anche nel cod. *B*. Abbiamo cercato supplirvi con parole del testo.

(1) Manca il titolo della rubrica. L'abbiamo desunto dalle parole del testo.

(1) Manca il titolo della rubrica. Abbiamo cercato supplirvi con le parole del testo.

[1350]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCL. indictione tertia, a dì .XII. del mese di maggio.

Ser Giovanni Pezini, per l'arte de' giudici e notai,
Uguccione Ricciardi, per l'arte di kalimala,
Carlo degli Strozzi, per l'arte del cambio,
Bartolo Biliocti, per l'arte della lana,
Baldese Turmi, per l'arte di porta sancta Maria,
Francesscho Renucci (a), per l'arte de' medici, spetiali e merciai et
Martino Bizzi, per l'arte de' vaiai e pillicciai, cittadini fiorentini [etc.], excepti e sopra detti Baldese e Martino loro compagni absenti (b), aprovorono, confermorono e omologorono tucti e sopra detti statuti [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione degli statuti della detta arte per mano di ser Piero figliuolo che fu di ser Stefano (c) da Firenze, allora per lo comune di Firenze de' decti ufficiali e aprovatori scrivano.

[1351]

Al nome di Dio, amen. Le 'nfra scripte sono adictioni e correctioni di statuti e nuovi statuti dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, facte pe' consoli e rectori della detta arte al tempo de' providi huomini Messer Nicholò di Lapo e compagni, aprovatori degli statuti dell'arti della città di Firenze, cioè:

I. Al capitolo primo della electione de' signor consoli cassorono nella nona linea del dicto capitolo quelle parole, cioè: « coreggiai e tavolacciai » (1).

(1) Cfr. rubr. I, *a*.

(a) *B* Rinuccini. — (b) *B aggiunge* simul coadunati in palatio populi florentini residentie dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie civitatis Florentie. — (c) *B agg.* Casciani.

II. *a*. Al capitolo .XXIII., cioè che tucti e ciascuni exercitanti della detta arte giurino etc., cassorono nella terza carta del dicto capitolo, nella prima faccia della detta carta, nella duodecima linea, queste parole, cioè: « aranno lavorato, facto » (1).

b. E ancora nella seconda faccia della detta carta cassorono, nella terza linea, queste parole, cioè: « aranno facto e facto fare » (1).

c. E nella detta faccia della detta carta nelle .XXIII. linee, doppo quella parola « borse » e innanzi a quella parola « ghuanti » agiunsono questa parola, cioè: « scarselle » (1).

III. Al capitolo .XLV. di non condurre alla città di Firenze gruogo falso etc., nella seconda faccia della seconda carta del dicto capitolo, cassorono queste parole, cioè: « e ancora in palvesi e tavolacci e rotelle non coperte di sufficiente cuoio, o contro la forma de' capitoli della dett'arte facti » (2).

IIII. *a*. Al capitolo .L. delle dette arti bene e lealmente exercitare, cassorono intorno al principio del detto capitolo queste parole, cioè: « e che niuno debba mescolare nelle sue coregge refe con seta » etc. insino a « quivi parrà; e chi contra farà come falsario sia punito » (3).

b. E nella penultima faccia del dicto capitolo cassorono queste parole, cioè: « salvo e riservato che se niuno ricevesse, avesse o tenesse alcuna delle predette armi proibite » etc., in sino alla fine del dicto capitolo (4).

V. Al capitolo .LV. di punire chi non ghuarderà le feste etc., cassorono, nella seconda faccia della seconda carta del dicto capitolo, quelle parole, cioè: « e statuto e ordinato è che tucti e ciascuni coreggiai, tavolacciai e lavoranti » etc., insino dove dice « le feste » etc. (5).

VI. Al capitolo .LXXXX. (6) di coloro a' quali si concede e quali si vieta di mescolarsi nell'arte etc., cassorono, intorno al principium del dicto capitolo, queste parole, cioè: « e de' membri dell'arte o vero ministerio de' tavolacciai e coreggiai e di ciascuno di loro » (7).

(1) Cfr. rubr. XXIII, *h*. — (2) Cfr. rubr. XXXXV, *g*. — (3) Cfr. rubr. L, *a*. — (4) Cfr. rubr. L, *c*. — (5) Cfr. rubr. LV, *h*. — (6) Correggi: LXXXVIIII. — (7) Cfr. rubr. LXXXVIIII, *a*.

VII. Al capitolo .LXXXXI. (1) di non comprare e tenere lavorii forestieri, cassarono il dicto capitolo in tucto (2).

VIII. Possa tenere nella bottega lavori non falsati forestieri.

Ancora statuirono, ordinorono e fermorono che ciascuno della detta arte possa e a lui sia lecito vendere e a vender tenere nelle sue botteghe o altrove, in ogni luogo, ciascune mercantie alla detta arte o ad alcuno menbro dalla dett'arte aspectante, non obstante che tali mercantie, merce o altre cose sieno state facte o lavorate in alcuna città, terra o luogo fuor di Firenze e suo distrecto, dummodo tale mercantie e cose non sieno false, falsificate o sofisticate, o contro la forma degli statuti della detta arte facte.

VIIII. De' medici che si debbono imborsare pe' giudicii enormi delle ferite.

a. Ancora con ciò sia cosa che spesse volte advenga che nelle corti de' rectori della città di Firenze abbia bisognio del consiglio, giudicio e deliberatione de' medici e periti in medicina per cagione de' processi che ogni [dì] si ventillano o fannosi nelle dette corti contro agli offendenti e vulneranti di fedite enormi, con vituperatione di faccia, debilitationi di menbri e simili casi, e con ciò sia cosa che, dal tempo della mortalità in qua, nella detta città di Firenze sia stato e ancora oggi sia gran difecto e piccola quantità di sofficienti medici, maximamente cirusichi, e spesse volte e medici forestieri insufficienti instantemente co' detti rectori e ufficiali procurano a lloro fare tale commissione di tali iudicii, e per la loro imperitia ne' detti loro iudicii evidentissimi e enormi errori e difecti spesse volte si commetta, e volenti in quanto si può per la comune utilità obviare alle predette cose e d'opportuno rimedio provedere, proveduto, deliberato e ordinato è che de' medici, sì fisici come cerusichi, della città di Firenze e del suo contado e distrecto, si faccia e farsi debbia, pe' consoli della detta arte che pe' tempi saranno, co' loro consigli e con quegli arroti (a) a fave nere e

(1) Correggi: LXXXX. — (2) Cfr. rubr. LXXXX, aggiunta.

(a) *B continua* quos predicti consules ad predicta habere voluerint solempne et secretum scruptineum inter predictos consules et consiliarios et arrotos (1).

(1) La lacuna di *C* è dovuta al fatto che il traduttore saltò un rigo intero di *B*.

bianche, e che tucti que' medici, sì fisici come cerusichi, e quali nel dicto consiglio o vero scruptineo otterranno per le due parti di quegli che saranno presenti nel dicto scruptineo, e nomi loro si scrivino nelle cedole separatamente e insacchinsi e ponghinsi in due borse, cioè e fisici di per sè in una borsa, e cerusici di per sè nell'altra.

b. E che quantunche de' detti rectori della città di Firenze o per alcuna delle parti litiganti dinanzi a essi rectori si domandasse alcun medico per consigliare o giudicare sopr'alcuna questione d'alcuna fedita enorme, debilitazione di membri o simili casi, debbino delle dette borse trarre e nomi di due medici o più, come e quanti pe' detti tali rectori o ufficiali o per le parti sarà adomandato, in tal modo che a ogni consiglio da essere renduto sia presente uno medico fisico o più. E che consummate e votate le dette borse, simile inborsatione e squittino farsi debba in simile modo.

c. E che niuno medico, sì fisico come cerusico, ardisca o presumma indicare o dichiarare alcuna fedita essere per cecatrice enorme, con vituperatione di faccia o sanza o alcuna debilitatione dovere rimanere in alcuno membro o no e simili altri giudicii o dichiarationi profferire o fare e sopra lle predette cose o alcuna d'esse pro o contro alcuno giudicio, consiglio o dichiaragione rendere o fare, con scriptura o sanza, ad alcuno giudice o ufficiale in alcuna delle dette corti della città di Firenze, se non a colui solo che per lo dicto modo dello 'nborsare inborsati e finalmente delle dette borse tracti saranno, (i quali medici trarre si debbino in presentia d'uno o di due de' consoli della detta arte che per lo tempo saranno, per lo notaio della detta arte il quale per lo tempo sarà) sotto la pena e alla pena di lire cento di f. p., per ogni medico, sì fisico come cerusico, che contro alla predetta forma giudicasse, dichiarasse o alcuna cosa facesse nelle predette cose (1).

d. I qua' medici, così come si dice da essere tracti e che secondo la dicta forma giudicheranno, consigleranno o dichiareranno, possino e a lloro sia lecito ogni uno per suo salario, fatica e mercé domandare, exigere e ricevere per lo detto tale iudicio o consiglio insino nelle quantità di due fiorini d'oro, e al dicto salario sia contento, sotto la detta pena.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLI., indictione .V. a dì .VII. del mese di dicembre.

Messer Nicholò di Lapo, giudice, per l'arte de' giudici e notai,
Andrea di Cappone de' Capponi, per l'arte del cambio,

(1) Cfr. rubr. LXVIIII, *a*.

Francesscho d'Uberto degli Albizi, per l'arte di porta sancta Maria,
Pavolo de' Covoni, per l'arte di calimala,
Riccho Spinelli, vaiaio, per l'arte de' vaiai e pellicciai, cittadini fiorentini [etc.], una con Thommaso di Bartholo di Fede per l'arte della lana e maestro Fruosino medico, per l'arte de' medici e spetiali e merciai, loro collegi absenti (a) [etc.], approvorono, confermorono et omologorono tucti e sopra detti statuti [etc.], della quale approvagione aparisce in publica forma nel campione de' detti statuti per mano di ser Azolino di Contuccino del maestro Buono (b), notaio pubblico e allora notaio de' detti ufficiali etc.

[1352]

Al nome di Dio, amen. Le 'nfra scripte sono correctioni, addictioni, dichiaragioni e nuovi capitoli facta e facte pe' providi e savi huomini maestro Bernardo di Francesscho e compagni, arbitri e statutari della detta arte.

I. Capitolo secondo. Della electione del camarlingho, etc.

a. In prima agiunsono al dicto capitolo, nella terza faccia del dicto capitolo, nella terza linea, doppo quelle parole « la cassa di due chiavi da essere tenuta » queste parole, cioè: « nella cassa grande del camarlingho della detta arte existente » (1).

b. Ancora nella quarta linea della detta faccia, doppo quelle parole « stare debba e essere appresso », cassorono e anullorono quelle parole, cioè: « el sacrestano de' frati predicatori di Firenze », e in luogo delle dette parole puosono e agiunsono queste parole, cioè: « il notaio della detta arte » (1) (c).

(1) Cfr. rubr. II, *d*.

(a) *B* cohadunati insimul in ecclesia sancte Cecilie Florentie. — (b) *B agg.* de Pupiglano. — (c) *B continua* Item addiderunt dicto capitulo in dicta tertia facie in .XXIII. linea post illa verba « acceptaret vel exerceret », et ante illud verbum « teneatur » hec verba, videlicet: « et quod consummata bursa insaccationis camerarii, quando de novo fiet insacchatio de hominibus dicte artis, qui esse debeatur camerarius dicte artis, fiat et fieri debeat talis insaccatio solummodo de spetiariis et artificibus artis spetiariorum residentibus in eorum apotecis et fundacis positis et existentibus et que posite sint in conventu fori veteris et non de aliquibus

c. Ancora nella quarta faccia del detto capitolo, nella .XVIIII. linea dove dice « e sei taglieri di valuta di soldi tre o circa », cassorono quella parola « tre », e in luogo d'essa parola agiunsono questa parola, cioè: « quattro » (1).

d. Ancora nella quinta faccia del dicto capitolo, nella sexta linea, cassorono queste parole, cioè: « e ch' el decto camarlingho acceptare esso ufficio del camarlingato sia tenuto socto la pena di lire .XXV. di f. p. », e in luogo delle dette parole puosono queste parole, cioè: « e che se il camarlingho l'ufficio del suo camarlingato non acepterà, dal dì che gli sarà notificato in persona, o alla casa della sua habitatione, o alla bottega della sua residenza, per lo notaio o per uno de' messi della detta arte, a due dì allora proximi che debbono venire se sarà nella città di Firenze o nel suo contado o distrecto, e consoli della detta arte sieno tenuti e debbino sotto vinculo di giuramento e socto la pena di soldi cento di f. p. per ciascuno, incontanente, essi due dì passati, tale tracto in camarlingho, che così l'ufficio del suo camarlingato non arà acceptato, dal dicto ufficio del camarlingato rimuovere e rimosso ipso facto s' intenda essere e sia, come se esso ufficio non avesse compiuto, o come se in essa borsa non fusse stato trovato. E non possa nella borsa o nel saccho, nel quale insaccati sono gli altri camarlinghi, essere riposto o messo, e un altro in suo luogo in camarlingo della dett'arte trarre. E se sarà assente dalla città, contado e distrecto di Firenze, sieno tenuti e consoli tale assente el suo nome e cedola, nella quale si truova scripto tale assente, nella borsa o sacco nella quale insaccati e posti sono tali camarlinghi, riporre e rimettere, e abbiasi come se tracto non fusse, e un altro di nuovo trarre (2).

II. Capitolo III: della electione del notaio.

Ancora agiunsono nello ante dicto capitolo nella seconda faccia nella .XVIIII. linea, doppo quelle parole « soldi cinque di f. p. », e in-

(1) Cfr. rubr. II, *i*. — (2) Cfr. rubr. II, *o*.

---

aliis artificibus alicuius alterius membri dicte artis, vel de aliquo alio conventu. Et intelligatur conventus et de conventu fori veteris quoad hec omnes spetiarii residentes et qui eorum apotecas, in quibus artem operantur, habeant et teneant in foro veteri vel circa ipsum forum vetus, et ab angulo sancte Marie Nepotecose citra versus forum vetus et a platea Orti sancti Michaelis et a platea fori novi et ab ecclesia sancte Marie supra portam et a via de linaiuolis et de pellipariis citra versus forum vetus (1).

(1) Cancellato il 13 aprile 1360, come risulta dalla riforma di quell'anno (rubr. VI, *b*) e dalla seguente nota marginale di *B*: *capsata est hec additio per capsationem scriptam per ser Masum Nelli*.

nanzi a quelle parole « e sia tenuto », queste parole, cioè : « e oltra detti salari quella quantità di pecunia, che alla discretione del notaio della detta arte parrà che si convenga » (1).

III. Capitolo VIII : della electione e ufficio degli albitri.

Ancora intorno alla fine del dicto capitolo cassoro quelle parole, cioè « llire .x. di f. p. per tucti » e ancora parola « o vero » e ancora quelle parole, cioè : « come al camarlingho della detta arte più parrà » (2) (a).

IIII. Capitolo X : della electione, salario e ufficio de' messi.

Ancora agiunsono intorno alla fine del dicto capitolo, nella penultima linea, doppo quelle parole « dall'ufficio del messo » e innanzi a quelle parole « d'ogni salario », queste parole, cioè : « ordinanti ancora e stantianti ch'el camarlingho della detta arte, che per lo tempo sarà, possa e a lui sia lecito, [sia] tenuto e debba dare e a pagare a' messi della detta arte, sì presenti come futuri, oltra detti salarii in subsidio di loro e ciaschuno di loro vestimenti, ogni anno nel principio e intorno al principio del mese di luglio, fiorini dieci di buono e puro oro. E quali fiorini .x. d'oro, oltra quella quantità di pecunie che vorranno, sieno tenuti essi messi pagare e spendere in vestimenti di diversi colori da doversi per loro comprare ogni anno innanzi alla festa di sant'Anna del dicto mese, di consiglio, conscienza e consentimento d'alcuno de' consoli, del camarlingho o del notaio della dett'arte. E qua' vestimenti sieno tenuti e debbino continuamente portare. E che per dicta cagione non si possa loro fare alcuno scomputo del loro salario » (3).

V. Capitolo XVII : dell'ufficio e cognitione de' signior consoli.

a. Ancora agiunsono al dicto capitolo nella fine del dicto capitolo queste parole, cioè : « e ancora possino e consoli della dett'arte e a lloro

(1) Cfr. rubr. III, *e*. — (2) Cfr. rubr. VIII, *c*, e riforma 23 dicembre 1355, rubr. I, *a*. — (3) Cfr. rubr. X, *f*.

(a) *B* capsatum est per arbitros infra positos (1).

(1) La correzione è del 23 dicembre 1355. Cfr. riforma del 1355, rubr. I, *a*.

sia lecito in e sopra qualunche falsità, delicti, maleficii e cose malfacte, che per qualunche modo si commettessono per alcuno o alcuni intorno alle cose e delle cose che ne' capitoli di questo volume si contiene e descripte sonò, cognoscere e procedere brievemente e sommariamente, e sanza strepito e figura di giudicio, e omesse le solempnità della ragione, e condempnare secondo la forma de' capitoli, che si contengono nel presente volume, e più e meno, come alla loro discretione parrà che si convengha, secondo la qualità e quantità del facto e del delicto e lla quantità. E se di tali maleficii o cose malefacte e capitoli del presente volume non parlassono, secondo che alla loro discretione parrà che si convenga » (1).

b. Ancora al decto capitolo, nella quinta faccia, nella seconda linea, doppo quella parola « e da doversi fare » e innanzi a quella parola « alle qua' cose », agiunsono queste parole, cioè : « e ancora sieno tenuti sodare come decto è, e se a' consoli detti parrà, ogni persona non descripta nella matricola della dett'arte, che innanzi a' consoli della detta arte vorrà per qualunque modo litigare, sì il reo, come l'actore innanzi che sia udito, o vero in suo favore in alcuno modo si proceda » (2).

VI. Capitolo XXV: de' gazzi e bilancie.

a. Ancora agiunsono al dicto capitolo nella seconda faccia del dicto capitolo, nella seconda linea della detta seconda faccia, doppo quelle parole « in questo modo cioè » e innanzi a quella parola « d'ogni », queste parole, cioè : « d'ogni libra di zafferano denari .IIII. di f. p. » (3).

b. Ancora agiunsono nel dicto capitolo nella terza faccia e nella terza o vero .IIII. linea della detta faccia, doppo quelle parole, cioè : « in divieto si ponghino », queste parole, cioè : « e dalla detta arte sia divietato, e se sarà matricolato, della matricola sia raso; e consoli sieno tenuti lui far radere, socto vincolo di giuramento e sotto pena di llire .x. di f. p. per ogni consolo e per ogni volta. E comandino, e consoli faccino comandare che niuno di detta arte con dicto tale sensale divietato o raso si debba in alcun modo inframectere, e 'l contra faccente punire e condempnare, secondo la loro discretione » (4).

VII. Capitolo LVIII: de' pagamenti che si debbono fare a' sensali.

a. Ancora agiunsono al dicto capitolo, intorno al principio nella sexta e septima linea, doppo quelle parole « del dicto mese di gen-

(1) Cfr. rubr. XVII, *z.* — (2) Cfr. rubr. XVII, *i.* — (3) Cfr. rubr. XXV, *b.* — (4) Cfr. rubr. XXV *f.*

naio », queste parole, cioè: « e ancora nel principio d'ogni ufficio del consolato fra .xv. dì di ciascuno mese di gennaio, maggio e settembre, sotto la pena di llire .x. di f. p., pe' consoli della detta arte a ciascuno e per ogni volta da doversi torre » (1).

b. Ancora nell' ultima linea del dicto capitolo della prima faccia agiunsono queste parole innanzi a quella parola « d'osservare » e doppo quella parola, cioè: (a) « de' sensali », e innanzi a quella parola « e se alcuno », agiunsono queste parole, cioè: « e llo statuto posto sotto la robrica de' cazzi e bilancie e altri pesi da avere » (1).

d. Ancora nella .viii. linea della detta seconda faccia, doppo quelle parole « dalla parte del venditore » queste parole, cioè: « o vero dalla parte del compratore » (2).

e. Ancora nella terza faccia del dicto capitolo nella .xiii. e .xiiii. linea, dove dice « dal dì del mercato facto a octo dì » etc., cassorono le dette parole, cioè: « dal dì del facto mercato a octo dì allora proximi che debbono venire o fra 'l dicto tempo e termino », e in luogo delle dette parole puosono queste parole, cioè: « esso dì del facto mercato o 'l proximo sequente dì » (3).

f. Ancora nella .xvii. linea della detta terza faccia doppo quelle parole: « soldi .xx. di f. p. », agiunsono queste parole, cioè: « e più, all'arbitrio de' consoli, considerata la quantità e lla qualità del facto » (3).

VIII. Capitolo LIII: di punire chi torrà ad alcuno alcuna bottega.

Ancora agiunsono al dicto capitolo nella terza faccia del dicto capitolo, nella .xiiii. linea, doppo quelle parole, cioè: « fra 'l tempo e termine d'un anno » e innanzi a quella parola « e », queste parole, cioè: « dummodo in prima, e innanzi alle predette cose in ciascuno de' predetti casi, tale di nuovo togliente e conducente o vero comprante o per qualunche modo acquistante arà pagato al primo conductore, e il quale stava o vero il quale stare e abitare arà trovato in tal casa

(1) Cfr. rubr. XXXXIII, *a.* — (2) Cfr. rubr. XXXXIII, *c.* — (3) Cfr. rubr. XXXXIII, *h.*

(a) *B continua* et satisdare prout consulibus dicte artis videbitur ». *c.* Item in dicto capitulo in prima linea secunde faciei post illud verbum, videlicet « de sensalibus » (1).

(1) La confusione nel cod. *C* deriva dal fatto che il traduttore saltò un rigo del cod. *B.*

e bottega ogni e ciascuna cosa che co llui sarà convenuto per prezzo e ragione d'entratura della stanza e residenza di tal bottega, casa o fondaco comprato, o per qualunche modo tolte che tale primo conductore o residente in tal fondaco, casa o bottega aveva o a esso s'aparteneva. E se del prezzo o della quantità del prezzo di tale ragione fusse questione, si stia e star si debba di tale quantità di prezzo alla dichiaragione che si farà pe' consoli della detta arte, o per coloro a' quali essi consoli o esse parti aranno commesso » (1).

VIIII. Capitolo LIII (2): di punire chi non ghuarderà le feste.

Ancora nella seconda faccia del dicto capitolo, nella .XXIIII. linea, doppo quelle parole « sotto la detta pena e tante volte », e innanzi a quella parola « e », agiunsono queste parole, cioè: « e sia lecito a ogni medico avente bottega, nella quale risegga per exercitare l'arte sua del medicare, essi dì festivi essa bottega tenere aperta a sportello, in sino che esso medico in essa bottega arà medicato, e quivi per medicare starà e non più, e quivi medicare. In tal modo che, se in tale bottega arte di spetiaria o altr'arte o ministerio s'operasse, non si possa alcun'altra cosa fare o alcune cose vendere o permectere che si faccia o vendasi, sotto la pena predecta. E delle predette cose ognuno ne possa essere accusatore e denumptiatore, e abbia la quarta parte della condempnagione, e siegli tenuto credenza » (3).

X. Capitolo LXVIII: di punire chi dirà cosa vituperosa etc.

a. Ancora agiunsono al dicto capitulo, nella septima linea, doppo quella parola « cento » queste parole, cioè: « e più all'arbitrio de' consoli della dett'arte, dummodo la condempnagione non passi la somma di lire .XXV. di f. p. » (4).

b. Ancora agiunsono nel dicto capitolo nella .VI. linea, doppo quelle parole « dal dicto ufficio », e innanzi a quella parola « a chi contra facesse » queste parole, cioè: « o impedire il messo o alcun altro ufficiale della dett'arte nel loro ufficio o vero il suo ufficio exercitare o per cagione del suo ufficio alcuna ingiuria e offesa fare » (4).

(1) Cfr. rubr. LIII, *f.* — (2) Correggi: LV. — (3) Cfr. rubr. LV, *d.* — (4) Cfr. rubr. LXVIII.

XI. Capitolo LXXVI (1): a che sieno tenuti gli stagnatai.

a. Ancora nel dicto capitolo cassorono nella .VII. linea, .VIII., .VIIII. e .X. e .XI. quelle parole cioè che cominc[i]ono così, cioè: « e che nell'altre operationi » etc. in sino a quella parola « salvo » (2).

b. E nella .V. e .VI. linea della seconda faccia del dicto capitolo cassorono quelle parole, cioè: « d'una delle due leghe », e in luogo delle dette parole puosono queste parole, cioè: « della detta lega optima » (3).

XII. Capitolo LXVIIII: di punire il medico giudicante alcuna fedita enorme.

Ancora agiunsono nella fine del dicto capitolo queste parole, cioè: « ordinanti ancora e statuenti che niuno medico, sì fisico come cerusico, di qualunche condictione si sia, possa, ardisca o presumma conversare o bere in alcuna taverna o in alcuno meretricio della città di Firenze o vero circunstanzie d'alcuna taverna o meretricio bere, mangiare o conversare, fuori che nella casa propria o condocta, o per qualunche modo disonestamente vada o conversi, sotto la pena di lire .XX. di f. p., per ciascuno e per ogni volta e tante volte, a llui pe' consoli o per lo camarlingho della detta arte da essergli tolta, della quale disonestà si stia all'arbitrio de' consoli della detta arte. E che ogni uno delle predette cose possa essere acusatore e denumptiatore, e sia creduto a llui col suo semplice, cioè del denumptiante o acusante, sacramento, e abbia la quarta parte della condempnagione che si riscoterà per essa cagione. El camarlingho così sia tenuto a pagare » (4).

XIII. Nuovi capitoli della electione e ufficio de' proveditori della dett'arte.

a. Ancora a ccio che consoli, notaio, camarlingho e gli altri ufficiali della detta arte più ferventemente e sollecitamente sieno a render ragione e a fare l'altre cose che s'aspectano al loro ufficio, dì e ore debite, e lle cose, ragioni e beni della dett'arte meglio si conservino, ordiniamo e statuiamo che e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, col loro consilio sieno tenuti e debbino nel principio del loro ufficio, fra octo dì, dal dì del cominciato loro ufficio, eleggere e deputare uno che eglino vorranno dell'arte predicta in guardia e difensore

(1) Correggi: LXXV. — (2) Cfr. rubr. LXXV, *a.* — (3) Cfr. rubr. LXXV, *c.* — (4) Cfr. rubr. LXVIIII, *d*, e rubr. LXX, *f*.

e proveditore delle ragioni e giurisdictioni della dett'arte per quel tempo e termino che durare debbe il dicto loro ufficio del consolato, in questo modo, cioè: eleggere e nominare sei, quali essi consoli vorranno, e essi porre a secreto scruptineo fra loro e detti consiglieri. E quello, che arà più voci nel detto scruptineo, sia e esser debba proveditore. Il quale difensore e proveditore sia tenuto e debba, incontanente facta la sua electione, conpa[ri]re dinanzi a' consoli o notaio della dett'arte e giurare e sodare di far bene sollecitamente e diligentemente il suo (1) ufficio (2).

b. E ancora sia tenuto e debba cercare, ogni dì che e detti consoli della dett'arte debbono risedere a bancho della ragione a rendere ragione, de' consoli, camarlingho, notaio, messi e gli altri ufficiali della dett'arte, che debbono essere presenti nella casa e corte della dett'arte per exercitare il loro ufficio, s'eglino saranno venuti o stati all'ore debite, o sì o no. E tucti quegli, che troverà all'ore debite e a' tempi congrui, descrivere, notare e apuntare e ordinatamente il dì e llora. E gli appuntati, e quali non troverrà all'ore debite, raportare incontanente al notaio della dett'arte e a llui essi apuntati, e i quali non arà trovato, e ll'apuntature loro fare scrivere a esso notaio ogni volta. E non di meno, esso proveditore sia tenuto essi apuntati e tucte e ciascune apuntature nella fine del suo ufficio rapportare in uno quaderno distesamente e per ordine, di dì in dì e llora del dì, a' sindici e ufficiali della dett'arte deputati a sindicare gl'ufficiali della dett'arte, fra gli otto dì di ciascuno mese di gennaio, maggio e settembre di ciascun anno.

c. I quali sindichi e ufficiali possino, sieno tenuti e debbino essi ufficiali, così loro rapportati, apuntati e non existenti all'ore congrue e debite a exercitare e loro uffici, per ogni apuntatura e ogni volta condempnare in soldi .v. di f. p., salvo et excepto che se avesse legiptima schusa. E intendasi legiptima scusa infirmità, assentia (3), officio di comune per quel tempo e ora che sarà stato a esso ufficio exercitare, ogni carceratione e detentione, la quale fusse facta d'alcuno per alcuno ufficiale del comune o vero della città di Firenze, e avente licentia, ancora la quale si concedesse pe' consoli della dett'arte ad alcuno o alcuni degl'ufficiali della dett' arte, la quale scusa possa, sia tenuto e debba il dicto proveditore ancora acceptare e ricevere.

d. Ancora sia tenuto e debba il dicto proveditore avere per scripto tucti e ciascuni debitori dell'arte predetta e tucti e condempnati e condempnagioni della dett'arte dal tempo della gran pistolenza in qua,

(1) Corretto su *loro*. — (2) Riforma del 26 dicembre 1356, rubr. I, *a*. — (3) Corretto da *absentia*.

e quali non hanno pagato le loro condempnagioni; e spesse volte sollecitare, richiedere e protestare al camarlingho della dett'arte che essi debiti o crediti riscuota e riscuoter faccia; e spesse volte sollecitare e amonire ciascuno ufficiale della dett'arte che il loro ufficio sollecitamente esercitino e aoperino e cerchino delle cose vietate e prohibite della dett'arte.

e. E ancora egli almeno una volta il mese cerchare per chi avesse, vendesse e tenesse cose prohibite, e a' consoli rapportare, e a' negligenti sindichi e ufficiali predetti ancora, come decto è, ancora per scripto rapportare. E ancora sia tenuto di cerchare e far cherchare di ciascuno, che operasse la dett'arte, o exercitanti per qualunche modo, non descripti nella matricola della dett'arte e essi fare matricolare e descrivere e sottomettersi; e cercare e provedere di tucte e ciascune altre cose e faccende, che a llui paresse a habilità dell'arte predetta. I quali sindichi e ufficiali sieno tenuti e debbino essi colpevoli raportati, e che a lloro saranno raportati, punire e condempnare secondo la forma de' capitoli che in questo volume si contengono. E in quelle cose e in quella parte, ove o delle quali e capitoli non parlassono, secondo la loro discretione e 'l buono arbitrio.

f. E abbino essi sindichi e ufficiali e lla maggior parte di loro, in conoscere, procedere e punire, pieno arbitrio, autorità e podestà, ancora ogni solempnità di ragione omesso e non servato. Al quale proveditore il camarlingho della dett'arte nella fine del suo ufficio o nel tempo che darà e presenti a' consoli della dett'arte dia e paghi uno presente, cioè: una libra di pepe, una oncia di zafferano, octo scodelle e quattro taglieri e una zanellina.

g. E s'el dicto proveditore per alcun tempo sarà negligente in non ricercare e consoli e gli altri ufficiali predetti come detto è, il notaio della dett'arte sia tenuto ogni volta notare; e, finito l'ufficio d'esso provveditore, a essi sindichi raportare. E esso e sindichi della sua negligentia e difecto possino, sieno tenuti e debbino punire come a lloro parrà che si convengha, avuto rispecto alla sua negligentia e difecto.

XIIII. Di non pesare le cose della dett'arte, se non sotto certa forma. Rubrica.

Ancora che niuno possa, ardisca o presumma pesare in carta e vendere a peso alcune cose delle cose e mercantie apartenente alla dett'arte, la libra delle quali vaglia soldi .IIII. e da indi in su; le quali, o quando le pesa, ponga dall'altra parte del peso il contrapeso d'essa carta, socto la pena di soldi .x. di f. p. per ciascuno e per ogni volta.

Al nome di Dio, amen. Nell'anno della sua incarnatione .MCCCLII. ind. .VI. a dì .XVIII. di dicembre.
Ser Arrigo di Buonamico, (a)
Bartolo Cini,
Riccho di ser Gherardo,
Thommaso di Mone Ghuidetti,
Giovanni di Meglio Buonarli,
Toscho Ghinazzi,
Franceschо Spinelli,
cittadini fiorentini, ufficiali [etc.], excepti Tosco e Bartolo predetti, (b) aproborono, confermorono et omologorono tucti e sopra detti statuti, con loro limitationi e agiunte in tucto e per tucto, come in essi si contiene [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione degli statuti della dett'arte, per mano di ser Jacopo Cecchi, allora per lo comune di Firenze notaio de' detti ufficiali.

[1353]

.MCCCLIII., ind. .VII., a dì tre del mese di dicembre.
Le 'nfra scripte sono correctioni e adictioni facte a' capitoli e ordini descripti nel volume degli statuti dell'arte de' medici, spetiali e merciai di porta sancta Maria della città di Firenze, pe' consoli della dett'arte testè in ufficio residenti.

I. Che niuno possa medicare, se prima non sarà conventato o examinato.

a. In prima consideranti che nello statuto della dett'arte posto sotto la rubrica di punire e medici exercitanti l'arte se prima non sarà examinato o conventato (1) etc. si contiene in effecto che niuno ardisca medicare, o arte di medicina exercitare, se non sarà stato examinato o conventato o aprovato per sufficiente; che per difecto de' rectori della dett'arte la forma e l'ordine del dicto statuto, maximamente dal tempo della gran mortalità e pestilenza in qua, non è stato osservato, per la qual cagione molti idioti e al tucto ignoranti l'arte e scientia del medicare cominc[i]orono

(1) Rubr. LXX.

(a) *B* ser Mingho Bonamichi. — (b) *B* congregati in ecclesia sancte Cecilie.

a medicare e l'arte della medicina exercitare, che prima solevano l'arte de' fabri e l'altre arti mecchaniche operare; e quelle cose, ch'eglino non sanno al tucto, si sforzono di fare, per le quali cose spesse volte aviene che quegli, e quali da tali presumptuosi sono medicati, piutosto sono offesi e dampnificati che medicati o liberati; però, a rimuovere ta' cose, ordiniamo, e per questa legge fermiamo che niuno, di qualunche condictione e stato si sia, ancora se fosse descripto e matricolato o examinato e aprovato per sufficiente per quattro medici nell'arte della medicina experti, a questo da essere electi e deputati pe' consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, e per quegli consoli medici, che a quel tempo all'ufficio del consolato risederanno, se alcuno o alcuni che allora nell'ufficio del consolato risedessono, della quale aprovagione aparisca publico instrumento per mano del notaio della dett'arte, o ne' libri e acti della dett'arte per lo notaio d'ess'arte, sotto la pena di lire .xxv. di f. p. e meno, all'arbitrio de' consoli della dett'arte per lo tempo existenti, per ciascuno contra facente, così cittadino come forestieri, per ogni volta pe' consoli della dett'arte da essergli tolta, ancora di facto e senza fare di ciò alcuna condempnagione. E che e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbino de' predetti medicanti contro la detta forma cercare, e chi contra facesse punire e condempnare sommariamente e di facto, anchora ommessa ogni solempnità di ragione e lla condempnagione riscuotere e far riscuotere. E nel principio di ciascuno ufficio del consolato porre sopra le predette cose cerchatori, quali e quanti vorranno, alla relatione de' quali cerchatori si dia piena fede (1).

b. Ancora sieno tenuti e debbino essi consoli nel principio del loro ufficio eleggere e deputare quattro medici nell'arte e scienzia della medicina experti, quagli (2) vorranno, fra' quali sia almeno uno o più cerusico, in examinatione e aprovatione di ta' medici che nella detta città, contado o distrecto di Firenze vorranno l'arte della medicina exercitare. E quegli che per tagli aprovatori e examinatori saranno aprovati per sufficienti, sia avuto per habile e sufficiente a esercitare l'arte della medicina; e possa e a lui sia lecito in ogni luogo medicare nella città, contado e distrecto di Firenze, dummodo si sottometta e giuri nella dett'arte, e facciasi scrivere nella matricola della dett'arte. E tali aprovagioni si faccino e farsi debbia per essi quattro medici, da essere electi come detto è, insieme co' consoli medici della dett'arte, se alcuno medico in quel tempo nell'ufficio del consolato risedesse, a secreto scrupti-

(1) Cfr. rubr. LXX, *a*. — (2) Così nel testo.

neo innanzi al notaio della dett'arte, e ottenga il partito per la maggior parte di chi n' è presente, a fave nere e bianche (1).

II. Che niuno possa vendere candele derratale.

a. Ancora che niuno spetiale e niun'altra persona ardisca o presumma a far vendere o a vender tenere nella città, contado o districto candele di cera derratale, l'uncia delle quali sia più che dodici candele, sotto la pena di soldi .XL. di f. p. e per ogni libra. E che e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, possano e a lloro sia lecito ogni mese del loro ufficio, se a lloro parrà, provedere e ordinare di che numero la libra delle candele derratali si faccia e far si debba. E niuno possa fare esse candele derratali maggiori o di maggior numero di quello che sara dichiarato pe' consoli per lo tempo existenti, sotto la pena per ogni uno e per ogni volta. E ch'el camarlingho della dett'arte sia tenuto ogni mese cerchare per l'arte e raportare chi contra facesse e stiesi al suo rapporto.

b. Dichiaranti ancora che in ogni parte del presente statuto, dove si fa mentione d'ottenere alcuno a partito, o sotto simili parole, s' intenda octenuto, se sarà facto a secreto scruptineo colle fave nere e bianche; e se altrimenti fosse posto o sarà, non sia, nè intendasi ottenuto.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCLIII., ind. .VII. a dì .XXVIIII. del mese di dicembre.

Messer Donato de' Velluti, per l'arte de' giudici e notai,
Franceschо di ser Arrigo Rocchi, per l'arte di calimala,
Albizo di Lippo Bellandi (a), per l'arte del cambio,
Orlando di Cambio Orlandi, per l'arte della lana,
Puccio Carletti, per l'arte di porta sancta Maria,
Ugolino di Vieri, spetiale, per l'arte de' medici e spetiali e
Jacopo di Ranieri, per l'arte de' vaiai e pillicciai;

cittadini fiorentini, ufficiali, [etc.], absente il decto Jacopo morto, e 'l dicto Ugolino, insieme raunati (b), aprovorono tucti e sopradetti statuti, in tucto e per tucto come in essi si contiene, [etc.], della quale aprovagione e improvagione aparisce nel libro de' detti statuti per mano di ser Lorenzo di ser Ceccho di Guccio da Puntormo, notaio fiorentino [etc.].

(1) Cfr. rubr. LXX, *a*.

(a) *B* Berardi. — (b) *B* in domo habitationis dicti Francisci.

[1354]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCLIIII., indictione octava, a dì .XXII. del mese di dicembre.
Ser Pietro di Guccio, notaio, per l'arte de' giudici e notai,
Bernardo di Nerozzo degli Alberti, per l'arte di kalimala,
Giovanni di Cantino, per l'arte del cambio,
Piero di Lapo Baldovinetti, per l'arte della lana,
Bartolo Cini Benvenuti, per l'arte di porta sancta Maria,
Ghuido del Pecora, per l'arte de' medici, spetiali e merciai e
Francesscho di Dino, vaiaio, per l'arte de' vaiai e pillicciai;
cittadini fiorentini, ufficiali [etc.], excepto Ghuido del Pecora absente (a), [etc.] tucti gli statuti e ordini colle loro aditioni e limitationi approvarono e confermorono in tucto e per tucto, come in essi si contiene, della quale improvagione e aprovagione aparisce nel campione degli statuti della dett'arte per mano per ser Orlandino di Dingho (b) da Monte Tignoso, notaio fiorentino e allora per lo comune di Firenze notaio de' detti ufficiali.

[1355]

Al nome di Dio, amen. Le 'nfra scripte sono correctioni, addictioni e detractioni facte pe' consoli dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze ne' capitoli che si contengono nel volume degli statuti della dett'arte e scripte per me, Falcone, notaio degl'infra scripti ufficiali e ancora per essi ufficiali amesse, correcte, e deliberate, cioè:

I. *a.* In prima cassorono la correctione, addictione o vero dichiaragione per la dirieto facta al capitolo .VIII. posto sotto la rubrica d e l l a e l e c t i o n e e u f f i c i o d e g l i a l b i t r i per maestro Bernardo e compagni, della quale correctione, addictione o vero dichiaragione il tenore è tale, cioè: « Ancora intorno alla fine del dicto capitolo cassorono quelle parole, cioè ‘lire .x. di f. p. fra tucti’; e ancora quella parola ‘o vero’, e ancora quelle parole, cioè ‘come al camarlingho della dett'arte più piacerà’» (1).

(1) Cfr. riforma 18 dicembre 1352, rubr. III.

(a) *B agg.* simul congregati in domo Opere sancti Iohannis de Florentia. — (b) *B* condam Arrighi.

b. E ancora confermorono il capitolo .VIII. predetto posto sotto la rubrica della electione e ufficio degli albitri, come giaceva innanzi alla detta correctione e adictione o vero dichiaragione e in tucto, come giace e scripto è, nella .XIII. carta del volume de' capitoli della dett'arte (1).

c. E nel fine del dicto capitolo agiunsono queste parole, cioè: « una coll'ufficio de' consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, auto rispecto alla fatica che essi arbitri soporteranno nella correctione di ta' capitoli e statuti » (1).

II. *a.* Ancora il capitolo .L. posto sotto la rubrica delle dett'arti bene e lealmente exercitare agiunsono nella sexta linea del dicto capitolo, doppo quella parola « exercitare », e innanzi a quella parola « e che niuno » queste parole, cioè: « e che niuno, di qualunche condictione si sia, faccia o faccia fare o in sua bottega o fondaco tengha o venda o a vender tengha alcune cose apartenente alla dett'arte false, falsate, falsificate o sofisticate, o contro la forma degli statuti e de' capitoli della dett'arte e nel presente volume denotati e facti (2).

b. Ancora nel dicto capitolo nella .XI. linea della quarta faccia del dicto capitolo, doppo quella parola « contra faccente », e innanzi a quella parola « per ciascuno », agiunsono queste parole, cioè: « e più e meno all'arbitrio de' consoli della dett'arte per lo tempo existenti, avuto rispecto alla qualità e alla quantità del delicto e della persona o persone delinquenti, dummodo non passi la somma di fior. .X. d'oro per ogni volta » (3).

c. E nella .XVI. linea della detta quarta faccia del detto capitolo, doppo quelle parole « e che e consoli », e innanzi a quella parola « delle dette », agiunsono queste parole: « notaio e camarlingho » (3).

d. E in essa . XVI . linea, incontanente doppo quelle parole « delle dett'arti per lo tempo existenti », e innanzi a quella parola « per sè », agiunsono queste parole, cioè: « o vero alcuno o alcuni di loro » (3).

e. E nella .XVIIII. linea della detta quarta faccia del dicto capitolo agiunsono doppo quelle parole « cose proibite », e innanzi a quelle parole che quivi sono casse e cancellate queste parole, cioè « o vero false, falsate o male, o contro la forma degli statuti e capitoli della dett'arte facti »: « e colpevoli » (3).

f. E nella .XXIIII. linea della detta quarta faccia del dicto capitolo, doppo quelle parole « del comune di Firenze », e innanzi a quella

(1) Cfr. rubr. VIII, *c.* — (2) Cfr. rubr. L, *a.* — (3) Cfr. rubr. L, *b.*

parola «sì», agiunsono queste parole, cioè: «o vero ufficiale de' mercatanti e Mercantia della città di Firenze» (1).

g. E nell'ultima linea della detta quarta faccia del dicto capitolo, nella fine della detta ultima linea, doppo quella parola «vietate», e innanzi a quella parola che è cancellata, cioè «sopra detti», agiunsono queste parole, cioè: «falsificate, sofisticate, o contro la forma de' capitoli della dett'arte facti» (2).

h. E nella .VI. linea della quinta faccia del dicto capitolo cassorono quella parola «di tre», e in luogo d'essa parola puosono queste parole, cioè: «venti, e più e meno, come alla discretione dei consoli della dett'arte, e quali per lo tempo saranno, parrà, avuto rispecto alla qualità del facto e alla quantitate, dummodo non passi la somma di fior. .X. d'oro» (2).

i. E nella fine del dicto capitolo agiunsono queste parole, cioè: «e che ciascuno, di qualunche condictione si sia, a cui o a' quali bottega, casa o fondaco saranno trovate ta' cose, delle cose apartenenti a quest'arte, false, falsate, sofisticate, o contro la forma degli statuti o vero capitoli della dett'arte facte quanto alle predette cose, sia e esser s' intenda sottoposto alla dett'arte e alla giurisdictione de' consoli della dett'arte e sottoposto sia e esser debbia a' consoli della dett'arte quanto alle predette cose, ancora se non sarà descripto nella matricola della dett'arte, e ancora come se nella dicta matricola fosse descripto. E sia tenuto e possa essere constrecto in avere e persona a pagare tale condempnagione il maestro pel discepolo o factor suo, e ciaschuno di loro in tucto» (2).

III. Ancora al capitolo .LXXX. (3) posto sotto la rubrica a c h e s i e n o t e n u t i e d i p i n t o r i, agiunsono nella fine del dicto capitolo: «e che ciaschuni, di qualunche condictioni si sieno, ancora se non saranno descripti nella matricola della dett'arte, che tali armadure di cuoio di cavallo contro la forma del presente capitolo farà o farà fare, dipignerà o raconcerà o a vendere terrà o tenere in sua bottega o fondaco per qualunche modo sarà trovato, quanto alle predette cose, sia e sia tenuto e debbia essere sottoposto a' consoli della detta arte quanto alle predette cose, come se fosse descripto nella matricola della dett'arte; e possa di tale armadure, contro alla detta forma facte, essere acusato, punito e condempnato pe' consoli della dett'arte, come se fosse descripto nella matricola della dett'arte» (4).

(1) Cfr. rubr. L, *c*. — (2) Cfr. rubr. L, *c*. — (3) Correggi: LXXVIIII. — (4) Cfr. rubr. LXXVIIII, *c*.

IV. *a*. Ancora al cap. .LXXVIII. (1), posto sotto la rubrica a che sieno tenuti e ghuainai, etc., intorno al principio del dicto capitolo, doppo quella parola «ghuainaio», e innanzi a quella parola «ardisca», agiunte per loro sono queste parole, cioè: «o qualunch' altra persona» (2).

b. Ancora nella terza linea del dicto capitolo, doppo quella parola «da coltellini», e innanzi a quelle parole «se non è», agiunsono queste parole, cioè: « o di qualunch'altra condictione o ragione» (2).

c. E nella quinta linea del dicto capitolo, doppo quella parola «ghuainaio», e innanzi a quella parola «ardischa», agiunsono queste parole, cioè: «o qualunch'altra persona» (3).

d. E nell'ultima linea del dicto capitolo, cassorono quella parola, cioè «dozina», et in loco di quella parola puosono queste parole, cioè: «ghuaine» (3).

e. E nella fine del dicto capitolo puosono queste parole, cioè: «e più e meno, all'arbitrio de' consoli della dett'arte» (3).

Al nome di Dio, amen. Anni dalla sua incarnatione .MCCCLV., ind. .VIIII. a dì .XXIII. del mese di dicembre.

Messer Giovanni da Poggibonzi, giudice, per l'arte de' giudici e notai,

Marco di Rosso degli Strozzi, per l'arte di calimala,

Giovanni di Tozzo, per l'arte del cambio,

Schiatta Ridolfi, per l'arte della lana,

Pavolo di Cenni de' Covoni, per l'arte di porta sancta Maria,

Francesscho Rinuccini, per l'arte de' medici, spetiali e merciai,

Riccerio di Neri, per l'arte de' vaiai e pillicciai;

cittadini fiorentini, [etc.] (a), approvorono e confermorono in tucto e per tucto, come in essi si contiene, [etc.], della quale improvagione e aprovagione aparisce nel capitolo degli statuti della detta arte, per mano di ser Falcone Falconi, cittadino e notaio fiorentino [etc.].

[1356]

Al nome di Dio, amen. Le 'nfra scripte sono provisioni, correctioni, adictioni e detractioni facte del mese di dicembre .MCCCLVI., ind. .X.

(1) Correggi: LXXVII. — (2) Cfr. rubr. LXXVII, *a*. — (3) Cfr. rubr. LXXVII, *b*.

(a) *B* simul congregati in domo habitationis dicti Marchi de Stroczis.

pe' consoli dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze ne' capitoli che si contengono nel volume degli statuti della dett'arte, e scripte per me Francesscho di C[i]olo (a), notaio e scrivano per lo comune di Firenze degl' infra scripti ufficiali, e ancora per essi infra scripti ufficiali amesse, correcte e deliberate, come di sotto per ordine si contiene, cioè:

I. *a.* In prima, consideranti che spesse volte adviene ch'e consoli della dett'arte non si raunano e stanno a render ragione, e a fare l'altre cose, che al loro ufficio s'apartiene e spectansi, non che quattro volte la settimana, come sono tenuti e debbono per la forma de' capitoli della dett'arte, ma spesse volte non solo una volta il mese, la qual cosa risulta non in piccolo dampno e vergognia della dett'arte e di quegli che intendono e vogliono nella corte della dett'arte litigare; e volenti alle negligentie e difecti de' consoli e degli altri ufficiali obviare, statuirono e ordinorono che e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, e ancora il camarlingho, el notaio o vero scrivano, e ancora e messi della dett'arte, che per lo tempo saranno, e ciascuno di loro sieno tenuti e debbino stare, venire e sè raunare nella casa della dett'arte, a render ragione e a fare l'altre cose che al suo e al loro ufficio s'aspectano dì e ore nelle quali debbono venire, stare e essere nella casa della dett'arte a render ragione, e tali loro uffici exercitare, per la forma e secondo la forma degli statuti della dett'arte (1).

b. E ch'el proposto de' consoli, che per lo tempo sarà, el camarlingho e scrivano della dett'arte, che per lo tempo saranno, cioè ciascuno di loro per sè, sieno tenuti e debbino, sotto vinculo del prestato giuramento, e sotto la pena di soldi .II. di f. p., per ogni volta, a ciascuno che contra facesse da essergli tolta, e a llui del suo salario o vero presente da essergli ritenuta puntare, descrivere e notare in uno quaderno o altro luogo bene ordinato, ognuno per sè, ordinatamente e distintamente tucti e ciascuni consoli, camarlingho, notaio e messi, e ufficiali della dett'arte, che tali dì e ore debite non verrà e starà, o vero venire e stare arà spregiato o cessato, come dett'è. E'essi apuntati e lle loro apuntature, incontanente diposto l'ufficio, rapresentare, riferire e dare per scripto al camarlingho della dett'arte loro proximo successore e a' sindachi della dett'arte che gli

(1) Cfr. riforma del 18 dicembre 1352, rubr. XIII, *a.*

(a) *B* Cioli.

sindicheranno, incontanente il proximo sequente dì di poi ch'el successore di tale camarlingho sarà tracto o vero electo. I quali camarlingho e sindichi possino, e a lloro sia lecito, sieno tenuti e debbino, sotto vincolo di iuramento, e sotto pena di perdere il suo presente, torre e pigliare da tali consoli, notaio e camarlingho e messi e ufficiali per ogni volta, che non saranno venuti e non si saranno raunati e saranno stati, come dicto è, a ora debita, per ciascuno che non sarà venuto e stato come dicto è, ogni volta soldi . II . di f. p.

II. E consoli e gli altri ufficiali debbono essere apuntati.

a. E per ogni dì che non sarà venuto e stato come dicto è, soldi cinque di f. p. del loro salario, e presenti almeno insino a quella quantità che piglia il presente dovuto a tale ufficiale per cagione del dicto suo ufficio dalla dett'arte, s'egli dovesse avere presente ; altrimenti del suo salario, se salario arà, se tale ufficiale, come si dice, apuntato e raportato, averà legiptima scusa.

b. E intendasi legiptima scusa e per legiptima scusa s'ametta, se tale ufficiale al tempo d'essa tale apuntatura di lui facta sarà stato infermo o assente dalla città di Firenze per cinque miglia e oltre, o in ufficio del priorato o gonfalonieri di giustitia o in alcun altro ufficio del dicto comune, o nell'ufficio de' cinque consiglieri dell'università della Mercantia ; e al tempo di tale di lui facta apuntatura, personalmente sia a esso ufficio di comune o consiglieri della Mercantia exercitare ; o sia per alcun' altra legiptima cagione inpedito o occupato, del quale inpedimento o vero occupatione arà avuto licentia da' consoli della dett'arte, o dalla maggior parte di loro. Della quale licenzia aparischa per mano del notaio e scrivano della dett'arte ; della qual licentia esso notaio sia tenuto far fede a tali sindichi e camarlingho.

c. Dummodo a niuno messo della dett'arte tolghino alcuna cosa d'alcuna apuntatura, la quale di loro o d'alcuno di loro si facesse alcuno dì o ora d'alcuna settimana, excepto che delle apuntature che si facessono di lui o di loro in dì di martedì e venerdì di qualunche settimana.

III. Non si debba mandare il presente, se prima non saranno sindicati.

a. E che niuno camarlingho della dett'arte, che per l'avenire sarà chiamato o electo, possa, ardisca o presumma dare o mandare ad al-

cuno o alcuni degl'ufficiali della dett'arte, per l'avenire da essere electi o tracti, durante l'ufficio di tale ufficiale, o ancora poi se prima e innanzi tali ufficiale non sarà stato sindicato dal camarlingho o vero da sindichi, che l'aranno a sindicare, alcuno presente o alcuna cosa in luogo di presente; nè ancora il salario dell'ultimo mese del suo ufficio, oltra o altrimenti che secondo la infra scripta forma directamente o indirectamente, sotto la pena di lire .xxv. di f. p. per ciascuno, e per ogni volta, non obstante lo statuto posto sotto la rubrica della electione del camarlingho e del suo ufficio (1) o d'alcun altro capitolo.

b. E ancora ordiniamo e fermiamo ch'el camarlingho della dett'arte, l'ufficio del quale comincerà del mese di maggio proximo futuro, e gli altri camarlinghi della dett'arte da essere per l'avenire electi o tracti, e ancora e camarlinghi della dett'arte che per l'avenire saranno electi, possino, e a lloro sia lecito, e sieno tenuti, e debbino tucti e ciascuni ufficiali della detta arte, che per l'avenire saranno electi o tracti, o vero il cui o l'ufficio de'quali, non arà cominciato a sindicare e a tenere a sindicato di tali apuntature sopra dette e essi avere condempnato o asoluto almeno fra .x. dì dal dì del diposto ufficio di tali predetti ufficiali, in tal modo che prima se gli faccino leggere per lo notaio della dett'arte, e 'l notaio così sia tenuto leggere il presente statuto, capitolo e ordine e tucti gli altri statuti e ordini che vorranno.

c. E ancora possa, sia tenuto e debba il dicto camarlingho, incontanente poichè arà sindicato e tenuto a sindicato, egli e sindichi della detta arte, tale ufficiale della detta arte e loro precessori, almeno fra .XII. dì dal dì del loro diposto ufficio, dare e mandare a ciascuno d'essi consoli, notaio e a esso camarlingho e agli altri ufficiali della dett'arte, a cui o a' quali si debba dare el presente dalla dett'arte per la forma e secondo la forma de' capitoli della dett'arte, quegli presenti e salari ch'eglino debbono avere per la forma e secondo la forma degli statuti e ordini della dett'arte, ritenuto prima o a lui satisfacto da tali ufficiali la condempnagione, la quale o nelle quali saranno stati o saranno condempnati per cagione di tali apuntature di lui o di loro facte, sotto la pena di lire cinque di f. p. per ciascuno e ciascuna volta e in ciaschuno de' predetti casi. E questo capitolo, quanto alle cose che nel presente capitolo si contiene, sia preciso e diroghi a tucti gli altri capitoli descripti nel volume de' capitoli della dett'arte.

(1) Rubrica II.

IIII. Ancora nel primo capitolo existente nel volume de' capitoli della dett'arte, posto sotto la rubrica della electione de' consoli etc., nella seconda faccia della seconda carta del dicto capitolo, nella .xx. secunda linea dove dice «in tre almeno» etc., si cassi quella parola «tre», e in luogo della detta parola si ponghino queste parole, cioè: «le due parti» (1).

V. *a.* Ancora nel 4° capitolo della electione de' consiglieri, nella prima faccia della seconda carta del dicto capitolo, nella .xv. linea, dove dice «dummodo almeno tre», etc. si cassi quella parola «tre», e in luogo della dicta parola si ponghino queste parole, cioè: «le due parti» (2).

b. Ancora nel dicto capitolo, nell'ultima faccia del dicto capitolo, nella nona linea, dove si dice «non possino eleggere se non» etc., cassorono quella parola «no» e quella parola «se non è», e agiunsono nella .xi. linea della detta ultima faccia, doppo e apresso quella parola «dell'arte» queste parole, cioè: «e più, quanti e tanti e consoli della dett'arte vorranno, dummodo d'ogni uno de' detti tre membri, come toccherà per rata a quella medesima ragione» (3).

VI. *a.* Ancora nel capitolo .xvii. dell'ufficio e congnitione de' signior consoli, dove tracta, nella prima faccia della quarta carta, del termino fra 'l quale il debitore debbia pagare il prezzo delle mercantie, cominciando nella decima linea a quella parola «sanzienti» etc., perseverando insino nella .xviii. linea della detta faccia per insino a quella parola «possino» etc., cassorono quasi in tucto .xviii. linee (4).

b. Ancora nella quinta linea della seconda faccia della dicta quarta carta del dicto capitolo, dove si tracta del termino delle mercantie che si vendono a' tintori, etc., incominciando nella detta quinta linea insino a quella parola «ancora» e continuando insino alla .xii. linea insino a quella parola «e che in tucte», cassorono in tucto quasi dette octo linee (4).

c. Ancora nella seconda linea della prima faccia della quinta carta, doppo quella parola «comandare», agiunsono queste parole, cioè: «e sia tenuto e debba ciascuna della dett'arte o vero alla giurisdictione de' consoli della dett'arte per qualunche modo sottoposto, e ancora ciascuno che innanzi a' consoli della detta arte litigare o sua queri-

(1) Cfr. rubr. I, *m.* — (2) Cfr. rubr. IIII, *a.* — (3) Cfr. rubr. IIII, *c.* — (4) Cfr. rubr. XVII, *q.*

monia o petizione porre, ubbidire a' comandamenti de' consoli della dett'arte e lla sua lite e causa seghuitare come crederà che si convengha, e a niuno de' consoli e ufficiali della dett'arte o altri qualunche nella corte della dett'arte o innanzi a' consoli o notaio della dett'arte dire parole ingiuriose, sotto la pena di lire .v. di f. p. per ciascuno artefice della dett'arte e ogni volta, e in soldi .xl. di f. p., per qualunch'altra persona che non sia artefice della dett'arte e per ogni volta a lloro pe' consoli della dett'arte da essere tolta » (1).

VII. Ancora nel capitolo .xxxviii. posto sotto la rubrica d e ' n u o v i a r t e f i c i etc. agiunsono nella fine del dicto capitolo queste parole, cioè: « statuenti che ciascuno della dett'arte che s'acompagnerà con alcuno non sottoposto alla dett'arte, o nella matricola della dett'arte non descripto, sia tenuto e possa e debbia essere constrecto a pagare quello che dovesse pagare tale suo compagno non descripto nella matricola della dett'arte alla dett'arte per intratura e nuovo maestero all'arte predetta e ciascuno di loro in solido, pe' consoli, notaio e camarlingho della dett'arte e ciascuno o alcuno di loro in avere e in persona » (2).

VIII. *a.* Ancora il cap. .lxxx. (3) posto sotto la rubrica a c h e s i a t e n u t o i l d i p i n t o r e etc., consideranti la carestia che viene nel coiame, nella .vi. linea del dicto capitolo cassorono quella « parola di groppa », e in luogo di quella parola si pongha questa « parola, cioè: di coiame » (4).

b. E nella .vii. e .viii. linea del dicto capitolo, ancora cassorono quella parola « luogo » (4).

c. E nella .viii. linea del dicto capitolo agiunsono queste parole, cioè: « dummodo tali armadure da cavallo sieno di buono e forte cuoio delle dette bestie e non sieno soppannate o ingessate o di più cuoi adoppiate, e in alcun modo dissimulate e contra facte, che apaino essere di più grosso o di più forte coiame, che sieno cioè d'uno medesimo semplice coiame, excepto armadure rilevate, le quali si possino rilevare di più cuoi » (4).

d. E nella .viiii. linea del dicto capitolo, doppo quelle parole « dell'arte predetta » agiunsono queste parole, cioè: « o qualunch'altre persone » (5).

(1) Cfr. rubr. XVII, *r.* — (2) Cfr. rubr. XXXVIII, *m.* — (3) Mano recente corresse giustamente LXXIV. — (4) Cfr. rubr. LXXVIIII, *a.* — (5) Cfr. rubr. LXXVIIII, *b.*

e. E nella fine del dicto capitolo agiunsono queste parole, cioè: « dummodo il presente capitolo non pregiudichi, nè diroghi ad alcuno statuto d'alcun'altra arte » (1).

VIIII. Ancora nel capitolo posto sotto la rubrica di punire chi non ghuarderà le feste (2) etc., agiunsono nella fine del dicto capitolo queste parole, cioè: « e cassorono ogni riformagione e provisione facta o che si farà pe' consoli della dett' arte e essa arte della dettá università, etc. » (3).

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCLVI., ind. .X., a dì .XXVI. del mese di dicembre.

Ser Giovanni di Pazino, per l'arte de' giudici e notai,
Jacopo di Bancho Pucci, per l'arte di chalimala,
Sandro Barucci, per l'arte del cambio,
Ciore del Buono, per l'arte della lana,
Sandro di Soldo di Ranieri, per l'arte di porta sancta Maria,
Agnolo di Berto Cecchi, per l'arte de' medici e spetiali e
Agniolo di Stoldo, per l'arte de' vaiai e pillicciai; cittadini fiorentini per lo comune di Firenze deputati [etc.], (a) excepto il dicto Agnolo di Berto Cecchi loro compagno assente [etc.] cassoro, improvorono [etc.], della quale aprovagione aparisce in publica forma nel campione degli statuti dell'arte per mano di ser Francesscho di C[i]olo (b) notaio fiorentino [etc.].

[1357]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua salutifera incarnatione .MCCCLVII., ind. .XI., a dì .XX. del mese di novembre.

Messer Antonio de' Machiavelli, per l'arte de' giudici e notai,
Jacopo di Banco Pucci, per l'arte di kalimala,
Amerigo da Somaia (c), per l'arte del cambio,
Andrea di Vieri Rondinelli, per l'arte della lana,

(1) Cfr. rubr. LXXVIIII, *c*. — (2) Rubr. LV. — (3) Cfr. rubr. LV, *i*.

(a) *B* simul congregati in domo Opere sancti Iohannis. — (b) *B* Cioli. — (c) *B* Sommaria.

Simone di Bertino, per l'arte di porta sancta Maria,
Filippo d'Ugo, per l'arte de' medici e spetiali e
Francesscho Spinelli, per l'arte de' vaiai e pillicciai, cittadini fiorentini, ufficiali (a) [etc.], approvorono e confermorono in tucto e per tucto [etc.], della quale aprovagione aparisce [etc.] nel campione de' detti statuti, per mano di ser Piero di ser Stefano Casciani, cittadino e notaio fiorentino [etc.].

[1360]

Al nome di Dio, amen. Gl'nfra scripti sono nuovi capitoli, ordini, correctioni e adictioni facti pe' consoli e università della dett'arte spetiali, medici e merciai di porta sancta Maria della città di Firenze, e quali e lle quali essi consoli e università adomandono, per gl'infra scripti ufficiali, una cogli altri statuti, capitoli e ordinamenti nel volume di questo libro descripti aprovarsi; e i quali aprovati, amessi, e deliberati furono per gl'infra scripti ufficiali com'è di sotto, cioè:

I. *a.* Nel primo capitolo di questo libro posto sotto la rubrica della electione de' signior consoli etc., agiunsono nella terza carta del dicto capitolo, nella prima faccia della detta terza carta, nella undecima linea della decta prima faccia, in luogo di quella parola «.XII.» questa parola, cioè: «.XX.», e la dicta parola «.XII.» cassorono (1).

b. Ancora nell'undecima e .XIII. linea della dicta faccia dove dice «quattro spetiali e .IIII. merciai» cassorono quelle parole «.IIII.», e in luogo delle dette parole puosono in ciascuna parte questa parola, cioè: «.VIII.», sicchè dica «.VIII. spetiali e .VIII. merciai». (1).

c. Ancora nella decima quarta linea della detta faccia, dove dice «.XII.» rimossono quella parola «.XII.», e in luogo d'essa parola puosono questa parola, cioè: «.XX.»; e in ogni parte del dicto capitolo dove dice «.XII.» dica: «.XX.» (2).

II. *a.* Ancora nel capitolo .XLVII., posto sotto la rubrica di punire chi non lavorerà buona, pura e leal cera, e come si debbono fare i torchi e ceri, agiunsono nella

(1) Cfr. rubr. I, *m.* — (2) Cfr. rubr. I, *n.*

(a) *B* simul congregati in ecclesia sanctorum apostolorum de Florentia.

prima faccia della .IIII. carta del dicto capitolo, nella quarta linea della dicta faccia doppo quella parola « per ciaschuno », e innanzi a quella parola « e tante volte », queste parole, cioè: « quatro (1), bambagine che si trovasse oltr'al dicto peso e oltr'al modo e forma predicta insino alle quantità di se' uncie. E se in alcuno cero de' detti ceri di pivieri e comuni si trovasse lucignolo, che fusse di minor peso di sei uncie, sia punito ciascuno che arà facto o venduto il cero o arà tenuto a vendere oltre alla quantità predicta e oltre al modo e forma di sopra ordinato, all'arbitrio de' consoli e come a' consoli parrà che si convengha, dummodo la condempnagione non passi llire .XXV. di f. p. per ciaschuno » (2).

b. Ancora nel dicto capitolo e nella detta carta, faccia e linea, doppo quella parola « e tante volte », agiunsono queste parole, cioè: « ma ne' ceri che sono o saranno di tanto peso, il lucignolo del quale, secondo la forma di sopra nel dicto capitolo conceduta a ragione d'un quarro di lucignolo per ogni libra di cera, essere può il peso di sei once e da indi in su, possa ciascuno mettere nel lucignolo uno quarro di bambagia per ciascuna, e a ragione d'ogni libra di cera. E chi contra farà, sia punito pe' consoli della dett'arte come vederanno che si convengha, secondo la qualità e quantità del delicto, avuto rispecto alla forma predetta sopra data ne' ceri de' predetti comuni (a), che comunemente sono di libre .XII. » (2).

III. Ancora nel capitolo .LIII. posto sotto la rubrica d i p u n i r e c h i t o r r à a d a l c u n o a l c u n a b o t t e g a, agiunsono nella terza e ultima carta del dicto capitolo, quasi presso alla fine del dicto capitolo, videlicet nella .VII. linea della seconda faccia della detta carta, doppo quella parola « predetta », e innanzi a quelle parole « con questo salvo », queste parole, cioè: « poste et existenti sì nella città, contado e distrecto di Firenze, come fuori la dicta città, contado e districto, e in qualunche città, castello, villa e luogo (3).

E nuovi capitoli sono questi, cioè: d'eleggere e avere ufficiali sopra l'aumentatione e commodità della chiesa di san Bernaba e de' frati della detta chiesa e infra scripta cassatione e correctione.

(1) *B* ha *quarrum*. — (2) Cfr. rubr. XXXXVII, *r*. — (3) Cfr. rubr. LIII, *i*.

(a) *B* plebatuum et communium.

IIII. Che Michele di Nardo sia camarlingho dell'Opera di san Bernaba.

Ancora consideranti che per lo comune di Firenze fu et è facta la chiesa del victorioso apostolo san Bernaba, la quale è chiesa dal comune di Firenze alla dett'arte per adirietro racomandata; e desideranti che a perpetua memoria della victoria, la quale il comune di Firenze mediante il divino aiuto ricevè nel dì di tanta festa contro a' ghibellini aretini e gli altri ribelli e nimici del dicto comune, e a honore e giocondità del dicto comune e dell'arte predetta, e a laude gloria e reverentia dello onipotente Idio e del dicto victorioso apostolo benedetto, a salute dell'anime che, per acquistatione di tanta victoria in battaglia della detta victoria morirono, la dicta chiesa si faccia e acrescha; proveduto e ordinato è che Michele di Nardo, merc[i]aio, artefice della dett'arte, che ne' dì passati fu electo e deputato pe' consoli della dett'arte in camarlingho e per camarlingho dell'arte già detta, sopra facti della dicta chiesa di san Bernaba, per tempo e termino d'uno anno proximo futuro, cominciato il dì della electione di lui facta, scripta per ser Nello di Ghetto, notaio e scrivano della dett'arte, a dì . . sia e esser possa e debbia camarlingho della dett' arte sopra facti della detta chiesa, per tempo e termine sopra detto d'un anno, cominciato a dì dicto . . con quella balia, ufficio e auctorità che a llui fu et è atributa, sì nello instrumento della electione di lui facta, come per lo comune di Firenze e per riformagione o vero provisione de' consigli del popolo e comune di Firenze, facta del mese d'aprile proximo passato in favore e augmento della detta chiesa.

V. Che i consoli possino eleggere camarlingho e l'operaio.

E che per l'avenire e consoli della dett'arte, sì presenti come quegli che per lo tempo saranno, insieme co' loro e della detta arte consiglieri e con quegli arroti e artefici della dett'arte, quali a questo vorranno avere o senza, possino e a loro sia lecito per aumentatione e conmodità della detta chiesa, e acciò che la detta chiesa si faccia e acrescha, eleggere e deputare e anchora se allora parrà insaccare o inborsare quegli camarlinghi, operai e ufficiali degli artefici e huomini della dett'arte, quali e quanti vorranno, e per quel modo e forma e per quel tempo e termine e con quella auctorità, arbitrio, balia e podestà che a essi consoli, consiglieri e arroti o la maggior parte di loro dilibereranno, provederanno e ordineranno (1).

(1) Riformato 26 dicembre 1404, rubr. III.

VI. Correctione del capitolo della electione de' consoli (a).

a. Ancora nel capitolo quarto della electione de' consiglieri, nella seconda faccia del dicto capitolo, nella .xv. linea della dicta faccia, cassorono quella parola « tre », e in luogo di quella parola, puosono queste parole, cioè: « le due parti » (1).

b. Ancora cassorono e cancellorono parte della adictione facta nel 1352, ind. .vi. a dì .xviii. di dicembre scripta nel presente volume di questo libro per ser Jacopo Cecchi notaio, cioè quelle parole che toccono della insacchatione del camarlingho, le quali parole cominciono: « ancora agiunsono al dicto capitolo nella dicta faccia nella .xxiii. linea, doppo quelle parole ' acceptasse o esercitasse, e innanzi a quella parola ' sia tenuto, queste parole, cioè: ' e che consummata la borsa della insacchatione de' camarlinghi, quando di nuovo si farà la insacchatione », etc. e finischono: « e de' pillicciai etc. verso mercato vecchio » (2).

VII. *a.* Ancora dove dice, nel secondo capitolo di questo libro posto sotto la rubrica della electione del camarlingho etc., nella quarta linea del dicto capitolo « sei buoni omini » cassorono e ditrassono quella parola « sei », e in luogo di quella parola puosono questa parola: « nove » (3).

b. Ancora dove nella .vii. linea del dicto capitolo dice « sei spetiali », cassorono e ditrassono quella parola « sei », e in luogo d'essa parola « sei », puosono questa parola « nove » (3).

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCLX., ind. .XIII., a dì .XIII. del mese d'aprile.

Messer Alexandro dell'Antella (b), giudice, per l'arte de' giudici e notai,
Jacopo di Gherardino Gianni, per l'arte di calimala,
Monte di Lippo Bellandi, per l'arte del cambio,
Thommaso di Piero Nucci (c), per l'arte della lana,
Benvenuto d'Andrea, per l'arte di porta sancta Maria,
Bertoldo Geppi, per l'arte degli spetiali e
Agnolo di Stoldo, per l'arte de' vaiai e pillicciai, cittadini per lo

(1) Cfr. rubr. IIII, *a.* — (2) Cfr. riforma del 18 dicembre 1352, I, *b.* — (3) Cfr. rubr. II, *a.*

(a) *B* consiliariorum. — (b) *B* de Antilla. — (c) *B* Nuccii.

comune di Firenze deputati (a) [etc.], aprovorono, confermorono et omologorono [etc.], come aparisce [etc.], nel campione degli statuti della dett'arte, per mano di ser Maso di Nello di ser Oddo notaio fiorentino [etc.].

Anni Domini, dalla sua salutifera incarnatione .MCCCLX. ind .XIIII., a dì .XXVIIII. del mese di dicembre.

Messer Alesandro dell'Antella (b), giudice, per l'arte de' giudici e notai,

Jacopo di Gherardino Gianni, per l'arte di calimala,

Monte di Lippo Bellandi, per l'arte del cambio,

Tommaso di Piero Nucci (c), per l'arte della lana,

Benvenuto d'Andrea, per l'arte di porta sancta Maria,

Bertoldo di Gieppo, per l'arte degli spetiali e

Agnolo di Stoldo, per l'arte de' vaiai e pillicciai, cittadini per lo comune di Firenze deputati (a) [etc.], aprovorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione degli statuti della dett'arte per mano del dicto ser Maso, notaio fiorentino [etc.].

[1361]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua salutifera incarnatione .MCCCLXI. ind. .XV. a di .XXX. del mese di dicembre.

Ser Caciotto (d) di Giovanni, notaio, per l'arte de' giudici e notai,

Bartholommeo di Caroccio degli Alberti, per l'arte di calimala,

Anibaldo Benci, per l'arte della lana,

Cecco di Cione, per l'arte di porta sancta Maria,

Filippo d' Ugo, spetiale, per l'arte degli spetiali,

Ricco Spinelli, vaiaio, per l'arte de' vaiai e pellicciai e

Francesscho di Bonifazio, per l'arte del cambio, cittadini fiorentini per lo comune di Firenze deputati (e) [etc.], aprovorono e confermorono, come aparisce nel dicto campione, per mano di ser Michele di Fructo da Chastelfranco del Valdarno di sopra, notaio fiorentino [etc.].

(a) *B* simul congregati Florentie in sala domus Operis beati Iohannis Bathiste. — (b) *B* de Antilla. — (c) *B* Nuccii. — (d) *B* Casciotto. — (e) *B* insimul congregati in domo habitationis supra dicti Ricchi Spinelli posita Florentie in populo sancti Iacobi intra foveas cui domo a .I. via, a .II. filii condam Gregorii Dati Guidi, a .III. Marci de Albertis de Florentia.

[1362]

Questo è nuovo capitolo di crivellare il gruogo innanzi che si pesi, se sarà di peso da libre dieci o da indi in su, facto per l'arte de' medici e spetiali e merciai di porta santa Maria della città di Firenze.

I. Ch' el gruogo si crivelli.

a. Se alcuno di quest'arte comperrà o venderà gruogo o vero zafferano nella città di Firenze da alcuna persona di quest'arte, o vero di fuor dell'arte, o non fusse sottoposto alla dett'arte, se di quindi non fusse facto alcun pacto sia tenuto il venditore, innanzi ch' el pesi, crivellare, e crivellato dare al compratore se sarà di peso da libre dieci e da indi in su, sotto la pena di soldi cento per ciascuno e tante volte; e più e meno a l'arbitrio de' consoli della dett'arte, avuto rispecto alla quantità del gruogo zafferano venduto e pesato non crivellato.

II. Stia il crivello presso il camarlingho.

E acciò che le predette cose commodamente far si possino, e consoli di quest'arte procurino e procurare sieno tenuti e debbino che nella detta e per la dett'arte s'abbia e tenga uno corbello (a), il quale corbello il camarlingho di quest'arte tenere e avere sia tenuto appresso alla sua bottega, col quale crivello tucti gli uomini compranti e vendenti crivellare sieno tenuti e debbino tucto il gruogo o vero zafferano, che comperranno e venderanno, che sarà di peso da libre .x. o da indi in su, del quale crivello si paghi al camarlingho della dett'arte per la detta arte ricevente denari uno per ogni libra di gruogo o di zafferano che si crivellerà, pagando la metà chi vende e l'altra metà chi compra. Il quale gruogo o zafferano il compratore alle suoi spese mandare sia tenuto nel luogo dove per la dett'arte esso crivello si tiene e da esso luogo mandare alla sua bottega.

III. Pena libre .c. a chi non lo crivellasse.

E se alcuno comperrà o venderà gruogo o zafferano non crivellato col dicto crivello dell'arte di peso di dieci libre o da indi in su, e consoli condampnino e condempnare possino e debbino tale comprante e vendente e ciascuno di loro in soldi cento di f p., e maggiore e minore quantità, avuto rispecto alla quantità del gruogo o zafferano venduto e pesato non crivellato. E che ogni uno delle predette cose possa essere acusatore e siegli tenuto credenza, e abbia la quarta parte della condempnagione.

(a) *B* cribellum.

Al nome di Dio, amen. Anno della sua salutifera incarnatione .MCCCLXII. ind. prima, a dì .XVIII. del mese di dicembre.

Ser Benozzo di Piero, per l'arte de' giudici e notai,
Francesscho di Bartolo, per l'arte di kalimala,
Sandro Barucci, per l'arte del cambio,
Andrea Villani, per l'arte della lana,
Francesscho di Lippo Antinori, per l'arte di porta sancta Maria,
Giovanni Tinghi, per l'arte de' medici e spetiali, e
Francesscho Spinelli, per l'arte de' vaiai e pillicciai, cittadini fiorentini (a) [etc.], confermorono e aprovorono [etc.], come aparisce in publica forma nel campione degli statuti della dett'arte, per mano di ser Piardo di Neri da Prato, cittadino fiorentino [etc.].

[1363]

Al nome di Dio, amen. Le 'nfra scripte sono provisioni, correctioni, addictioni e ordinamenti facti e facte pe' consoli dell'arte de' medici, spetiali e merciai di porta sancta Maria della città di Firenze e altri alle predette cose balia aventi, nell'anno del Signore .MCCCLXIII., ind. seconda, a dì .XXIII. del mese di dicembre, le quali tucte furono aprovate per gl' infra scripti ufficiali aprovatori degli statuti dell'arti della città di Firenze, a dì .XXIIII. del mese di dicembre di detto anno.

I. Che all'opera di san Bernaba sieno due operai.

a. In prima agiunsono che la chiesa del victorioso apostolo beato Bernaba, posta in Firenze nel popolo di san Lorenzo di Firenze per lo comune di Firenze, lungho tempo è stata racomandata alla dett'arte, e volenti che e facti della detta chiesa a modo debito sieno ordinati all'onore del divino culto e del beato Bernaba sopra detto, e per aumento e comodo della chiesa sopra detta, statuito e ordinato è che per l'avenire a provedere, dirizare e governare e facti della sopra detta chiesa e a compiere e a far compiere la chiesa predetta per l'arte predicta, sieno e esser debbino due operai degli artefici di dett'arte ; e quali operai possino e ancora sieno tenuti e debbino provedere, dirizare e go-

(a) *B* insimul congregati in domo habitationis supra scripti ser Benozii posita Florentie in populo sancte Lucie et omnium sanctorum, cui domo a primo via, a .II. Bertini et Nanni Cortenuove, a .III. dicti ser Benozii.

vernare e lavorii e facti della chiesa sopra detta e procurare che essa chiesa in tucto si fornischa, e che la pecunia, la quale nelle mura e lavorii della detta chiesa si spende, bene e utilmente si spenda, e referire a' consoli della dett'arte quello che crederanno essere utile e honorifico per la chiesa predetta.

b. [Che gli operai s'inborsino]. E che i presenti consoli di quest'arte, o vero e loro proximi nell'ufficio successori, possino e a lloro sia lecito e sieno tenuti e debbino per sè e con quegli arroti e artefici della dett'arte, e quali avere vorranno per quello modo e forma che a lloro parrà che si convengha, inborsare e insacchare quegli degli artefici della dett'arte, quali e quanti vorranno, in operai e per operai della chiesa sopra detta, e d'essi una borsa per sè fare; e vote desse borse o alcuna d'esse, in luogo di quella che sarà manchata, e consoli, che per lo tempo saranno, simile borsa sieno tenuti fare.

II. Del mese di gennaio si tragghino.

E che del mese di gennaio di ciascun anno e consoli della dett'arte sieno tenuti e debbino della detta borsa, nella quale saranno inborsati gli operai sopra detti, quel dì che si trarranno il camarlingho della dett'arte, sopra facti della dett'arte deputato, trarre due cedole come si dice in essa borsa imborsate, e quegli che si truovono descripti nelle dicte cedole, se presenti saranno nella città e contado di Firenze e sani e salvi, s'intendino essere e sieno operai della chiesa sopra detta per tempo e termine d'uno anno in chalendi del dicto mese di gennaio allora cominciato. E se alcuno di loro durante il dicto tempo morrà, o se dalla città, contado o distrecto di Firenze asenterà, in suo luogo della detta borsa un altro si tragga.

III. Ch'el camarlingho dell'Opera si tragga di borsa.

E ancora che, finito l'ufficio del presente camarlingho sopra facti della detta chiesa deputati, della detta borsa nella quale inborsati sono e camarlinghi sopra detti, un altro si tragga pe' consoli della dett'arte, il quale così tracto, se presente sarà nella città o contado di Firenze, s'intenda essere e sia camarlingho della dett'arte sopra facti della chiesa sopra detta per tempo e termine d'uno anno, allora proximo che debbe venire. El tale così tracto e consoli della dett'arte in camarlingho sopra detto sieno tenuti eleggiere; e similemente si faccia, finito l'ufficio di

ciascuno de' detti camarlinghi. E quali sopra detti uffici avere o dare divieto non s'intendino, quanto agli altri uffici della dett'arte.

IIII. A che sia tenuto il camarlingho di san Bernaba.

E ch' el camarlingho sopra facti della decta chiesa sia deputato, possa, sia tenuto e debba la pecunia, che alle suoi mani verrà per cagione del dicto ufficio del suo camarlingato, spender solo in e per murare, compiere e, se sarà di bisogno, rifare la chiesa, el corpo della chiesa sopra detta, secondo che sarà diliberato pe' consoli della dett'arte; e nella festa e intorno alla festa, che presso alla detta chiesa el dì di san Bernaba si fa, spender possi in sino in quantità di llire .x. di f. p. e non più, per alcuno modo o ragione, anchora quantunche sia diliberato pe' consoli della dett'arte. E non possa, ardisca o presumma il camarlingho predicto, insino che la detta chiesa in tucto compiuta e facta non sarà, la detta o della detta pecunia spendere in altra cagione, se non è si e in quanto e come deliberato e ordinato sarà pe' consoli e consiglieri della dett'arte e detti due operai o le due parti di tucti loro, gli altri ancora assenti e non richiesti, e non altrimenti, o in altro modo, sotto la pena di llire .xxv. di f. p., dummodo non possino deliberare che nella detta festa più che di sopra si dice si spenda (1).

V. Ch' el camarlingho scriva ordinatamente.

E ancora acciò che tucte le cagioni e computi de' detti camarlinghi e di ciascuno di loro si possa in perpetuo rivedere, ciascuno de' detti camarlinghi sia tenuto e debba fare uno libro o vero quaderno bene ordinato e scripto, e in esso discrivere distintamente di per sè tucta l'entrata di quello che alle suo mani perverrà per cagione del dicto suo camarlingato, e di per sè l'uscita di quello che pagherà o spenderà per cagione del dicto ufficio del camarlingho. E esso libro o vero quaderno così scripto, finito il suo ufficio, dare, lasciare e aseghniare al notaio della dett'arte e al suo rogitatore.

VI. El notaio similemente.

E ancora ch' el notaio della dett'arte sia tenuto e debba per sè o pel suo coaiutore ragioni e computi di cagione del dicto camarlingho e di ciascuno di loro in uno libro o vero libri ordinati discrivere, in tal

(1) Riformato 28 dicembre 1364, rubr. I.

modo che in perpetuo rivedere si possino chiaramente e apertamente le ragioni e compiti sopra detti. Et che, finito l'ufficio di ciascuno de' detti camarlinghi e sindichi della dett'arte deputati a sindicare gli altri ufficiali della dett'arte, possino e sieno tenuti e debbino rivedere e calculare le ragioni e computi delle ragioni de' detti camarlinghi e di ciascuno di loro almeno fra .xv. dì proximi che debbono venire, doppo finito l'ufficio di tale camarlingho, esso camarlingho assolvere o condempnare, come alla loro discretione parrà che si convengha, sotto la pena di llire .xxv. di f. p., nelle quali essi sindichi condempnare possino e debbino per lo camarlingho della dett'arte sopra i facti della dett'arte deputato.

Ancora, advertenti e consideranti uno statuto e ordinamento della dett'arte posto sotto la rubrica del pagamento che si debbe fare a' sensali per la sensaria delle 'nfra scripte cose cap. .XLIII., et che esso statuto, sì per negligentia de' consoli della dett'arte, sì per difectu de' sensali, in alcune cose non si osserva; e che ancora esso statuto non basta a ricuperare alle malitie che per dicta cagione continuamente nascono e per nascere sono per l'avenire anchora in piggiore, se alle predette cose d'opportuno rimedio non si socorre; e volenti nelle predette cose cum salutevole rimedio provedere, però in aumentatione del dicto statuto, e ordinamento e delle cose che in esso si contengono, e esso statuto aprovando e confermando e a esso non derogando, se non si e in quanto in quella parte nella quale o nelle quali parlasse in contrario alle 'nfra scripte cose, providdono, ordinorono e deliberorono tucte le 'nfra scripte cose, come di sotto si contiene.

VII. Che i sensali non abbino niuna compagnia.

In prima che niuno sensale della dett'arte o nella detta o della dett'arte, per qualunche modo exercitante il ministerio o l'ufficio della sensaria, possa, ardisca o presumma contrarre, tenere, fare o avere alcuna compagnia, lega o postura cum alcuno sensale nell'arte, ufficio o ministerio della sensaria o in alcun modo simile o dissimile, nè alcuna compagnia con alcun altro artefice della dett'arte, nè per sè lavorare o far lavorare alcun lavorio o ministero della dett'arte, sotto la pena di llire cinquanta di f. p. per ciaschuno e ciascuna volta (1).

(1) Cfr. rubr. XXXXIII, *o*.

VIII. Che i sensali tenghino secreto.

Ancora che ogni sensale sia tenuto e debba l'arte e ministerio della sensaria bene, lealmente e fedelmente exercitare, e nelle predette cose dolo o fraude non commettere in alcun modo, e secreto tenere ogni merchato, e ciò che gli fusse inposto fare o trafficare per alcuno artefice della dett'arte o fuor della dett'arte, e a niun altro manifestare o per alcun modo rivelare, per sè o per altri, directamente o per obliquo, tacitamente o expressamente, per insin a tanto che quel mercato o facto a llui comandato al tucto sarà fornito e a executione mandato, se non di volontà e consentimento di colui dal quale tal mercato o facciendα gli sarà comandata, o di volontà e consentimento de' consoli della dett'arte, sotto la pena di llire .xxv. di f. p. per ciaschuno e per ciascuna volta.

VIIII. E salari de' sensali limitati sotto le infra scripte pene.

a. Ancora che ogni sensale possi e a llui sia lecito pigliare, ricevere e avere per senseria delle cose delle quali mercato farà, sì dal mercatante e artefice della dett'arte come di fuori dell'arte, solo il salario o vero prezzo di sotto adnotato, cioè de e per ogni cosa, computato il doppio di tucto quello che per la forma e secondo la forma del dicto statuto posto sotto le rubrica del pagamento che si debbe fare a' sensali per la sensaria delle 'nfra scripte cose pigliare poteva e avere in tal modo che quello, che per vigore del dicto statuto poteva torre o avere, nel dicto doppio tucto s' inchiuda (1).

b. Salvo non di meno et excepto che del zafferano, del quale zafferano possa ricevere e avere per sensaria di ciascuna libra di zafferano, della quale farà merchato, solo dal venditore denari sei di f. p. e dal compratore denari tre di f. p., e non più. E niuno sensale possa, ardisca o presumma torre, pigliare, ricevere o avere per lui o per altri, directamente o indirectamente, per salario, sensaria o remuneratione d'alcuno mercato o d'alcune cose delle quali merchato fecesse più o altrimenti che di sopra si contengha, nè alcuno dono o presente, sotto la pena di llire .x. di f. p. per ciascuno e per ciaschuna volta (1).

c. E che di tucte le predette cose, che ne' detti capitoli e ciascuno di loro si contengono, ciascuno possa tali sensali, contra predetti o al-

(1) Rubr. XXXXIII, *p.*

cuno de' predetti capitoli facciente o delinquente, acusare, notificare o denumptiare a' consoli della dett'arte o al notaio della dett'arte o al suo coaiutore, secretamente o palesemente, con nome e sensa nome, e siegli tenuto credenza, e credasi e stiesi in tucte e ciascuna delle predette cose al saramento (1) di tale acusante, denumptiante, notificante degnio di fede; il quale sacramento per piena e sufficiente pruova sia avuto e facto. E prestato il sacramento predetto o altra pruova legiptima, e consoli della dett'arte possino, e ancora sotto 'l vinculo del loro prestato giuramento, e sotto pena di llire .x. di f. p. per ciaschuno di loro, nelle quali possino essere condempnati e debbino pe' sindichi della dett'arte, sieno tenuti e debbino tale sensale, così acusato, denumptiato e notificato, punire e condempnare nella pena di sopra anotata, da essere aplicata alla dett'arte. E non di meno e consoli della dett'arte possino e a lloro sia lecito, e sotto virtù del loro prestato giuramento sieno tenuti e debbino per loro ufficio, contra tali sensali contro alle predette cose o alcuna d'esse per qualunche modo faccente o declinante, procedere, punire e condempnare e lle condempnagioni riscuotere e far riscuotere sommariamente e di facto, ancora omissa le solempnità e sustantialità di ragione (2).

X. Che ogni sensale sodi ogni anno.

Ancora che ogni sensale sia tenuto e debba ogni anno del mese di gennaio, fra cinque dì del dicto mese, dinanzi a' consoli o scrivano della dett'arte o al suo coaiutore legiptimamente comparire, e al dicto notaio o coaiutore, ricevente per la dett'arte, e consoli e artefici di dett'arte, e per tucti e ciaschuni, a cui e a' quali in alcuno modo s'apartenesse o potesse apartenere, giurare alle sancte Idio evangelia, corporalmente toccando le scripture, e promettere e sodare la dett'arte e 'l ministerio della senseria fedelmente e lealmente esercitare, ogni dolo e fraude rimossa, e d'osservare tucte e ciascune cose che ne' presenti capitoli e ordinamenti e ciascuno di loro si contengono, el sopradetto statuto, e lle cose che si contengono in esso, e tucti e ciascuni statuti e ordinamenti della dett'arte, e nelle predette e alle predette cose dare idonii mallevadori degli artefici della dett'arte di llire cento di f. p., da essere aprovati allora o poi pe' consoli della dett'arte, sotto la pena di llire .x. di f. p., per ciascuno consolo e per ogni volta. Il qual mallevadore pel sensale predicto a tucte le cose, alle quali o per le quali esso sensale

(1) Così nel testo. — (2) Cfr. rubr. XXXXIII, *o*. Tutta la rubrica fu riformata i 30 dicembre 1436, rubr. VIII.

fusse tenuto e condempnato per insino nella detta quantità di llire cento di f. p., efficacemente sia tenuto e possa essere convenuto e possasi riscuotere sommariamente e di facto (1).

XI. Il notaio sia tenuto fare cerchare e sensali che non hanno sodato.

E ancora ch' el notaio della dett'arte sia tenuto e debba, per sè e per suo coaiutore, ogni anno del mese di gennaio pe' messi della dett'arte fare cerchare tucti e sensali della dett'arte, che allora, cioè al tempo della requisitione predetta, non arà giurato, promesso e sodato, come di sopra detto è, che debbino comparire a giurare, promettere e sodare, come di sopra di contiene.

XII. El notaio sia tenuto notificare a' consoli chi non arà sodato. Che e consoli condampnino chi non soda.

E passati octo dì, computati dal dì di tale richiesta, sia tenuto esso notaio per sè o pel suo coaiutore notificare per scriptura a' consoli della dett'arte tucti que' sensali, che allora non aranno giurato e sodato, come di sopra si contine, sotto la pena di llire cinque al dicto notaio da essergli tolta, e sotto virtù del suo prestato giuramento. La qual notificatione così facta e consoli predetti sieno tenuti e debbino, sotto virtù del loro prestato giuramento, e sotto la pena di llire .x. di f. p., a lloro e a ciascuno di loro da essere tolta pe' sindichi della dett'arte, tali sensali, che così, come si dice, non avessono giurato, promesso e sodato e ciaschuno di loro, nella sopra detta quantità di llire .x. di f. p. efficacemente condempnare ; e non di meno costringhino e constrignere sieno tenuti e debbino tali sensali a giurare, promettere e sodare, secondo la forma di sopra anotata (1).

XIII. E sensali che non sodono sieno prohibiti dall'arte.

E se alcuno di loro non vorrà giurare e sodare, sia divietato dall'arte e comandisi a ciascuno della dett'arte che niuno mercato faccino col dicto sensale non volente così giurare e sodare, sotto la pena di llire

(1) Cfr. rubr. XXXXIII, *a*.

cinque per ciascuno e tante volte. Le quali tucte e ciascune le predette cose e consoli della dett'arte osservare e fare osservare sieno tenuti e debbino. E ancora sopra alle predette tucte e ciascune cose abbino e avere s'intendino piena balia, arbitrio, auctorità e podestà in procedere come di sopra si dice, punire e condempnare; e così procedere, punire e condempnare sieno tenuti e debbino, sotto la pena allora di sopra asegnata, sommariamente e di facto ancora, omessa le solempnità e sustantialità di ragione (1).

XIIII. Che e sindichi debbino condempnare e consoli non osservanti le predette cose.

E che e sindichi della dett'arte sieno tenuti e debbino, sotto virtù del loro prestato giuramento, e sotto pena di llire .x. di f. p. per ciascuno di loro e in privatione del lor presente, nelle quali llire .x. di f. p. condempnati, e della privatione de' quali presenti ipso facto s'intendino essere e sieno contra tali consoli o vero per l'adirietro consoli di quest'arte, che tucte le predette e ciascune cose non aranno osservato, o vero contro a esse o alcuna d'esse in alcuno modo saranno, o vero in fare e osservare le predette cose saranno negligenti; e ciascuno di loro procedere, punire e condempnare nelle pene di sopra annotate summariamente e di facto. E quali ancora sindichi della dett'arte, nel tempo che faranno il giuramento nominatamente e expressamente iurare sieno tenuti e debbino osservare tucte le sopra dette cose che ne' predetti capitoli e ciascuno di loro si contengono. El notaio della dett'arte così gli faccia giurare (2).

XV. Ch' el camarlingho non mandi il presente a' sindichi che non obbedissono.

E ch' el camarlingho della dett'arte niuno presente mandare o dare possa a ta' sindichi, che tucte le predette cose non osservassono o ad alcuno di loro, ma sia tenuto e debba esso camarlingho da' predetti sindichi e da ciascuno di loro la predetta quantità di llire .x. di f. p. riscuotere sommariamente e di facto, e a entrata della dett'arte porre, sotto la pena di llire .xxv. a esso camarlingho da essergli tolta (2).

(1) Cfr. rubr. XXXXIII, *a*. — (2) Cfr. rubr. XXXXIII, *q*.

XVI. Che niuno conduca a Firenze femminelle di gruogo.

a. Ancora consideranti che molti, e maximamente forestieri e non sottoposti alla dett'arte, conducono e vendono, e condurre e vendere fanno nella città e contado di Firenze le femminelle del gruogo, che in verità non sono d'alcuna bontà, efficacia o valore, e spesse volte aviene che con esse femminelle, aventi la vista e la 'mmagine del vero gruogo, il vero zafferano si falsifica e sofisticasi, la qual cosa viene in abominatione di tucti e mercantanti, e maximamente degli artefici della dett'arte ; e però in aumentatione degli altri statuti e ordini sopra detti, in qualunche modo per lo passato facti, per questa leggie sancito e ordinato è che niuno cittadino, contadino o distrectuale della città, contado o distrecto di Firenze, o ancora forestieri, ancora quantunche non sottoposto all'arte predetta, di qualunche stato o condictione si sia, possa, ardisca o presumma nella [città], contado o distrecto di Firenze o altrove condurre, vendere, o vero far condurre o vendere, trafficare, raunare, avere o tenere in alcun modo per sè o per altri, directamente o indirectamente, femminelle di gruogo, sotto la pena di llire cento di f. p., per ciascuno e tante volte, e più e meno, come parrà a' consoli della dett'arte, avuto rispecto e considerata la quantità di tali femminelle. Della qual pena, la metà sia della dett'arte; l'altra metà s'apicchi al comune di Firenze.

b. E possino e ancora sieno tenuti e debbino e consoli della dett'arte per lo messo o camarlingho o altro ufficiale dell'arte predetta, o altri, quale e quali vorranno, tante volte, quando e dove e come a essi parrà, cercare e far cercare delle predette cose e lle dette femminelle da ciaschuno e ciascuni, ancora non sottoposti all'arte predetta torre e far torre, ancora sanza licentia, commessione o dicreto d'alcuno giudice o ufficiale, o ancora di facto e sua propria auctorità, e esse femminelle publicamente far ardere, liberamente, lecitamente, e senza pena. E ciaschuno possa delle predette cose, e ciascuna d'esse. E chi contra facesse o delinquesse contro alle predette cose, o alcuna d'esse dinanzi a' consoli della dett'arte, acusare, denumptiare e notificare, secretamente e palesemente, con nome e senza nome, e siegli tenuto secreto ; e abbia la terza parte della condempnagione, e in quel caso l'altre due parti della condempnagione, sì all'arte predetta come al comune di Firenze sieno aplicate. E che e consoli della dett'arte possino e a lloro sia lecito, sotto virtù del loro prestato giuramento, sieno tenuti e debbino de e sopra le predette tucte e ciaschune cose, sì per via d'acusa, denumptiatione o notificatione, come per loro ufficio, contro

a qualunche, ancora non sottoposto alla dett'arte, e ancora forestieri, procedere, inquirere, investigare, palesemente e secretamente, e essi e ciascuno di loro punire e condempnare come di sopra è detto; la condempnagione riscuotere e far riscuotere, sommariamente e di facto, ancora omesse le solempnità e sustantialità di ragione, e per quel modo e forma che e come alle loro discretioni parrà che si convengha. E in e sopra le predette cose e ciaschuna d'esse o da esse e ciaschuna d'esse dependenti, aderenti e connesse, abbino e avere s'intendino e consoli della dett'arte piena balia, auctorità, iurisdictione, podestà e arbitrio in procedere, conoscere, punire e condempnare. E da' loro processi, sententie, condempnagioni e alle cose, che faranno intorno alle predette cose o vero per loro cagione, non possino appellare o di nullità oporre, nè alcuna restitutione in integro postulare o domandare o concedere, nè alcuna cosa contradire o opporre, sotto la pena di llire cinquecento di f. p. a ciaschuno che contra facesse. E non di meno quello che contro si facesse sia nulla d'essa ragione. E che il podestà, capitano e executore degli ordinamenti della giustizia della città di Firenze, l'ufficiale dell'università della Mercantia e de' mercatanti della detta città, e tucti e ciascuni nella città, contado o distrecto di Firenze, a giustitia constituti, sì presenti come futuri, e ciascuno di loro possino e sotto la pena di llire [cento] (1) di f. p. per ciascuno di loro, sieno tenuti e debbino le dette sententie e condempnagioni de' detti consoli, a petitione di ciaschuno seghuitare e a executione mandare e consoli della dett'arte, el notaio, e tucti gli ufficiali della detta arte a lloro petizione e per seghuitare tucte le predette cose dare e concedere birrovieri e messi e nelle predette e in tucte le predette cose a essi e ciascuno di loro dare e prestare aiuto, consiglio e favore, non obstante, nelle predette cose o alcuna d'esse, alcuni statuti, ordinamenti, riformagioni o provisioni qualunche.

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCLXIII., ind. seconda, a dì .XXIIII. del mese di dicembre.

Ser Ghiberto di ser Alexandro, notaio, per l'arte de' giudici e notai,
Carlo di Strazza degli Strozzi, per l'arte di calimala,
Simone di Giorgio Baroni, per l'arte della lana,
Orlandino di Bartolo, per l'arte di porta sancta Maria,
Bancho di Priore, per l'arte de' vaiai e pillicciai,
Maso di Neri, funaiuolo, per l'arte degli spetiali, cittadini fiorenti-

(1) Completiamo così il testo dal confronto col cod. *B*, che ha *centum*. L'omissione è dovuta a distrazione del traduttore.

ni (a) [etc.], confirmorono e aprovorono [etc.], della quale aprovagione [etc.] aparisce nel campione degli statuti della dett'arte per mano di ser Filippo di ser Grimaldo da Lanciolina, notaio fiorentino [etc.].

[1364]

Al nome di Dio, amen. Questa è una riformagione e provisione facta pe' consoli dell'arte de' medici, spetiali e merciai di porta sancta Maria della città di Firenze, una con .LX. huomini della dett'arte, secondo la forma degli statuti dell'arte predetta, edita e facta del mese di gennaio .MCCCLXIII., ind. seconda, facto il presente statuto al tempo di messer Luigi della Torre e de' compagni, aprovati per gli statutari dell'arti della città di Firenze, nel .MCCCLXIIII., ind. .III., a dì .XXVI. di dicembre, il tenore della quale questo è:

I. Ch' el camarlingho possa spendere nella festa di san Bernaba llire .XXXV.

E predetti consoli, in sufficiente numero congregati, una cum .LX. huomini della dett'arte, nella casa della dett'arte cohadunati secondo la forma degli statuti dell'arte predetta, atendenti a uno statuto della dett'arte facto del mese di dicembre allora proximo passato, disponente in effecto de' facti della chiesa di san Bernaba per l'adirietro per lo comune di Firenze alla dett'arte racomandata, e che per vigore del dicto statuto il camarlingho della dett'arte, per la dett'arte electo o deputato sopra facti della detta chiesa, non possa spendere nella festa e intorno alla festa di san Bernaba se non llire .X. di f. p. (1); e consideranti e atendenti che la detta quantità di llire .X. non è abastanza quanto alle predette cose; però per honore e a riverenza di san Bernaba sopra detto e che la sua festa come è lecito si debba più honorevolmente celebrare, facto in esso e celebrato prima fra loro solempne e secreto scruptineo, e ottenuto il partito a fave nere e bianche secondo la forma degli statuti della dett'arte, providdono, ordinorono e deliberorono che per l'avenire il camarlingho della dett'arte sopra facti della detta chiesa della città, sì presente come quello che per lo tempo sarà, possa e a llui sia lecito della pecunia alle suoi mani pervenuta e che gli perverrà per cagione del decto suo ufficio, spendere nella festa e intorno alla festa di san Bernaba ogni anno in sino alla quantità di llire .XXXV.

(1) Riforma 24 dicembre 1363, rubr. IIII.

(a) *B* simul congregati in sala domus ecclesie sancti Florentii de Florentia.

di f. p., come e per quel modo pe' consoli della dett'arte per lo tempo existenti una volta e più, o vero quante volte deliberato, ordinato, o vero stantiato sarà, non obstante il sopra detto altro statuto e lle cose che in esso si contengono, o alcun'altri statuti, ordinamenti e riformagioni della dett'arte.

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua salutifera incarnatione .MCCCLXIIII. ind. .III. , a dì .XXVIII. del mese di dicembre.

Messer Luigi della Torre, per l'arte de' giudici e notai,

Giorgio Benci Carucci, per l'arte della lana,

Giorgio Ricciardi de' Ricci, per l'arte di kalimala,

Nicholao d'Aringo (a) di Feo, per l'arte del cambio,

Jacopo di Bartolo Stra (b), per l'arte di porta sancta Maria,

Ugolino Bonsi, per l'arte degli spetiali, [etc.], cittadini fiorentini [etc.] (c) aprovorono e confermorono [etc.], come aparisce nel campione degli statuti dell'arte predicta, per mano di ser Francesscho Vannelli Dietaiuti da Gambassi, notaio fiorentino [etc.].

[1365]

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCLXV., ind. .IIII., a dì .XXI. del mese di dicembre.

Ser Francesscho di Vanni Mazzei, per l'arte de' giudici e notai,

Filippo di Lapo di Stoldo, per l'arte della lana,

Messer Pazino di messer Francesscho degli Strozi, per l'arte di kalimala,

Jacopo di Renzo, per l'arte del cambio,

Bindo Corsi, per l'arte di porta sancta Maria,

Nicholò di Macteo di Durante, per l'arte degli spetiali, e

Paolo di Neri, per l'arte de' vaiai e pillicciai, [etc.], cittadini fiorentini [etc.] (d), assente il detto Nicholò loro compagnio, [etc.], aprovorono e confermorono [etc.], come aparisce nel campione degli statuti della dett'arte, per mano di ser Ristoro di ser Jacopo da Figghino, notaio fiorentino [etc.].

(a) *B* Arrighi. — (b) *B* Strade. — (c) *B agg.* insimul congregati in palatio populi florentini. — (d) *B agg.* simul congregati in palatio populi seu domus Operis sancti Johannis de Florentia.

[1366]

Anno sella sua salutifera incarnatione .MCCCLXVI. ind. .V., a dì XXIII. del mese di dicembre:

Zanobi di Banco di Piero (a), per l'arte di kalimala,

Francesscho di Goso, per l'arte della lana,

Giovanni di ser Segnia, per l'arte di porta sancta Maria,

Piero Fastelli, per l'arte del cambio,

Iacopo di Dino del Pecora, per l'arte degli spetiali, e

Girozo (b) di Nastagio Cacciafrori, per l'arte de' pillicciai e vaiai, cittadini fiorentini, [etc.], absente non di [me]no Dino Gierozo (c) [etc.], aprovorono e confermorono [etc.], come aparisce nel campione de' detti statuti, per mano di ser Andrea di ser Ghuido Corsini da Firenze [etc.].

[1367]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCLXVII., ind. .VI., a dì .XIII. del mese di dicembre.

Ser Domenico Allegri, per l'arte de' giudici e notai,

Lorenzo Spinelli, per l'arte di kalimala,

Bianco Bonsi, per l'arte di porta sancta Maria,

Iacopo Alamanni, per l'arte della lana,

Giovanni D'Arrigo Rinaldeschi, per l'arte del cambio,

Ugolino de' Bonsi, per l'arte degli spetiali,

Antonio Spigliati, per l'arte de' vaiai e pillicciai, cittadini fiorentini [etc.], confermorono e aprovorono (d) [etc.], come aparisce nel campione degli statuti della dett'arte, per mano di ser Pietro di Iacopo de' Compiobesi da Firenze, notaio, [etc.].

[1368]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCLXVIII. ind. .VII., a dì .XXIIII. del mese di dicembre.

Ser Bartolo di Neri da Rofiano, per l'arte de' giudici e notai,

Simone di Rinieri Peruzzi, per l'arte di kalimala,

Piero di Buonaventura, per l'arte del cambio,

(a) *B* Puccii. — (b) *B* Geroczo. — (c) *B agg.* simul congregati in pallatio officialium Mercantie et mercatorum civitatis Florentie. — (d) *B agg.* simul congragati in domo Opere sancti Iohannis Baptiste civitatis Florentie.

Bartolommeo di Nicholò, per l'arte della lana,

Chiaro di Francesscho da Casavecchia, per l'arte di porta sancta Maria,

Francesscho Casini, per l'arte de' medici, spetiali e merciai,

Antonio di Spigliato, per l'arte de' vaiai e pillicciai, cittadini fiorentini [etc.], excepto il dicto Simone (a), emologorono, confermorono e approvorono [etc.], come aparisce nel campione degli statuti dell'arte predetta, per mano di ser Buonaiuto di Renuccio da Monte Rappoli, notaio (1).

[1369]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini della sua incarnatione .MCCCLXVIIII., ind. .VIII., a dì .XXVII. del mese d'ottobre.

Ser Ghuido di ser Ruccho, notaio, per l'arte de' giudici e notai,

Orlando Gherardi, per l'arte di calimala,

Andrea Capponi de' Capponi, per l'arte del cambio,

Bindo di Bonaccio Ghuasconi, per l'arte della lana,

Nicholò di Bono Rinucci, per l'arte di porta sancta Maria,

maestro Fruosino, medico fisico, per l'arte de' medici e spetiali, e

Buonsignore (b) Spinelli, per l'arte de' vaiai e pillicciai, cittadini fiorentini, deputati [etc.], excepto il dicto Bino (a) [etc.], confermorono, approvorono et emologorono, come aparisce per mano di ser Buonaiuto di Benuccio da Monte Rappoli [etc.].

[1370

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCLXX., ind. .VIIII. a dì .XVI. del mese di dicembre.

Ser Nicholao di ser Ciuto, per l'arte de' giudici e notai,

Ristoro di Nicholò (c), mercatante, per l'arte di kalimala,

Francesscho Caccini, per l'arte del cambio,

Filippo di Rinaldo Rondinelli, per l'arte della lana,

Attaviano di Dino Riccamani, per l'arte di porta sancta Maria,

Giovanni di Dino, per l'arte degli spetiali e merciai, e

Antonio Spigliati, per l'arte de' vaiai e pillicciai, cittadini fiorentini,

(1) In *B* l'autenticazione è del notaio *Benedictus filius Iohannis Ciai de Pulicciano, florentinus civis.*

(a) *B agg.* simul congregati in domo Opere sancti Iohannis. — (b) *B* Bonsingnore. — (c) *B* Niccoli.

deputati [etc.] (a), aprovorono, confermorono et omologorono, [etc.] come aparisce in publica forma nel campione di detti statuti, per mano di ser Jacopo di Benintendi Poggini della Casa, notaio, [etc.].

[1371]

Al nome di Dio, amen. Gli 'nfra scripti sono certi statuti e ordini della dett'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, per gl' infra scripti approvatori e uficiali amessi, confermati e aprovati, come di sotto si contiene, dei quali il tenore è questo, cioè:

I. Che gli orpellai debbino osservare.

Disideranti che per gli artefici della dett'arte sottoposti buono lavorio s'aoperi, e maximamente per gli orpellai, e acciò anchora che le 'nbrieviature de' notai morti in menbrane descricte, e ancora e libri eclesiastici e al divino honore, laude ordinate si conservino e guardinsi e non si vendino e non si possino guastare, con proveduta deliberazione statuto e ordinato è che tucti e ciascuni orpellai e siricanti gli orpelli nella città, contado e districto di Firenze sieno tenuti e debbino conciare il coiame, nel quale fanno essi orpelli, bene e lealmente, com'era consueto, nè alcuno di loro possa o debba sotto alcuno quesito colore essi orpelli fare o operare, o operare e far fare in carte di menbrane scripte o vero rase. E chi contra farà contro alle predette cose sia condempnato pe' consoli della dett'arte in soldi .x. di f. p. per ogni dozina, e per ogni volta, da essergli tolta pe' detti consoli. E che niuno della dett'arte e detti orpelli contro la forma predetta facti ardisca o presumma vendere o nella sua bottega tenere, sotto la pena predetta. E che e detti orpelli contro alla predetta forma facti si debbino pe' detti consoli o per loro mandato publicamente ardere, acciò che niuno per l'avenire alcuni orpelli nelle predette menbrane scripte ó rase fare o vendere ardischa. E tucte le predette e ciascune cose sieno tenuti e debbino e consoli della dect'arte, l'ufficio de' quali comincerà del mese di gennaio proximo che debba venire, publicare, e far comandare agli orpellai e agli artefici degli orpelli e agli altri artefici della dett'arte. E essi consoli e ciascuno di loro successivamente sieno tenuti e debbino, sotto virtù del loro prestato iuramento, cerchare e far cerchare se sono alcuno che contra faccino. E se niuno ne troveranno contra fare, nelle pene della predette pecunie e a ardere ciascuno di loro essi consoli cerchino di punire. E che

(a) *B agg.* simul congregati in domo Opere sancti Iohannis.

e consoli, che per lo tempo saranno, almeno una volta ogni mese del loro ufficio, sieno tenuti e debbino delle predette cose far cerchare, sotto virtù del loro prestato giuramento.

II. El giuramento che si debbe fare pe' consoli fra .x. dì (1) (a).

E che fra (b) dieci dì dal principio dell'ufficio di ciascuno consolato, il notaio dell'arte debba richiedere e consoli che faccino lo 'nfra scripto sacramento (c). E facto (d) la detta richiesta, e detti consoli e catuno di loro sieno tenuti e debbino fra (e) due dì giurare dinanzi al notaio della dett'arte alle sancte di Dio guagniela (f) d'oservare tucti gli statuti e ordinamenti della dett'arte, e maximamente quegli (g) che parlano che e consoli della dett'arte debbino fare cercare l'arte, o eleggiere exploratori o altri ufficiali a cerchare di qualunche persona facesse alcuna cosa della dett'arte falsificata o sofisticata o facta contro alla forma degli statuti della dett'arte e di mandare, almeno ogni mese del loro ufficio una volta, i cerchatori per la dett'arte a cerchare delle cose vietate per la forma degli statuti della dett'arte. E così e detti consoli sieno tenuti e debbino (h) fare osservare (i); e del detto giuramento che si farà pe' (l) detti consoli, e della detta richiesta che si farà per lo detto notaio, e della detta chiamata o vero mandata de' detti cerchatori del dì (m) aparire scriptura per mano del notaio dell'arte, sotto pena di llire .x. di f. p. per catuno de' detti notaio e consoli, che le dette (n) cose non osserverà o vero contro alle dette cose in alcuno modo facesse e per catuna volta. Nella qual pena e sindichi della dett'arte sieno tenuti e debbino condempnare i sopra detti notaio e consoli che le dette cose non osservassono e catuno di loro, sotto pena di lire .x. di pic. per catuno de' detti sindichi (o), che contro a cciò facesse. E facta la detta condempnagione, il camarlingho della dett'arte sia (p) tenuto e debba la detta condempnagione riscuotere, sotto la medesima pena e sotto pena di perdere il presente. El notaio dell'arte sia tenuto e debba il presente ordine notificare a' sindichi (o), quando aranno (q) a sindi-

(1) Questa e la seguente rubrica sono scritte in volgare anche in *B*. Ci atteniamo nella stampa al cod. *C*, riportando da *B* le varianti più notevoli.

(a) *B* iuramentum prestandum per consules infra .x. dies. — (b) *B* infra. — (c) *B* saramento. — (d) *B* fatta. — (e) *B* debbano infra . — (f) *B* Idio guagnele. — (g) *B* quelli. — (h) *B* debbiano. — (i) *B* e observare. — (l) *B* per li. — (m) *B* debba. — (n) *B* predette. — (o) *B* sindachi. — (p) *B* sieno. — (q) *B* avranno.

care (a) e detti consoli. E facta la condempnagione pe' (b) detti sindichi (c) debbia (d) notificare la detta condempnagione al dicto camarlingho, sotto la detta pena.

III. Del desinare che si debbe dare pel nuovo consolo (e).

E che tucti e ciascuni artefici della dett'arte, e quali non sono stati per l'adirietro (f) consoli della dett'arte, la prima volta che saranno consoli o vero nell'ufficio del consolato della dett'arte (g), durante l'ufficio del consolato uno honorevole desinare, a pena di perdere il suo presente. E ch' el camarlingho della dett'arte a quel cotale consolo, che non desse il desinare come dicto è, non possa nè debbia (d) dare alcuno presente, sotto pena al camarlingho di perdere il suo presente.

IIII. *a.* Ancora nel .LXXVII. (1) capitolo, sotto la rubrica a che sieno tenuti e cartolai, nella prima faccia del dicto capitolo, doppo quella parola « cartolaio », e innanzi a quella parola « possi » agiunsono queste parole: « o qualunch'altra persona della dett'arte, de' medici, spetiali e merciai sottoposta » (2).

b. Ancora nella quarta linea della prima faccia del dicto capitolo, doppo quella parola « imbreviature », e innanzi a quella parola « nè », agiunsono queste parole, cioè: « o vero protocolli, o altre scripture o libri, il quale o la quale per qualunque modo si possa appellare inbreviature e protocolli di notaio » (2).

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCLXXI ind. .X., a dì .XXI. del mese di dicembre.
Messer Giovanni de' Ricci, per l'arte de' giudici e notai,
Iacopo di Bancho di Puccio, per l'arte di kalimala,
Piero di Dato Canigiani, per l'arte del cambio,
Filippo di Reccho Capponi, per l'arte della lana,
Domenico di Filippo, ritagliatore, per l'arte di porta sancta Maria,
Tommaso di Filippo (h), spetiale, per l'arte degli spetiali e merciai,
Tommaso di Puccino (i), vaiaio, per l'arte de' vaiai e pellicciai, [etc.].

(1) Correggi LXXVI. — (2) Cfr. rubr. LXXVI, *a*.

(a) *B* sindachare. — (b) *B* per li. — (c) *B* sindachi. — (d) *B* debba. — (e) *B* de prandio exhibendo per novum consulem. — (f) *B* adrieto. — (g) *B agg.* sieno tenuti e debbano dare a' loro compagni consoli e al camarlingho e notaio della detta arte (1). — (h) *B* Federighi. — (i) *B* Puccii.

(1) L'omissione è dovuta a negligenza di chi trascrisse la rubrica nel cod. *C*.

cittadini fiorentini, deputati [etc.], excepti non di meno e detti Iacopo e Filippo (a) [etc.], confermorono, emologorono e aprovorono [etc.], come aparisce nel campione de' detti statuti [etc.], per mano di ser Francesscho di ser Giovanni Lippi (b), notaio [etc.]

[1372]

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCLXXII. ind. .XI. a dì .XXX. del mese di dicembre. Gl' infra scripti ufficiali, assente lo'nfra scripto messer Nicholò loro compagno, insieme raunati in Firenze nella casa della compagnia di sancta Maria della Misericordia [etc.], approvorono e confermorono gl' infra scripti statuti, ordinamenti, capitoli e adictioni e correctioni degli statuti dell'arte de' medici, spetiali e merciai, prodocti a' detti ufficiali pe' consoli della dett'arte, de' quali statuti e adictioni questo è il tenore, cioè:

I. Che e medici abbino proposto e a llui nelle disputationi e nella loro forma debbino obbedire.

Con ciò sia cosa che le leggi iustissime a' buoni aprino e a' captivi chiudino l'actioni de' costumi, volenti adunche tucti e doctori di medicina e medici della città di Firenze e alla nostra arte sottoposti ridurre a buon costume, acciò che le loro scientie piglino incremento, e ancora tucti e ciascuni statuti della nostr'arte possino osservare, e consideranti uno statuto di sopra posto negli statuti della dett'arte sotto la rubrica di punire e medici giudicanti alcuna fedita enorme (1), etc. e sotto la rubrica di punire el medico exercitante l'arte (2), etc. contenente fra l'altre cose in effecto che tucti e ciascuni medici della dett'arte sottoposti debbono essere alle disputationi e che pe' detti statuti non si dà il modo nè la forma che nelle dette disputationi si debbia servare, per qual cosa e doctori e medici predetti disputanti, e gli esercitii non esercitano, ancho piutosto ridocti in otio, quelle far dispregiono, la qual cosa in dampno e detrimento de' nostri cittadini risurge, per che a' loro consigli si governono; e consideranti che nelle dette disputationi spesse volte vengono risse

(1) Rubr. LXVIIII. — (2) Rubr. LXX.

(a) *B agg.* simul congregati in domo venerabilis societatis sancte Marie de la Misericordia civitatis Florentie. — (b) *B agg.* de Anticha.

e scandoli pe' quali le dette disputationi si ritardino; però statuiamo e ordiniamo che de' detti medici doctore uno per l'avenire debba essere innanzi, il quale s' intenda essere proposto di tali medici, a cui i detti doctori e medici tucti nella detta disputatione solo e come al modo e ordine di disputare solo e non quanto all'altre cose, nel modo e nella forma che di sotto si dichiarirà, sieno tenuti e debbino riverire e ubidire. Contr'al quale e a' suoi comandamenti quanto alle predette cose solo, se alcuno sarà inobbediente, possa pe' consoli della dett'arte essere condempnato per ogni volta in soldi .xx. di f. p., e più e meno, come a' detti consoli parrà, avuto rispecto alla qualità del facto e della persona da doversi aplicare alla dett'arte. La qual condempnagione e consoli della dett'arte fare possino, udito il raporto del proposto come a' detti consoli parrà giusto e convenevole (1).

II. Come l'ufficio del proposto si debba scruptinare.

Il modo a fare il proposto è questo, cioè: che e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, insieme co' doctori della medicina alla dett'arte sottoposti e nella dett'arte matriculati, e quegli artefici della detta arte arroti, i quali e consoli alle predette cose avere vorranno, e solempne o secreto scruptineo faccino di tucti e ciascuni e sopra detti dottori, e squittininsi a fave nere e bianche, e quello ch' el partito per le due parti di tucti e predetti, gli altri ancora assenti, morti, rimossi o non acceptanti, oterranno, inborsare si debbino in una borsa pe' loro nomi e pronomi. Lo quale scruptineo ancora si ghuardi pe' consoli della detta arte insieme con tucti e doctori e gli altri sopra detti nel modo e forma negli altri isquittini della dett'arte consueta; e chi arà ottenuto il partito, come detto è, de' doctori sopra detti, quegli sieno proposti e inborsinsi e suggellisi col suggello dell'arte (2).

III. Che la borsa stia presso al notaio e duri l'ufficio tre mesi e che due volte il mese si faccia disputatione.

E lla detta borsa de' detti doctori de' proposti stia appresso il notaio della dett'arte; e ogni tre mesi, cominciando in kalen di marzo proximo che debbe venire e così successivamente, pel notaio si tragga in proposto della detta borsa, il quale s' intenda e essere debba per lo

(1) Riformato 21 dicembre 1376, rubr. I, — (2) Riformato 21 dicembre 1376, rubr. II e 26 dicembre 1404, rubr. III.

tempo di tre mesi proposto del detto collegio. Il quale proposto sia tenuto regolare quanto al modo e ordine del disputar solo. Ma almeno ogni mese comandare e ordinare due volte la disputatione, e a quella tucti e ciascuni medici convenire e innanzi per tre dì faccia a sapere pel messo dell'arte predetta, acciò che si possino molto bene provedere, cominciando la detta disputatione dal più giovane de' detti medici.

IIII. Che si faccia notomia due volte l'anno.

E similemente sia tenuto e debba ordinare e [a] executione mandare la notomia, cioè due volte l'anno a' tempi consueti, de' quali che si debbono notomizare l'uno sia maschio, e l'altro sia femmina; e questo in quanto il caso e lla fortuna il conceda nel modo, e forma negli studii usati, e per gli statuti del comune di Firenze permessi.

V. La tracta del proposto.

E similmente il proposto predetto sia tenuto e debba, nella fine del suo ufficio, per quattro dì notificare al notaio della detta arte che si debba fare la nuova èxtractione del proposto nella presenza di due consoli almeno, e di sè proposto trarre, pena al proposto e al notaio llire cinque di f. p., se le predette cose spregerà d'osservare. E ancora che e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbino, sotto la pena di llire .x. per ciascuno e per ciascuna volta, tucte le predette osservare e fare osservare come di sopra è detto, e gl'innobidienni condempnare e punire, come a lloro parrà, avuto rispecto alla persona e alla qualità del facto.

VI. Il camarlingho.

Nel secondo capitolo del dicto statuto della electione del camarlingho, nella fine del detto capitolo agiunsono: «e ancora sia tenuto e debba il camarlingho della dett'arte, che per lo tempo sarà, oltra sopra detti presenti dare a ogni consolo della dett'arte e al savio della dett'arte, el camarlingho, el notaio della dett'arte tre libre di candele di cera» (1).

VII. Che i medici lascino la ricetta della medicina a casa dello 'nfermo.

Ancora providdono, statuirono e ordinorono che per l'avenire tucti e ciascuni medici, phisici e medicanti in fisica, sieno tenuti e deb-

(1) Cfr. rubr. II, *v*.

bino, sotto pena di sperg[i]uro e anchora di llire .v. di f. p. per ciascuno e per ciascuna volta, lasciare per scripto tucte e ciaschedune medicine e ricepte di qualunche medicine e di tucte e ciaschun'altre cose, le quali o delle quale alcuno medico allo 'nfermo o vero infermi, il quale o vero e quali medicherà e curerà, darà o ordinerà allo 'nfermo o vero infermi, e apresso alla casa dell'abitazione di tali infermi.

VIII. Che i consoli faccino osservare.

Et che e consoli della dett'arte sieno tenuti e debbino, sotto pena di sperg[i]uro, e medichi contra faccienti e ciascuno di loro punire e condempnare, a petizione di ciascuno o ciascuni i detti medici acusanti e denumptianti nelle pene predette. E ciascuno ne possa essere acusatore e denumptiatore e tali medici contra faccenti acusare e denumptiare pubblicamente, palesemente e secretamente, e con scriptura e senza, e siegli tenuto credenza. Et che e consoli della dett'arte sieno tenuti e debbino alla pena di llire due per ciascuno e per ogni volta, fra uno mese incontamente fare tali condempnagioni da' condampnati predicti, e da ciascuno di loro riscuotere e far riscuotere.

VIIII. Che i dì delle feste gli spetiali tenghino le botteghe chiuse, etc.

Ancora a honore, laude e reverenza dell'onipotente Idio e della beata Maria madre sua, e di tucta la celestiale corte, statuito e ordinato è che tucti e ciascuni artefici della dett'arte, sì spetiali come ancora merciai, e gli altri membri della dett'arte, sieno tenuti e debbino, sotto pena di llire due di f. p. per ciascuno e per ogni dì, ogni dì di festa o vero comandato dalla chiesa doversi ghuardare, o vero quella che si dovesse ghuardare secondo la forma degli statuti della dett'arte, le loro botteghe chiuse e fermate, e non lavorare o far lavorare alcuna cosa o vero artificio della dett'arte, nè vendere, nè far vendere alcuna cosa o mercantia alla dett'arte aspectantesi, salvo non di meno, excepto e riservato che ogni spetiale possa e a llui sia lecito detti dì festivi vendere, dare e tradere a chi le comandasse in caso di necessità medicine o altre cose necessarie e expedienti allo 'nfermo, o cose bisognanti per exequie da morti, o vero per soppellire corpi di morto. E non di meno, date e tradite le cose e medicine predette, sieno tenuti e debbino le loro botteghe fermare e fermate apresso e predetti. E che e consoli della detta arte per li tempi existenti sieno tenuti e debbino eleggere e deputare cercatori sopra le predette cose, al raporto de' quali e detti con-

soli debbino dar fede, e trovati colpevoli punire e condempnare nelle pene predette. E abbino e detti cerchatori la quarta parte della condempnagione. E non di meno ancora ogni uno ne possa essere acusatore e denumptiatore, e abbia e avere debba la quarta parte della condempnagione e credere debbino e consoli dell'arte predetta al giuramento di ciascuno, alcuno contra lle predette cose operante o vero non guardante come dicto è acusante o vero denumptiante publicamente o palesemente o secretamente, e siegli tenuto credenza.

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCLXXII., ind. .XI., a dì .XXX. del mese di dicembre.

Messer Donato di Riccho, dottore di legge, per l'arte de' giudici e notai,
Messer Nicholò di Iacopo degli Alberti, per l'arte di kalimala,
Iacopo d'Andrea Ghinetti, per l'arte del cambio,
Francesscho Vigorosi, per l'arte della lana,
Sandro Cambini, per l'arte di porta sancta Maria,
Nicholò Bonsi, per l'arte degli spetiali, e
Antonio Spigliati, per l'arte de' vaiai e pillicciai, [etc.], cittadini fiorentini, deputati [etc.] (a), assente il dicto Nicholao, [etc.] confermorono e aprovorono [etc.], come aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Michele Bandelli [etc.].

[1373]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCLXXIII., ind. .XII., a dì .XXVIIII. del mese di dicembre. Gl' infra scripti ufficiali, insieme congregati, per loro ufficio exercitare, nella casa dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze [etc.], aprovorono e confermorono gl' infra scripti statuti, capitoli e ordini, correctioni, e aditioni dell'arte de' medici, spetiali e merciai prodocti a 'detti ufficiali pe' consoli della dett'arte, de' quali statuti e ordini questo è il tenore, cioè:

I. Forma di squittinare e consiglieri.

a. In prima, consideranti che secondo la forma dello statuto della dett'arte, posto sotto la rubrica della electione de' consoli della dett'arte (1), si contiene che del primo mese dell'ufficio di

(1) Rubr. I.

(a) *B agg.* simul congregati Florentie in domo societatis sancte Marie della Misericordia.

ciascuno consolato sieno tenuti e consoli della dett'arte, nel principio del loro ufficio, raunare e far raunare dinanzi a lloro nella casa della dett'arte dodici huomini de' migliori huomini della dett'arte, veri ghuelfi e faccenti o far faccenti bottega delle cose di quest'arte, quattro cioè d'ogni membro, e quali convocati e coadunati essi consoli e lla maggior parte di loro e dodici, d'acordo e d'un animo, sieno tenuti e debbino eleggere e nominare dodici buoni e leali huomini veri ghuelfi e non forestieri, e quali nominati, essi dodici così nominati porre debbino a secreto scruptineo fra essi consoli e dodici coadunati ; e que' sei di que' dodici, che più voci aranno nel dicto squittino, sieno consiglieri della dett'arte per quel tempo e termine che debbe durare l'ufficio del consolato de' consoli predetti, cioè due medici, doue spetiali e due merciai ; e consideranti che per l'ocupationi degli artefici della dett'arte, la detta convocatione e adunatione de' detti dodici artefici, el dicto squittino e electione de' consiglieri predetti spesse volte mancha, la qual cosa viene in dampno e vergogna della dett'arte, statuto e ordinato è che essi consoli della dett'arte e lle due parti di loro, gli altri ancora assenti e non richiesti, una co' consiglier suoi e della dett'arte e la maggior parte di loro e con quegli artefici della dett'arte che essi consoli della dett'arte, e lle due parti di loro alle predette cose vorranno avere, in tal modo che almeno vi sieno presenti ventiquattro artefici della dett'arte, possino, sieno tenuti e debbino nominare quegli artefici della dett'arte abili all'ufficio de' consiglieri della dett'arte, secondo la forma degli statuti della dett'arte, fra loro e gl'aroti predetti porre a solempne e secreto squittino, e quegli che nel dicto squittino otterranno per la maggior parte de' detti consoli e di quegli che vi saranno presenti arroti inborsare debbino in una borsa, cioè medici di per sè, spetiali di per sè, e merciai di per sè. I quali così inborsati, nel principio di ciascuno consolato della detta borsa trar si debbino sei artefici, due cioè per ogni menbro, divieto non aventi secondo la forma degli statuti della dett'arte, i quali sieno e essere s'intendino consiglieri della dett'arte, cioè per quel tempo che debbe durare l'ufficio de' consoli, che allora, cioè nel tempo della tracta predetta, sederanno in ufficio del consolato ; e quantunche alcuno per qualunche cagione manchasse all'ufficio sopra detto, un altro consiglieri in suo luogo del dicto membro si possa e debba trarre in luogo di tal vacante, cioè per lo tempo che restasse. E così successivamente, finita la detta borsa e ancora innanzi, ogni ora che a' consoli della dett'arte parrà, i consoli della dett'arte e arroti in simile modo faccino la detta inborsatione de' consiglieri della dett'arte. E che la 'mborsatione facta de' detti consiglieri e ufficio de' consiglieri a dì .VII. d'aprile

proximo passato, e ancora la tracta di lor facta delle borse, delle quali inborsati sono e consiglieri della dett'arte, e lle cose facte per loro e lloro ufficio vaglino e tenghino in tucto e per tucto, come se facto fusse legiptimamente e secondo la forma degli statuti e ordini della dett'arte (1).

II. Forma di squittinare e sindici, e che il loro ufficio duri uno anno.

Ancora ne' predetti modo e forma provviddono e ordinorono che essi consoli della dett'arte e lle due parti loro, gli altri ancora assenti e inrequisiti, una co' loro consiglieri e della dett'arte e lla maggior parte di loro e con quegli artefici della dett'arte che essi consoli avere vorranno, dummodo almeno vi sieno presenti ventiquattro artefici della dett'arte possino, sieno tenuti e debbino nominare quegli artefici della dett'arte abili all'ufficio de' sindichi della dett'arte, secondo la forma degli statuti della dett'arte, e fra loro e consiglieri e arroti predetti, essi porre a solempne e secreto scruptineo, e quegli che nel dicto squittino oterranno per le due parti d'essi consoli, consiglieri e arroti che saranno presenti si debbino inborsare in una borsa, cioè medici di per sè, spetiali di per sè e merciai di per sè. I quali così inborsati nel principio del mese di gennaio di ciascuno anno, delle dette borse si debbino trarre due artefici della dett'arte, uno cioè per ogni membro, divieto secondo la forma delli statuti della dett'arte non aventi, i quali sieno e essere s'intendino sindichi della dett'arte per tempo e termine d'uno anno, con ufficio, balìa, e salario o vero presente consueti e che negli statuti della dett'arte si contengono. E quandunche alcuno per qualunche cagione mancasse dall'ufficio predetto del sindicato, un altro in suo luogo di quel medesimo membro si tragga e trarre si possa e debba per lo tempo cioè che restasse, il quale così electo abbia e avere s'intenda e debba quella medesima e simile balia, salario o vero presente, il quale arebbe avuto e doverebbe avere, se fusse tracto per un anno intero. E così successivamente finita la detta borsa, e ancora innanzi, quandunche a' consoli della dett'arte parrà, pe' consoli della dett'arte, consiglieri e arroti in simile modo si faccia la sopradetta inborsatione de' sindichi della detta arte E che la 'mborsatione facta de' detti sindichi e dell'ufficio de' sindichi a dì .VII. d'aprile proximo passato e ancora la tracta di lor facta delle borse nelle quali inborsati sono e sindichi della dett'arte, e lle cose facte per loro vaglino e tenghino, come se legiptimamente e dirittamente e secondo la forma degli statuti della dett'arte (1).

(1) Riformato 26 dicembre 1404, rubr. III.

III. Che i messi abbino per le robe oltre all'usato fiorini 2 d'oro.

Ancora consideranti la carestia de' panni e lla quantità della pecunia, la quale e messi della dett'arte debbono avere per l'arte predetta, per le robe loro secondo la forma degli statuti della dett'arte, la qual non basta loro a comprare le robe honorevoli per l'arte predetta, però proveduto e ordinato è che e messi della dett'arte abbino e avere debbino, oltr'alla quantità della pecunia a llor dovuta per la forma e secondo la forma degli statuti della dett'arte per le robe loro ogni anno per prezzo delle dette robe fra tucti e due, fiorini due d'oro, cioè a ciaschuno de' detti messi fiorini uno d'oro della pecunia della dett'arte. E ch' el camarlingho della dett'arte, che per lo tempo sarà, possa, sia tenuto e debba della pecunia della dett'arte, oltr'alla quantità a essi messi dovuta secondo la forma degli statuti della dett'arte, per le robe dare loro e pagare ogni anno fiorini due d'oro, liberamente, licitamente e senza pena.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCLXXIII. ind. .XII. a dì .XXVIIII. del mese di dicembre.
Ser Nofri di ser Piero, per l'arte de' giudici e notai,
Lippo Dini, per l'arte di kalimala,
Guccio di Cino Bartholini, per l'arte del cambio,
Guccio di Dino Gucci, per l'arte della lana,
Stefano di Migliore, borsaio, per l'arte di porta sancta Maria,
Caroccio di Caroccio, per l'arte de' medici, spetiali e merciai, e
Simone di Palmieri, vaiaio, per l'arte de' vaiai e pillicciai, [etc.], cittadini deputati [etc.] (a), aprovorono, emologorono e confermorono [etc.], come aparisce per mano di ser Bartholommeo di ser Nello Getti Sinibaldi da Monte Nicholi, notaio, [etc.].

[1374]

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCLXXIIII. ind. .XIII. a dì ultimo del mese di dicembre.
Ser Ghiberto di ser Alexandro, per l'arte de' giudici e notai,
Benedetto di Nerozzo degli Alberti, per l'arte di kalimala,
Bardo di Tingho Mancini, per l'arte del cambio,

(a) *B agg.* simul congregati Florentie in populo sancti Andree in domo artis medicorum, spetiariorum et merciariorum.

Francesscho di Ventura, per l'arte della lana,
Iacopo di ser Zello, per l'arte di porta sancta Maria,
Filippo d' Ugho, per l'arte de' medici e spetiali, e
Domenico di Stefano, per l'arte de' vaiai e pillicciai, [etc.], cittadini, deputati [etc.] (a), aprovorono, emologorono e confermorono [etc.], come aparisce nel campione degli statuti della dett'arte, per mano di ser Agniolo Bandini Luchesini di San Godenzo, notaio, [etc.].

[1375]

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCLXXV., ind. .XV. a dì .XXIII. del mese di dicembre. Le 'nfra scripte sono correctioni o vero capitoli dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze e di tucta l'arte de' membri e artefici dell'arte predetta.

I. Che i becchamorti sieno sottoposti alla giurisdictione de' consoli.

Con ciò sia cosa che infinite querele dinanzi a' consoli della dett'arte spessissime volte si porgono per cagione delle ismisurate storsioni che continuamente si fanno pe' becchamorti, e che s'adoperano e exercitanti a soppellire e corpi de' morti e loro ministri ; e con ciò sia cosa che intorno alle dette extorsioni pe' detti consoli e loro ufficio provedere non si possa, maximamente perchè molti di loro matricolati e descripti non si truovono e non sono nella matricola della dett'arte, e però non sono sottoposti alla dett'arte, la qual cosa viene in dampno, e non piccolo, e giattura di tucti e cittadini della città di Firenze e obrobrio e vergognia della dett'arte e de' consoli, e maximamente si crede ta' becchamorti essere sottoposti alla dett'arte degli spetiali, perchè conformi sono all'arte predicta ; però per bene e utilità de' cittadini della città predicta e honore di tucta l'arte predetta, providdono, statuirono e ordinorono che tucti e ciascuni, che si exercitano per qualunche modo a sepellire e corpi de' morti, o vero in bandire, o vero a invitare, e quali in volgare vocabulo si chiamano becchamorti, s' intendino essere e sieno sottoposti, e sottoposti essere s' intendino all'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze e alla giurisdictione, riprensione, ufficio e balia de' consoli della dett'arte, non obstante che descripti e matricolati non sieno nella matricola della dett'arte. E che e consoli della

(a) *B agg.* congregati in domo seu apoteca artis kalismale sita Florentie.

dett'arte nelle predette e ciascuna delle predette cose , non obstante che descripti e matricolati non sieno nella matricola della dett'arte, come dicto è, abbino e avere s' intendino quella medesima e totale balia, auctorità e podestà, la quale è come ne' matricolati e contra a' matricolati e descripti nella matricola della dett'arte, e come se fussono descripti e matricolati nella matricola della dett'arte.

II. Che niuno dell'arte possa contro a un altro artefice della dett'arte adomandare fuori dell'arte sanza licenzia de' consoli.

Ancora con ciò sia cosa che pe' consoli della dett'arte sopra le questioni e cause vertenti fra gli artefici della dett'arte per cagione delle mercantie e cose della dett'arte e alla dett'arte spectanti, più tosto che per altro rectore o ufficiale della città di Firenze verisimilmente giusta sententia dare e vero giudicio si debba rendere, providdono, statuirono e ordinorono che niuno della dett'arte, o vero alla dett'arte sottoposto, ardisca o vero presumma contr'alcuno artefice della dett'arte o alla dett'arte sottoposto adomandare o alcuna petitione porgere in alcuna corte della città di Firenze delle cose o vero per le cose o per cagione delle cose e mercantie della dett'arte, o vero alla dett'arte apartenente, in alcun modo, o veramente delle quali o per le quali la cognitione per alcuno modo s'aspectasse o apartenessesi o apartenere si potesse all'ufficio de' consoli della dett'arte, sanza licentia de' consoli della dett'arte o la maggior parte d'essi sotto la pena di llire .x. di f. p. per ciascuno contra faccente e tante volte, da essergli tolta pe' consoli della dett'arte, o per comandamento d'alcuno di loro da essergli tolta, non seghuitata alcuna condempnagione, e applicarsi alla dett'arte.

III. Che i messi dell'arte per le robe abbino oltra l'usato fiorini 2 d'oro.

Ancora consideranti la carestia de' panni e lle quantità delle pecunie, le quali e messi della dett'arte debbono avere per lo loro robe, secondo la forma degli statuti della dett'arte, la quale non basta loro a comprare le robe honorevoli per l'arte predetta ; e però statuirono e ordinorono che e messi della dett'arte abbino e avere debbino oltr'alle quantità delle pecunie a lloro dovute per la forma e secondo la forma degli statuti delle dett'arte, per le loro robe ogni anno per prezzo delle

dette robe fra tucti e due fiorini quattro d'oro, cioè per ciascuno de' detti me[s]i fiorini due d'oro della pecunia della dett'arte. Et che il camarlingho della dett'arte, che per lo tempo sarà, possa, sia tenuto e debba della pecunia della dett'arte, oltr'alla quantità a essi messi dovuta, per le robe loro, secondo la forma degli statuti della dett'arte, pagare loro ogni anno fiorini quattro d'oro fra tucti e due, liberamente, lecitamente, e senza pena.

IIII. Che niuno possa comperare inbreviature o libri lectere di mercatanti, nè instrumenti, nè radergli.

Ancora gl' infra scripti ufficiali providdono, statuirono e ordinorono che niuno della dett'arte o sottoposto alla dett'arte, per sè o per altri, directamente o indirectamente, per niuno modo o cagione, ardisca o presumma comprare o far comprare alcuno libro d' inbreviature bambagine, pecorine, nè protocollo d'alcuno o d'alcuni notai, morti o viventi, nè essi o esse in alcuno e d'alcuna di loro arte o bottega operare o tenere, nè ancora alcuno o alcuni libri e scripture o libri d'alcuno o d'alcuni mercatanti o d'alcun'altra persona, nel quale o ne' quali sono e ritruovonsi scripti e loro facti e faccende e mercantie e alcun'altri loro facti e memorie o scripture, nè essi instrumenti o scripture così scripte radere o far radere, salvo et excepto che e cartolai e vendenti libri essi tenere e comprare e vendere possino, come sono usati, excepto le 'mbreviature, sotto la pena e alla pena di llire cento di f. p., per ciascuno di loro che contra facesse e tante volte, da essere appicchate e pagate per l'una metà al camarlingho e alla camera della Mercantia e università de' mercatanti della città di Firenze per essa università ricevente, e per l'altra metà all'arte predetta o al camarlingho della dett'arte per essa arte ricevente, si e in quanto la condempnagione fosse facta pe' consoli della dett'arte. E se la condempnagione fosse facta per gli ufficiali della detta università de' predetti della decta città, tucta la quantità della detta tale condempnagione s'apicchi e apicchare si debba alla detta università. E che ogni ufficiale della Mercantia forestieri, possa, sia tenuto e debba delle predette tucte e ciascune cose investigare e cercare, e trovati colpevoli alle pene predette punire e condempnare ancora di facto, sanza alcuno processo o servata alcuna solempnità. E ancora sieno tenuto e consoli della dett'arte e che per lo tempo saranno, delle predette cose cercare, e trovati colpevoli punire e condempnare, sotto vinculo del loro giuramento.

V. Che non si venda merce in sulla piazza di san Giovanni e d'orto san Michele.

Ancora gl' infra scripti ufficiali, anno e indictione predetta, a dì ultimo del mese di dicembre nella bottegha o vero corte dell'arte de' giudici e notai della città di Firenze, tucti insieme constituiti, providdono, ordinorono e deliberorono che niuno mascio (1) o femmina, di qualunche condictione o stato sarà, possa nella città di Firenze, o vero nella pi[a]zza o chiesa di san Giovanni Batista e di sancta Reparata, o nella piazza o sotto la loggia di san Michele in Orto, o in qualunch'altro luogo della detta città tenere a vendere e per vendere, e vendere o comprare alcune cose, di qualunche ragione si sieno, apartenente all'arte de' merciai, se non è alla propria bottega, se non solamente candele o torchietti o inmagine di cera, le quali ciaschuno le possa vendere licitamente e senza pena in ogni luogo, sotto la pena di llire cento di f. p., da doversi aplicare e pagare, come di sopra detto è, dell'altre per ciascuna.

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCLXXV., ind. .IIII., dì .XXIII. del mese di dicembre.
Ser Caciotto (a) di Giovanni, per l'arte de' giudici e notai,
Tommaso di Lippo Soldani, per l'arte di kalimala,
Veri di Cambio de' Medici, per l'arte del cambio,
Iacopo di Giano Gherardini, per l'arte della lana,
Buonacorso di Vanni, per l'arte di porta sancta Maria,
Francesscho di Casino, spetiale, per l'arte de' medici e spetiali, et
Francesscho Inorati, pelli[cciaio] (b), per l'arte de' vaiai e pillicciai, [etc.], cittadini fiorentini, deputati [etc.] congregati nella casa dell'Opera di san Giovanni [etc.], aprovorono, confermorono e emologorono tucti gli statuti e ordini dell'arte predicta [etc.], della quale aprovagione aparisce nel libro de' detti statuti per mano di ser Bartolo di ser Pagno di ser Buonafede (c), notaio [etc.].

[1376]

Al nome di Dio, amen. Anno del nostro signior Jhesu Christo, della sua salutifera incarnatione .MCCCLXXVI., ind. .XV., secondo la consuetudine della città di Firenze, a dì .XXI. del mese di dicembre, in casa dell'arte de' medici e spetiali della città di Firenze.

(1) Così nel testo.

(a) *B* Casciotto. — (b) *B* pellipa- rius. — (c) *B* Bonaffedis de Florentia.

I. Balia del proposto de' medici di condempnare e medici.

In prima, consideranti che lo statuto posto nel presente volume, scripto per ser Michele di Bandella, notaio, nell'anno del Signiore dalla sua incarnatione .MCCCLXXII., ind. .XI., a dì .XX. del mese di dicembre, nel quale o pel quale data fu balia al proposto de' medici, intorno ad alcune cose che in esso statuto si contengono, e consideranti che perchè il dicto proposto non à balia di condempnare e medici non obbedienti, per la qual cosa e detti medici al dicto proposto rifiutano ubbidire, e lle disputationi e gli altri acti laudevoli, che nel dicto statuto si contengono, recusano di fare, e però statuito e ordinato è ch' el proposto de' medici abbia balia, auctorità e podestà essi medici, a esso non obbedienti, punire e condempnare per ogni volta nella quantità e insino nella quantità di soldi .XX. di f. p.; la quale condempnagione e consoli della detta arte, per lo tempo existenti, sieno tenuti e debbino fare exigere al camarlingho e per lo camarlingho della dett'arte alla dett'arte aplicare (1).

II. Ch'el proposto de' medici abbia a osservare le cose che si contengono di sopra.

Ancora statuito, proveduto e ordinato è ch' el proposto de' medici, che per lo tempo sarà, sia tenuto e debba far fare disputatione e gli altri acti laudevoli che si contengono nel dicto statuto a' tempi e termini e modo e forma, e come nel detto statuto si contiene. E se alcuno d'essi proposti ricuserà di fare le predette cose, o ricuserà di fare osservare o contravenire (a) in alcuna cosa, sia punito e punire si debba pe' consoli della dett'arte per ogni volta in soldi .XX. di f. p. a esso proposto, ancora di facto e senza servare alcuna solempnità, da essergli tolta e alla dett'arte applicata (2).

III. El salario che i becchamorti debbono avere.

a. Ancora, consideranti l'estorsioni, che tucto dì si fanno pe' becchamorti e chi s'esercita intorno all'osequie e sepulture de' morti, la qual cosa viene in pregiudicio e danno non piccolo de' cittadini della città di Firenze, proveduto e ordinato è che e detti becchamorti, o vero coloro che per qualunche modo s'esercitano intorno alle sepulture o

(1) Cfr. riforma del 30 dicembre 1372, rubr. I. — (2) Cfr. riforma del 30 dicembre 1372, rubr. II.

(a) *B* cessaverit seu.... contra venerit.

per seppellire e corpi de' morti, non possino o debbino per qualunche acto e exercitio, che per loro o per alcuno di loro si facesse intorno alle dette sepulture e exequie, exigere, ricevere o in alcuno modo domandare o avere, se non insino nelle infra scripte quantità, cioè:

Per (1) bandire alchuno morto, il quale si bandisca per tucti e sei banditori, non possino torre tra tucti i banditori più che sette libre, e se meno (a) fussono, il dicto salario si scemi per rata.

Per spazzare vie, e dove si bisognasse, e per tendere banche (b) e per guardare, per ongni fascio doppio che s'aopera al dicto morto possino torre per fascio per uno (c).

Per portare e recare materasse e tapeti per lecto che si farà al detto morto, possino torre per ogni materassa denari octo, e per ogni tappeto che vi s'aoperasse, denari quattro.

Per fare il lecto per lo morto e disgombrallo fuori di casa del morto, soldi dieci pic., salvo che del morto che si bandisse possino torre per lo detto (d) morto soldi venti pic.

Per vestire e governare e radere (e) il dicto morto, libre due di pic., salvo che, se il morto fosse a votare, possino torre lire (f) faccendone fede allo spetiale e al congiunto del morto.

Per rechare il morto in sala, soldi dieci pic.

Per guardare di nocte il morto, per ciaschuno di loro e ch' el guardasse, soldi dieci pic.

Per ogni scripta d'amici o di parenti del morto, che andranno invitando, soldi cinque pic.

Per ogni coppia d'invitatori, che anderanno invitando per lo morto, soldi dieci pic.

Per invitare regole, e per ogni regola che inviteranno, soldi due e denari sei pic.

Per portare (g) di drappo, panno o bara, e per riportare allo spetiale o altrui e per andare per la croce, soldi quindici pic.

Per ogni torchio, che anderà per lo morto e per riportare, soldi due pic.

Per rechare e portare ogni torchio, che s'aopera in casa in asta, soldo uno pic.

(1) Di qui alla fine della rubrica le disposizioni sono in volgare anche nel cod. *B*. Seguiamo nella stampa il cod. *C*; ma riportiamo da *B* le varianti più notevoli.

(a) *B* meno banditori. — (b) *B* panche. — (c) *B* sodo uno pic. — (d) *B* per lo letto del detto. — (e) *B* e nettare e radere e governare. — (f) *B* tre. — (g) coltre.

Per riserrare ogni avello in che sepellissono il morto, soldi venti pic. (a). Salvo se si sotterrasse il morto in avello di compangnia, non possino torre per uno più che soldi .x. pic.

b. Salvo che queste cose e salari non s' intendino per eclesiastiche persone, nè per cavalieri, nè per giudici, nè per medici dottorati possonsi convenire co lloro discretamente. Sì veramente i becchamorti sieno tenuti di guardare e observare e riportare ogni e tucte masseritie e cose apartenenti al morto e allo spetiale e ad altrui. E che, non obstante che possino torre e adomandare i loro salari insino nella detta quantità come detto è di sopra, niente di meno sieno tenuti e debbino avere discretione intorno alle sepulture de' fanciulli e di fanciulle piccoli e di poveri ; ma domandare e pigliare minor salari che detto non è di sopra, perchè sarebbe inpossibile a potere (b) ogni faticha che per gli detti becchamorti intorno alle sepulture d'ogni morto si durasse. Considerato maximamente la faticha che si dura nelle sepulture degl'uomini famosi e di grande stato, e etiandio di cavalieri e doctori, e etiandio di potere discernere e dichiarare la discretione di detti becchamorti intorno a' salari che debbono torre per le sepulture de' fanciulli e fanciulle e poveri, statuito e ordinato è che per l'ufficio di ciaschuno consolato della detta arte nel principio di loro ufficio si elegghino e eleggere (c) e deputare si debbino octo huomini artefici della detta arte, cioè due per ciaschuno quartieri della città di Firenze, il cui uficio duri tucto il tempo del detto consolato, che farà le dette elettioni ; i quali due, cioè ciaschuno del suo quartieri, abbino a diliberare e a ordinare e limitare, quando questione ne fosse, 'e salari, che a' detti becchamorti si vengha, e quello che per loro sia deliberato e detti becchamorti possino torre e non più. Salvo niente di meno i sopradetti capitoli, a' quali in niuno (d) modo si possa pregiudicare.

c. E acciò che i cittadini di Firenze da' detti becchamorti non sieno defraudati e ingannati, statuito e ordinato è che ciaschuno de' detti becchamorti debba avere la copia de'sopra detti ordinamenti scripta o vero soscripta per mano del notaio della detta arte, la qual copia catuno di loro debba rapresentare e mostrare a qualunque persona sarà deputata a fare le spese della sepultura di quello cotale morto. E che qualunque de' detti becchamorti tutte e ciascuna delle predette (e) cose non osservasse o adomandasse, e ricevesse maggior salari che di sopra si contengha, e non mostrasse o rapresentasse la copia de' sopra detti ordi-

---

(a) *B agg.* Per ongni fossa che facessono e sotterrassono il morto, soldi venti pic. — (b) *B agg.* tarare. — (b) *B* s'elegano e deligere. — (d) *B* neuno. — (e) *B* tutte e singole le so pra dette.

namenti come detto è, per ongni volta caggia in pena di llire (a) di pic. alla detta arte; nella qual pena e consoli della dett'arte e lla maggior parte di loro sieno tenuti e debbino quel cotale becchamorto, che contro alle dette cose facesse, e quante volte, punire e condempnare, sotto pena di spergiuro. E che il camarlingho della detta arte la detta pena sia tenuto a riscuotere, sotto la detta pena. E che il becchamorto del quartieri sia tenuto a notificare al notaio dell'arte ogni morto nel detto quartieri, innanzi che sia seppellito, alla pena di llire cinquanta di pic. e quante volte.

Nel nome del nostro Signior Jhesu Christo, amen. Anno della sua salutifera incarnatione .MCCCLXXVII., (1) indict. .XV., secondo la consuetudine della città di Firenze, a dì .XXVIII. del mese di dicembre.

Ser Nicholao di ser Aiuto (b), notaio, per l'arte de' giudici e notai,
Nicchola di Lippo Alberti, per l'arte del chalimala,
Macteo di Buonacorso Alderotti, per l'arte del cambio,
Giovanni di Cante Amannati, per l'arte della lana,
Lorenzo di Macteo di Buonsigniore, per l'arte di porta sancta Maria,
Caroccio di Caroccio, per l'arte de' medici e spetiali, et
Domenico Alberti, per l'arte de' vaiai e pillicciai [etc.], cittadini fiorentini deputati [etc.], congregati nella casa dell'Opera di san Giovanni [etc.]. approborono e confermorono [etc]., della quale approvatione, confermatione [etc.], apparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Damiano di Picchio Dellegialle (c), notaio fiorentino [etc.].

[1377]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCLXXVII. ind. prima, secondo l'usanza e consuetudine della città di Firenze.

Gl' infra scripti sono nuovi statuti e ordinamenti dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, cioè in prima:

I. Forma e regola data per fare gli squittini.

a. Con ciò sia cosa che pe' gli statuti e ordinamenti delle dett'arte non sia dato certo modo, nè certa forma sopra fare gl' isquictini degli artefici della dett'arte per lo ufficio de' consoli della dett'arte, se nnon è

(1) Gli anni della datazione sono aumentati d'un numero, perchè è qui usato lo stile della natività, per il quale s' inizia l'anno col 25 dicembre.

(a) *B* libre dieci. — (b) *B* Ciuti. (c) *B* *agg*. Fesulane diocesis.

il modo e lla forma innanzi alla insacchatione e inborsatione de' consoli anticamente observata, per la qual cosa per lo passato in fare i detti isquictini molti inconvenienti sono venuti; considerato maximamente che molti giovani e ignoti artefici della dett'arte erano electi, pe' consoli della dett'arte, in arroti a fare i sopra detti isquictini, e quali spesse volte le loro fave nere rendevono a chi non meritava l'ufficio del consolato, e chi era degnio del detto ufficio, per le loro fave bianche il privavono; e considerato che ne' vecchi, e maxime negli experti e pratichi, sta la discretione e essi più cognioscono e conoscere debbono e loro artefici e chi è degnio e chi non è degnio all'ufficio sopra detto; e però per bene e utilità e pacifico e tranquillo stato e honore dell'arte predetta e degli artefici della dett'arte, proveduto, statuito e ordinato è che in tucti e ciascuni squictini, che si faranno nella casa dell'arte predetta, degli artefici della dett'arte per l'ufficio del consolato, oltr'al numero de' consoli e consiglieri della dett'arte, sieno e esser debbino quarantotto artefici della dett'arte arroti, capaci dell'ufficio del consolato, secondo la forma degli statuti e ordini del comune di Firenze e della dett'arte, da essere electi per l'ufficio de' consoli della dett'arte. De' quali quarantotto arroti, trentadue almeno al tempo della detta electione sieno stati consoli della dett'arte almeno una volta. Questo expresso e dichiarato che d'alcuna boctega o fondaco della dect'arte non possa essere electo in arroto se non è uno; e niuno compagnio d'alcuno consiglieri possa essere electo in arroto. I quali quarantotto arroti si debbono eleggiere pe' consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno o per le due parti di loro, per solempne e secreto scruptineo per loro e fra loro celebrato, o da doversi celebrare a fave nere e bianche, sì e in tal modo, che tucti e sopra detti arroti per insino nel detto numero di .XLVIII., e quali otterranno il partito pe' consoli o vero fra consoli sopra detti o vero le due parti di loro, de' quali almeno .XXXII. sieno stati consoli della dett'arte almeno una volta, possino e debbino essere al sopra detto scruptino, e lle loro fave rendere nel detto scruptino, e basti se le due parti de' consoli, consiglieri e arroti saranno al sopra detto scruptino.

b. E tucti e ciascuni artefici della dett'arte, che in fare il dicto scruptino, come dicto è, per l'ufficio del consolato oterranno il partito per tucti e sopra decti consoli, consiglieri e arroti o per le due parti di loro che saranno al sopra detto scruptino per tucti e nomi e pronomi o vero cognomi nello scruptino, pel notaio della dett'arte in publica forma o vero per publico instrumento suggellato col suogello (1) della dett'arte,

(1) Così nel testo.

ridurre debba all'ufficiale e all'ufficio de' sette consiglieri della Mercantia e mercatanti della città di Firenze. De' quali artefici coloro che otterranno il partito nello scruptineo sopra detto, e nomi e pronomi e sopranomi si debbono tenere secreti insin a tanto che saranno publicati per l'ufficiale o vero per l'ufficio de' sette consiglieri predetti, et che in tenere o vero in ricevere e detti scruptini, che si faranno nella casa della dett'arte per l'ufficio del consolato come detto è, insieme col notaio della dett'arte, due frati religiosi da essere electi pe' consoli della dett'arte. Della quale electione si debba fare publico instrumento pel notaio della dett'arte (1).

c. E ch' el dicto scruptino per l'ufficio del consolato della dett'arte per l'avenire far si debba ogni tre anni, per essi cioè consoli o vero nel tempo dell'ufficio di quegli consoli, l'ufficio de' quali comincerà dal mese di gennaio. Et che e consoli, l'ufficio de' quali comincerà del mese di gennaio proximo futuro, fare debbino il sopra detto scruptino e eleggere e detti arroti nel modo e forma di sopra ordinati, durante il tempo del loro ufficio. E così successivamente ogni tre anni, il sopra detto scruptineo far si possa e debba per l'ufficio d'essi consoli, l'ufficio de' quali comincerà del mese di gennaio. E che niuno, che non sarà electo in arroto a fare il dicto scruptino, nel dicto scruptino possa rendere fava, ma sieno tenuti e debbino e consoli della dett'arte esso tale non electo come detto è cacciare o fare cacciare della casa della dett'arte, nel tempo che si farà il dicto isquittino. Et la electione de' detti arroti e del detto squictino per l'ufficio del consolato far non si possa o debba, si non nel modo e forma di sopra ordinati. Et si si facesse, non vaglia e non tengha d'essa ragione. E niuno, che per l'avenire sarà tracto in consolo della dett'arte, possi esser consolo della dett'arte o vero l'ufficio del consolato della dett'arte in alcun modo acceptare o vero exercitare, se non arà compiuto interamente ogni divieto a llui competente nel dicto ufficio, sì per la sua persona, come de' suoi consorti o compagni o vero per qualunch'altro modo, non obstante che per evacuatione di borse vecchie possa l'ufficio sopra detto o esso per alcun modo acceptare o essercitare.

II. Che i litiganti dinanzi a' consoli come albitri paghino il diritto.

Ancora con ciò sia cosa che per molte e varie questioni, che tucto dì si commettono a' consoli della dett'arte, sicome arbitri e arbitratori per parte de' signior priori e del gonfalonieri di giustitia e del-

(1) Riformato 26 dicembre 1404, rubr. III.

l'ufficio de' dieci della libertà del comune di Firenze, per litiganti innanzi a lloro molta fatica tocchi a' consoli e agli artefici della dett'arte, senza alcuno comodo della dett'arte o degli artefici della dett'arte, ancho piutosto in cercare la verità del facto, del quale dinanzi da loro è questione, spessissime volte è di necessità spendere delle pecunie della dett'arte, la qual cosa ritorna in dampno e giattura della detta arte e degli artefici predetti ; e con ciò sia cosa anchora che pe' compromectenti le loro questioni ne' consoli predetti, come in loro arbitri e arbitratori spesse volte nella casa della dett'arte si commettono delicti sì contro alle persone de' detti consoli, come ancora contro allo honore de' consoli e artefici di tucta l'arte predecta, i quali, perchè non sono sottoposti alla loro iurisdictione, si partano impuniti de' loro delicti e così de' loro peccati si gloriano ; e però proveduto, statuito e ordinato è che di tucte e ciascune questioni dinanzi a' detti consoli vertenti, per commissaria compositione si paghi e pagar si debbia il diricto alla dett'arte o al camarlingho della dett'arte per quella ricevente, cioè per ogni lira della quantità della quale sarà lodato o della stima della cosa, della quale o sopr'alla quale lodato sarà, denari due. Questo expressamente dichiarato ch' el dicto diricto non passi, nè passar possa la quantità di lire .x. di f. p. Et che tucti e ciascuno dinanzi a' detti consoli per compromissoria compositione, in qualunche modo litiganti, sì l'actore come il reo, durante il tempo o vero termino del compromesso per le parti facto ne' consoli o nell'ufficio de' consoli della dett'arte, s' intendino essere e sieno sottoposti alla iurisdictione, ufficio e balia de' detti consoli, in tucto e per tucto, in quanto a ogni cosa, come se fossono descripti e matriculati nella matricola della matricola della dett'arte ; e in loro o contro a lloro e a ciascuno di loro procedere si possa per lo ufficio de' consoli della dett'arte, sì di ragione come di facto, durante il tempo e termino del compromesso, come si può per loro procedere contro a' matriculati e descripti nella matricola della dett'arte.

III. Che gli artefici ogni anno paghino soldi .x.

Ancora con ciò sia cosa che sia convenevole che tucti e ciascuni matricolati nella matricola della dett'arte, la dett'arte o vero alcuno membro o ministerio della dett'arte in alcuno modo exercitanti, così cittadini come contadini, concorrino alle spese, le quali tucto [dì] (a) s'apartengono di fare per l'arte predetta ; statuito e ordinato è che tucti e ciaschuni matricolati e descripti nella matricola della dett'arte, la det-

(a) *B* cotidie.

t'arte o vero d'alcuno menbro o ministerio della dett'arte, nel contado di Firenze per qualunche modo exercitante, ogni anno del mese d'agosto di ciascuno anno, in aiuto delle spese, le quali tucto dì bisogniono di fare per l'arte predetta, paghino e pagare sieno tenuti e debbino alla dett'arte, o vero al camarlingho della dett'arte per la dett'arte ricevente, soldi .x. di f. p.; al qual pagamento fare possino e debbino essere constrecti pe' consoli o vero camarlingho della dett'arte nel modo e forma, come per l'ufficio de' consoli della dett'arte sarà deliberato, una volta o più, e tante volte.

IIII. Forma di fare lo squittino pe' sei della Mercantia.

Ancora per honore e stato della dett'arte, e acciò che choloro che ne sono degni godino gl'uffici e gli onari (a) della dett'arte, proveduto e ordinato è che in tucti e ciascuni squittini che si faranno, nella casa della dett'arte, degli artefici della dett'arte, per l'ufficio de' septe consiglieri dell'università della Mercantia e mercatanti della città di Firenze, sieno e essere debbino consoli e consiglieri della dett'arte, o vero almeno le due parti di loro, e venti arroti artefici della dett'arte, de' quali venti arroti sieno stati tucti consoli della dett'arte almeno una volta. E quali arroti eleggiere si debbino per l'ufficio de' consoli della dett'arte, per secreto scruptineo per la loro facto o vero celebrato, a fave nere e bianche. E tucti e ciascuni artefici della dett'arte, i quali nel dicto scruptino pe' detti consoli consiglieri e arroti, che si faranno nella casa della dett'arte, per l'ufficio de' septe consiglieri predetti, per le duo parti d'essi consoli, consiglieri e arroti o per le due parti, consiglieri e arroti, che nel dicto scruptineo interverranno, dummodo almeno sieno presenti le due parti d'essi consoli, consiglieri e arroti per loro nomi e pronomi o vero cogniomi, reducere si debbino per scripto o vero per publico instrumento, suggellato col suggello della dett'arte, facto per lo notaio della dett'arte all'ufficiale o vero all'ufficio de' sette consiglieri dell' università della Mercatantia della città di Firenze. Il quale scruptino tenere o scrivere si debba pel notaio della dett'arte e per due frati religiosi, che saranno electi per l'ufficio de' consoli predetti, e uno o vero due de' consoli che allora saranno nell'ufficio del consolato, de' quali per l'ufficio de' detti consoli deliberato sarà. E altrimenti o in altro modo far non si possa o debba lo squictino predicto ; e se si facesse, non vaglia e non tengha d'essa ragione.

(a) *B* honoribus.

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione mille trecento septanta sette, indictione prima, a d[ì] ultimo di dicembre.

Ser Domenico Salvestri (a), per l'arte de' giudici e notai,

Baldese di Turino Baldesi (b), per l'arte di k[a]limala,

Leonardo Bartolini, per l'arte del cambio,

Agniolo di Neri Bocchucci, per l'arte della lana,

Buonacorso di Vanni, per l'arte di porta sancta Maria,

Giovanni di Federigo, per l'arte de' medici e spetiali, e

Franceschо di Chele, per l'arte de' vaiai e pillicciai, cittadini fiorentini, deputati [etc.], assenti detti Baldese e Giovanni loro compagni, insieme congregati nella casa dell'arte de' vaiai e pillicciai della città di Firenze, confermati furono tucti e sopra scripti statuti [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Taddeo di Donato de' Marchi, notaio pubblico fiorentino e allora notaio de' detti ufficiali (c).

[1378]

Al nome di Dio, amen. Nell'anno del Signiore della sua salutifera incarnatione .MCCCLXXVIII., ind. secunda, secondo l'usanza e consuetudine della città di Firenze. Gl' infra scripti sono nuovi statuti e ordini dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze.

I. Riformagione di ser Bartholommeo.

Cioè in prima, per bene utilità e pacifico stato dell'arte predetta providdono, deliberorono, statuirono e ordinorono che ser Bartolommeo per l'adirietro di ser Nello Ghetti, notaio, cittadino fiorentino, che al presente è notaio e scrivano della dett'arte e consolo dell'arte predicta e del loro ufficio, s' intenda essere e sia scrivano e notaio della dett'arte e consolo dell'arte predetta e del loro ufficio per tempo e termine d'uno anno proximo, che debbe venire, cominciando il dì di calendi di gennaio proximo che debbe venire, correnti gli anni Domini .MCCCLXXVIII., con ufficio, balia e salario e presente consueti, e che

(a) *B* Silvestri. — (b) *B* Baldesis. — (c) *B* Ego Taddeus olim Donati de Marchis de Florentia, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus, una cum ser Thommasio domini Marchi notario et cive florentino extracto in notarium et scribam predictorum officialium, omnibus et singulis supra dictis dum agerenctur interfui eoque rogatus et vigore commissionis in me facte per dictum ser Thomasium et de mandato dictorum officialium scripsi et publicavi, [etc.].

si contiene negli statuti e ordinamenti della detta arte. E che per lo detto ser Bartholommeo o vero per colui, a cui egli il commetterà et non per altro, durante il tempo e termino sopra scripto d'uno anno, scrivere possino e debbino tucti e ciasceduni (1) acti o vero quello che si farà e actiterassi pe' consoli o vero per l'ufficio de' consoli della dett'arte o vero nella corte de' consoli della dett'arte, non obstante nelle predette cose alcuno statuto, provisione o ordinamento della predett'arte.

II. Balia conceduta agli otto della guardia.

Al nome di Dio, amen. Anno della sua incarnatione .MCCCLXXVIII., ind. secunda, a dì .X. del mese di dicembre, facto in Firenze nel palagio de' signior priori del popolo e del comune di Firenze; presenti a queste cose testimoni chiamati e pregati, cioè Michele per l'adirietro di Mazuolo del popolo di san Romigi di Firenze, e Lorenzo per l'adirietro di Vanni de' Caposeluoli, habitatore in Firenze nel popolo di san Piero Scheraggio (a).

Nicholaio di Buto, merciaio,
Piero Gherardini, spetiale,
Andrea di Nuto, dipintore et
Bonarlo di Berto, spetiale, consoli e del numero de' consoli dell'arte e università de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, absenti maestro Nicholò di Francesscho, Nichola di Mactheo (2) e Francescho [di] Giovanni Mazuoli (3) loro collegi et
Ugolino di Bonsi, spetiale,
Giovanni di Federigo, spetiale,
Stefano di Migliore, merciaio,
Giovanni di Ghuido di Falcone, merciaio,
Agniolo (b) di Piero, spetiale,
Bartholommeo di Francesco di Bono, dipintore e
maestro Tommasino del maestro Simone, medico, artefici arroti della detta arte e università de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, aventi piena e generale balia, autorità e podestà intorno al reggimento della dett'arte di provedere, ordinare e disporre, e provisioni, statuti,

(1) Così nel testo. — (2) Le parole da *consoli e del numero* a *Nichola di Mactheo* sono state ripetute nel cod. *C* e poi espunte comprendendole fra le due sillabe di *va....cat.* — (3) Per una svista del traduttore, nel cod. *C* il nome di *Giovanni Mazuoli* (esattamente *Francesco di Giovanni Maczuoli* come ha *B*) è il primo della serie degli arroti, mentre in *B* esso è compreso fra i nomi dei consoli assenti. Nella stampa ci siamo attenuti al cod. *B*.

(a) *B aggiunge* et alii plures. — (b) *B* Guiglielmus.

e ordinamenti fare sopra il reggimento della dett'arte, in tucto e per tucto come à e avere può tucta l'arte e università e tucti gli artefici della dett'arte, come della detta loro balia pienamente e largamente aparisce per mano di ser Bartholommeo per l'adirietro di ser Nello Ghetti, notaio fiorentino, nell'anno 1378, ind. secunda, a dì .XXVI. del mese di novembre, tucti insieme in concordia e d'acordo, per vigore della loro autorità, podestà e balia e per ogni modo, via e ragione che più e meglio poterono, e dovenno a viva voce, e anchora messo, facto e celebrato prima fra loro solempne e diligente scruptino secondo gli ordini della dett'arte, e ottenuto il partito a fave nere e bianche, per tucte undici fave nere del sì, statuitono, providdono, e ordinorono che i prudenti huomini

Simone per l'adirietro di Giorgio Baroni,
Filippo di Bandino, coreggiaio,
Filippo per l'adirieto di Cionetto Bastari (a),
Nicholaio di Iohanni da Carlone,
Ghino di Bernardo Anselmi,
Tommaso di Giovanni da Careggi,
Macteo di Iacopo Arrighi,

Gottolo di Berto Ciardi, honorevoli cittadini fiorentini, al presente octo ufficiali generali della guardia della città di Firenze e lle due parti di loro, insieme e in concordia, gli altri ancora absenti e non richiesti, non aceptanti, morti o vero rimossi, o vero per alcuno modo inpediti o vero presenti, tacenti, contra dicenti o repugnanti in alcuno modo, abbino e avere s'intendino e a lloro conceduta sia e essere s'intenda ogni piena, libera e generale balia, autorità e podestà intorno al governo e al reggimento della dett'arte; e che possino una volta e più e quante volte a lloro parrà e piacerà, provedere, ordinare e disporre, e provisioni, statuti e ordinamenti fare sopra il governo e reggimento della dett'arte in e sopra e facti e intorno a' facti della dett'arte, e quello che per loro sarà facto cassare, ricovare (b), emendare e correggere in tucto e per tucto, la quale e come à o avesse o avere potesse o può o potesse tucta l'arte e università e tucti gli artefici dell'arte predetta. E quello che per loro o per le due parti di loro come detto è, di qui a per tucto il presente mese di dicembre disposto, formato, facto, deliberato o veramente proveduto o ordinato, revocato, emendato o correcto sarà nelle predette e intorno alle predette cose, vaglia e tengha e possasi e debbiasi inviolabilmente observare, come se facto, disposto, ordinato, prove-

(a) *B* de Bastariis. — (b) *B* re- vocare.

duto o deliberato, rivocato, correcto e emendato sarà da tucta l'arte o vero università dell'arte predetta, non obstante nelle predette cose o alcuna d'esse alcune leggi, statuti, provisioni e ordinamenti della dett'arte.

III. Deliberazione facta per gli otto delle ghuardie. Chome l'arte s'intitoli.

Anchora nel dicto anno, indictione e a dì .XVIII. del mese di dicembre facto in Firenze, nel palagio de' detti signior priori, presenti i testimoni a queste cose avuti, chiamati e pregati Iacopo di ser Anselmo da Città di Castello, capitano de' famigli de' detti signior priori, Lello di Vannuccio, del popolo di san Pulinari da Firenze e Leonardo di Tommasi da Careggi, del popolo di sancto Andrea da Firenze e frate Donato Fancelli, camarlingho della camera dell'arme del dicto palagio, e più altri sopra scripti:

Simone per lo adirieto di Giorgio Baroni,
Filippo di Bandino, coreggiaio (a),
Nicholò di Giovanni da Carlone,
Ghino di Bernardo Anselmi,
Tommaso di Giovanni da Careggi,
Macteo di Iacopo Arrighi e
Gottolo di Berto Ciardi, cittadini honorevoli fiorentini, officiali generali della guardia della città di Firenze, generale balia e podestà aventi intorno al reggimento della dett'arte de' medici, spetiali e merciai e degli altri menbri della dett'arte, come della loro balia e podestà largamente aparisce per mano di me notaio infra scripto; tucti insieme e in concordia, e niuno discordante, a viva voce, e ancora messo, facto e celebrato prima fra lloro solenne e diligente scruptineo a fave nere e bianche, e ottenuto il partito per tucte e otto fave nere del sì, per vigore della detta loro balia e podestà, e per ogni modo e ragione per la quale più e meglio poterono, per bene, pace e aumento della dett'arte e artefici della dett'arte, statuirono e providdono e ordinorono e fermorono, che la detta arte per l'avenire si chiami e intitolisi l'arte de' medici, spetiali, dipintori e merciai.

IIII. Che quattro borse si riduchino a tre.

E consideranti che nel proximo precedente schuittino della dett'arte e artefici della dett'arte facte furono e sono quattro marsupii

---

(a) *B aggiunge* Filippus olim Cionetti de Bastariis.

o vero borse, nelle quali furono e sono inborsati gli artefici della dett'arte, e quali ottennono all'ufficio del consolato, e i quali debbono essere consoli della dett'arte, una cioè borsa, nella quale inborsati sono medici, dipintori, battitori d'oro, orpellai e forzerinai; e l'altra, cioè nella quale inborsati sono spetiali tenenti botteghe fuori di mercato vecchio; e l'altra ancora, nella quale inborsati sono gli spetiali tenenti bottege in mercato vecchio e intorno esso mercato e fundachieri, dovunche residentia faccino nella città di Firenze; l'altra, cioè nella quale furono e sono inborsati merciai e altri del membro d'essi merciai, providdono e deliberorono e ordinorono, per bene e pacifico stato della dett'arte, e acciò che gli onori e doni della dett'arte equalmente secondo il grado de' detti artefici meglio che si può si distribuischino e aghuaglinsi, per l'avenire sieno solo tre borse. E dette quattro borse si riduchino solamente a tre in questo modo, cioè: che lle dette prime due borse delle dette quattro, cioè la borsa nella quale inborsati sono medici, dipintori, battitori d'oro e orpellai e forzerinai, e l'altra borsa nella quale inborsati sono spetiali tenenti botteghe fuori di mercato vecchio, e tucti inborsati delle predette due borse si mescolino insieme in una borsa sola, sì che delle dette prime due borse si faccia e sia solo una borsa, nella quale comunimente al presente si ponghino tucti e medici, dipintori, battitori d'oro e orpellai, forzerinai e spetiali tenenti botteghe fuori di merchato vecchio, i quali ànno obtenuto nello squictino all'ufficio del consolato della dett'arte; e l'altra borsa sia e ferma stia degli spetiali di mercato vecchio e fondachieri sopra detti. E similemente la terza borsa ferma sia e rimagnia de' merciai e degli altri al dicto menbro apartenenti, e quali ànno obtenuto per consoli della dett'arte nel dicto squittino.

V. Che e consoli sieno sei.

a. E consideranti che di presente si debbono trarre delle dette borse sette consoli secondo gli statuti e ordini della dett'arte, providdono che, facta la mistione predetta, e delle dette due borse in una contribuite e a una ridocte, si tragghino e trarre si debbino a sorte e fortuna sei soli artefici per consoli della dett'arte per tempo e termine di quattro mesi, l'ufficio de' quali, duraturo per quattro mesi continue, coll'aiuto di Dio felicemente incomincerà in kalen di gennaio proximo futuro, nella infra scripta forma e modo, cioè: della prima borsa, della quale al presente mescolatamente si debbono inborsare medici, dipintori, battitori d'oro, orpellai, forzerinai e spetiali fuori di mercato vec-

chio si tragghino due artefici della detta arte, non aventi divieto secondo gli ordini della dett'arte. E dell'altra borsa, della quale inborsati sono spetiali di merchato vecchio e fondacari, similemente si tragghino altri due artefici a sorte e a fortuna non aventi divieto, come di sopra. E per quello medesimo modo, per la terza borsa, nella quale inborsati sono merciai e altri artefici al dicto membro de' merciai apartenenti, si tragghino due altri artefici della dett'arte non aventi divieto come di sopra. E quali sei artefici così tracti sieno e essere s'intendino consoli della dett'arte per lo tempo sopra detto con ogni giurisdictione, auctorità, podestà e balia, privilegio e inmunità conceduta a' consoli della dett'arte, secondo la forma degli ordini del comune di Firenze o vero della dett'arte. E quello modo e forma fare e observare si debba in qualunche future extractioni de' detti consoli che si faranno e lle quali fare si debbino, di quattro mesi in quattro mesi, delle dette tre borse e marsupii, le quali al presente sono o vero che in futuro saranno. Et che per l'avenire in perpetuo, nel tempo che si farà lo squittino de' consoli per riformatione della dett'arte, si faccino e sieno solo tre borse, nelle quali secondo la distintione, numero e modo e forma di sopra data, s'inborsino, e delle quali al debito tempo si tragghino all'ufficio del consolato della dett'arte coloro e quali nello isquittino aranno obtenuto all'ufficio predetto.

b. Ancora consideranti che gl'infra scripti artefici della dett'arte, e quali per lo passato e per insino a ora furono d'un membro degli artefici della dett'arte, testè di loro p[u]ra e mera volontà desiderano e a' detti ufficiali hanno domandato essere agregati fra gli artefici d'altro membro della dett'arte, e questo a' detti ufficiali cosa giusta e ragionevole essere paia, providdono, ordinorono e deliberorono che coloro e quali degl'infra scripti artefici della dett'arte aranno obtenuto nel dicto squittino sì che sieno inborsati in alcuna delle dette borse, che di detta borsa, nella quale fossono inborsati, si traghino e inborsinsi in quella borsa fra gli artefici della dett'arte, nella qual borsa desidereranno e domanderanno essere posti e inborsati. E questo fare si debba per l'ufficiale forestieri della Mercantia della città di Firenze. Et che per l'avenire, tucti e ciaschuni infra scripti artefici della dett'arte, e così quegli che aranno obtenuto, come quegli che non aranno obtenuto nel detto squittino, sieno e essere debbino in perpetuo di quel membro della dett'arte, nel quale testè al presente a' detti ufficiali ànno domandato essere posti e agregati. E queste cose providdono, statuirono e riformorono e sopra detti ufficiali per virtù della detta balia a lloro conceduta e per ogni modo, via, forma e ragione, per le quali più e meglio

poterono, non obstante qualunche statuti e riformationi del comune di Firenze o della dett'arte, quantunche derogatorii, precisi o penali, anchora se d'essi si fusse dovuto o dovessesi fare spetiale mentione, riservantesi ogni e totale balia, auctorità e podestà a lloro conceduta e atribuita intorno al reggimento e dispositione della dett'arte, in tucto e per tucto, come nella detta balia a lloro conceduta si contiene e di sopra aparisce per mano di me notaio infra scripto.

Gli artefici della dett'arte, i quali domandorono essere tracti e rimossi della borsa e marsupio degli spetiali di mercato vecchio e fondachai, e essere posti e agregati nella borsa e marsupio de'medici, spetiali, dipintori e altri membri delle dette borse. E loro nomi sono questi, cioè:

m.º Lodovico di Bartolo,
m.º Domenico d'Agniolo,
m.º Zenobio del m.º Lorenzo,
m.º Piero de' Pulci,
m.º Pietro di Giovanni da Firenze,
m.º Tommaso del m.º Simone
m.º Bernardo di ser Pistoia,
m.º Ghuerrieri di Michelotto (a),
m.º Zanobi di Iacopo,
m.º Agniolo di Nuto,
m.º Benedetto di Ciangho,
m.º Franceschо da Collegrano,
m.º Fiovanni del m.º Dino,
m.º Biovanni Banducci,
m.º Filippo di Benedetto,
m.º Bartolo di Mercatone (b),
m.º Giovanni di Franceschо,
m.º Lorenzo di Piero,
m.º Gherardo del m.º Antonio,
m.º Iacopo del m.º Bartholommeo,
m.º Pagolo d'Agniolo,
m.º Cristofano di Giorgio,
m.º Falcho di Donato,
m.º Bancho del m.º Latino,
m.º Naddino Aldobrandini,
m.º Nuto Bardini (c),
m.º Giovanni di Giusti,
m.º Donato di Salvi,
m.º Franceschо di Sandro,
m.º Lodovico di Piero,
Nardo d'Andrea, spetiale,
Ventura di Franceschо, spetiale,
Luigi d'Ambruogio, spetiale,
Lorenzo del m.º Dino, spetiale,
Marchionne di Giovanni, spetiale,
Miniato di Paladino, spetiale,
Cione di Ghuadagno, spetiale,
Andrea di Geri (d), spetiale,
Giovanni di Tomme, spetiale,
Francesco di Giovanni, spetiale,
Giovanni di Filippo, spetiale,
Cenni e Nicholao di Iacopo, spetiali,
Zanobi di Ghuadagno, spetiale,
Nicholò Villani, spetiale,
Federigo di Vannuccio, spetiale,
Piero Gherardini, spetiale,
Lando d'Agnolo, spetiale,
Lorenzo di Giovanni Actavanti,
Bartolo di Francesco, spetiale,
Michele di Neri (e), spetiale,
Lorenzo d'Agniolo, spetiale,

(a) *B* Guerrerius Micheletti. — (b) *B* Mercatini. — (c) *B* Bandini. — (d) *B* Gerii. — (e) *B* Nerii.

Francescho d'Agnolo, spetiale,
Agniolo di Doffo, spetiale,
Mino di Pagolo, spetiale,
Nicholaio di Paladino, spetiale,
Bernardo Gherardini, spetiale,
Lorenzo di Brando, spetiale,
Giovanni di Lorenzo, spetiale,
Iacopo di Francescho, spetiale,
Ghirigero (a) di Biondo, spetiale,
Giovanni di Bretoldo (b), spetiale,
Andrea di Meo (c), spetiale,
Piero di Bello, spetiale,
Franciescho Borghini, spetiale,
Filippo di Franc.º Porcellini spetiale,
Gherardo Ghuadagni, spetiale,
Donato di Giov. Braccini (d), spetiale,
Nicholaio di Nardo, spetiale,
Giusafà di ser Iacopo, spetiale,
Nicholao Guardini (e), spetiale,
Miniato di Piero, spetiale,
Giovanni di Pello, spetiale,
Donnello d'Albizo, spetiale,
Giovanni di ser Simone, spetiale,
Ghuiglielmo di Piero, spetiale,
Adimari di Genovino, spetiale,
Giovanni Benevieni, spetiale,
Lorenzo di Giovanni, spetiale,
Benintendi di Iacopo, spetiale,
Filippo di ser Michele, spetiale e
Martino d'Andrea, spetiale.

Artefici della dect'arte, e quali domandorono essere tracti e rimossi della borsa e marsupio de' medici, spetiali fuori di mercato vecchio, dipintori e altri membri della detta borsa, et essere posti e agregati nella borsa e marsupio degli spetiali di mercato vecchio e fondachari. E loro nomi sono questi, cioè:

m.º Francescho di ser Nicholaio,
Lando di Baldovino, spetiale,
Zanobi di Marcolfo, spetiale,
Giorgio di Michele, spetiale,
Romolo di Fruosino, spetiale,
Amannato di Zacheria, spetiale,
Bartholommeo di ser Piero, spetiale e
Francescho di Pagolo, spetiale.

VI. Del modo che si debbe osservare negli squittini.

Ancora nel dicto anno, indictione, e a dì .XXXI. del mese di dicembre, facto nel palagio de' signior priori e del popolo fiorentino, presenti Spinello di Luca del popolo di sancta Maria Novella di Firenze, Nicholao di Lorenzo del popolo di san Romigi di Firenze e Giovanni di Guccio del popolo di san Piero di Firenze, e più altri testimoni alle infra scripte cose avuti, chiamati e pregati sopra scripti i predetti:

(a) *B* Gregorius. — (b) *B* Bertoldi. — (c) *B* Mici. — (d) *B* Braccii. — (e) *B* Gherardi.

Simone di Giorgio Baroni,
Filippo di Bandino, correggiaio,
Filippo di Cionetto, bastari,
Nicholò di Giovanni da Carlone,
Ghino di Bernardo Anselmi,
Thommaso di Giovanni da Careggi e
Gottolo di Berto Ciardi, cittadini honorevoli fiorentini, octo ufficiali generali della ghuardia della città di Firenze, insieme con Machteo di Iacopo Arrighi loro compagno absente, generale balia e podestà aventi intorno al reggimento della dett'arte de' medici, spetiali e merciai e degli altri membri della dett'arte, come della loro balia e podestà largamente aparisce per mano di me notaio infra scripto; tucti e sette insieme, in concordia e niuno discordante, a viva voce, e ancora messo, facto e celebrato prima fra loro solempne e diligente squittino, a fave nere e bianche, e octenuto il partito per tucte e sette fave nere del sì, statuirono, providdono e ordinorono, confermorono e statuirono:

a. In prima cioè che tucti e ciaschuni squictini della dett'arte si faccia e far si debba nella casa della dett'arte e università, in questo modo, cioè: che tucti e tre menbri e borse sieno e essere debbino scruptinati per la terza parte di ciaschuno de' detti tre menbri insieme nella detta casa, e che quegli artefici, e quali otterranno pe' consoli della detta arte nel dicto squittino per le due parti degli squittinanti, sieno inborsati e inborsare si debbino per consoli della dett'arte nelle dette borse, in questo modo e forma, sì che in ciaschuna delle dette tre borse s' inborsino artefici e d'ughuale numero. E se achadesse che più d'uno menbro che d'uno altro ottenessono per consoli della dett'arte, che allora quegli degli altri membri, che aranno avuto più fave per sè, si piglino e ponghinsi e pigliare e porre si debbino nelle dette altre borse e membri, sì che s'aghuagli il numero di quegli che ànno a essere inborsati e de' consoli in ciascuna borsa.

b. Anchora che sieno e essere debbino sei consoli dell'arte de'medici, spetiali e merciai e degli altri membri della dett'arte in questo modo, cioè: due consoli abbino e avere debbino medici e spetiali fuori di mercato vecchio, dipintori, battitori d'oro, orpellai e forzerinai. Anchora due consoli abbino e avere debbino merciai co' loro membri. E di questi consoli e artefici si faccino e far si debbino tre borse, nelle quali si ponghino e mettinsi, e porre e mettere si debbino e consoli e artefici di ciascuno membro de' detti tre membri, di per sè, ne' tempi che si faranno e fare si doverranno gli squittini della dett'arte.

c. Anchora che tucti quegli, che s'aranno a imborsare all'ufficio del consolato predetto nella borsa de' medici e spetiali fuori di mercato vecchio, dipintori, battitori d'oro, orpellai e forzerinai, nella quale sono tre membri, cioè uno menbro de' medici, l'altro degli spetiali fuori di mercato vecchio, e l'altro di dipintori, battitori d'oro, orpellai e forzerinai, di ciascuno de' detti tre membri, sia almeno la quarte parte degli artefici di ciascuno de' detti membri, in tal modo che di niuno de' detti tre membri inborsare si possa, meno che sia la quarta parte di tucti quegli che s'aranno a inborsare nella detta borsa (1) (a) (b).

VII. Che gl'uffici dell'arte si partino in tre.

Anchora che tucti e ciaschuni uffici e honori della dett'arte si partischino e ponghinsi e sortire e partire si debbino fra detti artefici per terza parte, secondo che sono tre membri e tre borse.

(1) Riformato 18 marzo 1383, rubr. I.

(a) *B continua* Et si pauciores quarta parte obtinerent in scruptinio, suppleatur ex illis de illo membro, qui habuisse reperientur pro se plures fabas, seu maiorem numerum fabarum del sì. Et si propter suppletionem predictam sic fiendam numerus imbursandorum in dicta bursa excederet numerum aliarum duarum bursarum vel unius ex eis, ita quod ad equalitatem servandam esset necesse augeri numerum aliorum offitialium de aliis bursis, augmentum et supplectio predicta in unaquaque dictarum bursarum distincte fiat et fieri debeat, accipiendo illos de membro dicte burse, qui obtinuerint seu habuerint pro se in dicto scruptinio plures fabas seu maiorem numerum fabarum del sì, donec omnes tres burse fuerint in numero imbursandorum coequate (1).

(b) *B continua* Item quod nulla sententia, condempnatio, electio, vel quivis alius actus explicandus per offitium consulum dicte artis, possit vel debeat fieri, vel ferri per dictos consules et artifices, nisi intersit personaliter tali sententie, condempnationi, electioni vel actui ad minus unus consul uniuscuiusque burse et membri dictorum trium membrorum et bursarum; et quod obtineatur et obtineri debeat partitum per duas partes consulum, dummodo intersit unus consul de qualibet bursa, ut supra dictum est. Et quicquid sententiatum, condempnatum, electum vel actitatum fuisset, fuerit, vel foret contra predicta, vel aliquid predictorum, non valeat et non teneat, nec valere, nec tenere possit, vel debeat ipso iure et facto (2).

(1) Cancellato nel 18 marzo 1383, rubr. I, come risulta dalla seguente nota marginale di *B*: *Cassata fuit ista pars simul ligata per Andream Benini setaiuolum, Lucam Bencivennis vaiarium, sotios approbatores statutorum artium communis Florentie. Ego Laurentius ser Tani scripsi.* — (2) Cancellato il 18 marzo 1383, rubr. I, come risulta dalla seguente nota marginale di *B*: *Cassum fuit istud capitulum per Andream Benini setaiuolum et Lucam Bencivennis vaiarium, approbatores sotios statutorum artium communis Florentie. Ego Laurentius ser Tani scripsi.*

VIII. Ch' el camarlingho sodi di fiorini .c. d'oro.

Ancora ch' el camarlingho della detta arte, di quel membro che sarà, sia tenuto e debba sodare idoneamente e sufficientemente di fiorini cento d'oro, nel tempo che comincerà il suo ufficio.

VIIII. Delle bilance.

a. Ancora che i pesi, statee, e bilance della dett'arte stieno e sieno e stare e essere debbino continuamente in mercato vecchio o vero nella casa della dett'arte.

b. Ancora che consoli e artefici della dett'arte non possino, nè debbiano fare o avere facto contro alle predette cose o alcuna d'esse, et se avessono facto, faranno o facessono contr'alle predette cose o alcuna d'esse, non vaglia e non tengha, nè valere o tenere possa o debba ipso iure e facto, e per vigore del presente ordine sia e essere s' intenda casso e rivocato, irrito e annullato.

c. Ancora che tucte le predette cose e ciascuna d'esse si debbono observare e confermare per gli artefici della dett'arte.

E questo providdono, statuirono e riformorono e sopra detti ufficiali per vigore della sopra detta balia a lloro conceduta e per ogni modo, via, forma e ragione per la quale più e meglio poterono, non obstante qualunche statuto e riformagione del comune di Firenze o della dett'arte, quantunche dirogatorie, precise o vero penali, anchora se d'esse si fosse dovuto o dovessesi fare spetiale mentione.

Io Nicholò figliuolo fui di ser Ghuido di ser Bonaiuto della Torre a sancta Riperata del Valdarno di sopra, cittadino fiorentino, per la imperiale auctorità giudice ordinario e notaio publico, tucte le predette e ciascune cose [etc.] rogai e inbreviai, e de' miei roghi e inbreviature commissi summesse e pubblicasse allo 'nfra scripto ser Iohanni, perchè in altre cose io ero occupato [etc.].

Io Giovanni di ser Lodovico di Giovanni, cittadino fiorentino, per la auctorità imperiale giudice ordinario e notaio publico, tucte le predette cose [etc.] rogate e inbreviate per lo sopra scripto ser Nicholaio notaio, per commessione a me per lui facta, della quale di sopra aparisce, de' roghi e inbreviature d'esso ser Nicholao notaio fedelmente scripxi e suscripxi e in questa publica forma ridussi [etc.].

Al nome di Dio, amen. Nell'anno del Signiore della sua incarnatione .MCCCLXXVIII., ind. secunda, a dì ultimo del mese di dicembre,

Messer Pazzino Francescho degli Strozzi,
Andrea Nicholini, calzolaio,
Bartholommeo Capponi,
Leonardo di Neri (a) di ser Benedetto,
Salvestro di Michele Nardi,
Zanobi Guidotti, legnaiuolo,
Nanni di Benzi (b), pizichagniolo,

Giovanni di Iacopo, rigattieri, cittadini fiorentini, deputati [etc.], raunati nel palagio de' signior priori dell'arte e del gonfalonieri della giustitia del popolo fiorentino, nella audienzia degl' ufficiali della guardia della detta città, absente il detto Bartolommeo Capponi loro compagnio, aprovati furono tucti e sopra detti statuti [etc.], della quale aprovagione [etc.] aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Nicholao di ser Piero Gucci (c) [etc.].

[1379]

In Dei nomine, amen (1). Anno ab eiusdem incarnatione millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indictione tertia. Infra scripte sunt correctiones (2), ordinamenta et statuta artis spetiariorum, medicorum, pictorum et merciariorum et aliorum membrorum dicte artis civitatis Florentie, corrigendo facte (3), pro conservando dictam artem in bono et pacificho statu et artifices artis predicte, per infra scriptos adprobatores et statutarios pro communi Florentie deputatos super inprobatione, cassatione, correctione et emendatione et adprobatione omnium statutorum et capitulorum omnium artium civitatis Florentie, que statuta solita sunt habere, et per ipsos infra scriptos approbatores solempniter et legiptime confirmata corrigendo, ut dictum est, in hunc modum et sub hac forma, videlicet:

I. In favorem ser Bartolomei.

In primis, corrigendo et emendando statuta et ordinamenta tam vetera quam nova dicte artis causis supra scriptis moti, infra scripti

(1) La presente riforma manca nel cod. *C*. La pubblichiamo da *B*. — (2) *Correctiones* su rasura. — (3) *Corrigendo facte* su rasura.

(a) *B* Nerii. — (b) Bencii. — (c) *B* *agg.* de Serigattis de Florentia.

officiales et adprobatores, omni via iuridica et modo, forma et causa quibus melius potuerunt, et maxime vigore auctoritatis et potestatis et balie eis in hac parte concesse per quecumque statuta et ordinamenta dicti communis Florentie, cassaverunt et annullaverunt et inprobaverunt omnem deliberationem et omne ordinamentum et statutum contentum in dictis statutis veteribus et novis dicte artis, supra in presenti volumine contentum, quod et que loquerentur et essent seu disponerent contra ser Bartholomeum ser Nelli Ghetti, notarium dicte artis, videlicet circa cassationem et remotionem dicti ser Bartolomei ab officio notariatus dicte artis. Et insuper adprobaverunt et confirmaverunt omnia et singula statuta et ordinamenta et deliberationes tam vetera quam nova dicte artis in favorem dicti ser Bartolomei loquentia et disponentia et pro eius et de eius electione et seu confirmatione in notarium et scribam dicte artis, facta et edita et omnia et singula in eis contenta, et omnem electionem et nominationem et confirmationem de dicto ser Bartolomeo in notarium et scribam dicte artis, per artem predictam seu artifices ipsius artis, quandocumque et quomocumque factas.

II. Pena indicta consulibus se non congregantibus soldorum centum.

Item ad evitandum schandala et impedimenta, que verisimiliter circa ferendum et in ferendo sententiis per consules tam presentes quam futuros dicte artis possent commicti, infra scripti approbatores et offitiales, corrigendo et emendando statuta et ordinamenta tam vetera quam nova dicte artis supra in presenti volumine contenta, fecerunt, statuerunt, firmaverunt et ordinaverunt quod deinceps consules dicte artis et universitatis, tam presentes quam futuri, teneantur et debeant se choadunare et interesse personaliter in apotheca domus dicte artis diebus ordinatis seu consuetis, pro iura reddendo et quibus soliti sunt dicti consules cohadunari, pro eorum offitio exercendo, in domo dicte artis, et ibidem stare et morari ad exercendum dictum eorum offitium et ad faciendum expedientia dicte arti et dicto eorum offitio cum effectu, omni malitia et machinatione remotis, nisi tales dies essent feriati, sub pena soldorum centum f. p., pro quolibet eorum et qualibet vice, qua contra predicta fecerint seu se choadunare cessaverint, auferenda ab eis et quolibet eorum sic contra faciente per uffitialem universitatis Mercantie et mercatorum civitatis Florentie pro tempore existentem, et applicanda universitati

Mercantie predicte. Et quod de predictis possint condempnari ipsi et quilibet eorum sic contra facientes per dictum offitialem Mercantie pro tempore existentem, ad denumptiationem seu notificationem cuiuslibet, clam vel palam denunptiantis, etiamsi sua non interesset. Salvo quod si aliquis ipsorum consulum esset inpeditus vel infirmus, taliter quod, ad dictum offitium interesse non posset personaliter, de quo inpedimento et infirmitate stetur et stari debeat declarationi consulum vel quattuor eorum dicte artis pro tempore existentium; in quo casu dictus talis, sic infirmus vel inpeditus, excusatus sit et esse intelligatur, et in penam aliquam supra nominatam non incurrat, nec incurrisse vel incidisse intelligatur, set a predictis omnibus sit liber et absolutus, nec predicta contra eum vendicent sibi locum.

Al nome di Dio, amen. Nell'anno dalla incarnatione del Signiore .MCCCLXXVIIII. ind. .III. a dì .XXVII. del mese di dicembre.

Ser Stefano di ser Macteo Becchi, notaio,
Nicholao di Cambiozzo (a) Cardinali, cambiatore,
Simone di Palmieri, vaiaio,
Tommaso Bartoli, agoraio,
Nicholò di Giovanni Tendi, calzolaio,
Feo Bernini, pizichagniolo,
Tingho di Lapo, alberghatore e
Antonio Bartolini, farsettaio, cittadini fiorentini, deputati [etc.], insieme congregati in Firenze nella sala della casa della chiesa di sancta Cicilia, excepto il dicto Nicholò Pagnozzi e Tommaso Bartoli loro compagni absenti [etc.], aprovati furono tucti e detti statuti [etc.], della quale aprovagione [etc.] aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Bartholommeo di ser Tommaso Nelli, notaio publico fiorentino e allora per lo comune di Firenze notaio de' detti ufficiali [etc.].

[1380]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLXXX. indict. .IIII., a dì .XXI. del mese di dicembre. Gl'infra scripti sono correctioni, ordinamenti e statuti, capitoli e adictioni facte per l'arte de' medici, spetiali, dipintori, merciai e altri membri alla dett'arte spetanti, nella

(a) *B* Pangnozzii.

città di Firenze, presentati e aprobati per gl' infra scripti aprovatori degli stati dell'arti della città di Firenze.

I. In favore di ser Bartholommeo.

In prima, con ciò sia cosa che per la vacatione dell'ufficio del notaio della dett'arte, il quale à fine, secondo la consuetudine per lo passato observata ogni anno, in kalendi del mese di gennaio, maximo danno vengha all'arte predetta e a' causanti nella corte della dett'arte, maximamente con ciò sia cosa che spesse volte advenga che lla electione del dicto notaio si peni a fare alcuna volta intorno all'uscita del dicto mese di gennaio, agiugnendo allo statuto della dett'arte, posto sotto la rubrica della electione del notaio e del suo ufficio e divieto (1) per le occupazioni de' consoli e altre cose avegnienti e per insino la nuova electione si fa, nè nelle cause si procede, nè gli altri facti della dett'arte fare, nè exercitare si possono, volenti intorno alla indempnità della dett'arte e di coloro che innanzi a' detti consoli piatiscono salutiferamente provedere, proveduto, statuito e ordinato è che ser Bartholommeo di ser Nello Ghetti, il quale molti tempi passati e al presente è notaio e scrivano della dett'arte, possa e vaglia fare e exercitare tucti e ciascuni facti e negotii della dett'arte e fare scrivere e actitare tucte e ciascune cause, scripture e acti, le quali e' quali fare scrivere e actitare bisogniasse nelle corte de' consoli della dett'arte per insino a tanto di notaio della dett'arte si faccia nuova electione secondo la forma degli statuti della dett'arte, e come se veramente fosse notaio e scrivano della dett'arte, e lla sua electione ancora finita e spirata non fosse. E che esso ser Bartolommeo, per insino che del notaio della dett'arte, secondo la forma degli statuti della dett'arte parlante della electione del notaio della dett'arte si faccia nuova electione per publico instrumento, sia tenuto e essere s' intenda notaio e per notaio e scrivano della dett'arte, in tucto e per tucto e quanto a ogni cosa, con balia e salario consuetis et che negli statuti e ordinamenti della dett'arte si contengono, e come e se la electione e 'l tempo della electione di lui facta durasse. Non obstante nelle predette cose o alcuna d'esse alcune leggi, statuti, provisioni e ordinamenti della dett'arte, a' quali per le predette cose, quanto alle predette cose solo, s' intenda essere et sia spetialmente e generalmente dirogato (2).

(1) Rubr. III. — (2) Cfr. rubr. III, *a*.

Al nome di Christo, amen. Anno Domini della sua incarnatione MCCCLXXX., indict. .IIII. a dì .XXI. del mese di dicembre.

Messer Iaco di Simone Folchi, giudice,
Giovanni di Bartolo (a), spetiale,
Piero di Bartolo (a) Strada,
Lodovico d'Adovardo Acc[i]aiuoli,
Giuliano di Manno, farsettaio,
Francescho di Bartolo, (a) legnaiuolo,
Francescho d'Amerigo, pezzaio e
Lorenzo di Mico, stovigliaio; cittadini fiorentini, deputati [etc.] insieme congregati nella casa dell'arte de' giudici e notai della città di Firenze [etc.], cassati e annullati furono tucti gli statuti e ordini parlanti contro alla ecclesiastica libertà [etc.], e tucti gli altri furono aprovati [etc.], della quale aprovatione e anullatione aparisce pienamente nel campione de' detti statuti, per mano di ser Mino di ser Domenico di ser Mino da Montevarchi, allora notaio de' detti ufficiali, [etc.].

[1381]

Al nome di Dio, amen. Nell'anno dalla salutifera incarnatione del Signiore .MCCCLXXXI. indict. .V., a dì .XXI. del mese di dicembre.

Barduccio Cherichini, cambiatore (b),
Andrea Benini, setaiuolo,
Ciari di Giovanni Ciari, lanaiuolo,
Domenico di Piero (c) Gilii.
Francescho di Michele, fabro,
Nofri di Baldo, coreggiaio,
Giovanni di Marcho Bini, tiratore e
Cione di Cione Canneri, chiavaiuolo; cittadini fiorentini, deputati [etc.], insieme congregati in Firenze, nella sala della casa della chiesa di sancto Stefano a ponte, absente non di meno il dicto Barduccio Cherichini [etc.], aprovati furono tucti e sopra detti statuti [etc.], della quale aprovagione [etc.] aparisce nel campione de' detti statuti, per mano di ser Macteo (d) di Viva da Castello san Giovanni, allora notaio de' detti ufficiali [etc.].

(a) *B* Bartuli. — (b) *B* causore. olim ser Macthei. — (c) *B* Lapi. — (d) *B* Pierus fil.

[1383]

Al nome di Dio, amen. Le 'nfra scripte sono additioni e correctioni degli statuti, e nuovi statuti dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, facti pe' consoli e consiglieri della dett'arte al tempo de' providi huomini

Andrea di Benino e

Luca di Bencivenni, compagni de' loro aprovatori degli statuti dell'arti della città di Firenze, cioè:

I. Correctione dello statuto disponente dello squittino.

In prima de et sopra gli statuti, provisioni e riformationi composti e facti per Simone di Giorgio e Filippo Bandini e compagni octo, allora ufficiali della ghuardia della città di Firenze, del mese di dicembre anni Domini 1378, rogati per ser Nicholao di ser Ghuido di ser Buonaiuto notaio, e lla prima volta aprovati per messer Pazinum degli Strozzi e conpagni, allora aprovatori degli statuti dell'arti della città di Firenze, nel dicto anno, e a dì ultimo del mese di dicembre scripti per ser Nicholaum di Piero Gucci, notaio fiorentino e allora de' detti statutarii deputato per lo comune di Firenze notaio e scrivano, cassorono, rivocorono e distrassono le 'nfra scripte parole, cioè: « E se meno della quarta ottenessono nello squittino, si suplisca di quegli di quel membro, che si trovassono avere auto per sè più fave o vero maggior numero di fave del sì. E se, per la suppletione predetta così da doversi fare, il numero che si dovesse inborsare nella detta borsa excedesse il numero dell'altre due borse o uno d'essi, sì che a servare la equalità fusse di necessità agiugnere degli altri uffici dell'altre borse l'agiugnimento e lla supletione predicta in qualunche delle dette borse distintamente si faccia e far si debba, pigliando quegli del membro della detta borsa, e quali aranno ottenuto o vero aranno avuto per sè nel dicto squittino più fave o vero maggior numero di fave del sì insino a tanto che lle dette tre borse saranno del numero degl'inborsati aghuagliate. Ancora che niuna sententia, condempnagione, electione o qualunche altro acto si farà per l'ufficio de' consoli della dett'arte, si possa o debba fare o darsi pe' detti consoli e artefici, se non v'è personalmente a tale sententia, condempnagione, electione o acto almeno uno consolo di ciaschuna borsa e membro de' detti tre membri e borse; e che s'ottenga e obtenere si debba il partito per le due parti de' consoli, dummodo

v' intervengha uno consolo di ciaschuna borsa, come di sopra è detto. E ciò che sententiato, condempnato, electo o actitato fosse, fosse stato o sarà contro alle predette cose o alcuna d'esse, non vaglia e non tengha, nè valere, nè obtenere possa o debba d'essa ragiore » (1).

II. Che l'actore, facta una richiesta, paghi il diritto; el reo negante, innanzi che sia udito, paghi.

Ancora providono, deliberorono, statuirono, e ordinorono che in qualunche questione, che per lo advenire si moverà o ventillerassi dinanzi a' consoli della dett'arte, innanzi che alcuno acto si proceda, facta non di meno una richiesta, l'atore paghi e pagare sia tenuto al camarlingho della dett'arte, per la dett'arte ricevente, la dirictura consueta e la quale si dee pagare per la forma e secondo la forma degli statuti della dett'arte. Et che il reo o vero convenuto, conparente e negante, innanzi che sia udito nella questione paghi e pagare sia tenuto e debba al camarlingho della dett'arte per la dett'arte ricevente il diricto cioè di denari quattro per ogni lira di tucto quello che negherà o della sua stima, nel qual diricto e altre spese che si faranno nella questione per lo detto reo o vero convenuto, e consoli l'actore sucumbente nella questione, sotto vincolo e per virtù del loro prestato giuramento, sieno tenuti e debbino condempnare a pagare o al restituire al dicto reo o convenuto nella causa obtenente.

III. Del presente de' consoli.

Ancora providdono, statuirono e ordinorono che qualunche consolo della dett'arte abbia e avere debbe per lo suo presente .xxv. scodelle d'acero e .xxv. scodelle di faggio, quattro libre di pepe, quattro oncia di zafferano, quattro libre di candele di cera e una zana, e non più o altrimenti. E che il camarlingho della dell'arte presente et che per lo tempo sarà, della pecunia della dett'arte le dette cose sia tenuto e debba comprare, e esse dare o mandare possi, e a llui sia lecito e sia tenuto e debba a ciascuno consolo della dett'arte, sì presente come futuro, per lo suo e per loro presente, liberamente e senza pena, senza che alcuna deliberatione si faccia pe' consoli o vero consiglio della dett'arte.

(1) Cfr. riforma del 31 dicembre 1378, rubr. VI, *c*.

IIII. Del presente de' consiglieri.

Ancora providdono, statuirono e ordinorono che e consiglieri della dett'arte, sì presenti come futuri, per l'avenire abbino e avere debbino il presente della pecunia della dett'arte, cioè la valuta d'uno presente d'uno de' consoli. Et che il camarlingho della dett'arte, sì il presente come futuro, sia tenuto e debba dare a' consiglieri della dett'arte, sì presenti come futuri, la valuta d'uno presente d'uno de' consoli, cioè cose della detta stima o valuta, quali a' detti consiglieri più piacerà, le quali si debbino comprare per lo detto camarlingho della pecunia della dett'arte, liberamente, lecitamente e senza pena.

V. Della pena di chi non viene a' comandamenti de' consoli.

Ancora providdono, statuirono e ordinorono che tucti e ciascuni artefici della dett'arte, che personalmente saranno citati e richiesti per parte de' consoli, o vero che venghino o rauninsi alla casa o vero nella casa della dett'arte per tractare e ordinare de' facti della dett'arte, o per qualunch'altra ragione spregeranno venire o comparire o raunarsi, ipso facto s' intendino essere e sieno condempnati, e caggino in pena di soldi .x. di f. p., per ciascuno di loro non comparente o non venente, come dicto è, e per ogni volta. La quale condempnagione e consoli della dett'arte fra otto dì allora proximi da venire, sotto la pena di spergiuro e socto virtù e legame del loro prestato giuramento, riscuotere o fare riscuotere sieno tenuti. Questo expresso e dichiarato che, non obstanti le predette cose o alcune delle predette cose, se pe' consoli o per le due parti di loro diliberato o dichiarato sarà, tale non comparente e non comparenti, come detto è, avere scusa legiptima, ipso facto da detta condempnagione di soldi .x. s' intendino essere e sieno liberi e absoluti.

VI. [Medicus non possit esse camerarius] (1).

Ancora providdono, statuirono e ordinorono che in qualunche squittino della dett'arte si farà per l'ufficio del camarlingatico della dett'arte, si debbono porre e nominare e isquittinare solamente spetiali e merciai. E intendinsi spetiali e merciai tucti gli artefici della dett'arte, oltra e fuori che e medici et exercitanti in alcuno modo l'arte della medicina. Et chi otterrà il partito in tale isquittino per l'ufficio del ca-

(1) Il titolo, che manca nel cod. *C.*, è preso da *B*.

marlingato, insieme e in una medesima borsa si debbono porre e inborsare e non gli altri. Questo expresso e dichiarato che i medici non possino o debbino essere camarlinghi di dett'arte.

VII. Ch' el camarlingho debba stare nella casa della dett'arte il dì che e consoli si rauneranno.

Ancora providdono, statuirono e ordinorono ch' el camarlingho della dett'arte sia tenuto, per sè e per suo luogotenente o sostituto, stare e habitare e essere nella casa della dett'arte ogni dì che e consoli della dett'arte si rauneranno per rendere ragione, sotto la pena di soldi .xx. di f. p. per ogni volta.

VIII. Che l'arte possa avere tre messi.

a. Ancora nello statuto posto sotto la rubrica della electione, ufficio e salario de' messi della dett'arte, nella quarta linea del dicto statuto, cassorono e rimessono questa parola, cioè: « due », e in luogo della parola puosono questa parola, cioè: « tre » (1).

b. E anchora nella fine del dicto statuto agiunsono queste parole, cioè: « e che il camarlingho della dett'arte, che per lo tempo sarà, possi e sia tenuto e debba dare e pagare a ciaschuno de' detti tre messi ogni mese e a ragione di mese llire cinque di f. p.; e ancora nella festa di san Bernaba del mese di giugnio di ciascuno anno o vero nella festa di sancta Maria del mese d'agosto di ciascuno anno dare e pagare a ciascuno de' detti messi una roba di pannolano o vero dimezatam, a deliberationem de' consoli della detta arte, di prezzo di fiorini .VIII. d'oro per ciascuna delle dette tre croppe (a), computate nelle dette quantità ogni e ciaschun'altra quantità, delle quali per qualunch'altri statuti e ordinamenti della dett'arte disponenti del salario o robe de' messi » (2).

VIIII. E consoli almeno una volta faccino rivedere la ragione del camarlingho.

Ancora statuirono e providdono che e consoli della dett'arte che per lo tempo saranno sieno tenuti e debbino, durante il tempo del loro ufficio, almeno una volta rivedere e fare rivedere tucti conti loro e de' camarlinghi della dett'arte, et se i denari, ricevuti pe' camarlinghi de' di-

(1) Cfr. rubr. VIIII, *g*. — (2) Cfr. rubr. VIIII, *g*.

(a) *B* robarum.

ricti o per altra cagione, posti e descripti sieno alla entrata o sì o no, sotto la pena di llire .xxv. per ciascuno di loro. Et che il notaio della dett'arte sia tenuto e debba il presente statuto e ordine leggere a' consoli della dett'arte nel principio del loro ufficio, sotto la detta pena.

X. Del giuramento di coloro e quali non fussono descripti nella matricola dell'arte (1).

Ancora providdono, statuirono e ordinorono che tucti e ciascuni, e quali saranno posti o messi ad alcuno isquictino della dett'arte d'alcuno o vero per alcuno ufficio della dett'arte, da kalendi del mese di gennaio 1381 in qua, e quali non fussono descripti nella matricola della dett'arte, sieno tenuti e debbino infra 'l mese proximo che debbe venire giurare e sottomectersi alla dett'arte e farsi scrivere nella matricola della dett'arte, e pagare ogni quantità di pecunia, la quale, secondo la forma della ragione, statuti e ordini della dett'arte, dare e pagare dovessono alla dett'arte infra 'l termino sopra scripto.

XI. Che niuno non matricolato possa essere posto ad alcuno isquittino.

Et che e consoli della dett'arte possino e sieno tenuti e debbino tucti e ciascuni tali non matricolati gravare e constrignere per ogni rimedio opportuno a matricolarsi nell'arte predetta e a pagare alla dett'arte tucto quello che, per la forma degli statuti della dett'arte, per intratura pagare dovessono all'arte predetta. Et che per l'avenire e consoli della dett'arte non possa, ardisca o vero presumma porre o mectere a partito in alcuno isquittino della dett'arte per alcuno ufficio della dett'arte, o vero per l'ufficio de' sette della Mercantia alcuno non matricolato o vero non descripto nella matricola della dett'arte, sotto la pena di llire .xxv. di f. p., per ciascuno di loro e per ogni volta. Et che il notaio della dett'arte sia tenuto e debba il presente statuto leggiere e notificare a' consoli della dett'arte, quando si fa alcuno isquittino della dett'arte o vero quando si farà e comincerassi di fare alcuno isquittino per alcuno ufficio della dett'arte o vero per l'ufficio de' sette della Mercantia, sotto la pena di llire cinque di f. p. a esso notaio, per ogni volta da essergli tolta. Et che qualunche non matricolato nella matricola della dett'arte fosse tracto ad alcuno ufficio della dett'arte,

(1) Manca il titolo della rubrica in *B* e in *C*. Ho cercato di supplirvi con le parole del testo.

incontanente la sua cedola contenente il nome e 'l pronome suo sia stracciato, e un altro in suo luogo trarre si debba.

XII. Che i consoli sieno tenuti giurare d'osservare gli statuti della reductione de' compagni.

Ancora statuirono, providdono e ordinorono che e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, l'ufficio de' quali comincerà del mese di gennaio di ciascuno anno, oltr'agli altri giuramenti ànno a fare, sieno tenuti e debbono giurare, nel cominciamento del loro ufficio, nelle mani del notaio della dett'arte, giusta il loro potere fare observare lo statuto posto di sopra nel presente volume sotto la rubrica di fare ogni anno ridurre e conpagni (1), et ancora promettere esso statuto observare e observare fare, socto la pena di llire .XXV. per ciascuno di loro. E ancora siano tenuti e debbino esso statuto observare e fare observare, sotto la detta pena. Et ch' el notaio della dett'arte sia tenuto e debba il presente statuto a essi consoli, sotto la pena di lire .X. di f. p., leggere e notificare. Et che e sindichi della dett'arte, sotto il legame del loro prestato giuramento, e sotto pena di llire .X. di f. p. per ciascuno di loro, sieno tenuti e debbino e detti consoli e notaio che non observasse le predette cose (a) nelle pene predette da doversi applicare alla dett'arte.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLXXXII., ind. .VI., a dì .XVIII. del mese di marzo (2).
Andrea Benini, setaiuolo,
Luca di Bencivenni, vaiaio,
Andrea di Casino, spetiale,
Nofri di Giovanni di messer Lapo,
Francescho di Rinaldo (b), pezzaio,
Bartolommeo Lorini, lanaiuolo,
Lapo Orlanducci, biadaiuolo et
Nuto di Vanni, spadaio ; cittadini fiorentini, ufficiali deputati [etc.], excepto il dicto Nofro di Giovanni e Andrea Benini loro compagni allora absenti, insieme congregati nella sala degli operai dell' Opera della chiesa di san Giovanni Batista di Firenze [etc.], confermoro

(1) Rubr. XVIII. — (2) All'indizione VI corrisponde l'anno dell'era cristiana 1383. È qui usato il computo fiorentino.

(a) *B agg.* condepnare. — (b) *B* Rainaldo.

e aprovorono in tucto e per tucto [etc.], della quale aprovagione [etc.] aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Lorenzo di ser Tano Righi da Lutiano, notaio [etc.].

Al nome di Dio, amen. Anno Domini 1383, indict. .VII., a dì .XXVIIII. del mese di dicembre.

Filippo del maestro Filippo, lanaiuolo (1),
messer Veri di Cambio de' Medici,
messer Marcho di Cenni, giudice,
Bartolommeo di Iacopo Dini del Pecchia (a),
Tommaso di Bartolo Lapi, pillicciaio,
Giovanni di ser Dato, maliscalcho,
Nuccio di Mactheo, tavolacciaio, (2).

Cambio di Piero, chiavaiuolo; cittadini fiorentini deputati [etc.], insieme congregati nella sala della casa della compagnia della Misericordia di Firenze [etc.], absente non di meno Nuccio di Macteo, tavolacciaio e Tommaso di Bartolo Lapi, pillicciaio [etc.], aprovorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione [etc.] aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Giovanni Lapini (b), notaio [etc.].

[1384]

Al nome di Dio, amen. Le 'nfra scripte sono correctioni e additioni degli statuti e ordini dell'arte e collegio de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, prodotti per parte della dett'arte e per gl' infra scripti ufficiali aprovatori degli statuti di tucte l'arti della città di Firenze, e per essi, come di sotto si contiene, aprovati e confermati, cioè:

I. De' barbieri.

In prima agiunsono nel cap. .XXIII. posto sotto la rubrica c h e t u c t i e c i a s c h u n i e x e r c i t a n t i d e l l' a r t e g i u r i n o a l l' a r t e p r e d e t t a e s i e n o s o t t o p o s t i a' c o n s o l i d e l l a d e t t' a r t e, nella seconda faccia della seconda carta del detto capitolo, nella prima linea della seconda faccia, doppo quelle parole « scriptura o sanza », e innanzi a quella parola « s' intenda », queste

(1) Nel cod. *B Filippo magistri Filippi, lanaiuolo* occupa il terzo posto fra gli statutari. — (2) Corretto su *Cavalcanti*.

(a) *B* del Pechora. — (b) *B agg.* Brunetti de Florentia.

parole, cioè: « e tucti e ciascuni barbieri, e l'arte o magistero de' barbieri per qualunche modo exercitante » (1).

Al nome di Dio, amen. Anno Domini 1384, ind. .III., a dì .XXI. del mese di dicembre.

Messer Nicholò de' Cambioni, giudice,
messer Vanni di Michele, kavalieri,
Barduccio Cherichini, cambiatore,
Salvi di Filippo di Salvi, lanaiuolo,
Giovanni Federighi, spetiale,
Nerio (2) di Riccuccio, vinattieri,
Taddeo di Cenni (a), calderaio et
Nicholò di Bernardo Sannegli (b), brigliaio; cittadini fiorentini per lo popolo e comune di Firenze ufficiali deputati [etc.], congregati nella casa della compagnia della Misericordia di Firenze [etc.], absente messer Vanni e Neri [etc.], confermorono e aprovorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti, per mano di ser Tino di ser Actaviano (c) da Pulicciano, allora notaio de' detti ufficiali [etc.].

[1385]

Al nome di Christo, amen. Questi sono statuti e ordini, adictioni e correctioni pe' consoli dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, facti agl' infra scripti ufficiali, aprobatori di tucti gli statuti dell'arti della città di Firenze, e per essi ufficiali amessi e aprovati, de' quali il tenore è questo, cioè: (3).

I. Che si facci uno libro dove si notino e debitori e creditori.

Acciò che e facti della detta arte più habilemente si possino sapere pe' consoli e per gli altri uficiali d'essa, a cui commesso è il governo d'essa e de' suoi artefici, e perciò per loro si possa meglio provedere alla

(1) Cfr. rubr. XXIII, *e*. — (2) Corretto da *Neno*. — (3) Le rubr. I-V di questa riforma, eccetto il titolo delle rubriche stesse, furono stese originariamente in volgare, come appare da *B*. Prendiamo a base dell'edizione il cod. *C*, ma riportiamo da *B* le varianti che non siano puramente ortografiche.

(a) *B* Cioni. — (b) *B* Sannelle. — (c) *B* Ottaviani.

necessità della dett'arte, statuito e ordinato è che nella casa della dett'arte sia e essere debba uno libro grande, nel quale si scrivino tucti i facti della detta arte e tucti e debitori e creditori della detta arte, presenti e futuri, per dare e per avere, ciaschuno singularmente sopra sè (a) per nome e sopranome (b), e lle cagioni perchè è tucto ciò che si pagherà e riceverà per essi debitori e creditori, el tempo, e pacti e lle convegne, che avessono (c) colla detta arte; e chiamisi lo speccio dell'arte. E debba essere scripto di mano de' camarlinghi della detta arte, che per gli tempi saranno o di loro luogotenente, e per volgare, sì che ciaschuno il possa leggere e intendere (1).

II. Che i consoli giurino e 'l camarlingho di riscuotere.

E che i consoli, che per gli tempi saranno, e i loro camarlinghi sieno tenuti e debbino, nel principio del loro ufficio, oltra l'altre promesse e giuramenti, che sono tenuti di fare secondo la forma degli statuti della detta arte, promettere e giurare nelle mani del notaio della detta arte, giusta il suo potere riscuotere da' debitori che dovessono dare a l'arte, alcuna quantità di denari o altra cosa per qualunque cagione scripti in sul detto libro, tutto ciò che in sul detto libro apparirà loro o alcuno di loro dovere dare; e così e principali come e mallevadori e da' loro redi o ne' loro beni; e ancora di riscuotere e fare riscuotere tucte le condempnagioni che faranno; e ancora da tucti e novitii che a loro tenpo interranno (d) all'arte tucto ciò che dovesse dare per cagione d'entratura all'arte, del quale sarà passato il termine a lloro assegniato a pagare; sì veramente che da quinci inanzi non si riceva, nè scriva niuno (e) novitio all'arte, che allora non paghi interamente la sua entratura, o veramente non sodi sofficientemente per buoni mallevadori, uno o più, di pagare al termine, che per gli consoli sia loro asegniato a pagare; e ancora di riscuotere e fare riscuotere tutto ciò che per lo detto libro aparirà l'arte dovere ricevere e avere da qualunche persona per qualunche cagione.

(1) Riformato il 29 dicembre 1385, rubr. VII.

(a) *B* e di per sè. — (b) *B continua* così principale come mallevadore, e la quantità che debbono dare e avere. — (c) *B* avvranno. — (d) *B* entreranno. — (e) *B* veruno.

III. Che niuno, se nnon è il camarlingho, riceva la pecunia dell'arte; e come paghi la pecunia dell'arte.

Item che alle mani del camarlingo della detta arte, e non d'altro uficiale d'essa, pervenire debba la pecunia della detta arte. Il quale camarlingho e non veruno altro ufficiale della detta arte, debba e possa ricevere la pecunia della detta arte; e quella che riceverà debba mettere a entrata, e quella non possa, nè debba spendere, nè in alcuno modo mettere a uscita, se non quella, la quale e come e quando sia deliberato pe' consoli e consiglieri della detta arte e due per ciaschuno membro, i quali i consoli elegeranno e lle due parti di loro, salvo quella la quale gli è lecito di pagare e di spendere secondo la forma degli statuti della detta arte o della Mercatantia o di comandamento de' sette ufficiali della Mercatantia. Et che de' danari dell'arte che riceverà, in absentia del notaio della detta arte, sia tenuto mandare la poliza al notaio, sì che gli possa mettere a entrata nel suo libro. I quali denari, che il camarlingho per qualunche cagione riceverà, sia tenuto e debba nel detto libro dello speccio porre a ragione di chi pagherà, e niente di meno mettergli a entrata nel suo libro dell'entrata. E ancora sia tenuto il detto camarlingho scrivere in su ciaschuna petizione, della quale si pagasse diritto, la quantità che riceverà di diritto, così da chi adomanda, come da cui è adomandato.

IIII. Che nell'audientia non si exami[ni]no le questioni.

Item che i consoli della detta arte octo dì (a) giuridichi e ne' quali, secondo la forma degli statuti della detta arte, sono tenuti e debbasi ragunare a rendere ragione e a intendere le questioni de' litiganti inanzi da loro, non debbano, nè possano udire, intendere, esaminare, decidere o terminare alcuna questione de' litiganti dinanzi da loro, se nnon è nel luogo e banco usato della casa della detta arte. E che nella audienzia della casa della detta arte non si debbino, nè possino raunare per intendere, examinare o aiutare (b) alcuna questione d'alcuno litigante dinanzi da loro, se non è in dì extraordinario, o nel quale non sono tenuti raunarsi o veramente per questioni o facti propri dell'arte, alla pena per ciascuno consolo, che contro a ciò facesse, di lire cinque piccoli,

(a) *B* nei dì. — (b) *B* terminare.

e quante volte; nella quale pena ciascuno, che contro a ciò facesse, debba e possa essere condempnato pe' sindachi della detta arte, etiandio di fatto, e sanza alcuna solepnità servare.

V. E consoli debbino avere facto leggere fra .x. dì gli statuti a tucti gl'ufficiali.

Item che i consoli, che per tempo saranno, almeno infra dieci dì dal dì del loro ufficio, sieno tenuti e debbino, sotto pena di speriuro e di llire due piccoli, per ciascuno di loro, ragunare dinanzi da lloro, nella casa della detta arte, tutti e ciascuni ufficiali della detta arte e fare leggiere loro e a ciascuno di loro, vuolgarmente, per lo notaio della detta arte tucti e ciaschuni statuti e ordinamenti della detta arte che parlono del loro ufficio, e i quali hanno e sono tenuti a observare per vigore di loro uficio, acciò che ciaschuno ufficiale sia informato di ciò che è tenuto di fare. E nel suo ufficio non possa excusare sotto pretesto d'alcuna ignioranza. E che il notaio della detta arte sia e debba, sotto [pena] (1) di spergiurio, leggere a' detti consoli nel principio del loro ufficio il presente statuto.

VI. Che le bilancie stieno nella casa dell'arte.

Ancora, nello statuto posto nel volume degli statuti della dett'arte sotto la rubrica d'avere le bilancie e altri pesi, cassoro nella seconda carta del detto statuto, nella prima faccia della detta carta, cioè nella .XVIII. e .XVIIII. linea della detta faccia, queste parole, cioè: «delle quali uno paio si disponga apresso a alcuno buono e sofficiente spetiale in porta sancta Maria, e l'altro in mercato vecchio», e in luogo delle dette parole cassate, puosono queste parole, cioè: «le quali continuamente debbino tenere nella casa della dett'arte» (2).

VII. Per Duccio di Giovanni, sellaio.

Ancora e sopra scripti e infra scripti ufficiali aprovatori predetti, consideranti il sopra scripto statuto nuovamente aginto che comincia a ciò che i facti dell'arte etc. (3), per certe giuste e ragionevoli cagioni mossi, il dicto statuto e lle cose che si contengono

(1) *Pena* manca in *C*; completiamo il testo da *B*. — (2) Cfr. rubr. XXV, *d*. — (3) Cfr. riforma del 1385, rubr. I.

in esso limitando, deliberorono e ordinorono che per le predette o alcuna delle predette cose, che si contengono e sono descripte nel presente statuto, o consoli o vero il camarlingho della dett'arte non sieno legati, nè constretti essere s' intendino o sieno alla exactione di fiorini .IIII. d'oro da Duccio di Giovanni, sellaio, artefice della dett'arte; ne' quali il detto Giovanni, nel tempo della sua vita e oggi, il dicto Duccio era et è obligato per cagione d'una malleveria o satisdatione per lo detto Giovanni facta apresso alla dett'arte a' prieghi di Giovanni d'Agostino, ghuainaio, del popolo di sancta Maria Maggiore di Firenze.

Al nome di Christo, amen. Anno Domini 1385, ind. .VIIII., a dì 29 del mese di dicembre.

Messer Luigi Ghuicciardini da Firenze,
Agostino di Giovanni di ser Francescho,
Giovanni di Lenzo, ritagliatore,
Checho Giandonati, vinattieri,
Nigi di Nerone di Nigi,
Duccio di Giovanni, sellaio,
Buonaiuto di Lando, cassettaio,
Michele di Simone Tucci, spetiale (a); cittadini fiorentini [etc.], congregati nella casa dell'Opera di san Giovanni di Firenze [etc.] cassorono e annullorono ogni statuto o vero statuti della dett'arte, per lo quale o per li quali si disponesse che alcuno artefice di quest'arte o alla dett'arte sottoposto fusse tenuto o obligato alla dett'arte a dare o in futuro s'obrigasse ad alcuna cosa dare alla dett'arte, palvese o balestro o alcun'altra generatione d'arme, per qualunche cagione o per qualunche pretesto; tucti gli altri statuti, ordini, provisioni della dett'arte [etc.] aprovorono, confermorono et omologorono [etc.]; delle quali aprovagioni e improvagioni e di tucte le predette cose aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Filippo di ser Lorenzo da Lutiano, allora notaio de' detti ufficiali [etc.].

[1386]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini 1386, ind. .x. Gl' infra scripti sono nuovi statuti e ordinamenti dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze.

(a) *B* hospitatore.

I. Che l'ufficio de' sindichi duri .IIII. mesi.

In prima providdono, ordinorono e istatuirono che l'ufficio de' sindichi della dett'arte per l'avenire duri e durar debba quattro mesi continui e non più. Et che e consoli della dett'arte, nel principio dell'ufficio di ciascuno consolato, sieno tenuti e debbino trarre delle borse, nelle quali sono inborsati e per l'avenire s'inborseranno gli artefici della dett'arte, per l'ufficio de' sindichi tre artefici della dett'arte, cioè uno per ogni borsa o ogni membro de' tre membri della dett'arte, per tempo e termine di quattro mesi allora prossimi futuri; e abbino e avere debbino tali così tracti quella medesima e totale balia, auctorità e podestà, la quale avevano e erano usati avere e sindichi della dett'arte, l'ufficio de' quali soleva usare uno anno; e abbino tali sindichi e avere debbino per loro presente dall'arte predetta e dal camarlingho della dett'arte a lloro sia tenuto di dare uno presente a ciascuno di loro, di stima e di valuta di lire due per ciascuno di loro, e non più, computato nel presente e quantità ogni presente e quantità di pecunia, il quale o lla quale, per la forma di qualunche statuto e ordinamento della dett'arte, e sindichi della dett'arte ricevere e avere dovessono dalla dett'arte (1).

II. Che gli operai, e 'l camarlingho dell'Opera di san Bernaba si tragghino e abbino il presente.

Ancora providdono, ordinorono e statuirono che l'Opera della chiesa di san Bernaba e del camarlingho della dett'arte sempre (a) e facti e lle faccende della chiesa di san Bernaba, e per l'avenire s'inborsino e inborsare si debbino; e che delle borse, nelle quali inborsati sono o saranno gli operai della detta chiesa di san Bernaba, ciascuni sei mesi da doversi cominciare, incontamente finito l'ufficio de' presenti operai, si tragghino e trarre si debbino tre artefici della dett'arte in operai e per operai della chiesa sopra detta per tempo e termine di sei mesi allora proximi che debbono venire, cioè uno d'ogni borsa e di ciascuno de' tre membri della dett'arte. E abbino e avere debbino tali tracti quella medesima e totale balia, auctorità e podestà, quanta e quale ebbono o sono usati d'avere qualunche ufficiali della dett'arte tracti o electi per la forma di qualunche statuto o ordinamenti della dett'arte. E

(1) Cfr. riforma del 21 dicembre 1403, rubr. I, *b*.

(a) *B* super.

abbino e avere debbino tali operai, cioè ciascuno di loro, de' denari e pecunia della dett'arte dal camarlingho della dett'arte sopra i facti e faccende della detta chiesa deputati, dare e pagare sia tenuto e debba a ciascuno de' detti operai per lo suo e loro presente, llire due di f. p. in pecunie e in cose, a deliberatione de' consoli della dett'arte, che allora saranno in ufficio. Et similemente il camarlingho della dett'arte, sopra e facti e faccende della detta chiesa deputati, si debbino trarre della borsa o vero borse, nella quale o nelle quali inborsati sono o saranno i camarlinghi della detta chiesa sopra i facti e faccende della detta chiesa, ciaschuni sei mesi, cominciando subbitamente finito l'ufficio del presente camarlingho, con ufficio e balia consueti. E abbia e avere debba de' denari e pecunia della dett'opera della detta chiesa per suo presente, e 'l camarlingho suo subcessore dare e pagare sia tenuto a llui per suo presente de' denari della dett'Opera, llire due di f. p., in pecunia o cose, a deliberatione de' consoli della dett'arte, che allora saranno in ufficio.

.MCCCLXXXVI. ind. .X. adì .XXII. del mense di dicembre.

III. Che nel presente volume niente s'agiungha, se non sarà aprovato.

Agiunto fu et è per gl' infra scripti ufficiali che niuno notaio ardisca o presumma scrivere nel volume degli statuti della dett'arte alcuna provisione o riformagione della dett'arte o del comune di Firenze, nè alcuna correctione o adictione de' detti statuti, se prima non saranno aprovati per gl'ufficiali e aprovatori degli statuti dell'arti della città di Firenze, nè ancora in alcuna margine del dicto libro doppo l'aprovagione, pena llire .XXV. di f. p., da essergli tolta e alla dett'arte aplicata.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLXXXVI. ind. .X. a dì .XVIII. del mese di dicembre.
Leonardo di Neri di ser Benedetto,
messer Nicholò Pagnozzi,
ser Nigi di ser Giovanni,
Giovanni di Filippo Carducci,
Ridolfo di ser Benedetto Ciai,
Mactheo di Pagolo Ricchi,
Francescho di Donato e
Sandro di Lorenzo, cittadini fiorentini, deputati [etc.], congregati nella casa dell'Opera di san Giovanni, absente il dicto Sandro [etc.],

aprovorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Michele di Cione (a), notaio [etc.].

[1387]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLXXXVII., ind. .XI. a dì .XXII. del mese di dicembre.

Messer Filippo di messer Tommaso Corsini,
Ubaldo di Ghirigoro di Fecto Ubertini,
Andrea di Nicholò di Betto Minerbetti,
Davanzato di Giovanni Davanzati,
Tomaso di ser Manetto, spetiale,
Bernardo d'Andrea, corazaio,
Antonio di Ghieri, albergatore et
Lorenzo d'Andrea, becchaio, cittadini fiorentini, deputati, [etc.], congregati nella casa della compagnia della Misericordia della città di Firenze, aprovorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Antonio di Rigoglino (b) di Tano della Casa, allora notaio [etc.].

[1388]

Al nome di Dio, amen. Gl'infra scripti sono nuovi statuti, ordini, adictioni, correctioni e detractioni dell'arte e collegio e università de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, facte pe' consoli della dett'arte e per gl'infra scripti aprovatori dell'arti della città di Firenze, prodocti e per essi ufficiali amessi e aprovati, de' quali questo è il tenore, cioè:

I. Che e medici debbono osservare gli statuti dell'arte e 'l loro proposto gli faccia observare.

In prima, atendenti e consideranti che più statuti e ordini della dett'arte disponenti in de e sopra i facti e faccende de' medici e delle loro observanzie, il quale o lle quali pe' detti medici osservare si debba, le quali vengono a honore de' medici della dett'arte e degli artefici e a utilità e commodo, sì de' corpi come dell'anime de' cittadini della città di Firenze, i quali per difecto de' detti medici e ancora degli ufficiali della dett'arte, da più tempo in qua non sono stati osservati e al presente

(a) *B* Conis. — (b) *B* Ugolini.

non s'oservano, la qual cosa viene in obrobio e vitupero della dett'arte e ancora degli altri cittadini della città di Firenze; desideranti e detti statuti, provisioni e ordini in ogni loro parte observare e ad executione mandare, e dare opera ch'eglino s'oservino e mandinsi a a executione per publica utilità degli artefici della dett'arte; providdono, ordinorono e statuirono che tucti e ciascuni medici, sì fisici come cerusici, o vero per qualunche modo o cagione (a) nella città, contado o distrecto di Firenze, sieno tenuti e debbino observare tucti e ciascuni sopra detti statuti, provisioni e ordini della dett'arte per qualunche modo de' medici, o vero in e sopra i facti e faccende de' medici o vero delle loro osservanzie tractanti o disponenti sì in loro favore e utilità, come per qualunche altro modo e forma, e come in essi si contiene e sotto le pene che ne' detti statuti e ordini si contengono. Et che il preposto de' medici presente, et che per lo tempo sarà, sia tenuto e debba, sotto pena di llire .x. di f. p. per ogni volta che contro farà alla dett'arte da doversi aplicare, costrignere e far constrignere per ogni modo, via e forma, per lo quale o per la quale vorrà e per qualunche remedii opportuni, ancora per multa e condempnagione e ancora di facto, per personal captura e pignoratione, o vero sequestratione de' beni, tucti e ciaschuni medici sopra detti e ciascuno di loro a observare tucti e ciaschuni predecti statuti, provisioni e ordini. E chi non gli osservasse e contro facesse o contro venisse, punire e condempnare nella pena e quantità di pecunia che ne' detti statuti, provisioni e ordinamenti si contengono, e tale condempnagione riscuotere e fare riscuotere per quel modo e per que' messi e birrovieri ch'egli vorrà; le quali condempnagioni e quantità di pecunie delle dette condempnagioni rischosse, pervenire debbino al camarlingho della dett'arte, e porre si debbino a entrata della dett'arte per lo detto camarlingho della dett'arte. Et in e sopra le predette cose abbia e avere s'intenda, e a esso proposto, così presente come futuro, concederono, dierono quella totale balia, auctorità e podestà, la quale e come ànno e consoli della dett'arte, per vigore degli statuti, provisioni e ordini predetti.

II. Non possa essere proposto de' medici chi non può essere consolo.

E che per le predette cose o alcuna d'esse non s'intenda derogare o in alcuno modo ditrarre, o vero fare contro ad alcuna balia, aucto-

(a) *B* vel cerusia.

rità e podestà, a' consoli della dett'arte conceduta per la forma degli statuti e ordini predetti, o vero per alcuni statuti o ordini della dett'arte o vero del comune di Firenze. E tucte le predette cose venghino in aumento della balia, auctorità e podestà de' detti consoli. E ch' el proposto de' medici possa e debba de e sopra le predecte cose pe' sindichi della dett'arte essere sindicato. Et se nelle predette cose sarà trovato negligente, debba essere condempnato pe' sindichi della dett'arte nelle dette pene. E che niuno medico possa essere tracto, electo o assumpto all'ufficio del proposto de' medici, e esso ufficio in alcuno modo exercitare o aceptare, il quale non possi essere consolo della dett'arte e ll'ufficio del consolato exercitare secondo la forma degli statuti della dett'arte, o vero secondo la forma degli statuti del comune di Firenze. Et se niuno contro la detta forma il dicto ufficio del propostatico acepterà o vero exerciterà, debba essere punito e condempnato pe' consoli della dett'arte; e esso e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, condempnare sieno tenuti e debbino in llire .XXV. di f. p. da doversi aplicare alla dett'arte.

III. Che i medici doctorati matricolati non sieno sottoposti al rectore dello studio.

Ancora nel .LXX. statuto della dett'arte posto sotto la rubrica di punire e medici exercitanti l'arte etc., in fine del dicto statuto agiunsono queste parole, cioè: «questo non di meno salvo et expressamente dichiarato, che per le predette cose o per cagione d'esse o per qualunch'altra cagione, niuno medico conventato o doctorato, matricolato e descripto nella matricola della dett'arte, s'intenda essere e sia sottoposto alla giurisdictione del rectore dello studio della città di Firenze, o in alcuno modo essere constrecto o condempnato o contro a lui procedere si possa e debba per lo rectore del dicto studio, se non fusse electo per lo comune di Firenze o vero per gl'ufficiali dello studio a leggere in medicina, e salariato sarà dal comune di Firenze, per vigore d'electione e lectura predetta, non obstante alcuno statuto o ordine del dicto studio» (1).

IIII. Correctione dello statuto disponente che coloro che exercitano l'arte sieno sottoposti.

Ancora nel vigesimo terzo statuto della dett'arte, posto sotto la rubrica che tucti e ciascuni exercitanti dell'arte

(1) Cfr. rubr. LXX, *f*.

predetta sieno sottoposti a' consoli della dett' arte, nella terza carta del dicto statuto, nella prima faccia della detta carta, nella duodecima linea, innanzi a quelle parole « e tucti gli altri », e doppo quella parola « concede », agiunsono queste parole, cioè : « e tucti e ciascuni, e quali ànno venduto o a vendere ànno tenuto alcuna o alcune delle sopra dette cose e mercantie apartenenti alla dett'arte, quandunche matricolati e descripti fosseno in alcuna matricola d'alcun'arte della città di Firenze, se non per la forma degli statuti di tale arte nella quale matricolato o matricolati si trovassono, a lloro o a llui nominatamente et expressamente, non obstante alcuna generalità di parole o vocaboli conceduta fosse, poter vendere e a vendere tali mercantie e cose » (1).

V. Che non si faccia lo squittino pe' consoli, se non stato diliberato pe' loro antecessori.

Ancora, consideranti le discordie e scandali, che tucto dì nascono fra gli artefici per cagioni degli squittini dell'ufficio del consolato della dett'arte, e che molti artefici, nell'ufficio del consolato existenti, spesse volte aoperano fare e far fare lo squittino dell'ufficio del consolato della dett'arte non obstante che non sia di bisognio, e lle predette cose fanno non però per bene e honore o vero pacifico stato dell'arte e degli artefici, come per loro commodo e utilità, volenti nelle predette cose obviare acciò che per le dette cagioni fra gli artefici scandalo non nasca, proveduto e ordinato è che e consoli della dett'arte, che per li tempi saranno (a), possino e debbino lo squittino della dett'arte per l'ufficio del consolato della dett'arte fare o far fare, se prima pe' consoli della dett'arte loro precessori in nell'ufficio ne' primi tre mesi del loro ufficio del consolato deliberato sarà doversi e potersi fare lo squittino per l'ufficio secondo (b), della quale deliberatione aparisca negli atti della dett'arte per mano del notaio della dett'arte. Et che e sindichi della dett'arte, che per gli tempi saranno, sieno tenuti e debbino tali consoli faccienti squittino contro alla forma predetta per l'ufficio sopra detto e ciascuno di loro, punire e condempnare in perdere il loro presente, sotto la pena a' detti sindichi e a ciascuno di loro di perdere il suo presente. E non di meno lo squittino, facto contro alla detta forma, non vaglia e non tengha (2).

(1) Cfr. rubr. XXIII *h*. — (2) Cfr. riforma 31 dicembre 1392, rubr. IIII.

(a) *B agg.* nullo modo. — (b) *B* supra dicto.

VI. Intorno agli stagnatai.

Ancora considerando ch'el membro degli stagniatai e fiaschai, nel quale soleva essere nella città di Firenze grande numero d'artefici, per difecto degli artefici d'esso membro è molto diminuito per cagione de' captivi lavorii di stagnio, che da uno grande tempo in qua ànno usato di fare mettendo ne' detti lavorii dello stagnio piombo più e altrimenti che non si conviene, per la qual cosa e mercatanti che soleano venire a Firenze pe' detti lavorii non ci vengono, ancho si forniscono in altri strani paesi, la qual cosa risulta in gran dampno degli artefici e in dampno e vergognia di tucti e cittadini di questa città; però per publica utilità proveduto e ordinato è che niuno stagniataio e fiascaio, in qualunche modo sottoposto alla dett'arte, possa e debba mettere piombo in alcuno lavorio di stagnio; e che qualunche da quinci innanzi lavorerà, o farà alcuno lavorio di stagno, sia tenuto e debba quel tale lavorio lavorare e fare di buono e puro stagnio, e in esso non possa, nè debba mettere e infondere in alcuno modo piombo, alla pena di soldi .x. p. per ciascuno [di] loro e per ciascuno lavorio. Salvo che questo non s'intenda ne' calamai, nè ne' condocti, nè nelle campane, nè nelle bullecte, nelle quali cose exceptuate abbia luogo lo statuto della dett'arte che parla di ciò. E nelle dette cose exceptuate non s'intenda per questo statuto altrimenti proveduto. Et che e consoli della dett'arte sieno tenuti e debbino, sotto pena di spergiurio e di llire .v. per ciascuno di loro, almeno ciascuno mese del loro ufficio una volta cerchare e far cerchare, i detti lavorii facti contr'alla detta forma far disfare, e colpevoli condempnare nelle dette pene.

VII. Nota di quello ànno a fare e consoli, quando la questione è dinanzi da loro di crescere le pigione.

Ancora proveduto, statuito e ordinato è che in qualunche questione che fosse dinanzi a' consoli della dett'arte fra l'oste o hosti o vero signiori delle botteghe o vero fondachi, ne' quali s'esercita la dett'arte o alcuno membro della dett'arte, e 'l conduttore o vero pigionale, per cagione d'acrescimento di pigione di tale bottega o fondaco; e consoli della dett'arte, dinanzi a' quali la questione si ventillasse, faccino richiedere almeno sei mercatanti e artefici de' più pressi vicini di tale botteghа o fondaco, e da loro con giuramento cerchare se d'essa o d'esse si debba maggiore o minore pigione. La quale cercagione facta, e consoli decidino la questione secondo che alla loro conscienzia parrà che

si convengha; e secondo la decisione predetta le parti o vero litiganti observare debbino. Et che fra cinque anni dal dì della decisione predetta, non si possa muovere questione per cagione d'agumento o vero manchamento della pigione della bottega o vero fondaco sopra detto o vero rincarare, o minuire, o domandare che si rincari o minuisca la pigione di tale bottega o fondaco (1).

Al nome di Dio, amen. Anni Domini .MCCCLXXXVIII., ind. .XII., a dì .XXII. del mese di dicembre.

Messer Guccio di Cino de' Nobili,
ser Nicholò di ser Serraglio de' Serragli,
Piero di Filippo di Gherardino Gianni,
Pierozzo di Piero Peri,
Giovanni di Betto, ritagliatore,
Salvestro di Michele Nardi,
Fiorenze (a) del Pancia, calzolaio e
Stagio di Bartolo, ferraiuolo [etc.], cittadini fiorentini, deputati [etc.], congregati nella chiesa di san Piero di Firenze [etc.], assente il dicto messer Guccio e Stagio [etc.], aprovorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti, per mano di ser Giovanni di Lippo di Giovanni degli Alberti da Vico fiorentino, allora notaio [etc.].

[1389]

Al nome di Dio, amen. Gl' intra scripti statutari e ufficiali, absente lo infra scripto Arrigo di ser Piero loro compagno, di loro proprio movimento, per vigore del loro ufficio, auctorità, podestà et balia e per ogni modo, via, ragione e cagione, per lo quale meglio poterono, providdono, ordinorono, deliberorono e statuirono, e fermo e stabilito essere vollono a dì .XXI. del mese di dicembre .MCCCLXXXVIIII., ind. .XIII.

I. Nota qui: niuno habitante fuori della città può avere ufficio dell'arte.

Che per lo advenire niuno, che non abbia (a) al tempo della tracta o della electione nella città di Firenze colla sua famiglia intra lle mura della detta città, possa o possino per lo advenire essere tracto, electo o assumpto, nè a squittino posto o ire in consolo, camarlingho, consi-

(1) Cfr. rubr. LIII in fine, e riforma 26 dicembre 1393, rubr. I.

(a) *B* Firenze. — (b) *B* habitat.

glieri e sindico della dett'arte; nè possi o possino alcun altro ufficio della dett'arte o vero per l'arte predetta avere, essere tracto o exercitare, sotto la pena di lire .L. di f. p. per ciascuno che contro facesse, eleggesse o exercitasse e lle predette cose non observasse e a perdere il suo presente. E quello che fusse contra facto, sia nullo e di niuno valore, efficacia o effecto. E questo capitolo a tucti gli altri statuti e ordini della dett'arte, della detta materia parlanti, vada innanzi; e sospendere e contra fare non si possa, ma debbasi da tucti inviolabilmente osservare.

II. E medici debbono essere presenti alla examinatione de' medici.

Ancora nello statuto della dett'arte de' medici e spetiali etc. posto sotto la rubrica di punire il medico exercitante l'arte, se prima non sarà examinato o conventato, etc., nella fine del dicto statuto agiunsono queste parole, cioè: « e che ogni medico doctorato sia tenuto essere a ogni e ciaschuna examinatione, sì nell'arti come in medicina, che si farà d'alcuno che si examinasse conventuandosi o doctorandosi in medicina o vero nell'arti, di licentia non di meno, consentimento e di comandamento del proposto del collegio de' medici e non altrimenti, e prestare il loro consentimento e rendere la loro voce secondo l'esamine sopra detto; e non si possino essi o alcuno di loro di quindi per niuno rectore o ufficiale o alcun'altra persona rimuoversi o esser vietato. E ciaschuno, che per l'avenire si examinerà come detto è, sia tenuto e debba la predetta examine che si farà, el tempo, el luogo della detta examine notificare, e intimare al proposto del collegio de' detti medici. Et che di subbito il dicto proposto le predette cose notificare sia tenuto e debba a tucti e ciascuni medici doctori del dicto collegio, e a lloro comandare o fare comandare pel messo della dett'arte come sieno e essere debbino alla sopra detta examina (1).

III. Salari che si debbono dare al medico per examinatione di chi s'à a doctorare.

Et acciò che fra loro e quegli che s'ànno a examinare non possi nascere alcuno scandalo per cagione della collectione (a) che loro si farà,

(1) Cfr. rubr. LXX, *f*.

(a) *B* relationis.

et acciò anchora che per cagione della inpossibilità del salario usato, che si debbe dare a' detti doctori per cagione della detta examine, non rimangha inprovata o vero non aprovata, observando l'ordine consueto, niuno medico doctorato possa ricevere per suo salario se non è uno fiorino d'oro a più (a) e non più, e non possi essere constrecto a ricevere meno, se non fosse deliberato e obtenuto a fave nere e bianche per lo proposto e lle due parti de' detti medici del dicto collegio. Questo expressamente dichiarato che la quantità del detto pagamento non exceda la somma e quantità del pagamento, che si fa nello studio di Bologna o di Padova, cioè la somma di f. .XVIII. d'oro.

IIII. El proposto de' medici può condempnare.

Et che il proposto del dicto collegio de' medici possi e ancora sia tenuto e debba ciascuno de' predetti debitori, che lle predette cose non osservassono o contra facessono o contro verranno, punire e condempnare in llire .X. di f. p. per ciascuno e per ogni volta, da doversi aplicare alla dett'arte.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLXXXVIIII., ind. .XIII., a dì .XXI. del mese di dicembre.
Messer Tommaso di Marco, giudice,
Nicholò di Giovanni da Uzano,
Bernardo Ardinghelli,
Arrigo di ser Piero Mucini (b),
Chiaro da Casavecchia,
Stefano di Migliore, borsaio,
Benedetto di Ciardo, vinattieri e
Buonaiuto di Giovanni, galigaio, cittadini fiorentini [etc.], deputati [etc.], congregati nella casa dell'Opera di san Giovanni Batista della città di Firenze [etc.], absente Arrigo loro compagnio [etc.], confermorono e aprovorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione della dett'arte [etc.], per mano di ser Iacopo di ser Zanobi Maffei Pavoni, notaio fiorentino [etc.].

[1390]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLXXXX., ind. .XIIII. a dì trentuno del mese di dicembre.

(b) *B* ad plus. — (b) *B* Mustini.

Messer Antonio di messer Nicholò degli Alberti,
ser Piero di ser Stefano Casciani, notaio,
Simone di Giorgio di Barone, lanaiuolo,
Iacopo di Corsino, spetiale,
Francescho di Neri Ardinghelli,
Filippo di ser Giovanni Pandolfini,
Agostino di ser Piero, pezaio e
Giovanni Dietaiuti, brigliaio, cittadini fiorentini, deputati [etc.], raunati in Firenze nella casa de' giudici e notai [etc.], aprovorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Iacopo di Benintendi dalla Casa e di ser Giovanni di ser Piero Mazzetti da Sexto [etc.].

[1391]

Al nome di Dio, amen. Gl' infra scripti sono statuti, ordinamenti, addictioni, correctioni, emendationi e detractioni dell'arte, collegio e università de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, nuovamente facti per arbitri e statutarii della dett'arte, e presente gl' infra scripti aprovatori degli statuti e ordini di tucte l'arti della città di Firenze et per essi officiali e aprovatori confermati e aprovati, de' quali questo è il tenore, cioè:

I. Che .LX. arroti insieme co' consoli possino fare ogni cosa, precedente la diliberatione de' consoli et de' consiglieri.

In prima, consideranti lo statuto di sopra posto nel .XIIII. capitolo, pel quale si dice e spone che .LX. huomini della dett'arte insieme raunati, insieme co' consoli e due parti di loro possino ordinare etc., e quello che per loro sarà facto etc. vaglia e tengha, come se fusse facto da tucta l'arte e università predetta (1); e consideranti che nel quarto capitolo de' detti statuti della electione de' consiglieri, ancora si contiene che e consoli co' consiglieri e trentasei arroti abbino certa balia come quivi si contiene (2), e ch' el numero di .LX. artefici è più abondante numero di trentasei, et però nel dicto capitolo della electione de' consiglieri nella seconda faccia cassorono le parole che sono nella settima [linea], cioè «i quali sei consi-

(1) Cfr. rubr. XIIII. — (2) Cfr. rubr. IIII, *a*.

glieri » per in sino alla quarta linea della terza faccia innanzi a quella parola « sieno tenuti per ogni modo », queste parole, che qui di sotto si contengono (a), volleno che fussono tenute per casse e cancellate. Diliberanti che per l'avenire ciò che sarà diliberato pel numero di .LX. artefici vaglia e tenga come ne' detti statuti si contiene, dummodo innanzi che si diliberi per loro s'ottenga il partito pe' consoli e consiglieri elle due parti di loro, intendendo questo che i detti consiglieri s'intendino nel numero de' detti .LX. artefici (1).

II. Ancora il capitolo nono dell'ufficio de' sindichi della dett'arte, nella terza faccia, doppo quelle parole (b) cioè : « alogare e concedere a ficto e a pigione beni e de' beni della dett'arte, e domandare e riscuotere, ricevere e finire ciò che alla dett'arte si dovesse o doverassi per l'avenire, e debitori convenire, fare pigliare, arestare, staggire e relapxare personalmente et realmente, e ogni altra cosa fare che intorno a cciò sarà per loro deliberata » (2).

III. Ancora il capitolo .LXXII. (3) di punire e medici etc., consideranti potere agl' infermanti potere dare pericolo e giattura di morte, al tucto cassorono e rivocorono (4).

IIII. Ch' el medico non sia ricevuto alla matricola se prima non sarà doctorato o aprovato.

Ancora consideranti il cap. .LXX. di po[n]ire il medico exercitante l'arte etc., per lo quale si dispone che niuno medico nuovo, fisico o cerusico, possa exercitare l'arte di medicina, che non sarà conventato, se prima non sarà examinato e aprovato come nel dicto capitolo si contiene e sotto la pena che si contiene nel dicto capitolo (5), e quello che nella adictione facta nel .MCCCLIII. per mano di ser Lorenzo di ser Ceccho si contiene, della quale adictione si dispone nel presente volume che niuno medico, ancora quantunche matricolato, presumma medicare, se prima non sarà conventato o examinato e aprovato per sufficiente per quattro medici che a questo si eleggieranno

(1) Cfr. rubr. IIII, *a*; riformato 26 dicembre 1404, rubr. V. — (2) Cfr. rubr. VIIII, *g*. — (3) Correggi: LXXI. — (4) Cfr. rubr. LXXI. — (5) Cfr. rubr. LXX *a*.

(a) *B* que verba infra hec contenta. — (b) *B* *prosegue* « ad omnes causas », addiderunt hec verba.

pe' consoli della dett'arte e pe' medici, consoli e tucte l'altre cose che nella detta adictione si contengono (1). e consideranti che i predetti statuti per in sino a qui non sono stati pienamente osservati, anco alquanti medici sono stati examinati e aprovati e alcuni no, e non di meno sono stati matricolati e alla matricola ricevuti e descripti, e detti statuti riputanti utili e honesti, e non di meno non pensanti essere honesto che al medico, una volta ricevuto e descripto alla matricola alla dett'arte, alcuna cosa s'innuovi per la quale, se non fusse aprovato, s'arebbe a rimuovere dalla matricola, e consideranti che questa leggie honestissima e utilissima vegghi per l'avenire, deliberorono che i detti statuti per l'avenire in tucto e per tucto si debbiano observare, e ch'el notaio della dett'arte in niuno modo possi o debba nella matricola della dett'arte alcuno medico scrivere o notare, il quale in prima non arà facta fede legiptima del suo doctorato, e se prima non anderà innanzi la examinatione, aprovatione, delle quali nel capitolo e adictione più largamente si contiene. E niuno medico contro alle prohibitioni nel dicto cappitolo e dell'adictione, medicare o arte di medicina exercitare ardisca, sotto la pena, che nel dicto capitolo e adictione si contengono (2).

V. Ch' el notaio dell'arte possa tener seco uno coaiutore.

Ancora providdono e ardinorono ch'el notaio e scrivano della dett'arte possi seco avere e tenere uno buono, esperto notaio, cittadino fiorentino, in suo coaiutore, il quale coaiutore possi ogni cosa actitare, scrivere, fare e exercitare che può il dicto notaio e scrivano.

VI. Che niuno possa essere consolo, che avesse alcuno ufficio del comune.

Ancora providdono e deliberorono che per l'avenire, qualunche della dett'arte sarà tracto all'ufficio del consolato della dett'arte, il quale avesse alcuno ufficio del comune di Firenze, o drento o fuori, o salariato o no, fosse tracto che l'ufficio cominciare dovesse il dì del cominciamento dell'ufficio del consolato o innanzi, excepto il consiglio del popolo e del comune di Firenze, non possa a esso ufficio del consolato essere trato o preso o esso acceptare, ma come divieto avente si debba rimettere nella borsa, alla pena di llire .XXV. di f. p. a ciascuno che contro alla predetta forma aceptasse, della quale l'una metà

(1) Cfr. riforma 29 dicembre 1353, rubr. I, *a*. — (2) Cfr. rubr. LXX, *f*.

pervenga all'università della Mercantia, e l'altra metà al camarlingho della dett'arte. Et che e consoli, per per lo tempo existenti, debbino da' mercatanti e artefici della dett'arte fare riscuotere e denari, che si sogliono pagare per le oblazioni innanzi alla festa di san Bernaba e di beata Maria per alquanti dì, come vorranno. E i mercatanti e artefici sieno tenuti pagare come i consoli ordineranno, sotto pena del quarto più (1).

VII. Che si legghino alcuni statuti e gli isquittinanti.

Ancora, consideranti molti statuti veghiare intorno e divieti e provisioni degl' uffici della dett' arte, e quali statuti per dissuetudine non si osservino, e consideranti che buono è ostare a' principii e ne' principii provedere, cioè quando si fanno gli squittini e le 'nborsationi degl'ufﬁci, però providdono e ordinorono che per l' avenire, quandunche si farà alcuno isquittino di qualunche uffici della dett'arte, e consoli della dett'arte, che per li tempi saranno, raunati coloro i quali aranno le loro fave a rendere in tale isquittino, sieno tenuti e debbino, sotto pena di soldi cento di f. p., a ciaschuno di loro pe' sindichi che gli aranno a sindicare, da essere loro tolti o detracti del loro presente, far leggiere inanzi a tali isquittinatori tucti e ciascuni statuti e ordini della dett'arte, che per qualunche modo dispongono di coloro che ànno divieto e sono vietati dagli uffici della dett'arte. E essi lecti, debbono giurare o agl'altri dare o far dare giuramento nelle mani del loro notaio di rendere le loro fave discretamente e a coloro a cui loro parrà che si convengha secondo la forma degli ordini della dett'arte. El notaio della dett'arte le predette cose debba ricordare a essi consoli, e di questo ricordo farne publico instrumento, acciò che essi di questo non possino ignorantia allegare. Deliberanti non di meno, che qualunche per l'avenire alcuno ufficio della dett'arte accepterà, contro alla prohibitione degli statuti della dett'arte, alcuno presente dalla dett'arte o dal suo camarlingho, se gli debba mandare. Ma e sindichi della dett'arte, sotto pena di spergiuro, deliberino e deliberare sieno tenuti e debbino al tempo del sindicato che tale, che contro la forma predicta accepterà, niuno presente gli sia mandato pel camarlingho della dett'arte; e s' el camarlingho tal presente mandasse, sia condempnato pe' sindichi che llo sindicheranno a rimettere tanto e lire dieci di f. p. più. El notaio, sotto vincolo di giuramento, sia tenuto sempre leggere e notificare a ta' sindichi.

(1) Cfr. riforma 31 dicembre 1396, rubr. II.

VIII. Ordini intorno al membro de' barbieri.

Ancora, consideranti molti scandali e molte questioni venire tucto dì nel membro de' barbieri, e desideranti a tali scandali e questioni obviare, providdono che per l'avenire niuno barbiere possa o debba fare o contrarre alcuna compagnia di nuovo con alcun altro barbieri o maestro o per lo passato discepolo, nè alcuna compagnia che si facesse o contratassesi tr'alcuno barbieri, vaglia o tengha e debbasi osservare, se prima inanzi che tale compagnia abbia cominciamento, di tale compagnia solempnemente si facci scriptura di consentimento delle parti negli atti della dett'arte e per mano del notaio della dett' arte o del suo coaiutore. E non di meno qualunche barbieri contro alla predetta forma farà o contrarrà alcuna compagnia, che non si scrivesse negli atti come detto è, ipso facto s' intenda essere e sia condempnato in llire .x. di f. p. da essere dati e pagati al camarlingho della dett'arte in nome di pena, alla quale di facto possa e debbia essere constrecto pe' messi della dett'arte, senza alcun'altra condempnagione che si facesse di lui.

VIIII. Ordinamenti intorno a' discepoli de' barbieri.

Ancora, consideranti che spesse volte e discepoli de' barbieri si sieno rivolti contra loro maestri in partirsi da loro a lloro piacere, e ancora in fare nuova bottegha appresso alla bottega del maestro suo in dampno e pregiudicio d'esso maestro, dal quale o da' quali per lo apressamento tale guadagnio e aviamento tolgono, e desideranti obviare a tali inganni, deliberorono che niuno discepolo del dicto membro de' barbieri, o che con alcuno barbieri sia stato per discepolo, possa, ardischa o presumma per l'avenire, fra tre anni proximi che verranno, dal dì che si partirà da tale suo maestro, fare e condurre bottega per sè o vero acompagnarsi con alcuno maestro barbieri apresso alla bottega del suo maestro per .XL. braccia, sotto la pena di llire .L. di f. p., (1) della quale la metà pervengnia al camarlingho della detta arte per la dett'arte, e l'altra metà al tale maestro col quale fosse stato, e nella quale pe' consoli della dett'arte di facto debbia essere condempnato. E non possa ancora tale discepolo o ciascuno discepolo di barbieri, nè a llui sia lecito partirsi dal súo maestro, per andare a stare con alcuno per fare bottega di nuovo o sè acompagniarsi con alcuno, o altro qua-

(1) Cfr. riforma 21 dicembre 1403, rubr. VIIII.

lunche mestieri fare, anchora finito il tempo per lo quale fosse posto col maestro suo, si innanzi per spatio di due mesi non l'arà facto significare al suo maestro per uno de' messi della dett'arte, del quale si facci scriptura negli acti della dett'arte come egli s' intende partire da tale suo maestro e più non vuole stare co llui, sotto pena di llire .x. di f. p., da essergli tolta di facto e al camarlingho della dett'arte doversi aplicare. E non di meno chi si partirà contro alla detta forma, pe' consoli della dett'arte sia constrecto ritornare a servire il dicto suo maestro tucto il tempo che secondo il presente ordine manchasse. E niuno altro barbieri tale discepolo che si partisse contro alla forma predetta ardisca condurre o tenere, o alcuno ghuadagnio o salario dare, sotto la pena di llire .xxv. di f. p., nella quale pe' consoli debba infallante essere condempnato. Questo inteso che per questo tempo tale discepolo avesse pactuito stare col suo maestro, in niuno modo s' intenda abreviare o minuire, che e tempi convenuti e pacti fermati debbiano compiere e observare.

X. Che le feste si guardino.

Ancora ordinorono che i dì ordinati per lo comune di Firenze cioè ogni primo dì di quaresima e ogni dì di venerdì del mese di marzo, che nella quaresima inchiuso sarà, per insino all'ora della terza e tucto il dì di giovedì sancti e tucto il dì di venerdì sancto, e 'l dì della vigilia del beato Giovanni Batista del mese di giugnio da nona insino a sera si ghuardino e tenghinsi nella città di Firenze le botteghe chiuse per tucti e ciascuni artefici della dett'arte e de' membri suoi e per tucti e ciaschuni sottoposti alla dett'arte e università, sotto la pena di llire .xxv. di f. p. a ciascuno che contra facesse per ogni volta, da essergli tolta, ancora summariamente e di facto, pe' consoli della dett'arte.

XI. Pena imposta a' barbieri lavoranti i dì delle feste.

Et similemente ogni [dì] dell'entrata de' signior priori e del gonfaloniere della giustizia e dell'entra[ta] de' gonfalonieri della compagnia del popolo, ancora se non fusse festa pe' detti artefici e sottoposti alla dett'arte, tenghino le dette botteghe chiuse nella città di Firenze per insino a ora di terza, sotto la detta pena. Le qua' pene sieno tolte dal maestro della bottega o suo compagnio. Et che i barbieri maximamente in alcuno de' detti dì, cioè in quel tempo che le botteghe si debbino tenere chiuse o altri dì solempni, o quali da sancta Madre Ecclesia

o dal comune di Firenze, o dalla dett'arte sono comandati di ghuardare, non possino, ardischino o prosummino tondere, radere o alcun altro lavorio exercitare nelle loro botteghe, sotto la pena di llire cinque di f. p., non derogando alle pene alle quali di sopra si fa menzione; salvo che possino medicare e trarre sanghue in caso di necessità, non obstante le prohibitioni sopra dette. E ciascuno possa essere acusatore di tali barbieri, e ancora e messi della detta arte. E abbia ciascuno acusatore le quarta parte della detta condempnagione.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLXXXXI., ind. .XV., a dì .XXVIIII. del mese di dicembre.

Messer Astoldo degli Altoviti, cavalieri,
Zanobi di ser Gino, ritagliatore (1),
maestro Christofano di Giorgio, doctore di medicina,
Tommaso di Guccio, lanaiuolo,
Cenni di Marco, albergatore,
Salvi di Ghuiglielmo, becchaio,
Messer Guccio di Cino de' Nobili, kavalieri. cittadini fiorentini, deputati [etc.] insieme con messer Nicholò Cambioni (a) loro compagno allora absenti [etc.], raunati nel palagio della parte ghuelfa, posto in Firenze nel popolo di sancta Maria sopra Porto (b), confermorono e aprovorono [etc.], della quale aprovagione [etc.] aparisce nel campione di detti statuti, per mano di ser Filippo di Giovanni da Laterino, notaio [etc.].

[1392]

Al nome di Dio. amen. Le 'nfra scripte sono provisioni, correctioni addictioni e ordinamenti composti e facti per e consoli dell'arte de' medici, spetiali e merciai di porta sancta Maria della città di Firenze e altri a questo deputati, agl' infra scripti aprovatori del comune di Firenze presentati e per essi aprovati.

I. Che la pecunia dell'arte non si riceva se non pel camarlingho.

In prima, acciò che sia materia al camarlingho della dett'arte di fare residentia nella bottegha della dett'arte ne' dì ordinati, come tenuto per gli ordini della dett'arte, ordinato e proveduto è che niuno

(1) In *B* il nome di *Zanobi* occupa il quarto posto, dopo quello di *messer Guccio*, che è al secondo posto, e di *maestro Christofano* che trovasi nel terzo.

(a) *B* Nicholao de Combionibus. — (b) *B* supra Portam.

de' messi o degli altri ufficiali della dett'arte per l'avenire ardisca o presumma pecunia della dett'arte da alcuno ricevere , anchora se la ricevesse per portarla al camarlingho della dett'arte, o ancora se essa ricevesse di licentia d'esso camarlingho, sotto pena di spergiuro e ancora di privatione del suo ufficio, al quale deputato fusse per l'arte predetta. Salvo et excepto che e messi della dett'arte da' debitori della dett'arte existenti fuori della città di Firenze possino riscuotere, domandare e ricevere ogni e tucto quello, che dovessono dare all'arte predetta ; e quello che riscoteranno raportare al camarlingho della dett'arte e farlo porre a entrata del dicto camarlingho fra tre dì proximi, che debbino venire, dal dì della sua tornata, sotto simile pena. E tali exationi e ricevimenti far possino si e quando e come e tante volte pe' consoli della dett'arte sarà deliberato ; della quale deliberatione aparischa per mano del notaio della dett'arte.

II. Quando si debbono riscuotere l'offerte.

Ancora consideranti che per le inposte della dett'arte, le quali si fanno ogni anno per l'offerte che si fanno nella festa di sancta Maria del mese d'agosto e nella festa del beato Bernaba per insino a testè, a riscuotere le dette inposte ornariamente s' è proceduto (1), e con ciò sia cosa che da' non paganti que' dì nei quali si fanno le dette oblationi niente poi riscuotere o richiedesi in pregiudicio della dett'arte e in gravamento de' paganti e obbedienti, proveduto e ordinato è che nella detta e per la dett'arte si faccia uno registro, nel quale per ordine d'alfabeco si notino e scrivinsi per ordine tucti e ciascuni sì descripti e matricolati, come quegli che si discriveranno o matricoleranno nella matricola della dett'arte cogli spatii ordinati, sì che appresso il nome di ciascuno si possino scrivere e pagamenti di più anni. E qualunque nel dicto registro è descripto, debba e sia tenuto ogni anno per tucto il mese di maggio dare e pagare al camarlingho della dett'arte per la dett'arte ricevente per la graveza che l'arte porta per le oblationi soldi .xii. di f. p., sotto pena del doppio. E che, passato il mese di maggio, da ciascuno, che non avesse pagato nel termine, il camarlingho sia tenuto e debba, sotto pena di spergiuro, riscuotere e far riscuotere, senza alcuna rimessione, la 'mposta ordinata colla pena del doppio di sopra ordinata. Chi non si trovasse avere pagato le sue emposte nel tempo che ad alcuno ufficio della dett'arte fusse tracto o deputato, non possa, nè debba esso ufficio in alcuno modo acceptare o exercitare, se prima al camarlingho

(1) Cfr. riforma 29 dicembre 1391, rubr. VI.

della dett'arte non arà sodisfacto delle dette inposte nelle quali si trovasse debitore dell'arte colla pena di sopra ordinata, sotto la pena di llire .xxv. e di perdere il presente di ciascuno che contra facesse, pe' sindichi da essergli tolta. Et che i torchietti, che si faranno per le dette oblationi, si faccino e ordinosi di pari e uguali d'octo oncia per ciascuno o vero di maggiore o di minore peso, come a' consoli, che per lo tempo saranno, parrà che si convengha, excepto che i torchietti de' consoli e del camarlingho che sieno maggiori che gli altri, come per lo passato è consueto. Al pagamento delle quali imposte sieno exenti solo e consoli, el camarlingho che del dicto mese di maggio nell'ufficio sederanno, dalle quali acceptationi o exercitii degl'uffici della dett'arte, nel modo di sopra ordinato, s' intendino essere prohibiti tucti coloro che al tempo della tracta si trovassono debitori della dett'arte per qualunche cagione, per insino a tanto che aranno pagato le quantità, nelle quali si trovassono debitori. Et (a) acciò che delle predette cose tali, così da essere tracti, possino pretendere ignioranza, sieno tenuti e messi della dett'arte a ciascuno, che così sarà tracto o deputato, fra due dì notificare le quantità, nelle quali si truovono debitori, e come essi non possono exercitare l'ufficio, se prima non aranno pagato quello che debbono ; poichè sarà notificato, sia tenuto pagare fra sei dì ; e se non aranno pagato passati e detti dì, non si possino nell'ufficio exercitare, sotto le predette pene di llire .xxv. di f. p. e di perdere il presente, che a llui si converrebbe per lo detto tale ufficio (1).

III. Che si mandino e presenti agl' ufficiali dell'arte, e non si dia loro danari.

Ancora, consideranti che, sì per honore dell'arte che manda, come de' mercatanti e artefici che ricevvono e presenti pe' loro uffici, ordinato è che le cose pe' presenti mandare si debbono, che alcuna volta adiviene che alcuni dal camarlingho adomandono e riscuotono più tosto la pecunia che le cose ordinate, che non è cosa honorevole, proveduto e ordinato è ch'el camarlingho della dett'arte pe' detti presenti non possa ad alcuno vecchio ufficiale della dett'arte mandare, se non le cose ordinate. E che e sindichi, che saranno deputati a sindicare, sieno tenuti e debbino, fra dieci dì del mese, avere assoluto e condempnato e consoli, camarlingho e gli altri ufficiali della detta arte, secondo gli ordini della dett'arte, alla pena di llire .x. di f. p. per ciaschuno.

(1) Cfr. riforma 31 dicembre 1396, rubr. II.

(a) *B* et ne.

El camarlingho sia tenuto mandare il presente a coloro a' quali pe' sindichi sarà deliberatum fra dieci dì del primo mese del suo ufficio, sotto la detta pena.

IIII. Quando si debbino fare gli squittini del consolato.

Ancora providdono, deliberorono e ordinorono che e consoli della dett'arte de' medici, spetiali e merciai, l'ufficio de' quali comincerà a dì primo del mese di maggio proximo che verrà, anno Domini .MCCCLXXXXIII. possino, sieno tenuti e debbino riformare e fare riformare l'arte predetta dell'ufficio del consolato e per l'ufficio d'esso consolato fare e far fare isquittino, servata la forma data per gli ordini della dett'arte intorno alla electione degli arroti e del lor numero, e intorno a ogni cosa delle quali negli ordinamenti e per gli ordinamenti della dett'arte si dispone. Et che i detti consoli, al tempo de' quali si farà lo squittino predetto, facto lo squittino sopra detto, possino provedere, ordinare e deliberare nel qual tempo si debbe fare il nuovo isquittino per l'ufficio sopra detto, e allora, quando per loro sarà diliberato doversi fare, simile modo e forma sieno tenuti e consoli, che per lo tempo saranno, far fare lo squittino predetto. Et possino deliberare in simile modo per l'avenire isquittino, e così si proceda di tempo in tempo. E in caso che pe' consoli al tempo de' quali si farà lo squittino non si diliberasse il tempo quando si dovesse fare lo squittino predetto, allora in dicto caso si proceda e procedere si debba alla nuova reformatione dell'ufficio del consolato e a fare lo squittino per que' modi e forma per l'adictione, correctione o vero nuovo statuto facto nel 1388, del quale aparisce per mano di ser Giovanni Lippi, notaio, che comincia « ancora consideranti le dissentioni » (1).

V. Che niuno si possa matricolare, che non abbia pagato interamente quello si debbe pagare all'arte.

Ancora providdono e deliberorono che per l'avenire, che niuno possa essere ricevuto per lo notaio della dett'arte, se prima quel tale, che vorrà essere descripto, arà pagato al camarlingho della dett'arte ciò che si debbe pagare per intratura e in nome d'entratura secondo gli ordini della dett'arte, sotto la pena di llire .XXV. di f. p. E i consoli contro al presente ordine alcuna cosa deliberare non possino, se

(1) Cfr. riforma 22 dicembre 1388, rubr. V.

già non avenisse che per povertà d'alcuno che si dovesse matricolare, paresse loro alcuna gratia doversi fare; e allora non possino far termine. se non della metà della detta quantità al più, per insino a sei mesi proximi da venire, sotto simile pena. Il qual termine e la qual gratia non vaglia e non si debba osservare, se non sarà diliberato a secreto scruptino, a fave nere e bianche, come d'usanza. Et ch'el notaio o messi della dett'arte niente possino o debbino per loro mercè ricevere o avere d'alcuni tali che si matricolassono o matricolati (a), se non poi quel tale matricolato arà pagato al camarlingho della dett'arte ciò che debbe pagare per intratura e matricola della dett'arte secondo gli ordini della dett'arte, sotto la pena di lire cinque di f. p. a ciaschuno che contra facesse, da essergli tolta pe' sindichi della dett'arte.

VI. Che nelle feste non si dia bere agli artefici.

Ancora providdono e deliberorono ch'el camarlingho della dett'arte, che per lo tempo sarà, o alcun altro non possi o debba in niuno modo, nella festa di sancta Maria del mese d'agostò e nella festa del beato Bernaba, alcuna cosa spendere per bere o in alcuna cosa da bere o da mangiare per dare agli artefici della dett'arte, sotto la pena di llire .XXV. per ciascuno e per ogni volta. E non di meno ciò che spendesse per dicta cagione s' intendare (1) avere speso del suo propio, e pe' sindichi che l'aranno a sindicare niente gli debba essere amesso di tali spese che si trovassono facte. E consoli, che per lo tempo saranno, in niuno modo possino o debbino nelle dette feste o alcuna d'esse directamente o indirectamente dar bere agli artefici nella casa della dett'arte, sotto la detta pena.

VII. Che lo 'nfermo sia amonito della salute dell'anima.

Ancora, consideranti che nello statuto di sopra postò a carte .LV. (2) si dispone che ciascuno medico, sì fisico come cerusico, chiamato ad alcuno infermo, che avesse febre continua (b) etc., debba amonire lo 'nfermo della salute dell'anima ecc. sotto pena di llire cento di f. p. (3), et ch'el cerusico, chiamato alla camera dello infermo ferito, avente alcuna lesione di cancro (c) o fractura o rutila (d), o dipressione o alcuna postema pericoloso o vero carbanico aranco o cancro (e) o cose simili, debba do-

(1) Così nel testo. — (2) Cfr. rubr. LXX. — (3) Cfr. rubr. LXX, *d*.

(a) *B* matriculandis vel matriculatis. — (b) *B* contiguam. — (c) *B* cranei. — (d) *B* rutiliam. — (e) *B* carbanicum acranei vel crancum.

mandare il compagno fisico o cerusico, altrimenti non curare, sotto la pena di soldi .XL. di f. p. (1), cassorono del dicto statuto queste parole, cioè: «soldi cento», e queste parole: «soldi .XL.», e in luogo di ciascuna delle dette parole puosono «llire .XXV di f. p.» (2).

VIII. Che si facci uno libro, nel quale si notino tucti quegli del collegio de' medici.

Ancora deliberorono e providdono, acciò che sia noto e manifesto coloro che sono (3) e essere s' intendino del collegio de' medici della città di Firenze, che per l'avenire s'ordini e faccisi per lo detto collegio uno libro, il quale stia e star debba appresso al proposto del dicto collegio o vero apresso il notaio, scrivano dell'arte e collegio de' medici spetiali e merciai, nel quale si scrivino e notinsi per lo detto notaio tucti e ciascuni coloro, che sono o saranno per lo tempo del collegio predetto in questo modo, cioè: che in prima si notino e scrivino nel detto libro e nomi di tucti e ciascuni medici, doctori, che al presente sono nel dicto collegio, come aparirà nel dicto libro. E che tucti e ciascuni, quelli s' intendino essere e sieno del collegio sopra detto, che nel dicto libro si troveranno scritti per mano del notaio della dett'arte, come aparirà nel dicto libro, e niun altro, se non chi fosse deliberato, si trovasse e pagasse, come di sotto è ordinato. Cioè che tucti e ciascuni coloro che pel collegio predetto o per le due parti del dicto collegio o almeno per le due parti delle genti della città di Firenze sarà deliberato e obtenuto il partito a secreto scruptineo a fave nere e bianche, doversi descrivere nel libro e matricola del collegio pel notaio della dett'arte o pel suo coaiutore, si debba scrivere e notare nel dicto libro e nella detta matricola, subsequentemente doppo i predicti, facta prima per lo detto tale da essere descripto giuramento nelle mani del dicto notaio d'ubidire a' comandamenti leciti e honesti del proposto del detto collegio e d'osservare gli statuti, sì e fatti come quegli che si faranno, e le laudevoli osservanzie del detto collegio; e pagati prima, se sarà cittadino o natio della città o contado di Firenze, fiorini due d'oro per intratura del collegio predetto, e se sarà estrano fiorini quattro d'oro per intratura predetta, cioè la metà al camarlingho della dett'arte per essa arte ricevente, e ll'altra metà al proposto d'esso collegio o al notaio della dett'arte o al camarlingho del dicto collegio, che sarà ordinato, ricevente per lo detto collegio.

(1) Cfr. rubr. LXX, *e*. — (2) Cfr. rubr. LXX, *f*. — (3) Il cod. *C* ha *coso*.

VIIII. Coloro che possono intervenire alla examinatione d'alcuno, e quanto debbono ricevere dallo examinato.

Ancora providdono, deliberorono e ordinorono che niuno del predetto collegio, che familiarmente, continuamente non habitasse nella città di Firenze, possa essere ad alcuna examine, che si facesse d'alcuno che si volesse doctorare, nè godere alcuno privilegio del detto collegio, mentre che familiarmente stesse fuori della città di Firenze, se prima doppo la sua riversione a habitare nella città di Firenze sarà habitato colla sua famiglia almeno per due mesi nella città predetta. E ancora chi è usato habitare e habitatione e stanza colla sua famiglia muterà della detta città a altro luogo quanto tempo egli così habiterà in altro luogo, se prima non sarà tornato e habitato, come si dice, per due mesi almeno, sia della presente e tali examinationi e altri emolumenti che gli dovessono venire di quindi privato. E acciò che fra 'l detto collegio e doctori del dicto collegio, e chi à a essere examinato non possa nascere alcuno scandolo per cagione della relatione, che fusse loro facta dello examine che si dovesse fare, et acciò che per cagione della inpossibilità del pagamento del salario, che si debbe fare a' detti doctori per cagione della detta examine, chi si debbe examinare non rimangha inprovato o non aprovato osservando l'ordine consueto, ordinato è che niuno del dicto collegio de' medici possa ricevere per suo salario se non è uno fiorino d'oro il più, nè a ricevere meno possa essere constrecto, se non fusse deliberato e obtenuto a fave nere e bianche per lo proposto e due parti di medici del dicto collegio. El proposto riceva il doppio, cioè fiorini due d'oro, e nel convento (a) la berrecta come è d'usanza. E che il proposto del dicto collegio de' medici possi e ancora sia tenuto e debba ciaschuno de' detti doctori, non observante le predette cose o faccente o vegnente contra, punire e condempnare in llire .x. di f. p., per ciascuno e per ogni volta.

X. Non può essere proposto de' medici niuno che leggha nello studio di Firenze.

Ancora providdono e ordinorono che per l'avenire niuno possa essere proposto del dicto collegio de' medici, il quale leggesse o a lleggere fusse deputato nello studio di Firenze. Et chi fosse tracto in proposto del dicto collegio a tempo ch'egli leggesse, come divieto avente sia rimesso e posto nella borsa.

(a) *B* in conventu.

Al nome di Dio, amen. Anni Domini .MCCCLXXXXII., ind. prima, a dì ultimo del mese di dicembre. Facto in Firenze nel palagio del popolo fiorentino.

Dominus Nicholaus Pagnozi Cardinali,
Iacobus Ubaldini Ardinghelli,
Iacobus ser Zelli, aurifex,
ser Dionisius ser Iohannis,
Amerigus ser Benis de Verrazano,
Rossus Pieri, galigarius et
Filippus Venture del Nero, maestro, cittadini fiorentini, deputati [etc.], insieme con Giovanni di Federigo, avenga Idio che allora absenti [etc.], confermorono e aprovorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti [etc.] per mano di ser Simone di Berto Dini d'Asciano fiorentino, notaio [etc.].

[1393]

Al nome di Christo, amen. Le 'nfra scripte sono provisioni, correctioni, addictioni e ordinamenti, composti e facti pe' consoli dell'arte de' medici, spetiali e merciai di porta sancta Maria della città di Firenze e altri a questo deputati agl' infra scripti aprovatori del comune di Firenze presentati e per essi aprovati.

I. E in prima cassanti e anullanti il capitolo .LIII. posto sotto la rubrica di punire chi torrà ad alcuno alcuna bottega etc., e tucte e ciascune sue adictioni e correctioni, e ancora l'adictione facta del mese di dicembre .MCCCLXXXVIII. per messer Guccio di Cino e compagni, della quale aparisce a c. 116 per mano di ser Giovanni di Lippo notaio, « ancora proveduto », (1) etc.

II. Che niuno conduca bottega o fondaco allogato ad altri, o nel quale altri sia stato.

Provviddono, ordinorono e statuirono che niuno di quest'arte o vero compagnia o vero a quest'arte per qualunche modo sottoposto, possa o vero prosumma avere o tenere o vero condurre per sè o altri fondaco, bottega o casolare d'alcuno, fondaco, bottega o vero terreno

(1) Cfr. rubr. LIII in fine, e riforma 22 dicembre 1388, rubr. VII.

o luogo alcuno agiunto ad alcuno fondaco o vero bottega dalla parte maximamente dinanzi, per qualunche modo, o vero in esso, essa e essi per sè o altri stare o habitare, o arte o ministerio o exercitio o lavorio alcuno in essa fare o exercitare, nella quale o nel quale stia o habiti, o lla quale o il quale arà condocto alcuno di quest'arte o vero in essa o esso stessono, fra cinque anni dal dì della querimonia di quindi data proximi passati:

a. La può conducere di consentimento del primo conductore. Se non arà condocto o preso esso o essa di volontà di colui, che in essa o in esso stava o stato fuisse, o essa o esso avesse condocto come dicto è per publico instrumento;

b. La può conducere s'el primo in presentia de' consoli l'avesse rifiutato. Se colui di quest'arte non avesse rifiutato esso fondaco o bottega o terreno o luogo in presenza de' consoli di quest'arte o della maggior parte d'essi, per carta di mano del notaio della dett'arte o del suo coaiutore facta;

c. Puolla un altro conducere s'el primo conductore richiesto, nolla volesse per la usata pigione. Se colui il quale in essa stesse o fusse stato o vero avesse condocta, richiesto dal signiore della bottegha d'esso fondaco, non volesse essa o esso per l'usata pigione tenere, ne qua' casi, o ciascuno o alcuno d'essi, possa alcuno torre e condurre.

d. Pena che è inposta a chi contro fa. E chi contra facesse, sieno tenuti e consoli torre e non rendere in niuno modo per la pena di fior. cinquanta d'oro, e non di meno essa bottega o vero fondaco o terreno al tucto fare liberamente rilasciare a quel tale, del quale di sopra detto è; e esso contra faccente costrignere a restituire e rifare al dicto tale tucte le spese e tucti e dampni e interessi, la quale o lle quali esso tale d'indi avesse facto o in alcuno modo portato o fosse incorso in giudizio o fuori di giudicio; e ancora esso costrigniere a non entrare in tal bottegha o vero fondaco, e esso in niuno modo tenere, condampnandolo e multandolo e divietandolo dall'arte, come a' detti consoli parrà che si convengha. E che tucte le spese, le quali bisogniasse di fare per cagione d'alcuna questione o controversia, che tra l'oste o vero signiore e alcuno di quest'arte conductore di tale bottega o fondaco nascesse o fosse in alcuna corte come nella corte della dett'arte (a) per le dette cagioni o d'alcuna d'esse, si faccia per la predett'arte della pecunia della dett'arte.

(a) *B* in alia curia quam in curia dicte artis.

III. Non à luogo, se per paure o minaccie si facesse la refiuta.

E quello che di sopra si dice della refiutagione abbia luogo, se essa rifiutatione non si facesse per paura di minaccie o per paura; et maxime d'alcuno pacto, comandamento o conventione facta o facto da l'oste o hosti suoi per lo quale o pe' quali fosse la cosa rifiutata. Et che niuna rifiutagione, che si farà d'alcuno o d'alcuni de' predetti, vaglia quanto dove fussono più compagni, se la rifiutagione non sarà facta per la maggior parte de' compagni, che quello o quella aranno condocto, o in essa o in essi avessono a fare o ragione nel luogo, salvo che, innanzi la rifiutagione, debba richiedere il compagnio colui che essa o alcuna d'esse vorrà per sè per quel prezzo che ne potrà avere da altre persone. Ma se più frategli o vero compagni insieme aranno condocto alcuna bottega o fondaco o terreno, o vero in essa o in esso saranno stato e poi si vorranno dividere, e non fussono in concordia del modo della divisione della detta bottega, o vero per essa cagione questione fusse tra lloro, possino e debbino e consoli della dett'arte, a petitione d'essi compagni o frategli o di ciaschuno o d'alcuno di loro, stimare o fare stimare a danari la ragione di tale bottegha o fondaco. E facciansi le sorte soppr'esse; e a cui per sorte toccherà, rimangha e concedasi tale intratura e ragione d'entratura, con gravezza di ristorare e frategli o vero compagni, secondo il modo che si faranno dette sorti.

IIII. Non vaglia la rifiutagione, se non sarà aprovato pe' consoli e consiglieri.

E che niuna rifiutagione, che si farà per gl' uomini della dett'arte d'alcuno de' predetti luoghi o cose, vaglia, se prima non sarà aprovata pe' consoli e consiglieri della dett'arte o per le due parti d'esse a secreto scruptineo a fave nere e bianche con giuramento, da lloro e da ciascuno di loro prima avuto per lo notaio della dett'arte o suo coaiutore, di giudicare dirictamente e secondo la loro pura conscientia, ma abbiasi come facta non spontaneamente, ma per paura, e sia per non facta.

V. Se fra 'l condoctore e locatore fosse questione di crescere o manchare la pigione, quello che i consoli ànno a fare.

Et se per alcun tempo fra 'l signiore o vero hoste o vero locatore o alcuno di quest'arte conductore o pigionale d'alcuna bottega, fondaco,

o vero terreno, doppo finito il tempo e termine che si contiene nella allogagione e conductione di quindi facta, lite o differentia alcuna ocorresse, in però che si dicesse di tale bottega o fondaco o terreno maggiore o minore che d'indi sia consueto doversi, e di questo venisse querimonia a' consoli della dett'arte, sieno tenuti essi consoli, più tosto poteranno, fare richiedere e seco avere almeno sei dei più prossimani vicini di tale bottega o fondaco o terreno con giuramento da loro cerchare se maggiore o minore pigione che usato sia si debba. La quale cerchagione facta, dicidino e diffinischino detti consoli tale questione, come alle loro pure conscienzie parrà che si convengha; alla diffinizione e decisione de' quali stare si debba per tali querelanti. Et che della predetta minoratione o acrescimento di tale pigione, non si possa o debba fare alcuna lite o questione fra cinque anni, poichè una volta sarà mossa e decisa.

VI. Chi non vorrà tenere la pigione, il debba fare notificare al signiore per sei mesi innanzi.

E che se alcuno di quest'arte, conductore o pigionieri d'alcuna bottega o fondaco o terreno, più oltre condurre o tenere non vorrà tale bottegha o fondaco o terreno, sia tenuto dirlo innanzi o per lo messo della dett'arte farlo notificare al signiore o vero hoste almeno per sei mesi, in tal modo ch'egli aparisca negli atti della dett'arte.

VII. Quando il signore possa cacciare il pigionale s'egli la vorrà per sè.

Et se il signiore o vero hoste alcuna bottega o vero fondaco o terreno di tali botteghe, fondachi e terreni, in tucto o in parte ancora per sè o per sua habitazione, o vero per suo lavorio o arte o ministero in essa o in esso fare o exercitare vorrà contro alla volontà di colui, che in essa o in esso stare o lavorare o lavorar fare, o vero essa o esso condocto o condocta troverrà, non possa però cacciare tale condoctore o pigionale o in essa o esso residente, o essa o esso da llui torre, o in essa e esso alcun'arte exercitare per sè e per altri, o essa in alcuno modo tenere, se non passati prima due anni dal dì ch'el detto suo volere arà notificato e predetto, o vero pel messo, per parte de' consoli della dett'arte, arà facto notificare e predire a tale conductore o pigionale, o a chi stesse e risedesse, una volta in persona o due volte sotto diversi dì alla casa della sua habitazione, cum relapsatione della cedola di tale notificazione, in tal

modo che negli atti o per gli atti della dett' arte aparisca, e di questo si stia al raporto del dicto messo; e se prima non arà pagato e restituito a tale conductore o pigionale ciò che sarà deliberato pe' consoli e consiglieri della dett'arte e per la maggior parte d'essi, a llui doversi per restitutione o compensatione di ragione d'entratura, che in essa o in esso avesse. Et chi contro farà o atenterà, sia condempnato pe' consoli della dett'arte all'arte predetta in fiorini cento d'oro. E sia tenuto e debba, e costrignere e gravare possa realmente e personalmente dare e pagare e a dare e pagare al detto conductore o vero pigionale quello e quanto e secondo che sarà deliberato pe' consoli della dett'arte per lui doversi per ristoramento o vero compensatione predetta. La qual tale deliberatione e consoli e consiglieri della dett'arte sieno tenuti e debbino, sotto virtù del loro prestato giuramento, vegniente il caso predetto, incontanente poichè di questo essi consoli saranno richiesti, a buona fede e secondo la loro buona conscientia fare. La quale deliberatione così facta si mandi a executione, e a executione mandare si possa e debba contro la persona e beni di tale hoste o vero signiore, come se fusse sententia giuridicamente e dirittamente data pe' consoli di quest'arte. E non di meno, osservate e non osservate le predette cose, o pagata e non pagata la pena predetta, niuno possa o debba, indi a dieci anni allora prossimi da venire, condurre o tenere tale bottega o fondaco non rifiutato, o in essa o esso stare o arte alcuna exercitare o fare exercitare, senza la volontà et expressa licentia de' consoli dell'arte predetta o delle due parti d'essi, della quale aparisca per mano del notaio della dett'arte o del suo coaiutore; et se, prima richiesto, il dicto primo conductore o pigionale cacciato o lle sue herede di tale bottega o vero fondaco o terreno per l'usata pigione condurla non vorrà o vero non vorranno. Della quale richiesta ancora aparischa per gli atti della corte della dett'arte, sotto la pena di fiorini cento d'oro da ciascuno che contro fasse pe' consoli della dett'arte da essergli tolta, e alla dett'arte per l'una metà, e al dicto cacciato o vero primo conductore per l'altra metà doversi aplicare.

VIII. Quello che arà comprata la cosa di nuovo possa quello che l'antico signore delle cose, poichè per .v. anni arà posseduto la cosa.

E ciò che di sopra è detto del signiore o vero hoste, il quale ancora per sè medesimo o per sua heredità tale bottegha o fondaco o vero terreno vorrà, s' intenda ancora e luogo abbia in ciascuno che alcuna

o alcuno di tali botteghe o vero fondachi e terreni totalmente o particularmente di nuovo comperrà, o per qualunche titolo o ragione o modo aquisterà, et essa o esso, totalmente o particularmente, per sè medesimo o per sua habitatione, o vero per suo lavorio o arte o ministero in essa o in esso fare o exercitare vorrà contro alla volontà di colui, il quale in essa o in esso stare o lavorare o far lavorare o vero essa o esso condocto o condocta avere troverrà, incontanente poichè tale di nuovo comprante o aquistante essa o esso possederà per cinque anni, e non innanzi.

VIIII. Chi arà comperato fictitiamente non può cacciare il pigionale.

Et se alcuno fictitia compera, o per qualunch'altro fictitio colore o titolo, alcuna o alcuno di tali botteghe o fondachi o terreni aquisterà o dicesse avere aquistato, non possa, nè debba in niuno modo però cacciare il conductore o pigionale di tale bottega o fondaco o terreno o stante o residente in essi ; nè essa o esso da lloro torre, o vero d'esso o esso a llui questione o novità fare o muovere, sotto la pena di fiorini cento d'oro, da llui pe' consoli della dett'arte da essergli tolta, e alla dett'arte per una metà, e a tale conductore o pigionale d'indi ingiuritato (a) per l'altra metà da doversi aplicare. Et non di meno sia tenuto e debba lasciare e possa e debba essere constretto pe' consoli della dett'arte a lasciare esso conductore e pigionale in essa o in esso stare e residere, condempnando e multando colui una volta e più, e divietandolo dall'arte, come a' consoli della dett'arte parrà che si convengha (1).

X. Ogni compera s'intenda fictitia, per insino che sarà aprovata per vera pe' consoli e consiglieri.

E intendasi ogni compra e ciascuna aquisione, la quale si facesse d'alcuna o d'alcuno di tali botteghe o fondachi o terreni, fictitia e non vera, per insino a tanto, come di sopra si dice della rifiutagione, non sarà per vera aprovata pe' consoli e consiglieri della dett'arte (1).

(1) Cfr. rubr. LIII, *g*.

(a) *B* iniuriato.

XI. Chi è cacciato e fra cinque anni non comparirà, da indi in là non sia udito.

E se fra 'l detto tempo de' detti cinqu'anni quello, al quale fussi tolto alcuna di tali botteghe o fondachi o terreni, dinanzi a' detti consoli della dett'arte non si ramaricasse o fussesi doluto d'essa, e in tal modo che aparisca negli acti della corte della dett'arte, da indi innanzi non sia udito, nè alcuno per lui o chi da llui alcuna ragione pretendesse.

XII. Chi non pagherà la pigione sia constretto a pagare e per l'avenire sodare.

Et se alcuno di quest'arte non pagarà all'oste o vero agli osti la pigione usata al termine dovuto o usato, sieno tenuti e consoli della dett'arte, a petitione di qualunche oste, tale non pagante costrigniere e gravare, per ogni modo con effecto quello e quegli non volenti pagare quello che debbono agli osti loro; e ancora dare e prestare sufficienti mallevadori di pagare la pigione, che doveranno pagare per lo tempo avenire, se quel tale quel fondaco, bottega o vero terreno o luogo tenere vorrà. Il quale pagamento se non farà, almeno fra uno mese di poi si doverà fare il detto pagamento. E i quali mallevadori, se non pagheranno fra 'l termine che sarà asegniato pe' consoli della dett'arte, il quale termine non possa passare il termine di due mesi dal dì che dalle predette o per cagione delle predette cose la petitione o vero querimonia per scripto sarà porta a' consoli della dett'arte, sieno tenuti esso consoli incontanente, sotto virtù del loro prestato giuramento, ne' detti casi e ciascuni d'essi, dare e concedere licentia a l'altro o agli altri, o a cui o ai quali vorrà o vorranno logare ed alogare, e di ciascuno condurre o tenere tale bottega, fondaco e terreno, dummodo in prima in ciascuno de' predetti casi tale o tali di nuovo tollenti o conducenti o vero qualunche aquistante pagherà prima al conductore che starà, o vero che stare o habitare trovasse in tal bottegha o vero fondaco o terreno, ogni e tucto quello che si gli converrà per prezzo della ragione dell'entratura, stantia e residentia di tale bottega o fondaco o terreno tolto; la quale o lle quali tale primo conductore o vero residente in tal fondaco, bottega o terreno aveva o vero a esso s'aparteneva per ragione di cagione o vero per vigore d'entratura e stanzia, come detto è. Et se di tale prezzo o quantità di prezzo di tale ragione fusse questione, si stia e stare si debba della quantità di tale prezzo alla dichiaragione che si farà pe' consoli e consiglieri della dett'arte o per le due parti d'essi o vero per coloro a' quali le dette parti il commetteranno. E tucte le pre-

decte cose si stendino alle cose presenti, passate e che verranno, e luogho abbino sì delle botteghe, fondachi e terreni esistenti fuori nel contado e distretto di Firenze, come nella città medesima.

XIII. Chi condurrà contro a' presenti ordini s'intenda quanto a questo sospeso da quest'arte (a).

E se alcuno alcuna delle dette botteghe, fondachi o terreni (1), contro al volere del suo conductore o vero in essa stante o residente, il qual sia di quest'arte, e senza licentia de' consoli di quest'arte, fra 'l tempo della allogagione o innanzi che sia legiptimamente rifiutata, condurrà o vero torrà o torre fare o in esso o vero in esse starà, o arte alcuna exerciterà o exercitare farà, ancora si fosse signiore di tal cosa o matricolato in qualunch'altr'arte della città di Firenze, s'intenda essere e sia, quanto a ogni questione, controversia e lite, che fra lui e esso primo conductore o vero cacciato per dette cagioni o alcuna d'esse per qualunche modo nascesse, sottoposto alla giurisdictione della dett'arte e all'ufficio e alla cognitione de' consoli dell'arte predetta. E d'essa possino e detti consoli fra loro cognoscere e diffinire e terminare, come se fosse matricolato e descripto nella matricola di quest'arte.

XIIII. Qualunche di quest'arte torrà botteghe ad alcuno d'altra arte, quanto a quello s'intenda sottoposto a' consoli di quell'arte.

E anchora qualunche di quest'arte, che alcuna bottega, fondaco o terreno, contro alla volontà del suo conductore o vero in essa o in esso stante, il quale sia d'alcun'altr'arte della città di Firenze, e sanza licentia de' consoli di tale altr'arte o della maggior parte d'essi, fra 'l tempo della allogagione o innanzi che sia legiptimamente rifiutata condurrà o torrà o farà torre, o in esso o essa starà, o arte alcuna exerciterà o exercitare farà, ancora se esso di quest'arte fosse signiore, di tal cosa s'intenda essere et sia, quanto alla detta questione, lite e controversia, che fra loro e esso primo conductore o vero cacciato per dette cagioni o alcuna d'esse per qualunche modo nascesse, sottoposto alla

(1) *Existenti fuori nel contado e distretto di Firenze, come nella città medesima. E se alcuna delle dette botteghe fondachi o terreni*, aggiunto in margine di *C* da mano della seconda metà del secolo XVI. Il passo, che trovasi inserito nel testo di *B*, fu omesso in *C* per una svista del traduttore.

(a) *B* suppositus huic arti.

giurisdictione d'essa tale arte e ufficio e cognitione de' consoli della detta altr'arte. E dessa possino essi consoli della detta altra arte fra loro cognioscere, diffinire e terminare, come se matricolato e descripto fosse nella matricola della detta altr'arte. E queste cose ancora abbino luogo, sì delle botteghe e fondichi existenti fuor della città e distrecto di Firenze, come nella città di Firenze.

Al nome di Dio, amen. Anni .MCCCLXXXXIII., ind. secunda, a dì .XXVI. del mese di dicembre.

Giovanni di Lenzo, ritagliatore,

Piero di Giovanni di Firenze, spetiale,

Nicholò di Ricardo Fagni (a), cambiatore,

ser Tommaso Redditi, notaio,

Scolaio di Lapo Giacchi, vaiaio,

Iacopo di Riccio, fabro,

Mactheo di Nicholò (b) degli Strozzi, cittadini fiorentini, deputati [etc.], insieme con Iacopo d'Arrighetto, legnaiuolo, loro compagnio allora assente [etc.], aprovorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione degli stati della dett'arte per mano di ser Giovanni di Lippo di Giovanni degli Alberti da Vico fiorentino (c) [etc.].

[1394]

Al nome di Dio, amen. Anni Domini .MCCCLXXXXIIII., ind. .III., a dì .XX. del mese di dicembre.

Iacopo di Lutozzo,

Franceschо di Neri Ardinghelli (d),

Andrea di Benino Neldi,

Albero (e) di Buonacorso d'Alberto,

Zanobi di Ghidotto, legnaiuolo e

Rosso di Piero del Rosso, fornaciaio, cittadini fiorentini, deputati [etc.], absente messer Lodovico di messer Francescho degli Albergotti e Francescho di Feduccio Falconi loro compagni [etc.], tucti d'acordo, le 'nfra scripte adictioni e capitoli fec[i]ono agli statuti e ordini dell'arte e università de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, come per gl' infra scripti capitoli apariscie, cioè:

(a) *B* de Fagnis. — (b) *B* Niccoli. — (c) *B aggiunge* Chermonterius qui Monte vocor, fil. olim ser Bartoli ser Chermonteri de Florentia [etc.] predictis omnibus interfui [etc.], et quia aliis negotiis occupatus, infra scripto ser Iohanni Lippi notario complenda et publicanda commisi [etc.]. — (d) *B* de Ardinghellis. — (e) *B* Albertus.

I. Che e consoli faccino restituire l'usure da' loro sottoposti.

a. In prima, advertenti e consideranti che, secondo che agli orecchi e notitia d'essi ufficiali pervenne, udito che molti artefici della dett'arte, nella dett'arte matricolati e alla dett'arte sottoposti, le loro pecunie ànno prestato e prestano a usura, la qual cosa è contro a' divini acomandamenti e viene in pericolo dell'anime loro e in vergognia dell' arte predetta e degli artefici di dett'arte, e volenti per bene e pace dell'arte predetta e degli artefici predetti, e acciò che essi artefici e matricolati e sottoposti alla dett'arte le loro mercatantie e traffici, alla dett'arte apartenenti, più largamente possino fare, e lla loro pecunia nel mestiere della dett'arte convertire, providdono tucti e ciascuni statuti del comune di Firenze e dell'arte predetta che contro a chi prestasse a merito o a usura parlassono presenti approbanti, emologanti e afirmanti; providdono, ordinorono e statuirono che per l'avenire niuno medico, spetiale o merciaio o artefice della dett'arte, o a essa arte sottoposto, ardisca o vero presumma prestare a usura e a pegnio o a strumenti publichi o in alcun altro modo a usura, directamente o indirectamente, a alcuna persona o persone, comune o università, di qualunche condictione o stato si sia.

b. E se alcuno de' predette contra facesse, che qualunche così acaptante e lle suoi heredi e successori possa e possino, e a lloro sia lecito, una volta e più porgere petitione e richiamo dinanzi a' consoli della dett'arte de' medici, spetiali e merciai per lo tempo existenti, e adomandare a' detti medici, spetiali e merciai e sottoposti alla dett'arte così prestanti o vero a usura prestanti, e da ciascuno o d'alcuno di loro, quella o quelle quantità e somme di pecunie, la quale o lle quali avesse dato o avessono dati o pagati per usure o vero per nome o per cagione d'usure.

c. E che e consoli della dett'arte allora existenti, come d' usanza congregati, udito il processo della detta petitione e querimonia porrecta per lo detto aquirente, sieno tenuti e debbino dare e proferire sententia in favore di tale o di tali, così tale usura adomandante, contr'al detto medico, spetiale e merciaio o vero sottoposto alla dett'arte de' medici, spetiali e merciai, il quale, come si dice, arà prestato di quella quantità di pecunia, la quale vederanno detto tale medico, spetiale e merciaio matricolato o vero sottoposto realmente dover dare per le dette usure o vero il dicto aquirente o che arà aquistato dovere ricevere per le dette usure a llui tolte.

d. E che, data la detta sententia pe' consoli predetti secondo la forma degli statuti della dett'arte contr'al dicto medico, spetiale e merciaio, matricolato o sottoposto alla dett'arte de' medici, spetiali e merciai, della detta quantità e quantitadi adomandate esso tal medico, spetiale e merciaio, artefice, matricolato o vero descripto alla dett'arte de' medici, spetiali e merciai sia tenuto e debba dare e con effecto pagare, in nome di pena di detto tal presto o mutuo per lui fatto, al camarlingho della dett'arte ricevente, dal dì della data sententia a dieci dì allora proximi da venire, tanto quanto sarà stato la quarta parte di tucta quella quantità di pecunia e fiorini d'oro, che si conterrà nella sententia contro a tal medico, spetiale e merciaio o vero artefice matricolato nella dett'arte o sottoposto all'arte predetta data.

e. Et che i detti consoli sieno tenuti e debbino, sotto pena di llire .xxv. per ciasceduno da doversi aplicare all'università della Mercantia e de' mercatanti della città di Firenze, la detta pena o vero la quarta parte riscuotere e far riscuotere da' detti medici, spetiali e merciai, matricolati o vero sottoposti, e da ciascuno o da alcuno d'essi, et essi per personal captura e detentione costrignere e far costrignere per qualunche rectore, giudice e ufficiale della città di Firenze. Et che e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, con alcuno numero degli aroti della dett'arte, non possino, nè debbino per alcuno modo la detta pena lasciare o rimettere o in alcuno modo cassare, rimettere o anullare. Et se in contrario faranno, non vaglia e non tenga e sia nulla d'essa ragione.

f. Et ch'el notaio della dett'arte presente o futuro non possa, ardisca o presumma, sotto la pena di llire .xxv. di f. p. di perdere del suo salario e aplicarsi alla dett'arte, scrivere alcuna proposta o deliberatione, la qual si facesse o che fare si vorrà contro alle cose che si contengono nel presente capitolo. Ogni altri statuti e correctione di statuti parlanti contro a' medici, spetiali e merciai e artefici della dett'arte o vero sottoposti alla dett'arte, existente nel volume degli statuti della dett'arte contro a chi prestasse a usura parlanti, per lo presente capitolo s' intenda essere confermato e aprovato.

g. Et che e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, sieno tenuti e debbino ogni anno del mese di gennaio il presente statuto e ciò che in esso si contiene notificare fare, e a memoria ridurre a tucti e medici, spetiali e merciai e artefici della dett'arte, acciò delle predette cose non possino pretendere o allegare alcuna ignorantia.

h. Provedenti ancora che a ciascuno statuto delle ventun'arti della città di Firenze, la dett'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze nel detto numero computata, simile capitolo s'aggiunga per me Michele, notaio infra scripto, del presente mese di dicembre le predette cose si faccino bandire per la città di Firenze pe' pubblici preconi e banditori del comune predetto alle spese delle dette arti.

II. Che i forestieri non possino gl'uffici della dett'arte aceptare o essercitare.

Ancora providdono, ordinorono e deliberorono e statuirono agiungnendo a' capitoli primo (1), secondo (2) e quarto (3), posti nel volume degli statuti dell'arte predetta parlanti della electione de' signior consoli, della electione del camarlingho e suo ufficio e divieto, della electione de' consiglieri le 'nfra scripte parole, cioè: «che per l'avenire niuno, di qualunche stato o condictione o preheminenzia si sia, del quale el padre e egli non sieno stati e non sieno natio o natii della città, contado o distretto di Firenze, — intendendo contado e distretto quello che veramente e realmente per la forma degli statuti e ordini e riformagioni del comune di Firenze è et è avuto e reputato contado e distretto di Firenze, — possa, ardisca o presumma giurare, acceptare o exercitare alcuno ufficio di preconsolato, consolato, camarlinghe, e consiglieri d'alcuna o d'alcune arte o arti del numero delle ventun'arti della città di Firenze, sotto la pena di llire cinquecento di f. p. per ciascuno, che alcuno de' detti uffici giurerà, accepterà o exerciterà, che non sarà stato esso e suo padre natio come si dice, e per ogni volta da essergli tolta, e per la metà all'università de' mercatanti e della Mercatantia della città di Firenze doversi aplicare, e per l'altra metà all'arte della quale sarà tale giurante, acceptante o vero exercitante alcuno degli ufficî sopra detti, il quale non sarà stato come si predice. Et che niuno, di qualunche stato, condictione o preheminentia si sia, possa, ardisca o vero presumma alcuno artefice, matricolato o vero sottoposto ad alcun'arte delle ventun'arti sopra dette, che non sarà stato esso e suo padre natii della città, contado e distretto di Firenze come si dice, e intendendo contado e distretto come si predice, redurre ad alcun'arte o ad alcuno ufficio di Mercantia ad alcuno isquittino che si farà o mandare a partito per proconsolo, consolo, camarlingho o con-

(1) Cfr. rubr. I, *t*. — (2) Cfr. rubr. II, *s*. — (3) Cfr. rubr. IIII, *e*.

siglieri, sotto la pena predetta, come di sopra si dice, da doversi aplicare. E se verrà alcuno o alcuni, il quale non sarà o non saranno natii come si predice, esso e suo padre trarre ad alcuno de' detti uffici, sia tenuto e debba l'ufficiale dell'università de' mercatanti e della Mercatantia che allora in officio risederà, sotto la pena di llire .L. a llui di facto del suo salario da essergli tolta e per la metà all' università della Mercantia e per l'altra metà al comune di Firenze doversi aplicare, tale così tracto e lla sua cedola contenente el suo nome e pronome al tucto fare stracciare. E che ciascuno rectore e ufficiale del comune di Firenze, presente et che per lo tempo sarà, possa, sia tenuto e debba delle predette cose e ciascuna d'esse cercare, cognoscere e procedere, e trovati colpevoli, cioè chi avesse acceptato, iurato o exercitato alcuno degli uffici sopra detti oltra e contro a quello che di sopra si dispone e ancora l'ufficiale, che lle predette cose non osserverà, punire e condempnare nelle pene predette. E abbia la quarta parte della condempnagione.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLXXXXIIII., ind. .III., a dì .XX. del mese di dicembre.
Messer Lodovico degli Albergotti,
Iacopo di Lutozo,
Francescho di Neri Ardinghelli (a),
Andrea di Bonino Neldi,
Alberto di Buonacorso Alberti,
Francescho di Feduccio Falconi,
Zanobi di Ghuidotto, legnaiuolo e
Rosso di Piero del Rosso, fornaciaio, cittadini fiorentini, deputati [etc.], absenti i detti messer Lodovico e Francescho di Feduccio Falconi, [etc.] aprovorono e confermorono [etc.], della quale confermagione aparisce nel campione de' detti statuti, per mano di ser Michele di ser Aldobrando (b), notaio fiorentino [etc.].

[1395]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLXXXXV., ind. quinta, a dì .XXX. del mese di dicembre.

(a) *B* de Ardinghellis. — (b) *B aggiunge* ser Albiczi de Florentia [etc.] omnibus predictis interfui [etc.], et aliis occupatus negotiis, complenda et publicanda commisi dicto infra scripto ser Bartolommeo, notario [etc.]. Ego Bartolomeus fil. Laurentii Bernardi [etc.], rogatus per supra scriptum ser Michaelem fil. condam ser Aldobrandi notarium [etc.] scripsi [etc.].

Messer Tommaso di Guccio Soderini, kavalieri,
messer Stefano di Giovanni Buonacorsi, giudice,
Davanzato di Giovanni Davanzati, cambiatore,
Zanobi di Berto Gratini Carnesecchi,
Nicholaio di Iacopo Betti, ritagliatore e
Manetto di Dato, vinattieri, cittadini fiorentini, deputati [etc.], absente Macteo di Iacopo Arrighi, loro compagno [etc.], aprovorono [etc.], della quale confermatione aparisce nel campione di detti statuti per mano di ser Nello di ser Piero Nelli, notaio fiorentino [etc.].

[1396]

Al nome di Dio, amen. Le 'nfra scripte sono aditioni o vero correctioni, facte per l'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, e per parte della dett'arte e artefici presentate agl'infra scripti statu[t]arii e aprovatori di tucte l'arti della città di Firenze, e per essi aprovatori in parte correcti, aprovati e confermati, dei quali questo è il tenore, cioè:

I. Quanto il camarlingho debba ricevere per diritto da chi litigha.

In prima, consideranti che per la forma degli statuti della dett'arte ciascuno litigante nella corte della dett'arte sia tenuto e debba, sì latore domandante, come il reo negante, pagare per diritto della quantità adomandata e della quantità negata o che si negasse al camarlingho della dett'arte per insino in qualunche quantità denari quattro per ogni lira, et questo viene in maximo gravamento molte volte di che si volesse nella detta corte richiamare di grandi quantità di pecunia, et però volente tale statuto honestare e correggiere a exemplo dell'altre corti dove si paga tal diritto, provviddono e deliberorono che per l'avenire ciascuno, così domandante come negante, sia tenuto e debba pagare al camarlingho della dett'arte, in nome di diritto della quantità adomandata o della sua stima, danari quattro per lira, dummodo per qualunche quantità e somma che s'adomandasse o negassesi, quantunche sia grande, tale adomandante o negante non paghi, nè sia tenuto, nè debba pagare oltre alla quantità di llire .xxx. di f. p.; sicchè la quantità di llire .xxx. di f. p., pagata in nome di diritto sì per lo adomandante come pel negante, s' intenda essere e sia sufficiente pagamento per ogni quantità la quale si domandasse o negassesi ancora, quantunche sia grande, e ch' el detto diritto si paghi

per chi porgesse il richiamo al camarlingho, innanzi che sia ricevuto pel notaio. E quando si farà il pagamento al camarlingho, si debba scrivere di sua mano a piè del dicto richiamo. E altrimenti non sia ricevuto o amesso pel notaio della dett'arte, se per mano del camarlingho non vederà scripto essere pagato il dicto diritto.

II. Che i consoli e consiglieri (a) possino imporre per le offerte.

Ancora correggiendo lo statuto che dispone delle inposte che si debbono pagare per gli artefici della dett'arte per l'offerte che si fanno per la dett'arte nella festa di san Bernaba e nella festa della beata Maria (1), providdono e deliberorono che per l'avenire che per fare tali offerte niente si riscuota dagli artefici della dett'arte. Et se, per tali offerte o altre cose necessarie alla dett'arte, alcuna volta alcuna cosa bisogniasse, e consoli che per lo tempo saranno insieme co' consiglieri della dett'arte e lle due parti di ciascuno de' detti uffici [insieme co'quattro arroti per ciascuno membro della dett'arte, e quali si debbino chiamare pe' consoli] (2), possino porre agli artefici e fra gli artefici della dett'arte quelle quantità che a lloro parrà che si convengha, ponendo a ciascuno secondo la sua facultà, secondo la loro discretione.

III. Che chi non andrà a offerire co' consoli s'intendino essere condempnati in soldi .x.

Ancora che qualunche artefice della dett'arte non verrà a offerire co' consoli ne' dì delle feste di san Bernaba e di sancta Maria del mese di agosto, s'intendino essere condempnati in soldi .x. di f. p. per ciascuno cessante senza legiptima scusa; della quale si stia alla dichiaragione de' detti consoli.

Al nome di Dio, amen. Anni Domini .MCCCLXXXXVI., ind. .V., a dì .XXXI. del mese di dicembre.

Ser Nicholaio di ser Piero Gucci de' Sirigatti,
Ghuido di messer Tommaso di Neri Lippi,
Nicholò di Giovanni da Uzano,
Soldo di Lippo de' Soldani,

(1) Cfr. riforme 29 dicembre 1391, rubr. VI, e 31 dicembre 1392, rubr. II. — (2) Le parole fra [] sono state aggiunte tanto in *B* che in *C* da mano della fine del secolo XV.

(a) *B agg.* et due partes eorum.

Salvestro di Salvestro de' Belfredegli (a),
Agniolo di Francescho de' Baroncelli,
Piero di ser Antonio di ser Vincenzio (b) e
Checcho di Domenico di Ceccho (c) Fei, lanaiuolo, cittadini fiorentini, deputati [etc.], raunati nella casa dell'Opera di san Giovanni Batista della città di Firenze [etc.], tucti d'acordo [etc.] le 'nfra scripte adictioni, statuti e ordinamenti e capitoli fec[i]ono, compuosono e puosono agli statuti e negli statuti e ordini dell'arte e università de' medici, spetiali e merciai, i quali e come di sotto si contengono, cioè:

I. Ch'el notaio non possa essere electo, se non per uno anno, incominciando il dì della sua electione.

a. In prima e detti ufficiali e statutarii, avuto matura deliberatione, per bene pubblico e per pace e quiete di tucti gli artefici della dett'arte e per levare scandoli e inganni e per publica utilità e commodo, e per ogni modo, via e forma per lo quale più e meglio poterono, providdono, statuirono e ordinorono che niuno notaio, donde o vero di qualunche stato o condictione si sia, possa o debba essere electo, assumpto, tracto o deputato o vero rifermato in alcuno modo in notaio o per notaio o vero scrivano della dett'arte o università o vero all'ufficio del notariato o scrivanato o ad alcun altro ufficio della dett'arte o vero università, se non per uno anno, incominciando dal dì della sua electione o tracta o vero deputatione o rifermagione per una e in una electione, extractione, deputatione o rifermatione solo. E lla electione o vero extractione, deputatione o rifermatione solo si faccia e far si possa per chi n'avesse balia, servate le solempnità oportune e secondo gli ordini del comune di Firenze e della dett'arte, una volta sola e non più in uno anno. E finito l'ufficio del dicto notaio o vero scrivano o ufficiale dell'anno allora proximo passato della dett'arte electo o tracto o vero deputato o vero rifermato e in uno anno, non si possa fare electione, extractione, deputatione o rifermatione, se non d'uno notaio solo, per uno anno solo. E niuno possa o debba per alcuno modo o ragione eleggere, trarre, pigliare o rifermare o vero deputare alcuno notaio in notaio o per notaio o vero scrivano o altro ufficiale della dett'arte o università, se non per lo detto tempo solo d'un anno, e secondo il modo e forma predetta.

(a) *B* de Belfradellis. — (b) *B aggiunge* Pierus Fantoni, vinacterius. — (c) *B* Ciecchus Dominici Ciechi.

b. E ancora che ogni electione e deputatione, extractione o rifermatione in alcuno modo facta per lo passato d'alcuno notaio in notaio o vero scrivano o d'alcuno ufficio della dett'arte o università sia e essere s' intenda d'essa ragione nulla e cassa e rivocata e irrita, e non vaglia e non tengha per alcuno modo o ragione, se non per uno anno, cominciando quel dì del quale in essa si fa mentione. Et se più electioni, extractioni, rifermationi o deputationi facte fussono d'uno notaio in notaio o scrivano o altro ufficiale della dett'arte, anchora sieno nulla, e non vaglino in alcuno modo, se non per uno anno in tucto, per tucte esse electioni, rifermationi o deputationi. Il quale non di meno anno al presente duri, sichè esso anno al presente durante compiere possa della detta electione, rifermatione, extractione o deputatione già facta. E per insino da ora, essi ufficiali e statutari predetti cassorono, annullorono e rivocorono ogni e qualunche electione, deputatione, extractione e rifermatione già facta e ancora che si farà per qualunche e qualunchi e per qualunche modo, se non sarà facta o facte per uno anno e nel modo e forma predetti, dummodo possi compiere l'ufficio d'uno anno, al presente durante, la electione, rifermatione, extractione o deputatione già facta, come si dice.

c. Et che niuno notaio ancora possi nella detta o per la dett'arte o università alcuno ufficio in alcuno modo directamente o indirectamente acceptare, pigliare, fare o exercitare, per sè o per suo coaiutore o substituto o altrimenti o per sè o per altri, o a quello andare o stare, o alcuna cosa apartenente a esso ufficio o da esso dipendente fare o far fare, o ancora sententie de' consoli o altri acti d'alcuno di tale ufficio rogare o scrivere e alcun'altra cosa fare, excepto instrumenti e scripture di tali electioni, extractioni, rifermationi o deputationi che si facessono, se non sarà electo, tracto, rifermato o deputato come di sopra detto è, e nel modo e forma predetti. E della sua rifermatione, electione, extractione aparisca per scriptura publica. E qualunche farà o atenterà contro alle predette cose che si contengono nel presente statuto, addictione o ordine o alcuno d'essi, esso facto (a) incorra e incorso essere s' intenda nella pena di fiorini cento d'oro, per ciascuno di loro e per ogni volta, la metà de' quali al camarlingho della Camera del comune di Firenze per lo comune di Firenze ricevente, e ll'altra metà al camarlingho o vero ghuardiani dell'università de' mercatanti e della Mercatantia della città di Firenze per essa università ricevente si paghi e apichisi; nelle quali ancora di facto possa essere condempnato

(a) *B* ipso facto.

per qualunche rectore e ufficiale del comune di Firenze e ancora l'università della Mercantia e de' mercatanti della città di Firenze. E ancora sanza fare alcuna condempnagione la detta pena si possa riscuotere per qualunche rectore e ufficiale, exactore, messo e birrovieri della città di Firenze. E intendasi ancora contro alle predette cose avere facto e nella predetta pena essere incorso chiunche fava arà renduto, o presente sarà stato o consentito a tale electione, rifermatione, extractione o deputatione, la quale si facesse se non per uno anno e secondo la forma e modo predetto, ancora se renderanno la fava biancha. E delle predette cose ancora ciascuno possa acusare e notificare e denumptiare, palesemente e secretamente, con nome e senza nome e senza alcuna promissione, mallevaria o aprobatione fare. E non di meno ciascuna sententia e acto e scriptura che si facesse per alcuno che non fusse electo, tracto, rifermato o deputato per lo tempo e modo e forma predetti, sieno d'essa ragione nulla e di niuno valore, efficacia o effecto, e executione niuna non meritino, nè avere possino in alcuno modo. Questo non di meno dichiarato, che lle predette cose e ciascuna d'esse s'intendino e effecto abbiano solo per qualunche electione facta o che si facesse del notaio della dett'arte per maggior tempo d'uno anno, o vero per uno anno, non cominciando immediatamente finito il tempo della sua electione allora durante, e non per altri in alcuno caso in niuno modo.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLXXXXVI., ind. quinta, a dì .XXXI. del mese di dicembre.

Ser Nicholò di ser Piero di Guccio de' Sirigattis,
Ghuido di messer Tommaso di Neri Lippi,
Nicholò di Giovanni da Uzano,
Soldo di Lippo de' Soldani,
Salvestro di Salvestro de' Belfredegli (a),
Agniolo di Francescho de' Baroncelli (b),

Cecchо di Domenico di Cecchо Fei, linaiuolo, cittadini fiorentini, deputati, [etc.], raunati in Firenze nella casa dell'Opera di san Giovanni Batista [etc.], aprovorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Riccardo di Bernardo Ricardini (c), notaio fiorentino [etc.].

(a) *B* de Belfradellis. — (b) *B* *aggiunge* Piero Fantoni, vinacterio. — (c) Ricchardini.

[1397]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCLXXXXVII., ind. .VI. a dì ultimo del mese di dicembre.

Ser Falconieri di Francescho Cennamelli,
Nicholò di Vanni Ricoveri,
Iacopo di Francescho Ventura,
Nofri di Giovanni di Bartolo Biscri (a),
Cece di Fruosino da Verrazano,
Francescho di Lapo Federighi,
Piero di Serraglio e
Ventura di Nicholò Brunetti, cittadini fiorentini, deputati [etc.], raunati nella casa della compagnia della Misericordia della città di Firenze [etc.], absenti i detti Nicholò di Vanni Ricoveri e Francescho di Lapo [etc.], aprovorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Luca di Francescho (b), notaio fiorentino [etc.].

[1401]

Al nome di Dio, amen. Anni Domini .MCCCC. uno, ind. .X., a dì .XXI. del mese di dicembre

Messer Locto di Vanni Castellani,
messer Bartolommeo di Tommaso Popoleschi,
Piero di Iacopo de' Baroncelli,
Alberto di Zanobi Alberti,
Chimento di Stefano,
Banduccio Octavanti,
Scolaio di Lapo Ciachi (c) e
Lorenzo di Giovanni di Lorenzo, cittadini fiorentini, deputati [etc.], assenti messer Locto e Piero [etc.], raunati in Firenze nella casa dell'arte de' legniaiuoli grossi della città di Firenze [etc.], tutti d'acordo [etc.], le 'nfra scripte adictioni, statuto e ordine fec[i]ono e compuosono agli statuti e negli statuti e ordini dell' arte e università de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, cioè:

(a) *B* Bischeri. — (b) *B aggiunge* de Florentia [etc.] predictis omnibus supra scriptis interfui, [etc.] et quia aliis negotiis impeditus ipsa omnia complenda et pubblicanda commisi infra scripto ser Filippo filio meo, notario [etc.]. Ego Filippus fil. ser Luce Francisci [etc.], vigore commissionis michi facte a dicto ser Luca patre meo de qua supra patet ex ipsius rogationibus transcripsi. — (c) *B* Ciacchi.

I. Coloro che possono exercitare l'ufficio pel camarlingho dell'arte.

In prima correggendo lo statuto posto sotto la rubrica della electione del camarlingho e del suo ufficio e divieto (1) a c. .VII., providdono, ordinorono e deliberorono ch'el camarlingho della dett'arte de' medici spetiali e merciai, che per lo tempo sarà electo, tracto o deputato in camarlingho e per camarlingho della dett'arte e università, il dicto suo ufficio sia tenuto e debba personalmente exercitare per sè o figliuolo, nipote del figliuolo o del fratello nato d'uno padre o suo compagnio, e non per altri o in altro modo, sotto la pena di llire .XXV. a ciascuno che contro facesse e ogni volta. Et che niun altro, di qualunche condictione si sia, ardischa o vero presumma per alcuno camarlingho fare o exercitare l'ufficio della dett'arte, se non come figliuolo, nipote o compagno di tale camarlingho, che così tracto, electo o asupto sarà stato in camarlingho della dett'arte, sotto la detta pena di llire .XXV. da doversi pagare all'arte predetta. Et se altrimenti si facesse o facessesi contro alle predette cose per alcuno sindico, che sarà per lo tempo a sindicare tale camarlingho, le spese per lo detto tal camarlingho, che contro alle predette cose facesse in alcuno modo, se gli possino amettere alla sua ragione e a uscita, sotto la detta pena di llire .XXV. f. p. per ogni sindico, per loro di facto doversi pagare al camalingho della dett'arte (2).

Al nome di Dio, amen. Anni Domini .MCCCC. uno ind. .X., a dì .XXI. del mese di dicembre.

Messer Locto di Vanni Castellani,
messer Bartholommeo di Tommaso Popoleschi,
Piero di Iacopo Baroncelli,
Alberto di Zanobi Alberti,
Chimento di Stefano,
Barduccio Octavanti,
Scolaio di Lapo Ciacchi e
Lorenzo di Giovanni di Lorenzo, cittadini fiorentini, deputati [etc.], raunati in Firenze nella casa dell'arte de' legnaiuoli grossi della città di Firenze [etc.], absenti messer Locto e Piero predetti [etc.], aprovorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Zanobi di Dato (a) da Gangalandi, notaio fiorentino [etc.].

(1) Rubr. II. — (2) Cfr. rubr. II, *p*.

(a) *B* Dacri.

[1402]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCCII., ind. .XI. a dì .XXII. del mese di dicembre.

Messer Filippo de' Corsini,
messer Forese de' Salviati,
Nicholao di Ruberto Davanzati,
Ubaldo di Fecto Bertini,
Migliorino di Giunta Miglioriti (a),
Luigi d'Ambruogio Meringhi,
Angniolo di Francescho Baroncelli,
Gherardo di Giovanni, calzolaio, cittadini fiorentini, deputati [etc.], raunati nella casa dell'arte de' legnaiuoli grossi della città di Firenze [etc.], assente messer Filippo de' Corsini e Luigi d'Anbruogio [etc.], confermorono e aprovorono [etc.], della quale aprovatione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Leonardo di ser Giovanni d'Andrea dal Monte, cittadino e notaio fiorentino.

[1403]

Al nome di Dio, amen. Queste sono correctioni, adictioni e detractioni facte per gli albitri o vero correctori degli statuti dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, i quali furono nel dicto ufficio del mese di novembre e dicembre .MCCCCIII., ind. .XII.

I. Che l'ufficio de' sindichi duri quattro mesi.

a. In prima correggienti e rifermanti gli statuti della dett'arte, i quali dispongono dell'ufficio de' sindichi della dett' arte i quali ànno a sindicare e consoli e gli altri ufficiali della dett'arte (1), providdono, ordinorono e deliberorono che per l'avenire, dal presente mese di dicembre innanzi l'ufficio de' sindichi della dett'arte duri e durar debba, e traggasi e trarre si debbino.

b. E abbino e avere debbino quella auctorità e balia e giurisdictione e mandato emolumento e presente, de' quali e come di sopra disposto e ordinato è nel presente libro a c. 112, sotto gli anni Domini .MCCCLXXXVI. (2).

(1) Cfr. rubr. VI, *a.* — (2) Cfr. riforma 22 dicembre 1386, rubr. I.

(a) *B* Migliorini.

II. Che gli operai di san Bernaba abbino a fare la festa di san Bernaba e quello che possino spendere, cioè llire .L.

Ancora, consideranti che la quantità di llire .xxxv. di f. p., la quale proveduta e ordinata è per lo passato, si possa spendere pel camarlingho dell'Opera di san Bernaba ogni anno nella festa e intorno alla festa di san Bernaba, per le cose che sono sopravenute non è bastata, nè basti per l'avenire, e ancora volenti obviare acciò che ne' tempi che debbono venire nella detta festa si faccino spese superflue, providdono, ordinorono e deliberorono che gli operai della dett'Opera per gli [tempi] (1) existenti ogni anno sieno tenuti e debbino provedere intorno alla festa predetta, e essa fare per loro e per cui eglino commetteranno ordinare, e in essa festa e per dicta festa e nelle cose connesse e dependenti da quella in niuno modo possino spendere quello e quanto alle loro discretioni parrà, dummodo la quantità di llire .L. di f. p. non possino passare. E che il camarlingho della dett'Opera per insino nella detta quantità di llire .L. pagare e spendere sia tenuto nella detta e intorno alla detta festa, come pe' detti operai deliberato sarà. Et ciò che oltre o altrimenti che di sopra sia ordinato, si spendesse per lo detto camarlingho, s' intenda il dicto camarlingho avere speso del suo proprio, e a ragione amettere non si gli debba pe' sindichi che l'aranno a sindicare. Et che i detti operai, fra octo dì proximi futuri dal dì della detta facta festa, sieno tenuti e debbino ragione e computo delle spese, le quali aranno facto intorno alla detta festa, mostrare a' consoli della dett'arte, sichè apaia di tale mostratione negli acti e per gli acti della dett'arte, sotto la pena di llire .x. di f. p. per ciascuno di loro.

III. Ch' el camarlingho non spenda alcuna cosa senza lo stanziamento de' consoli.

Ancora consideranti che per vari statuti della dett'arte, in molti casi si permette al camarlingho pagare e spendere della pecunia della dett'arte sanza stanziamento de' consoli della dett'arte, la qual cosa non viene in honore dell' ufficio de' detti consoli, providdono, ordinorono e deliberorono ch'el camarlingho della dett'arte, che per lo tempo sarà, salarii o presenti o alcun altra cosa dare o vero pagare o spendere o a uscita porre non possa, se non precedente lo stanziamento de' consoli della dett'arte; del quale stanziamento sia tenuto far fede a' sindichi, che l'aranno a sindicare. Altrimenti s' intenda avere speso del suo ciò

(1) Integro così dal confronto col cod. *B*.

che si trovasse avere speso pe' sindichi, de' quali egli non mostrasse essere stato facto lo stanziamento pe' consoli sopra detti. Et che esso camarlingho e ancora il camarlingho dell'Opera di san Bernaba, infra otto dì dal dì che sindicati saranno, sieno tenuti e debbino ogni quantità, la quale apresso a loro resterà della pecunia del suo ufficio, consegniare e pagare al suo subcessore sotto la pena del quarto più e sotto la pena di perdere il presente, ch'egli dovesse avere per lo exercitio di tale ufficio. Il quale presente s'el camarlingho della dett'arte giel mandasse a chi non avesse observato le predette cose, sia tenuto senza mancho restituirlo alla dett'arte.

IIII. Misura dell'oro e dell'ariento battuto.

Ancora consideranti che gli artefici che si chiamano battiloro sono membro della dett'arte, e che ne' prezzi dell'oro e dell'ariento battuto che vendono, non è dato alcuna regola di peso o di misura, come comunemente è data a tucte l'altre mercantie, e però providdono etc. che essi battiloro per l'avenire non possino, ardischino o vero presummino vendere ad alcuno cittadino o forestieri oro o ariento battuto, il pezzo del quale sia minore che lle forme infra scripte; cioè che ogni pezzo d'oro puro o vero d'oro fine debba essere e sia di misura e a misura, la quale è pe' consoli della dett'arte ordinata. La qual misura è più nona parte e meno octava parte d' un braccio alla misura di Firenze, e ogni pezzo d'oro di meta e d'ariento debba essere e sia di misura e a misura l'altra maggiore pe' detti consoli ordinata, maggior cioè l'octava parte e minore (1) la settima parte del braccio sopra detto, sotto la pena e alla pena di denari .XII. di f. p. per ogni pezzo che si trovasse minore delle misure predette o d'alcuna d'esse. Et che e consoli le dette misure per loro ordinate continuamente debbino apresso a loro o presso al notaio della dett'arte tenere marchiata del loro marchio, et le dette misure così marchiate dare a cercatori che ànno a cercare delle cose divietate tra gli artefici della dett'arte, e per essi cercatori far cercare colla detta misura e investigare se le predette cose s'oservano; e trovati colpevoli, punire e condempnare secondo la forma del presente ordinamento (2).

(1) A chiarire il senso, credo opportuno riportare il passo corrispondente del cod. *B: et quodlibet petium auri di meta et argenti debeat esse et sit de mensura et ad mensuram aliam maiorem, que nunc est per dictos consules ordinata, maior videlicet octava parte et minor* etc. — (2) La misura dell'oro e dell'argento è riportata, come nel cod. *C*, alla fine della riforma a pag. 377.

V. Che niuno possa essercitare arte, se prima non sarà descripto nella matricola.

Ancora consideranti che più sono usati aprire botteghe e exercitare l'arte de' medici, spetiali e merciai o alcuno membro delle dette arti innanzi che sieno nella matricola della dett'arte descripti, e volenti a tali presumptioni oviare, providdono etc. che per l'avenire niuno, di qualunche stato, condictione si sia, possa, ardisca o presumma fare bottega o fondaco o vero alcuno exercitio degli apartenenti alla dett'arte o vero bottega aprire o in essa lavorare o alcuno lavorio fare o far fare, nè matricolarsi con alcuno acompagniato (a) nella dett'arte per exercitare alcuno membro della dett'arte, se prima non giurerà o sottometterassi all' arte predetta e farassi descrivere nella matricola della dett'arte e arà pagato interamente al camarlingho della dett'arte ricevente per la dett'arte ciò che in nome di matricola e d'entratura dovesse secondo gli ordini della dett' arte. E qualunche già avesse aperto bottega o fossesi acompagniato o avesse cominciato a exercitare alcuno membro della dett'arte senza che prima avesse facto ciò che è disopra, fra 'l mese di gennaio proximo che debbe venire sia tenuto e debba quel medesimo aver facto che di sopra è ordinato o la bottega già aperta chiudere e dallo esercitio dell'arte in tucto astenersi, sotto la pena di chi (b) facesse contro al presente ordinamento della quale a' consoli della dett' arte per lo tempo existenti parrà convenirsi, la qual pena non sia di maggior quantità di llire .xv. di f. p., nè minore di llire .x. di f. p.; nella qual pena e consoli sopra detti ciascuno che contro facesse fra gli otto dì, dal dì che perverrà alla loro notitia, debbino condempnare, sotto pena di perdere il loro presente. Il qual presente il camarlingho, a cui s'aspecterà, a tali consoli che nelle predette cose saranno stati negligenti non possa mandare; e se lo mandasse, del suo s'intenda averlo mandato e pagato. E di queste cose in ogni tempo e di qualunche ufficio di sindicato o consolato della dett'arte si possa conoscere, e possa tal camarlingho esse constrecto a restituire all'arte del proprio quanto avesse mandato contro la forma del presente ordinamento.

VI. Ch'el barbieri non sia udito, se prima non à pagato il diritto.

Ancora deliberorono e providdono che niuno barbieri, il quale a parola ponesse richiamo, come sono usati, contro al discepolo d'al-

(a) *B* se assotiare cum aliquo matriculato. — (b) *B* cuilibet.

cuna cosa che non contenesse quantità diterminata, sia udito, se prima non pagherà al camerlingho della dett'arte soldi .x. di f. p. Et e converso niuno discepolo de' barbieri sia udito nel dicto caso contro al maestro suo, se prima non paga in nome di diritto soldi cinque di f. p.

VII. Quello che e messi debbino ricevere dal camarlingho ogni anno del mese di gennaio.

Ancora consideranti le fatiche, che sopravengono a' messi della dett'arte, provviddono che ogni anno del mese di gennaio il camarlingho della dett'arte sia tenuto e debba dare a ciascuno de' messi della dett'arte una mezza libra di pepe, una mezza oncia di zafferano e due scodelle.

VIII. Intorno al ghuardare delle feste.

Ancora consideranti lo statuto che dispone di punire chi non ghuarderà le feste e di che si debbono guardare (1), e a esso statuto agiugnendo e esso rinnovando e correggendo, acciò che gli artefici della dett'arte, che per la dissuetudine non si sanno ridurre a ghuardare, per paura della pena più agramente sieno tenuti, providdono, ordinorono e deliberorono che i dì delle Pasque e domeniche e gli altri dì, che dalla Chiesa sono comandati di ghuardare e ancora la festa di san Bernaba, che si fa del mese di giugnio, si debbino per l'avenire da tutti gli artefici della dett'arte ghuardare e celebrare. E niuno in tali dì ardisca o vero presumma tenere bottega aperta, vendere, comperare o mercatare, se non fussono cose necessarie pe' corpi de' morti o medicine o altre cose agl' infermi necessarie o che fussono per altra necessità, tale che, se non si vendessono, d'esso verrebbe alcuno scandalo verisimilmente, sotto la pena di soldi .xx. di f. p. per ciascuno e per ogni volta. E ch' el notaio e camarlingho della dett'arte, e ciascuno di loro, sieno tenuti e debbino sollecitare e messi che cerchino e investighino di chi il contrario atentasse. E tucti e ciascuno di coloro o di ciascuno di loro, che sarà raportato aver facto il contrario, il notaio della dett'arte, sotto la pena di llire cinque di f. p., debba notare e scrivere e fra due dì proximi che debbono venire, dal dì di tale raporto, fare pegniorare per la detta pena di soldi .xx. di f. p. El pegnio tolto, passati octo dì dal dì della pignioratione, se quello tale pegniorato non arà pagato o da' consoli non sarà dichiarato non dovere

(1) Rubr. LV.

pagare per che allegasse legiptima cagione, debba il notaio o 'l camarlingho far vendere o inpegniare per soldi .xx. di f. p., de' quali il camarlingho ne ponga a entrata soldi .xv. di f. p., e soldi cinque sia tenuto dare a tale raportatore, in secreto, non faccendo d'esso scriptura o alcuna menzione (1).

VIIII. Che i discepoli de' barbieri non si possino porre per discepolo presso alla bottega del primo maestro.

Ancora aventi advertentia allo statuto e ordine facto nel 1391 nel quale si dispone che niuno discepolo, il quale stia o fusse stato per discepolo con alcuno barbieri, possa fra tre anni prossimi dal dì che si partirà dal maestro suo fare o condurre bottegha per sè, nè con alcuno maestro barbieri acompagniarsi apresso alla bottega del dicto suo maestro a .XL. braccia, sotto la pena come nel detto statuto si contiene (2), e consideranti che niuno discepolo (a), doppo il dicto facto ordinamento, s'è partito dal suo maestro e contro la forma del dicto statuto in fraude del detto statuto fingendosi porsi per discepoli con tali che mai non furono, nè sono acti a essere barbieri, faccendo di tale discipulato instrumento e scriptura acciò che bene simulasse e colorasse il suo inganno, in dampno de' maestri da' quali sono partiti e contro alla mente del dicto statuto, e volenti obviare a tali inganni, acciò che i discepoli, in tal modo partendosi, levino (b) e ghuadagni da' loro maestri, providdono etc. che per l'avenire niuno discepolo del detto membro de' barbieri possa, ardisca o vero prosumma fra tre anni proximi futuri dal dì che si partirà dal suo maestro fare e condurre bottega per sè, nè sè cum alcuno maestro acompagniarsi per exercitare la dett'arte, nè sè porre con alcuno per discepolo, factore o compagno o sotto qualunche altro nome intitolato con alcuno barbieri, nè in alcuno modo arte o exercitio de' barbieri per sè o per altri con altri exercitare apresso alla bottega del detto per l'adirieto suo maestro per .CCCC. (3) braccia, sotto la pena di llire .xxv. di f. p., della quale la metà pervengha al camarlingho della dett' arte per la dett'arte ricevente e l'altra metà al maestro dal quale si fosse partito; nelle quali llire .xxv. di f. p. pe' consoli della dett'arte ipso facto tale contra faccente ipso

(1) Cfr. rubr. LV, *a*. — (2) Cfr. riforma del 29 dicembre 1391, rubr. VIIII. — (3) Corretto su XL. Il cod. *B* ha *quadraginta*.

(a) *B* multi discipuli. — (b) *B* ne... subripiant.

facto debbi condempnare (a) infra .x. dì, dal dì che al loro o del loro notaio sarà venuto a notitia, dedocto e provato almeno per due testimoni. Et ch'el notaio della dett'arte la notificatione che sopra le dette cose gli sarà facta, debba scrivere negli atti e testimoni sopr'essa (b) e examinare a petitione di qualunche, sotto la pena di llire cinque di f. p. per ogni volta a llui dal camarlingho della dett'arte del suo salario da essergli ritenuta. La qual condempnagione, se e detti consoli non facessono come dicto è, ipso facto s'intendino essere et sieno privati del loro presente. Il qual presente il camarlingho, a cui s'aspetterà a tali consoli che nelle predette cose fussono stati negligenti, non possa mandare; e s'egli lo mandasse, del suo s'intenda avere mandato. E di questo in ogni tempo e per qualunche ufficio de' consoli o sindicato della dett'arte si possa conoscere et possa tale camarlingho essere constrecto a restituire all'arte del suo proprio quanto avesse mandato contro alla forma del presente ordinamento. Questo expresso per loro, cioè ch'el sopra scripto ordinamento non abbia luogo in alcuno discepolo che, nel tempo nel quale dal maestro suo si partisse, paresse a' consoli essere d'età di anni .xv. o circa, che si possa porre e stare dove vorrà. Queste ancora salvo et expressamente dichiarato che, se tal discepolo il quale si fosse partito e fussesi posto contro alla forma sopra detta fra tre dì dal dì che per parte de' detti consoli gli fosse comandato per uno de' messi della dett' arte ch' egli debba abandonare tale già cominciato e atentato, s'astenesse da quello che egli avesse già cominciato fare, allora in dicto caso e consoli predetti non possino procedere a condempnagione. E non possa alcuno discepolo d' alcuno barbieri o altra persona qualunche fare bottega per sè o acompagniarsi con alcuno barbieri come maestro, se prima non sarà stato personalmente all'exercitio della dett'arte almeno per cinque anni proximi passati, innanzi al cominciamento di tale magistero, sotto simile pena di llire .xxv. di f. p., nella quale i detti consoli in simile modo e sotto la sopra scripta pena condempnare sieno tenuti ciascuno che contra facesse.

Al nome di Dio, amen. Anni Domini .MCCCC. tre, ind. .XII., a dì .XXI. del mese di dicembre.

Messer Torello di messer Nicholò da Prato,
Giuliano di Cola Nerini,
Nicholaio di Riccardo Fagni,
Nicholoso di Francescho Cambi,

(a) *B* condempari. — (b) *B* *agg.* recipere.

Buonacorso di Berardo, setaiuolo,
Ghuidaccio di Iacopo de' Pecori,
Andrea di Sandro Raugi, e
Dietaiuti di Boldro, becchaio, cittadini fiorentini, deputati [etc.], raunati nella casa dell' arte de' legnaiuoli grossi della città di Firenze [etc.], aprovorono [etc.], della quale aprovagione [etc.] aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Vincenzio di ser Dino di Vanni, notaio fiorentino [etc.].

Ancora nel dett'anno e ind. e a dì .XXII. del sopra detto mese di dicembre e sopra detti ufficiali e aprovatori predetti, insieme raunati come di sopra [etc.], absenti Nicholoso e Buonacorso loro compagni [etc.], e sopra due ultimi capitoli sopra nell'ultima faccia della proxima precedente carta di questo libro scripti (1), e quali rimasono e ancora non erano aprovati e tucti e ciascuni essi due capitoli e ciascuno di loro contenti e scripti [etc.] aprovorono [etc.], e in nel loro stato e vigore essere e rimanere voglono (2), non obstante [etc.], preganti me Vincentio notaio infra scripto che delle predette cose ne facessi questo publico instrumento.

(1) Sono le rubriche VIII e VIIII della presente riforma. — (2) Così nel testo.

Forma e misura dell'oro
di meta e dell'ariento
battuto

Forma e misura
dell'oro fine battuto

[1404]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCCIIII., ind. .XIII. a dì .XXVI. del mese di dicembre.

Messer Locto Cavalieri de' Castellani,
messer Stefano Bonacorsi, doctore de' decreti,
maestro Cristofano di Giorgio, doctore di medicina,
Iacopo di Nicholò Ricialbani,
Bartholommeo di Leonardo Salinbeni,
Mactheo di Lorenzo, orafo e
Rosso di Piero del Rosso, fornaciaio, cittadini fiorentini, deputati [etc.], absente il dicto Rosso [etc.] le 'nfra scripte adictioni e capitoli fec[i]ono agli statuti e ordini della dett'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, come di sotto si contiene, cioè:

I. Quello debbe pagare della matricola ciaschuno della detta arte.

a. In prima che tucti e ciascuni cittadini o contadini della città di Firenze, che per l'avenire si volessono matricolare nella dett'arte e descriversi nella matricola e libro della matricola della dett'arte come cittadini, e chi vorrà ess'arte o vero qualunche membro d'ess'arte exercitare o potere exercitare nella città di Firenze, paghino e pagare sieno tenuti e debbino alla dett'arte, o vero al camarlingho detta dett'arte che per lo tempo sarà per la dett'arte ricevente, fior. .VI. d'oro, e non meno. E se si vorranno matricolare come contadini, e vorranno l'arte predetta o alcuno membro della dett'arte exercitare o potere exercitare nel contado di Firenze, paghino e pagare sieno tenuti e debbino, come di sopra, fiorini tre d'oroe non meno. Salvo et excepto che, se alcuno avessono privilegio potersi matricolare e ne' libri predetti scrivere sanza che pagassono alcuna cosa, imperò che e padri, avoli, zii sieno istati nella dett'arte matricolati, o alcun altro privilegio usare e allegare potessono, per lo quale la detta quantità o parte alcuna d'essa quantità non dovessono pagare, si possa loro esso privilegio mandare a effecto in tucto, non obstante le predette cose, e come se le predette cose facte non fussono. Et che tucti e ciascuni, forestieri e non forestieri, o contadini della città o contado di Firenze, che per l'avenire vorranno nella dett'arte matricolarsi come di sopra è detto, e essa arte o vero alcuno membro d'essa exercitare o potere exercitare nella città o con-

tado di Firenze vorranno, paghino e pagare sieno tenuti e debbino alla dett'arte come di sopra fior. .XII. d'oro e non meno. Questo non di meno aggiunto, che qualunche, matricolato e descripto nella matricola e libri della matricola della dett'arte per insino a testè come cittadino o vero contadino o forestieri, che interamente non avesse pagato alla dett'arte la quantità debita per la detta sua matricola, la quale dovea pagare secondo la consueta observanzia e dispositione per gli statuti della dett'arte di rietro descripta, possa e a llui sia lecito essa quantità e forma pagare infra sei mesi proximi che debbono venire dal dì del presente statuto e ordinamento facto. E facto il detto pagamento fra 'l dicto tempo come detto è, s'intenda essere e sia matricolato veramente e realmente. Et se non pagheranno fra 'l detto tempo di sei mesi, benchè paghino poi, non s'intendino essere, nè sieno matricolati in essa arte e non possino, nè debbino in niuno modo alcuno privilegio della dett'arte usare o quello allegare come matricolato, se prima non paghano interamente per la detta matricola a ragione di quello che disposto e ordinato è per lo tenore del presente statuto; a che pagare possino e debbino essere constrecti in avere e in persona per insino abbino pienamente pagato. E consoli della dett'arte che per lo tempo saranno, passati i detti sei mesi, faccino costrignere e fare costrignere sieno tenuti tucti e ciascuni matricolati nella dett'arte, che non aranno pagato fra detti sei mesi come detto è in avere e in persona, in tal modo che al tempo loro paghino come di sopra è ordinato, sotto la pena e alla pena di llire .x. di f. p. per ciascuno de' detti consoli che le predette cose non faranno, da essere dati e pagati al camarlingho della dett'arte che per lo tempo sarà, per la dett'arte ricevente e di perdere il loro e ciascuno di loro il presente.

b. Non di meno statuenti, ordinanti e deliberanti che e messi della dett'arte sieno tenuti e debbino a' detti tali matricolati nella dett'arte, che per insino a testè non ànno pagato interamente per la loro matricola, come di sopra dicto è, notificare e a memoria redurre il dicto statuto in persona o alla casa per tucto il mese di febraio proximo che verrà, sotto la pena di llire .x. per ciascuno di loro a lloro e ciascuno di loro da doversi ritenere del loro salario e alla dett'arte aplicarsi. Statuenti ancora, ordinanti e deliberanti che niuno cittadino, contadino o forestieri che per l'avenire si matricolerà o forsi (1) matricolare nella dett'arte o qualunch'altro non matricolato non possa per sè o per altri in niuno modo fare e exercitare alcuno membro della dett'arte nella città o contado di Firenze, se prima non pagherà alla dett'arte ogni e

(1) Così nel testo *B.* ha: *matriculari volet.*

tucto quello debbe pagare per sua matricola, sotto la pena di llire .xxv. di f. p. per ciascuno che contra facesse e ogni volta, da essergli tolta e alla dett'arte aplicata.

c. Et che i consoli della dett'arte presenti et che per lo tempo saranno, non possino in niuno modo in perpetuo alcuna cosa ordinare, disporre o deliberare in favore d'alcuno, acciò che non avesse pagato interamente per la matricola possa (1) in alcun modo l'arte exercitare o che paghi meno che di sopra sia disposto nel presente statuto. Et se per loro in alcuno modo si facesse, non vaglia e non tengha quello che si facesse per loro intorno a questo, e sia irrito e vano. Et ch'el notaio della dett'arte, presente et che per lo tempo sarà, non possa in niun modo ricevere partito alcuno, per lo quale in contrario si disponesse pe' detti consoli o alcuna cosa notare, sotto la pena di llire .x. di f. p. per ogni volta che contro facesse, da doversi aplicare alla dett'arte e essergli ritenuta del suo salario. Cassanti, irritanti e anullanti ogni e qualunch'altri statuti e ordini della dett'arte in contrarium per qualunche modo disponenti.

II. Che i consoli novitii debbono dare il desinare innanzi alla fine del loro ufficio.

a. Ancora providdono, ordinorono e statuirono che tucti e ciascuni che per l'avenire fossono tracti pe' consoli della dett'arte per lo tempo che à a venire e non sieno stati consoli della dett'arte nel tempo passato, e coloro e quali esso ufficio del consolato accepteranno o cominceranno a exercitare, faccino e fare sieno tenuti e debbino, durante il tempo del detto loro ufficio del consolato, uno mangiare congruo e condecente, secondo che è usato, a' compagni suoi, che seco nel dicto loro ufficio del consolato saranno e al camarlingho della detta arte, che per lo tempo sarà, e ancora al notaio e scrivano della dett'arte e d'essi consoli. Il quale, se non farà o vero se non faranno, non abbia o avere possa il presente che si dà et è consueto dare a' consoli d'essa arte, come disposto e ordinato per gli altri statuti e ordini della dett'arte. Il quale presente, se dato gli fosse per alcuno camarlingho della dett'arte, non se gli debba admettere pe' sindichi della dett'arte che per lo tempo saranno a sindicarlo esso camarlingho ; ma debbino condempnare

(1) A chiarire il testo volgare, credo opportuno riportare il passo corrispondente del cod. *B* : *Et quod consules.... non possint.... deliberare in favorem alicuius, ad hoc ut, non obstante quod non solverit integraliter pro matricula, possit* etc.

il dicto camarlingho a dare e restituire alla dett'arte quello ch'egli arà pagato per lo dicto tale presente.

b. Ancora providdono, ordinorono e deliberorono che alcuno di questi, che non daranno il dicto mangiare nel tempo e modo di sopra ordinati, per allora non possino essere messi a partito in alcun ufficio di consolato, camarlingho o consiglieri o sindicato o di qualunch'altro officio della dett'arte di qualunche ragione si sia, sotto la pena e alla pena di llire .xxv. di f. p. per ciaschuno de' consoli che llo mettesse o facesse mettere a partito, o permettino che si mandi a partito alcuno de' predetti e per ogni volta, e di perdere il loro e ciascuno di loro presente che dovesse ricevere o doveranno dalla detta arte e llire .x. di f. p., pel notaio della dett'arte che per lo tempo sarà, se a partito essi o alcuno di loro, che saranno stati consoli e non aranno facto come di sopra è disposto, mettere (1) a loro e a ciascuno di loro da essergli tolta e alla dett'arte aplicata, e al dicto notaio essergli ritenuta del salario suo che doverà ricevere dalla dett'arte.

c. Statuenti e ordinanti che se alcuno de' predetti fussono messi a partito ad alcuni tali uffici della dett'arte, non obstante le predette cose, e obtenga il partito esso ad alcuno ufficio de' predetti, se quando poi fosse tracto a esso ufficio o vero sia consolato o consiglieri o camarlingho o sindicato o di qualunch'altra ragione, sia stracciato e stracciar si debba e non possa esso ufficio aceptare o exercitare; et se esso acceptasse o exercitasse, niente vagliano o abbino effecto quello che in esso ufficio farà o exerciterà. Et che ogni uno, di qualunche stato o condictione si sia, possa palesemente e occultamente notificare a' consoli della dett'arte qualunche che aceptasse alcuno ufficio contro alla predetta forma, e abbia e avere debba la quarta parte della condempnagione e pena nella quale fusse incorso essi consoli e notaio a llui da essergli data per lo camarlingho della dett'arte, che per lo tempo sarà, non obstanti alcuni statuti e ordini della dett'arte in contrarium per qualunche modo disponenti, e quali per insino da ora cassoro e annullorono.

III. Che nel fare dello squittino, due parti degli aroti non sieno stati consoli.

a. Ancora consideranti uno statuto della dett'arte per lo quale è disposto e ordinato che alla celebratione dello squittino della dett'arte che si farà del consolato (2), consiglieri (3), camarlingato (4), sindi-

(1) *B mictet*. — (2) Cfr. riforma 31 dicembre 1377, rubr. I, *b*. — (3) Cfr. riforma 29 dicembre 1373, rubr. I. — (4) Cfr. riforma 14 aprile 1360, rubr. V.

cato (1) e del proposto de' medici che abbino a giudicare le cicatrici (2) e altri qualunche della dett'arte di qualunche ragione, vi debbi essere certo numero di merciai e d'artefici della dett'arte, come ne' detti statuti si contiene et è scripto, statuirono e ordinorono ch' el detto statuto e lle cose, che si contengono in esso s'oservino in tucto e per tucto, come in essi scripto è, dummodo non di meno di quegli che saranno a' detti tali isquittini non contando e consoli e consiglieri della dett'arte sieno almeno due parti d'essi, exceptuato e consoli della dett'arte, e non altrimenti, nè in altro modo.

b. Agiugnenti non di meno che pe' consoli della dett'arte, presenti et che per lo tempo saranno, non possa in contrario dispensare, deliberare, fare o in alcuno modo attentare per l'avenire, sotto la pena di llire .xxv. di f. p. per ciascuno de' detti consoli faccienti contro alle predette o alcuna delle predette cose, dispensanti, deliberanti o in alcuno modo atentanti e per ogni volta a lloro e a ciascuno di loro da essere loro tolta e alla dett'arte aplicata, et llire .xxv. di f. p. pel notaio della dett'arte presente et che per lo tempo sarà, che et quantunche ricevesse partito in contrario disponente o scrivesse alcuna cosa contro alle predette cose, a llui da essergli tolta e del suo salario ritenuta e alla dett'arte applicata e sotto pena di spergiuro.

c. Statuenti ancora e ordinanti che ciò che si facesse, non obstanti le predette cose, quandunche contro alle predette cose, sia irrito e vano e di niuno valore, efficacia o effecto, non obstanti qualunch'altri statuti della dett'arte in contrario disponenti o dettanti in alcuno modo.

d. Volenti ancora, statuenti e ordinanti che, quando si faranno tali isquittini o alcuno d'essi nella casa della dett'arte, vi sieno presenti e essere vi debbino a corre le fave alle predette cose e messi della dett'arte o vero e messi della Mercantia della città di Firenze o di qualunch'altr'arte della città di Firenze e di qualunche di loro, e non altro o altri qualunche. Et se alcuno altro che de' predetti fosse a ricorre le fave, non vaglia e non tenga tale isquittino, e non sia di niun valore, efficacia o effecto. Contempnanti ancora per insino da ora tucti e qualunche quando si faranno i detti isquittini ne' detti isquittini interverranno a ricorre e pigliare le fave dagli artefici della dett'arte e ciaschuno di loro, e tante volte che non saranno messi della dett'arte o vero della Mercatantia o vero di qualunch'altr'arte della città di Firenze come dicto è, e in llire cinque di f. p. da loro e da ciascuno di loro da essere tolta e alla dett'arte apichata.

(1) Cfr. riforma 29 dicembre 1373, rubr. II. — (2) Cfr. riforma 30 dicembre 1372, rubr. II.

IIII. Ch'el notaio della dett'arte dia il giuramento a' consoli.

Ancora statuirono, ordinorono e providdono che per l'avenire il notaio della dett'arte presente e che per lo tempo sarà, il primo dì che e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, si rauneranno nella casa della dett'arte per exercitare il loro ufficio, sia tenuto e debba in essa arte e casa dare il giuramento, e fare che giurino alle sancte di Dio vangelia, corporalmente toccando le scripture, d'osservare gli statuti e gli ordini della dett'arte, e nominatamente gli statuti che dispongono intorno a quegli che s'ànno a matricolare nella dett'arte, e del modo che si debbe observare negl' isquittini, che si faranno nella dett'arte dell'ufficio del consolato, del quale di sopra proximamente oggi è statuito o ordinato, sotto la pena di lire cinque di f. p., per ogni volta che le predette cose omettesse, a llui da essergli tolta e alla dett'arte aplicata, a llui del suo salario da essergli ritenuta. Et se alcuno de' consoli predetti, che la prima volta che e consoli si rauneranno nella casa della dett'arte insieme con loro non sarà, sia tenuto e debba il dicto giuramento nel modo e forma predetti dare il primo dì che alla dett' arte insieme cogli altri suo' compagni sarà presente, per exercitare il loro ufficio. Et che il dicto notaio dia e dare sia tenuto a llui esso giuramento nel modo e forma predetti, sotto la pena predetta a llui da essergli tolta, come dicto è. Agiugnenti ancora che, se pe' detti consoli o alcuno di loro non si prestasse il giuramento predetto nel modo e formam predetti, non vaglia e non tenga ciò che per loro o pel dicto tale, che così non arà dato il giuramento, si facesse, e non sia di niuno valore o firmezza.

V. Che e consoli e .LX. arroti niente possino fare se lla metà di .LX. non saranno stati consoli.

Ancora advertenti a uno statuto della dett'arte (1), per lo quale disposto e ordinato è che e consoli e consiglieri della dett'arte o lle due parti di loro insieme con .LX. artefici arroti della dett' arte o più possino dispensare contro a ogni statuto e ogni ordinamento della dett'arte, e nuovamente fare ordini in essa arte come a lloro paresse e piacesse, e abbino quella balia e autorità la quale à tucta l'arte, come (2) queste e altre cose nel dicto statuto più largamente si contine, statui-

(1) Riforma 29 dicembre 1391, rubr. I, — (2) Le parole *a loro paresse e piacesse.... la quale à tucta l'arte, come* sono ripetute nel cod. *C*.

rono e ordinorono che i detti consoli, consiglieri e arroti predetti non possino alcuna cosa fare, dispensare, comporre e ordinare o alcuna cosa fare, se a meno la metà de' detti arroti saranno stati nel tempo passato consoli della dett'arte, e non altrimenti o in altro modo. Et se per loro alcuna cosa si facesse, se la metà di loro non saranno stati consoli come dicto è, non vaglia e non tengha e sia irrito e vano e niuno valore, e non si debbia mandare a executione, e caggia ciascuno de' detti consoli, consiglieri e arroti, che aranno facto alcuna cosa non servate le predette cose, nella pena di llire .L. di f. p., nella qual pena essi e ciascuno di loro, di per sè, per testè come per l'avenire, condempnorono e per condempnati vollono che fussono essi e ciaschuno di loro da essere loro tolta e pichata per la terza parte alla Camera del comune di Firenze e per la terza parte alla Mercatantia e ufficio della Mercatantia della città di Firenze e per l' altra terza parte alla dett'arte. Della qual tucta pena, la quarta parte si dia e dar si debba al notificatore le predette cose publicamente o ocultamente, come al dicto notificatore parrà e piacerà. Cassanti, inritanti e anullanti ogni e ciaschuni statuti e ordini della dett'arte, per qualunche modo in contrario in tucto o in parte disponessono.

VI. Che gl'ufficiali dell'arte non possino ricevere denari per gli loro presenti.

Ancora acciò che gli onori e lle preheminentie, le quali si fanno per la dett'arte a' consoli, consiglieri e camarlingho d'ess'arte, cioè in presenti o ne' presenti e quali si mandono per la dett'arte per onorare coloro, si conservino e mantenghinsi, providdono, statuirono e ordinorono che niuno consolo, consiglieri e ancora camarlingho della dett'arte o alcuno di loro possa ricevere o avere dalla dett'arte per cagione del detto suo ufficio del consolato, consiliariato e ancora camarlingatico, se non el presente per la dett'arte a' consoli, consiglieri e camarlingho della dett'arte dare consueto è usato, se la dett'arte presente a essi o ad alcuno di loro dare e mandare è usata. Et se il camarlingho della dett'arte o il suo vice camarlingho o proveditore o altra persona qualunche per la dicta arte ad alcuno consolo, consiglieri o camarlingho dell'arte predetta, o vero il qual consolo o consiglieri o camarlingho dell'arte predetta fusse stato, pecunia o altra cosa fuori del presente predetto, per cagione del dicto suo ufficio del consolato o consiliariato o camarlingatico o d'alcuno di loro, desse o mandasse, ipso facto incorra et essere incorso s' intenda e sia nella pena di llire .L. di f. p. per cia-

scuno di loro e ogni volta, da doversi apichare alla dett'arte et che (1) i consoli dell'arte predicta da essere riscossa. La qual pena e consoli dell'arte predetta, sotto pena di spergiuro, riscuotere e far pagare di facto sieno tenuti e debbino più tosto che potranno. Et che ancora il camarlingho dell'arte o qualunch'altro quello che così arà dato, pagato o mandato altrimenti che ordinato è, del suo proprio avere dato, pagato e mandato s'intenda.

Ancora nel dicto anno, ind. e dì .XXVI. di dicembre sopra detto.

Gl'ufficiali e aprovatori sopra detti, insieme in sufficiente numero raunati come di sopra per exercitare il loro ufficio, assente non di meno il dicto Rosso loro compagno predetto [etc.], cassorono et aprovorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Domenico di Giovanni di Simone, notaio [etc.].

[1405]

Al nome di Christo, amen. Anni Domini .MCCCCV., ind. .[X]III. (2), a dì .XX[I] (3). del mese d'agosto. Facta nel popolo di sancto Andrea, nella casa dell'arte de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze, presente Fede di Giannino del popolo di sancta Maria di Verzaia, e Pagolo di Neri del popolo di san Simone, messi della dett'arte, testimoni a queste cose chiamati e pregati e prudenti huomini :

maestro Cristofano di Giorgio, medico,
Ghuiglielmo di Piero, spetiale,
Bernardo di Giovanni, spetiale e
Zanobi di Francescho, spetiale, consoli dell'arte, collegio e università de' medici, spetiali e merciai di porta sancta Maria della città di Firenze, insieme con Stefano di Cino, merciaio, e Pierozzo di Iacopo de Corsinis loro compagno absenti ; insieme raunati nella casa della dett'arte pe' facti della dett'arte e del loro ufficio fare insieme co' providi huomini :

maestro Nicholò di Francesscho, medico,
Antonio di Ceo de' Cei, mercatante,
Domenico d'Antonio, spetiale,
Marco di Berto, borsaio e
Benedetto di Bartolo Giuntini, merciaio, consiglieri loro e della dett'arte, insieme col maestro Antonio del maestro Guccio, medico, lor compagno absente, et cum gl'infra scripti arroti numero fra tucti

(1) *B* per. — (2) Integro così come ha giustamente il cod. *B*. — (3) Integro dal cod. *B*.

sesanta e più, i quali tucti secondo gli ordini della dett' arte ànno quella auctorità e balia intorno a' facti della dett'arte, la quale à tucta l'arte predicta. I quali tucti, di comandamento e richiesta de' detti consoli, pe' messi della dett'arte nella casa della dett'arte convocati e raunati furono, de' quali e nomi sono questi, cioè:

maestro Tommaso di Baccio, medico,
Ridolfo di (a) Benedetto, merciaio,
Antonio di Lapaccio Rinbertini,
Leonardo di Berto, spetiale,
Nello di ser Bartholommeo di ser Nello,
Barduccio d'Octavante Barducci,
Tommaso di Macteo, forzerinaio,
Cino di messer Francescho de' Renuccini,
Domenico di Tommaso di Bartolo, merciaio,
Giovanni di Domenico Ciampelli,
Cambio di Cambio, spetiale,
Goro di Iacopo, spetiale,
Bartolommeo di ser Piero, spetiale,
Cinozzo di Giovanni, spetiale,
Ghuasparri di Salvestro Brancacci,
Macteo di Francescho, barbieri,
Zanobi de Berto Grazini,
Jacopo di Filippo Malegonnelle,
Biero di Bernardo, spetiale,
Cenni di Nicholaio di Cenni,
Macteo di Filippo, merciaio,
Macteo di Giovanni Octolini,
Macteo del maestro Nicholò, spetiale,
Bruno di Francescho,
Migliore (b) di Piero,
Simone di Nicholaio Pacini, spetiale,
Francescho di Martino, spetiale,
Barnaba di Giovanni di Tura, spetiale,
Ghuido di Domenico, forzerinaio,
Andrea di Stagio, forzerinaio,
Monte di Bruog[i]o, spetiale,
Giuliano d'Apollonio, merciaio,
Ghuasparri di Buonacorso, forzerinaio,

(a) *B aggiunge* ser. — (b) *B* Mi- glioratus.

Vanni di Meo, merciaio,
Andrea di Nuto, dipintore,
Bertino di Francescho Gori,
Iacopo di Francesco, spetiale,
Ricciardo di Neri, guainaio,
Davizo di Ridolfo, spetiale,
Bartholommeo di Taddeo, merciaio,
Luca di Donato, merciaio,
Bernaba di Nardo, borsaio,
Stefano di Naldo, merciaio,
Polito di Martino, merciaio,
Filippus di Salvestro Cennini,
Marco di Bernardo, spetiale,
Piero di Domenico, barbieri,
Franceschó di Pagolo,
Simone di Piero, merciaio,
Bernardo di Giovanni, barbieri,
Andrea di Francescho (a), barbieri,
Mariano di Martino, barbieri,
Taddeo di Francescho, barbieri,
Bencivenni di Chistofano, spetiale,
Antonio di Bartolo Tucci, cartolaio,
Francesco di Iacopo Arrighetti, cartolaio,
Nofri di Giovanni, cartolaio,
Benci di Giovanni, spetiale,
Francescho di Chino, spetiale,
Dino di Piero, cartolaio,
Bernaba di Francescho, cartolaio,
Bartolo di Tuccio, cartolaio,
Iacopo di Piero di Manno, sellaio,
Benedetto di Nicholaio, merciaio,
Andrea di Giovanni, forzerinaio,
Lapo di Buonacorso, forzerinaio,

volenti intendere e intendenti alla utilità della dett' arte et in aumentatione dell'onor suo, consideranti che per la forma degli statuti della dett'arte sotto la rubrica della electione di coloro che ànno a conoscere sopra alle questioni delle tare (1)

(1) Rubr. XVI.

(a) *B* Fruosini.

proveduto e ordinato è che e consoli della dett'arte, l'ufficio de' quali comincia del mese di gennaio, insieme co' consiglieri della dett'arte, sieno tenuti ogni anno eleggiere e nominare tre buoni e leali spetiali a bottega o fondaco residenti, i quali debbino decidere e terminare e dichiarare tucti e ciascuni e di tucte e ciaschune, le quali fussono tra gl'uomini della dett'arte per cagione di tara, la quale si domandasse fare d'alcuna tara di fiori dì gruogo, cera, pece navale, gengiovo, cennamo e di qualunch' altre cose, e quello che per loro sarà determinato vaglia e tengha e debbasi osservare et che l'ufficio loro durare debba per uno anno proximo futuro e consideranti ch'el detto ufficio, delle tare nella dett'arte e pe' consoli per lo tempo existenti non fu ordinato o usato avere, e tenenti indubbio il dicto ufficio essere utile a levar via le questioni, le quali tucto dì nascono, correggendo il dicto statuto e a esso statuto agiungnendo, providdono, ordinorono e deliberorono:

I. Come s'elegghino e taratori e lla loro balia.

a. In prima che e consoli presenti et che per lo tempo saranno, insieme co' consiglieri della dett'arte e quegli arroti degli artefici della dett'arte che i detti consoli vorranno, possino e debbino scruptinare e scruptino fare degli uomini spetiali della dett'arte a fondaco o a bottega della dett'arte residenti, e quegli che oterranno il partito per le due parti di chi vi sarà presente, fare inborsare in una borsa a questo da essere ordinata; et che della detta borsa, nel principio dell'ufficio di ciascuno consolato, si debba trarre due de' detti inborsati, l'ufficio de' quali duri tucto il tempo dell'ufficio del consolato. All'ufficio de' quali ufficiali s'apartengha e spectisi videre, correggiere e tarare e prezzo porre alle mercantie e alle cose della dett'arte vendute e date a minuto, delle quali espressamente non sarà facto mercato e lle scripte di tali cose vendute, sopra o delle quali tra 'l venditore o compratore nasce differenzia, correggere e emendare e al loro prezzo porre, come alle loro discretioni parrà.

b. Ancora sieno tenuti e debbino tucte e ciascune e qualunche stamigne, che si venderanno per gli artefici della dett'arte o comperannosi per gli artefici della dett'arte, discretamente misurare e far misurare. Et che niuno alla detta arte sottoposto possi per altrui far misurare che pe' taratoi predetti, sotto la pena di llire cinque di f. p. per ogni pezza di stamignia, nella quale e consoli della dett'arte per gli tempi existenti debbino per ogni volta condempnare. Et che i detti

taratori di qualunche mercatantie e scripte di mercantie, vendute senza expresso mercato, sieno tenuto fargli dare per ogni parte denari due per lira della [somma] (1) che pigliassono le dette mercantie o vero scripta delle dette mercantie, che a lloro si producesse.

c. E d'ogni peza di stamignia, la quale si misurerà ogni parte, il comperatore e venditore debbino dare a' detti taratori denari .XVIII. per parte.

d. E d'ogni balla, la quale s'avesse a tarare per la quale s'avesse a operare il crivello, paghi ogni parte soldi due di f. p. a' detti taratoi, excepto che delle mandorle, riso, comino e altre mercantie di simile prezzo o minore, delle quali si debba pagare per ogni parte soldo uno per ogni balla.

e. E d'ogni collo, cioè balla, fardello, barile, broccha o altro legaggio di mercantie e cose, le quali si tarassono sanza crivello, ogni parte paghi a' detti taratori soldo uno di f. p., salvo che delle cose e mercantie di valuta di fiorini quattro per centinaio o da indi in giù, ogni parte debba pagare denari sei di f. p.

f. E delle mercantie e cose sottili, le quali s'avessono a vedere e tarare per loro, cioè zafferano, garofani, frusti, noci moscate, aloe, mastice, spigo, azurro, oro, ariento, stagnio battuto, confectioni e cose simili, ogni parte debba pagare a' detti taratori denaro uno per lira.

g. Ancora che i detti taratori debbono apresso a loro tenere uno libro da essere comperato dal camarlingho della dett'arte, nel quale scrivino e scriver faccino di spese ogni quantità di denari che si ricevessono per loro durante il loro ufficio per cagione delle predette cose o alcuna d'esse. E in fine del loro ufficio sieno tenuti assegniare e dare al camarlingho della dett'arte la somma di tucti i denari per essi ricevuti per cagione del loro ufficio. I quali denari il camarlingho a entrata sia tenuto e debba porre. Et che e sindichi della dett'arte sieno tenuti rivedere la ragione dell'entrata e dell'uscita de' detti taratoi. E veduta la ragione predetta pe' sindichi, il camarlingho della dett'arte sia tenuto e debba dare a' detti taratori per loro presente o vero salario la metà di tucti i denari per essi ricevuti fra tucti e due. Questo agiunto et expresso, che a' consoli, che per lo tempo saranno, passato uno anno proximo che debbe venire, possino ogni volta ridurre il dicto presente de' taratori a certa cosa, come alla loro discretione parrà, avuto consideratione al fructo, che l'arte riceve dell'ufficio de' detti taratori.

(1) Integro così il testo dal cod. *B.*

II. Niuno può tarare se nnon e taratori.

Ancora che niuno sottoposto alla dett'arte possa, ardisca o vero presumma stamigne, le quali comprasse o vendesse, fare misurare per altri che pe' taratoi predetti. E niuno spetiale o altra persona sottoposto alla dett' arte ardischa o possa tarare alcuna scripta di cose vendute, quantunche dalle parti ne fosse pregato, ma essa debba mandare a' taratori predetti a tasarla da loro nel modo e nella forma predetti, sotto la pena a ciaschuno che contro facesse di llire cinque di f. p. per ciascuna volta, che facesse misurare o tarare contro alla forma predetta da essergli tolta pe' consoli della dett'arte.

III. Che nell'arte stia una canna e crivelli.

Ancora che i consoli sopra detti sieno tenuti e debbino, per osservatione e commodo delle predette cose, far fare una canna segniata per misurare e quegli crivelli che a lloro parrà che si convenghi, i quali debbino stare nella casa della dett'arte o altrove, dove pe' consoli sarà ordinato.

IIII. Come si faccino e ceri di pivieri, popoli e comuni.

Ancora volenti provvedere intorno a' ceri de' pivieri, popoli e comuni, che si fanno per gli ispetiali, et che s'offerano nella [festività] di sancto Giovanni Batista, et che l'Opera di san Giovanni predetto abbia suo debito da' detti popoli, pivieri e comuni, e acciò che si dia materia agli speziali di bene e lealmente lavorare i detti ceri, attendenti a uno statuto della dett'arte di sopra scripto sotto la rubrica di punire chi non lavorerà buona, pura e leal cera e come far si debbono e torchi e ceri (1), correggendo il dicto statuto e al dicto statuto agiugnendo, providdono, ordinorono e deliberorono che qualunche della dett'arte per l'avenire lavorerà o farà lavorare o venderà alcuno de' detti ceri che non sia tucto di cera nuova e d'una cera o vero nel quale sia oltre a una mezza oncia di lucigniolo per ogni libra, o vero che non abbi tucto il lucignolo di bambagia nuova e accia nuova, caggia in pena di llire .xxv. di f. p., per ogni cero e per ogni volta che alcuno contro farà, della qual quantità la metà pervengha al camarlingho della Camera del comune di Firenze per esso comune

(1) Cfr. rubr. XXXXVII.

ricevente, e la metà al camarlingho della dett' arte per essa arte ricevente. I quali spetiali, lavoranti o vendenti ceri predetti o de' ceri predetti nel modo predetto e contro alla forma predetta, s' intendino esso facto (1) condempnati nella detta quantità, quando sarà dichiarato pe' consoli della dett'arte o vero per le due parti di loro o vero per altri da essere electi pe' consoli, che per lo tempo saranno, a vedere e detti ceri, alcuno cero essere lavorato e facto contro alla forma predetta, e constrignere debbino a pagare in quel tempo esse quantità di denari, le quali dovevono pagare secondo le cose di sopra disposte e narrate nella presente provisione, sanza alcun'altra condempnagione d'essi per dicta cagione fare. I qua' ceri non possino in niuno modo essere giudicati o dichiarati buoni o vero captivi e nel modo e forma predetti o contro alla forma predetta lavorati pe' detti consoli, o vero perchè sarà electo pe' detti consoli, che per lo tempo saranno, se non sarà il nome del detto tale spetiale cha sarà scripto sopra 'l cero coperto, in tal modo che non si possi leggiere. Et se fosse dichiarato tal cero essere buono e secondo la forma predetta essere lavorato, non tengha la detta dichiaragione e non possi o debba pel notaio della dett'arte essere scripta o notata essa dichiaragione, se non come se non fosse facta.

Io Francescho per l'adirietro di Tommaso di ser Francescho Masi da Firenze, publico per la imperiale auctorità notaio e giudice ordinario [etc.], scripxi e publicai [etc.].

[1406]

Al nome di Dio, amen. Anni Domini .MCCCCV. (2), ind. .XIIII. a dì ultimo del mese di febraio.

Ser Viviano di Neri, notaio, per l'arte de' notai,
Cappone di Neri Capponi, per l'arte di calimala,
Tommaso di Domenico Rucellai, per l'arte della lana,
Giovanni di Filippo Carducci, per l'arte di porta sancta Maria,
Angiolo di Giovanni da Uzano, per l'arte del cambio,
Iacopo di Francescho, per l'arte degli spetiali,
Bencivenni di Luca di Bencivenni, per l'arte de' vaiai e
Benedetto di Lapaccino del Toso, per l'arte de' linaiuoli, cittadini fiorentini, deputati [etc.], absente Iacopo di Francesco Cambi loro compagnio sopra scripto [etc.], aprovorono [etc.], excepti non di meno e sopra scripti proximi precedenti nuovi capitoli facti per lo decto maestro Christofano di Giorgio e compagni suoi consoli della det-

(1) *B* ha *ipso facto*. — (2) Computo fiorentino.

t'arte e consiglieri e arroti sopra scripti sotto dì .xx. d'agosto prossimo passato, scripti per mano del sopra scripto ser Francescho di ser Tommaso notaio, e quali capitoli in questa presente aprovagione non vengono (1), delle quali inprovatione e aprovatione et exceptuatione aparisce nel campione de' detti statuti, per mano di ser Giovanni di Filippo (a) di Giovanni degli Alberti, (b) notaio fiorentino [etc.] (c).

Gl' infra scripti sono ordini, capitoli, correctioni e adictioni dati agl' infra scripti ufficiali, aprovatori e correctori degli statuti e ordini di qualunche e tucte e ciascune arti e consolati di qualunch'arte della città di Firenze per parte de' consoli e rectori della compagnia dell'arte e università de' medici, spetiali e merciai della città di Firenze e pe' detti infra scripti aprovatori e ufficiali del comune di Firenze ricevuti, admessi e aceptati, et per loro solempnemente e legiptimamente deliberati et approbati, insieme con gli altri statuti e ordini in questo libro di sopra descripti e adnotati, come di sotto si contiene e apare ; de' quali nuovi ordini e correctioni e adictioni questo è il tenore, cioè :

I. Che i dipintori due volte il mese vadino a sancta Maria Nuova.

Consideranti che da gran tempo in qua, a honore e reverentia dello omnipotente Idio e del Signior nostro Ihesu Christo e del beato Luca evangelista per l'università de' dipintori della città di Firenze, creata e ordinata fu et è una compagnia e congregatione, nella quale e della quale più volte sono dipintori della detta città, la quale è usata raunarsi una volta ogni mese nella casa dello spedale di sancta Maria Nuova di Firenze, e quivi, in una cappella facta e hedificata sotto 'l nome e vocabolo di sancto Luca, fare celebrare quel dì messe e divini uffici

(1) Il passo *excepti non di meno e sopra detti..... in questa presente aprovagione non vengono* nel cod. *B* fu aggiunto posteriormente dal notaio Giovanni di Lippo di Giovanni degli Alberti, come risulta dalla sua autenticazione notarile.

(a) *B* Lippi. — (b) *B aggiunge* de Vicho Florentino, — (c) *B aggiunge* Ego Iunta condam Francisci Iunte de Rubeis de Pogna [etc.] supra scriptis omnibus interfui [etc.] et quia aliis occupatus supra scripto ser Iohanni omnia hec scribenda et in hanc publicam formam redigenda commisi [etc.].

in honore di Dio e di sancto Luca e di tucta la celestial corte, e per salute dell'anima degli uomini e persone della detta compagnia morti e delle persone nel dicto spedale confluenti e in quello per l'adirieto morti e sepelliti, et che sempre per lo passato per essi huomini e persone di detta compagnia da lungho tempo in qua fu quivi usato nel dì deputato venire e con riverenze e come osservanza di riligione esservi e presente starvi e a' capitani della detta compagnia ubbidire e stare suggetti e ubbidire a' loro comandamenti e monitioni, e pagare volentieri e puramente quello che per loro o per loro constitutioni orà ordinato, in honore di Dio e del dicto beato santo Luca e in aumento d'essa compagnia, la qual cosa al presente meno sollecitamente e attentamente si fa per loro, all'usanza degli antichi dipintori che quivi furono, la qual cosa viene in dispersione della detta compagnia e degli uomini e persone d'essa, e ancora della predett'arte e università, e maximamente in dispiacimento dell'altissimo Signior nostro Ihesu Christo, la qual cosa è potissima (1) ; e volenti intorno a questo provedere, acciò che per lo tempo advenire si seghuiti le vestie de' passati nelle buone operationi, per vigore del loro ufficio, etc., premesso etc. et obtenuto il partito etc. providdono, statuirono, e ordinato è che per l'avenire ogni dipintore della detta città, nella dett'arte come dipintore matricolato o che per l'avenire si matricolerà, e non di meno nel numero di detta compagnia, e ancora tucti e ciascun'altri huomini e persone della detta compagnia o che per l'avenire saranno della predetta compagnia e congregatione, e ancora tucti e ciascun'altri huomini e persone di detta compagnia, o che per l'avenire saranno della compagnia e congregatione predetta, dummodo non di meno sieno matricolati e descripti fra gli altri matricolati della dett'arte, quantunche sieno d'altro membro che del membro de' dipintori, debbino e sieno tenuti e obligati una volta o due ogni mese ire al dicto luogo a vedere celebrare e divini uffici o vero a fare oblatione, e l'altre cose quivi usate e necessarie e a ubbidire e comandamenti de' loro capitani. E quivi stare e essere presente secondo che è disposto e ordinato per le constitutioni d'essa compagnia, sotto la pena dell'albitrio dell'ufficio del dicto capitano da essergli tolta, dummodo la pena predetta non passi la quantità di denari dodici per ogni volta, che non fussono presenti alla celebratione del divino ufficio predetto o vero in ubbidire i comandamenti de' detti capitani fussono negligenti e tardi a essi tali che non saranno presente, e non ubbidiranno e comandamenti loro, non aventi excusa-

(1) *e maximamente.... è potissima* aggiunto in margine.

tione legiptima. Della quale dichiaratione si stia e star vollono alla dichiaragione de' detti capitani.

II. Che ogni dipintore paghi ogni anno alla compagnia di sancto Luca soldi .x.

Ancora che i detti capitani possino, come a lloro parrà che si convengha e essere di necessità, constringnere tucti e ciascuni predetti e de' predetti a pagare ogni anno alla detta compagnia, e in subsidio e aumentum della detta compagnia, soldi dieci e per insino nella quantità di soldi dieci di f. p., e non più, non di meno dove vederanno essere di necessità come detto è, acciò che le cose, che sono usate di fare nella detta compagnia, si possino mandare a executione.

III. Che i messi dell'arte, a petitione de' capitani della compagnia di sancto Luca, costringha quegli della compagnia a pagare.

Ancora providdono, ordinorono e comandorono che se alcuno de' predetti della detta compagnia cioè fusse in tale modo inpedito (a), che non potesse pagare per l'avenire le cose a llui comandate pe' detti capitani o veramente la pena, nella quale fosse incorso per la inobbedienzia e inhonestà sua, e messi o vero famigli della dett'arte sieno tenuti e debbino, a ogni richiesta de' detti capitani o delle due parti di loro, essi pegnorare e dal loro pegnio torre, acciò che paghino le predette cose, sotto la pena di soldi .xx. di f. p. per ogni volta, da essere a lloro tolta e a lloro del loro salario doversi ritenere e alla dett'arte aplicare.

[1407]

Al nome di Dio, amen. Anni Domini .MCCCCVI. (1) ind. .XV. a dì .XXVIII. del mese di gennaio.

Ser Viviano di Neri Viviani, notaio per l'arte de' giudici e notai,
Cappone di Neri Capponi (b), per l'arte di kalimala,
Agniolo di Giovanni da Uzano, per l'arte del cambio,
Tommaso di Domenico Rucellai (c), per l'arte della lana,
Giovanni di Filippo Carducci, per l'arte di porta sancta Maria,
Iacopo di Francescho Cambi, per l'arte degli spetiali,
Bencivenni (d) di Luca Bencivenni, per l'arte de' vaiai e

(1) È qui usato il computo fiorentino.

(a) *B* inprudens. — (b) *B* Cappone Nerii de Capponibus. — (c) *B* de Orricellariis. — (d) *B* Bencivenne.

Benedetto di Lapaccino del Toso, per l'arte de' linaiuoli, cittadini fiorentini, ufficiali [etc.], insieme raunati nel palagio de' signior priori dell'arti della città di Firenze, nella sala di sopra del dicto palagio [etc.] absenti non di meno Agnolo di Giovanni e Iacopo di Francesscho Cambi [etc.], confermorono e aprovorono [etc.], della quale aprovagione [etc.] aparisce nel campione degli statuti della dett' arte [etc.] per mano di ser Giunta di Francesscho di Giunta (a), notaio fiorentino [etc.].

[1408]

Al nome di Dio, amen. Anni Domini dalla sua salutifera incarnatione .MCCCCVII. (1), ind. .II., a dì .XVI. del mese di dicembre.

Messer Lorenzo Ridolfi, giudice,
Marco d' Uberto degli Strozzi,
Barduccio Cherichini,
Salvestro di Lodovico Ceffini, (b)
Corsino di Iacopo Corsini,
Nicholaio di Francesscho Baroncelli e
Piero di Lapino, legniaiuolo, cittadini fiorentini, ufficiali [etc.], insieme raunati nella casa o vero palagio della usata residentia e coadunatione de' capitani e rectori della venerabile compagnia d'Orto san Michele di Firenze [etc.], absente il dicto Nicholò di Francescho Baroncelli morto e defunto, e assente Corsino di Iacopo Corsini loro compagni [etc.], aprovorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione degli statuti della dett'arte [etc.] per mano di ser Falconieri di Francesscho (c), notaio fiorentino [etc.].

(1) L'anno discorda dall' indizione. All' indizione II corrisponde l' anno normale 1408.

(a) *B aggiunge* de Rubeis de Pogna [etc.] predictis omnibus de membranis per infra scriptum ser Iohannem Lippi notarium descriptis dum agerentur interfui [etc.]; et quod aliis occupatus, ea omnia ex meis rogationibus sumenda et in harc publicam formam redigenda ipsi supra scripto ser Iohanni commisi [etc.] Ego Iohannes fil. quondam Lippi Iohannis de Albertis de Vicho Florentino [etc.] fideliter scripsi [etc.]. — (b) *B aggiunge* Francischo domini Iachobi Marchi. — (c) *B aggiunge* condam Cennamelli condam Falchonerii de Cennamellis de Florentia [etc.] predictis omnibus per infra scriptum Francischum Iacobi notarium descriptis [etc.] interfui et rogavi; et quia aliis impeditus ea omnia ex meis rogationibus sumenda [etc.] infra scripto ser Francischo conmisi [etc.]. Ego Francischus condam Iachobi Bartoli Cennamelli de Florentia [etc.] ex conmissione michi fatta per supra scriptum ser Falchonerium [etc.] ex actis et rogationibus ipsius ser Falchonerii [etc.] fideliter scripsi [etc.].

[1409]

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCCVIIII. ind. .III., domenica a dì .XXVIIII. di dicembre.

Messer Domenico di ser Mino di ser Domenico, doctore di leggie, per l'arte de' giudici e notai,

Scolaio di Nepo degli Spini, fondachieri, per l'arte de' mercatanti di kalimala,

Nicholò di messer Luigi Ghuicciardini (a), per l'arte del cambio e tavolieri,

Andrea di messer Ugo della Stufa, lanaiuolo, per l'arte delle lana e de' lanaiuoli,

Michele di ser Parente, setaiuolo, per l'arte di porta sancta Maria,

Pavolo di Berto Carnesecchi, merciaio, per l'arte de' medici e spetiali,

Scolaio di Lapo Ciacchi, vaiaio, per l'arte de' vaiai e pillicciai,

Lorenzo di Toso, linaiuolo, per l'arte de' rigattieri e linaiuoli, cittadini fiorentini, ufficiali [etc.], insieme in Firenze nella audienzia de' magnifici signior priori dell'arti e del gonfalonieri della giustizia del popolo e del comune di Firenze, sita nel palagio del popolo fiorentino [etc.], absenti e sopra scripti Paulo di Berto Carnesecchi e Lorenzo del Toso [etc.], confermorono, emologorono e aprovorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione della dett'arte per mano di ser Stefano di Michele Martelli, notaio fiorentino [etc.].

[1410]

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione . MCCCCX., ind. .IIII. a dì .XXVIIII. del mese di dicembre.

Messer Bartolommeo Popoleschi, egregio doctore di leggie,

Messer Cristofano degli Spini, cambiatore,

Giovanni di Ranieri di Luigi Peruzzi, mercatante,

Giovanni di Filippo di Cardinale (b), lanaiuolo,

Antonio di Marignano Sassolini, setaiuolo,

Francesscho di Lapo Federighi, spetial grosso,

Antonio di Christofano, vaiaio e

Andrea di Guccio Buglioni (c), rigattieri, cittadini fiorentini, deputati [etc.], raunati nel palagio della residentia di messer lo ufficiale della appellagione e grascia della città di Firenze, nella audienzia degl' uffi-

---

(a) *B* de Guciardinis. — (b) *B* de Rondinellis. — (c) Baglonis.

ciali della condocta del dicto comune [etc.], assenti e detti Giovanni de' Rondinelli e detto Francessco di Iacopo Federighi, presente non però rendente la sua fava degli statuti della sua arte [etc.], aprovorono e confermorono [etc.], della quale approvatione aparisce nel campione degli statuti della dett'arte [etc.] per mano di ser Scolaio d'Andrea Gucci, cittadino e notaio fiorentino [etc.].

[1411]

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCCXI. ind. quinta, a dì .XXXI. del mese di dicembre.

Ser Iohanni di Currado, per l'arte de' giudici e notai,
Macteo di Michele di Vanni, per l'arte de' mercatanti,
messer Cristofano d'Anfrione degli Spini (a), per l'arte del cambio,
Bartolommeo di Nicholò di Taldo Valori, per l'arte della lana,
Agnolo di Ghezzo dalla Casa, per l'arte di porta sancta Maria,
Marco di Tommaso Bartoli, per l'arte de' medici, spetiali e merciai (b) et
Partino (c) di Giovanni, per l'arte degli alberghatori, cittadini fiorentini, deputati [etc.] raunati nella casa e luogo della residentia de' sindichi de' creditori per l'adirietro di Francesco d'Agniolo Malatesti cambiatore e della sua heredità o heredi posta nel popolo di sancta Maria sopra porta di Firenze [etc.], assenti e detti Bartholommeo, Mactheo e Marco, la voce non di meno del dicto Marco commessa nel detto messer Cristofano suo collega [etc.], aprovorono, emologorono e confermorono [etc.], della quale approvagione aparisce nel campione de' detti statuti [etc.] per mano di ser Antonio di ser Michele di ser Antonio (d), notaio fiorentino (e).

[1412]

Al nome di Dio, amen. Questo è statuto per parte degl' ufficiali della Mercantia una cogli altri statutari presentato agl' infra scripti approvatori per lo comune di Firenze deputati sopra a correggere, approvare, inprovare, emendare e anullare gli statuti e ordini di tutte l'arti

(a) *B aggiunge* milite. — (b) *B aggiunge* Scolaio Lapi Ciacchi. — (c) *B* Particino. — (d) *B aggiunge* de Ricavo. — (e) *B aggiunge* Antonius fil. condam domini Montini [etc.] predictis interfui [etc.] et infra scripto ser Antonio hec publicanda conmisi [etc.].

della città di Firenze, e per essi infra scripti approvatori approvato, amesso e confermato, sotto gl' infra scripti anno, indictione e dì, del quale questo è il tenore, cioè:

Che i consoli si raunino due volte la settimana alla pena di llire (a) f. p. (b).

Che (1) tutti e consoli (c) di ciascuna arte delle cinque maggiori arti della città di Firenze sieno tenuti e debbino raunarsi nella casa della loro arte, ove sono usati raunarsi, almeno due dì della settimana, come si diputerà per lo detto consolato, per modo che sieno in numero sufficiente; et similemente tutti e consoli delle quindici minori arti a meno uno dì della settimana, in numero sufficiente il quale ei debba deputare per lo detto consolato, sotto pena di lire due per ciasschuno de' detti consoli maggiori e soldi venti pe 'minori e per ciasschuna volta che così fussono trovati in fallo. La quale pena debba pervenire alla cassa de' diricti della Mercatantia fra dieci dì dal dì di tale apuntatura, sotto pena del quarto più. Et che l'ufficiale della Mercatantia sia tenuto e debba quegli tali dì, che si diputeranno pe' detti consolati, mandare uno de' suoi notai a fargli rassegniare et in caso ch'egli non vi trovasse il numero sufficiente, possa e debba apuntare quegli tali che non vi fossono nella detta pena di lire due quegli delle maggiori arti e soldi venti quegli delle minori arti, com' è detto di sopra. Et che il detto ufficiale abbia la quarta parte di tale apuntatura, che così facesse riscuotere. Et oltre acciò siano tenuti e debbino i detti consoli tucti, così maggiori come minori, fra dieci dì dal dì della loro tratta giurare nelle mani del dictto ufficiale della Marcantatia o di chi egli diputasse in tutto e per tucto e sì come per lo giuramento de' consoli si contiene. Et oltr'acciò che si rauneranno e osserveranno in tutto e per tutto come di sopra si contiene, sotto pena di lire cinque per ciascuno de' detti tali consoli, che così non giurassono fra 'l detto termine, della qual pena debba avere l'ufficiale la quarta parte. Et che il notaio di ciascuna delle dette arti sia tenuto notificarlo a' loro consoli la prima volta si rauneranno detti consoli, sotto pena di lire cinque a detto tale notaio di detta tale arte.

(1) La rubrica trovasi in volgare anche nel cod. *B*. Prendiamo a base dell'edizione il cod. *C*; ma teniamo conto delle varianti di *B*, che non siano semplicemente ortografiche.

(a) *B* soldorum 40. — (b) *B continua* et apuntentur per notarium officialium Mercantie. — (c) *B* consolati.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXII., ind. .VI. a dì .XXXI. del mese di dicembre.

Ser Pagolo di ser Francesscho, per l'arte de' giudici e notai,
Amerigo di Nicholò da Verrazano, per l'arte di calimala,
Francesscho di Neri Ardinghegli (a), per l'arte del cambio,
Iacopo di Francescho Ghuasconi, per l'arte della lana,
Leonardo di Domenico, per l'arte di porta sancta Maria,
Piero di Giovanni Firenze (b), per l'arte de' medici e spetiali,
Tommaso di Scolaio, per l'arte de' vaiai e pillicciai,
Fabbiano d'Antonio Martini, per l'arte de' becchai, cittadini fiorentini, deputati [etc.], raunati [etc.] nel palagio de' signior priori dell'arti e del gonfalonieri della giustitia del popolo e del comune di Firenze, assente non di meno Piero di Giovanni Firenze, loro collega [etc.], aprovorono, emologorono e confermorono [etc.], della quale approvatione aparisce nel campione degli statuti della dett'arte [etc.] per mano di ser Nofri di ser Pagolo Nemmi, cittadino fiorentino [etc.]

[1413]

Al nome di Dio. Anni Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXIII., ind. .VII. a dì .XXX. del mese di dicembre. Facto in Firenze nella casa dell'arte de' legnaiuoli, sita nel popolo di santo Stefano a Ponte.

Queste sono adictioni, capitoli e provisioni facti, composti e approvati pe' prudenti e discreti huomini:
ser Giunta di ser Francesscho di Giunta, notaio (c),
Gherardo di Iacopo Ghuidetti (d),
Pietro di messer Ghuido Bonciani (e),
Nofri di Giovanni de' Bisceri (f),
Agniolo di Filippo di ser Giovanni (g),
Naldo (h) di Vanni, vaiaio (i) e
Betto di Giovanni Busini (l), legnaiuolo, cittadini fiorentini, deputati [etc.], insieme con Bernardo di Salvestro di Michele Nardi, suo collega, assente [etc.].

(a) *B* de Ardinghelis. — (b) *B* Firenzis. — (c) *B* pro arte iudicum et notariorum. — (d) *B* pro arte mercatorum. — (e) *B* pro arte cambii. — (f) *B* de Bischeris, pro arte lane. — (g) pro arte porte sancte Marie. — (h) *B* Nando. — (i) *B* pro arte vaiariorum. — (l) *B* pro arte legniaiuolorum.

I. Che in fare l'ufficio del consolato le due parti delle tre parti sieno stati consoli; e simile a fare l'ufficio de' sei della Mercantia.

a. In prima cioè di quanto peso è fare lo squittino e quello che di quindi seghuita e tucto dì procede, che quando verrà che alcuno squittino si faccia nell'arte all'ufficio e per l'ufficio del consolato della dett'arte de' medici, spetiali e merciai, che nella electione degli arroti a fare tale squittino s'oservi questo modo, cioè: che gli aroti, che si eleggieranno secondo gli ordini della dett'arte, debbino essere stati qualche volta per gli tempi passati consoli della dett'arte almeno le due parti delle tre parti di loro tucti arroti. E se altrimenti si facesse o in altro modo il detto squittino e ciò che da esso dependesse, non vaglia e non tengha e sia di niuna efficacia o valore, come se facto non fusse. Et se altrimenti che di sopra detto è sarà contra facto, e consoli della dett'arte caggino in pena di lire cinquanta di f. p. per ciaschuno di loro, per l'una metà da essere apicchata all'università della Mercantia, e per l'altra mezza all'arte predicta.

b. Similemente si proceda e faccia e far si debbia in fare per l'avenire nell'arte lo squittino per l'ufficio e dello ufficio de' sei consiglieri dell'università della Mercatantia, cioè che gli aroti a fare il detto squictino, che si eleggieranno pe' consoli della dett'arte, debbino essere stati almeno per lo tempo passato consoli della dett'arte le due parti delle tre parti. Altrimenti il detto squittino non vaglia e non tengha, e sia di niuna efficacia o momento. E se contro si facesse, e consoli della dett'arte, che per lo tempo saranno, caggino e per insino da ora s'intendino essere caduti nella pena di lire .L. di f. p. per ciascuno di loro, per ogni volta da essere aplicata per la metà a l'università della Mercantia predetta, e per l'altra metà all'arte predetta.

II. Che niuno possa aceptare l'ufficio de' sei della Mercantia, se non sarà stato prima consolo.

Ancora che niuna persona, di qualunche stato o condictione si sia, ardischa o presumma in alcuno modo, se sarà tracto all'ufficio o dell'ufficio de' sei consiglieri dell'università della Mercantia e de' mercatanti della città di Firenze il detto ufficio aceptare, iurare o in alcun modo esercitarsi, se prima non sarà stato consolo dell'arte, per la quale o della quale sarà stato inborsato o sarà per l'avenire, sotto la pena e

alla pena di llire .L. (a) (1) di f. p. per l'una metà da essere apiccata alla Camera del comune di Firenze, e per l'altra metà all'università della Mercantia della città di Firenze (2).

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXIII. ind. .VII. a dì .XXX. del mese di dicembre.

Ser Iacopo di Francesscho di Giunta, per l'arte de' giudici e notai,
Ghuidetto di Iacopo Ghuidetti, per l'arte de' mercatanti,
Piero di Messer Ghuido Bonciani, per l'arte del cambio,
Nofri di Giovanni de' Bischeri, per l'arte della lana,
Agniolo di Filippo di ser Giovanni, per l'arte di porta sancta Maria,
Bernardo di Salvestro Nardi, per l'arte degli spetiali,
Nardo (b) di Vanni, vaiaio, per l'arte de' vaiai et
Betto di Giovanni Busini, per l'arte de' legnaiuoli, cittadini fiorentini, deputati [etc.], raunati nella casa della dett'arte de' legnaiuoli [etc.], assente il detto Bernardo loro compagno [etc.], approvorono, emologorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti [etc.] per mano di ser Giovanni di Bernardo di Piero da Gangalandi (c), notaio publico fiorentino.

[1414]

Al nome di Dio, amen. Anni Domini dalla sua incarnatione MCCCCXIIII., ind. octava, a dì .XXI. del mese di dicembre.

Ser Bonifatio di messer Coluccio de' Salutati, per l'arte de' giudici e notai,
Iacopo di Lutozzo Nasi, per l'arte de' merchatanti di calimala,
Antonio Davanzati de' Davanzati, per l'arte del cambio,
Maso di Bartolommeo degli Alessandri, per l'arte della lana,
Francesscho di Giovanni di ser Sognia, per l'arte di porta sancta Maria,
Piero di Giovanni Firenze, per l'arte degli spetiali,
Vanni di Nando, vaiaio, per l'arte de' vaiai et

(1) Mano posteriore còrresse *D*. — (2) Cfr. riforma 2 gennaio 1434, rubr. I.

(a) *B* quingentarum. — (b) *B* Nando. — (b) *B aggiunge* Nastasius olim ser Iacobi Pucci civis et notarius Florentinus [etc.].

Cristofano di Francesscho della Malvagia, per l'arti minori, cittadini fiorentini [etc.], insieme raunati in Firenze nella casa dell'abitazione di Iacopo di Lutozzo Nasi predetto [etc.], assenti e detti ser Bonifatio e Piero loro compagni [etc.], le 'nfra scripte aditioni e capitoli fec[i]ono agli statuti e ordini della dett'arte e università de' medici e spetiali della città di Firenze, come per gl' infra scripti capitoli apare, cioè :

I. Che chi sarà tracto consolo e non arà pagato egli o e suoi le prestanze per 30 anni, la sua cedola sia stracciata; e ch'el notaio dell'arte sia tenuto in su uno libro tenerne conto di chi paga le prestanze, e portilo alla Mercantia al tempo della tracta.

a. In prima advertenti e consideranti che, con grandissima querela innanzi a' detti ufficiali e al loro ufficio, per più e più varie e diverse quantità di persone e artefici antichi della città di Firenze, è stato exposto che gli ordini e constitutioni dal Comune di Firenze per niuno sono osservati, e che dell'anno Domini .MCCCCIIII. proximo passato e del mese d'octobre del dett'anno, per lo popolo e comune di Firenze fu proveduto e ordinato che alcuno del membro delle maggiori arti e degli sc[i]operati, il quale o il padre del quale o consorto o congiunto per linea maschulina non à pagato per lo passato le prestanze nella città di Firenze almeno per tempo di trent'anni già compiuti, et che alcuno del numero delle minori arti di detta città, il quale o di cui il padre o consorto o coniuncto per linea masculina non à pagato per lo passato almeno per tempo di .XXV. anni già compiuti le prestanze nella detta città, non possa per l'avvenire avere, obtenere o per qualunche vigore, privilegio o ragione per alcuno modo exercitare l'ufficio de' signior priori dell'arti e del gonfalonieri della giustizia e gonfalonieri della compagnia del popolo o dodici buoni huomini del comune di Firenze o alcuno d' essi uffici o alcun altro ufficio del comune o della città di Firenze o per lo comune di Firenze apartenenti a' cittadini d'essa città o al quale fusse electo, tracto o deputato o fussono usati essere tracti, electi o deputati e cittadini o de' cittadini della detta città. Questo non di meno nelle predette cose apposto e dichiarato che, qualunche de' predetti, de' quali di sopra si dispone, possi, poi che arà compiuto egli o 'l padre o consorto o coniuncto, pagare le prestanze nella detta città per suo tempo o vero tempi predetti, l'uno a l'altro riferendo, possi avere uf-

fici e a niuno tali poi le sopra dette cose non nuochino, se non avesse altro divieto. E che a colui, de' quali di sopra si dispone, il quale o di cui il padre o consorto o coniuncto per linea masculina non arà pagato per lo passato alcun tempo o vero de' detti le prestanze, non possino avere, ottenere o exercitare l'ufficio com' è di sopra, se non poi che arà compiuto il tempo che si richiede di pagare le prestanze secondo di sopra è detto, e allora avere, tenere e essercitare possa, se non avesse altro divieto. E qualunche, contro alle predette o alcuna delle predette cose, aceptasse o essercitasse ufficio, ipso facto incorra, e intendasi incorrere al dicto comune di Firenze per ogni volta, oltra l'altre prohibitioni e pene, nella pena di llire .^{c}v. di f. p.; la qual pena da esso si riscuota per lo detto comune. E anchora ciò che contro si facesse sia irrito e vano, e così da esso ufficio sia rimosso e rimosso s' intenda.

b. E anchora che qualunche de' sopra detti de' quali di sopra si dispone, il quale sarà tracto ad alcuno ufficio, prima che abbi compiuto di pagare pe' detti tempi, l'uno a l'altro riferendo, non possa avere, nè essercitare alcuno ufficio, come di sopra si dice. E ancora ogni cedola o vero tracta, ogni volta si possa e debbia istracciare e gittarla via e non rimettere ancora sotto la detta pena. E ciò che contro si facesse, sia vano e non vaglia etc.

c. Et che poi del detto anno .MCCCCIIII. e del detto mese d'ottobre, per gli opportuni consigli del popolo e del comune di Firenze, furono rivocate e anullate quelle parole « consorti o congiunti per linea masculina » e ridocti furono al pagamento facto per la propria persona, padre, patruo o fratello carnale d'uno medesimo padre; et che le riformagioni o constitutioni o alcuna d'esse in niuno s'oservono e sono vilipese, in vergognia e danno del detto comune di Firenze e huomini e persone d'esso, e per niuno rectore o ufficiale s' oserva, et che ancora si rivoca in dubbio che l'ufficio del consolato dell'arti della città di Firenze sia ufficio del popolo e comune o della città di Firenze e però molti il dicto ufficio del consolato ànno acceptato, facto e essercitato, i quali fare, acceptare o exercitare non potevono, imperò massimamente che il detto ufficio del consolato fu et è ufficio del popolo e della città di Firenze, e che la città di Firenze si regge e governasi per le dette arti, e però a torre via ogni dubbio dichiarorono l' ufficio del consolato essere stato e essere ufficio del popolo e del comune della città di Firenze, et però providdono, ordinorono, corressono e deliberorono e provedendo, ordinando, e deliberando e lli statuti della dett'arte correggendo, e a essi aggiugniendo, agiunsono che e consoli della dell'arte, che per l'avenire saranno, del mese di gennaio di ciascuno anno

sieno tenuti e debbino ordinare, et fare e ordinare fare, per lo notaio della dett'arte un libro di fogli mezzani con coverte pecorine, nel qual libro per alphabeco si scrivino tucti gl'uomini della dett'arte, i quali alcuno partito aranno octenuto o otterranno agl'uffici della dett'arte, e quanto tempo e sotto che nome e descriptione ànno pagate le prestanze nella città di Firenze, e in qual quartieri e gonfalone, e quanto ànno e ànno avuto di prestanza predetta. Et che il notaio della dett'arte per l'avenire sia tenuto e debba seco portare nella casa della Mercantia, nel tempo che si traggono e consoli dell' arti, il detto libro e esso presentare all'ufficio de' sei e a' lloro cancellieri o vero notaio delle tracte dell'università de' mercatanti e della Mercatantia della città di Firenze. Et se per lo detto notaio della dett'arte il detto libro del detto alfabecho a' detti sei e al cancellieri o vero notaio delle tracte non presentasse, la tracta de' consoli della dett'arte in alcuno modo si possa fare o debba per lo detto cancellieri o vero notaio delle tracte.

d. Et se alcuno sarà tracto all'ufficio del consolato predetto, il quale interamente non arà pagate le prestanze nella città di Firenze come di sopra detto è e pe' sopra scripti tempi interamente e che si contiene ne' sopra scripti ordini, per lo detto cancellieri o vero notaio delle tracte la sua cedola sia stracciata, veduto solamente il detto libro del detto alfabeco, sotto la pena di lire .M. di f. p., sì a detti consoli, notaio dell'arte, sei ufficiali della Mercantia, o vero notaio delle tracte della Mercantia, come agli altri che contro facessono o atentassono. Et che niuno giudice, sì cittadino come forestieri, ardisca o vero presumma contro alle predette o alcuna delle predette cose consigliare o atentare, in parole o in facto, sotto la detta pena. Et se contro a' detti ordini facti per lo detto popolo e comune di Firenze, e presente provisione o vero correctione e adictione si trovasse, producessesi o allegassesi alcuno consiglio per alcuno, per lo quale consiglo fusse consigliato alcuno avere potuto e potere essere al dicto ufficio del consolato, esso consiglio cassorono, inritorono e anullorono e per casso, irrito e nullo e di niuna efficacia e valore vollono e comandorono che avuto fosse, sotto la predetta pena al dicto allegante e producente. La qual pena per una quarta parte s'apicchi agl' ufficiali della diminutione del monte, e per l'altra quarta parte s'apicchi alla compagnia della Vergine Maria d'Orto san Michele di Firenze, e per l'altra metà s'apicchi a' rectori e ufficiali che la detta condempnagione riscoterà.

e. E che ciascuno de' predetti, le predette cose non osservanti o contra faccienti delle predette e ciascuna delle predette cose, possa e voglia notificare a qualunche rectore della città di Firenze. Et che la

detta notificagione al dicto notificatore si tengha segreto. E delle predette cose e ciascuna d'esse in perpetuo si possa e debba conoscere. Et che colui e coloro, e quali come detto è, interamente non aranno pagato le predette prestanze, non possino acceptare o in alcuno modo essercitare detto ufficio del consolato sotto la medesima pena, come di sopra da essere aplicata. Et ciò che si facesse per lo detto ufficio del consolato, nel quale fusse detto tale che non arà pagato le prestanze come di sopra, non vaglia et executione alcuna non meriti, nè abbia.

II. E similemente si faccia de' tracti nella casa dell'arte ad alcuno ufficio dell'arte.

Ancora providdono, ordinorono e deliberorono, gli statuti della dett'arte correggendo et emendando, agiunsono che simile ordine e forma s'oservi e osservare sia tenuto e debba, pe' consoli e notaio della dett'arte, ogni ora che alcuno interamente non arà pagato, pe' sopra scripti tempi che di sopra nel sopra scripto capitolo si contengono e sono descripti, il suo nome o del padre, patruo o fratello carnale d'uno medesimo padre, le prestanze nella città di Firenze; e tracto e electo fusse ad alcuno ufficio della dett'arte, sotto la pena di llire mille di f. p., a ciascuno che contra facesse. La qual pena per una quarta parte s'apicchi agl'ufficiali della diminutione del monte, e per l'altra quarta parte alla compagnia della beata Vergine Maria d'Orto san Michele della città di Firenze, e per l'altra metà al rectore o ufficiale, che la riscoterà. Et che in perpetuo delle predette cose si possa e debba conoscere.

III. Che negl'isquittini dell'arti non possa essere o ire a partito chi non arà pagato le prestanze per 30 anni o suoi.

Ancora providdono, ordinorono e deliberorono e statuirono, gli statuti della dett'arte correggendo e emendando, agiunsono che per l'avenire, ogni ora che si farà la riferma degl'uffici della dett'arte, che nella detta riformatione non possa essere, nè fava rendere o ire a partito o essere nominato alcuno, che interamente non arà pagato le prestanze come di sopra è disposto, e ne' sopra scripti capitoli si contiene et è scripto. Et che tucti e ciascuni coloro, che anderanno a partito nella detta riformatione, che così si farà pel notaio della dett'arte, in uno autentico libro si scrivino, sì et in tal modo, che in perpetuo aparischa e manifesto sia, sotto la pena di lire mille di f. p., a ciascuno

che contra facesse. La qual pena per una quarta parte s'apicchi agl' ufficiali della diminutione del monte, e per l'altra quarta parte s'apicchi alla compagnia della beata Vergine Maria d'Orto san Michele di Firenze, e per l'altra metà al rectore o vero ufficiale, che lla riscoterà. E delle predicte cose in perpetuo si possa e debba conoscere.

IIII. Che alcuno non legiptimo possa per sè o per altri alcuno ufficio exercitare nella casa della dett'arte.

Ancora providdono, ordinorono e deliberorono, e gli statuti della dett' arte correggiendo e a essi agiugnendo agiunsono, che per l'avenire niuno, che non sia di sua orrigine nato di legiptimo e vero matrimonio, e tucto legiptimamente procreato, possa in suo o in altro nome avere, tenere, fare o in alcuno modo exercitare alcuno ufficio nella dett' arte, sotto pena di lire mille di f. p., da essere aplicata per una quarta parte agl'ufficiali della diminutione del monte, e per l'altra quarta parte alla compagnia della Vergine Maria d'Orto san Michele di Firenze, e per l'altra metà al rectore o ufficiale che la rischotesse. E lle predette cose, che si contengono nel presente capitolo, non abbino luogo contro a coloro, nè possi nuocere, che saranno stati veduti agl' ufici della dett'arte, non obstante alcuni statuti, provisioni e ordinamenti e riformagioni della dett'arte in contrario per qualunche modo disponenti.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXIIII., ind. .VIII. a dì .XXI. di dicembre.

Ser Bonifatio di messer Coluccio Salutati, per l'arte de' giudici e notai,
Iacopo di Lutozzo Nasi, per l'arte de' mercatanti di kalimala,
Antonio di Davanzato de' Davanzati, per l'arte del cambio,
Maso di Bartolommeo degli Alessandri, per l'arte della lana,
Francesscho di Giovanni di ser Segnia, per l'arte di porta sancta Maria,
Piero di Giovanni Firenze (a), per l'arte degli spetiali,
Vanni di Nando, vaiaio, per l'arte de' vaiai et
Cristofano di Francesscho della Malvagia, per l'arte minori, cittadini fiorentini, ufficiali [etc.], congregati in Firenze nel luogo dell'ufficio de' regolatori, nel qual luogo si sogliono raunare e regolatori, absenti non di meno il dicto Iacopo di Lutozo loro compagno [etc.], aprovorono e confermorono [etc.], roganti me Lodovico notaio, che delle predette cose ne facessi questo publico instrumento, presenti e testimoni a que-

(a) *B* Firenzis.

ste cose chiamati, avuti e pregati ser Salvestro di ser Tommaso, notaio fiorentino e Agnolo d'Andrea, messo dell'arte de' fornai e altri.

Ancora poi nel dicto anno e indict. a dì xxxi. d'ottobre.

E prefati approvatori e ufficiali, congregati nella casa dell'abitazione del detto Iacopo di Lutozzo Nasi, [etc.], le 'nfra scripte aditioni e capitoli fec[i]ono, statuirono e ordinorono della dett'arte e università de' medici e spetiali della città di Firenze, come per gl' infra scripti capitoli aparisce, cioè:

V. Che chi non ghuarderà le feste paghi soldi .xx., et che .v. spetiali in dì di festa non possino tenere bottega aperte.

In prima providdono e ordinoro che il dì della festa, il quale, secondo gli ordini della dett'arte, ghuardare si debbe pe' mercatanti e artefici della dett'arte, si ghuardi secondo che e pe' detti ordini si dispone. Et che niuno di tale collegio ardischa o presumma bottega o vero suo fondaco in tale dì tenere aperta o vero aperto o alcuna cosa vendere o mercatare in alcuno modo, sotto la pena e alla pena di soldi .xx. per ciascuno contra facciente e per ogni volta, a llui da esser tolta e alla dett' arte da essere aplicata, se non sarà il detto tale spetiale, e se sarà spetiale, da essere aplicata all'arte per una metà, e per l'altra metà a quello spetiale, a cui per le cose che di sotto si scriveranno sarà lecito quel dì tenere la sua bottega aperta e vendere. Non di meno con questo pacto, che nel convento di mercato vecchio, ciascuno de' detti dì delle feste, e così in ogni quartieri della detta città, possa uno spetiale tenere la bottega sua aperta a vendere mercantie e lle cose sue come gli parrà a coloro a' quali vorranno, non di meno tenendo la sua bottega aperta con honesto modo e vendendo le dette sue mercantie e cose, cioè colui in ciascuno de' detti dì a cui per sorte toccherà per la tracta che si farà di loro pel notaio della dett'arte liberamente, lecitamente e senza pena.

VI. Che ogni nuovo consolo paghi al camarlingho due fiorini de' quali il camarlingho ponghi a entrata soldi .v. per i dì di martedì e venerdì che non verrà all'arte.

Ancora che tucti e ciascuni, che per l'avenire saranno consoli della dett'arte innanzi all'entrata e cominciamento del detto loro ufficio del

consolato, sieno tenuti e debbino disporre apresso del camarlingho della dett'arte per ciascuno di loro fior. due d'oro per lo detto camarlingho o vero suo subcessore, doversi tenere tucto il tempo che durerà il detto loro officio del consolato. Il qual camarlingho della dett'arte, ogni dì ordinario non festivo, cioè il dì di martedì e il dì del lunedì di ciascuna settimana quando toccherà, e consoli della dett'arte, quel dì a tempo debito, in sufficiente numero raunarsi sia tenuto e debba, de' detti tali denari porre a entrata della dett'arte soldi cinque di f. p. per ogni consolo, che quel dì non venisse alla dett'arte e stato il tempo debito, sotto la pena del doppio della detta quantità di soldi cinque a esso camarlingho del suo salario da essergli ritenuta, e al comune di Firenze aplicata, in tal modo, che finito il dicto loro ufficio del consolato quegli ta' consoli, che negligenti saranno stati, riabbino de' detti fior. due per loro depositati nel modo predetto, tanto meno quanto toccherà al dicto camarlingho avere posto a entrata della dett'arte per dicta ragione. E i quali denari così depositati per lo detto camarlingho a entrata, in niuno modo mai si possino per lo detto camarlingho o suo successore rendere o restituire al dicto tal consolo de' cui denari saranno stati, se non e in quanto pe' consoli e consiglieri e sindichi della dett'arte o per le due parti di loro si dichiarasse il dicto tal consolo ta' dì, i quali non sarà ito alla dett'arte avere avuta ligiptima schusa, nel qual caso sia lecito al detto camarlingho essi denari a llui rendere e essi a uscita porre, per vigore della predetta dichiaragione e non altrimenti o in altro modo.

VII. Che le cause si termi[ni]no fra 40 dì, pena soldi 40 per ogni consolo.

Ancora providdono, ordinorono e deliberorono che tucte e ciascune cause ordinarie, che che l'avenire fossono dinanzi a' consoli della dett'arte si terminino e terminare si debbino pe' consoli della dett'arte, per lo tempo existenti, fra 'l tempo e termine di .XL. dì dal dì che arà cominciamento avuta, sotto la pena e alla pena di lire due di f. p. per ciascuno consolo della dett'arte e per ogni volta da essere loro tolta e alla dett'arte apicchata per ogni causa, che infra 'l dicto tempo e termine non terminasse, come detto è. Et che il camarlingho della dett'arte, che per lo tempo sarà, sia tenuto e debba per ogni causa, che infra 'l detto tempo e termino non terminassono, mettere a entrata de' denari che arà in diposito da' consoli della dett'arte, llire due, e a ragione di llire due per ogni consolo della dett'arte e per ogni causa, sotto la pena del

doppio di quello, che dovesse mettere a entrata per dicta cagione e nol mettesse, da essere tolta al detto camarlingho e apicchata alla dett'arte. Questo non di meno salvo et excepto, cioè che se alcuna delle dette tal cause fosse sì inplicata che pe' consoli, consiglieri e sindichi della dett'arte o lle due parti di loro si prorogasse il termino predetto, non s' intenda in quel caso e detti consoli, che non aranno terminato fra 'l detto tempo la detta causa, essere incorsi in alcuna pena. Il qual termino, da essere così in tal modo prorogato, non di meno non si possa pe' detti consoli, consiglieri e sindichi o le due parti di loro prorogare per maggior tempo di .XL. dì per ogni volta.

VIII. Che il successore tragga il proposto de' medici .VIII. dì prima alla fine del suo ufficio.

a. Ancora providdono, ordinorono e deliberorono che per l'avenire il proposto de' medici si tragga di tempo in tempo delle borse della dett'arte, secondo la forma, dispositione, e come si dispone per gli statuti e ordini della dett'arte. E che doppo la sua tracta, innanzi al cominciamento del suo ufficio, dipongha e diporre debba tale così tracto apresso al camarlingho della dett'arte, che per per lo tempo sarà, fior. tre d'oro. E ancora giuri e giurare sia tenuto e debba innanzi al cominciamento del detto suo ufficio nelle mani del camarlingho della dett'arte ricevente pe' consoli della dett'arte alle sancte Idio ghuagniela, tocchando colle mani corporalmente le scripture, di fare l'ufficio suo bene, sollecitamente e fedelmente e lealmente e d'osservare gli statuti della dett'arte.

b. E ancora che ogni futuro proposto de' medici, almeno octo dì innanzi alla fine del detto suo ufficio, sia tenuto e debba delle decte borse della dett'arte trarre l'altro proposto suo successore, sotto la pena di soldi .XX. di f. p. da essergli tolta e alla dett' arte apicchata e posta a entrata per lo camarlingho della dett'arte per lo tempo existente, de' denari del dicto proposto de' medici apresso a llui existenti in diposito. E che il detto proposto de' medici, per lo tempo existente, sia tenuto e debba osservare e fare osservare gli statuti della dett'arte, tocchanti massimamente al dicto suo ufficio, et maxime lo statuto, che dispone che tucti e medici, e quali si truovono a curare alcuno infermo, conforti lo 'nfermo della salute dell'anima, sotto la pena di soldi .XX. di f. p. per ogni statuto della dett'arte, il quale il dicto proposto de' medici non osservasse o permettesse non osservare, e per ogni volta, da essere tolta al detto proposto e alla dett'arte apicchata e a

entrata posta pel camarlingho della dett'arte, per lo tempo existente, de' denari del dicto proposto de' medici apresso a llui existenti in diposito.

VIIII. Niuno sottoposto possi porre querela in alcuna corte.

Ancora providdono, ordinorono e deliberorono che niuno di quest'arte e nella presente arte matricolato possa, ardisca o vero presumma porre richiamo, o vero dare petizione contr'alcuna persona suo debitore per cose vendute della dett'arte e alla dett'arte spectanti o vero per cambio, vendictione o permutatione in alcuna corte o foro o vero innanzi ad alcuno giudice, [rettore o offiziale della città o pure del contado di Firenze senza espressa licentia de' consoli] (1) della dett'arte o delle due parti d'esse, della quale licentia aparisca negli atti della dett'arte, sotto pena di llire .XL. di f. p., a esso tale matricolato contra faccente da essergli tolta e al comune di Firenze apicchata.

X. Che del discipolato de' barbieri aparischa nell'arte e paghisi all'oratorio soldi .V.

Ancora advertenti a uno statuto della dett'arte posto sotto la rubrica di tenere e discepoli e insegniare (2), per lo quale si dispone che ogni discepolo, che si porrà con alcuno maestro della dett'arte, dia mallevadori nella dett'arte di llire .XXX. di f. p., e sè insieme col detto suo mallevadore (a) tucto il tempo per lo quale si pone co llui, e di servire al dicto suo maestro nel mestieri della sua arte tucto il detto tempo, e di salvare i beni, mercantie e cose del detto suo maestro, che alle sue mani perverranno, con buona fede e senza fraude, et che il maestro prometta a esso discepolo esso tenere tucto il dicto tempo e insegniargli l'arte con buona fede e senza fraude, et che niuno maestro possi oltre a .XX. dì niuno discepolo ch'egli abbia tolto tenere, se prima non n'arà facto negli atti della dett'arte carta o vero scriptura di detto tale discepolato, e sia tenuto pagare per tale scriptura o vero

(1) Le parole fra [ ], omesse in *C* per distrazione del traduttore, furono aggiunte in margine fra il 1556 e il 1558, come appare dal confronto della scrittura. — (2) Cfr. rubr. LXII.

(a) *B aggiunge* obligare de stando ... cum dicto suo magistro.

discipolato soldi .x. alla dett'arte fra .xx. dì dal dì che facta sarà sopra detta carta o vero detta scriptura, sotto pena di llire .x. di f. p., salvo che non si debba fare tal pagamento pel figliuolo matricolato nella dett' arte, providdono, ordinorono e deliberorono ch'el detto statuto s'oservi in tucto e per tucto, come pel tenore del dicto statuto proveduto è. Questo non di meno agiugnendo o vero detrahendo, cioè che in luogo di soldi .x. di f. p. si paghino soldi .v. di f. p., i quali soldi .v. si paghino e pagar si debbino al camarlingho della dett'arte deputato sopra i facti dell'Oratorio di sancta Maria alla Tromba per lo detto oratorio ricevente. Roganti me Lodovico, notaio, delle predette cose fare publico instrumento, presenti e detti sopra scripti testimoni a queste cose chiamati, avuti e pregati. Io Lodovico di Bartolo (a) [etc.]

[1415]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXV. indict. .VIIII. a dì .XVI. del mese di dicembre.

Ser Tommaso di Iacopo Schiattesi,
Nicholò di Manovellozzo Manovelli,
Lapo di Giovanni Nicholini,
Biancho di Fruosino da Verrazano,
Pagolo di Berto Grazini Carnesecchi,
Iacopo di Bartolo di Lapo Ciachi, vaiaio, cittadini fiorentini, deputati [etc.], con Iacopo de' Baroncelli e Lodovico di Tuccio della Badessa, pezzaio, loro conpagni absenti, insieme raunati [etc.] nella casa dell'abitazione per l'adirietro degl'ufficiali della Grascia sopr'alla Condocta della città di Firenze [etc.], confermorono, aprovorono et emologorono [etc.], roganti me Marchionne [etc.]. Io Marchionne di Bertino di Donato de' Buon Donati.

Al nome di Dio, amen. Questo è uno capitolo facto per l'arte predetta, il qual fu a' sopra scripti ufficiali presentato, el quale e sopra scripti ufficiali, innanzi alla sopra scripta aprovatione, acceptarono e descripto esser vollono nel presente volume degli statuti, del quale questo è il tenore:

(a) *B aggiunge* predictis interfui [etc.], et propter infirmitatem occupatus complendum et scribendum conmisi infra scripto ser Silvestro, notario [etc.]. Ego Silvester condam ser Tomasii ser Silvestri [etc.], rogatus per supra scriptum ser Lodovichum notarium [etc.], scripsi et publicavi [etc.].

I. Che qualunche exercita l'arte sia constretto a giuralla.

In prima providdono, statuirono e ordinorono che tucti e ciascuni faccenti alcun menbro della dett'arte e che la dett' arte essercitano, o in futuro esserciteranno o faranno nella città di Pisa o nel borgo di san Marco della detta città, sia et essere s' intenda sottoposto alla dett'arte, e possino essere constrecti per qualunche rectore e ufficiale, a petizione de' consoli dell'arte predetta, a giurare la dett'arte e a fare ogni cosa che gli altri artefici della dett'arte far debbono o fanno; dummodo non possino essere constrecti a pagare per matricola più o altrimenti che sono usati di pagare tali artefici innanzi che lla città di Pisa fosse sotto il comune di Firenze. Questo non di meno agiunto, che niuno il quale fosse matricolato nella matricola degli artefici della detta città di Pisa innanzi che essa città venisse sotto il comune di Firenze, non possi in alcuno modo essere constrecto e gravato a pagare la detta matricola ; et che ancora tucti e ciascun'altri artefici della dett'arte, faccienti et exercitanti l'arte predetta nel contado o districto di Pisa, sottoposti sieno e essere s' intendino alla dett'arte, excepto che non possino essere constrecti a pagare alcuna cosa all'arte predetta per la loro matricola o per cagione di loro matricolatione. Io Marchionne notaio sopra scripto subscripsi.

[1416]

Al nome di Dio, amen. Anni Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXVI. ind. .X. a dì ultimo del mese di dicembre.

Messer Stefano di Giovanni Buonacorsi,
Nicchōlò di Ruberto Davanzati,
Ugo D'Andrea di messer Ugo, lanaiuolo,
Iacopo di ser Francescho, ritagliatore,
Marco di Tommaso di Bartolo, merciaio,
Antonio di ser Christofano, vaiaio,
Firenze di Priore, calzolaio, cittadini fiorentini, deputati [etc.], insieme raunati nel palagio del popolo di Firenze [etc.], absente messer Vanni Castellani loro conpagnio [etc.], le 'nfra scripte adictioni e capitoli fec[i]ono agli statuti e ordini di quest'arte e università de 'medici e spetiali e degli altri menbri come di sotto si conterrà :

I. Che i matricolati nell'arte possino conducere a Pisa e a Firenze ogni mercantie pagando l'usata gabella e non sieno tenuti a pagare altro.

In prima providdono e di nuovo ordinorono, (consideranti massimamente quanto da poco tempo in qua gli artefici della dett'arte in far condurre sì alla città di Pisa, come di Firenze molte quantità di mercantie, le quali ritornono in grande honore della dett'arte e maxima utilità del detto comune di Firenze per le gabelle che si pagano nella detta città di Pisa e di Firenze, desideranti agli artefici di detta arte fare honore e al dicto comune di Firenze utile dare), che qualunche descripto nella matricola della dett' arte degli spetiali, medici e degli altri membri della città di Firenze o che si descriveranno per l'avenire, possino per l'avenire condurre e far condurre sì alla città di Pisa come di Firenze ogni e qualunche mercantie, di qualunche ragione si sia, pagando nella città di Pisa e di Firenze l'usate gabelle; e ad altro pagare non possino essere constrecti, nè gravati da niuno in niuno modo, directamente o indirectamente, dummodo tali mercantie, le quali venissono, non sieno mercantie e di mercantie vietate secondo la forma degli statuti e ordini o provisioni del comune di Firenze.

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXVI. ind. .X. a dì ultimo del mese di dicembre.
Messer Stefano di Giovanni Buonaccorsi,
Nicholò di Ruberto de' Davanzati,
Ugo d'Andrea di messer Ugo, lanaiuolo,
Iacopo di ser Francescho, ritagliatore,
Marco di Tommaso di Bartolo, merciaio,
Antonio di Christofano, vaiaio, cittadini fiorentini [etc.], insieme con messer Vanni Castellani, benchè assente, insieme raunati [etc.] nel palagio del popolo di Firenze dell'abitazione e residentia de' magnifici signiori signor priori dell'arti e del gonfalonieri della giustizia del popolo e del comune di Firenze [etc.], approvorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Nicholò di Pagolo da Montevarchi, cittadino e notaio fiorentino [etc.].

[1418]

Al nome di Dio, amen. Anni Domini .MCCCCXVIII. indict. .XII. a dì .XXIII. del mese di dicembre, presenti e testimoni a queste cose

chiamati e pregati ser Lando di ser Lorenzo Landi, notaio fiorentino, e Agniolo di Bartolo, calzolaio, del popolo di san Piero Maggiore di Firenze.

Messer Filippo di messer Tomme Corsini, kavalieri e dottore di leggie, per l'arte de' giudici e notai,

Pierozzo di Luca Castellani, per l'arte di kalimala,

Lodovico di Piero Buonaventura, per l'arte del cambio,

messer Rinaldo di Giannozo Gianfigliazzi (a), per l'arte della lana,

Bernardo di Zanobi di ser Zello, per l'arte di porta sancta Maria,

Antonio di Piero di Lapozzo, per l'arte de' vaiai, cittadini fiorentini, deputati [etc.], una con Mactheo d'Antonio Martini e Iacopo d'Arrighetto, legnaiuolo, loro compagni absenti, insieme raunati [etc.] in luogo della residentia degl'ufficiali della Condocta de' soldati della città di Firenze [etc.], aprovorono [etc.], della quale aprovatione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Ricciardo di Piero di Iacopo, notaio fiorentino.

Ancora nel detto anno, indictione, a dì .xxx. del mese di dicembre, facto in Firenze nel popolo di san Piero Scheraggio, nella casa della residenzia di Pierozo di Luca Castellani, presenti e testimoni a queste cose chiamati e pagati ser Lando di ser Lorenzo di ser Lando, notaio fiorentino, e Rinaldo di Papero de' Cavalcanti da Firenze;

messer Filippo di messer Tomme de' Corsini, cavalieri e doctore di leggie,

Pierozo di Luca Castellani,

Messer Rinaldo di Giannozo de' Gianfigliazi, kavalieri,

Bernardo di Zanobi di ser Zello,

Antonio di Piero di Lapozzo et

Iacopo Arrighetti, cittadini fiorentini, deputati [etc.], raunati nel sopra scripto luogo [etc.], assenti Michele d'Antonio Martini [etc.], fec[i]ono, statuirono e ordinorono lo 'nfra scripto capitolo e adictione al l'arte de' medici, spetiali e merciai.

I. Che e barbieri non lavorino il dì delle feste, pena llire .v. f. p.

In prima a honore e riverentia dello omniponente Idio e della sua gloriosa madre Vergine Maria e di tucti e suoi apostoli e di tucta la celestial corte del paradiso, providdono, statuirono e ordinorono che

(a) *B aggiunge* miles.

per l'avenire niuno barbieri, discepolo o maestro, possa, ardischa o presumma tondere, radere o lavare capo o barba ad alcuna persona o alcuno lavorio dell'arte sua fare o essercitare nella città di Firenze, nella bottegha della sua residentia, o fuori di detta bottegha in alcun altro luogo, alcuno dì di domenica, sotto pena di llire cinque per ciascheduno e per ogni volta che saranno trovati. La qual pena rischossa, l'una metà s'apicchi a l'arte predetta, e l'altra metà all'oratorio o vero tabernacolo della Vergine Maria di merchato vecchio. Et che delle predette cose si stia alla dichiaratione di due barbieri artefici della dett'arte, i quali si debbino eleggiere pe' consoli d'essi ogni quattro mesi nel principio del loro ufficio. E lle predette cose non abbino luogo quanto ad alcuno exercitio o artificio, che ne' detti dì vietati facessono o essercitassono per cagione di medicare o medicina dare ad alcuna persona. Io Ricciardo per l'adirieto di Piero di Iacopo (a) etc.

[1419]

Al nome di Christo, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXVIIII. ind. .XI. (1) a dì .XXX. del mese d'ottobre. Facto in Firenze nella audienza per l'adirietro de' dieci della balia della città di Firenze, posta nel palagio de' signior priori dell'arti e del gonfalonieri della giustitia del popolo e del comune di Firenze, presenti e testimoni Agniolo di Bartolo, calzolaio, del popolo di san Piero Maggiore di Firenze, e Antonio di Piero, del popolo di san Lorenzo di Firenze, a queste cose chiamati, auti e pregati per lo magnifico et excelso popolo e comune di Firenze.

Ser Pavolo di Ser Lando Fortini, notaio, per l'arte de' giudici e notai,

Francescho d'Andrea di Chastello Quaratesi, per l'arte de' mercatanti,

Iacopo di messer Nicholò Ghuasconi, per l'arte del cambio,

Bartholommeo di Tommaso Corbinelli, per l'arte della lana,

Nicholò di Franco Sacchetti, per l'arte di porta sancta Maria,

Iacopo di Francescho Federighi, per l'arte de' medici e spetiali,

Iacopo di Bartolo Ciacchi, per l'arte de' vaiai et

Bonino di Iacopo, fabro, per l'arte de' fabri, cittadini fiorentini, deputati [etc.], nella sopra scripta audienzia raunati, di comandamento

(1) Così anche in *B*. Al 1419 corrisponde l'indizione XIII.

(a) *B aggiunge* de Castrofrancho superiori.

de' prefati signiori e capitani del popolo di Firenze [etc.], absenti i detti Iacopo di Bartolo e Iacopo di Francesscho loro compagni [etc.], approvorono, emologorono e confermorono [etc.], della quale aprovatione aparisce nel campione de' detti statuti [etc.] per mano di ser Bartholommeo del Bambo Ciai, notaio fiorentino [etc.].

[1420]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXX. ind. .XIIII. a dì .XXXI. del mese di dicembre. Facto nel palagio de' signior priori dell'arti e del gonfalonieri della giustitia del popolo e del comune di Firenze, cioè fra lle camere de' decti siggniori

Messer Rosso d'Andreozzo, doctore di legge, per l'arte de' notai,

messer Mactheo di Michele Castellani, k[a]valieri per l'arte di k[a]limala,

Nicholaio di messer Guccio de' Nobili, per l'arte del cambio,

Bartolommeo di Nicholò di Taldo Valori, per l'arte della lana,

Tura di Francescho di Tura, per l'arte di porta sancta Maria,

Antonio di ser Bartolommeo di ser Nello, per l'arte de' medici e spetiali,

Zanobi di Iacopo del Rosso, vaiaio, per l'arte de' vaiai e pilliciai,

Andrea di Berto, vinattieri, per l'arte de' vinattieri, cittadini fiorentini, deputati [etc.], assente il sopradetto Tura loro compagnio [etc.], aprovorono, confermorono et omologorono [etc.], della quale aprovagione [etc.] aparisce nel campione de' detti statuti [etc.] per mano di ser Iacopo di Feo Ridolfi (a), notaio fiorentino.

[1421]

Al nome di Dio, amen. Anno dalla sua incarnatione .MCCCCXXI. ind. .XV. a dì .XXXI. di dicembre. Facto nella casa o vero audienzia della chasa di san Piero Scheraggio di Firenze.

Ser Scolaio d'Andrea di Guccio, notaio, per l'arte de' giudici e notai,

Piero di Iacopo Bini, per l'arte del cambio,

Giovanni di Nicholò Riccialbani, per l'arte della lana,

Pavolo di Ruberto di Pavolo Locti, per l'arte di porta sancta Maria,

---

(a) *B* Cambius fil. quondam Nicholai de Salviatis de Florentia [etc.]

Francescho d'Antonio Palmieri, per l'arte de' medici e spetiali,
Francescho di Christofano, vaiaio, per l'arte de' vaiai e pillicciai,
Cambio di Piero, chiavaiuolo, per l'arte de' chiavaiuoli, cittadini fiorentini, deputati [etc.], veduto il capitolo infra scripto a lloro per parte de' capitani della parte ghuelfa presentato, del quale questo è il tenore :

I. Che la festa di san Dionigi si guardi per gli artefici.

In prima, consideranti la victoria e 'l triumpho alla città di Firenze della città di Pisa da cielo data nel dì del gloriosissimo sancto Dionisio Ariopagite, et però, ad exaltatione dell'università de' ghuelfi della città di Firenze, providono, ordinorono e deliberorono che ogni anno, in perpetuo, a dì nove del mese d'ottobre, nel qual dì è la festa del dicto sancto Dionisio, niuno della dett' arte o vero alla dett'arte de' medici e spetiali sottoposti, ardischa o presumma tenere bottegha aperta detto dì ; ma sieno tenuti e debbino la detta festa di san Dionisio ogni anno ghuardare, come si ghuardano l'altre feste nella città di Firenze, e tra lle dette feste si computi per gli artefici della dett'arte, sotto la pena, a ciaschuno che contra facesse, di llire cinquanta di f. p., da essere apicchata per l'una metà al comune di Firenze, e per l'altra metà alla dett'arte.

Veduti e considerati tucti e ciaschuni statuti, capitoli e ordini della dett'arte, de' medici e spetiali, che si contengono nel presente volume degli statuti altra volta aprovati [etc.], aprovorono [etc.], della quale aprovagione [etc.] aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Bartholommeo di Giovanni Dini da Laterino, notaio fiorentino.

[1422]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXXII. ind. prima a dì .XXX. del mese di dicembre, nella casa dell'università de' mercatanti e della Merchatantia della città di Firenze, nell'usata audientia dell'ufficio de' sei consiglieri della detta università.
ser Mactheo di ser Nicholò Mazetti, per l'arte de' giudici e notai,
Antonio d' Ubaldo da Fecto Bertini (a), per l'arte di calimala,
Nicholaio di Ruberto Davanzati, per l'arte del cambio,
Ugo di Bartolommeo degli Alessandri, per l'arte della lana,
Giovanni di Filippo Carducci, per l'arte di porta sancta Maria,

(a) *B* Ubertini.

Ghuidaccio di Iacopo Pecori, per l'arte de' medici e spetiali,
Tommaso di Scolaio di Lapo Ciacchi, per l'arte de' vaiai e pillicciai,
Antonio di Vanni Mannucci, galigaio, per l'arti minori, cittadini fiorentini deputati [etc.], assente il detto Ghuidaccio [etc.], veduti gl' infra scripti capitoli per parte della dett'arte de' medici e spetiali presentati, de' quali questo è il tenore, cioè:

I. Che e consoli s'intendino essere operai di sancta Maria della Tromba; e ch'el camarlingho dell'arte s'intenda essere camarlingho dell' oratorio di dicta sancta Maria, e tengha tre intrate et tre uscite. E gli operai et camarlingho usati nominare di san Bernaba et di sancta Maria della Tromba, s'intenda essere solo di san Bernaba.

a. In prima, consideranti che, per gli tempi passati, l'oratorio di sancta Maria della Tromba, sito in mercato vecchio, facto, edificato e ordinato per la dett'arte e università e de' denari e pecunia della dett'arte, governato fu per gli operai deputati sopra l'Opera e facti dell'Opera di san Barnaba di Firenze, la qual Opera non è della dett'arte, ma del comune di Firenze, et che anchora il camarlingho deputato sopra l'Opera e facti dell'Opera di san Bernaba predetto ancora fu camarlingho d'esso oratorio di sancta Maria della Tromba; e vedenti e consideranti che giusta cosa è che i denari del dicto oratorio, che sono de' denari dell'arte, sieno tenuti per loro e della dett'arte camarlingho, che tiene gli altri danari della dett'arte, come pel camarlingho della dett'Opera di san Bernaba, il quale debbe tenere e tiene e denari del comune di Firenze, sì per l'onore della dett'arte, e sì acciò che non nasca inconveniente che i denari del detto comune si mescholino co' denari della dett'arte, come per caso aviene, imperochè si truova ch'el detto oratorio debbe ricevere e avere nel dicto modo dall'Opera di san Bernaba fiorini 100 d'oro o circa, pagati ne' facti della dett'Opera di san Bernaba de' denari del detto oratorio; e ancora, acciò che con maggiore diligentia si ghuardino e facti del detto oratorio che per lo passato non fu, e che essi denari del dicto oratorio ritornino al luogo loro; e detti statuarii della dett'arte de' medici e spetiali providdono, ordinorono e deliberorono che, finito il tempo de' presenti operai del dicto oratorio di sancta Maria della Tromba et che al presente sono nell'ufficio predetto e loro camarlingho, e consoli della dett'arte, per lo tempo exi-

stenti, s' intendino essere e sieno operai della dett'Opera dell'oratorio di sancta Maria della Tromba, e 'l camarlingho della dett'arte, per lo tempo existente, s' intenda essere e sia loro camarlingho (a) e della dett'Opera del detto oratorio, e non gli altri operai, nè altro camarlingho.

b. E debba il dicto camarlingho tenere tre entrate e tre uscite, ciascuna di per sè: l'entrata cioè e l'uscita generale della dett'arte di per sè, e l'entrata e l'uscita del dicto oratorio anchora di per sè, e ll'entrata e ll'uscita dell'eredità pervenute o che per l'avenire perverranno alla dett'arte anchora di per sè.

c. E che per l'avenire non si traggha delle borse della dett'arte secondo la forma degli statuti della dett'arte gli operai e camarlingho del dicto oratorio altrimenti che di sopra detto sia, come per lo passato è facto e usato, non obstanti alcuni ordinamenti o vero statuti della dett'arte o del comune di Firenze in contrario parlanti in alcun modo; sì non di meno che delle borse de' detti operai e camarlinghi de' detti oratorii usitati si tragghino nel modo usato ogni anno. Gli operai e camarlinghi, che così saranno tracti, i quali per li tempi passati sono stati chiamati operai e camarlinghi dell'Opera di san Bernaba e dell'Opera di sancta Maria della Tromba, s' intendino essere e sieno chiamati solo operai e camarlinghi dell'Opera di san Barnaba colle preheminentie usitate. E lla detta entrata e uscita del detto camarlingho dell'arte per quello medesimo modo debbino tenere i notai della dett'arte, in tal modo ch' el libro suo si concordi con quello del camarlingho.

d. Questo non di meno salvo e dichiarato che per le predette cose non s' intenda accrescere alcuna balia, auctorità o podestà oltra o più che l'usata e consueta, o concedasi alla dett'arte alcuna cosa oltra o più altra volta le sia stata commessa o partengasele o spectesi in alcuno modo.

II. Che ogni nuovo consolo paghi all'oratorio di sancta Maria della Tromba fiorini 6 innanzi il principio del suo ufficio.

Ancora volenti dare materia a qualunche futuri debitori dell'oratorio di sancta Maria della Tromba per cagione del nuovo ufficio del consolato della dett'arte, al quale toccherà alcuno nuovamente essere tracto e deputato a pagare a esso tale oratorio quello che per dicta cagione doverà pagare sanza dilazione, premesso, facto e obtenuto lo squittino come di sopra, providdono, ordinorono e deliberorono che qualunche de' detti tali nuovi consoli della dett'arte, che saranno tracti

(a) *B aggiunge* ipsorum.

come detto è, sia tenuto e debba innanzi al cominciamento di detto tale suo ufficio del consolato pagare all'oratorio predetto o vero per lo detto oratorio legiptimamente ricevente, quello che pagare sarà tenuto secondo la forma degli statuti e ordini della dett'arte, cioè fiorini .VI. d'oro. Et se non pagherà innanzi al principio d'esso tale suo ufficio, non si possa raunare cogli altri suoi compagni e collegi, nè il suo predetto ufficio exercitare, se non quando arà pagato e detti .VI. fiorini d'oro, sotto la pena di llire .L. di f. p., a ciascuno contra faccente da essergli tolta e alla dett'arte apicchata. E non possa detto tale, che prima non arà pagato come detto è, rendere in dicto suo ufficio alcuna fava. El notaio della dett'arte, nè il suo coaiutore o alcuno possi da esso tale, che non arà pagato prima come detto è, ricevere fava alcuna come consol predetto, sotto la detta pena. Et se caso advenisse che alcuno, fra 'l detto tempo di sopra statuito e ordinato, non arà pagato, non possa avere o ricevere alcuno presente e alcuna cosa in luogo d'alcuno presente per cagione di tale suo ufficio, ne a llui mandare si possa, sotto la pena di llire .XXV. di f. p. per esso tale che così lo ricevesse, e per ciaschuno consolo della dett'arte che in contrario deliberasse, e pel camarlingho della dett'arte che tale presente mandasse o mandar facesse o permettesse, e sotto la medesima pena per lo notaio della dett'arte o proveditore della dett'arte, se le predette cose consentissono, o alcuno di loro consentisse in alcuno modo. E delle predette cose stieno e predetti a sindicato, e possi ogni ufficio de' sindichi della dett'arte delle predette cose conoscere; e trovati e colpevoli, punire e condempnare, come di sopra si dispone e in ogni tempo. E rimangha non di meno quel tal consolo, il quale non avesse pagato innanzi al tempo del cominciamento del detto consolato o durante il tempo del detto tale ufficio, debitore del detto oratorio della detta quantità di fiorini .VI. d'oro, e sia constrecto a pagare interamente, e per cagione della perdita di detto tal presente niente diminuisca o possa diminuire della detta somma di fiorini .VI. d'oro, della quale rimarrà debitore nel modo predetto.

III. Che gl'ufficiali dell'arte dieno e presenti, come si dispone per gli ordini, e non denari o altro.

Ancora consideranti che per li tempi passati e consoli e gli altri ufficiali della dett'arte, che da essa arte ricevono e ebbono presenti e doni per rispecto e per cagione de' detti uffici, ricevono e ebbono al-

cuna volta denari o alcun'altra cosa in luogo di ta' presenti e doni a llui dovuti più o altrimenti che si dispongha per gli statuti e ordini della dett'arte, il che risulta in vergognia della dett'arte, volenti provedere e dar materia che per gli tempi avenire non si vengha in tale inconveniente, premesso e facto scruptino e obtenuto come di sopra, providdono, ordinorono e deliberorono che niuno che per l'avenire sarà consolo, consiglieri, sindico o camarlingho della dett'arte o che arà avuto alcuno ufficio della dett'arte per cagione o rispecto del quale abbia dovuto ricevere o avere dalla dett'arte alcuno presente o dono, ardischa o presumma pigliare, ricevere o ritenere per lo detto tal presente o vero dono o vero in luogo di tal presente o dono, denari o altro, più che si permetta per gli statuti e ordini dell'arte predetta, sotto la pena di llire .xxv. di f. p. per ciaschuno contra faccente, o altrimenti tal presente pigliasse, ricevesse o ritenesse, e per ogni volta a esso tale da essergli tolta e apicchata alla dett'arte. Et se caso advenisse che alcuno de' detti tali ufficiali della dett'arte altrimenti tale presente o vero dono pigliasse, ricevesse o ritenesse, el camarlingho della dett'arte, che tale presente così mandasse o facesse mandare o vero desse o fare facesse o permettesse in altro modo che di sopra sia disposto, s' intenda essere e sia condempnato in llire (1) .xxv. di f. p., da essergli tolte e alla dett'arte aplicata. E ancora il notaio, el proveditore della dett'arte e ciaschuno di loro di per sè s' intendino essere e sieno condempnati in altretanto, cioè in llire .xxv. di f. p. da esser loro tolti e alla dett'arte aplicata, se permetteranno e detti presenti o vero doni o alcuno di loro mandare o dare ad alcuno de' detti ufficiali altrimenti o in altro mo' che di sopra sia detto, e per ciaschuno di loro e ogni volta. E sindichi della dett'arte, che per gli tempi saranno, debbino contro a tali faccenti contro alle predette cose cerchare, e trovati colpevoli dichiarare e condempnare a dare alla dett'arte come di sopra detto è, sotto la pena di lire .xxv. di f. p. per ciaschuno de' detti sindichi, e quali non condempneranno e detti tali delinquenti nelle predette cose e per ciaschuno contra faccente. Et che e detti presenti o alcuno di loro non si possino per la dett'arte dare o mandare ad alcuno de' detti ufficiali, se (a) prima di tale datione aparischa negli atti della dett'arte per mano del notaio della dett'arte o del suo coaiutore.

(1) Corretto su *libre*.

(a) *B* nisi.

IIII. Che nella casa della dett' arte non sieno più che 3 messi.

Ancora consideranti che da più anni in qua la dett'arte e università à tenuto per servigi della dett'arte quattro messi continui, et che per gli tempi passati solevano essere due soli, al tempo de qua' due non erano minori occupationi nella dett'arte che sieno al presente ma maggiori, e cognoscenti alla dett'arte potere e dovere essere bene servita e satisfatta per tre messi, e che la detta arte e università con fatica pagha e sopporta le spese ordinarie, alle quali diligentemente è d'avere advertentia, acciò che la detta università si possa nello stato buono nel quale è mantenere senza pagare e supportare spese pe' mercatanti e artefici della dett' arte, in ogni modo etc. providdono e ordinorono che per l'avenire per la dett'arte e università o vero consoli e ufficiali alcuni della dett'arte, per gli tempi existenti, non si possino, nè debbino pigliare, eleggere o deputare a servire alla dett'arte oltr'al numero di tre messi in uno medesimo tempo, ma tanto tre e per insino al numero di tre e non più, non obstanti alcuni statuti o vero ordinamenti della dett'arte o del comune di Firenze in contrario disponenti in alcuno modo, o vero altra consuetudine in contrario usata. E quali tre messi debbino ricevere per loro salario e vestiti, cioè ciascuno di loro di per sè quello che per gli ordini della dett'arte si dispone doversi pagare a ciaschuno messo della dett'arte e non più.

V. Che prima che niuno (a) sia ricevuto alla matricola si deliberi pe' consoli.

Anchora consideranti che, secondo gli statuti e gli ordini della dett'arte, ciascuno che vuol venire al magistrato della dett'arte e essere posto e descripto nella matricola della dett'arte fra gli altri matricolati, si riceva alla matricola d'ess'arte pel notaio dell'arte ricevente pe'consoli dell'arte, e così sempre fu osservato, e che niuno mai per lo passato fu rifiutato, ma sempre ciaschuno ricevuto e acceptato, e che già è advenuto e per l'avenire potrebbe avenire che alcuno fu ricevuto alla matricola, per la persona del quale ess'arte non fu honorata e potrebbe essere inhonorata, volenti a tali inconvenienti provedere e dare materia a ciaschuno che alla dett'arte vorrà essere ricevuto alla matricola di far bene, per ogni modo etc. providdono, ordinorono e deliberorono come di sopra che per l'avenire niuno possa essere ricevuto o amesso alla matricola o descripto nella matricola della dett'arte pel

(a) *B* aliquis.

notaio della dett'arte o per suo coaiutore, se prima non sarà deliberato pe' consoli della dett'arte o per le due parti di loro in concordia existenti esso tale potere essere ricevuto e admesso alla matricola della dett'arte, e non prima o altrimenti o in altro modo.

Veduti adunche e detti capitoli e veduti e intesi gli statuti, capitoli e ordini dell'arte de' medici, spetiali e degli altri membri, che di sopra nel presente volume degli statuti si contengono, per vigore del loro ufficio [etc.] aprovorono, confermorono e emologorono, della quale aprovazione aparisce nel campione de' detti statuti, per mano di ser Filippo di Christofano di Leonardo, cittadino e notaio fiorentino [etc.].

[1423]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione MCCCCXXIII. ind. seconda a dì trentuno del mese di dicembre, nella città di Firenze, nella casa dell'abitazione e residentia di Francescho di Daldo Cantini, sita nel popolo di sancta Reparata in sulla piazza di san Giovanni Batista, il qual luogo gl'infra scripti ufficiali elessono idoneo e per idoneo per esercitare il loro ufficio; alle 'nfra scripte cose presenti Mariano di Luolo, spetiale, del popolo di san Lorenzo di Firenze, e Agnolo di Bartolo, calzolaio del popolo di san Piero Maggiore di Firenze.

Messer Piero di Leonardo de' Becchannugi, doctore di legge, per l'arte de' giudici e notai,

Adovardo di Lodovico Aciaiuoli, per l'arte di kalimala,

Francescho di Daldo Cantini, per l'arte del cambio,

Nicholo d'Andrea di Neri di Lippo, per l'arte della lana,

Filippo d'Arrigo Arrigucci, per l'arte di porta sancta Maria,

Lorenzo di Stagio Barducci, per l'arte degli spetiali,

Zanobi di Iacopo del Rosso, per l'arte de' vaiai,

Simone del Nero, rigattieri, per l'arte de' rigattieri, cittadini fiorentini [etc.], assente Adovardo di Lodovico Acciaiuoli e Leonardo di Stagio Barducci loro compagnio [etc.], approvorono, confermorono e emologorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Lando di ser Lorenzo Landi (a), notaio fiorentino [etc.].

[1424]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua salutifera incarnatione .MCCCCXXIIII. ind. .III. a dì .XXVI. del mese di dicem-

(a) *B* ser Landi.

bre, in Firenze, nella casa della Mercantia e università de' mercanti della città di Firenze nell'usata audienza de' signior sei della Mercantia predetta; presenti e testimoni alle 'nfra scripte cose chiamati, auti e pregati ser Lorenzo di Iacopo Lenzi, ser Uberto di Martino di Berto, cittadini e notai fiorentini, e Agniolo di Bartolo, calzolaio, del popolo di san Pietro Maggiore di Firenze.

Messer Carlo di Francescho Federighi, per l'arte de' giudici e notai,
Sandro di Vieri Altoviti, per l'arte di kalimala,
Tommaso di Giacomino di Goggio, per l'arte del cambio,
Lapo di Giovanni Nicholini, per l'arte della lana,
Goro di Stagio Dati, per l'arte di porta sancta Maria,
maestro Cristofano di Giorgio, doctore di medicina, per l' arte degli spetiali,
Antonio di Piero Totti, vaiaio, per l'arte de' vaiai et
Biagio d'Agniolo, bicheraio, per l'arti minori, cittadini fiorentini deputati [etc.], confermorono e emologorono della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Lorenzo di Francescho d'Andrea da Empoli, notaio fiorentino (a).

[1425]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione MCCCCXXV. ind. .IIII. a dì .XXVIIII. del mese di dicembre, nella sala del popolo di Firenze o vero saletta de' magnifici signiori priori dell'arti e del gonfalonieri della giustitia del popolo e del comune di Firenze.

Ser Pagolo di ser Francescho, per l'arte de' giudici e notai,
Cosimo di Giovanni de' Medici, per l'arte del cambio,
Zanobi d'Arnolfo degli Arnolfi, per l'arte di kalimala,
Giuliano di Tommaso di Guccio, per l'arte della lana,
Lorenzo Piero di Lenzo, per l'arte di porta sancta Maria,
Iacopo di Francescho Federighi, per l'arte degli speziali,
Iacopo di Bartolo Ciacchi, per l'arte de' vaiai et
Bartolo di Ghualberto, per l'arti minori, cittadini fiorentini, deputati [etc.], absente non di meno Iacopo di Francesscho Federighi, [etc.] veduto lo 'nfra scripto capitolo e ciò che in esso si contiene per parte della dett'arte degli spetiali presentato, del quale questo è il tenore, cioè:

(a) *B agg.* Ego Ubertus fil. Martini Berti de sancto Donato in Poggis [etc.], ex supra dicti ser Laurentii rogationibus [etc.] scripsi et publicavi.

I. Che niuno possa por querela in alcuna corte contr'alcuno contr'al quale e consoli paressono adomandare, alla pena di llire .L.

a. Consideranti i detti statuarii che per conservatione e augmento dell' arti della città di Firenze si conserva e acrescesi essa comunità della città predetta, et che per cagione di certe consuetudini contr'al debito dell'onestà e buoni costumi e contra gli statuti e ordinamenti dell'arti, e quali per molti da poco tempo in qua usitate (a) in dampno e vergognia della dett'arte e contra gli ordinamenti d'essa come di sopra si dice, l'arte predette e massimamente l'arte degli spetiali e merciai caderebbono in ruina, per modo che, se non si provedesse d'opportuni rimedii, l'arte predette rimarrebbono nulle e maximamente la dett'arte, e per questa cagione le dett'arti della città predetta receverebbe massima lesione, per conservationi delle dett'arti e della detta comunità, acciò che in tucto si rimuova la consuetudine predetta, providdono, ordinorono e deliberorono che per l'avenire niuno, di qualunche qualità, alla dett'arte per qualunche modo sottoposto, in alcuno modo possa o debba ire ad alcun'altra corte della città o contado di Firenze contr' alcuna persona, nè querela alcuna porre o petizione dare o in alcuno modo adomandare d'alcuna o per alcuna o d'alcune quantità di danari o altre cose, le quali dovesse o pretendesse d'avere, ricevere o avere per qualunche ragione o cagione da alcuna o contr'alcuna persona, di qualunche stato e condictione si sia, alla dett'arte per qualunche modo sottoposto, se non è della corte della dett'arte dinanzi all'ufficio de' consoli della dett'arte, sotto la pena di llire .L. di f. p. per ciascuno e per ciascuna volta che contra facesse. Nella qual pena ciaschuno contra faciente ipso facto s' intenda essere e sia incorso e condempnato, ancora senza alcun'altra dichiarazione o acto.

b. Questo non di meno salvo, excepto e riservato cioè che se egli fosse conceduto licentia pe' consoli della dett' arte ottenuto prima il partito per essi consoli a fave nere e bianche d'andare ad altra corte o se e consoli della dett'arte non spacciassono la causa alcuna mossa o che si movesse nella detta corte della dett'arte fra 'l tempo che si contiene negli statuti e ordini della dett'arte, allora ne' detti casi e ciascuno o alcuno d'essi sia lecito a tale actore ire a un'altra corte della città o contado di Firenze, e essa causa e qualunch'altra causa transferire lecitamente e senza pena, e non per altra via o altro modo, directamente o indirectamente.

(a) *B aggiunge* est.

c. E lle predette cose non s' intendino o luogo abbino contra coloro, i quali avessono executione parata e di facto contro a' loro debitori ; nel qual caso a ciascuno sia licito quando di ragione e secondo gli statuti e ordini del comune di Firenze e università di Mercantia permettesse alcuno potere far pigliare di facto il debitore suo, faccendolo pigliar di facto, e non altrimenti nè per altra via domandando o causando possa, sotto la detta pena.

d. E ancora non s' intendino le predette cose e luogo abbino di coloro o per coloro divieti o contracti e cose de' quali aparisse publico instrumento guarantigiato, de' quali secondo gli ordini dell'arte predetta e consoli della dett'arte non abbino iurisdictione; salvo se fossono instrumenti d'allogagioni di fondachi o botteghe della dett'arte, de' quali secondo gli ordini della dett' arte avessono giurisdictione. Et che ciaschuno possi e a llui sia lecito palesemente o secretamente notificare e tamburare ciaschuno contra facciente, e abbia e diesigli la quarta parte di llire .L. di f. p. liberamente, senza alcuna rimessione. Et che e consoli della dett'arte, che per gli tempi saranno, sieno tenuti e debbino le questioni mosse e che si moveranno dinanzi da loro e nella dett'arte, spacciare e terminare fra 'l tempo e termino e per quel modo e forma come per gli ordini della dett'arte si dispone, sotto le pene e alle pene che si contengono negli statuti e ordini della dett'arte.

Esso capitolo e tucti gli altri statuti, capitoli e ordinamenti che si contengono nel presente volume di questo libro dell'arte degli spetiali veduti e considerati, per vigore del loro ufficio [etc.] aprovorono, emologorono et confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti [etc.] per mano di ser Iacopo di Fei di ser Scolaio de' Ridolfi, cittadino e notaio fiorentino.

[1426]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua salutifera incarnatione .MCCCCXXVI. ind. quinta a dì .XIII. del mese di dicembre, nel palagio del popolo fiorentino, nel luogo della residentia del notaio delle riformagioni del popolo e del comune di Firenze, nell'audienzia nuova, presenti e testimoni a queste cose avuti, pregati e rogati Antonio di Bartolo, del popolo di san Felice in piazza, di Firenze.

Ser Giovanni di Ghuiduccio di Riccio, per l'arte de' giudici e notai,

Astore di Nicholò di Gherardino Gianni, per l'arte de' mercatanti di kalimala,

Cante di Giovanni Compagni, per l'arte del cambio,
Berto di Francescho da Filichaia (a), per l'arte della lana,
Filippo di Giovanni Carducci, per l'arte di porta sancta Maria,
Andrea di Salvestro Nardi, per l'arte degli spetiali,
Francescho di Christofano, vaiaio, per l'arte de' vaiai et
Domenico di Macteo Struffa, per l'arte de' becchai e .XIIII. minori arti, cittadini fiorentini, deputati [etc.], assente non di meno Andrea di Francescho (b) Nardi, per l'arte degli spetiali loro compagnio [etc.], approvorono, confermorono e emologorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Andrea di Macteo di Giovanni (c), notaio fiorentino.

[1427]

Al nome di Dio, amen. Anni Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXXVII. ind. .VI. a dì .VIIII. di dicembre, in Firenze nella casa dell'università della Mercantia della città di Firenze nel popolo di san Firenze di Firenze, cioè nella audienzia maggiore della detta casa.
Ser Tommaso di ser Luca Franceschi, per l'arte de' giudici e notai,
Oddo di Vieri Altoviti, per l'arte di chalimala,
Neri di Francesscho Fieravanti, per l'arte della lana,
Tommaso di Marcho Bartoli, per l'arte di porta sancta Maria,
Iacopo di messer Francescho de' Renuccini, per l'arte degli spetiali etc.,
Tommaso di Scholaio Ciacchi, per l'arte de' vaiai e pillicciai,
Iacopo del Zagheria (d), per l'arte de' rigattieri e per l'altre .XIII. minori arti della città di Firenze, deputati [etc.] una insieme con Averardo di Francescho de' Medici, per l'arte del cambio, loro compagnio allora assente [etc.], excepto il dicto Iacopo di messer Francescho Renuccini, anchora allora absente, perchè all'aprovagione de' presenti statuti della sua arte secondo la forma degli statuti non potea intervenire [etc.]; aprovorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Ferrantino di Nicholò da Montecatino, notaio fiorentino.

(a) *B* de Filicaria. — (b) *B* Silvestri. — (c) *B aggiunge* Ego Guaspar fil. olim ser Francisci Masini, iudex ordinarius et notarius [etc.], aliis negotiis impeditus supra scripta omnia complenda [etc.] commisi supra scripto ser Andree Mattei [etc.]. — (d) *B* Iacobus Iacobi del Zacheria.

[1428]

Al nome di Dio, amen. Anni Domini dalla sua salutifera incarnatione .MCCCCVIII. (1) a dì .XXVIII. del mese di dicembre.

Ser Martino di Luca Martini, notaio, per l'arte de' giudici e notai,
Lutozzo di Iacopo di Lutozzo Nasi, per l'arte di k[a]limale,
Nicholò di Giovanni del Bellaccio, per l'arte del cambio,
Filippo di Nicholò Giugni, per l'arte della lana,
Piero di Francescho di ser Gino, per l'arte di porta sancta Maria,
Barduccio Octavanti Barducci, per l'arte degli spetiali etc.,
Iacopo di Bartolo Ciacchi, per l'arte de' vaiai,
Tommaso di Michele Schiattesi, per l'arte de' rigattieri, cittadini fiorentini, deputati [etc.], nel palagio del popolo di Firenze a presso all' audienzia degl' ufficiali de' regolatori dell' entrata e delle spese del comune di Firenze [etc.] in sufficiente numero a collegio congregati, excepto non di meno il dicto Tommaso di Michele loro compagnio assente e anchora assente il dicto Barduccio loro compagnio [etc.], aprovorono, emologorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Michele di ser Fatio (a), notaio fiorentino.

[1429]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXXVIIII. ind. .VIII. a dì .IIII. del mese di dicembre.

Ser Filippo di ser Ugolino Pieruzzi, per l'arte de' giudici e notai,
Ridolfo di Bonifatio Peruzzi, per l'arte di k[a]limala,
Bartolommeo da Verano (b) Peruzzi, per l'arte del cambio,
messer Palla di messer Palla, per l'arte della lana,
Bernardo d' Ugolino Bonsi, per l'arte de' medici etc.,
Lorenzo di Piero Borsi, per l'arte di porta sancta Maria,
Bencivenni di Christofano di Bencivenni (c), per l'arte de' vaiai,
Buonacorso di Pagolo Corsellini, per l'arte de' correggiai et per l'altre tredici minori arti della città di Firenze, cittadini fiorentini, deputati [etc.], una col detto Bernardo d' Ugolino de' Bonsi loro compagno assente, insieme nel palagio del popolo di Firenze, nell' au-

(1) Correggi: .MCCCCXXVIII., come nel cod. *B*.

(a) *B agg.* Angeli de Montelungo. — (b) *B* Bartolomeo Verani. — (c) *B* Benevieni.

dienza de' conservatori delle leggi del comune di Firenze [etc.], aprovorono, emologorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Piero di Betto da Filichaia (a), notaio fiorentino.

[1430]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXXX. ind. .VIIII. a dì .XXVIIII. del mese di dicembre; nel popolo di san Pancrazio di Firenze nella casa dello 'nfra scripto Antonio di Iacopo, gravato d' infermità.

Messer Stefano di Giovanni Buonacorsi, per l'arte de' giudici e notai,

Antonio di Iacopo de' Luignie, per l'arte del cambio,

Giuliano di Francescho di ser Gino, per l'arte di porta sancta Maria,

Domenico D'Antonio Allegri, per l'arte de' medici e spetiali,

Antonio di Piero di Lapozzo, per l'arte de' vaiai,

Pavolo di Mactheo del Riccho Castellani, per l'arte de' galigai e per l'altre .XIII. minori arti della città di Firenze, cittadini fiorentini, deputati [etc.], insieme con Nicholò di Giovanni da Uzano per l'arte de' mercatanti di calimala, e Neri di Gino Capponi per l'arte della lana loro compagni absenti [etc.], a collegio raunati, excepti non di meno e detti Nicholò e Neri assenti e ancora excepto il dicto Domenico d'Antonio Allegri loro compagnio absente, il quale secondo la forma degli statuti all'aprovatione della sua arte non poteva intervenire, per vigore della riformagione oggi ottenuta nel Consiglio del comune di Firenze, contenente in effecto che per la presente volta bastino cinque fave de' detti ufficiali [etc.], aprovorono, emologorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel libro de' detti ufficiali per mano di ser Giovanni di Dino Peri, cittadino e notaio fiorentino.

[1431]

Al nome di Dio, amen. Anno dalla incarnatione del nostro Signiore Iesu Christo .MCCCCXXXI. indictione .X. a dì ultimo del mese di dicembre; in Firenze, nel palagio del popolo fiorentino, nel luogo e audienzia nel quale si rauno e sono usati di raunare e consoli del comune di Firenze.

(a) *B* de Filicharia.

Ser Tommaso di Iacopo Gilii Schiattesi, per l'arte de' giudici e notai,

Antonio di messer Nicholò da Rabatta, per l'arte di kalimala,

Luca di messer Maso degli Albizi, per l'arte della lana,

Filippo di Ghezzo della Casa, per l'arte di porta sancta Maria,

Francesscho di Cino Rinuccini, per l'arte de' medici e spetiali,

Francesscho di Domenicho Naldini, per l'arte de' vaiai,

Giovanni di Piero Lapini, per l'arte de' cassettai e l'altre minori arti, cittadini fiorentini, deputati [etc.], mancante non di meno uno ufficiale per l'arte del cambio [etc.], presente Francescho di Cino de' Renuccini e lla fava non reddente perchè fava rendere non poteva all'aprovatione degli statuti dell'arte sua, approvorono e confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Nichola Mangieri (a), notaio fiorentino.

[1432]

Al nome di Dio, amen. Anni Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXXXII. ind. .XI. a dì .XXVI. del mese di dicembre; in Firenze, nel palagio del popolo fiorentino, cioè nell'audienza de' signior priori dell'arti e del gonfalonieri della giustitia del popolo e del comune di Firenze.

Ser Iohanni di Luca Martini, per l'arte de' giudici e notai,

Pavolo di Zanobi da Ghiacceto, per l'arte di kalimala,

Uguccione di Micho Capponi, per l'arte del cambio,

Andrea di Veri de' Rondinelli, per l'arte della lana,

Agnolo di Filippo di ser Giovanni, per l'arte di porta sancta Maria,

Simone di Pagolo di Berto Carnesecchi, per l'arte dei medici e spetiali,

Antonio di Piero di Tocto, per l'arte de' vaiai,

Ludovico di Guccio della Badessa, per l'arte de' galigai, cittadini fiorentini, deputati [etc.], insieme in sufficiente numero a collegio raunati nel sopra scripto luogo [etc.], assente non di meno il di sopra scripto Simone di Pavolo di Berto Carnesecchi, per la dett'arte de' medici e spetiali e Pavolo di Zanobi da Ghiacceto loro compagno [etc.], veduti non di meno prima gl' infra scripti septe capitoli per parte della dett'arte de' medici e spetiali a' detti aprovatori presentati, e essi diligentemente examinati, de' quali capitoli questo è il tenore, cioè:

(a) *B agg.* Vanozi de Castro sancti Iohannis comitatus florentini [etc.].

I. [Quod fiat liber speculi in domo dicte artis] (1).

In prima ch'egli s'ordini e facciasi nella dett'arte un libro nominato il libro dello speccio, sopra al qual libro si discrivino e descrivere e porre si debbino tutti e ciascuni matricolati nella dett'arte e alla dett'arte sottoposti, i quali sieno nella città di Firenze, o che sieno cittadini debitori della dett'arte per cagione di qualunche cosa, ad deliberatione de' consoli della dett' arte per gli tempi existenti. E quali sieno descripti (a) in sul detto libro e debitori della dett'arte debbino essere stracciati e di (b) qualunche ufficio, a' quali (c) per l'avenire essi o alcuni di loro essere tracti nella casa della dett'arte e degl'uffici della dett'arte innanzi che abbino pagato e sieno stati cancellati del detto libro dello specchio. Et che quel medesimo s' intenda e osservisi ne' figliuoli e de' figliuoli existenti nella podestà del padre e degli eredi di qualunche tali debitori così nel detto libro descripti. Questo non di meno agiunto, cioè che prima e innanzi che allo specchio predetto si ponghino ta' debitori della dett'arte, si notifichi e notificare si debbia loro personalmente per uno de' messi della dett'arte una volta o due volte a casa, sotto diversi (d) com'essi sono posti e descripti come debitori dell'arte predetta nel detto e sopr'al detto libro dello specchio (2).

II. [Quod nullus positus ad librum speculi possit micti ad partitum ad aliquod officium artis].

Et che niuno di ta' debitori, così descripti e posti in sul detto libro dello specchio, mandare si possa o debba a partito ad alcuno ufficio o per alcuno ufficio fare nella casa della dett' arte nel tempo che così fosse debitore della dett' arte e descripto e posto in sul detto libro dello specchio, sotto la pena di llire .L. di f. p. al notaio della dett' arte, il quale permettesse che in opposto si facesse, a llui per ciaschuno e per ciaschuna volta da essergli tolta e alla dett' arte aplicata, e per ciaschuno che sarà tracto ad alcuno ufficio nella casa della dett'arte descripto allora sopr'al detto libro dello specchio e debitore della dett'arte, il quale non si stracciasse di tale ufficio. Et che niuna tracta et niuno squittino far si possa nella casa della dett'arte, se il libro dello specchio predetto non sarà presente e patente in tal modo, che da ogni uno sia veduto, sotto pena di llire .L.

(1) Di qui fino a tutto il 1435 mancano nel cod. *C* i titoli delle rubriche. Li riportiamo dal cod. *B*. — (2) Cfr. riforma 28 dicembre 1436, rubr. I.

(a) ***B*** sic descripti. — (b) *B agg.* a et de. — (c) *B aggiunge* continget. — (d) *B agg.* diebus.

di f. p. per ciaschuno consolo della dett'arte, il quale fusse presente a fare o permettere che si facesse in contrario, e tante volte di perdere e lasciare il presente a llui dovuto per l'ufficio del consolato, secondo la forma degli statuti e ordinamenti della dett'arte; sì non di meno che pel notaio della dett'arte si debba a essi consoli notificare e dire quello che nel presente capitolo si contiene, acciò che i detti consoli sieno informati delle predette cose e meglio se ne possino ricordare. Et che, se niuno de' detti debitori si mettesse a partito e ottenessesi, non s' inborsi a esso tale ufficio, se non arà pagato innanzi alla 'nborsatione predetta (1).

III. [Quod nullus consul dicte artis existens ad speculum tempore sue extractionis possit habere ensenium].

Che qualunche per l'avenire fosse tracto in consolo della dett' arte e fusse nel tempo della sua tracta per qualunche modo debitore della dett' arte e fosse posto e descripto in e in sul libro dello specchio per cagione di matricola o vero di sua entratura o vero perchè fosse debitore di sancta Maria della Tromba per chagione che nuovamente fusse assumpto o dovesse essere essumpto all'ufficio del consolato della dett'arte, o per altro debito pel quale si trovasse o fosse descripto in e in sul detto libro dello specchio come detto è, non possa ricevere, nè a llui esser mandato el dovuto presente o che a llui si doverà per lo detto suo ufficio del consolato, al quale fosse tracto, sotto la pena di llire .x. di f. p. a ciaschuno de' sindichi della dett'arte, che deliberassono che si dovesse mandare tal presente, e di llire .x. di f. p. al notaio che fusse rogato della deliberatione che si facesse per detti sindichi che si gli mandasse il tal presente, da esser loro tolta e alla dett'arte aplicata e per ciaschuno e per ogni volta. Con questa non di meno addictione e modificatione cioè, che qualunche de' detti ta' consoli della dett'arte, che così saranno tracti e rimarranno, arà pagato tal debito, al quale sarà tenuto alla dett'arte e pel quale fosse descripto nel libro dell'arte in sul detto libro dello specchio il primo dì dell'entrata del suo ufficio o prima, e del decto libro dello specchio sarà cancellato per lo detto e del detto tal debito, possa e debbe avere e ricevere e a llui esser mandato il presente predetto liberamente e senza pena, e sindichi predetti possino nel dicto caso deliberare che se gli mandi il dicto presente, e 'l notaio della dett'arte possa di detta deliberatione essere rogato senza alcuna prohibitione, non obstante le predette cose (2).

(1) Cfr. riforma 28 dicembre 1436, rubr. II. — (2) Cfr. riforma 28 dicembre 1436, rubr. III e IIII.

IIII. [Quod numptii artis nichil habeant de denariis solvendis per matriculatos pro eorum matricula].

Ancora che niuno pagamento si faccia e far si possa pel camarlingho della dett'arte, che per lo tempo sarà, a' messi o vero a' famigli della dett'arte per loro diritto o mercè, per cagione di denari che s'avessono a pagare per matricola o per quegli che si matricoleranno nella dett'arte per loro matricola e entratura, salvo che di quegli o per que' denari e quali si pagassono alla dett' arte pe' matricolati o che si matricoleranno nella dett'arte, poichè saranno descripti nel libro e in sul libro dello specchio della dett'arte per cagione di pignoratione o vero gravamento che fusse facto di tali debitori descripti in dicto libro dello specchio per essi ta' messi o famigli o per alcuno di loro; pe' quali gravamenti poi che aranno pagato, e detti tali gravati alla dett'arte s' intenda e possa e a lloro sia lecito pigliare e ricevere da tali così gravati soldi uno per lira di detto tal debito, per lo quale saranno stati gravati, solamente de' denari de' detti gravati (1) e non della dett'arte, non obstante alcuni statuti o vero ordinamenti del detto comune in contrario per qualunche modo disponenti. Possino non di meno e a lloro sia lecito, possino non di meno ricevere da qualunche si matricolerà nella dett'arte soldi cinque di f. p. per ciaschuno di loro, secondo l'usanza consueta.

V. [Quod sindici artis rescontrare teneantur cum introitu camerarii librum et filzam notarii].

Ancora che e sindichi della dett'arte, che per lo tempo saranno a sindicare e consoli e gli altri vecchi ufficiali della dett'arte, mentre e quando rivedessono le ragioni della dett'arte per lo tempo existenti, sieno tenuti e debbino riscontrare tucte le filze delle petizioni col libro del notaio della dett'arte e coll'entrata del camarlingho d'ess'arte, acciò che se meno pagato fusse che si dovesse d'alcune petizioni, domande o vero faccende dell'arte, esse rifaccino e sieno tenuti e debbino fra uno mese dal dì dell'entrata del loro ufficio avere sindicato ta' consoli, officiali e camarlinghi, secondo che si dispone per gli ordinamenti della dett'arte. Il che, se non aranno facto fra 'l detto tempo, non si possa, nè debba a lloro mandare il presente dovuto dalla dett'arte per lo detto

(1) Corr. di prima mano da *gravamenti*.

loro ufficio del sindicato, sotto la pena di llire .x. di f. p. al camarlingho e al proveditore della dett'arte da essere loro tolta, se manderanno il presente predetto e alla dett'arte aplicata.

VI. [Quod numptii mictant denarios quos exegerint ad introitum infra tres dies].

Ancora che qualunque de' messi o vero famigli della dett'arte pigliasse per l'avenire da alcuno o per alcuno debitore della dett'arte alcuna quantità di denari nella città di Firenze, essi denari sia tenuto e debba far porre per lo camarlingho della dett'arte a entrata fra tre dì prossimi futuri dal dì ch'egli gli arà ricevuti; e se gli ricevesse da alcuno o per alcuno debitore della dett'arte fuori della città di Firenze, sia tenuto e debba essi denari fare porre pel camarlingho della dett'arte a entrata fra tre dì dal dì che sarà tornato detto tal messo alla città di Firenze, il che, se non sarà, s' intenda essere e sia tal messo e famiglio della dett' arte rimosso dal detto suo ufficio d'essere messo o famiglio senz'altra deliberatione fare.

VII. [Quod quicumque fuerit extractus ad aliquod officium artis et primo exercuerit officium consulatus vel aliud officium alterius artis, straculetur tamquam inhabilis].

Ancora che qualunche degl'uomini e persone della dett'arte sarà in casa della dett'arte tracto e deputato ad alcuno ufficio della dett'arte e per lo passato abbia essercitato alcuno ufficio, cioè l'ufficio dal consolato, consiglieri, sindicato e camarlingatico d'alcun'arte, debba essere stracciato come inhabile, pel notaio della dett'arte, di tale ufficio e da detto tale ufficio rimosso. Et non possa alcuno de' predetti, che alcuno ufficio de' predetti avesse essercitato, d'alcun'altra arte essere rimosso o posto a partito (a) ad alcuno ufficio della dett'arte exercitare per l'avenire nella casa della dett'arte, sotto pena di lire .xxv. di f. p. al proposto de' consoli della dett'arte e al notaio della dett'arte, che in contrario permettessono che si facesse, da essere loro tolta e alla dett'arte aplicata. Questo non di meno excepto, salvo, riservato e modificato cioè, se alcuno de' ta' sopra detti della dett'arte, il quale arà essercitato alcuno ufficio de' predetti in casa dell'arte (b) renumptierà a tucti e ciaschuni offici, al quale advenisse per l'avenire essere tracto, electo

(a) *B* in aliqua alia arte micti vel poni ad partitum. — (b) *B* *aggiunge* alterius artis.

o deputato in detta tal'arte nella quale avesse essercitati offici tali o alcuni d'essi per publico instrumento da essere facto per mano di publico notaio, sì che ben vaglia e tengha di ragione chi tale renumptiatione arà facto, non abbino luogo le cose che nel presente capitolo dette sono (1).

VIII. [Nullus recipiatur ad matriculam, nisi precedente deliberatione consulum].

Ancora che niuno che per l'avenire vorrà essere matricolato e descripto nella matricola della dett'arte, possa e debba pel notaio della dett'arte essere ricevuto o amesso e descripto alla matricola della dett'arte, se non precedente la diliberatione de' consoli della dett'arte, sotto pena di lire .XXV. di f. p. al notaio della dett'arte da essergli tolta e alla dett'arte aplicata.

Veduti, intesi et examinati tucti e ciaschuni statuti, capitoli e ordinamenti della dett'arte de' medici e spetiali con tucte le loro correctioni e adictioni, che di sopra nel presente volume di questo libro si contengono [etc.], aprovorono, confermorono e emologorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Gherardo di Leonardo di Gherardino di Francescho, notaio fiorentino.

[1433]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini .MCCCCXXXIII. ind. .XII. a dì .XXVI. del mese di dicembre; in Firenze, nella casa o vero palagio de' mercatanti e della Mercatantia della città di Firenze.

Lutozo di Iacopo di Lutozo, per l'arte di kalimala,
Ricciardo di Nicholò Fagni, per l'arte del cambio,
Nerone di Nigi di Nerone, per l'arte della lana,
Iohanni di Brancatio Borsi, per l'arte di porta sancta Maria,
Tommaso di Scholaio Ciacchi, per l'arte de' vaiai,
Antonio di Firenze del Pancia, per le .XIIII. arti minori, cittadini fiorentini, deputati [etc.], insieme in sufficiente numero adunati a collegio nel sopra scripto luogo [etc.], assente non di meno o vero non essendo tracto e deputato alcuno per l'arte de' giudici e notai, la borsa existente vota, absente o vero non interessente Nofri di Salvestro Cennini per l'arte de' medici e spetiali loro conpagno [etc.], aprovorono, confermorono [etc.], della quale aprovagione aparisce nel cam-

(1) Cfr. riforma 28 dicembre 1436, rubr. V.

pione de' detti statuti per mano di ser Bartholommeo di Michele (a) notaio fiorentino.

Ancora nel dicto anno e ind. a dì .XXXI. del mese di dicembre, nel luogo di sopra nominato, e predetti aprovatori e statutarii, insieme come di sopra a collegio raunati, assente non di meno il dicto Nofri di Salvestro Cennini per l'arte de' medici e spetiali [etc.], acceptorono e aprovorono gl'infra scripti capitoli e statuti dinanzi a lloro dati per parte della dett'arte de' medici e spetiali sotto questo tenore e effecto, cioè:

I. [Nullus qui venerit ad matriculam possit poni ad partitum nisi elapsis quinque annis a die quo fuerit receptus].

Che per l'avenire niuno, che nuovamente sarà venuto e ricevuto alla matricola della dett'arte, possa essere messo ad alcuno partito o in alcuno squictino, che per qualunche modo si farà per la dett'arte o nella casa della dett'arte, se non poi che saranno compiuti e passati cinque anni dal dì che così sarà ricevuto o amesso alla matricola predetta per beneficio dell'avolo paterno o del padre, fratel carnale o avunculo, il quale avolo paterno, fratello o avuncolo matricolato sarà stato almeno cinque anni innanzi nella dett'arte si possa porre e mettere a partito e a ciaschuno o per ciaschuno scruptino che si farà per la dett'arte e nella casa della dett'arte, come se matricolato e fosse stato ricevuto alla matricola predetta anni cinque prima, e non altrimenti o in altro modo.

II. [Qui fuerit extractus vel deputatus ad aliquod officium artis teneatur illud acceptare infra quindecim dies].

Ancora che niuno che per l'avenire fosse tracto o deputato in consiglieri, sindico o camarlingho della dett'arte o vero fusse tracto o deputato ad alcuno ufficio dell'arte predetta nella casa della dett'arte, e non arà aceptato tale ufficio, al quale tracto o deputato sarà, fra quindici dì dal dì della notificagione a llui facta per uno de' messi della dett'arte in persona o alla casa della sua usata habitazione, possa in alcuno modo directamente o indirectamente, tacitamente o espressa-

(a) *B agg.* Francisci de Carmignano.

mente, per sè o per altri, detto ufficio acceptare o essercitare, ma il dicto ufficio perda e da esso medesimo ufficio s'intenda essere e sia rimosso, e lla sua cedola sia stracciata e un altro in suo luogo sia tracto e deputato. Questo non di meno salvo e da' predetti expressamente pe' detti ufficiali e aprovatori, a emendatione delle predette cose, agiunto, che le predette cose non abbino luogo, nè osservinsi contro a colui e coloro che fra 'l detto tempo di .xv. dì giurasse o giurassono nelle mani del notaio della dett'arte per due huomini degni di fede essere stato o essere assente e fuori del teritorio di Firenze; nel qual caso tal cedola nella borsa donde fosse stata tracta si rimetta.

Io Mariotto per l'adirietro di ser Giovanni Bencini da Firenze etc. (a)
Io Bartholommeo di Michele di Francescho da Carmigniano etc. (b)

[1434]

Al nome di Dio, amen. Anno Domini dalla sua incarnatione .MCCCCXXXIIII. indict. .XIII. a dì due di gennaio.

Messer Francescho di ser Benedetto Marchi, doctore,
Giovanni di Simone di messer Tommaso Altoviti,
Nicholò d'Agniolo Serragli,
Giovanni d'Andrea Minerbetti (c),
Carlo di Ghagliardo Bonciani,
Antonio di ser Tommaso Masi,
Zanobi di Iacopo del Rosso, vaiaio e
Paolo di Bernardo, vinattieri, cittadini fiorentini, deputati [etc.] insieme nel palagio della Mercantia, nel luogo della residentia de' sei consiglieri, correggendo, emendando, aprovando, cassando e inprobando [etc.], providdono, delibererono, statuirono e ordinorono tucte le 'nfra scripte cose, cioè:

I. [Certarum deliberationum et provisionum anullatio].

In prima, consideranti per lo statuto della Mercantia e delle ventun'arti della città di Firenze essere stati facti certi statuti e ordinamenti e provisioni, sì nella Mercantia come nell'arti, dell'anno prossimo passato .MCCCCXXXIII. e maxime del mese o vero da dì primo

(a) *B agg.* aliis occupatus [etc.], publicanda commisi infra scripto ser Bartholommeo notario [etc.]. — (b) *B agg.* ex rogationibus et imbreviaturis supra scripti ser Mariocti scripsi et publicavi [etc.]. — (c) *B* Betti de Minerbettis.

di mese di gennaio (1) prossimo passato in qua, e quali poi aprovati e confermati furono per gli statutari del comune loro prossimi in ufficio precessori, contenenti e disponenti di fare o di non fare alcuno squittino o vero del modo o della forma che si debbe tenere intorno alli squittini o vero de o per alcuno ufficio dell'arte o delle borse che guardassono intorno ad alcuno beneficio o favore per quegli che fussono stati o fussono degl' uffici de' sei consiglieri della Mercantia o de' consoli dell'arte sua, sì per electione come per extractione o vero dante o concedente o inducente alcuna prohibitione o divieto o di quindi dependente o connesso, anchora sotto qualunche parole generali, spetiali contenessono o comprendessono (2), s' intendino essere e sieno, per via e modo d'annullatione e correctione, in tucto anullate o rivocate, inprovate e cassate e per insino da ora, ne' detti modi e forme e altri pe' quali meglio poterono, per vigore di qualunche loro auctorità, podestà e balia, anullorono, cassorono e rivocorono e non vollono che per niuno s'oservino, sotto pena di llire mille a chi contro facesse o osservassegli per ogni volta da essergli tolta, e per l'una metà al comune di Firenze apichata, e per l'altra all'università della Mercatantia predetta.

II. [Ordinamenti cuiusdam revocatio].

Ancora veduto e inteso uno ordinamento facto e formato per gli statutarii del comune dell'anno .MCCCCXXVIIII. e del mese di novembre del dett'anno, disponente che, quando si faranno gli squittini de' consoli per le .XV. minori arti una con l'altre, chi arà ottenuto il partito nella dett'arte per gli notai dell'arti redursi e referire si debbino, insieme cogli altri che aranno ottenuto alla Mercantia, tucti gli artefici della dett'arte, i quali per li tempi passati fussono stati degli uffici de' signior priori e de' gonfalonieri della compagnia del popolo, dodici buon'uomini de' capitani della parte ghuelfa, de' priori, collegi e secretarii della detta parte, e sei consiglieri della Mercantia, che allora per lo tempo saranno d'età d'anni .XXV. ancora s'el partito nell' arte non avessono ottenuto, e conoscendo i detti statutarii essere inhonesto che contro alla volontà degli artefici dell'arti predette, chi non ottiene nell'arte sia ridocto alla Mercantia, e maximamente perchè gli artefici meglio si conoscono fra loro e delle loro qualità e condictioni hanno piena notitia, per le predette ragioni e altre cassorono e rivocorono ne' modi e casi di sopra il detto statuto, e tucti gl' altri statuti e ordini che righuardassono o disponessono intorno alle predette cose

(1) *Gennaio* su rasura. — (2) Nella riforma del 31 dicembre 1433 non v' è disposizione alcuna che si riferisca alla forma degli squittini. Si può piuttosto richiamare la riforma del 30 dicembre 1413, rubr. II.

in tucto anullando. Et che alcuno per alcun'arte, sì delle dette .xv. minori, come delle cinque maggiori arti, per alcuno ufficio alla Mercantia riferendo, non possa essere ridocto alla Mercantia pe' notai dell'arti, riferendo l'uno a l'altro, se non legiptimamente presentato arà ottenuto nella dett'arte secondo gli ordini della dett'arte.

III. [Consiliarii eligantur per consules soli vel cum arrotis, si voluerint, in duos dies pro ista vice].

Ancora in simile modo consideranti che per la balia furono rivocate e anullate tucte e ciascune inborsationi delle .xx. arti e ancora della Mercantia, e che delle dette borse non si possa fare alcuna tracta, et che proveduto fu solo de' consoli della dett'arte, e che per le nuove riforme e altre, sì per squittini come per altri, è di necessità avere e consiglieri o vero consiglio, e quali insieme co' consoli a' facti dell'arti possino provedere secondo e loro ordini, correggendo e emendando li statuti della dett'arte intorno alle predette cose favoreggianti, providdono, deliberorono e ordinorono che e consoli presenti delle dett'arti e lle due parti di lloro in concordia, sì per loro medesimi come con gli aroti, se vorranno, sieno tenuti e debbino eleggere e deputare, per di qui a due dì prossimi che vengono, sotto la pena di llire .L. per ciascuno, consiglieri o vero consiglio, per lo tempo, in numero e con qualità o osservanzie ne' divieti e negli altri ordini dell'arti.

IIII. [Camerarius dicte artis possit eligi per consules solos vel cum arrotis pro una vice tantum].

Ancora in simile modo, per via di correctione etc. providdono e deliberorono che i consoli predetti, sì per sè soli come con gli aroti come di sopra, possino e vaglino eleggiere e deputare il camarlingho della loro arte, se e detti consoli vorranno, e se a loro parrà, per pagare e diricti e l'altre parti opportune, observati nel tempo le prohibitioni, divieti e l'altre qualità e gli ordinamenti dell'arte predetta. Il qual capitolo col prossimo precedente abbia luogo per questa volta tanto.

V. [Nullus non matriculatus possit poni ad partitum pro aliquo officio consulatus vel alterius officii dicte artis].

Ancora in simile modo deliberorono che e consoli delle venti arti della città di Firenze non possino o debbino per alcuno squittino

de' sei consiglieri della Mercatantia, consolato o d'alcuni uffici dell'arte predetta a partito porre nell'arte sua alcuno, che non sia matricolato nella dett'arte e descripto nella matricola della dett'arte, nè pel notaio della dett'arte in alcuno modo essere ridocto o descripto in alcuni squittini che si dovessono riportare alla Mercantia per l'arti o ufficio dell'arti predette, nè essere imborsato s'egli l'ottenesse, ma la sua cedola si stracci. Et che i notai dell'arte predetta, che alcuno non matricolato e descripto nel libro della matricola il raportasse alla Mercantia o negli squittini dell'arte e uffici gl' inborsassono, caggino in pena di llire .L. di f. p. per ciaschuno di loro e per ciaschuna volta, da essere aplicata all'università della Mercatantia e de' mercatanti della città di Firenze. E non di meno tale inborsatione e raporto non abbia alcuno effecto e non vaglia.

VI. [Qui missi fuerint ad partitum in curia Mercantie bis, videlicet pro duabus artibus, si obtinuerit pro prima extractione imbursetur pro illa tali arte, et pro secunda extractione imbursari non possit etiam si obtinuisset].

Ancora in simile modo, consideranti che spesse volte aviene più mercatanti e artefici nelle loro arti essere scruptinato per l'ufficio de' sei della Mercatantia e de' consoli e per gli altri uffici che s'ànno a ridurre alla Mercantia, e in più arti pe' detti uffici ottenere il partito e così subcessivamente essere posto a partito alla Mercantia, cognoscenti essere honesto che una volta sola e non più volte e per una sola arte alcuno (a) a partito si pongha alla Mercatantia, per via di correctione e emendatione providdono che, se alcuno per l'avenire per alcuni uffici, sì dei sei consiglieri della Mercantia come de' consoli, camarlingho o d'altri uffici che si dovessono alla Mercantia ridurre o scruptinare, più che una volta sola a un'arte sarà raportato e a partito più che una volta sola per un'arte nella Mercantia fosse squittinato, non possa più che per un'arte (b) per la quale prima a partito si ponesse essere imborsato ; se per essa octenesse e se per la seconda arte per la quale fosse scruptinato, non possa essere imborsato, ancora se per la prima non avesse ottenuto; e la sua cedola sia stracciata, in tal modo che per virtù della prima inborsatione, obtenendo il beneficio della inborsatione, gli sia atribuito e non della seconda. Possa non di meno ciaschuno due volte o più così raportato publicare gli squittini (c) nella Mercantia. E factoli la

(a) *B* aliquid. — (b) *B* pro prima arte. — (c) *B* publicari scruptineis.

notificatione pel cancellieri, in persona o alla casa, qual'arte vorrà eleggiere, incontanente e per electa sia scruptinato, e per l'altra sia istracciato.

VII. [Nullus qui receptus fuerit ad matriculam possit poni ad partitum infra unum annum a die sue ingressionis].

Ancora in simile modo providdono e deliberorono che qualunche per l'avenire si matricolerà in alcuna o d'alcun'arte della città di Firenze, non possa essere posto a partito in tal'arte per ufficio de' sei consiglieri della Mercantia o per consolo della dett'arte o in alcuno ufficio della dett'arte o d'altr'ufficio alla Mercantia referendo fra uno anno prossimo da venire, sotto la pena di fiorini cento d'oro a ciaschuno che contra facesse da essergli tolta e al comune di Firenze per l'una metà apicchata e per l'altra alla detta università della Mercantia. E ciò che d' indi si contra facesse non vaglia e non tengha. Questo non di meno nelle predette cose dichiarato e aposto che per le predette cose non abbino luogo per coloro che aranno riconosciuta l'arte per lo padre, avolo, bisavolo o fratel carnale o per altri, secondo gli ordini della dett'arte.

VIII. [Scruptinea portanda ad Mercantiam portentur infra duos dies].

Ancora in simile modo e forma deliberorono che qualunque squittini che si faranno in qualunche delle .xx. arti, sì per gl'uffici de' sei consiglieri della Mercantia e consoli delle dett'arti, come per qualunch'altri che si doverranno riferire alla Mercantia, si debbino riferire e raportare pel notaio della dett'arte alla Mercantia, e presentare nelle mani dell'ufficiale forestieri o cancellieri in secreto e col suggello della dett'arte suggellati, fra due dì prossimi che debbono venire dal dì che così sarà facto lo squittino nell'arte o vero nell'arti predette, sotto pena di llire .L. a tal notaio che così non osservasse, di facto da essergli tolta e all'università predetta apicchata, riservato non di meno all'arte il privilegio per l'ufficio del consolato per l'arte predetta.

VIIII. [Ad Mercantiam non portentur ei qui obtinuissent partitum, nisi fuerint certe etatis].

Ancora in simile modo deliberorono che i notai di ciascuna delle .xx. arti della città di Firenze non possino, nè debbino riferire o ri-

durre alla Mercantia alcuno o alcuni, anchora se nell'arte avessono ottenuto il partito, che non sieno delle infra scripte età e per gli infra scripti uffici, cioè per l'ufficio de' sei consiglieri della Mercantia, d'età d'anni .XVI. o da indi in su; consolo dell'arte, d'età d'anni .X.; camarlingho dell'università della Mercantia d'anni .XXV.; electionarii degl'ufficiali forestieri e statutarii del comune sopra aprovare o inprovare gli statuti della Mercatantia e dell'altre arti, d'anni .XXX. Et che gli anni incominciati s'intendino conpiuti, riservato non di meno i privilegi dell'ufficio del consolato all'arte della lana, sotto la pena di llire .L. al notaio che facesse contro alle predette cose o scrivesse come di sopra, alla detta università da essere apicchata. E non di meno quegli, che fossono così raportati, sieno stracciati e a partito nella Mercantia porre non si possino.

X. [Quod sex Mercantie et consules artium, qui fuerint electi de anno 1433 nullum beneficium habeant vigore dictorum officiorum, nisi ac si electi non fuissent].

Ancora che quegli che s'aranno a proporre e mettere a partito, sì nella Mercantia come nell'arti o arroti che si faranno, eleggieranno, ancora se per via d'inborsatione a sorte e fortuna si facesse, e ancora se per alcuni ordini della Mercantia o dell'arti si provedesse che alcuno, che sarà stato dell'ufficio de' sei consiglieri della Mercantia o de' consoli dell'arte sua o di qualunche o tracti o electi fussono stati a' detti uffici o alcuno d'essi, al quale alcuno beneficio o prerogativa d'esse a andare a partito prima e innanzi agli altri o mescolatamente con gli altri, o che arroto possa essere nella mercatantia o arte perocchè fusse stato degl'uffici predetti o d'alcuno d'essi o a' predetti o alcuni d'essi tracto o electo o simile ufficio, providdono etc. che innanzi a' detti statuti e ordinamenti cassi e rivocati s'intenda, quanto a quegli e per quegli soli che fussono stati electi dell'anno .MCCCCXXXIII. o da indi in qua inclusivamente per alcuno degl'uffici sopra detti, e d'indi sia avuto, come se non fusse stato de' detti uffici o d'alcuni d'essi o a' predetti uffici o ad alcuni di loro tracti o electi.

Ancora e predetti statutarii observati gli ordinamenti [etc.], tucti gli statuti e ordinamenti che si contengono e sono scripti nel presente volume aprovorono, emologorono e confermorono; e gli altri che nel presente volume non sono scripti anullorono e cassorono, se alcuni ne fossono; presenti e testimoni a queste cose avuti Agniolo

d'Andrea, messo del detto ufficio, Apardo di Ghuiglielmo de' Ricci e Filippo d'Andrea Bombeni (a) ghuardie della Mercantia.

A dì .xxx. d'aprile .MCCCCXXXIIII.

Ancora poi nell'anno .MCCCCXXXIIII. a dì .xxx. d'aprile, absente Antonio di ser Thommaso. E predetti statutarii, veduto lo 'nfra scripto statuto a lloro presentato per parte della dett'arte, del quale questo è il tenore, cioè:

XI. [Nulla societas barbitonsorum valeat, nisi de ea fiat scriptura in actis dicte artis].

Consideranti che spesse volte vengono questioni e letigii tra barbieri compagni e tra maestri e discepoli barbieri, inperochè e facti loro non sono notati e descripti in e in su' loro libri, imperochè non sono acti a tenere libro e ragioni come gli altri mercatanti della dett'arte, e volenti provedere alla lor pace, e che eglino non piatischino come spesse volte adviene, providdono, ordinorono e deliberorono che per l'avenire alcuna compagnia d'alcuno barbieri tengha e vaglia e debbasi mandare a effecto per essi barbieri e più che si vogliono per vigore d'alcuno facto insieme facto o che faranno, se di tale compagnia e loro pacti sarà expressamente mentione negli acti e libri degli acti della dett'arte; e in caso che ne' detti libri si facesse mentione delle predette cose, vaglia e tengha tal compagnia e debbasi mandare a essecutione per essi compagni e non altrimenti o in altro modo.

XII. [Nullus intelligatur esse discipulus barbitonsoris alicuius, nisi de tali discipulatu appareat in actis dicte artis].

E che niuno s'intenda essere discepolo d'alcuno barbieri, se di tale discepolato non aparisce negli acti della dett'arte; ma possa ciascuno, che stesse per l'avenire per discepolo con alcuno barbieri, andarsene e partirsi dal detto suo maestro e far essa arte dove vorrà, se di tale discepolato non aparirà scriptura negli atti della dett'arte, come detto è. Et che niuno discepolo di barbieri si possa porre per discepolo o per maestro apresso alla bottega del maestro suo, da cui si partisse, per quaranta braccia, fra tre anni dal dì del suo partimento, secondo la forma degli statuti della dett'arte, non obstante la licentia al detto

(a) *B* Bonbacci.

discepolo conceduta e che gli sarà conceduta dal dicto suo maestro, se non si e in quanto della detta tal licentia aparisca negli acti della dett'arte, e non altrimenti o in altro modo.

Io Piero di ser Simone Berti etc. (a)

Io Piero di Iacopo di Francescho da Certaldo etc. (b)

[1435]

Al nome di Dio, amen. Anno dalla incarnatione del nostro Signior Iesu Christo .MCCCCXXXV. ind. .XIIII. a dì .XXIIII. del mese di dicembre.

Ser Buonaghuida di Bartolommeo Bindi, per l'arte de' giudici e notai,

Lorenzo di Neri d'Agnolo Vettori, per l'arte di kalimala,

Antonio di Tedice degli Albizi, per l'arte della lana,

Francho di Nicholò di Francho Sachetti, per l'arte di porta sancta Maria,

Agnolo di Zanobi di Taddeo Gaddi, per l'arte de' medici e spetiali,

Giovanni di Tommaso di Bartolo Lapi, per l'arte de' vaiai et

Bonamico di Leonardo di Teo, per l'arte de' corazzai,

cittadini fiorentini, deputati [etc.] insieme col nobile huomo Riccardo di Nicholaio Fagni, per l'arte del cambio deputato, loro conpagnio assente [etc.], a collegio raunati nel palagio del popolo fiorentino, nella cancelleria del notaio delle riformagioni del dicto comune [etc.], aprovorono e confermorono, dalla quale aprovagione aparisce nel campione de' detti statuti per mano di ser Alberto di Domenico di Luca, notaio fiorentino.

[1436]

In (1) Dei nomine, amen. Anno ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo trigesimo sesto, indictione quintadecima, die vigesimo octavo mensis decenbris. Actum Florentie in populo sancti Petri Scheradii, et in audientia quinque offitialium comitatus Florentie [etc.].

Ser Albertus ser Thommasii Masi, pro arte iudicum et notariorum, dominus Angelus Iacobi de Acciaiuolis, miles, pro arte calismale,

(1) Da quest'anno fino al 1517 gli statuti sono publicati dal cod. *B*. Vedi l' introduzione al presente volume, pag. XXIIII.

(a) *B agg.* infra scripto ser Piero publicandum commisi [etc.] — (b) *B agg.* vigore commissionis per dictum ser Pierum notarium mihi facte scripsi [etc.].

Niccolaus Ainolfi de Popoleschiis, pro arte cambii,
Antonius Bartholomei de Corbinellis, pro arte lane,
Franciscus Cionacci de Baroncellis, pro arte porte sancte Marie,
Bencivennes Cristofani de Benevienis, et pro arte vaiariorum,
Pierus Laurentii Angelini, pezarius, pro arte galigariorum; cives Florentini, deputati [etc.] una cum nobili viro Francisco Antonii Palmieri de Casoio, pro arte medicorum, spetiariorum et merciariorum eorum collega absente, quia secundum formam eorum auctoritatis et bailie interesse non poterat presenti approbationi [etc.], visis infra scriptis statutis, capitulis et ordinamentis coram eis presentatis pro parte infra scripte artis medicorum, spetiariorum et ipsis diligenter examinatis, quorum capitulorum thenor talis est, videlicet:

I. Quod fiat liber speculi in domo dicte artis.

Im primis volentes intendere et intendentes ad honorem, statum et augumentationem artis predicte et dare materiam cuilibet dicte arti subposito et seu matriculato de bene agendo et in melius prosequendo, ac etiam reddere eos sollicitos et prontos ad solvendum dicte arti et erga dictam artem agendum citius id quod solvi et fieri debet per ipsos matriculatos et subpositos dicte arti [etc.], providerunt, ordinaverunt atque deliberaverunt et statuerunt in hunc modum, videlicet quod ordinetur et fiat in dicta arte quidam liber nominatus il libro dello specchio, super quo libro describantur et describi et poni debeant omnes et singulos matriculatos in dicta arte et dicte arti subpositos, qui moram traherent in civitate Florentie, et seu sint cives debitores dicte artis occasionibus quibuscumque infra tempus et terminum infra scriptum, videlicet per totum presentem mensem aprilis. Qui sic descripti super dicto libro et debitores dicte artis debeant extraculari et haboleri a et de quibuscumque offitiis ad que contimget in futurum ipsos vel aliquem eorum extrahi in domo dicte artis et de offitiis dicte artis antequam solverint et cancellati fuerint de dicto libro speculi. Et quod illud idem intelligatur in filiis et de filiis existentibus in potestate patris, ut de heredibus cuiuscumque talium debitorum, sic in dicto libro descriptorum. Hoc tamen addito videlicet quod, primo et antequam ad speculum predictum ponantur tales debitores dicte artis, notificetur et notificari debeat eis personaliter per unum ex numptiis dicte artis semel, vel domui bis, sub diversis diebus, qualiter ipsi sunt positi et descripti super dicto libro speculi tamquam debitores artis predicte (1).

(1) Cfr. riforma 26 dicembre 1432, rubr. I.

II. Nullus positus ad librum speculi possit micti ad partitum ad aliquod officium artis.

Et quod nullus ex talibus debitoribus, sic descriptis et positis super dicto libro speculi, mitti possit vel debeat ad partitum ad aliquod offitium, vel pro aliquo officio celebrando in dicta arte, tempore quo sic esset debitor dicte artis et descriptus et positus super dicto libro speculi, sub pena librarum quinquaginta notario dicte artis, si permicteret in oppositum fieri eidem pro quolibet et qualibet vice auferenda et dicte arti applicanda et pro quolibet extrahendo ad aliquod offitium in domo dicte artis descripto tunc super dicto libro speculi et debitores dicte artis et qui non stracularetur de dicto tali officio. Et quod nulla extractio et nullum scruptineum fieri vel celebrari possit in domo dicte artis de hominibus et personis, si liber speculi predictus non fuerit presens et patens, ita quod ab omnibus videatur, sub pena librarum quinquaginta f. p. pro quolibet consule dicte artis, qui presens esset ad faciendum vel permittendum quod fierit in oppositum et quotiens et amissionis ensenii sibi debendi pro officio consulatus, secundum formam statutorum et ordinamentorum dicte artis; ita tamen quod per notarium dicte artis debeat eisdem consulibus notificari et dici quod in presenti capitulo continetur, ut sint dicti consules informati de predictis, et melius valeant recordari. Et quod, si quis ex dictis debitoribus micteretur ad partitum et octineret, non imbursetur in dicto tali officio (1).

III. Quod nullus consul dicte artis existens ad speculum tempore sue extractionis possit habere ensenium.

Quod quicumque deimceps extraeretur in consulem dicte artis et esset tempore dicte sue extractionis quomodolibet debitor dicte artis et positus et descriptus in et super dicto libro speculi occaxione matricule et seu intrature sue, vel quia esset debitor sancte Marie della Tronba occaxione asumptionis de eo facto vel fiendo noviter ad offitium consulatus dicte artis vel pro alio debito pro quo debito reperiretur et esset descriptus in dicto et super dicto libro speculi ut dictum est, non possit recipere nec ei transmitti emsenium et seu debendum sibi pro dicto suo officio consulatus ad quod esset extractus, sub pena librarum decem f. p. cuilibet sindicis dicte artis, qui deliberaverint sibi micti debere dictum emsenium et librarum, decem f. p. notario dicte artis,

(1) Cfr. riforma 26 dicembre 1432, rubr. II.

qui rogatus fuerit de diliberatione fienda per dictos sindicos, quod ei mictatur emsenium huiusmodi, eisdem auferendam et dicte arti applicandam, pro quolibet et qualibet vice (1).

IIII. Possit habere ensenium talis consul, si solverit ante tempore intrature sui officii id pro quo esset ad speculum.

Ita tamen et cum hac conditione, additione et modificatione, videlicet quicumque ex dictis talibus consulibus dicte artis et sic extrahendis et remanendis solverit huiusmodi debitum ad quod teneretur dicte arti et pro quo esset descriptum in debitorem artis super dicto libro speculi, prima die introitus sui offitii vel primo, et de dicto libro speculi fuerit cancellatus pro dicto et de dicto tali debito, possit et debeat habere et recipere et sibi trasmicti ensenium predictum libere et impune; et sindici predicti possint in dicto casu deliberare quod ei transmictatur dictum emsenium, et notarius dicte artis possit de dicta deliberatione esse rogatus absque aliqua prohibitione, non obstante predictis (1).

V. Quicumque fuerit extractus ad aliquod officium artis et primo exercuerit officium consulatus vel aliud officium alterius artis, straculetur tamquam inhabilis.

Item quod quicumque de hominibus et personis dicte artis fuerit in domo dicte artis extractus vel deputatus ad aliquod officium dicte artis, et olim exercuerit aliquod offitium, videlicet offitium consulatus, consiliariatus, sindicatus et seu camerariatus alterius artis, debeat straculari tamquam inhabilis per notarium dicte artis de dicto tali officio et a dicto tali officio removeri. Et non possit aliquis ex predictis, qui aliquod officium de predictis exercuerit, in aliqua alia arte micti vel poni ad partitum ad aliquod officium dicte artis celebrandum in futurum in domo dicte artis, sub pena librarum viginti quinque f. p. proposito consulum dicte artis et notario dicte artis, qui in oppositum permicteret fieri, eisdem auferenda et dicte arti applicanda. Hoc tamen excepto, salvo et reservato et modificato, videlicet, quod si quis supra dictis de dicta arte, qui exercuerit aliquod offitium ex predictis in domo alterius artis, renumptiaverit omnibus et singulis offitiis ad quod contingeret in futurum ipsum extrahi, eligi vel deputari in dicta tali arte, in qua exercuerit huiusmodi talia officia vel

(1) Cfr. riforma 26 dicembre 1432, rubr. III.

aliquod eorum per publicum instrumentum conficiendum manu publici notarii, adeo quod bene valeat et subsistat de iure, postquam in eo et pro eo, qui talem renumptiationem fecerit, non habeant ea que in presenti capitulo dicta sunt (1).

VI. Quod fiat bursa conservatorum et eorum devetum.

a. Item providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt quod consules et consiliarii dicte artis, vel due partes eorum, una cum corpore dicte artis secundum formam statuti et ordinamenti dicte artis, de presenti mense aprilis celebrent et celebrari debeant in domo dicte artis unum scruptineum de hominibus mercatoribus et artificibus dicte artis, in quo scruptineo mictantur et ponantur ad partitum omnes homines dicte artis, qui olim fuerunt vel sint consules dicte artis, et qui fuerint visi esse in marsupiis dicte artis pro consulibus dicte artis, qui sint etatis annorum triginta vel ultra, et septuaginta alios homines et seu mercatores et artifices dicte artis qui non fuerint consules dicte artis nec visi fuerint esse pro consulibus in marsupiis dicte artis, de quibus videbitur consulibus dicte artis, qui etiam sint etatis annorum triginta vel ultra. Et quod illi, qui dum mictentur ad partitum, obtinebunt per duas partes fabarum nigrarum vel ultra, inbursentur et ponentur et serventur in quadam bursa in domo dicte artis et in capsetta officiorum dicte artis, que bursa nominetur bursa conservatorum ordinamentorum dicte artis; de mense mai per consules dicte artis, tempore quo extrahantur alii offitiales dicte artis in domo dicte artis quatuor homines et persone, qui nominentur conservatores statutorum et ordinamentorum dicte artis. Ita tamen quod de dicto officio non possint esse duo simul eiusdem familie et seu consorterie, nec duo socii; et habeat et habere intelligatur quicumque ad tale officium extractus fuerit devetum tribus annis futuris a die depositi offitii predicti ad eundem offitium aceptandum vel exercendum; et consors et socius suus intelligatur habere et habeat devetum uno anno a die depositi offitii predicti; et non possit esse de dicto tali officio qui haberet vel exerceret aliquod aliud offitium dicte artis; et qui fuerit in dicto tali officio habeat et habere intelligatur devetum ad omne aliud offitium ad quod comtingeret ipsum extrahi et seu deputari durante officio predicto, excepto officio consulatus dicte artis, quod officium consùlatus optinere, capere et aceptare. Ita tamen quod quicumque fuerit de predictis talibus conservatoribus extractus in consulem dicte artis, ipso facto perdat et admittat

(1) Cfr. riforma 26 dicembre 1432, rubr. VII.

offitium suum predictum et alius extrahatur loco sui et incipiat dictum offitium die prima mensis mai proximi futuri, et duret et durare debeat uno anno. Et sic fiat et fieri debeat successive postea, quolibet anno, de tempore in tempus.

b. Et quod consules dicte artis, qui pro tempore fuerint, teneantur et debeant quolibet anno de mense mai facere extractionem de dictis talibus offitialibus tempore quo extrahentur alii offitiales dicte artis in domo dicte artis cum solempnitatibus cum quibus fiunt alie extractiones aliorum officiorum predictorum, sub pena librarum decem f. p. Et quod notarius dicte artis teneatur recordare consulibus dicte artis predictis, quod faciant extractionem predictam, sub dicta pena librarum decem f. p. eidem auferenda et dicte arti applicanda.

VII. Balia conservatorum.

Item teneantur et debeant dicti tales conservatores sic extrahendi observari facere statuta et ordinamenta dicte artis per artifices et mercatores dicte artis et in dicta arte matriculati et subpositi, et maxime ea statuta et ordinamenta dicte artis que ordinabuntur per sex mercatores et homines dicte artis eligendos per dictos consules et deputandos ad eadem statuta dicte artis examinanda et ordinanda ut dictum est, et de quibus fiet nota et descriptio in quodam libello quam brevius fieri poterit tenendum per notarium dicte artis et obstendendum et demostrandum mercatoribus et artificibus dicte artis et in dicta arte matriculatis quandocumque voluerint describendum huic ad per.... (1) proxime futurum. Et habeant dicti conservatores et due partes eorum in concordia existentes bailiam, auctoritatem et potestatem plenariam videndi et examinandi et investigandi de hominibus et personis dicte artis, qui quomodolibet facerent contra statuta et ordinamenta predicta, ordinandi ut supra dictum est, si quos invenerint vel senserint quod fecerint contra ordinamenta predicta vel aliquod predictorum, referendi coram consulibus dicte artis nomina eorum qui delimquerint in predictis et quomodo et una cum consulibus dicte artis, si optineretur partitum inter dictos consules et dictos conservatores per septem fabas nigras, condempnandi quemcumque matriculatum et subpositum dicte artis qui fecerit quomodolibet contra dicta statuta et ordinamenta vel aliquod eorum, in eo quod disponitur et cavetur per ordinamenta predicta vel aliquod predictorum, et in pluri et in minus, secundum quod eorumdem consulum et conservatorum conscientiis videbitur convenire, habito respectu ad qualitatem persone delim-

(1) Lacuna nel testo di circa quattro centimetri.

quentis et delicti. Ita tamen quod antequam, per dictos consules et conservatores veniatur ad aliquam condempnationem fiendam per eos de matriculatis et subpositis in dicta arte vel aliquo eorum, prestetur eis iuramentum per notarium dicte artis, scripturis corporaliter manu tactis, de faciendo condempnatione huiusmodi discrete, secundum eorum puram conscientiam. Et aliter vel alio modo fieri non possit in predictis circa predicta aliqua multa et seu condempnatio.

VIII. Ensenium conservatorum.

Qui conservatores possint, teneantur et debeant se congregare in domo dicte artis quolibet die lune et quolibet die iovis, salvo iusto impedimento et quolibet alio die necessario. Et quod si qua condempnatio fieret de hominibus et personis dicte artis in et pro predictis et circa predicta per consules et conservatores dicte artis, dicti conservatores debeant recipere et habere a dicta arte, finito tempore eorum offitii, unum ensenium pro quolibet eorum eiusdem valoris et earum rerum quo valet et ex quibus fit emsenium camerarii dicte artis, secundum ordinamenta artis predicte. In casu tamen quo si et in quanto tempore eorum offitii fuerint facte tot condempnationes quod ex eis fuerint exacti per dictam artem tot denarii, quod ex eis micti possint dicta talia ensenia, et non aliter vel alio modo. Ita tamen quod si minor quantitas denarii ex predictis exacta fuerit, tantum minus debeat micti eis pro et de ensenio et tanti sit minor valoris, ita quod de suo ultra dictos denarios exactos dicta ars non solvat vel solvere possit in predictis.

VIIII. Quid conservatores habeant facere.

Item providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt quod dicti conservatores possint, teneantur et debeant exhigi facere a quolibet debitore dicte artis, arti predicte quomodolibet obligato et quibuscumque occaxionibus, tam matriculatis et subpositis in dicta arte quam non et tam privatis personis quam non et tam a communi Florentie quam a quacumque alia persona loco communi, collegio et universitate; ita tamen quod in eorum manibus non perveniant aliqui denarii alicuius condempnationis et seu denarii exigendi, sed omnes quantitates denariorum ex predictis debeat solvi camerario dicte artis. Et quod, si qui ex dictis conservatoribus caperet vel reciperet aliquam quantitatem denariorum dicte artis ex predictis, intelligatur esse et sit incur-

sus in penam librarum quinquaginta f. p., pro qualibet vice eidem auferendam et dicte arti applicandam. Et quod quilibet possit de predictis esse accusator et habeat quartam partem dicte pene et seu dicte condempnationis. Et quodlibet offitium conservatorum pro tempore existens possit de predictis cognoscere, donec per alium non fuerit cognitum et sententiatum super predictis. Et quod si quis ex dictis conservatoribus sic extrahendis iret ad aliquod officium potestarie durante offitio suo predicto, et occupatus per eum duobus mensibus ad plus in dicto officio conservatoris, debeat extrahi alius loco sui, pro residuo temporis quo stare debebat in dicto officio. Et pro eo tempore, in quo dictus sic extractus in potestatem exercitaverit tale offitium conservatorum debeat habere ensenium memoratum, modo predicto, secundum ratam ei contimgentem; et pro residuo temporis habeat et habere debeat residuum dicti ensenii modo supra dicto successor suus.

X. Quid sensales habeant accipere pro eorum sensariis.

Item considerato le poche faccende che ànno e sensali della detta arte, et considerato e piccoli prezzi possono torre di senseria delle mercatantie del menbro degli spetiali, secondo uno ordine et statuto di detta arte fatto nel .MCCCLXIII. (1) del mese di dicembre, nel quale statuto non s' è observato da buono tempo in qua et non si observa, et che spesse volte a' forestieri et etiandio agli huomini et persone della detta arte à preso pe' sensali ingordi prezi di sensarie di mercatantie, si conpero o vendono, volendo a cciò porre rimedio opportuno, ordiniamo et proveggiamo im prima che ciascuno sensale della nostra arte possa et a llui sia lecito pigliare et avere per senseria delle cose et mercatantie del membro degli spetiali, delle quali mercato facessino, così dal mercatante o artefice di detta arte come di fuori d'arte, solo il salaro et prezzo di sotto notato, particolarmente cioè da ciascuno venditore il prezo infra scripto interamente et la metà del prezo infra scripto dal comperatore. Et che niuno possa pigliare per salario di senseria o di remuneratione d'alcuno mercato o d' alcune cose, delle quali facesse mercato, più o altrimenti che di sotto si contemgha, nè in dono, nè per presente, sotto pena di lire dieci pic., per ciascuna volta. Et ciascuno ne possa essere accusatore. Et quelli tali sensali sieno corretti et puniti, come si contiene nello statuto della detta arte fatto nel .MCCCLXIII. sotto la robbriga o vero ordine che comincia «anche che ciascuno sensale

(1) Cfr. riforma del 24 dicembre 1363, rubr. IX.

possa et a llui sia lecito » (1) etc. Et le predette et infra scripte cose si debbino osservare da dì primo di luglio proximo che [debbe venire] (2).

Quello possono torre di senseria i detti sensali è questo, cioè:

Merce		Senseria
Ariento vivo, del cento		soldi 8
Allume di roccho	della balla o novo barile o cesta	soldi 4
Allume di sorta		
Anici crudi		
Allume di feccia		
Arsenico, del cento		soldi 3
Ariento silinato, della libra		soldi — den. 3
Biaccha del barile		soldi 3
Bituro, del barile, et della brocca		soldi 4
Bolo armeno o d'Elba, al cento		soldi 2
Cera soda	della balla soldi quattro	soldi 4
Chomino		
Colla di carta		
Capperi		
Curiandoli crudi		
Cotone filato	della balla	soldi 8
Cotone sodo		
Cassia in bocciuoli		
Cennamo grosso	della balla o della cassa	soldi 12
Cannella lumgha		
Cannella rotta		
Carte banbacine, colligiane, bianchette o da straccio, della risima		soldi — den. 4
Carte banbagine fini da Fabbriano, della balla di risime dieci		soldi 6
Carte reali colligiane, della risima		soldi — den. 8
Carte reali fine, della risima		soldi 1, den. 4
Cinabro, della libbra		soldi — den. 3
Cappelletti di gherofani, della libra		soldi — den. 2
Datteri, del cento soldi due		soldi 2
Draganti, del cento		soldi 4
Fusti di gherofani, del cento		soldi 16, denari 8
Fiori di pietra, del cento		soldi 4
Gengiovo belledi	del cento	soldi 6
Gengiovo colonbino		

(1) Cfr. riforma del 24 dicembre 1363 rubr. IX. — (2) Integro così il testo per congettura.

Gengiovo michino, della balla	soldi		8
Ghomma, del cento	soldi		2
Ghomerabicha Ghiaggiuolo Galluza } della balla	soldi		4
Gharofani, della libbra	soldi —	den.	3
Indicho baccadeo, del cento	soldi		10
Indico grosso in carletti, del cento	soldi		5
Incenso, del cento	soldi		4
Laccha cruda, del cento	soldi		10
Laccha cotta, della libra	soldi		1
Mele d'ogni paese, del barile	soldi		3
Mele in brocche, della broccha	soldi		1
Minio, del cento	soldi		2
Mandorlo, della balla	soldi		4
Mastice, del cento	soldi		8
Manna, della libra	soldi		1
Nitro crudo et cotto, del cento	soldi		2
Noci moscade rotte et salde, del cento	soldi		12
Olio di lino seme, del cento	soldi		3
Orpimento, del cento	soldi		5
Oppio tebacho, della libra	soldi		1
Pepe sodo, della balla	soldi		8
Piombo gittato Piombo in lame Pinocchi col guscio } del migliaio	soldi		16
Pece navale, della sporta	soldi		3
Pece grega Pegola biancha } del cento	soldi		2
Palma, del migliaio delle coltella	soldi		5
Polvere di Cipri o di maiolica, del cento	soldi		3
Riso, del cento	soldi		2
Rame Risalgallo } del cento	soldi		3
Regolizia Ragia grassa } del cento	soldi		2
Ranciata, del cento	soldi		3
Ribarbaro, della libra	soldi		1
Sapone sodo, del cento	soldi		2
Sapone molle, del cento	soldi		2

Stagno in verghe Stagno in lame Sandarli rossi	del cento	soldi 4
Stamigne spoletine non tirate, della peza		soldi 3
Trementina, del barile		soldi 4
Terra ghetta, della balla		soldi 4
Triacha, del cento		soldi 8
Uve passere da Narni Vetriuolo	del cento	soldi 2
Verzino d'ogni ragioni, del cento		soldi 8
Vernice liquida Vernice in grana	del cento	soldi 4
Verderame, del cento		soldi 4
Zucchero d'ogni ragione, del barile		soldi 8
Zolfo giallo Zolfo nero	del cento	soldi 2
Zafferano, della libra		soldi — den. 8

Cose non nominate danari due per libbra dell'amontanza dal venditore et la metà dal compratore.

Intendasi la balla da libre .CC. insino in libre .CCLXXX.

Per ogni postura di discepolo che abbi di salario l'anno fiorini dieci o meno, dal discepolo soldi dieci . . . . soldi 10
dal maestro . . . . soldi 8
Avendo di salario più di fiorini 10, dal discepolo . . . . . soldi 12
dal maestro . . . . soldi 10

XI. Quod sensalibus solvatur de qualibet mercantia vendenda in grossum quamquam non intersit mercato aliquis ut sensalis.

Item per dare ai sensali della detta arte, per lo quale possano et siano tenuti e debbano più fedelmente e con più amore fare dirittamente le senserie, deliberiamo, ordiniamo et proveggiamo che ogni sottoposto alla detta arte, il quale comperasse alcuna mercatantia appartenente al menbro degli spetiali in grosso, cioè una balla o più o un barile o più, della quale compra alcuno de' sensali della detta arte non fusse nominato o dal venditore o dal compratore, allora et in quel caso s'intenda che tutti e sensali della detta arte, approvati pe' consoli e consiglieri di detta arte chome si richiede secondo gli ordini d'essa arte, debbono essere pagati della senseria di quelle tali mercatantie

dal venditore et dal compratore per quello prezo dispongono gli ordini di detta arte. E questi cotali danari della senseria predetta, el sottoposto alla detta arte, o compratore o venditore che si sia, sia tenuto a pagarè a uno de' sopra detti sensali, cioè a colui di loro che per loro sarà deputato a pigliare tali danari dal dì che lla marcatantia predetta fosse pesata, a dieci dì prossimi futuri, così la parte del venditore come la parte del compratore; sì veramente che il detto sottoposto alla detta arte debba, prima che faccia il mercato, avisare il venditore e il compratore della spesa della senseria. E quello tale sensale, che ricevesse i sopra detti danari, sia tenuto e debba fare scriptura in sul suo libro del mercato di detta tale mercatantia secondo che saranno rimasi d'accordo el compratore e il venditore, a pena di lire dieci picc. al detto sottoposto di detta arte, che fra il detto tempo non pagasse a detto sensale detti denari della detta senseria, e a pena di lire dieci picc. a quel tale sensale che ricevesse tali denari, se non scrivesse tal mercato in sul suo libro in quel dì ricevesse detti danari, secondo la concordia del mercato fatto tra 'l venditore e comperatore.

XII. Nullus sensalis possit vendi facere de mercantiis non suppositi dicte arti, nisi in grossum.

Item che niuno sensale della detta arte approvato secondo gli ordini della detta arte possa fare vendere alcuna mercatantia, appartenente al menbro degli spetiali, la quale fusse nelle mani d'alcuno, che non fusse sottoposto alla detta arte o che ciessasse d'ubidire a' consoli della detta arte, se non in grosso o a capo a capo, cioè a balla a balla. Et se alcuna persóna, che non fosse sottoposta alla detta arte, dividesse alcuna mercatantia, cioè facesse d'una balla più fardelli o più parti o quella artificiasse, niuno sensale della detta arte possa fare vendere tal mercatantia o di quella fare alcuno mercato, sotto pena di lire dieci picc. a qualunche sensale contro a cciò facesse e per ogni volta, la quale al detto sensale si tolgha e alla detta arte pervengha.

XIII. Quod sensales approbentur quolibet anno semel.

a. Item deliberiamo e proveggiamo et ordiniamo, per buone, giuste et ragionevoli cagioni mossi, che dove si tratta per gli ordini di detta arte et dispone che i sensali di detta nostra arte debbono essere approvati tre volte l'anno, cioè una di gennaio, una di maggio et una di set-

tembre ciascuno anno (1), che tali approvagioni o vero electioni de' detti sensali della detta arte si debba fare ogni anno una volta pe' consoli e consiglieri di detta arte e non più, nel modo e nella forma e come dispongono gli ordini predetti della detta arte, cioè pe' consoli, che cominciano il loro oficio del mese di gennaio. E debbasi fare tale approvatione di detti sensali ogni anno al tempo della quaresima. Alla quale approvatione debbono intervenire dodici arroti degli uhomini (2) della detta arte et in essa arte matricolati, e quali sieno d'età d'anni trenta o più, de' quali dodici arroti e due parti almeno sieno tali stati consoli della detta arte o vero veduti che sieno imborsati per consoli della detta arte. E sieno e detti dodici arroti maestri o compagni d'alcuna bottegha o traffico del menbro degli spetiali. Chon questo che fra i detti dodici arroti intervengano et intervenire debbano sei che faccino fondacho o bottegha residente di cose di detta arte nel convento di mercato vecchio et di porta sam Piero, e gli altri sei sieno del resto della terra. E quello faranno intorno alla approvatione o inprovatione di detti tali sensali e detti consoli, consiglieri et arroti, si si vincerà per le due parti delle fave nere o più come dispongono gli ordini della detta arte e del comune di Firenze, abbia effetto.

b. Questo agiunto cioè, che qualunche de' detti sensali fosse messo a partito o aprovato fra e detti consoli, consiglieri et arroti tre volte, et fra le dette tre volte non si optenesse che fussi aprovato per le due parti delle fave nere o più, non possa, nè debba più essere messo a partito, ma intendasi per quello anno essere rimosso da tale exercitio della senseria; e se più volte fosse messo a partito e octenessisi, non vaglia e non tengha tal partito et sia di niuno valore et in ogni modo s'intenda essere et sia rimosso da tale exercitio per quello tale anno. Et sia tenuto et debba il notaio della detta arte mandare la grida per l'arte, per la quale si notifichi per uno de' messi della detta arte fra mercatanti et artefici della detta arte che niuno ardischa o presumma comperare o vendere, per le mani di que' tali sensali, che non fossono approvati fra le tre volte come detto è, alcuna mercatantia appartenente al membro degli spetiali, sotto pena di lire due picc. per ciascuno mercato che per le mani loro o d'alcuno di loro si facesse. La quale grida si debba far fare per lo detto notaio da pparte de' consoli di detta arte. Et che niuno di detti tali sensali non approvati o che non s'aprovassono in futuro nel modo predetto fra le tre volte, possa fare senseria di cose di questa arte fra 'l detto anno in nome d'altro

(1) Cfr. rubrica XXXXIII *a*, e riforma 18 dicembre 1352, rubr. VII, *a*. — (2) Così nel testo.

sensale, sotto la detta pena. Et che ciascuno ne possa essere accusatore et siagli tenuto credenza, et abbi l'accusatore la metà della detta condannagione o vero pena di lire dieci picc.

XIIII. Nullus possit emere mercantias membri spetiariorum et merciariorum de mezanitate alterius sensalis, quam sensalis approbati per dictam artem.

Item che niuno sottoposto alla detta arte possa o a llui sia lecito comperare alcuna mercatantia appartenente al menbro degli spetiali et merciai per mezanità d'altro sensale che di sensale approvato per sensale di detta arte secondo gli ordini dell'arte predetta, a pena di lire dieci picc. per ciascuno sottoposto alla detta arte, che contra facesse et per ogni volta. Et etiandio sia tenuto e debba detto sottoposto alla detta arte che contro facesse pagare della senseria di tale mercato e sensali della detta arte, come se comperato avesse tal mercatantia sanza mezano o sensale, nel modo e nella forma che di sopra si contiene.

XV. Nullus tarator possit commictere suum officium alteri, nisi precedente deliberatione consulum et consiliariorum.

Item cum per ordinamenta dicte artis sit ordinatum quod quolibet quadrimestre extrahantur duo in taratores dicte artis, cum auctoritate et balia de qua in ordinamentis dicte artis fit mentio (1), et quod usitatum est quod ipsi tales taratores aliquando commictant tale eorum offitium aliis, qui aliquando non exercent tale offitium cum ea discretione et cautela quà decet, providerunt, deliberaverunt et ordinaverunt quod nullus ex h[u]iusmodi taratoribus possit sibique liceat alium loco sui deputare, nisi precedente deliberatione consulum et consiliariorum dicte artis.

XVI. Nullus possit poni ad partitum, nisi fuerit et steterit matriculatus per quinque annos, exceptis beneficiatis.

Item providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt quod deinceps nullus, qui noviter venerit et receptus fuerit ad matriculam dicte artis, possit mitti ad partitum ad aliquod et seu in aliquo scruptineo

(1) Cfr. rubr. XVI, e riforma 21 agosto 1405, rubr. I, *a*.

quomodolibet celebrando pro dicta arte et seu in domo dicte artis, nisi postquam completi et elapsi fuerint quinque anni, a die qua sic receptus et amissus fuerit ad matriculam predictam. Hac tamen exceptione, reservatione et modificatione, videlicet, quod si quis venerit et receptus fuerit ad matriculam predictam beneficio avi paterni et seu patris, fratris vel avunculi, qui avus, pater, frater vel avunculus matriculatus fuerit ad minus quinque annis ante, possit poni et mitti ad partitum ad quodlibet et pro quolibet scruptineo celebrando, pro dicta arte et seu in domo dicte artis, ac si matriculatus et receptus fuisset ad matriculam predictam annis quinque primo et non aliter vel alio modo.

XVII. Officiales artis acceptent officium infra .xv. dies, aliter perdant officium.

Item providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt quod deinceps nullus, qui extraheretur vel deputaretur in consiliarium, sindicum vel in camerarium dicte artis et seu extraheretur vel deputaretur ad aliquod aliud offitium artis predicte et in domo dicte artis et non accectaverit dictum tale offitium, ad quod extractus vel deputatus fuerit infra quindecim dies a die notificationis sibi fiende per unum ex numptiis dicte artis, personaliter vel ad domum eius habitationis solite, possit modo aliquo, directe vel indirecte, per se vel alium, dictum offitium aceptare vel exercere, sed dictum offitium perdat et ab eodem officio intelligatur esse et sit remotus, et eius cedula lanietur et alius loco sui extrahatur vel deputetur.

XVIII. Nulla societas barbitonsorum valeat, nisi de ea appareat in libris actorum dicte artis.

Item considerantes quod sepe cadunt lites et risse et litigia inter barbitonsores socios et inter barbitonsores et discipulos eorum ex eo quod negotia eorum non notantur vel scribuntur in et super eorum libris, quia non sunt acti ad tenendos libros et rationes sicut alii mercatores dicte artis, volentes providere eorum paci et ne ipsi causentur, ut sepe accidit, providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt quod nulla societas alicuius barbitonsoris teneat vel valeat et seu exequi debeat per ipsos barbitonsores magis quam voluerint vigore alicuius pacti ad invicem facti et seu fiendum, nisi de tali societate et eorum pactione fiat expresse mentio in actis et libris actorum dicte artis, et in

casu in quo in dictis libris fieret mentio de predictis valeat et teneat talis societas et exequi debeat per ipsos socios, et non aliter vel alio modo.

XVIIII. Nullus intelligatur esse discipulus alicuius barbitonsoris, nisi de dicto discipulatu appareat in actis dicte artis.

Item, ad hoc ut declaretur quis vocetur discipulus, deliberaverunt quod nullus intelligatur discipulus esse alicuius barbitonsoris, nisi de tali discipulatu appareat in actis dicte artis, sed possit quilibet qui staret deinceps pro discipulo cum aliquo barbitonsore discedere et recedere a dicto suo magistro, et artem ipsam facere ubi voluerit, nisi appareat de dicto suo discipulatu scriptura in actis dicte artis, ut dictum est.

XX. Discipulus discendens a magistro suo barberio non possit intra tres annos exercere artem penes talem apothecam .cccc. brachia.

Item quod nullus discipulus barbitonsoris possit se ponere pro discipulo vel pro magistro prope apotecam magistri sui, a quo discederet, per quadringenta bracchia, infra tres annos a die sui discessus secundum formam statuti dicte artis, non obstante aliqua licentia sibi discipulo concessa vel concedenda a dicto suo magistro, nisi si et in quantum de dicta licentia appareat in actis dicte artis, et non aliter vel alio modo.

XXI. Quod de mercantiis emendis merces solvatur sensalibus, videlicet medietas per venditorem et medietas per emptorem.

Item, vogliendo fare cosa a honore et crescimento et utile di detta arte et di ciascuno sottoposto alla detta arte, deliberorono, providono et ordinorono che tutti e pregi di ciascuna mercatantia che nel .MCCCCXXVIIII. (1) fu ordinato per la detta arte, et sopra pe' presenti statutari approvato sopra agli ordini de' sensali, che quelli tali pregi et quantità debbà pagare il venditore, et che il comperatore debba pagare la metà della quantità scripta a ciascuna cosa.

(1) Le senserie furono stabilite dagli statutari non nel 1429, ma nel 1436. Cfr. riforma 28 dicembre 1436, rubr. X.

XXII. Quod sensales portent omni edomada in scriptis ad domum dicte artis mercata facta per eos in ipsa edomada.

Item, per levare ogni scandalo, che potesse nascere o dipendere d'alcuno mercato fatto per alcuno sensale, che spesse volte per nigrigentia di nollo scrivere molti scandoli nascono, però deliberorono et ordinorono che ciascuno sensale, approvato et sottoposto alla detta arte, debba portare o fare portare per iscripto tutti e mercati ch'egli avesse fatti in sette dì passati, cioè dall'uno lunedì insino all'altro lunedì vegnente, faciendo nota del dì che il mercato è fatto e che mercatantia fosse, el prezo, el tempo et la quantità et il peso apunto, el nome del comperatore e del venditore in su uno foglio doppio, di più se non vi chapessono. E questo foglio debba apresentare per tutto il lunedì vegnente dopo e mercati fatti, o darlo o farlo dare nelle mani del proveditore che è al presente o che per li tempi sarà ; et se quello lunedì fosse dì di festa comandata, la debba portare el primo dì seguente che non fosse festa, et debbilo fare mettere in una filza, la quale stia apresso al proveditore di detta arte. Et qualunche sensale non recasse o facesse recare i detti mercati scripti nel sopra detto dì deputato, che allora et in quel caso il detto sensale s' intenda essere caduto nella pena di soldi venti picc., de' quali ne debba avere il notaio di detta arte soldi otto picc., et il proveditore soldi otto, et fra tutti e famigli soldi quattro picc. Et questa pena s' intenda essere di quello medesimo effetto che sono le condannagioni fatte per l'ufficio de' consoli et non si possino levare se non per lo corpo dell'arte. Et il notaio et il proveditore possano et debbano porre per debitore quello tale sensale che fusse caduto nella detta pena ; et se quello tale sensale non pagasse la sopra detta pena dal dì che fusse caduto in pena fra dieci dì prossimi futuri, che da dì dieci in là debba pagare col quarto più, et da venti dì il là paghi il doppio et questo soprapiù del quarto, et dell'altretanto si debba pagare et mettere d'entrata per lo camarlimgho generale di detta arte. Et di questa tale pena o soprapiù ne possano essere gravati in avere et in persona; et intendasi questa tale pena per ogni volta che contro a cciò facesse, cioè per ogni lunedì et ogni dì ordinato che mancasse non portare i mercati fatti. Et questa tale pena di soldi venti per ogni volta debbano pagare nelle mani del proveditore di detta arte, e quali danari il proveditore ne debba tenere conto o metterli a entrata in su uno libro il quale si chiami il libro degli ordini de' sensali ; et ogni mese possa et debba pagare di queste tali condampnagioni riscosse al notaio soldi otto per llira, et

a sè medesimo soldi otto per llira, et fra tutti e famigli soldi quattro per llira, et in sul detto libro debba essere scripto tutti gli ordini de' sensali fatti nel .MCCCCXXVIIII. (1) et di sopra per detti approvatori aprovati. Et etiandio questo capitulo et se alcuno sensale o altri sottoposto lo volesse vedere o leggere, et ancora volessino vedere e mercati fatti, che nella filza debbino essere scripti, il detto proveditore lo debba mostrare a qualunche sottoposto lo volesse vedere, et che il proveditore debba fare ricordo in sul detto libro da qual sensale avesse ricevuto la sua scripta, et il dì che la recasse o mandasse. Et se alcuno sensale facesse contro agli ordini de' sensali, per ciascuna volta s' intenda essere caduto nelle pene che dispongono quelli ordini, et il notaio et il proveditore ne debba fare ricordo di tale condannagione e porlo per debitore, chome si fa di coloro che sono condannati per li consoli di detta arte, et poi il proveditore possa et debba riscuotere tali condannagioni et farli gravare in avere et in persona.

XXIII. Quilibet sensalis sibi legi faciat quolibet consulatu statuta artis.

Item che ciascuno sensale, aprovato come di sopra è detto, debba ogni anno tre volte, cioè a ogni uficio di consolatico, fra quindici dì del primo mese dell'entrata di ciascuno consolatico, venire nella detta arte et farsi leggere e sopra detti ordini et poi nelle mani del notaio giurare, colle mani toccando le lettere, d'osservare quanto per li predetti ordini è scripto et ancora promettere di fare le loro senserie bene et discretamente, sanza alcuna froda o barattaria. Et il notaio et proveditore debba fare memoria del loro giuramento, et ancora debbino e sopra detti sensali dare al notaio della detta arte soldi cinque picc. per uno, inanzi che faccino il sopra detto iuramento; et se in fra 'l detto tempo alcuno de' sopra detti sensali non venisse a fare il sopra detto giuramento et pagamento al sopra detto tempo, che allora et in quel caso, passato il detto tempo, il sopra detto sensale s' intenda essere caduto in pena di lire cinque picc., la quale pena s' intenda essere et sia di quello medesimo effetto, che sono le condennagioni fatte pe' consoli. Et così si possino et debbino riscuotere chome di sopra è detto, et questa pena si debba pagare al camarlingho generale dell'arte. Ancora che qualunche sensale o sottoposto a questa arte avessi per li tempi passati contra fatto a' sopra detti ordini, che ogni pena s' intenda essere anullata, ma che questi tali ordini si debbino perfettamente observare.

(1) Cfr. la nota a pag. 459.

XXIIII. Sensalis aliquis faciens aliquod mercatum, de quo non fecerit scripturam, incidat in penam.

Item se alcuno sensale, aprovato o non aprovato, facessi alcuno mercato d'alcuna mercatantia appartenente al menbro degli spetiali, del quale mercato non apparisse scriptura puntalmente in sul libro di detto sensale et ancora in sul detto foglio che debbono portare all'arte, del quale mercato ne ricevessino alcuno prezo o dal venditore o dal comperatore, che allora et in quel caso questo mercato s' intenda essere fatto dolosamente et per volere contraffare agli ordini de' sensali sopra detti; et per ciascuno mercato che in tal modo fosse fatto, s'intenda il detto sensale essere caduto in pena di lire dieci picc. La quale pena s' intenda essere di quello medesimo effetto e valore che lle condannagioni de' consoli; et così debbino essere posti per debitori come per qualunche cosa avessino contraffatto a' detti ordini. Et questa condannagione si debba riscuotere come quello del portare il foglio de' mercati; et che ciascuno ne possa essere accusatore. Tale condannagione si debba pagare et stribuire in questo modo, cioè: il terzo al camarlimgho generale dell'arte, et il terzo debba mettere a entrata et tenerne conto il proveditore dell'arte, et poi stribuire tali danari in questo modo, cioè: soldi otto per lira al notaio et soldi otto per lira al proveditore e soldi quattro per lira a tutti e famigli dell'arte. Et l'altra terza parte sia del notificatore; et se il detto notificatore nolla volesse, si debba pagare al camarlimgho generale dell'arte.

XXV. Quid consules possint spendere et stantiare.

Item providerunt, deliberaverunt et ordinaverunt quod camerarius dicte artis, tam presens quam futurus, possit sibique liceat solvere, vigore stantiamentorum fiendorum per consules dicte artis, solum et dumtaxat expensas ordinarias dicte artis, videlicet: ensenia et pro enseniis dandis et mictendis consulibus et aliis offitialibus dicte artis, salaria debita quibuscumque ministris dicte artis, secundum formam statutorum et ordinamentorum artis predicte, oblationes speciales et generales fiende per consules dicte artis, tam cum officio sex Mercantie quam cum universitate artis predicte, relicta ad pias causas vel alibi fienda per dictam artem, tam puellis nubilibus quam pauperibus, quam aliter quomodocumque, et pro collationibus fiendis per consules dicte artis usque in libris duodecim f. p., pro quolibet conso-

latu et non ultra, salaria sacerdotum offitiantium oratorium sancte Marie della Tromba et id quod expediet pro cera, foliis, libris et in claustro pro dicta arte, et pro cera apponenda in oratorio sancte Marie della Tiomba, et omnes alias expensas necessarias, utiles et seu honorabiles arti et oratorio predicto, dummodo tamen non excedat aliqua quantitas summam soldorum viginti, salarium debitum quolibet anno notario statutorum artium et numptio ipsorum; nullosque alios denarios solvere possit, quomodolibet vigore stantiamentorum consulum predictorum, nisi stantiati fuerint per consules et consiliarios dicte artis et octo arrotos extrahendos quolibet consulatu de marsupio eorum qui fuerint hactenus consules dicte artis, de quibus fiat una bursa pro predicta extratione fienda.

XXVI. Camerarius artis solvat successori suo infra .xv. dies id quod sibi restabit in manibus.

Item deliberaverunt quod camerarius dicte artis teneatur et debeat, infra quindecim dies a die depositionis sui offitii, solvere et restituere suo successori omne id totum, et quicquid restabit in manibus suis de denariis dicte artis, sub pena quarti pluris et amissionis eius ensenii.

XXVII. Nihil solvi possit per camerarium alicui non descripto in creditorem artis super libris artis predicte.

Item quod camerarius predictus nichil possit solvere, vigore cuiuscumque stantiamenti, vel alterius quomodocumque alicui persone, loco communi, collegio vel universitati, qui non sit vel erit descriptus in creditorem dicte artis super libris artis predicte, in quantitate denariorum quam solveret sibi, sub pena librarum viginti quinque f. p. pro quolibet, cui contra formam predictam solverit et qualibet vice. Et stet dictus camerarius et stari debeat assertioni provisoris dicte artis, si erit descriptus in creditorem ut supra dictum nec ne per bullectinum et seu scripturam fiendam per ipsum provisorem.

Et visis omnibus aliis statutis et ordinamentis dicte artis spetiariorum et eorum correctionibus, emendationibus, revocationibus, capsationibus [etc.], dicta omnia et singula statuta, capitula et ordinamenta, tam noviter coram eis presentata, quam omnia alia in presenti volumine statutorum contenta [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc].

Paulus olim Laurentii Christofani de Bencivienis, iudex et notarius [etc.].

[1437]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eiusdem salutifera incharnatione millesimo quadringientesimo tregiesimo septimo, ind. prima, et die trigiesimo mensis deciembris. Actum Florentie, in domo habitationis infra scripti Laurentii Gini de Capponibus sita in populo sancti Felicis in piazza, qui Laurentius noviter erat extractus de numero duorum priorum civitatis Florentie.

Ser Iohannes Ghuiduccii, pro arte iudicum et notariorum,
Laurenzius Gini de Capponibus, pro arte lane,
Staxius Mattei Bonachursi, pro arte canbii,
Fuccius Marabottini Manetti, pro arte porte sancte Marie,
Antonius Pierii Lapozzii, pro arte vaiariorum et pellipariorum,
Antonius Iacobi Nardis Puchii, pro arte chiavaiuolorum, cives florentini, deputati [etc.] una cum Iohanne Antonii Chanigiani, pro arte chalismale et Simone Pauli de Charnesecchis, pro arte medicorum et spetiariorum, eorum collegis absentibus [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Thommas olim ser Pierii Angieli Cionis, iudex ordinarius notariusque publicus Florentinus [etc.].

[1438]

In Dei nomime, amen. Anno Domini ab eiusdem salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo trigesimo octavo, ind. secunda, die vigesimo nono decembris.

Dominus Guillielmus Francisci Tanagli, pro arte iudicum et notariorum,
Nerius ser Viviani Nerii, pro arte porte sancte Marie,
Donatus Michaelis Velluti, pro arte lane,
Iacobus Francisci Venture, pro arte calismale,
Thommasus Niccholai Scholai Ciachi, pro arte vaciariorum,
Anthonius Dominici Lenzi, pro arte corazariorum, cives florentini deputati [etc.], una cum Nichola Domini Veri, pro arte cambii, et Iohanne Stagii Barducci [etc.], adunati in pallatio populi florentini in audientia magnificorum dominorum priorum artium civitatis Florentie [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.]

Michael olim ser Bindi Cardinalis, civis florentinus appostolica atque imperiali auctoritate notarius [etc.].

[1439]

In Dei nomine, amen. Anno ab eiusdem salutifera incarnatione millesino quactuorcentesimo trigesimo nono, ind. secunda et die vigesimo primo mensis augusti. Actum Florentie in domo universitatis mercatorum et Mercantie civitatis Florentie.

Ser Tommasius ser Pieri Angeli Cionis, pro arte iudicum et notariorum,

Nerius Dominici Bartolini, pro arte cambi,

Andreas ser Landi Fortini, pro arte lane,

Iannozius Bernardi Manecti, pro arte porte sancte Marie,

Iacobus Bartoli Ciacchi, pro arte vaiariorum,

Lappus Georgii Gionis, pro quattuordecim minoribus artibus, omnes cives florentini, deputati [etc.] una cum Lutozo Iacobi Lutozii Nasi, pro arte calismalae et Iohanne Dominici Bartoli pro arte spetiariorum eorum collegis absentibus [etc.], visis quibusdam novis capitulis seu statuto et ordinamento in se continens complura capitula dicte artis, in scriptis eisdem infra scriptis officialibus presentato seu presentatis, cuius et seu quorum tenor et seu tenores talis est et seu sunt, videlicet:

In Christi nomine, amen. Anno ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo trigesimo nono ind. secunda die undecimo mensis augusti.

Angelus Zenobii Ghaddi,
Cambius Iohannis, spetiarius,
Santi Pieri Mattei, merciarius,
Luisius Zenobii Lapaccini del Toso,
Iohannes ser Luce Francisci et
Niccholaus Ghuasparis Cennini

consules artis, collegii et universitatis medichorum, spetiariorum et merciariorum civitatis Florentie, una cum magistro Bandino magistri Iohannis,

Bernardo magistri Ghalilei Iohannis,
Iacobo Cini de Rinuccinis,
Nello Nelli ser Bartolomei ser Nelli, et
Francischo Baldini Inghirami,

consiliarii dicte artis, una cum Benedicto Iacobi ser Benedicti eorum collega absente,

volentes intendere et intendentes honori dicte artis, et providere ad ea que fieri debeat per dictam artem et universitatem, de mense decembris proximi futuri vel alio tempore circa celebrationem scruptineorum fiendorum in anno praesenti .MCCCCXXXVIIII. de dicto mense decembris vel alio mense dicti anni, in arte et de arte predicta, et de hominibus merchatoribus et artificibus dicte artis, secundum quod dispositum et ordinatum est per universitatem Merchantie et mercha-

torum civitatis Florentie, et seu disponetur et ordinabitur ac providebitur per ipsam universitatem, premisso, facto et solempniter celebrato inter eos diligenti et secreto scruptineo [etc.], providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt in hunc modum et formam, videlicet.

I. Quod eligantur .XIIII. della balia.

Im primis, quod dicti presentes consules et due partes ipsorum in concordia existentes possint, teneantur et debeant, hinc ad per totum mensem decembris proximi futuri, eligere et deputare quactuordecim et usque in quactuordecim probos et discretos merchatores et artifices dicte artis civitatis Florentie, amatores et zelatores presentis pacifici et tranquilli status et regiminis civitatis Florentie, vere guelfos, idoneos et capaces officio consulatus et etiam capaces ad interessendum celebrationi scruptineorum dicte artis, secundum formam statutorum et ordinamentorum artis predicte. Qui consules et dicti quactuordecim sic eligendi nuncupentur « quegli della balia dell'arte de' medici, spetiali e merciai ».

II. Quod consules et .XIIII. della balia provideant qualiter scrupti[n]ari debeat.

Item quod dicti consules et dicti quactuordecim sic eligendi et due partes eorum, aliis etiam absentibus et inrequisitis et seu presentibus et contradicentibus, mortuis vel remotis hinc ad per totum dictum mensem decembris habeant plenam auctoritatem et baliam, et possint et debeant semel et pluries providere, ordinare, deliberare et statuere per quem modum debeant celebrari et scruptinari scruptinea dicte artis in dicta arte celebranda tempore predicto, tam pro officio sex Merchantie, quam pro officio consulatus dicte artis, quam etiam pro officio consiliariorum, sindichorum et camerariorum dicte artis, quam etiam aliorum quorumcumque officiorum, dicto tempore scruptinaturorum in domo dicte artis.

III. Quod consules et .XIIII. della balia eligant arrotos pro scruptineis celebrandis.

Item teneantur et debeant dicti consules et dicti quactuordecim sic eligendi eligere et deputare de merchatoribus et artificibus dicte artis, in dicta arte matriculatis et capacibus officio consulatus guelfis et civibus Florentie et amatoribus presentis status, illum numerum et illam quantitatem, que et prout permictitur et disponitur per ordi-

namenta dicte artis, semel et pluries et prout eis vel duabus partibus eorum visum fuerit, dummodo in tali electione sic fienda vel in scruptineis fiendis, non interveniat de dictis talibus eligendis tam per consules predictos, quam per illos de balia ultra unum pro familia et unum pro societate quacumque. Qui consules presentes, una cum consulibus dicte artis et eorum consiliariis qui tempore celebrationis talis scruptinei in officio presidebunt, et una cum dictis quactuordecim sic eligendis, et una cum illis qui eligentur per dictos della balia ut supra dicitur, teneantur et debeant scruptinare tempore predicto scruptinei predicti, et quodlibet vel aliquid eorum, prout deliberatum fuerit per predictos della balia.

IIII. Possint illi de balia facere ordinamenta.

Item possint predicti della balia eisque liceat facere in dicta arte et pro dicta arte, in predictis et circa predicta, ordinare et deliberare provisiones, ordinamenta, deliberationes et statuta quecumque et ea revocare et noviter providere et deliberare, prout ipsis videbitur et placebit. Et quicquid per eos factum, ordinatum, deliberatum et provisum fuerit, valeat et teneat et possit et debeat observari et executioni mandari, ac si factum, provisum et ordinatum fuisset per dictam artem et universitatem et per corpus dicte artis et approbata fuissent per statutarios artium civitatis et comitatus Florentie, qualibet exceptione iuris vel facti reiecta, non obstante quocumque obstaculo et seu statuto vel lege in contrarium disponente.

Et postea dicto die, dicti consules et consiliarii, una cum dicta arte et corpore dicte artis, approbaverunt omnia et singula supra scripta et deliberaverunt, providerunt et ordinaverunt in omnibus et per omnia, prout supra dicitur, disponitur, continetur et scriptum est.

Et super predictis omnibus et singulis retenta diligenti praticha, colloquio et tractatu, servatis servandis secundum statuta et ordinamenta dicti communis [etc.], dictum novum statutum et ordinamentum et omne capitulum in eo contentum approbaverunt et confirmaverunt, et pro approbato et firmo haberi et esse voluerunt et decreverunt [etc.].

Montes filius quondam Iohannis Sermontis de Florentia, iudex ordinarius atque notarius publicus [etc.].

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eiusdem salutifera incarnatione millesimo quactuorcentesimo trigesimo nono, indictione tertia

et die vigesimo nono mensis decembris. Actum Florentie in domo universitatis merchatorum et Merchantie civitatis Florentie [etc.].

Ser Tommasius filius Pieri Angeli Cionis, pro arte iudicum et notariorum,

Lutozus Iacobi Lutozi Nasi, pro arte merchatorum,

Nerius Dominici Bartolini, pro arte cambii,

Andreas filius Landi Fortini, pro arte lane,

Ianozus Bernardi Manecti, pro arte porte sancte Marie,

Iohannes Dominici Bartoli, pro arte spetiariorum,

Iacobus Bartoli Ciacchi, pro arte vaiariorum,

Lippus Georgii Gieris, pro arte chalzolariorum, cives florentini, deputati [etc.], collegialiter cohadunati in loco quo supra [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Montes filius quondam Iohannis Sermontis de Florentia, iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus [etc.].

[1440]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius incarnatione millesimo quadringentesimo quadragesimo, indictione quarta et die vigesimo tertio mensis decembris. Actum in audientia artis porte sancte Marie de Florentia [etc.].

Dominus Franciscus ser Benedicti Marchi, decretorum doctor, pro arte iudicum et notariorum,

Ugolinus Nicholai de Martellis, pro arte mercatorum,

Loisius Alexandri ser Lanberti, pro arte lane,

Baccius Nicolai Bencivennis, pro arte porte sancte Marie,

Antonius Pieri Lapozi, pro arte vaiariorum et

Lodovicus Gucci della Badessa, pro arte galigariorum, cives florentini, deputati [etc.] una cum Francischo Iacobi Ventura pro arte cambii deputato, absente, et magistro Galileo Iohannis Galilei pro dicta arte spetiariorum deputato, absente quia secundum ordinem dicti communis Florentie approbator statutorum dicte artis interesse non poterat [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes filius olim Dini Peri, publicus notarius et iudex ordinarius [etc.].

[1441]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius incarnatione millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, indictione quinta et die vigesimo nono mensis decembris.

Domnus Iulianus Nicholai de Davanzalis, miles et legum doctor, pro arte iudicum et notariorum,

Loisius domini Laurentii de Ridolfis, pro arte calismale,

Adonardus Cipriani Giachinotti, pro arte cambii,

Anfrione Laurentii Lenzi, pro arte lane,

Pierus Francisci ser Tommasi Redditi, pro arte porte sancte Marie,

Bencivene Christofani Benevieni, pro arte vaiariorum, cives florentini, deputati [etc.], una cum Bernardo Christofani de Carnesechis et Piero Dini, galigario, eorum collegis absentibus [etc.], collegialiter adunati in domo et audientia Conducte communis Florentie [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Bartholomeus quondam Bonaiuti Lorini, iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus [etc.].

[1442]

In Christi nomine, amen. Anno ab eius salutifera incarnatione millesimo quadrigentesimo secundo, indictione sexta, die vigesimo primo mensis decembris. Actum Florentie im palatio residentie magnificorum dominorum capitaneorum inclite partis guelfe civitatis Florentie et in eorum audientia [etc.].

Dominus Leonardus Francisci Bruni, pro arte iudicum et notariorum,

Angelus Neri domini Andree de Vectoris, pro arte mercatorum kalismale,

Nicolaus Ientilis de Albizis, pro arte lane,

Filippus Iohannis de Carduccis, pro arte mercatorum porte sancte Marie,

Franciscus Dominici de Spinellis, pro arte vaiariorum,

Antonius Vannis Manuccii, pro arte ghalighariorum, cives florentini, extracti et legiptime deputati [etc.], una cum Simone Francisci Guiduccii pro arte cambii et Roberto Mancini de Sostegnis [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Albertus ser Tommasii ser Francisci Masii de Florentia, publicus notarius et iudex ordinarius [etc.].

[1443]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eiusdem salutifera incarnatione millesimo quatuorcentesimo quadragesimo tertio, indictione

septima, et die vigesima quarta mensis decenbris. Actum Florentie in audientia residentie officialis Conducte stipendiariorum civitatis Florentie.

Ser Iohannes Dini Peri, pro arte iudicum et notariorum,

Francischus Guidetti de Guidettis, pro arte mercatorum kalismale,

Orsinus Lanfredini de Lanfredinis, pro arte capsorum,

Mariottus Francisci Segne, pro arte mercatorum porte sancte Marie,

Girolamus Canbiozzi, pro arte vaiariorum,

Paulus Nicholai Benci, pro arte vinateriorum, cives florentini, deputati [etc.], una cum Andrea Silvestri Nardi, pro arte medicorum et spetiariorum, et Sandro Iohannis de Biliottis, pro arte lane, eorum collegis absentibus [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Bindus Lodovici ser Bindi, notarius et civis florentinus, iudex ordinarius [etc.].

[1444]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius incarnatione millesimo quactuorcentesimo quadragesimo quarto, indictione ottava et die decimo ottavo mensis decembris. Actum Florentie in audientia consulum artis calismale.

Adovardus olim Lodovici de Acciaiuolis, pro arte calismale,

Cosimus Iohannis Bicci de Medicis, pro arte cambii,

Pierus Gregorii del Benino, pro arte porte sancte Marie,

Pierus Bartolomei de Pecoris, pro arte spetiariorum et medicorum,

Iohannes Sandri de Baroncellis, pro arte vaiariorum et

Bartolomeus Pieri del Rosso Pieri, pro arte pezzariorum, cives florentini deputati [etc.], una cum ser Francisscho ser Tommaxii Maxii, pro arte iudicum et notariorum et Iohanne Betti Minerbetti, pro arte lane [etc.] eorum collegis absentibus, aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Mainardus olim Francisci de Vincio, iudex ordinarius atque notarius publicus [etc.] (a).

(a) A tergo della c. 181, dalla stessa mano che scrisse nel cod. *B* le riforme 1556-1558, v' è inserito quanto segue: *Adì* .XX. *di aprile* .MCCCCXLV. *si fe' una provisione in decta arte, che e consoli et consiglieri, che alhora erano in officio, fussino tenuti et obligati eleggere et deputare quattro cittadini della decta arte, che havessino authorità di tutto il presente vilume delli statuti potere trarre et chavare quelli ordini et statuti, che a lloro paressi et piacessi*.

[1445]

In Dei nomine, amen. Anno Domini eb eiusdem incarnatione millesimo quadringentesimo quinto, indictione nona et die vigesima mensis decembris ; in domo Conducte civitatis Florentie.

Ser Dominicus Cholecechi, civis et notarius florentinus, pro arte iudicum et notariorum,

dominus Pierus Leonardi Bechannugi, pro arte kalismale,

Pierus Iohannis de Carduccis, pro arte cambii,

Nerius Gini de Caponibus, pro arte lane,

Iohannes Pauli Berti de Charnesechis, pro arte porte sancte Marie,

Bonifatius Donati, spetiarius, pro arte spetiariorum,

Ieronimus Cambiozi, vaiarius, pro arte vaiariorum et

Ghuaiente Iohannis Ghuaientis, pro quatuordecim minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen dicto Piero Iohannis de Carduccis [etc.], confirmaverunt et approbaverunt [etc.].

Romulus olim ser Guidonis ser Salvi ser Francisci Bonini, iudex ordinarius et notarius publicus [etc.].

[1446]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eiusdem salutifera incharnatione millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, indictione decima et die quinto mensis decembris. Actum Florentie in loco offitialium Conducte civitatis Florentie [etc.].

Ser Albertus ser Alberti Serruchi, pro arte iudicum et notariorum,

Francischus Giannozzi de Albertis, pro arte merchatorum,

---

et quelli si dovessino observare riducendoli in uno altro libro, infra uno anno alhora proximo futuro. Et però li consoli et consiglieri elessono maestro Simone di Cinozo di Giovanni Cini, Giovanni di Stago Barducci, Francisco di Marco Bartoli, Ottaviano di Piero Gerini, e quali infra dicto tempo compilorono uno libro di statuti, minore del presente, nel quale fec[i]*ono scrivere quelli ordini che li parvono migliori a doversi observare come distesamente nel detto libro appare. Laus Deo*. In margine, a destra: *huic libro attindendum*. La provvisione non venne approvata dagli statutari del comune di Firenze, come risulta dalla seguente nota apposta al margine sinistro di *B*: *notandum quod provisio non demonstratur approbata per statutarios communis Florentie secundum ordinamenta statutorum dicti communis, neque etiam statuta vigore dicte provisionis edita per dictos quattuor electos descripta in dicto alio libro. Ad cautelam facta fuit haec nota et descriptio ut inde fiat quod iuris esse debeat et ita obervetur.*

Nicholaus Francisci Cambini, pro arte cambii,

Antonius Ridolfi Pauli Lotti, pro arte porte sancte Marie,

Iacobus Bartoli Ciacchi, pro arte variariorum et pellipariorum,

Puccius Antonii Puccii, pro arte magistrorum dicte civitatis, cives florentini [etc.], una cum Thomasio Francisci Rufini pro arte lane, et Luigio Zenobi Lapaccini pro arte spetiariorum et medicorum [etc.], confirmaverunt et approbaverunt [etc.].

Iohannes olim ser Pierii Angeli Cionis, iudex ordinarius notariusque publicus [etc.].

[1447]

In Dei nomine, amen. Anno ab eius incarnatione millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, indictione XI, die decimanona mensis decembris. Actum Florentie in palatio populi Florentie, in sala consilii dicti palatii.

Bartolomeus Bonsingnoris Spinelli, pro arte kalismale,

Lucas Domini Masi de Albizis, pro arte lane,

Leonardus Marii Giotti Fantoni, pro arte porte sancte Marie,

Gientile magistri Tommasii del Garbo, pro arte spetiariorum et medicorum,

Ferdinando Tommasi Lapi, pro arte vaiariorum et pellippariorum et

Cinus Luce Cini, pro arte coreggiariorum, cives florentini, deputati [etc.], una cum Donato Nicholai Thorchi, pro arte iudicum et notariorum et Piero Maffei Tedaldi, pro arte cambii, eorum collegis absentibus, aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Ambrosius quondam Angioli Angieni, publicus notarius iudex ordinarius [etc.].

[1448]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius incarnatione millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo, indictione .XII., die .XXIII. mensis decembris. Actum in audientia et seu saletta palatii et residentie dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie populi et communis Florentie.

Paulus Zenobii de Ghiaceto, pro arte kalismale,

Ughuccione Michi de Chapponibus, pro arte cambii,

Ubertinus Gherardi de Risalitis, pro arte lane,

Franciscus Niccholai Andree del Benino, pro arte porte sancte Marie,

Bernardus Iacobi Bartoli Ciacchi, pro arte variariorum et pelli-pariorum,

Gambinus Francisci Gambini, linaiuolus, pro quatuordecim minoribus artibus, vacante tamen et deficiente uno ex collegiis et officialibus predictis pro arte iudicum et notariorum civitatis Florentie propter consunctionem extractorum et non existentium vel repertorum ut dicitur in et de marsupio ad id deputato per extractiones actenus factas dictorum officiorum, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen Iohanne Stephani de Chorsinis eorum collega, pro dicta arte medicorum et spetiariorum, qui presenti aprobationi seu aprobationibus interesse non debet et seu eidem vel eisdem modo alio se convenire, secundum formam statutorum et ordinamentorum communis Florentie de materia disponentium [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Leonardus filius ser Philippi Christofani Leonardi, iudex ordinarius notariusque publicus [etc.].

[1449]

In Dei nomine, amen. Anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo quadragesimo nono, indictione tertiadecima, die vigesimo quarto mensis decembris. Actum Florentie in populo sancti Michelis Vicedominorum in domo habitationis infrascripti Crescii Laurentii [etc.].

Dominus Ieronimus Angeli de Machiavellis, doctor, pro arte iudicum et notariorum,

Dominicus Leonardi Boninsegne, pro arte kalismale,

Crescius Laurentii Crescii, pro arte lane,

Andreas Francisci Bianchi, pro arte porte sancte Marie,

Zenobius Iacobi Del Rosso, pro arte variariorum et pellipariorum,

Angelinus Guglielmi Angelini, pro arte galigariorum et aliorum tredecim minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Iacobo Iacobi Francisci Venture, pro arte cambi et Macteo Marci Palmieri, pro arte medicorum et spetiariorum, eorum collegiis absentibus [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Altomannus Iohannis Nardi, iudex ordinarius notariusque publicus [etc.].

[1450]

In Dei nomine, amen. Anno Domini incarnationis millesimo quadringentesimo quinquagesimo, indictione .XIIII., die vero vigesimo secundo mensis decembris. Actum Florentie, in palatio Mercantie [etc.].

Domini Otto Lapi de Niccholinis, pro arte iudicum et notariorum,
Castellus Pieri de Quaratensibus, pro arte kalismale,
Martinus Francisci dello Scharfa, pro arte cambii,
Dietisalvi Neronis Nigi Dietisalvi, pro arte lane,
Thomas Iohannis Thomme Lapi, pro arte vaiariorum et pellipariorum,

Iulianus Particini, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Bernardo Bartolomei Gherardi, pro arte porte sancte Marie, et Bernardo magistri Galilei, pro arte medicorum et spetiariorum eorum collegis [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Petrus Iacobi de Migliorellis, iudex ordinarius nec non notarius [etc.].

[1451]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eiusdem salutifera incarnatione millesimo quattuorcentesimo quinquagesimo primo, indictione quintadecima et die vigesima tertia mensis decembris. In domo Conducte civitatis Florentie, videlicet in audientia, ubi congregantur et soliti sunt congregari officiales defectuum dicte civitatis [etc.].

Ser Iacobus ser Filippi de Lutiano, pro arte iudicum et notariorum,
Nicholaus Mattei de Cerretanis, pro arte kalismale,
Leonardus Francisci Ventura, pro arte cambii,
Paulus Giannozi de Vettoris, pro arte lane,
Matteus Morelli Pauli de Morellis, pro arte porte sancte Marie,
Francischus Pieri Dini, pro arte aromatariorum,
Dominichus Iacobi del Rosso, pro arte vaiariorum,

Iacobus Berti Canacci, pro quatuordecim minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], absentibus tamen supra scripto Leonardo Francisci Venture eorum collega absente et dicto Francisco in presenti artium statutorum aprobatione minime interveniente [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes Gherardi de Legri, notarius publicus florentinus [etc.].

[1452]

In Dei nomine Amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione .MCCCCLII., indictione prima et die vigesimo mensis decembris; in domo residentie gubernatorum gabelle vini [etc.].

Dominus Petrus Leonardi de Beccannugis, legum doctor, pro arte iudicum et notariorum,

Bartholomeus Ugonis de Alexandris, pro arte calismale,

Loisius Iohannis de Quaratensibus, pro arte cambii,

Augustinus Gini de Capponibus, pro arte lane,

Mariottus Dinozzi Stefani Lippi, pro arte sancte Marie,

Simeon Pauli de Carnesecchis, pro arte aromatariorum,

Iohannes Tommasi Lapi, pro arte vaiariorum,

Bartholomeus Iohannis Michelozzi, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen supra scripto Bartholomeo de Alexandris (1) eorum collega [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Albertus olim ser Alberti Serrucchi, iudex ordinarius et notarius publicus [etc.], de dicta aprobatione rogatus fui et aliis meis negotiis impeditus, ipsa omnia scribendum et in hac publica forma redigendum commisi infra scripto Bartholomeo, notario publico [etc.].

Bartolomeus olim Michaelis Francisci de Carmignano [etc.], predicta omnia [etc.] ex rogatu supra scripti ser Alberti notarii [etc.], scripxi et publicavi [etc.].

[1453]

In Dei nomine. amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione .MCCCC. quinquagesimo tertio, indictione secunda et die undecima mensis decembris. Actum Florentie in domo Mercantie et universitatis mercatorum civitatis Florentie [etc.].

Ser Filippo Cristofani Leonardi, pro arte iudicum et notariorum,

Bartolomeo Antoni de Luigne, pro arte cambii,

Bernardo domini Laurenti de Ridolfis, pro arte lane,

Nicolao Giani de Bocardis, pro arte porte sancte Marie,

Bernardo Iacobi Ciacchi, pro arte vaiariorum,

Iohannes Peri Bartolomei, pro .XIIII. minoribus artibus, cives flo-

(1) *Bartholomeo de Alexandris* aggiunto posteriormente di mano dello stesso notaio Bartolomeo da Carmignano.

rentini, deputati [etc.], una cum domino Marcello Strozzo de Strozzis pro arte kalismale, et Iohanne Dominici Bartoli pro arte aromatariorum eorum collegis absentibus [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Nicolaus olim ser Antoni ser Bandini de Comene [etc.], iudex ordinarius et notarius publicus florentinus [etc].

[1454]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eiusdem salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, indictione secunda, die vero nono mensis maii.

Andreas Nerii de Vectoris, pro arte callismale,
Nicolaus Iohannis Michi de Capponibus, pro arte cambii,
Andreas Michaelis de Vellutis, pro arte lane,
Antonius Scharlatti Nuti, pro arte porte sancte Marie,
Iohannes Stefani de Chorsinis, pro arte aromatariorum,
Zenobius Iacobi Rossi, pro arte variariorum,
Cennius Vannis, ferraiuolus, pro .XIIII. artibus minoribus, cives florentini deputati [etc.] una cum ser Iohanne ser Andree Mini, eorum collega, pro arte iudicum et notariorum absente, et dicto Iohanne Stefani de Chorsinis, pro arte aromatariorum, fabam non reddente [etc.], collegialiter congregati in domo et in loco audientie offitialium Conducte civitatis Florentie, visis quibusdam novis capitulis seu statutis et ordinamentis, continentibus in se plura capitula dicte artis aromatariorum in scriptis eisdem supra dictis offitialibus presentatis, quorum tenor talis est, videlicet:

die .XVII. aprilis .MCCCCLIIII.

Antonio di ser Tommaso di ser Francesco Masi,
Giovanni di Marchionne di Giano Torrigiani,
Federigho di Iacopo di Francesco Federighi,
Matteo di Marcho d'Antonio Palmieri,
Bartolommeo di Guidaccio Pechori et
Iacopo d'Agnolo di Francesco, spetiale, cittadini et merchatanti fiorentini et etiandio statutarii electi, assumpti et tracti per l'arte et tucto il corpo dell'arte de' medici, spetiali et merciai della città di Firenze [etc.], providono, deliberorono, statuirono et ordinorono in questo modo et forma et come di sotto si dice, cioè:

I. De scruptineis. (1)

In prima e sopra detti statutarii, intendenti et intendere volenti al-l'onore, stato et augmentatione dell'arte predetta, providono [etc.] in questo modo, cioè: Et prima, cassando, revocando et annullando ogni et qualunche statuto et ordine di detta arte, che parlasse o in alcuno modo disponesse degli arroti et loro condizioni, che s'avessino a ffare o vero eleggiere o deputare per li consoli di detta arte in alcuno o per alchuni squittini che s'avessino o vero avranno a ffarsi nella chasa di detta arte per lo uficio de' sei consiglieri della Merchatantia o del consolato di detta arte, e quali o vero el quale s'avesse a portare alla Merchatantia, che e consoli di detta arte non possino, nè debbino in alcuno modo fare detti squittini o alcuno di quelli o eleggere detti arroti a' detti squittini, se non nel modo et forma et chome et quanti si sotto di dirà, et sotto la infra scripta pena, cioè: (2)

II. De scruptineo sex curiae Mercantiae.

a. Che per lo squittino di sei della Merchatantia, che ssi facesse nella casa di detta arte, si possino et debbino eleggiere trenta arroti, et non più nè meno, sendo tutti matricolati nella detta arte. Nè possi essere eletto di detti arroti più che uno per consorteria, chasa, famiglia o chompagnia o bottegha. Et che tucti et ciascuno di detti arroti sieno d'età d'anni trenta, et più che tutti et ciascuno di detti arroti debbino avere queste qualità nelle loro proprie persone et cioè: che ciascuno di loro sia stato et abbi exercitato l'uficio de' sei della Merchatantia per detta arte, o vero il consolato di detta arte d'alcuno squittino celebrato dall'anno .MCCCCXXXIIII. in qua o per lo avenire. E quali arroti, che così saranno electi et di dette qualità, et le due parti di loro presenti insieme cho' consoli di detta arte possino et a lloro sia lecito squittinare et fare detti squittini per l'uficio de' sei della Merchatantia; sì veramente che più che una volta non si possa, nè debba fare electione di detti arroti per uno medesimo squittino. Et se a chaso avenisse s'avessi a risquittinare o vero arrogere o chorreggiere allo squittino fatto per alchuno manchamento si dicesse essere in quello o per altra cagione, non si possa torre altri arroti o schambiarne alchuno o fare altra nuova eleptione che di quelli medesimi prima eletti et deputati, et non altrimenti nè in altro modo si possa fare alchuno di detti squittini.

(1) I titoli delle rubriche I, II, III, VI, VIII, VIIII e seguenti sono dovute a mano della seconda metà del secolo XVI. — (2) Seguono tre righi e mezzo in bianco.

b. Et nel mandare a partito et in fare detti squittini et ciascuno di quegli s'observi questo modo et forma che di sotto si dice, cioè: prima vadino fuori della borsa et i primi et secondo questo ordine cioè signori, di poi e consoli di detta arte, di poi chavalieri, di poi dottori, di poi collegi del palagio, di poi chapitani di parte guelfa, di poi dieci di balia, di poi otto di guardia, di poi e sei della Merchatantia. Poi, et dopo questi, si faccino tre borse. Nella prima borsa si mettino tutti gli arroti di tale squittino e tutti e merchatanti di detta arte, che fussino stati o veduti alcuna volta de' sei della Merchatantia per detta arte o consoli di detta arte d'alchuno squittino, celebrato dall'anno .MCCCCXXXIIII. in qua insieme tutti e sopra detti, et tralghinsi a sorte et fortuna. Nella seconda borsa si mettino tutti quelli, che avessino benefitio di padre, avolo paterno, zio charnale o fratello charnale di padre o figliuolo, che fussino stati o veduti all'uficio de' sei della Merchatantia per detta arte o chonsolo di detta arte, d'alchuno squittino fatto dal detto anno .MCCCCXXXIIII. in qua o per lo avenire. Nella terza borsa si mettino tutti gli altri merchatanti di detta arte, che a partito avessino o volessino andare come parrà a' chonsoli, che alla celebratione di tale squictino si troveranno, et quello numero che a' detti consoli parrà et piacerà, stando sempre fermo di non mandarvi a partito quelli che, secondo l'ordine infra scripto, non vi possono andare. Et della età s'observi come da' sei della Merchatantia avessino per comandamento.

c. Et che altrimenti, nè in altro modo non si possa nè debba fare detti squittini o alchuno di quelli, sotto la pena et alla pena di fiorini cento d'oro a ciascuno de' consoli di detta arte che contro alle predette cose facesse o diliberasse o in tutte le predette cose non observasse come di sopra è detto et di sotto si dirà; et similemente al notaio di detta arte et suo chuitatore, che ne ricevesse alcuno partito o che squittinasse contro alla forma del presente statuto. Et intendasi esso fatto detto notaio essere rimosso da detto suo uficio et alla electione di quello non possa essere eletto infra cinque anni allora proximi futuri. Et non di meno quello che in contrario si facesse, non vaglia, nè tengha, nè si possi tale squittino fatto contro alla detta forma o dove le sopra dette cose non saranno a pieno observate, mandare alla Merchatantia in alcuno modo, sotto la pena predetta. Et acciò che a sorte et fortuna si mandino a partito quelli che debbono andare a sorte chome di sopra è detto, prima et innanzi che detto squittino si cominci, si dia el giuramento al notaio di detta arte et suo chuitatore o a chi altri mandasse a partito di mandargli a sorte et fortuna, et sanza alcuno vantaggio l'uno dall'altro.

III. De scruptineo consulatus.

Item nello squittino per l'ufficio del consolato di detta arte, si possino et debbino eleggiere trentasei arroti, et non più nè meno, matricholati di detta arte ; nè possi essere eletto più che uno per chonsorteria, chasa, conpagnia o bottegha. Et che tutti et ciaschuno di detti arroti sieno et essere debbino d'età d'anni trenta, et che ciascuno di loro sia stato o veduto de' sei della Merchatantia per detta arte o vero stato consolo et exercitato l'uficio del consolato di detta arte, d'alcuno squittino celebrato dall'anno .MCCCCXXXIIII. o per l'avenire, salvo ne possino essere sei infra detto numero et non più non veduti o non stati consoli o sei della Mercatantia, et non di meno della sopra detta età d'anni trenta. E quali arroti, che chosì saranno elepti et le due parti di loro presenti, insieme con consoli di detta arte possino et a lloro sia lecito, quando achadrà, squictinare et fare detti squittini per lo uficio del consolato di detta arte. Et non altrimenti o in altro modo si possa o debba fare, sotto le infra scripte pene.

IIII. Item nel mandare a partito s'osservi in detto squittino et observare si debba la forma, ordine et modo dato di sopra nell'ordine dello squittino de' sei della Mercatantia, in tutto et per tutto, come in quello si chontiene et è scripto. Et così in questo del consolato si debba observare, sotto le pene a qualunche de' consoli et notaio di detta arte o suo chuitatore, che le predette chose non observasse, chome in quello si narra et è scripto. Et quello che in contrario si facesse o diliberasse, etiandio non vaglia, nè tengha, nè observare si possa o debba, nè mandare alla Merchatantia. Et diesi et prestisi quello medesimo iuramento al notaio o suo chuitatore o a chi altri mandasse a partito, chome nello squittino per l'uficio de' sei si dispone. Et che più che una volta non si possa fare la elettione di detti arroti per uno medesimo squittino, o vero schambiarne alchuno, se chaso avenisse s'avesse a risquittinare o vero arogiere allo squittino fatto o fare alchuna correctione o per alcuna altra via o modo, non si possi torre altri arroti che quelli primi electi et deputati. E se altrimenti si facesse, non vaglia, nè tengha et sotto le pene predette.

V. Item che qualunche fusse o sarà suto veduto all'uficio de' sei della Merchatantia, o vero fosse stato o veduto consolo d'alcuna altra arte delle minori, cioè di quelle sono di drieto et dopo la detta arte degli speziali, et non fusse suto o veduto per detta arte, non possa però

ghodere il benefitio dello andare a partito per veduto chosì, in qualunche squittino si facesse o farà nella chasa di detta arte per lo uficio de' sei o del consolato, chome in quelli si facessono alla Merchatantia.

VI. Qui non possunt mitti ad partitum.

Item che niuno, che nuovamente verrà et sarà ricevuto alla matricola di detta arte, possa essere posto a partito ad alcuno o in alcuno squittino che ssi farà nella chasa di detta arte per lo uficio de' sei della Merchatantia o vero del consolato di detta arte, se non passati cinque anni chonpiuti dal dì sarà ricevuto et matricholato in detta arte. Con questo salvo et limitatione, cioè: che qualunche verrà et sarà ricevuto alla matrichola pel beneficio del padre o avolo paterno, fratello charnale di padre o vero zio carnale di padre, el quale fusse suto innanzi et stato matricolato anni cinque compiuti o più, possa essere posto a partito in qualunche di detti squittini, chome se fusse stato matricolato anni cinque compiuti la sua propria persona. Et in altro modo et forma non si possi alcuno mandare a partito, sotto la pena a' chonsoli di detta arte, notaio et suo chuitatore, come nell'ordine di sopra dello squittino de' sei si dice et è posta. Et le predette cose non si intendano per chi fusse suto descripto et matricolato dal dì della approvatione di questo statuto in drieto.

VII. Item cassando, revocando et annullando ogni et qualunche ordine di detta arte, che parlasse del numero, del corpo dell'arte et di loro autorità, uficio et balia, diliberorono, providono, statuirono et ordinorono che da quinci innanzi et sempre per lo avenire s'intenda essere et sia ordinato uno consiglio di detta arte, il quale consiglio sia dell'autorità et balia infra scripta, et faccisi et fare si debba nello infra scripto modo et forma, cioè: che in una borsa si debbino et possino inborsare in cedole cho' nomi et sopranomi tutti quelli che insino a oggi sono stati tracti et veduti de' sei della Merchatantia per detta arte o chonsolo di detta arte di qualunche età si sieno. Della quale borsa ogni anno del mese di maggio et infra otto dì di detto mese, in presenza de' consoli et dodici arroti testimoni a detta tracta, si facci et fare si debba la tratta di trenta huomini di detta borsa, d'età d'anni trenta chompiuti ciascuno; sì veramente ne possino essere quattro i primi tracti d'età d'anni venticinque compiuti. Et tutti e sopra detti trenta debbino essere di qualità habili ad acceptare l'uficio del consolato d'avere paghate le gravezze anni .XXX. o più et ogni altra cosa, excepto che del tempo i detti

primi quattro d'anni .xxv. compiuti. E quali trenta, di detta qualità et tracti chome di sopra et di sotto si dice, s'intendino essere et sieno il consiglio di detta arte. Et i consoli di detta arte, che per li tempi saranno et le due parti di loro, con detti .xxx. di detto consiglio o le due parti di loro, optenuto il partito per le due parti del tutto il detto numero de' consoli et .xxx. del consiglio, possino et vaglino fare diliberare, ordinare, statuire et provedere tutto quello et quanto et come a lloro parrà et piacerà. Et abbino et avere s'intendano i detti consoli con quelli di detto consiglio et le due parti di loro, come detto è, tutta quella autorità, potestà et balia, che avere suole il corpo di detta arte. L'ufficio de'quali duri et durare debba uno anno, cominciato ogni anno a dì primo del mese di maggio. Non possino essere di detto consiglio più che uno per consorteria, casa, famiglia, compagnia o vero bottegha. Abbi divieto a detto chonsiglio qualunche fusse consolo di detta arte o de' nostri magnifici signori. Chi fusse absente o vero quando si facesse la tratta s'intendesse quel tale avere a chonchorrere in absentia con detto uficio per alcuno tempo di esso, et qualunche fusse in uficio fuori della città di Firenze et qualunche altro absente fuori della città, contado o distretto di Firenze et qualunche sarà tracto di detto consiglio, el quale sia habile, si metta la cedola sua in una altra borsa de' tratti; et quando sarà vota detta prima borsa, vi si rimettano suso tutti quelli ne fussino fuori in detta prima borsa; et più tutti quelli altri che di nuovo saranno veduti insino a quel dì. Et qualunche di detto consiglio, quando achadrà s'abbi a ragunare, fusse richiesto o in persona o per altro modo et non venisse all'ora et dì diputato per alcuno suo impedimento o absentia secondo la dichiaratione de' consoli et obtenuto il partito infra lloro secondo gli ordini, allora et in quel chaso si possi in schambio di quello tale o tali che mancassino com è detto, fatta la detta dichiaratione prima pe' consoli, trarre lo scambio et gli scambi; et detto primo tratto perda ogni suo presente di detto uficio et diesi al suo scambio o vero successore. Et che qualunche fusse di detto consiglio, di poi fusse tratto consolo o fusse absente in altro uficio fuori della città di Firenze o fusse de' signori o per altra via o modo manchasse quando si ragunasse il consiglio, si possi, fatta la dichiaratione della sua absentia, trarre lo schambio come detto è; et perda, come è detto, il primo tracto ogni suo presente et diesi al suo successore. Et qualunche fusse tracto di detto consiglio et al tempo della tratta fusse allo spechio, sia messa la cedola nella borsa de' tracti, et non sia stracciata. Et abbino et avere debbino ciascuno di detto consiglio per suo presente di detto uficio lire due picc. in pepe et zafferano.

VIII. Quoad litem intraturae et aliorum.

Item providono, deliberorono, statuirono et ordinorono et provedendo, statuendo et ordinando chassorono et anullorono l' ufficio de' consiglieri di detta arte. Et che nella detta arte non sieno più consiglieri, nè più oltre si facci la tratta del detto uficio de' consiglieri. Et perchè, secondo gli ordini di detta arte, si dispone intorno a certe cause come sono delle pigioni et entrature delle botteghe degli artefici di detta arte, si debbino fare certe diliberationi o vero sententie pe' consoli col detto ufficio de' consiglieri et simile d'alcune altre chose per li ordini si disponghono, pertanto quando achadesse simile caso o casi che i consoli di detta arte sieno tenuti et debbino fare inborsare in una borsa tutti e detti .xxx. del consiglio che allora veghiasse et trarne sei a sorte et fortuna, et detti sei tracti sieno et essere s' intendano, quanto a detta causa, lite et questione o a detto tale altro chaso che avenisse, consiglieri di detta arte, insino a tanto et mentre durerà detta causa o chaso avenuto, sì veramente non passi el tempo del loro uficio. Non possa essere di detti sei consiglieri, quando achadesse detto chaso, alchuno chonsolo o suo consorto o vero compagnio, nè più che uno per chasa, conpagnia o bottegha, nè alcuno di meno età d'anni trenta compiuti, nè alcuno absente, secondo la forma che si dispone degli absenti del consiglio nell'ordine presente di sopra.

VIIII. Modus proponendi provisiones.

Item diliberorono, providono et statuirono et ordinorono che nel detto consiglio non si possa o debba per l'uficio o proposto de' consoli di detta arte fare alcuna proposta, nè mettere alchuno partito, se prima non sarà obtenuta et vinta la provisione fra essi consoli per le due parti o più di loro d'achordo. Et che alcuna provisione, ordine, riformatione o altro non si possa proporre più che uno dì in uno medesimo mese ; et in quel dì non si possa proporre più che sei volte, nè etiandio per via di volontà, nè per altra via o modo, et quando in detto consiglio si farà alchuna proposta, si rendino le fave coperte et segrete, et richolgasi el partito per li famigli di detta arte ne' bossoli per ciò ordinati secondo l'uso et consuetudine consueta. Et detti tali bossoli si notino poi tutti per lo notaio di detta arte in uno altro bossolo solo grande ; poi quello tale bossolo, ove sono tutte le fave di tale partito messo in detto consiglio, si voti nel bacino ; di poi s'annoverino le fave per lo notaio di detta arte o suo chuitatore. Et in altro modo, nè per altre forma o via non

si possi richorre alcuno partito, che non sia segreto et fatto nel detto modo. Et se altrimenti o in altra forma si facesse, non vaglia, nè tengha, nè possa o debbasi observare, nè farsene alchuna scriptura per lo notaio di detta arte o suo chuitatore. Et chosì similmente s'observi in qualunche partito si facesse infra gli squittinanti d'alcuno squittino di detta arte chosì per l'uficio de' sei o del consolato o vero d'alcuno altro squittino di detta arte. Et non di meno qualunche de' consoli di detta arte, notaio o suo ciutatore in contrario facesse chaggia in pena di lire cinquecento picc.; et detto notaio et suo chuitatore oltre a cciò d'essere rimosso da detto suo ufficio et a quello fra cinque anni allora proximi futuri non possa essere messo o restituito.

Et super predictis omnibus et singulis, retenta diligenti pratica, colloquio et tractatu [etc.] supra dicta nova capitula et ordinamenta [etc.] approbaverunt et confirmaverunt.

Gherardus olim Iohannis Ciriagi, iudex atque not. publicus [etc.].

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eiusdem salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, ind. tertia et die decimo nono mensis decembris. Actum Florentie in domo et loco audientie offitialium Conducte stipendiariorum civitatis Florentie.

Ser Iohannes ser Andree Mini, pro arte iudicum et notariorum,
Andreas Neri de Vettoris, pro arte callismale,
Nicholaus Iohannis Michi de Capponibus, pro arte chambii,
Andreas Michaelis de Vellutis, pro arte lane,
Iohannes Stefani de Corsinis, pro arte medicorum et spetiariorum,
Zenobius Iacobi del Rosso, pro arte vaiariorum,
Cennius Cenni Vannis, ferraiuolus, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Antonio Scarlatti Nuti pro arte porte sancte Marie deputato eorum collega absente [etc.], confirmaverunt et aprobaverunt [etc.].

Gherardus olim Iohannis Ciriagi, iudex et notarius publicus [etc.].

[1455]

In Dei nomine, amen. Anno ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, indictione .IIII., die .XVIIII. mensis decembris. Actum Florentie in arte beccariorum et in populo sancti Bartholi del Corso.

Ser Mariottus ser Iohannis Bencini, pro arte iudicum et notariorum,

Bartholus alterius Bartholi de Tedaldis, pro arte calismale,

Pierus Cardinalis de Oricellariis, pro arte lane,

Dominus Mannus Iohannis Temperani, milex, pro arte porte sancte Marie,

Attavianus Pieri de Gerinis, pro arte medicorum et spetiariorum,

Tommasius Iohannis Lapi, pro arte vaiariorum,

Bartholomeus Iohannis Giani, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Cosma Iohannis de Medicis, pro arte cambii, eorum collega assente [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iulianus quondam Iacobi Pieri del Maza, iudex ordinarius notariusque publicus florentinus [etc.], de dicta approbatione [etc.] rogatus fui et nonnullis negotiis occupatus, ipsa omnia scribenda et in hanc publicam formam redigenda commisi infra scripto ser Iuliano Cosme, notario publico [etc.].

Iulianus filius Cosme Iohannis Casini de Florentia, iudex ordinarius notariusque publicus, predicta omnia [etc.] ex rogatione supra scripti ser Iuliani Iacobi notarii [etc.] fideliter sumpsi, transcripsi et publicavi [etc.].

[1456]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, indictione .V. et die ultimo mensis decembris. Actum in domo Mercantie et universitatis mercatorum civitatis Florentie et solite audientie offici sex consiliariorum dicte universitatis.

Dominus Thommas Guidonis de Detis, legum doctor, pro arte iudicum et notariorum,

Laurentius Andree Domini Ugonis de Stufa, loco Niccolai de Alexandris, pro arte lane,

Simon Antonii de Canigianis, pro arte mercatorum et calismale,

Dominicus Iacobi Rossi, vaiarius, pro arte vaiariorum,

Iohannes Luce Macianghini, pro arte aromatariorum et

Bencius Niccolai Pauli Benci, pro artificibus civitatis Florentie, absente Iohanne Antonii Silvestri Serristori, pro arte cambi eorum collega, vacante tamen et deficiente uno alio loco domini Giannozzi defuncti pro arte porte sancte Marie propter consumptione extractorum

de marsupio ad id deputato expleto et consumpto ut dictum pro extractionibus hactenus factis, cives florentini, deputati [etc.], confirmaverunt et aprobaverunt [etc.].

Franciscus condam Laini Cierne, notarius et iudex ordinarius [etc.].

[1457]

In Dei nomine, amen. Anno Domini millesimo quadragentesimo quinquagesimo septimo, indictione sexta et die quinta decima mensis decembris.

Ser Albertus ser Alberti Serruchi, pro arte iudicum et notariorum,
Bartholomeus Nicholai Martelli, pro arte merchatorum,
Martinus Francisci dello Starfe, pro arte chambi,
Lodovicus Cecis de Verrazano, pro arte porte sancte Marie,
Antonius Pauli de Carnesechis, pro arte medicorum et spetiariorum,
Iohannes Sandri Baroncelli, pro arte vaiariorum, cives florentini, deputati [etc.], una cum Nerone Nigi Neronis pro arte lane, et Lenzone Antonii Lenzonis pro .XIIII. minoribus artibus eorum collegis absentibus [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt.

Nicholaus Michaelis Feidini, iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus [etc.], ad hiis rogatus scripsi et in aliis occupatus pubblicandum commisi infra scripto ser Thomasio Nicholai [etc.].

Tommas Nicolai de Tommasis, iudex ordinarius notariusque publicus [etc.], ex rogatione supra scripti ser Nicholai Michaelis Feidini [etc.] transcripsi et publicavi.

[1458]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab ipsius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo, indictione septima, et die vigesima nona mensis decembris. Actum in palatio dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie populi et communis Florentie.

Dominus Blaxius de Lapi Nicholinis, pro arte iudicum et notariorum,
Daniel Loisii de Chanigianis, pro arte calismale,
Dominus Alexander Ugonis de Alexandris, pro arte lane,
Pierus Nicholai Andree del Benino, pro arte porte sancte Marie,
Iohannes Marchionnis Torrigiani, pro arte aromatariorum,

Tommasius Iohannis Lapi, pro arte variariorum,

Pierus Iacobi Francisci Nerecti, pro quatuordecim minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Duccio Nofri de Mellinis pro arte champsorum, eorum collega [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Naddus olim Iohannis Dei de Florentia, iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus [etc.], de predicta aprobatione [etc.] rogatus fui et aliis occupatus negotiis scribendum et publicandum commisi infra scripto provido viro ser Ieronimo ser Bindelli notario [etc.].

Ieronimus filius ser Bindelli Doris de Certaldo, iudex ordinarius atque notarius [etc.], ex rogatione supra scripti Naddi Iohannis Dei notarii [etc.] sumpsi, transcripsi et publicavi [etc.].

[1459]

In Dei nomine, amen. Anno Domini eb eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, ind. octava et die decima septima mensis decembris. Actum Florentie, in populo sancti Petri maioris et in domo infra scripti domini Guiglielmini de Tanaglis.

Dominus Guiglielminus Francisci de Tanaglis, pro arte iudicum et notariorum,

Iacobus Nicolai Chocchi de Donatis, pro arte cambii,

Gualterottus Iacobi de Riccialbanis, pro arte lane,

Laurentius Angeli de Baroncellis, pro arte porte sancte Marie,

Bernardus Iacobi Bartoli Ciacchi, pro arte vaiariorum et

Iohannes Blasii Angeli, bicchierarius, pro membro .XIIII. minorum artium, cives florentini deputati [etc.], una cum Loisio Zanobi Lapaccini, pro arte medicorum et aromatariorum deputato, eorum collega absente [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Marchion olim alterius ser Marchionnis Bertini Donati, iudex ordinarius et notarius publicus florentinus [etc.].

[1460]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo sexagesimo, ind. nona et die sexto mensis novembris. Actum Florentie in domo Mercantie et universitatis mercatorum civitatis Florentie, posita super platea dominorum .. dominorum civitatis predicte.

Ser Albertus ser Alberti Serruchi, pro arte iudicum et notariorum,

Dominus Iohannotius Francisci de Pictis, pro arte calismale,

Nerius Dominici Bartolini Scodellari, pro arte cambii,
Niccholaus Brancatii de Oricellariis, pro arte lane,
Antonius Tommasii Antinori, pro arte porte sancte Marie,
Iohannes Tommasi Bartoli Lapi, pro arte vaiariorum,
Niccholaus Benintendi Benintendi, pro arte oliandolorum et aliis tredecim minoribus artibus civitatis Florentie, cives florentini, deputati [etc.], una cum Francisco Donati Ugholini Bonsi, pro arte medicorum et spetiariorum deputato eorum collega absente [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Gherardus olim Leonardi Gherardini, iudex ordinarius notariusque publicus florentinus [etc.].

[1461]

In Dei nomine, amen. Anno ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, indictione .VIIII., die .XXVIII. mensis augusti. Actum Florentie in domo artis cambii.

Dominus Dominicus Nicolai de Martellis, pro arte iudicum et notariorum,
Loisius domini Laurentii de Ridolfis, pro arte calismale,
Iohannes Cantis Compagni, pro arte cambii,
Benedictus magistri Galilei Iohannis Galilei, pro arte porte sancte Marie,
Federigus Iacobi de Federigis, pro arte medicorum et spetiariorum,
Silvester Zenobii del Cica, pro arte vinatteriorum et aliis minorum artium, cives florentini, deputati [etc.], una cum Christoforo Bencivennis de Benivienis pro arte vaiariorum eorum collega absente et pro arte lane non extracto [etc.], collegialiter congregati, visis quibusdam novis capitulis seu statutis et ordinamentis continentibus in se plura capitula dicte artis aromatariorum coram dictis offitialibus presentatis, quorum tenor talis est, videlicet:

I. Non potest ponere impositam.

Considerato che, secondo gli ordini et statuti di detta arte, i chonsoli et consiglieri di detta arte hanno auctorità di potere porre imposte et offerte agli huomini et sottoposti di detta arte, et intendendo che simili cose si debbe per maggior quantità di huomini diliberare et adprovare, et ancora perchè l'uficio de' consiglieri è levato via, però providono, diliberorono, statuirono et ordinorono che per lo advenire non

si possa per alcuno modo fare alcuna impositione d'offerte o imposte ad alcuni artefici, sottoposti o matricolati di detta arte, se non sarà prima diliberata et obtenuta per li consoli et consiglio di detta arte, secondo la forma et modo dello statuto et autorità conceduta a esso consiglio. Et se altrimenti si facesse, non vaglia, nè tengha, nè possa, nè debba essere observato o mandato ad executione in alcuno modo.

II. Pro cera alba sit de supter ut est supra.

Item providono, diliberorono, statuirono et ordinorono che da quinci inanzi niuno spetiale, artefice e sottoposto di detta arte o qualunche altra persona possa o a llui sia lecito lavorare cera biancha in cerotti, falchole, candele o in qualunche altro lavoro o modo, la quale non sia di sotto come di sopra biancha et di quella medesima cera, qualità et colore, ma debba essere pura, buona, netta et biancha et così di sotto come di sopra. Et quello che in contrario si facesse, si debba punire e condannare in questo modo, cioè: che qualunche lavorassi o vero havessi o tenessi in alcuno modo cera lavorata biancha contro detta forma et modo, cioè che non sia di sotto come di sopra et di qualità e colore medesimo da fore, perda tutta quella cera lavorata contro detta forma et modo, et sia dell'arte predetta; et più s'intenda essere et sia caduto in pena et condannato in soldi dieci di picc. per ogni libra di quello in quanto pisassino detti cerotti o cera lavorata in alcuno modo contro detta forma, et chosì al lavorante del peso si paghi la condannagione et possasi et debbasi ipso facto, sanza alcuna altra dichiaratione o condannagione, mandare ad executione per li maestri di detta arte, sanza alcuna exceptione.

III. Quod per totum mensem iunii reducentur libri artificum in arte.

Item providono, diliberorono, statuirono et ordinorono che ogni anno per tucto il mese di giugno qualunche artefice et sottoposto di detta arte, il quale facesse per sè o per altri bottegha d'alcuno de' membri di detta arte, sia tenuto infra detto tempo et termine producere alla detta arte il libro suo principale di tale sua bottegha et quello mostrare al notaio di detta arte, et del quale per esso notaio si debba pigliare il titolo et dargli et prestargli iuramento di dire et manifestare chi fussino o sieno suoi compagni, de' quali ne debba a pie' di detto titolo fare nota, acciò che sempre chiaramente si possa vedere di chi sono le botteghe, et chi attiene per compagnia ad alcuna bottegha, pena di lire venticinque

picc. a qualunche non producesse o mostrasse ogni anno detto libro infra detto tempo, da llui essergli tolta et applicata alla detta arte.

IIII. Quod fient scruptinia solum et pro uno membro.

Item considerato che solamente la borsa de' sindachi di detta arte è rimasa a trarsi a'membri, et ogni altra borsa è unita di tutti e membri insieme, per ridurre ogni borsa a unione di tutti e membri, providono, deliberorono, statuirono et ordinorono che le tre borse de' sindachi si riduchino a una sola, et tutte le polize si riducano et mettano in una sola borsa. Et chosì per ogni squittino, s'avesse a ffare di detti sindachi per lo advenire, si squittini ogni uno per uno membro solo ; et quelli che obterranno tutti si mettino insieme in una borsa sola et non più.

V. Non potest exercere offitium camerarii qui alias exercuerit, nisi elaxis .IIII. mensibus.

Item che qualunche per lo advenire exercitasse o havesse già exercitato per sè o per altri l'uficio del camarlingho di deta arte o taratore, non possa per altri exercitare alcuno di detti ufici infra quatro mesi. Et chosì habbia divieto ad exercitare deto tale uficio per altri quatro mesi allora proximi futuri, et chosì s' intenda che niuno suo figliuolo, fratello, padre, zio o avolo paterni o alcuno suo discepolo o compagno non possa exercitare per altri alcuno di detti uffici infra quatro mesi dal dì che alcuno de' sopra deti suoi attinenti come di sopra è detto l'avesse exercitato. Questo non s' intenda che, se alcuno havesse exercitato per altri, che essendo tratto lui proprio, poi non possa exercitarlo per sè, ma possa liberamente per sè exercitare. Ma di poi per altri non possa succedere nel modo sopra detto, sotto pena di fiorini cento d'oro a qualunche contro faccente da essergli tolta et applicata alla detta arte.

VI. Modus locandi bona artis.

Item providono, diliberorono, statuirono et ordinorono che, quando achadesse s'avesse a ffare alcuna alloghagione de' beni immobili, case o botteghe di detta arte o a essa arte in alcuno modo appartenenti, o vero s'avesse a rialloghare a chi vi fusse dentro o che essi beni prima o altra volta havesse condotto, che le dette alloghagioni si debbino fare per li consoli di detta arte o le dua parti di loro et sei altri tratti et che

si debbino trarre, per ogni volta che achadesse detto chaso, della borsa de' trenta del consiglio allora presente di deta arte cioè che si debbino i trenta huomini, i quali in quel tempo saranno suti tratti del consiglio di detta arte, inborsare, et tralghisi a sorte et fortuna di detto numero sei. I quali sei chosì tratti, insieme con detti consoli et le due parti di loro, possino fare ogni alloghagione, ma per più tempo d'anni cinque, nè poi dopo quella, d'essi beni si possa fare alcuna altra alloghagione o prolunghatione, se non nello ultimo anno che finisse la pigione. Et tucto quello et quanto in contrario si facesse, non vaglia, nè tengha, nè possa o debba essere observato in alcuno modo.

VII. Non habeant devetum consiliarii.

Item che da quinci inanzi alcuno, che fusse del consiglio di detta arte, non s'intenda però per tempo di detto consiglio havere alcuno divieto alla tratta del camarlingho, sindachi o taratori o qualunche altro uficio di detta arte; ma liberamente possa essere et del consiglio et havere uno altro qualunche d'essi ufici di detta arte, al quale in uno medesimo o fusse tratto o concorresse.

VIII. Fiat extractio de coscientia consulum.

Item, con ciò sia chosa che secondo gli ordini di detta arte, quando si fa la tratta degli ufici dentro di detta arte, si richiede farla in presentia di dodici testimoni, et il più delle volte sono discepoli et fattori delle botteghe di deta arte, la qual chosa non è in honore dell'arte predetta, pertanto providono, diliberorono, statuirono et ordinorono che, non obstante qualunche altro statuto, la detta tratta si possa et debba fare o con detti testimoni o sanza, come parrà et piacerà a' consoli, che per il tempi si troveranno ad fare la tratta di detti ufici.

VIIII. Non extrahatur loco consulum qui fuit consiliarius.

Item che qualunche fusse di detto consiglio dell' arte et di poi fusse tratto de' nostri magnifici signori o consolo di detta arte o d'alchuno uficio di fuori di Firenze, non si possi, nè debbi trarre lo scambio, se non quando s'avesse a raunare esso consiglio et fusse prima diliberato per li consoli di detta arte, et che si vengha alla tratta di detto scambio.

X. Provisor non habet devetum.

Item, considerato che il presente proveditore di detta arte ha divieto a exercitare l'uficio del consolato di detta arte, et considerato che sempre al suo antecessore fu levato esso divieto, et chosì exercitò più volte l'uficio del consolato essendo proveditore, pertanto providono, diliberorono, statuirono et ordinorono che detto presente proveditore non s'intenda, per deta chagione d'essere proveditore, avere alcuno divieto ad exercitare l'uficio del consolato di detta arte.

XI. De precepto libri fiendo debitori ad petitionem creditoris super libro debitoris.

Item, advertentes quod secundum ordinamenta dicte artis, quilibet actor petens sibi ab aliquo eius debitore deberi aliquam quantitatem denariorum vel aliarum rerum, tenetur et debet ipsum talem eius debitorem, soluta prius dirittura, citari facere pro prima, secunda et tertia citatione, diversis diebus et temporibus, prout preditta et alia circa preditta latius constant in volumine statutorum dicte artis; et considerantes quod secundum ordinamenta universitatis Mercantie civitatis Florentie, quicumque est creditor in libris vel super libris eius debitoris, non tenetur, soluta dirittura, petere vel obtinere aliquam aliam sententiam, sed elapsis otto diebus a die citationis de tali suo debitore fatto, tale preceptum et seu notificatio vel citatio est eiusdem qualitatis, vigoris et auctoritatis, ac si esset sententia iuridice lata in ditta curia, unde quicumque tam de hac arte quam etiam extra dittam artem, qui taliter alicuius suppositi ditte artis est creditor et seu contra quos ditti consules habent aliquam cognitionem, potius porrigit suam querimoniam in dicta curia Mercantie quam in curia dicte artis; et volentes utilitati et honori dicte artis providere, deliberaverunt, statuerunt et ordinaverunt quod de cetero quicumque esset creditor super libro vel in libris alicuius sui debitoris et contra eum vel eos dare vel porrigere aliquam petitionem in curia dicte artis allegando in eius petitione de tali suo credito librum et cartas, ubi sit creditor et tempus in quo tenuerit talis debitor ipsum librum, quod unica citatio fatta de tali reo sufficiat et proinde habeatur et sit ac si secundum formam statutorum et ordinamentorum dicte artis et communis Florentie citatum fuerit; et sic per consules dicte artis possit et valeat ferri sententia contra eum vel eos, que sit et esse intelligatur valida et iuridice lata et secundum formam statutorum dicte artis, non obstantibus quibuscumque aliis in contrarium facientibus quomodocumque.

XII. Quod consules habeant auctoritatem contra non matriculatos in presenti arte.

Item habeant et habere intelligantur consules ditte artis contra omnes et singulos homines et personas non matriculatos in hac presenti arte et universitate pro quibuscumque debitis vel obligationibus, negotiis et rebus et seu quibuscumque aliis gestis et seu contra hec agere habuerunt cum alio supposito dicte artis, plenam cognitionem, auctoritatem et potestatem, et contra eos et quemlibet ipsorum per ipsos consules, tam presentes quam futuros, et duas partes ipsorum possit et valeat cognosci, procedi, pronumptiari, diffiniri, declarari sententiam et condennationem, ac si descripti et matriculati essent in matricula ditte artis.

Et visis etiam omnibus et singulis aliis statutis et ordinamentis dicte artis spetiariorum et eorum correctionibus [etc.], adprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes Francisci Nerii Cechi, iudex ordinarius publicusque notarius [etc.].

[1462]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quatuorcentesimo sexagesimo secundo, ind. .XI. et die vigesima secunda decembris. Actum in civitate Florentie et in populo sancti Petri maioris de Florentia, videlicet in domo habitationis Dominici Iacobi del Russo, vaiaio.

Dominus Simon Bernardi Ughuccionis, pro arte kalismale,
Francischus Rainerii de Bagnesibus, pro arte cambii,
Petrus Niccholai de Popoleschis, pro arte lane,
Andreas Niccholai de Carduccis, pro arte porte sancte Marie,
Francischus Filippi Lapacini, pro arte aromatariorum,
Dominichus Iacobi del Russo, pro arte vaiariorum,
Pierus Dominici Mactei Cionis, merciarius, pro .XIIII. minorum artium, cives florentini, deputati [etc.] una cum egregio legum doctore domino Donato Niccholai Chichi Donati pro arte iudicum et notariorum eorum collega absente [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Guaspar olim Simonis Lani, iudex ordinarius atque notarius florentinus [etc.].

[1463]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione .MCCCCLX. tertio, indictione .XII. et die .XVIIII. mensis decembris.

Ser Franciscus ser Dini Cole,
Laurentius Pangii de Corbinellis,
Filippus Filippi Tornabuoni,
Laurentius Ilarionis Lippani,
Bongiannes Bongiannis de Gianfigliazis,
Duti Antonii ser Tomasi Masii,
Dominicus Iacobi Pedoni, cives florentini, deputati [etc.], in loco residentie consulum artis cambii dicte civitatis collegialiter congregati [etc.], absente Piero Antonii Lapozi eorum collega, sed tamen in sufficienti numero congregati, infra scripta statuta et ordinamenta et capitula et adictiones per viam et modum correctionis et addictionis providerunt, addiderunt omnibus et singulis statutis et ordinamentis .XXI. artium et cuiuslibet vel alterius earum et specialiter statutis et ordinamentis infra scripte artis aromatariorum et medicorum civitatis Florentie prout infra continetur et inferius descripta vulgari sermone, videlicet :

I. Questo capitolo dispone contro chi non sapia leggiere o scrivere non possa avere alcuno ufficio all'arte, pena llire 500.

In prima che per lo tempo advenire etc. (1).

II. Questo capitolo da formare: e chi sia tracto o diputato che non sapia leggiere o scrivere, come debba essere pel notaio dell'arte straciato; et pena llire 500 a chi non observasse.

Item statuirono etc. (2).

(1) Seguono nel cod. *B* 13 righi in bianco. — (2) Seguono in *B* 10 righi in bianco.

III. Per questo capitolo se ne exceptuano e famigli (1).

Item postea, dicto anno, loco, indictione et die .XXIII. decembris et dicti anni etc. Questo non di meno aggiunto, ordinato (2).

Item dicto anno, loco, indictione et die etc. prefati statutarii et approbatores predicti, absente dicto Piero Antonii Lapozi eorum collega, visis et consideratis statutis et ordinamentis aromatariorum et medicorum civitatis Florentie [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.], salvo et limitato quod dictis verbis in proxima precedenti approbatione contentis, facta per tunc approbatores et statutarios communis Florentie sub die .XXII. mensis decembris, anno Domini .MCCCCLX. secundo, et rogata per ser Guasparrum Simonis notarium [etc.].

Amantius ser Nicolai Berti Martini, notarius [etc.].

[1464]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incharnatione millesimo quadringentesimo sessagiesimo quarto, ind. .XIII. et die .XIII. mensis decembris. Actum in domo artis legniaiuolorum.

Ser Pierus ser Bonachursi Pieri, pro arte iudicum et notariorum,
Laurentius Pieri de Davanzatis, pro arte chanbi,
Pierus Simionis de Charnesechis, pro arte lane,
Bartolomeus Nicolai de Occobellis, pro arte chalismale,
ser Nicholaus Michaelis Fei Dini, pro arte galigariorum,
Pierozus Dominici, vaiarius, pro arte vaiariorum, cives florentini deputati [etc.], absente tamen Bartolomei Pieri de Chapponibus pro arte lane [etc.], confirmaverunt et approbaverunt [etc.].

Michael olim Buoni Schiattesi, iudex ordinarius notariusque publicus [etc.].

[1465]

In Dei nomine, amen. Anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, ind. .XIIII., die settimo mensis decembris. Actum in palatio communis Florentie

(1) Il titolo della rubrica III è di mano differente da quella che scrisse i due precedenti. — (2) Seguono nel codice cinque righi in bianco.

residentie magnificorum dominorum dominorum priorum libertatis et vexilliferi iustitie populi florentini, et in loco audientie officialium conservatorum regiminis civitatis Florentie.

Ser Antonius Mariani Mutii, pro arte iudicum et notariorum,
Laurentius Nerii Angeli de Vettoriis, pro arte calismale,
Lodovichus Antonii ser Tomasi Nasi, pro arte chanbii,
Benedictus Leonardi de Bartolis, pro arte lane,
Peolottus Bernardi Peolotti, pro arte porte sancte Marie,
Francischus Baldini de Inghiramis, pro arte speziariorum,
Larion Iacobi Bartoli de Ciacchis, pro arte varariorum,
Nicholaus Blaxii Nicholai Montis, pro aliis artibus minoribus, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen dicto Lodovicho eorum collega [etc.], confirmaverunt et approbaverunt [etc.].

Michael olim Iacobi Beninchase, iudex ordinarius notariusque publicus [etc.].

[1466]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo sessagesimo sexto, ind. .xv. et die .xviiii. mensis decembris. Actum Florentie, in audientia provisorum gabelle vini et macelli civitatis Florentie.

Ser Lottus ser Francisci de Masis, pro arte iudicum et notariorum,
Migliore Filippi del Migliore, pro arte cambii,
Iohannes domini Lauretii de Ridolfis, pro arte lane,
Bartolomeus Laurentii de Lenzis, pro arte porte sancte Marie,
Antonius Pauli de Carnesecchis, pro arte spetiariorum,
Antonius alterius Antonii de Glienti, pro arte vaiariorum et
Niccolaus Benintendi, rigatterius, pro aliis membris minoribus, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen dicto Antonio de Carnesecchis eorum collega [etc.], aprobaverunt et confirmaverunt [etc.].

Benedictus olim ser Iohannis de Pagninis, iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus [etc.].

[1467]

In Dei Domine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo, ind. prima et die duodecimo mensis novembris. Actum Florentie in domo seu palatio residentie sex consiliariorum Mercantie et universatatis Mercantie civitatis Florentie et in audientia veteri dicte domus.

Ser Grisus Iohannis Griselli, pro arte iudicum et notariorum,
Masus Niccholai de Allessandris, pro arte lane,
Mactheus Morelli Pauli Morelli, pro arte porte sancte Marie,
Philippus Leonardi Marci Bartholi, pro arte medicorum et spetiariorum,
Niccholaus Antonii Lapozi, pro arte vaiariorum,
Iohannes magistri Petri, pro arte magistrorum et aliis .XIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Nicholao Antonii Silvestri Serristori, pro arte kallismale, et Petro Francesco Laurentii de Medicis, pro arte cambii deputatis, eorum collegiis absentibus [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Angelus olim Cinozi Iohannis Cini, iudex ordinarius notariusque publicus [etc.].

[1468]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ad eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo, ind. secunda, die trigesima mensis decembris. Actum Florentie in officio quinque conservatorum comitatus civitatis Florentie, posito in populo sancti Petri Scheradii.

Ser Micchael Buoni de Schiattensibus, pro arte iudicum et notariorum,
Antonius Niccholai Ugolini de Martellis, pro arte kalismale,
Angelus Ainolphi de Popoleschis, pro arte chambii,
Bernardus Dominici de Mazzinghis, pro arte lane,
Mariottus Dinozzi Stefani Lippi, pro arte porte sancte Marie,
Leonardus Bencivennis de Benivienis, pro arte vaiariorum,
Ramulus Andree Honofrii, pro menbro .XIIII. minorum artium, cives florentini, deputati [etc.], tamen pro arte medicorum et aromatariorum non extracto [etc.], visis statutis et ordinamentis infra scriptis pro parte artis et universitatis artis medicorum, aromatariorum et merciariorum civitatis Florentie, coram eis et eorum officio exhibitis, quorum tenor talis est, videlicet:

A dì .XIII. d'aghosto 1468

Nicchołò di Francesco Inghirami,
Piero di Salvestro di Michele Nardi,
Federigho di Iacopo Federighi,
Filippo di Berto Charnesecchi,
Benedetto di Mactheo Bonini,
} consoli insieme con maestro Lorenzo di Francescho di Domenicho della detta arte, et

m.º Simone di Cinozzo di Giovanni Cini,
Matheo di Marcho Palmieri,
Francescho di Giovanni Dini,
Albizo di Lucha di ser Albizo,
Bernardo del m.º Ghalileo Ghalilei,
Francesco di Pucci d'Antonio Pucci,
} ciptadini fiorentini, merchatanti della detta arte,

per l'autorità a lloro conceduta pel chonsiglio della detta arte [etc.], providono et le infra scripte provisione feciono, cioè:

I. Circa offitium [sex curie Mercantie]. (1).

Providono et ordinorono che da quinci innanzi nel fare lo squittino de' sei della Merchatantia, et quando s'avessi a squittinare nella chasa della detta arte, si observi el modo et la forma che per gli ordini della detta arte si contiene, excepto che gli arroti che s'ànno a eleggere per consoli della detta arte sieno della infra scripta qualità, cioè che il terzo almeno di quelli che s'aranno a eleggere come di sopra si dice, debbano essere stati veduti all'ufficio de' sei della Merchatantia dall'anno 1434 in qua et per dicta arte. E basta sieno stati veduti dello uficio de' consoli di detta arte e veduti allo uficio de' tre maggiori, e cioè o Signori o collegi per detta arte dall'anno 1434 in qua. Et debbasi detta forma observare, sotto pena a' consoli di detta arte, che pe' tempi fussino et a cciascheduno di loro, di lire cento piccioli, et simile al notaio della detta arte. Et le predette cose non s'intendano per chi fussi dottorato et fussi stato veduto all'ufficio del consolato di detta arte dall'anno 1434 in qua.

II. Circa scruptineum consulum.

Item quando acchadessi che si dovessi nella chasa della detta arte fare o celebrare lo squittino de' consoli della detta arte, si abbia a observare la forma degli ordini dell'arte predicta (2). Ma debbino essere gli arroti, che ànno a intervenire al detto squittino, della infra scripta qualità, cioè che la metà sieno stati veduti all'uficio de' consoli della detta arte et etiandio veduti a uno de' tre maggiori, cioè Signori o collegi per l'arte maggiore et da l'anno 1434 in qua, et l'altra metà

(1) Il titolo della rubrica è precisamente *circa officium suprascriptum c. 187*. Alla c. 187 del cod. *B* si parla *de scruptineo sex curie Mercantie* (riforma 9 maggio 1454, rubr. II). Ho creduto bene per maggiore chiarezza integrare il titolo della rubrica come nel testo. — (2) Cfr. riforma del 9 maggio 1454, rubr. III.

siano almancho stati veduti all'uficio de' consoli di detta arte da l'anno 1434 in qua. Con questo che, non obstante le sopra dette cose, possino e consoli di detta arte eleggiere in detti arroti uno el quale non sia stato veduto nè de' consoli, nè del collegio, ma sia stato figliuolo o nipote di padre o di figliuolo o zio o padre o fratello d'alchuno, che sia stato veduto all'uficio del consolato della detta arte, da l'anno 1434 in qua.

III. Qui esset debitor in soldis .xx. et ultra non possit exercere aliquod offitium artis.

Item che da quinci inanzi, qualunche fussi tratto ad alchuno uficio della detta arte di qualunche qualità et fussi debitore della detta arte per qualunque cagione da soldi .xx. in su et non paghassi in tutto quello di che fussi debitore della detta arte fra tre dì dal dì della sua extractione, si debbi tale sua poliza stracciare, et tale uficio perda, et quello in alchuno modo possa exercitare, sotto la pena di lire cinquanta piccioli.

IIII. Circa matriculam artis.

Item considerato e consoli di detta arte insieme cho' sopra dètti, per utile di detta arte, che chi si matricola non pagha la matricola interamente quando si matricola, anzi si gliene fa tempo lungho et non pare che sia ragionevole maxime per chi può paghare; et però providono che da quinci inanzi non si possa riceverne alchuno alla matricola di detta arte, nè quello scrivere nel libro di detta matricola, se prima non pagherà come si dirà adpresso, cioè: che chi fussi medico e spetiale debbi paghare tucto quello di che dovessi o fussi tenuto di paghare per detta matricola secondo la forma degli ordini di detta arte. Et chi fussi merciaio o d'altro membro et avessi di corpo fiorini cento o più, siano tenuti paghare inanzi che siano descripti nella detta matricola come di sopra. Item che chi avessi di corpo meno di fiorini cento, che e consoli della detta arte, che pe' tempi saranno, gli possino comporre et paghare detta matricola come a essi consoli o alle due parti di loro parrà et piacerà, sì veramente che non lo possino comporre a ppaghare inanzi che si scriva alla matricola meno che la metà; et del resto non gli possino fare maggiore tempo che uno anno, dando idonei mallevadori, et non possino comporlo a paghare, se non ogni quatro mesi la terza parte di detto resto. Item che se i detti artefici ànno di corpo più di fiorini cento omnino, stare sia al giuramento di quel tale che

così s'avessi a matricolare. Et se il notaio o proveditore scrivessino quello tale che così s'avessi a matricolare et prima non fussi observato le supra scripte cose tutte et ciaschedune, chaggino ciascheduno di loro in pena di lire cento per ciascheduno et ciascheduna volta. Et le predette cose non s' intendano per alchuno forestiero, nè per alchuno che non avesse o sopportasse gravezze nella ciptà o contado di Firenze. Item che chi havesse di corpo come detto è lire cento omnino, che i consoli di detta arte lo possino comporre a paghare in quel modo et forma parrà loro.

V. Item providono che el numero del consiglio di detta arte sia, dove è al presente trenta, sia et essere s' intenda da quinci inanzi ventiquattro, et duri mesi quatro, cominciando a dì primo di maggio proximo futuro, et abbi ciascheduno alla fine del suo uficio due schodelle di legno, entrovi libbre una di pepe. Item che da quinci inanzi si squittinino come l'uficio de' consoli et così ogni altro uficio dell'arte.

VI. Quod sensales non possint esse amplius quam sex.

Considerando i sopra detti consoli che l'arte predetta intorno al fatto de' sensali non à el suo debito ghoverno et volendo intorno a cciò provedere per quello modo che vi sia el bisognio di detta arte et lo honore et utilità degli artefici di quella, providono et ordinorono in questo modo et forma, cioè: in prima che el numero de' sensali della detta arte sia et essere s' intenda sei sensali et non più, per niuno modo et forma, de' quali due ne sia pel menbro de' merciai et el resto per el menbro degli spetiali, et niente di meno ciascheduno possa di ciaschedune essere mezzano; et duri l'uficio loro per tutto il mese di gennaio proximo futuro, la electione de' quali s'abbi per al presente fare pe' consoli della detta arte per tutto el presente mese d'aghosto. Et che di poi ciascheduno anno del mese di gennaio et per tutto detto mese, pe' chonsoli della detta arte insieme col chonsiglio di detta arte in numero sufficiente si debbi proporre la rafferma de' detti sensali, et ciascheduno di per sè; et se tale rafferma si ottinessi, s'intenda essere raffermo per uno anno, incominciato a dì primo di gennaio di detto anno, et non si possano proporre più che tre volte per dì, nè più che tre dì. Et se in dette tre volte et in detti tre dì non obtinessino o alchuno non obtinessi o vero non si proponessi in detto mese, per qualunche cagione in detto mese non fussi raffermo, s' intendi quello che chosì non obti-

nessi essere rimosso da detto suo officio et ad quello non possi essere più eletto a tale uficio fra uno anno. Et in luogho di quegli o quello che non fussi raffermo pe' chonsoli et consiglio di detta arte, s'abbi a eleggiere lo schambio.

VII. Quod consules quotanno de mense ianuarii teneantur cohadunari consilium pro confirmatione sensalium.

Item che e consoli, che intraranno ciascheduno anno del mese di gennaio, siano tenuti raghunare el consiglio di detta arte di detto mese di gennaio almeno una volta et fare proposta di tale riferma, sotto pena di lire dieci per ciascheduno di detti consoli, le quali si debbono loro ritenere del loro presente alla fine del loro ufficio.

VIII. Quod sensales legaliter eorum artem exerceant.

Item che e detti sensali et ciascheduno di loro sieno tenuti et debbino la detta loro arte della senseria bene et lealmente exercitare, et dolo et fraude non comettere in alchuno modo, et segreti tenere tutti e merchati che a lloro o qualunque di loro fussino inposti, et ad altri in alchuno modo non rivelare senza volumptà di cholui da chi gli fussi inposto et de' consoli di detta arte, et tenere diligente scriptura.

VIIII. Quod sensales non possint aliquam contrahere societatem in aliqua dicta arte, nec aliquid pro se in dicta arte exercere.

Item che niuno di detti sensali possa o prosumma contrarre o havere alchuna compagnia, legha o compositione con niuno artefice della detta arte, di qualunque ragione si sia, nè per sè lavorare o fare lavorare alchuno lavorio o mestiero di detta arte, sotto pena di llire cinquanta, per ciascheduno et ciascheduna volta.

X. Quomodo eligere possit sensalem loco vacantis.

Item, se acchadessi che infra l'anno inanzi al mese di gennaio di ciascheduno anno, ciascheduno di detti sensali vacassi di tale suo-

exercitio o per morte o per essere chassi o per rifiutare o per qualunque altra chagione, e consoli, che pe' tempi saranno, dopo il consolato che fussi quando el chaso venisse et le due parti di loro, possino in luogho di tale chasso, morto o in alchuno modo vacante, eleggere lo schambio.

XI. Quod sensales in kalendis cuiuslibet mensis tenentur referre provisori omnes mercatos quos fecerint in mense preteriti.

Item considerando che e' fu proveduto, per chi haveva auctorità della detta arte, che e pregi delle senserie che dovevano pigliare e sensali fussi rescripto per modo che tutte furono cresciute soldi cinque per lira, et da altra parte fu proveduto che e sensali dovessino paghare soldi cinque per lira del loro ghuadagnio ; et però si provede che da quinci inanzi e sensali della detta arte et qualunque di quelli sieno tenuti et debbino, sotto pena di lire cento picc. avere per tutto il primo dì di qualunque mese avere rapportato al providitore di detta arte per scriptura tutti i merchati, che tale sensale avessi fatto del mese precedente, nel modo proprio come fanno. Et che il providitore della detta arte, fra otto dì allora proximi futuri, debbi avere fatto conto di quello et quanto ànno ghuadagnato di tale senseria et per tale mese, acciò che ne dia notitia et rischontro chol pesatore che s'à a ordinare per detta arte.

XII. Quod nullus audeat aliquam senseriam facere rerum ad dictam artem spectantium.

Item che niuna persona, di qualunque stato o conditione si sia, ardischa o vero prosumma fare alchuna senseria di chose o vero mercatantie apartenenti alla detta arte o sottoposte ad essa arte, sotto pena di lire venticinque picc., per ciaschuno et ciascheduna volta. Et chi non si chassi abbi el quarto di tale notificagione.

XIII. Quod non possit ponderari aliquid spectans ad dictam artem, nisi cum bilancis et statera artis.

Ad ciò che le merchatantie appartenente alla detta arte vadino per quello modo che l'altre de l'altre arti, chome sono quelle dell'arte di porta santa Maria, che chi quelle compera o chi le vende le fanno misu-

rare e pesare a l'arte di porta santa Maria cholla misura et peso perciò ordinato per loro et etiam di già si provide alla detta arte solo per zafferano et per le stamignie et così per altre merchatantie chome manna, rabarbero et simili, et desiderando e detti consoli che l'arte predicta seghuiti quelle chose che fanno l'altre arti in quelle chose che sono honorevoli per essa arte, però providono che da quinci innanzi non si possa per niuno sottoposto alla detta arte conperare o vendere alchuna merchatantia in grosso, appartenente alla detta arte, che non si pesi cholle bilancie della detta arte o vero colla stadera, che si debbi ordinare in detta arte pe' chonsoli di detta arte. In che per detta cagione qualunque avessi a pesare zaffarano et rabarbero, manna, schamonea, turbitti et simile chose sottili, paghi quello et quanto è ordinato al presente; et chosì per misurare stamignia o altro, paghino quello et quanto è ordinato per gli ordini della detta arte; et che tutto quello che s'avessi a pesare di qualunque altra merchatantia alla detta arte appartenente, paghi et paghare debba per tale peso alla detta arte quello et quanto sarà proveduto et ordinato pe' chonsoli della detta arte e lle due parti di loro, una volta et più per tutto el presente mese d'aghosto. Et che tali merchatanti che faranno pesare tali merchatantie debbino paghare soldi cinque per lira di tutto quello che dovessi avere tale sensale che fusse stato mizano a tale vendita et compera et quella ritenere a' detti sensali della loro senseria essendovi sensale, et dare el comperatore o venditore non fussi sottoposto; chi è sottoposto paghi per chi non è sottoposto per insino a quanto il sensale havessi a dare, per insino a soldi cinque per lira.

XIIII. Item, acciò che chi havessi a pesare tali merchatantie non abbia avere alchuno sinistro o disagio, et anchora acciò che il peso sia giusto et vero, et ogni uno chosì el venditore come el chomperatore abbia suo dovere; providdono che pe' chonsoli della detta arte et dua parti di loro si debbi fare fare una stadera o più, come a lloro et alle due parti di loro parrà sia di bisognio. La quale stadera debbe essere in quella forma parrà loro; et quella o quelle debbino stare in detta arte, ad ciò che chi volessi pesare possa et debba a sua posta pesare. Et bisogniando quella mandare fuori della detta arte, possino e consoli detti quella mandare. Et siano tenuti e detti consoli e lle due parti di loro provedere che dette merchatantie sieno iustamente pesate, et a cciò deputare uno de' famigli della detta arte, quello che a' detti consoli parrà che sia a detto exercitio più atto et idoneo.

XV. Pena tenenti, vendenti et contra facienti supra scriptis.

Item acciò che le predette cose si observino, che da hora qualunque merchatante o persona alchuna, in qualunque modo sottoposta all'arte predetta, el quale contro alla detta forma comperasse o vendesse alchuna mercatantia, per la quale non fussi pesata o misurata chome di sopra si dice, ipso facto s' intenda essere chaduto in pena di lire cinque piccioli per ciaschuno et ciascheduna volta, et per ogni balla et barile o fardello che vendessi o chomperassi di fatto, se gli possi per detta arte et per il proveditore di quella domandare et porvelo debitore, etiandio sanza alchuna altra dichiaratione o atto. Et le predette cose abbino et avere s' intendino principio a dì primo del mese di settembre proximo futuro.

Et visis omnibus aliis statutis et ordinamentis dicte artis spetiariorum et eorum correctionibus [etc.], dicta omnia et singula statuta, capitula et ordinamenta, tam noviter coram eis presentata, quam omnia alia in presenti volumine statutorum contenta [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Pierus Caroli Vive, iudex ordinarius notariusque publicus [etc.].

[1469]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo sexagesimo nono, ind. tertia et die vigesimo tertio mensis decembris. Actum Florentie in domo sive palatio Mercantie et mercatorum civitatis Florentie, in audientia vetere dicte domus.

Ser Ugolinis Vieri Ugolini, notarius, pro arte iudicum et notariorum,

Dominus Tommas Laurentii de Soderinis, pro arte kalismale,

Antonius Michaellis de Rabetti, pro arte cambii,

Gualteroctus Iacobi de Riccialbanis, pro arte lane,

Zenobius Clementis Guidocti, pro arte porte sancte Marie,

Tommaxus Iohannis Lapi, pro arte vaiariorum et

Andreas Lapi Girardi, coreggiarius, pro quatuordecim minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.] una cum Alexo Benedicti Lapaccini pro arte aromatariorum eorum collega absente [etc.], confirmaverunt et approbaverunt [etc.].

Bernardus olim Luce Andree Simonis de Ancisa, iudex ordinarius notariusque publicus [etc.].

[1470]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eiusdem salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo septuagesimo, indictione quarta et die .XVII. mensis decembris. Actum Florentie in domo artis kalismale sita in populo sancti Remuli de Florentia.

Ser Pierus ser Bonacursii Pieri, pro arte iudicum et notariorum,
Ugolinus Nicholai de Martellis, pro arte kalismale,
Ciprianus Adovardi Giachinotti, pro arte chambii,
Dominichus Angeli de Businis, pro arte lane,
Bernardus Tommasi de Antinoris, pro arte porte sancte Marie,
Pierus Georgei de Serraglis, pro arte aromatariorum,
Cristoforus Bencivennis Benivieni, pro arte vaiariorum,
Taddeus Antonii Martini Saxi, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini deputati [etc.], absentibus tamen Dominico de Businis et Cristoforus de Benivienis eorum collegis [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes olim Dominici de Chalandrinis, notarius et iudex ordinarius [etc.].

[1471]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, ind. quinta et die decimo sesto mensis decembris. Actum Florentie in domo sive palatio Mercantie et mercatorum civitatis Florentie, in audientia veteri dicte domus.

Ser Anastaxius ser Amerighi de Vespuccis, pro arte iudicum et notariorum,
Nicholaus Mattei de Cerretanis, pro arte chalismale,
Niccholaus Iacopi de Charducis, pro arte chambii,
Tommasius Bertoldi de Chorsinis, pro arte lane,
Nerius Nicholai del Benino, pro arte porte sancte Marie,
Tommasus Iohannis Tommasi Lapi, pro arte vaiariorum,
Antonius Peri Dini Peri, pro quatuordecim minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Angelo Zenobii Ghaddi pro arte aromatariorum eorum collega absente [etc.], confirmaverunt et approbaverunt [etc.].

Niccholaus Pieri Bernardi, iudex ordinarius notariusque publicus florentinus [etc.].

[1472]

In Dei nomine, amen. Anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo septuasegimo secundo, ind. sexta, die quinta mensis decembris.

Ser Baptista ser Francisci Guardi, pro arte iudicum et notariorum,

Laurentius domini Andree de Montebuoni, pro arte kalismale,

Mariottus Pieri Brancatii Rucellai, pro arte cambii,

dominus Angelus Laurentii Andree domini Ugonis de Stufa, pro arte lane,

Bastianus Uguccionis Michi Capponi, pro arte porte sancte Marie,

Thommasus Puccii Antonii Puccii pro arte spetiariorum,

Paperus Lodovici de Cavalcantibus, pro arte vaiariorum et

Carolus Iohannis Silvestri Carradori, pro aliis artibus minoribus, cives florentini et deputati [etc.], et in sala magna dicte Mercantie collegialiter congregati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes olim Petri de Stia, iudex ordinarius notariusque publicus florentinus [etc.].

[1473]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eiusdem incarnatione millesimo quatringentesimo septuagesimo tertio, indictione septima et die vigesima tertia decembris, in domo artis cambii.

Ser Romulus ser Guidonis ser Salvii, pro arte iudicum et notariorum,

Iacobus Orsini de Lamfroderiis, pro arte cambii,

Ubertus Iohannis Gentilis de Albizis, pro arte lane,

Laurentius Francisci Sengni, pro arte porte sancte Marie,

Stasius Laurentii Stagni Barducci, pro arte aromatariorum,

Alexander Bernardi de Ciachis, pro arte vaiariorum,

Simon Michaelis del Cittadino, pro aliis minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Francisco Laurentii de Capponibus pro arte kallismale eorum collega defuncto [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Antonius Iohannis de Carsidone, iudex ordinarius et notarius publicus florentinus [etc.].

[1474]

In Cristi nomine, amen. Anno ad eiusdem salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, ind. octava et die quattuordecima mensis decembris.

Ser Marchion olim alterius ser Marchionnis Bertini, pro arte iudicum et notariorum,

Iohannes Guccii Andree de Sommaria, pro arte calismale,

Iohannes Pauli domini Pauli de Oricellariis, pro arte cambii,

Christoforus Bernardi Christofori de Carnesecchis, pro arte aromatariorum,

Pierozzus Dominici Rossi, pro arte vaiariorum et

Benozzus Simonis Benozzi, pro quatuordecim minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Bartholomeo Filippi Bartolomei Valori, pro arte [lane] (1) et Laurentio Bartoli Dominici de Corsis pro arte porte sancte Marie eorum colleghis absentibus [etc.], cohadunati in sacrestia ecclesie sancte Trinitatis de Florentia, approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Bartolomeus olim Antonii Iohannis Nuti, iudex ordinarius notariusque publicus florentinus [etc.].

[1475]

In Dei nomine amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto, ind. nona, die trigesimo mensis decembris.

Ser Bartolomeus ser Simonis Berti, pro arte iudicum et notariorum,

Zenobius Sandri Iohannis de Biliottis, pro arte kalismale,

Bernardus Taddei Lorini, pro arte lane,

Ginus Iuliani Ginori, pro arte porte sancte Marie,

Franciscus Zenobii Lapaccini, pro arte aromatariorum,

Nicolaus Antonii Pieri Lapozzi, pro arte vaiariorum et

Rossus Pieri Antonii Rossi, pro quatuordecim minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Carolo Antonii Silvestrii Serristori, pro arte cambii, eorum collega absente [etc.], congregati in audientia domus capitaneorum societatis Misericordie et Bigalli posite super platea sancti Iohannis Baptiste civitatis Florentie [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Mannus olim Antonii Iohannis de Laniole, iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus [etc.].

(1) Integrato per congettura.

[1476]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo septuagesimo sesto, indictione decima et die secunda mensis decembris.

Ser Antonius Mariani Mutii, pro arte iudicum et notariorum,

Bernardus Lutozi de Nasis, pro arte calismale,

Nicolaus Iohannis de Capponibus, pro arte cambii,

Iorgius Nicoli de Rodulfis, pro arte lane et

dominus Thommasius Laurentii de Soderinis, miles, pro arte porte sancte Marie,

Franciscus Baldi, correggiarius, pro minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], in audientia parva universitatis mercatorum et Mercantie civitatis Florentie [etc.], absentibus tamen Francisco Puccii Antonii Pucci pro arte medicorum et aromatariorum, et Cristofano Bencivennis de Benevienis pro arte vaiariorum, eorum collegiis [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Paulus olim Laurentii Christofani de Benevienis, iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus [etc.].

[1477]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo, ind. .XI. et die quinta mensis decembris.

Ser Antonius ser Batiste Bartholomei, pro arte iudicum et notariorum.

Zenobius Pauli de Ghiacceto, pro arte chalismale,

Francischus Uberti de Nobilibus, pro arte cambii,

Bardus Bartoli de Corsis, pro arte porte sancte Marie,

Antonius Puccii de Pucciis, pro arte aromatariorum,

Bartholomeus Angeli de Tucciis, pro minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Averardo Alamanni de Salviatis pro arte lane, et Alexandro Bernardi de Chiachis pro arte vaiariorum eorum collegibus absentibus [etc.], collegialiter congregati in audientia officialium Montis communis Florentie [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Dominicus Bonacursii Dominici, iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus [etc.].

[1478]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo sectuagesimo octavo, ind. .XII. et die .XVIIII. decembris.

Ser Zenobius ser Pauli Bartolomei, pro arte iudicum et notariorum,

Angelus Neri de Vettoris, pro arte chalismale,

Mariottus Pieri dell'Amorotto, pro arte lane,

Iohannes Francisci de Dinis, pro arte aromatariorum,

Larione Iacopi de Ciacchis, pro arte vaiariorum,

Guidus ser Iohannis de Guiduccis, pro minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum Filippo Stoldi de Rinieris pro arte cambii et Piero Dominici de Borghinis, pro arte porte sancte Marie eorum collegibus absentibus [etc.], collegialiter congregati in domo habitationis dicti Larionis [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Dominicus ser Bartolomei magistri Mattei, iudex ordinarius atque notarius publicus [etc.]

[1479]

In Dei momine, amen. Anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo septuagesimo nono, ind. .XIII. et die sedecima mensis decembris.

Ser Paulus Laurentii Pauli de Benivienis, notarius florentinus, pro arte iudicum et notariorum,

Benedictus Francisci Giannotti de Albertis, pro arte calismale,

Malatesta Antonii Silvestri de Serristoris, pro arte cambii,

Iohannes Angeli Bindi de Vernacciis, pro arte lane,

Niccolaus Giani Bonaccursii de Berardis, pro arte porte sancte Marie,

Niccolaus Antonii ser Thomasii de Masis, pro arte aromatariorum,

Niccolaus filius Antonii Pieri de Lapozis, pro arte vaiariorum,

Zenobius Pasquini Pieri de Pasquinis, pro minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], una cum supra scriptis Niccolao Giani absente et Zenobio de Pasquinis defunto, eorum collegis absentibus [etc.], collegialiter adunati in civitate Florentie et in populo sancti Stefani ad pontem [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Franciscus ser Dominici Francisci de Cangnano, iudex ordinarius et notarius [etc.] (1).

(1) Segue nel cod. *B* una facciata in bianco, che doveva probabilmente contenere la conferma del 1480.

[1481]

In Christi nomine, amen. Anno ab eius incarnatione millesimo quadringentesimo ottuagesimo primo, ind. .XV., die vero decimo mensis decembris.

Ser Iohannes Zenobii Gini, pro arte iudicum et notariorum,
Ieronimus domini Guilielmini de Tanaglis, pro arte calismale,
Averardus Antonii Silvestri de Serristoris, pro arte cambii,
Franciscus Pieri Iohannis de Diris, pro arte aromatariorum,
Tommasius Iohannis de Lapis, pro arte vaiariorum,
Iacobus Silvestri Leonardi Pucci, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], aliis eorum consociis pro arte lane et pro arte porte sancte Marie non extractis, insimul congregati in palatio populi Florentie et in camera armorum dicti palatii [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes olim Francisci Nerii Cechi, iudex ordinarius publicusque notarius florentinus [etc.].

[1482]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius incarnatione millesimo quadringentesimo ottuagesimo secundo, indictione prima et die vigesima tertia mensis decembris. Actum Florentie in palatio populi florentini, in saletta que est iuxta residentiam dominorum decem balie.

Ser Antonius Mariani Mutii, pro arte iudicum et notariorum,
Pierus Francisci de Mellinis, pro arte cambii,
Antonius Taddei Filippi, pro arte lane,
Augustinus Iohannis de Nasis, pro arte kalismale,
Leonardus Bencivennis de Benevienis, pro arte vaiariorum,
Bartolomeus Nicholai de Salvettis, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], confirmaverunt et approbaverunt [etc.].

Iohannis olim Zenobii ser Iohannis Gini, iudex ordinarius et notarius publicus florentinus [etc.].

[1483]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incharnatione millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio, ind. prima et die vigesima sexta mensis iunii. Attum Florentie in palatio populi florentini et in lodia inferiori dicti palatii.

Ser Bonacchursius Leonardi ser Bonaccursii, pro arte iudicum et notariorum,

Laurentius Petri Cosme de Medicis, pro arte chalismale,

Ristorus Antonii Silvestri Serristori, pro arte chambii,

Dominicus Iohannis de Bartolis, pro arte lane,

Franciscus Domini Charoli de Federigis, pro arte aromatariorum,

Larione Iacobi de Ciachis, pro arte vaiariorum,

Nicholaus Blaxii Montis, pro artibus .XIIII. minoribus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt.

Iohannes olim ser Gherardi de Gherardinis, iudex ordinarius et notarius publicus florentinus [etc.].

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio, ind. prima et die vigesima sexta mensis augusti. Attum in palatio populi florentini et in lodia inferiori dicti palatii [etc.].

Ser Bonaccursius Leonardi ser Bonaccursii, pro arte iudicum et notariorum,

Laurentius Petri Cosme de Medicis, pro arte chalismale,

Ristorus Antonii Silvestri Serristori, pro arte cambii,

Dominichus Iohannis de Bartolis, pro arte lane,

Franciscus domini Charoli de Federigis, pro arte aromatariorum,

Larione Iacobi de C[i]achis, pro arte vaiariorum,

Nicholaus Blaxii Montis, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati, absente tamen dicto Larione de C[i]achis eorum collega et pro arte porte sancte Marie non extracto [etc.], visis statutis et ordinamentis infra scriptis pro parte artis et universitatis artis medichorum, aromatariorum et merc[i]ariorum civitates Florentie coram eis et eorum officio exhibitis, quorum tenor talis est, videlicet :

.MCCCCLXXXII., die octava mensis martii.

Giovanni di Raffaello Bonsi,

Francescho di messer Charlo Federighi,

Marcho di Lionardo di Marcho Bartoli,

Stagio di Lorenzo di Stagio Binducci,

Bernardo di Bernardo d'Ambruogio di Meo Boni,

Alexandro di Piero di Bartholomeo Pechori, cittadini florentini, statutarii et riformatori dell'arte de' medici et spetiali et merc[i]ai di porta santa Maria della città di Firenze, insieme collegialmente raunati, servato le solemnità da observare [etc.], deliberorono, statuirono et ordinorono come di sotto.

I. De modo creandi provisorem dicte artis.

Essendo l'ufficio del proveditore di dicta arte di grande importantia et però essere necessario al dicto ufficio havere huomini sperti et sofficienti et atti al governo di quello, et considerato che negli ordini di questa arte non si truova alchuno statuto, el quale dia regola, forma o modo come dicto proveditore s'abbia a exercitare, nè per quanto tempo duri l'ufficio suo, nè cosa alchuna, la quale per debito dell'ufficio suo, dicto proveditore habbia a ffare o observare, di che ne seghuita inconveniente grandissimo in danno et vergogna della detta arte, et però volendo dicti riformatori et statutarii di dicta arte porre a tali inconvenienti salutifero rimedio, ànno proveduto, statuto, deliberato et ordinato in questo modo e forma, cioè: che per l'ufficio de' presenti consoli si debba, con quegli arroti che di sotto si diranno, fare et celebrare uno squittino dell'ufficio del provveditore di dicta arte, sotto pena di fiorini .xxv. larghi per ciaschuno de' dicti consoli, applichati alla dicta arte se durante el tempo del loro ufficio non l'aranno fatto nel modo consueto degli altri squittini col segreto et registri. Et qualunche in dicto squittino obterrà el partito pe' due terzi delle fave nere, possa et debba essere inborsato per due polize in una borsa per ciò ordinata; della quale ogni anno del mese di gennaio se ne debbi trarre uno habile a dicto ufficio, sotto pena di fiorini .xxv. larghi a qualunche de' consoli di dicta arte che a dicto tempo non faciesse fare dicta tratta, la quale pena sia applichata alla dicta arte. Et qualunche così habile sarà tratto, s' intenda essere et sia proveditore della dicta arte per tempo d'uno anno, incominciando a dì .xxv. del mese di marzo. Et fra otto dì dal dì della sua tratta, sia tenuto, alla presenzia de' consoli di detta arte, g[i]urare alle sante d'Iddio evangeli, tochando colle mani le scripture, d'osservare tutto quanto negli ordini presenti che parlano del dicto proveditore si contiene, et in qualunche altri ordini che parlano o parlassino del dicto proveditore non contrarii a' presenti ordini. Et perciò sia tenuto dare quattro idonei et sufficienti mallevadori degl'uomini della dicta arte, e quali si debbino aprovare per partito de' consoli di dicta arte, obligandosi ciascheduno per la somma di fiorini cento larghi. Mandisi in detto squittino a partito tutti quegli che fussino veduti all'ufficio de' consoli di dicta arte, d'età d'anni almeno ventiquattro. Abbisi a dare alla tratta di dicto proveditore quel medesimo divieto o vero quelli medesimi divieti che si dà alla Merchatantia alla tratta de' consoli di dicta arte. Habbi di salario el dicto proveditore

fiorini quattro di sugello el mese, e quali non si possino paghare al dicto proveditore sanza stantiamento et deliberatione de' consoli di dicta arte, che pe' tempi saranno. Et più habbi tutti quegli emolumenti, come è consueto havere per gli tempi passati el proveditore di dicta arte, come per gli ordini si dispone.

II. Teneatur provisor dicte artis personaliter exercere eius officium. Possit tamen substituere.

Sia tenuto el dicto proveditore personalmente exercitare dicto suo ufficio, potendo non di meno substituire figluolo, fratello, o nipote di fratello charnale, d'età d'anni trenta o più, adprovandosi prima pe' consoli et consiglio di dicta arte. Qualunche fussi tratto proveditore o volesse rifiutare, possa fra sei dì, paghando soldi venti al camarlingho della detta arte. Et simile modo possino rifiutare e sindachi et notarii.

III. Teneatur dictus provisor retinere computa particularia de pecunia affiti, et non facere aliquam locationem debitoribus dicte artis de certa summa.

Sia tenuto et oblighato el dicto proveditore, con ogni debita sollecitudine et diligentia, et in uno suo libro grande tenere conto et raghuagliare l'entrata et uscita del chamarlingho della dicta arte, et tenere partichulari rag[i]oni et conti delle pig[i]oni et fitti della dicta arte et della forma dell'alloghag[i]oni et delle limosine et d'ogni altra cosa, separatamente et distintamente l'una dall'altra, et in modo chiaro et aperto. Et non fare alchuna allogag[i]one ad alchuno, che avessi debito più che la metà della pigo[i]ne d'un anno, nè sanza mallevadore approvato pe' consoli di dicta arte che pe' tempi saranno. Et quello che altrimenti si faciessi non vaglia, et sia tenuto risquotere et fare risquotere tucte l'entrate et rendite ordinarie et extraordinarie da tutti e debitori di dicta arte, et di tucto tenere diligente conto d'acordo con qualunche debitore. Non possa, nè debba pigliare danari o altro sanza farne poliza di sua mano da chi pagherà el dì che ta' danari o altro pigliassi, et tali danari o altro pigliandone egli o altri per lui in Firenze, o presso a quattro miglia fra due dì, dalle quattro miglia in là fra octo dì poi se-

guenti, fargli mettere a entrata al camarlingho della dicta arte. Nè cosa alchuna in sua proprietà ritenere sanza debito stantiamento. Et qualunche volta non observasse o manchasse in alchuna cosa delle sopra dette, s'intenda essere et sia privato et chaduto nella pena del doppio, la quale sia applichata alla dicta arte, et ciascheduno ne possa essere notificatore et guadagni la quarta parte della pena che si mettessi a entrata. Et ad tutte le predicte cose s'intenda oblighato el detto proveditore et ciascheduno de' dicti quattro sue mallevadori, non passando la somma di fiorini cento larghi per ciascuno de' detti suoi mallevadori. Et alla fine del dicto suo ufficio, ciascheduno anno, a dì .xv. di marzo si debba trarre due sindachi della medesima borsa di che si trahe detto proveditore, d'età almeno d'anni trenta.

IIII. Quolibet anno, die 15 martii extrahantur sindici ad revidendum rationes provisori. Deveta sindicorum.

Habbi divieto al detto ufficio de' sindachi tutti e consorti di dicto proveditore, e le polize di dicti sindachi tratti si debbino rimettere nella borsa. E quali sindachi così tratti, fra uno mese dal dì della loro tratta debbino havere messo in saldo tutti e libri et scripture di dicto proveditore et tutto quello che dicto proveditore havessi administrato al tempo del suo ufficio, in qualunche modo et per qualunche chagione. Et di tutto quello trovassino dicto proveditore havere manchato di fare come di sopra si contiene, ne l'abbino a porre debitore et di quello che per vigore di loro rapporto fusse fatto debitore et mettessisi a la trata, n'abbino havere la quarta parte. Et più debbino havere per loro faticha dalla detta arte fiorini uno larghi per ciascheduno, doppo el rapporto di dicto saldo per loro fatto et adprovato pe' consoli di dicta arte. Et ad ciò che si conterrà in dicto rapporto s'intenda rimanere obligato dicto proveditore principale in tutto, et dicti quattro mallevadori ciascheduno per le quantità sopra dette di fiorini cento larghi per ciascheduno.

V. Quolibet anno debitis temporibus fiat tratta provisoris et sindicorum.

Siano tenuti e consoli di dicta arte, (sotto pena di fiorini 50 larghi per ciascheduno applicata alla dicta arte come di sopra, et della quale non possino essere absoluti se non per partito de' consoli et con-

siglio di dicta arte, obtenuto el partito pe' tre quarti delle fave nere, et non si potendo proporre più che tre dì, nè più che tre volte per dì farne proposta), fare a' debiti tempi ogn'anno la tratta di dicto proveditore et di dicti sindachi. Habbi divieto el dicto proveditore all'ufficio del consolato di dicta arte et ad ogni altro ufficio di dicta arte, intrinsicho lui et sua figluoli. Non possa alchuno proveditore stare in ufficio più che un anno, et habbi divieto un anno dal dì del diposto ufficio. Et simile divieto habbino e sindachi di dicta arte.

VI. Quolibet anno notarius dicte artis teneatur legere presentia ordinamenta novo provisori dicte artis.

Sia tenuto el notaio di dicta arte, sotto pena di fiorini quindici larghi ogn' anno, alla trata di dicto proveditore et alla presenza de' consoli di dicta arte leggere al detto proveditore el presente ordine, a cc[i]ò che gli sia noto tutto quello che abbia a ffare et observare.

VII. Electio provisoris pro tribus annis.

Et perchè lo squictino del dicto proveditore per anchora non è fatto et l'arte si truova havere bisogno di governo et d'essere ridotta et assettata colle scripture et intorno agli altri suoi disordini essere amata, et soprastando multiplicherebbe in maggiori disordini et inconvenienti a' quali per amore ànno electo et deputato per proveditore et in proveditore di dicta arte cogli obrighi, conditioni, salarii, ufficio, exercitio et qualità sopra dette, per tempo e termine d'anni tre proximi futuri, cominciando a dì .xxv. del presente mese di marzo 1483 et finendo come seghue, et non per più in alchuno modo, el prudente huomo Marcho di Benintendi d'Antonio Pucci.

Die .xx. mensis aprelis 1483.

VIII. Electio notarii pro tribus annis.

Item supra scripti statutarii eligerunt et refirmaverunt in notarium dicte artis ser Lottum ser Francisci ser Tommasi de Masis, pro tempore trium annorum initiatorum die .xxv. mensis martii proxime preteriti, cum salario et aliis consuetis.

Die .XXIIII. mensis aprelis 1483.

VIIII. Quolibet anno de mense ianuarii extrahantur operarii sancti Bernabe et pro monasterio convertitarum.

Supra dicti statutarii et reformatores predicti, servatis servandis etc. et omni modo etc. deliberaverunt quod fiat unum marsupium pro operariis sancti Bernabe et monasterium (1) convertitarum, in quo inbursentur omnes qui obtinuerunt supra scriptum partitum per duas apodissas, de quo quolibet anno de mense ianuarii extrahantur tres operarii pro opera sancti Bernabe et tres pro monasterio convertitarum, qui sint etatis annorum .XLIIII. completorum, et extrahantur secundum formam statutorum dicte artis.

X. Imbursatio et extractio camerarii.

Item quod in quodam marsupio de novo fiendo inbursentur omnes qui hactenus fuerunt visi consules et ad offitium consulatus dicte artis pro una apotissa, de quo in principio cuiuslibet consulatus extrahatur unum in camerarium et pro camerario ditte artis et pro tempore quatuor mensium initiandorum die initii talis consulatus et sic observetur de tempore in tempus et observentur statuta dicte artis tam pro tempore dicti camerarii quam pro etate et aliis in statutis contentis.

XI. Pro taratoribus dicte artis.

Item advertentes dicti statutarii et reformatores qualiter in extractione taratorum ditte artis, que extrahitur quolibet consulatu, dicti sic extracti deputant eorum locho unum aromatarium, qui loco sui faciat talem taraturam ex eo quia non sunt intelligentes et quod aliquando deputatur aliquis qui non est ita intelligens ut decet, et ideo deliberaverunt quod dicti taratores sic extrahendi non possint nec debeant modo aliquo deputare aliquem eorum locho, nisi adprobetur per consules dicte artis et duarum partium ipsorum. Et quicquid in contrarium fieret non teneat.

Dicta die

supra scripti statutarii et reformatores predicti, servatis servandis etc., et omni modo etc., fecerunt, ordinaverunt ut infra, videlicet:

(1) Così nel testo.

XII. Quomodo camerarius solvat pecuniam dicte artis.

a. Che el camarlingho, che pe' tempi sarà da chalen di maggio proximo futuro in là della dicta arte, possa et a llui sia lecito paghare, per stantiamento che si farà pe' consoli della dicta arte, che pe' tempi saranno, le spese ordinarie della dicta arte, c[i]oè presenti et pe' presenti che s'ànno a dare et mandare a' consoli et altri uffici della detta arte e salarii di qualunche ministro della dicta arte, secondo la forma degli statuti della dicta arte, l'offerte generali et particulari et spetiali che s'ànno a ffare pe' consoli di dicta arte, così coll'ufficio de' sei della Merchatantia come con l'università della dicta arte, e lasci fatti ad chagione pietose o altrove per fanciulle s'avessino ad maritare, come altrove in qualunche modo, non pagando più che si dispongha pe' testamenti o lasci fatti, et secondo gli ordini dove gli ordini parlassino, per le collectioni s'avessino a ffare pe' consoli d'essa arte per insino alla sonma di lire dodici piccoli et non più per qualunche consolato, secondo gli ordini, salarii pe' sacerdoti, che uficiano et uficieranno l'oratorio di Merchato vechio, non passando la somma di lire quattro fiorini piccoli el mese, quello si spendessi per cera, fogli, libri, inchiostro et legnie per la dicta arte per la cera si loghora allo oratorio di merchato vecchio, et per cera si loghora dinanzi a' consoli di dicta arte, et per cera per la nostra Donna nell'arte, per olio per la lampana di dicta arte et per l'oratorio di Merchato vechio, non passando la somma di lire ottanta fiorini piccoli in tutto l'anno, in ciò adgravando le conscienzie de' consoli o chi avessi a ffare lo stantiamento, et dandone prima el g[i]uramento al proveditore che così sia el iuro.

b. Et oltre alle predette cose, ogni altri danari s'avessino a paghare per spese utile et necessarie o vero honorevole, da l'arte predetta si possi per detto camarlingho paghare et mettere a uscita, quando sarà stantiato et deliberato pe' consoli di dicta arte, obtenendo el partito fra essi consoli et consiglio maggiore di dicta arte, obtenendosi el partito pe' tre quarti delle fave nere, adgravando le conscienze de' dicti consoli e quali debbino g[i]urare loro credere dette spese essere utile et necessarie et honorevole per dicta arte. Et quello che in contrario si faciesse sia di niuno valore. Et paghando dicto camarlingho altrimenti, intendasi pagare di suo proprio, et chaggia in pena di lire dodici fiorini piccoli per ciascheduna partita, che contro alla dicta forma pagassi o vero mettessi a uscita. Et che e sindachi che saranno tratti o deputati a sindachare tali camarlinghi debbino sindichare secondo dicto or-

dine. Et a dicti sindachi tali ordini si debbino leggiere pel notaio di dicta arte, sotto pena di lire venticinque piccoli.

c. Et etiandio possa dicto camarlingho pagare per stantiamento de' consoli di dicta arte per mandare a' consoli di dìcta arte et al notario, proveditore et camarlingho della dicta arte ogn'anno per la purifichatione di nostra Donna del mese di febraio libbre sei di candele nuove per ciascheduno consolo, et pel notaio, proveditore et camarlingho per ciascheduno di loro libbre quattro di chandele di cera nuova. Et similmente per la resurressione del nostro Signore per mandare uno cavretto a ciascheduno de' dicti consoli, llire due, soldi quattro piccoli, et al notaio, proveditore et camarlingho per ciascheduno di loro lira una, soldi .XIII. picc. Et più possi paghare come di sopra per stantiamento de' dicti consoli per ciascheduno advochato di dicta arte, non passando el numero di tre lire, cinque piccoli per ciascheduno.

XIII. Pro pensionariis et fittaiuolis dicte artis.

Item considerando che dicta arte à più botteghe et possessioni et quelle tiene adpigionate o vero adfittate, et perchè bisognia aconciarle dove et quando bisognassi per mantenere quelle, et desiderando s'aconcino ma utilmente et quando bisognassi et non altrimenti, deliberorono che quando alchuno pigionale o fittaiuolo di tali possessioni o botteghe volessi fare alchune spese per dicte chag[i]oni, non le possa fare, nè far fare sanza licentia de' consoli di dicta arte, ma con licentia de' dicti consoli le possi fare, non passando la somma di lire quattro picc. Et dicte spese così fatte si debbino acontare a conto di tali pig[i]onali o vero fittaiuoli per entrata et per uscita et per stantiamento de' consoli et consiglio di dicta arte. Et bisognando spendere più insino in lire dieci picc. per l'anno, si faccino et acontinsi a conto di dicti pig[i]onali et fittauioli per entrata et uscita et per stantiamento de' consoli et consiglio di dicta arte. Et altrimenti non si possino acconciare. Et bisognando spendere maggior somma, non si possi fare sanza deliberatione et stantiamento de' consoli et consiglio che si ordinerà come di sotto. Et per dicto camarlingho per insino nelle dette somme et come di sopra, gli possi mettere a uscita per vigore di deliberatione et stantiamento come di sopra, et altrimenti no. Et faccendo contro, chaggia dicto camarlingho in pena di lire dieci piccoli per ciascheduna partita applichata alla dicta arte, et non di meno non vaglia.

XIIII. Non possit fieri aliqua innovatio alicuius statuti, nisi certo modo.

Et etiandio, considerando dicti statutarii che mutando spesso statuti et ordini resulta in vergogna di dicta arte, et etiandio examinandosi bene resulta a dicta arte honore, et però deliberorono et statuirono che da quinci inanzi non si possa innovare alchuno statuto, se non per deliberatione de' consoli di dicta arte insieme col consiglio maggiore di dicta arte che si debba ordinare come di sotto.

XV. Non possit fieri aliqua alienatio de bonis dicte artis, nisi certo modo.

Et che e dicti consoli o altri uffici o ufficiali di dicta arte non possino vendere o alienare alchuni beni inmobili di dicta arte o a dicta arte in qualunche modo obligħati, nè quegli barattare, nè etiandio possino comperare alchuni beni. Ma abisognando fare alchuna di dicte chose, quelle si possono fare pe' consoli et consiglio maggiore detto.

XVI. Non possit fieri scruptineus alicuius offitii, nisi certo modo.

Et che per dicti consoli non si possa fare alchuno squittino d'alchuno ufficio di dicta arte, se prima non si obterrà el partito per dicti consoli insieme col consiglio maggiore di dicta arte. Le predette cose non habbino luogho quando pe' sei della merchatantia fusse comandato secondo gli ordini si faciessi lo squictino de' sei della Merchatantia o del consolato o che per gli statutarii del comune fusse deliberato o statuito, ne qua' chasi si facci lo squictino de' sei della Merchatantia et del consolato in quel modo et in quella forma et con quegli arroti sarà dichiarato pe' dicti consoli.

XVII. Quomodo fiant locationes de bonis dicte artis.

Non si possa fare alchuna alloghag[i]one d'alchuni beni di dicta arte, se non secondo la forma degli statuti di dicta arte. Et non si possa alloghare alchuna bottegha o chasa di dicta arte, se prima e consoli dell'arte predicta almeno per uno mese inanzi non fanno apichare alla dicta bottegha o chasa una scritta, per la quale notifichino come e detti consoli intendono apig[i]onare detta chasa o vero bottegha tale dì,

ponendo el dì determinato voglono fare tale alloghagione, et che chi la vuole conducere vada ad fare la sua proferta, la quale faccino in una poliza, dichiarando quanto ne vogliono dare di pigione. Et che e consoli di dicta arte, prima che faccino dicta poliza, dichiarino quello ne vogliono di pig[i]one l'anno, diciendo: noi ne vogliamo l'anno tanto et non meno. Et sieno tenuti que' tali, che così vogliono proferere, non scendere dicta somma dichiarata pe' dicti consoli. Et che chi più per dicte polize offerissi dare di pigione si dia a tale più offerente, non offerendo meno che sia dichiarato pe' dicti consoli come di sopra. Et faccino dicta tale alloghagione per quel tempo dichiareranno e dicti consoli, non maggiore di cinque anni, non diroghando ad alchuno altro statuto, che di tale materia parlassi.

XVIII. Modus faciendi consilium maius dicte artis.

Et desiderando dicti statutarii et riformatori che dicta arte sia riformata, in modo che le provisioni et deliberationi delle cose inportanti siano bene et salutiferamente deliberate et statuite, con ogni miglor modo che meglio poterono, deliberorono, ordinorono et statuirono che in detta arte si faccia una borsa nella quale s'inborsino tutti quegli che per insino a oggi sono stati veduti o vero tratti alchuna volta dell'ufficio de' sei consiglieri della Merchatantia. Et così si debbi in dicta borsa inborsare tutti quegli che saranno tratti di mano in mano a dicto ufficio de' sei consiglieri predicti et della quale borsa ogni anno del mese di gennaio e consoli di dicta arte sieno tenuti et debbino fare trarre sei, e quali sei così tratti s'intendino insieme co' consoli et consiglio ordinario, el quale al presente fusa in dicta arte s'intenda essere et sia consiglio maggiore di dicta arte. Et non possa essere da dicto nuovo consiglio niuno che non sia d'età d'anni quaranta quattro forniti. Et quando si fa la tratta di dicto consiglio si debbino le polize di coloro che saranno tratti et saranno habili mettere in una altra borsa, per insino che in dicta borsa non ne sarà più. Et di poi quella seconda borsa rimettere in sulla prima, et così di mano in mano si seghui. El quale consiglio, insieme co' consoli di dicta arte, habbino et havere s'intendino quella auctorità intorno a' fatti di dicta arte et d'ogni suo membro quella auctorità, potestà et balia, la quale ha et havere può tutto el corpo della dicta arte, ottenendosi el partito fra loro almeno pe' tre quarti delle fave nere di dicto consiglio. Et duri et durare debba dicto consiglio di dicti sei uno anno, incominc[i]ando ogn'an-

no a dì primo di gennaio di ciascheduno anno et finendo come seghue. Et per loro salario, presente et mercede habbino et havere debbino alla fine del loro ufficio tanto pepe et zafferano che costi llire dua per ciascheduno. Et che e consoli di dicta arte sieno tenuti di fare fare dicta tratta et observare quanto di sopra si dicie, sotto pena di fiorini dieci larghi per ciascheduno et ciascheduna volta che contro faciessino applicata alla dicta arte nel modo et forma che si dicie di sopra della pena della tratta del proveditore. Et ciò che in contrario si faciessi, non vaglia et non tengha et sia di niuno valore. Et perchè potrebbe essere et adchadere ch'el dicto consiglio si potrebbe havere a operare, ad ciò che l'arte non habbia detrimento, si dicie che per questa prima volta si faccia la tratta di dicti sei, facta la 'nborsatione più presto si potrà, l'ufficio de' quali per questa prima volta duri et durare debba per tutto dì ultimo di dicembre 1484. Et habbino et havere debbino, per questa prima volta, di presente tra pepe et zafferano lire dua piccoli. Et questa prima volta non habbi divieto per alchuno suo consorto che fusse del consiglio generale.

.MCCCCLXXXIII. die .XIII. mensis iunii.

XVIIII. Pro famulis et domicellis dicte artis.

Considerando e detti ufficiali ad quelle cose, che venghono in honore et utile di dicta arte, et considerando l'entrate di dicta arte essere diminuite per chattivo temporale et le spese di dicta arte non sono in alchuna parte diminuite, et volendo provedere in quello modo che sia più utile et anche che la dicta arte sia servita secondo si richiede, et però ordinorono in questo modo et forma, c[i]oè:

a. Che ogni anno del mese d'aprile e consoli, che pe' tempi saranno, sieno tenuti et debbino, sotto pena di fiorini .XXV. larghi per ciascheduno che contra faciessi adplichati alla dicta arte, mandare ad partito o vero squittinare tra dicti consoli et consiglio ordinario de'dodici tutti e famigli o vero donzegli di detta arte. Et quegli, che obterranno pe' due terzi di dicti consoli et consiglio, s'intendino essere electi famigli et pro famigli di dicta arte, con salario et emolumenti ordinario pe gli statuti, non potendo in tale partito essere proposto alchuno di dicti famigli più che nove volte in tre dì, nè più che tre volte per dì. Et quelli o vero quello che in dicto tempo non fussi adprovato, s'intenda essere chasso et rimosso da tale exercitio, nè possa, per via retta o indiretta, exercitarsi per modo alchuno, sotto pena di fiorini cinquanta larghi, a llui e a chi la operassi in dicto exercitio

adplichati alla dicta arte. Et non di meno quello che altrimenti si faciessi non vaglia.

b. Et non possino e consoli, che al loro tempo chassassino o non adprovassino alchuno de' sopra detti famigli, rimettere lo schambio al loro tempo et durante al tempo del loro ufficio o vero diputare alchuno in suo schambio. Ma sieno tenuti e loro successori nel primo mese del loro ufficio rimettere et diputare lo scambio di chi fussi chasso o vero non adprovato come detto è nella forma sopra detta, non possendo diputare a dicto exercitio in tutto più che quattro, nè più in alchuno modo; et diputandone più, non vaglia.

c. Et perchè e' s' intende che quattro famigli bastino al servizio di dicta arte et è bene servita sanza confusione, come antichamente si soleva fare, et però ordinorono, deliberorono et statuirono che per qualunche caso veruno de' presènti famigli per veruno tempo non se ne possa eleggiere o diputare più che in sino in quattro. Et ciò che si faciessi in contrario, non vaglia et sia di nessuno valore.

d. Et perchè e'si vede che el pesatore di dicta arte è alla dicta arte honore, deliberorono et statuirono et ordinorono che si dovessi fare quello che pel presente consiglio ordinario debbe essere eletto et diputato et raffermato ogn'anno, nel modo che e famigli et donzelli di sopra è ordinato.

.MCCCCLXXXIII. die .XII. mensis augusti.

XX. Modus eligendi notarium dicte artis.

E sopra detti statutarii et riformatori deliberorono, ordinorono et statuirono, non obstante alchuno altro statuto, che in contrario disponessi, che doppo la morte di ser Lotto di ser Francesco di ser Tomaso Masi, notaio della dicta arte, quando s'avessi ad provedere al notaio di dicta arte s'abbia fare tale notaio pel consiglio maggiore di dicta arte in questo modo: che e consoli di dicta arte, che pe' tempi saranno, mandino a partito due notai per cascheduno consolo. Et oltre a' detti si possi per ciascheduno di dicto consiglio nominare uno oltre a' detti di sopra, e quali tutti si ponghino a partito. Et chi arà più fave nere, obtenendo el partito almeno pe' due terzi delle fave, s'intenda essere et sia eletto notaio di dicta arte per uno anno con salario et altre cose secondo si dispone per gli ordini di dicta arte. Et tale così eletto possa ogn'anno essere raffermo pel dicto consiglio. Et in caso che nel dicto primo partito non fussi chi obtenessi, si possino et debbino rimandare a partito tante volte che uno obtengha, come di sopra; et se vi fussino

concorrenti obtenendo el partito come di sopra, tali concorrenti si ponghino a partito tante volte che l'uno avanzi l'altro; et chi avanzerà di fave nere, anchora che nel secondo partito non vincessi, s' intenda eletto come di sopra.

Et super predictis omnibus et singulis retenta diligenti praticha, colloquio et tractatu [etc.], supra dicta nova capitula et ordinamenta [etc.] approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes olim ser Gherardi de Gherardinis, iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus [etc.].

[1483]

Item postea, eisdem anno, indictione et die trigesimo dicti mensis augusti. Magnifici et excelsi domini domini priores libertatis et vexillifer iustitie populi florentini, una cum eorum venerabilibus collegiis, simul adunati secundum ordinamenta etc., servatis etc., supra scripta omnia statuta et ordinamenta, ut supra noviter facta per statutarios dicte artis medicorum et aromatariorum civitatis Florentie sub die .VIII. mensis martii 1482, et die .XX. et .XXIIII. mensis aprilis 1483, et die .XIII. mensis iunii, et etiam die .XII. mensis augusti proximi preteriti 1483, et deinde per statutarios et approbatores statuti communis Florentie approbata sub die .XXVI. dicti mensis augusti proxime preteriti [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes olim ser Gherardi de Gherardinis supra scriptus et ad presens notarius magnificorum dominorum civitatis Florentie supra scriptam approbationem ut supra per dictos dominos cum eorum venerabilibus collegiis fattam, ex libro deliberationum ser Iohannis Otctavantis Vinantii tunc notarii dictorum dominorum, fideliter sumpsi et in hanc, brevem formam redegi [etc.] die .XXVII. mensis februarii 1483.

[1486]

In Dei nomine, amen. Anno dominice incarnationis millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto, ind. .V. et die .XIIII. novembris. Actum, in palatio incliti magistratus universitatis partis guelfe civitatis Florentie.

Ser Iohannes Zenobii ser Ioannis Gini, pro arte iudicum et notariorum,

Pierus Francisci de Vettoriis, pro arte calismale,

Antonius Ioannis Antonii Pecorelle de Spinis, pro arte cambii,

Micus Uguccionis de Caponibus, pro arte lane,
Ioannes Bardi de Altovitis, pro arte porte sancte Marie,
Sinibaldus Nicolai de Gaddis, pro arte aromatariorum,
Iacobantonius Bernardi de Ciachiis, pro arte vaiariorum,
Attavianus Francisci de Strinatis, pro artibus .XIIII. minoribus, cives florentini, deputati [etc.], approvaberunt et confirmaverunt [etc.].
Nicholaus Michaelis Fei Dini, iudex ordinarius notariusque publicus florentinus [etc.].

[1488]

In Dei nomine, amen. Anno dominice incarnationis millesimo quadringentesimo ottuagesimo ottavo, ind. .VII. et die tredecimo februarii. Actum Florentie, in audientia consulum artis kalismale et seu mercatorum civitatis Florentie.

Ser Matteus Pieri Guerucci, pro arte iudicum et notariorum,
Filippus Francisci domini Simonis Tornabuoni, pro arte kalismale,
Iacobus Pieri domini Aloisii Guicciardini, pro arte cambii,
Manottus Pieri Laurentii Rucellai, pro arte lane,
Carolus Leonardi Petri del Benino, licet absente, pro arte porte sancte Marie,
Franciscus Pieri Iohannis Dini, pro arte aromatariorum,
Iohannes Cristofori Benivieni, pro arte vaiariorum,
Nofri Antonii Lenzonis Lenzoni, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].
Bernardus olim Lippi Pieri, iudex ordinarius et notarius publicus florentinus [etc.].

[1489]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione .MCCCCLXXXVIIII., ind. .VIII., iovis, .XII. mensis novembris. Actum in arte et universitate mercatorum civitatis Florentie.

Pierfrancischus olim ser Loisii Guidi, pro arte iudicum et notariorum,
Antonius Ghirigori Ubertini, pro arte chalismale,
Ubertinus Philippi Vannis de Oricellariis, pro arte lane,
Andreas Iohannis de Arriguccis, pro arte porte sancte Marie,
Tommasius Pucci Antonii Pucci, pro arte aromatariorum,

Francischus olim Bernardi Ciachi, pro arte vaiariorum, cives florentini, deputati [etc.], una cum Brunetto Aldobrandini Georgii pro arte cambii, et Iheronimo olim Iuliani Parigi pro .XIIII. minorum artium cicitatis Florentie eorum collegis assentibus [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iulianus olim Cosimi de Casinis, iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus [ètc.].

[1491]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, ind. decima, die vero .VIIII. mensis decembris. Actum Florentie, in audientia infra scripte artis medicorum et aromatariorum.

Ser Pace Bambelli Pacis, pro arte iudicum et notariorum,

Bernardus Caroli de Ghiaccieto, pro arte callismale,

Lapus Laurentii de Nicholinis, pro arte lane,

Bernardus domini Iannozii de Manettis, pro arte porte sancte Marie,

Tommasius Dominici Tani de Petrucciis, pro arte medicorum et aromatariorum,

Franciscus ser Iohannis Dini Peri, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], visis statutis et ordinamentis dicte artis medicorum et aromatariorum et omnibus supra in presenti volumine contentis, et visis statutis et ordinamentis infra scriptis pro parte artis et universitatis predicte coram eis exhibitis, quorum tenor talis est, videlicet :

I. Considerato e signori consoli di quanta importanza sia il dare sententie et sindicare della somma da llire 100 in su, et per oltre essendo stato loro ricordato da alcuni de' principali et amorevoli dello honore et riputatione d' essa arte di dovere a tale cosa provedere et in essa pigliare qualche ordine et modo, pertanto si provede, statuisce et ordina che pe' presenti consoli insieme con .XX. arroti, seduti et veduti de' sei della Mercatantia, essendoci da potere eleggiere et non ci essendo, sieno tenuti et debbino torre et eleggiere quelli tali ci fussino, non mancando però di numero di meno di .XII.. Et quelli insieme con detti consoli per rimedio di detta arte sien tenuti et fare debbino, per tutto el presente mese di dicembre, uno squittino di tutti quelli che fussino seduti nell'ufficio del consolato di detta arte e seduti o veduti sei di Mercantia. Il numero perfecto di tali squittinanti s' intenda

essere et sia e dua terzi o più di detti nominati, e quali s'abbino a chiamare per detti consoli, che al presente seggono, et etiandio per quelli e quali per l'advenire saranno quando sia di bisogno al fare simili squittini.

b. Et tutti quelli che obterranno tale partito pelle due parti di tali squittinanti, debbino essere et sieno inborsati per una poliza per ciascuno da' detti consoli insieme col notaio in una borsa, la quale di nuovo si facci et fare si debba in detta arte et diponghasi nella cassetta di detta arte, dove stanno le altre borse. La qual borsa si chiami la borsa del ricorso a dare sententie da lire cento in su. Et di tal borsa che ongni volta e detti consoli di detta arte, che pe' tempi existenti saranno, vorranno pronuntiare alcune sententie, che passassino la somma di lire ciento, o alcune di quelle così da condemnare come da absolvere, a requisitione di ciascuna delle parte sieno tenuti et debbino fare tratta di detta borsa sei di tali inborsati in detta borsa. Et quelli, insieme co' consoli che per l'advenire saranno, sieno tenuti et debbino, dal dì della loro tratta fra dieci dì, havere dato sententia di tal causa fussi stato loro messa innanzi. Et per cagione che alcuno de' tracti o per impedimento di persona o altra cagione legiptima, a tal giudicio trovare non si potrebbe, in questo caso su a dichiaratione di decti consoli, et quello chiarito non potere per qualche difecto di persona o altra cagione legiptima, sieno tenuti et debbino un altro di detta borsa in suo luogho substituire et quello rimborsare. Et tutti quelli, che per l'avenire exerciteranno tale ufficio di consolato, cioè quelli che per insino al presente dì non sono seduti consoli, ciascuno anno del mese di dicembre debbino essere messi a partito dinanzi a quelli squittinanti che ciascuno anno si deputeranno pe' consoli che del mese di dicembre si troveranno, non potendo tali consoli in altro modo et forma eleggiere che di sopra si dicie. Et que' tali che andranno a partito et che sieno approvati pe' dua terzi degli squittinanti, detti consoli insieme col notaro sien tenuti et debbino, que' tali che obtenuto haranno, inborsare in detta borsa del ricorso, sotto la pena di fiorini 100 larghi per ciascuno de' consoli, etiandio del notaio quando non observasse quanto di sopra si dicie.

c. Ancora possino le parti litiganti, quando tale ricorso s'avesse a trarre, dare ciascuno di loro insino in sei sospecti per ciascuno, et non più. Et tali sententie, nel modo et forma predecti et tractate nel presente ordine come si dispone, saranno pronuntiate et date, così absolutorie come comdemnatorie, vaglino et tenghino et debbonsi a exequtione mandare, et godere tutti e privilegi et favori, che per gli ordini della presente arte furono mai per tempo alcuno concessi et attributi.

d. Et per cagione che ongni faticha merita premio, pertanto si provede et ordina che tali litiganti havendosi a trarre tale ricorso, sieno tenuti et debbino havere dipositato nelle mani del camarlingho lire dieci. Tracti detti del ricorso et datosi sententia o no, s'abbino a spendere in quello che parrà et piacerà a' detti consoli, et quelle spese mandare a ciascuno di detti consoli et a' detti tracti ciascuno, ciascuno per equale tratta. Et dette lire dieci s'abino a restituire o no, secondo che per sententia di detti consoli et arroti o due terzi di loro sarà dichiarato. Et le dette cose s'observino in tutto et per tutto, come di sopra si dicie non obstante qualunche altra legge o statuto.

II. Pene a' consoli non expedissino le cause.

Et ancora si provede, per obviare a uno statuto fatto più tempo fa in detta arte, el quale contiene che ciascuna causa mossa dinanzi a' consoli, se fra 45 dì, nei quaranta cinque dì expedita non l' haranno, quel tale che detta causa mossa avesse possa sanza alchuna prohibitione, passato detto tempo, ire alla Mercantia, et acciò che tali inconvenienti per l'avenire non naschano, et etiandio per l' honore dell'arte, si dispone per questo presente statuto che e consoli, che per l'avenire saranno, sieno tenuti et debbino fra detti .XLV. dì, facto le debite richieste, tale causa havere expedita et data sententia, essendo dalla somma di llire 100 in su. Et non la expediendo detti consoli fra detto termine, s' intendano essere caduti nella pena di lire 50 per ciascuno. Et essendo tale causa da llire ciento in su, sieno tenuti et debbino fra detti 45 dì, a richiesta di qualunche della parte, trarre in detto termine gl' uomini del ricorso, nel modo et forma che di là di dicie, sotto la pena di lire cinquanta per ciascuno. Et non sendo per la parte dimandato, in questo caso detti consoli, non traendo detto ricorso, non s' intendino cascati in detta pena, nè etiandio e litiganti per questo presente statuto possino ricorrere a altro giudicio che a' loro superiori, sotto la pena di fiorini cento larghi a chi di loro contra faciesse ; ma solo s' intenda l'essere caschati in pena e sopra detti consoli, quando per qualunche della parte fusse domandato et non observassino, insieme col notaio el quale sie tenuto a' detti consoli in detto termine dar loro notitia di quelle sententie che correranno, nel modo et forma come di sopra si dicie. Et chi si trovasse in qualunche modo si fusse caduto nelle sopra dette pene, si provede che e consoli, che succederanno doppo tale offitio, sieno tenuti et debbino le sopra dette pene risquotere; et quelle riscosse, o tutte o parte, fare mettere a entrata dal loro camarlingo,

et quelli spendere pel bisogno dell'arte, secondo l'uso. Et se per caso venisse che quelli tali condemnati, per qualunche cagione si fusse, non pagassino, per questo presente statuto si provede che ciaschuno d'essi non possin godere alcuno beneficio della detta arte, in sino a tanto pagato non havessino.

III. Et più si provede se per caso nessuno venisse che una causa si mettesse a un consolato di detta arte, che solo avesse a stare 44 dì et non più potrebbono stare sanza tale causa expedire et succederebbe negli altri loro scambii, in questo caso s' intenda riasummere detta causa, acciò che e detti, che succiederanno, la possino bene examinare et dare retto giudicio, et non s'intenda, per essere perduta detta causa 45 dì et socto e dua consolati, cascati alcuni di detti consoli in pregiuditio nessuno, ma solo s' intenda a quelli tali consoli che tal causa dipenderà nel termine di 45 dì al pagare la pena sopra detta ; et per cagione che le cause predette vengono prima a notizia al notaio, et lui ne fa ricordo secondo l'ordine della causa, et potrebbe essere che per negligentia del notaio per darlo a fare a detti consoli, cascherebbino in detta pena, et per obviare a tale errore si provede, et acciocchè tali notai sieno diligenti, per questo statuto et ordine sieno tenuti et debbino fra' detti 45 dì far con le debite richieste notificare a' detti consoli, in sufficiente numero ragunati, tre volte et in diversi dì, cominciando fra dieci dì messo la causa, et seguitando poi fra .x. giorni per ciascuna volta. Et se tale notaio non observasse tale diligentia, et detti consoli per mancamento di detto notaio cascassino in pena, s' intenda et sia tutta quella pena pagassino detti consoli sopra detto notaio cascata. Et detti consoli dal detto notaio si possino valere in quello modo et forma parrà et piacerà loro, intendendosi niente di meno tal notaio contra faciessi a quanto di sopra si dicie casso ; et mai per alcuno tempo in detta arte havere alcuno beneficio.

IIII. Et ancora si provedette che per alcuno disordine si truova nelle borse de' ministri di casa, come il camarlingo, operai, taratori, sindachi et consiglio, per questo presente statuto si provede che e presenti consoli habbino quelle correggiere, in quello modo et forma parrà et piacerà loro ; et non potendo niente di meno inborsare in esse altri che quelli tali che per l'ultimo squittino facto haranno obtenuto per una poliza sola et non più, sotto la pena di fiorini cento larghi a chi contra faciesse et pagare nel modo et forma che di sopra si dicie et quelle exercitare nel modo et forma ch' è consueto farsi, secondo che per gli ordini si dispone.

V. Per chi risquote per l'arte.

Ancora si provede per levare via le fraude si potrebbono fare, et perchè la detta arte habbi suo debito, si provede per questo presente statuto che qualunche ministro di casa, tanto proveditore quanto notaio et famiglio di detta arte et ogn'altri ministri che riscotesse per la detta arte d'alcuna sua entrata, sia tenuto et debba quella somma riscotesse far mettere a entrata dal camarlingho di detta arte fra dua dì, dal dì havesse riscosso, et da que' tali che avessino pagato, sotto la pena di fiorini 25 larghi, a pagare come di sopra si dicie et con quelli preiuditii del non potere in detta arte alcuno beneficio godere chi a tale statuto contra faciesse.

VI. Per li depositi.

Et ancora si provvede che, se per l'avenire accadesse fare alcuni dipositi in detta arte, come spesse volte interviene, si debbi fare nelle mani del camarlingho et non ad altri. Et chi tal diposito pigliasse per non essere el camarlingho al suo officio, sia tenuto quel tale pagare et dare al detto camarlingho fra detto tempo come di sopra si dicie; e quali debba tenere a un libro de' dipositi, sotto la sopra detta pena. Et tali depositi non s'abbino a restituire sanza el partito de' consoli. Et se alcuno de' detti camarlinghi a sua uscita si trovasse in mano, sia tenuto fra quindici dì dalla sua uscita haverli rimessi a chi succederà doppo lui, sotto la pena del doppio, come di sopra si dicie. Et il presente capitolo s'intenda essere et sia etiam in augumento di qualunche altro statuto parlasse di tal materia.

VII. De pecuniis ordinatis ad pias causas.

Et ancora si provede per questo presente statuto che qualunche danaio che perverrà alle mani del camarlingho di detta arte che pe' tempi saranno di piatanza o fanciulle a maritare o altre limosine, quelli tali danari non si possino spendere in altro che a quello a chui per lascio sono stati deputati. Et chi tali danari ad altro faciessi servire, sieno tenuti que' tali consoli e quel tale camarlingho che pagasse di loro proprio observare acciò che e lasci fatti per Dio si mettano a effetto secondo la volontà di chi à lassato, intendendosi sbattuto quello havessino di graveza o altre spese fuissino state fatte, o che per l'avenire si faciesse a que' tali beni lassati.

Et super premissis omnibus et singulis [etc.], servatis servandis [etc.], dicta omnia et singula statuta et ordinamenta dicte artis [etc.] pro approbatis et confirmatis haberi et esse voluerunt et declaraverunt [etc.].

Pierfrancischus olim ser Loisii ser Michaelis de Guidis, iudex ordinarius ac notarius publicus [etc.], premissis omnibus et singulis dum agerentur, interfui [etc.], et aliis occupatus negotiis per alium mihi fidum hic transcribenda commisi, ideo me subscripsi [etc.].

[1495]

In Christi nomine, amen. Anno ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto, indictione .XIIII., die .XXIIII. mensis ottobris. Actum Florentie in domo residentie consulum artis medicorum et aromatariorum civitatis Florentie.

Ser Lottus ser Francisci ser Tomasii de Masis, pro arte iudicum et notariorum,

Pierus Bartolomei de Gualterottis, pro arte calismale,

Iohannes Batista Mariotti de Orricellaris, pro arte cambii,

Pierfilippus domini Iannotii de Pandulfinis, pro arte porte sancte Marie,

Carolus Filippi ser Francisci de Franceschis, pro arte medicorum et aromatariorum,

Paulus Francisci de Canaccis, pro artibus .XIIII. minoribus, cives florentini, deputati [etc.], absentibus duobus pro arte lane et pro arte vaiariorum non extractis [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes olim Francisci Nerii Cechi, iudex ordinarius publicusque notarius florentinus [etc.].

[1496]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, ind. quarta decima, die vero tertio decimo mensis aprilis. Actum Florentie, in sala domus residentie consulum artis cambii civitatis Florentie.

Ser Antonius ser Anastasii de Vespuccis, pro arte iudicum et notariorum,

Tanai Francisci de Nerlis, pro arte calismale,

Gerozius Cambii de Medicis, pro arte cambii,

Iohannes Iacobi de Corsis pro arte porte sancte Marie,

Alexander Bernardi de Carnesecchis, pro arte medicorum et aromatariorum,

Marcus Iohannis de Baroncinis, pro quattuordecim minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes olim ser Marci de Romena, iudex ordinarius notariusque publicus florentinus [etc.].

[1497]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi et ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, ind. septima, die .XXVII. mensis ottobris. Actum Florentie, in curia Merchantie et universitatis merchatorum civitatis Florentie et in audientia eiusdem civitatis.

Ser Tomas Baronis de Mormorariis, pro arte iudicum et notariorum,

Antonius Bartolomei de Corsinis, pro arte canbii,

Tomas Nicholi de Giovannis, pro arte lane,

Antonius Zenobii del Giocondo, pro arte porte sancte Marie,

Marchus Leonardi de Bartolis, pro arte medicorum et aromatariorum,

Nicholaus Antonii de Lapozzis, pro arte vaiariorum et pellipariorum,

Francischus Marci del Turco, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Antonius olim Dominici Bernaldi de Ubaldinis, iudex ordinarius notarius publicus florentinus [etc.].

[1498]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo nonagesimo ottavo, ind. prima, die vero tertia mensis decembris. Actum Florentie, in audientia veteri curie Mercantie civitatis Florentie.

Ser Franciscus ser Dini de Fortinis, pro arte iudicum et notariorum,

Antonius Laurentii Buondelmonti, pro arte calismale,

Iohannes Batista Baldassarris del Melanese, pro arte cambii,

Loisius domini Angeli de Stufis, pro arte lane,

Tinonis Marci de Bellaccis, pro arte porte sancte Marie,

Iohannes Simonis Formiconi, pro arte medicorum,

Bernardus Iohannis Fantoni, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverun [etc.].

Bernardus olim Lippi Pieri, iudex ordinarius civisque et notarius publicus florentinus [etc.].

[1500]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, indictione .III. (1), die vero settima mensis martii. Actum Florentie, in sala palatii magnificorum dominorum priorum libertatis et vexilliferi iustitie populi florentini et prope cancellariam reformationum.

Iohannes Baptistas Aloisii de Rudolfis, pro arte iudicum et notariorum,

Iohannes Tomasi de Lapis, pro arte cambii,

Tommasius Antonii del Bene, pro arte lane,

Ieronimus Honofrii del Chaccia, pro arte porte sancte Marie,

ser Dominicus Baldassaris de Bonsis, pro arte aromatariorum,

Ieronimus Iacobi de Torsellinis, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Mattheus Francisci de Rigoglis, iudex ordinarius notariusque publicus et civis florentinus [etc.].

[1501]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo, ind. quarta (2), die .XXVII. mensis februarii, im palatio seu domo Mercantie et universitatis mercatorum civitatis Florentie.

Iohannes Simonis de Altovitis, pro arte kalismale,

Ieronimus Aloisii de Quaratensibus, pro arte cambii,

Ridolfus Pagniozzi de Ridolfis, pro arte lane,

Honofrius Niccholai Honofrii de Forensibus, pro arte porte sancte Marie,

Dominus Baldus de Inghiramis, pro arte aromatariorum,

Antonius Sassi, pro arte chiavaioliorum, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

(1) All'ind. III corrisponde l'anno normale 1500. — (2) All'ind. IIII corrisponde l'anno normale 1501.

Daniel olim Antonii Fruosini de Danellis de Albegniano, iudex ordinarius notariusque publicus et civis florentinus [etc.].

[1502]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eiusdem salutifera incarnatione millesimo quingentesimo secundo, ind. quinta, et die quinto mensis aprilis. Actum in audientia veteri curie Merchatantie et merchatorum civitatis Florentie.

Bartolomeus olim Rossi de Buondelmontibus, pro arte chalismale,
Antonius Iohannis de Gugnis, pro arte cambii,
Matteus Tomasii Martini, pro arte lane,
Iacobus Bartolomei de Bocchaccis, pro arte sirici,
Franciscus Iohannis de Puccis, pro arte aromatariorum,
Franciscus Pieri del Rosso Pieri, pro artibus 14 minoribus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes Gualbertus olim ser Antonii Salomonis, iudex ordinarius notariusque publicus et civis florentinus [etc.].

[1503]

In Christi nomine, amen. Anno ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo tertio, ind. sexta, die .XII. mensis aprilis. Actum Florentie, in domo artis et universitatis magistrorum civitatis Florentie.

Iacobus Francisci domini Guilielmini de Tanaglis, pro arte kalismale,
Antonius Iacobi Orsini de Lanfredinis, pro arte cambii,
Pierus Filippi de Corbinellis, [pro arte porte sancte Marie] (1)
Laurentius Rechi Uguccionis de Capponibus, pro arte lane,
Silvester Pieri Silvestri de Nardis, pro arte aromatariorum,
Iohannes Zanobii de Landis, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iohannes olim Francisci Nerii Cechi, iudex ordinarius publicusque notarius [etc.].

[1504]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius incarnatione millesimo quingentesimo quarto, ind. .VII. et die vero

(1) Integriamo così per congettura.

vigesimo primo mensis iunii dicti anni. Actum Florentie, in palatio magnificorum dominorum civitatis Florentie in saletta ipsius palatii.

Bernardus alterius Bernardi de Asinis, pro arte lane,

Niccolaus Pierozzi dal Vinaio, pro arte cambii,

Mariottus Pieri de Segnis, pro arte porte sancte Marie,

Benedictus Nicolai de Bonvannis, pro arte aromatariorum,

Nicolaus Antonii de Lapozzis, pro arte vaiariorum et

Iohannes Franciscus Bernardi de Fantonibus, pro arte vinatteriorum, cives florentini, deputati [etc.], absentibus tamen Baldassarre alterius Baldassarri pro arte iudicum et notariorum, et Gherardo domini Bongianni de Gianfigliazzis, pro arte mercatorum eorum collegis [etc.], confirmaverunt et approbaverunt [etc.].

Iacobus olim Luce Iacobi de Melliorellis, iudex ordinarius nec non civis et notarius publicus florentinus [etc.].

[1504]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo quarto, et die vigesima septima mensis ianuarii. Actum in curia Mercantie et universitatis mercatorum civitatis Florentie et in audientia veteri sex consiliariorum dicte curie.

Dominus Bartholomeus Ridolphi de Ciaiis, pro arte iudicum et notariorum,

Tommasius Iacobi de Guidectis, pro arte chalismale,

Iohanbaptista Niccolai de Bartholinis, pro arte cambii,

absens Laurentius Anfrionis de Lenzis, pro arte lane,

Iohannes Curradi de Berardis, pro arte porte sancte Marie,

Angelus Pierozzii del Rosso, pro arte vaiariorum,

Lapus Iohannis de Mazzeis, pro 14 minoribus artibus; cives florentini, deputati [etc.], absente tamen dicto Laurentio de Lenzis eorum collega, et absente illo pro arte aromatariorum, qui non fuit extractus quia bursa erat vacua [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Alfonsus olim ser Bartholomei de Corsis, civis et notarius florentinus [etc.].

[1505]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo quinto, ind. nona,

die vero .XXVIII. decembris. Actum Florentie in curia Mercantie civitatis Florentie, in audientia veteri dicte curie.

Dominus Iohannes Victorius domini Thommae de Soderinis, pro arte iudicum et notariorum,

Nicholaus Georgii de Ugolinis, pro arte callismale,

Gherardus Bertoldi de Corsinis, pro arte lane,

Peregrinus Francisci de Casavecchia, pro arte porte sancte Marie,

Iulianus Maria Iacobi de Rinuccinis, pro arte aromatariorum,

Franciscus Bernardi de Ciacchis, pro arte vaiariorum,

Benedictus Andreae de Bonsis, pro artibus .XIIII. minoribus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Angelus Angenus Francisci filius, civis florentinus et notarius [etc.].

[1507]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo sexto, ind. decima (1) et die quarta mensis martii. Actum Florentie, in officio et audientia officialium Conducte civitatis Florentie.

Ser Tommasius ser Iuliani del Maza, notarius florentinus, pro arte iudicum et notariorum,

Ubertus Francisci Uberti de Nobilibus, pro arte cambii,

G[i]annozius Francisci de Magnale, pro arte lane,

Pierus Simeonis de Carnesechis, pro arte porte sancte Marie,

Rossus Iohannis Zenobii del Rosso, pro arte vaiariorum,

Laurentius Mattei de Manovellis, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], absentibus tamen Laurentio Bonacursii de Pitis et Tommasio Priori de Prioris eorum collegis [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Antonius Paternus Antonii, civis et notarius florentinus, iudex ordinarius [etc.].

[1508]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab ipsius salutifera incarnatione .MDVIII., indictione .XI. et die quinta mensis martii. Actum in arte merchatorum civitatis Florentie et in audientia nova dicte artis.

dominus Nicholaus Simonis de Altovitis, pro arte iudicum et notariorum,

(1) All' ind. X corrisponde l' anno normale 1507.

Philippus Bernardi de Manettis, pro arte cambii,
Franciscus Dominici de Pescionibus, pro arte lane,
Filippus Andree de Carduccis, pro arte porte sancte Marie,
Ieronimus Ottaviani de Gerinis, pro arte aromatariorum,
Franciscus Angeli de Tuccis, pro arte galigariorum, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen dicto Alexandro Francisco de Nasis, extracto pro arte mercatorum [etc.], confirmaverunt et approbaverunt [etc.].

Bernardus olim Dominici Nicholai de Vermiliis, civis et notarius publicus florentinus [etc.].

[1509]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo ottavo, ind. .XII. (1) et die .XIIII. mensis martii. Actum in civitate Florentie et in audientia veteri curie Mercantie civitatis Florentie.

Ser Ugolinus Vieris Ugolini, pro arte iudicum et notariorum,
Pierus Iacobi de Guicciardinis, pro arte cambii,
Iohannes Beneditti de Ciccapontis, pro arte lane,
Leonardus Iohannis de Carnesechis, pro arte porte sancte Marie,
Rossus Pierozzi del Rosso, pro arte vaiariorum et
Ieronimus Benci Nicholai Benci, pro .XIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Andreas ser Iohannis de Minis, notarius et civis florentinus [etc.].

[1510]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius incarnatione millesimo quingentesimo decimo, indictione .XIII., die vero trigesimo primo mensis maii. Actum in civitate Florentie et in ufficio artis Mercantie civitatis Florentie, videlicet in audientia veteri dicte Mercantie.

Dominus Iohannes Nicholai de Cerretanis, pro menbro artis iudicum et notariorum,
Laurentius Bernardi de Glacitto, pro menbro artis kalismale,
Mariottus Petri de Segnis, pro menbro artis porte sancte Marie,
Francischus Iohannis de Puccis, pro menbro artis medicorum et aromatariorum,
Nerius Gini de Capponibus, pro menbro artis cambii,
Franciscus Niccolai de Salvettis, pro minoribus artibus, cives flo-

(1) All' ind. XII corrisponde l'anno normale 1503.

rentini, deputati [etc.], absente Iohanne Francisci de Salviatis pro menbro artis lane [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Iacobus Iohannis Blaxii de Prato Vetere, notarius et civis florentinus [etc.].

[1511]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo undecimo, indictione .XIIII. et die tertia mensis iunii. Actum Florentie in audientia magna domini preconsulis et consulum artis, in [au]dientia notariorum civitatis Florentie.

Ser Franciscus ser Dini de Fortinis, pro arte iudicum et notariorum,

Larione Bartholomei Nicholai de Martellis, pro arte calismale,

dominus Antonius Vannis de Strozzis, pro arte lane,

Pietrus Leonardi Pieri del Benino, pro arte sancte Marie,

Pietrus Cesaris Dominici de Petruccis, pro arte medicorum et aromatariorum,

Marcus Ioannis de Baroncinis, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen Iohanne Baptista Nicholai de Bartholinis, eorum collega et constatutario pro arte cambii [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.] (1).

[1512]

Die .XXII. aprilis 1512. Actum Florentie, in domo infra scripti domini Francisci de Pepis.

Dominus Franciscus Quirici de Pepis, advocatus et doctor,

Benedictus Marci de Nerlis,

Bernardus Francisci de Charnesechis,

Bernardus de Arcovanni de Medicis,

Angelus Laurentii de Charduccis et

Puccinus Tommasii de Puccinis, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Stephanus olim Antonii Pacis de Bambellis, civis notariusque publicus florentinus [etc.].

[1513]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo decimo tertio, ind.

(1) Manca la sottoscrizione notarile.

prima, die vero .XXII. mensis aprilis. Actum Florentie, in palatio magnificorum dominorum et in scriptorio ser Antonii ser Anaxtasi de Vespuccis, cancellarii ad extractionem.

Ser Antonius ser Anastaxii de Vespuccis, pro arte iudicum et notariorum,

Lutozius Batiste de Nassis, pro arte calismale,

Iohannes Iacobi de Mancinis, pro arte lane,

Simon Bernardi del Nero, pro arte porte sancte Marie,

Alexander Bernardi de Galileis, pro arte aromatariorum.

Iohannes Ghualbertus Antonii Iacobi Angeli, pro minoribus .XIIII. artibus, cives florentini, deputati [etc.], absentibus duobus statutariis, videlicet de membro artium cambii et vaiariorum [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Philippus olim Pierantonii Dorathei de Fiorellis, civis et notarius publicus florentinus [etc.].

[1514]

In Dei altissimi nomine. Anno a Christi salutifera incarnatione millesimo quingentesimo decimo quarto, ind. secunda, die vero vigesimo quinto mensis februarii. Actum Florentie, in curia Mercantie et in principali audientia dicte curie.

Dominus Ioannes domini Bernardi de Bonhieronimis, pro arte iudicum et notariorum,

Franciscus Bernardi da Diacceto, pro arte mercatorum callismali,

Bernardus Vannis de Oricellariis, pro arte cambii,

dominus Aloisius domini Angeli Stupha, pro arte lana,

Franciscus domini Manni de Temperanis, pro arte porta sanctae Mariae,

Antonius domini Manetti de Carnesecchis, pro arte medicorum et aromatariorum,

Strinatus domini Francisci de Strinatis, pro artibus .XIIII. minoribus, cives florentini, deputati [etc.], absente uno Bernardo Oricellario [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Angelus Angenus Francisci filius, civis et notarius florentinus [etc.].

[1515]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione .MDXV., ind. tertia et die tertia mensis settem-

bris. Actum Florentie, in audientia consulum artis fabrorum civitatis Florentie.

Ser Iacobus Dominici del Mazza, pro arte iudicum et notariorum,
magister Laurentius Pieri de Medicis, pro arte cambii,
Iohannes Simonis de Altovitis, pro arte mercatorum,
Pierus Antonii Taddei, pro arte lane,
Laurentius Mattei de Morellis, pro arte porte sancte Marie,
Guidaccius Iohannis de Pechoris, pro arte aromatariorum,
Iacobus Francisci de Montibus; pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen magnifico Laurentio de Medicis eorum collega pro arte cambii [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Leonardus Pieri de Mazzis, civis et notarius florentinus [etc.].

[1516]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione .MDXVI., ind. quarta et die .XXVII. mensis maii. Actum in curia Mercantie civitatis Florentie.

Dominus Lodovicus Angeli de Acc[i]aiuolis, pro arte iudicum et notariorum,
Tommas Iacobi Aloisi de G[i]annis, pro arte merchatorum,
Ubertus Francisci de Nobilibus, pro arte cambii,
Iohannes Bernardi Iohannis de Iacobis, pro arte lane,
Raffael Iuliani Franchi de Vivianis, pro arte porte sancte Marie,
Macteus Laurentii Peri de Peris, pro arte minori, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen Tomasio de Puccis eorum collega pro arte aromatariorum [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Benedictus olim Niccolai Antonii de Pandolfis, civis et notarius publicus florentinus [etc.].

[1517]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo decimo septimo, ind. quinta et die .XIIII. mensis iulii. Actum in palatio populi florentini et in audientia offitialium Montis.

Ser Nicholaus Michelozzi de Michelozzis, pro arte iudicum et notariorum,

Iohannes Pieri de Acciaiuolis, pro arte merchatorum (1),
Lucas Aloisii de Guicciardinis, pro arte cambii (1),
Iohanfranciscus Antonii de Nobilibus, pro arte lane (1),
Carolus Leonardi del Benino, pro arte porte sancte Marie (1),
Augustinus Francisci de Dinis, pro arte aromathariorum,
Laurentius Niccholai de Benintendis, pro artibus minoribus (1); cives florentini, offitiales et statutarii, legiptime extracti [etc.], visis statutis, et ordinamentis huius ipsius artis medicorum et aromathariorum civitatis Florentie hactenus in hoc ipso libro superius scriptis, et ordinamentis infra scriptis pro parte dicte artis et universitatis medicorum et aromathariorum coram eis exibitis, quorum tenor talis est, videlicet:

I. Circa tonsores.

Li spettabili et signori consoli della presente arte et università de' medici et spetiali della ciptà di Firenze, insieme col consiglio o vero consiglieri della decta arte et università, in sufficiente numero congregati nella casa di decta arte per loro offitio exercitare come è usanza, considerato quante sieno state le controversie per li tempi passati infra la compagnia et homini di sancta Chaterina de' barbieri et alchuni barbieri d'epsa, et chome alchuni barbieri hanno denegato la iurisditione d'epsi consoli, et allegato che in molte cose et maxime circa alla decta et con la decta compagnia, decti consoli non hanno contro a epsi barbieri iurisdictione alchuna, il perchè n'è conseguitato disonore et inobbedientia alla prefata arte et università, maxime considerato che el più infimo membro sottoposto alla presente arte et università, chome sono e barbieri, habbino ardire di non volere sottomettersi alle dichiarationi et partiti che si facessino per li consoli per li tempi existenti della decta arte, però a causa che per lo advenire simili barbieri non habbino causa gloriarsi contro alla prefata arte, nè in alchuna cosa disubbidire e partiti de' consoli, nè e loro comandamenti, per la presente si provede, statuisce et ordina che li consoli, per li tempi existenti, della prefata arte et università et li dua terzi di loro habbino et havere s'intendino piena et amplissima potestà et balia sopra tucti li barbieri et corpo et università de' barbieri, così maestri come lavoranti et discepoli et garzoni di qualunche stato, qualità o conditione si sia, et sopra qualunche di loro di potere sententiare, dichiarare, diffinire et termi-

(1) *Merchatorum, cambii, lane, porte sancte Marie, minoribus* aggiunte posteriormente, di mano del notaio Lucas Roggierii de Cacuccis.

nare ogni et qualunche lite, di qualunche qualità si sieno, così intra loro privati, come intra loro et la decta compagnia di sancta Chaterina; et di potere intra la decta compagnia et barbieri predecti capitolare et loro capitoli riassettare, emendare, correggere, revocare, cassare et confermare et approvare, levare et porre in tutto et per tutto, come parrà et piacerà alli consoli, che per li tempi saranno della decta arte o le dua parte di loro. Et tucto quello che per lo advenire per decti consoli per li tempi existenti di decta arte fussi dichiarato, capitolato, aggiunto o levato o in qualunche modo facto, dichiarato o sententiato come di sopra circa alli decti barbieri et circa alla decta compagnia et barbieri predecti, si debba per lo advenire inviolabilmente observare per qualunche barbieri, così maestri, come garzoni et factori, in qualunche modo sottoposti alla decta arte, et qualunche de' predetti inobservante et contro facente s' intenda epso fatto caduto in pena di lire dieci picc. et più et meno, allo arbitrio di decti signori consoli.

Dichiarando non di meno che quello che per lo advenire sarà chome di sopra dichiarato, facto, sententiato o ordinato per li consoli di decta arte per lo tempo existenti, non si possa alterare o annullare, nè in alchuna parte remuovere, si non per partito de' consoli, insieme col consiglio et consiglieri della prefata arte et università et per li dua terzi di loro.

Et super premissis omnibus et singulis habitoque inter se colloquio [etc.], servatisque servandis [etc.], supra proxime dictum statutum et omnia et singula statuta et ordinamenta dicte artis et universitatis [etc.], omnibus fabis nigris approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Lucas Roggierii de Cacuccis, iudex ordinarius notariusque publicus ac civis florentinus [etc.], omnibus infra scriptis interfui, eoque rogatus scribere, scripsi et imbreviavi, et aliis occupatus publicanda commisi Antonio ser Iohanni Batiste [etc.].

Iohannes Baptistas condam Antonii Gasperis, aromatharii de Terranova, notarius, iudex ordinarius notariusque publicus florentinus, ex commissione mihi facta per supra dictum ser Lucam notarium, ex actis et rogationibus ipsius ser Luce fideliter sumpsi et in hanc publicam formam redegi [etc.].

[1518]

In Dei nomine, amen. Anno dominice incarnationis .MDXVIII., ind. 7, die vero .XII. octobris. Actum in palatio magnificorum dominorum priorum libertatis et vexilliferi iustitie populi florentini et in curia dicti palatii.

Ser Bartolommeus Miliani de Deis, pro arte iudicum et notariorum,
Dominicus Pieri de Boninsegnis, pro arte mercatorum calismale,
Antonius Averardi de Serristoris, pro arte cambii,
Ghaleottus Laurentii de Medicis, pro arte lane,
Iacobus Scolarii de Ciachis, pro arte porte sancte Marie,
Zenobius Francisci de Carnesechis, pro arte aromatariorum et
Iulianus Iohannis de Marucellis, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen dicto Dominico de Boninsegnis eorum collegha [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Dominicus ser Francisci ser Dominici de Catignano, civis et notarius publicus florentinus [etc.].

[1519]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione 1519, ind. 8ª, die .XXVII. iunii. Actum in curia Merchantie civitatis Florentie.

Ser Antonius olim ser Anastasii de Vespuccis, pro arte iudicum et notariorum,
Laurentius Pierfrancisci de Tosinghis, pro arte mercatorum calismale,
Aloisius Pieri de Guicciardinis, pro arte cambii,
Amerighus Domini Luce de Pittis, pro arte lane,
Bernardus Ieronimi de Morellis, pro arte porte sancte Marie,
Franciscus Bernardi de Ghalileis, pro arte aromatariorum,
Andreas Iohannis de Pieris, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen dicto Laurentio de Tosinghis, eorum collegha [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Zacherias olim Dominici Stephani, notarius et civis publicus florentinus [etc.].

[1520]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo vigesimo, ind. octava, die vero .XVIII. mensis iunii. Actum Florentie, in audientia dominorum sex consiliariorum curie Merchantie civitatis Florentie.

Ser Bonaventura Leonardi Bonaventure, pro arte iudicum et notariorum,
Dominus Iohannes Nicolai de Cerretanis, pro arte mercatorum,
Angelus Laurentii de Carduccis, pro arte chambii,

Chappone Iacobi de Chapponibus, pro arte lane,
Angelus Iohannis del Chaccia, pro arte porte sancte Marie,
Mariottus.... (1) de Carnesechis, pro arte aromatariorum,
Pierantonius Aloisii de Calderinis pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen dicto Chappone Iacopi de Chapponibus eorum collega [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Bartolommeus olim ser Hieromini Bartolommei Pauli de Meis, notarius publicus et civis florentinus [etc.].

[1521]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo vigesimo primo, ind. nona, die vero tertia mensis iunii. Actum in palatio magnificorum dominorum civitatis Florentie, in eorum curia.

Dominus Mattheus domini Angieli domini Odi de Nicholinis, pro arte iudicum et notariorum,
Iachobus domini Bongiannis Bongiannis de Gianfiglazzis, pro arte mercatorum,
Antonius Iohannis Filippi de Iuniis, pro arte cambii,
Ugho Francisci Laurentii de Stufe, pro arte lane,
Zenobius Francisci Berti de Carnesechis, pro arte aromatariorum,
Ieronimus Struffe Dominici Struffe, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Bonachursius olim ser Dominici de Bonachursiis, notarius publicus florentinus [etc.].

[1522]

In Dei nomine, amen. Anno dominice incarnationis 1522, ind. .X., die vero .XXI. mensis maii. Actum Florentie, in domo et residentia universitatis albergatorum civitatis predicte [etc.], presente Francesco Pieri et Dominico Iohannis, ambobus famulis rotellini exellentissimorum dominorum priorum libertatis civitatis Florentie, testibus ad infra scripta vocatis et rogatis.

Ser Petrus ser Dominici de Bonaccursis, civis et notarius florentinus, pro arte iudicum et notariorum,

(1) V' è nel testo uno spazio bianco di circa cm. 5.

Carolus Iohannis Caroli de Strozis, pro arte cambii,
Hieronimus Gini de Capponibus, pro arte lane,
Pierus Laurentii de Davanzatis, pro arte porte sancte Marie,
Augustus Francisci de Dinis, pro arte aromatariorum,
Leonardus Francisci de Bencis, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen Alloisio Pauli de Soderinis extracto ut supra pro arte calismale, et nullo extracto vel presente pro arte vaiariorum, vacua existente bursa ad presens dicte artis vaiariorum [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Laurentius Violus, notarius et civis florentinus [etc.].

[1523]

In Dei nomine, amen. Anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo vigesimo tertio, ind. .XI. die veneris, vigesima sexta mensis iunii, more florentino, pontificatus summi in Christo pontificis et domini domini Adriani, divina providentia pape .VI. anno primo. Actum Florentia, in audientia dominorum sex consiliariorum curie Mercantie civitatis Florentie.

Dominus Franciscus Bartolomei de Pandolfinis, pro arte iudicum et notariorum,
Iohannes Mathei de Canigianis, pro arte mercatorum calismale,
Petrus Leonardi de Freschobaldis, pro arte cambii,
Nicolaus Simonis de Taris, pro arte lane,
Laurentius Mathei de Morellis, pro arte porte sancte Marie,
Mariottus Antonii de Carnesechis, pro arte aromatariorum,
Clemens Francisci Angeli de Cerpellonibus, pro .XIIII. minoribus artium, cives florentini, deputati [etc.], absente tamen dicto Clemente Francisci de Cerpellonibus eorum collega [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Franciscus olim Ser Dominici de Fighino, notarius publicus et civis florentinus [etc.].

[1524]

In Dei nomine, amen. Anno Domini .MDXXIIII. die vero sexto decimo mensis iunii.

Dominus Marcus Iohannis Baptistae de Asinis, pro arte iudicum et notariorum,
Iohannes Albertacci d'Albertis, pro arte mercatorum callismali,
Bernardus Dantis de Castilione, pro arte cambii,

Lucas Masi de Alberis, pro arte lanae,
Pietrus Leonardi del Benino, pro arte portae sanctae Mariae,
Iacobus Silvestri de Nardis, pro arte speciariorum,
Franciscus Sanctis de Ambrosiis, pro .XIIII. artibus minoribus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt et mandaverunt [etc.]. Actum Florentie, anno et mense superius notatis, in edibus Lucae Masi Lucae de Alberis positis in populo sancti Petri maioris [etc.].

Angelus Angenus Francisci filius, civis et notarius florentinus [etc.].

[1525]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione .MDXXV., ind. .XIII. et die .XXVIIII. mensis aprilis. Actum in palatio magnificorum et excellentissimorum dominorum, et in sala Consilii populi florentini [etc.].

Ser Antonius ser Anastasii de Vespuccis, pro arte iudicum et notariorum,
Zenobius Honofrii Zenobii de Acciaiuolis, pro arte mercatorum,
Angelus Laurentii de Carduccis, pro arte chambii,
Antonius Nicolai de Filicharia, pro arte lane,
Simon Bernardi del Nero, pro arte portis sancte Marie,
Zenobius Francisci de Carnesechis, pro arte aromatariorum,
Marianus ser Antonii de Mutiis, pro 14 minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], et nullo extracto vel presente pro arte vaiariorum [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Bartholomeus Antonii Bartholomei Pauli de Meis, civis et notarius publicus florentinus [etc.].

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione .MDXXV., ind. .XIII. et die .XIIII. mensis iulii. Actum in curia Mercantie civitatis Florentie [etc.].

Prephati domini supra scripti statutarii et aprobatores statutorum communis Florentie, simul cohadunati in loco supra scripto, absente tamen ser Antonio ser Anastasii de Vespuccis, eorum collega absente, visa, audita et intellecta infra scripta provisione, edita et facta de anno Domini .MDXXIIII. et sub die .XXVII. mensis maii per spectabiles consules artis aromatariorum et consilium et consiliarios dicte artis infra scripti tenoris et continentie, videlicet :

Die 27 mensis maii .MDXXIIII.

I. Qui exercet artem notarii, videlicet quod sit inscriptus in matriculam in arte notariorum non possit exercere officium aliquod in arte.

Acteso li spectabili signori consoli della presente arte et università, insieme col consiglio et consiglieri della decta arte, chome nelli squictini delli consolati facti nella presente arte, sono iti a partito et vinto alchuni figluoli de' ciptadini di decta arte, che di poi si sono facti et matricolati notarii, et da poi che si sono stati notai (1) sono stati tratti consoli della prephata arte, il che è inconveniente et chosa di confusione, che quelli, che hanno electo essere et sono et vogliano andare per notarii, habbino a concorrere et intervenire colli offitii de' ciptadini, maxime considerato che mai per li tempi passati fu o è consueto che alchuno notario sia riseduto in decta arte, nè per consolo, nè per altro officio, et per obviare ad ogni inconveniente et disordine che potessi per lo advenire nascere, per tal causa, per la presente si provede, statuisce et ordinasi che per lo advenire alchuno che sia notaio et matricolato nella matricola dell'arte de' notai della ciptà di Firenze non possa, nè debba, nè s'intenda essere homo della presente arte, ma al tucto sia et debba essere stracciato di tucti li offitii, ad che per lo advenire fussi tracto di decta arte et del consolato ; et che el chancielliere, che per li tempi sarà di detta arte, sia tenuto et oblighato, sotto pena di lire cinquanta picc., per qualunche volta contra facessi, farà stracciare la poliza di tale così tracto consolo o d'altro offitio di decta arte, che al tempo di tale tracta fussi notario et a quello torrà l'offitio et in loco di quello fare trarre lo scambio. Non s'intendendo però nella presente provisione comprehenda doctori che fussino matricolati nella detta arte de' notai.

Visa nanque dicta provisione, prefati domini statutarii, ut supra cohadunati, absente tamen ser Antonio de Vespuccis eorum collega [etc.], dictam supra scriptam provisionem et omnia in ea contenta aprobaverunt [etc.].

Idem Bartholomeus Antonii de Meis, notarius [etc.].

[1526]

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo vigesimo sexto, ind. quarta decima,

(1) *et da poi che si sono stati notai*, aggiunto in margine di mano del notaio Bartolomeo de Meis del 1525.

die vero .XVII. mensis maii. Actum Florentie, in audientia dominorum consulum artis callismale.

Dominus Nicholaus Branchatii de Oricellariis, pro arte iudicum et notariorum,

Dominicus Nicholai Dominici de Giugnis, pro arte callismale,

Cristoforus Bernardi de Raineriis, pro arte cambii,

Iohannes Bartolomei de Popoleschis, pro arte lane,

Franciscus Gulielmi de Altovitis, pro arte porte sancte Marie,

Masius Gerii della Rena, pro arte aromatariorum, cives florentini, deputati [etc.], absentibus tamen statutariis pro arte vaiariorum et .XIIII. minoribus artibus, qui non fuerunt extracti quia burse inanes et vacue erant [etc.], approbaverunt et confirmaverunt [etc.].

Zenobius Iacobi de Salvettis, civis et notarius publicus florentinus [etc.].

[1528]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo quingentesimo vigesimo octavo, indictione secunda, die vero quarto decembris. Actum Florentie et in domo universitatis curie Merchantie civitatis Florentie.

Dominus Baldassar alterius Baldassaris de Carduccis, pro arte iudicum et notariorum,

Bastianus olim Antonii de Canigianis, pro arte calismale,

Bancus Andree Mathei de Albizis, pro arte cambii,

Franciscus Maria Antonii de Dietisalvis, pro arte lane,

Mariottus Perii Mariotti de Segnis, pro arte porte sancte Marie,

Michael magistri Antonii ser Pauli de Bencivienis, pro arte aromatariorum,

Sanxus olim Antonii Saxi, pro .XIIII. minoribus artibus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt et mandaverunt [etc.].

Iulianus olim Silvestri ser Iacobi de Silvestris, notarius publicus et civis florentinus [etc.].

[1529]

In Dei nomine, amen. Cunctis pateat evidenter et sit notum quod anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo vigesimo nono, indictione tertia, die vero vigesima nona mensis ianuarii, actum Flo-

rentie in audientia dominorum sex curie Mercantie civitatis Florentie [etc.].

Tanai Pieri de Nerlis, pro arte calismale,

Ubertus Francisci Uberti de Nobilibus, pro arte cambii,

Georgius Benedicti de Bartholis, pro arte lane,

Spinellus Bernardi Parini de Lucalbertis, pro arte porte sancte Marie,

Pierus Gabrielis Taddei de Guidis, pro arte aromatariorum et

Hieronimus Bartholomei de Batinis, pro artibus minoribus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt et mandaverunt [etc.].

Raphael Baldesius olim Miniatis Matthie filius, notarius publicus florentinus [etc.].

[1556]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Cristi ab eius salutifera incarnatione .MDLVI., indictione .XIII., die vero quinta mensis iunii.

Li spectabili consoli dell'arte et università delli spetiali et altri menbri a quella sottoposti della ciptà, contado et distrecto di Firenze, in sufficienti numero ragunati nel luogo della solita residentia et audientia di decta arte et università come è usanza, veduto et considerato il rescritto di sua Ecc.a ill.ma, facto alli decti consoli sotto dì sei del mese di maggio proximo passato per cagione d'una supplica delli spetiali di Firenze circha alle torcie et altri lavori et compositioni di cera, il tenore del quale rescritto è questo, cioè: « ordine sopra le torcie et altri lavori di cera, chiarischinla una volta in modo che si conformino alli statuti vecchi et nuovi, et che in tucti li lavori da torce a vento in poi, si usi bambagia et la cera nuova, et nelli altri conforme alli statuti » ; et sopra di ciò, più et più volte veduti, examinati diligentemente et considerati li statuti vecchi et nuovi et ciò che in quelli et alcuno d'epsi respectivamente si contiene, et intese maturamente le rag[i]one che li spetiali nella loro supplica et di poi li deputati da quelli et etiam li da' decti consoli electi et nominati hanno decte, dedocte et allegate sì in scriptis come a parole, et sì insieme come di per sè, in presentia de' consoli et riformatori di decta arte, nella solita audientia ragunati et inoltre havutone parere et maturo consiglio con più cittadini di decta arte degni di fede, maturi di tempo, pratichi et experti,

et observato et facto come debitamente si ricerchava et richiede, non tanto per il bene et commodo universale, quanto per l' honore di decta arte et università, ad effecto maxime che secondo la commissione da sua Ecc.ª ill.ma si chiarischa et termini tucto quello che vi si debbe in quel migliore et più honorevol modo et forma che sia possibile, et optimamente informati di quel che dal 1547 in drieto in virtù delli statuti vecchi (1) et di poi dal '47 (2) in qua, per vigore delli nuovi si è usato et observato in fare li decti lavori buoni et per il contrario, cioè cattivi, desiderando et intendendo che tucto bene si conformi, et quanto si può si lievi via ogni malitia et licentia a chi non ha paura, nè tiene conto di fare et usare le fraudi, inganni et falsità, vedute et considerate tucte le cose da vedersi et considerarsi, observate quelle da observarsi, per virtù di dicto rescritto et di qualunche auctorità, potestà et balia a lloro data et concessa, in ogni miglior modo, obtenuto il partito, hanno provveduto, statuito, ordinato et deliberato come su questa carta. Et prima:

I. Delle torcie a vento.

Che le torcie, che si dicono a vento, et nello statuto vecchio da soma et da far lume al corpo di nostro Signiore Iesu Christo et li speciali da mortorii offerte, magistrati et mascherate, atteso che è un medesimo corpo et lavoro, si debbino sempre fare et comporre di cera buona, necta, mercantile et non mescholata in modo alchuno, et di simile cera et non di diversa, et di drento qual sarà di fuora, sanza dolo, fraude o malitia alchuna, et per disotto a imporre sopra, e lucignoli possino mettere et lavorare di decta simil cera, anchorchè sia usata et spremuta che al tucto sia sempre netta, stietta, merchantile et non mescholata, in modo alcuno, et legarli con accia o spago sottile bene et legalmente, et per ogni libbra di cera mettere di decti lucignoli, così composti et legati, oncie tre et mezzo al più per ogni torchio. Et che la choperta sempre sia et essere debba in ciaschuno torchio bene et convenientemente facta di assai cera nuova, buona, netta et merchantile et non usata, nè mescholata in modo alchuno et di lunghezza ogni torchio al più possa essere di braccia tre et mezzo in quattro et di peso di libre dieci in .xv. Et tucte le predecte cose et alcuna di quelle vi sieno et essere debbino nette al tucto di ogni dolo, fraude et malitia. Et così vi si lavorino et faccino in tucto et per tucto.

(1) Cfr. rubr. XXXXVII, e riforme del 13 aprile 1360, rubr. II e del 20 agosto 1405, rubr. IIII. — (2) Cfr. la provvisione del 16 dicembre 1547 (Arch. Stato, *Medici e Speziali*, n. 268, cc. 94 e ss.).

II. Delle torcie alias quadroni.

Item che nelle torce, che si dicono quadroni, si debbino fare et comporre im prima e' lucignoli di banbagia nuova, stietta et mercantile et non usata, nè mescolata in modo alchuno ; possinli legare con accia et spago sottile bene, come di sopra nelli altri torchii si dice, et la cera sia di sopra come di sotto nuova, netta, buona et merchantile, et della medesima et non di diversa, nè usata in modo alcuno ; et per imporli sia della medesima cera, come se li richiede et conviene in tucto et per tucto ; et per ogni libbra di cera mettere et lavorare in ciascuno torchio decto oncia una et mezzo di banbagia decta nuova ne' lucignoli ; et farli di peso di libbre sei in sette et di lungheza di braccia dua et mezo in tre l'uno et avvolti et diritti come pare et piace a chi li fa fare.

III. De' ceri, torchietti, candele, candelotti et altre simili.

Item che ceri da figlocci o vero torchietti et le candele, chandelotti et altri simili lavori si possino lavorare, tenere et vendere d'ogni peso et lungheza, come più et meglio sia conveniente et pare et piace a chi li fa o fa fare. Et sieno et debbino essere di cera et banbagia nuova, netta, buona et merchantile et non mescholata in modo alcuno et tucta simile et non diversa. Et che in ciaschuno di decti lavori, da dieci libbre in qua, sieno tenuti et debbino lavorare et mettere tucta cera et banbagia nuova et per ogni libbra di cera oncia una di decta banbagia et non più, nè altrimenti.

IIII. De' ceri da pievieri, populi et comuni e altri.

Item che nelle ceri da pivieri, populi et comuni et di qualunche altra maniera o forma, non intendendo li traforati nè i bucciati da libbre dieci in su in ogni peso, sia lecito come se li conviene mettere per di sotto solamente per l'imposto della cera usata, buona, netta et merchantile, et di sopra sempre fare et comporli di cera tucta nuova, netta, buona et marchantile ; et i lucignoli di qualunche di decti ceri sempre debbano essere di banbagia nuova, buona et non mescholata in modo alcuno et la coperta di ciaschuno debba essere conveniente di assai di decta cera nuova et l'imposto non più che al lavoro si richiegha ; et per ogni libbra di cera in decti lucignoli possino mettere oncia una et mezo di decta banbagia nuova et non mescholata, nè legata in modo alchuno.

V. Le candele di denari 4 l'una siano 75 per libra.

Item che le candele che si dicono d'un quattrino l'una, cioè da chassetta, debbino di numero settantacinque per libbra et non più, et lavorate et composte di cera et banbagia nuova, stietta, buona et merchantile della simile al tucto et non di diversa, et in ciascuno lucignolo mettere fili tre di decta banbagia.

VI. Candele da morti.

Item le chandele da morti possino lavorare di numero et peso conveniente come piace a chi le compera o fa fare, et sempre di tucta cera et banbagia nuova, netta, buona et merchantile et non mescholata in modo alchuno. Et in quelle di numero quaranta in drieto sieno tenuti ciaschuno lucignolo fare di sei fili, et nelle di numero da 40 in là, di quattro fili di decta banbagia, sanza dolo, fraude o malitia alchuna.

VII. Ceri traforati et bucciati.

Item de' ceri traforati et bucciati non si possa, nè debba fare; et si observi intorno a cciò quanto per lo statuto vecchio si dispone in tucto e per tucto.

VIII. Che sia soctoposto ciaschuno che tengha et lavori di dette cere.

Item che ogni et qualunche persona, di qual si voglia stato, grado o conditione si sia, et anchora non sottoposta a decta arte et università, quantunche exempte o privilegiata, che lavori, tengha, venda o faccia vendere, lavorare o tenere di decti lavori o compositione in modo alcuno, et sì nella città come in tucto il dominio et Stato di sua Ecc. ill.ma in qual si voglia luogo o parte, sia tenuta et debba observare et fare tucto quello et quanto nella presente si dichiara et è ordinato, lealmente et fedelmente et senza dolo, fraude o malitia alcuna in tucto et per tucto et non altrimenti, nè in altro modo, sotto pena a qualunche contra farà o farà contra fare in modo alchuno in qual si voglia parte o capo delle cose come di sopra et di sotto ordinate, che e' sia et rimangha condennato, et così per questa il condennorono per qualunche volta et per ogni lavoro nelle medesime pene et preiudicii che per la legge del '47 è ordinato et dichiarato in tucto et per tucto,

referendo intorno a cciò tucto quello et quanto se li debbe et conviene in ogni miglior modo alli effecti et per li effecti predecti et infra scritti et alchuno d'epsi respectivamente.

VIIII. Suggellare e lavori da once 4 in su.

Item che ognuno che fa o fa fare e decti lavori sia tenuto et debba oltre alle predecte cose quelli che sono da oncie quattro in su suggellargli o fargli suggellare con il suo proprio sigillo et nel modo et forma che per il passato era et al presente è obligato et tenuto per virtù di decti statuti et ordini, sotto le pene et preiudicii in quelli contenute et poste.

X. Delle cere et lucignioli lavorati et facti per el passato.

Item, considerando che, per le cose come di sopra nella presente ordinate et facte, li spetiali o altri predecti potrebbono havere de' lavori di cera et de' lucignoli non facti come in quella è dichiarato et fermo et di quelli ancora che non si concederebbe il tenergli nè lavorarli, et desiderando intorno a cciò provedere in ogni miglior modo, ordinororono et deliberorono che tucti li spetiali et ogn'altra persona come di sopra sieno tenuti et debbino dare per nota in scriptis, in modo che chiaramente apparire possa nell'arte cioè quelli di Fiorenza nelle mane del cancelliere della prefata arte et quelli di fuora cioè per il dominio appresso et nelle mani di chi li consoli di decta arte ordineranno et delibereranno convenirsi, di tucti quanti e lucignoli d'ogni sorte, che habbino in qualunche modo facti o comperi o facti fare o in altro modo che se li appartenghino et il simile di tucti quanti i lavori et compositioni di cera di qualunche sorte. Et che il decto cancelliere, et così li altri respectivamente come di sopra da deputarsi et eleggersi, sieno tenuti et debbino farne diligente nota in un libro per tal effecto ordinato, che sia abastanza et conveniente. Et solo in questo s'intenda delli facti dal dì del facto comandamento in drieto et non delli da farsi di poi. Et li lavori et lucignoli decti che sieno buoni, netti et sanza fraude, dolo o malitia alchuna, anchorchè sieno sigillati del proprio sigillo di chi li ha facti o facti fare si debbino di nuovo, per chi et come parrà e piacerà alli consoli di decta arte, ancora suggellare con il sigillo di decta arte. Et così sigillati tenere, vendere et comperare, et non altrimenti, nè in altro modo. Dichiarando che quelli si troverranno essere cattivi, fraudati, falsificati o soffisticati, non si possino, nè debbino in modo alchuno accettare, nè suggellare, ma anchorchè sieno suggel-

lati si debbino al tucto condennare, et così condennati rimanghino per falsi in tucto e per tucto, come per la legge del '47 in decta arte si dispone, statuendo anchora se doppo il facto comandamento se ne troverà alchuno di decti lavori facti innanzi non suggellati, nè manifestati come di sopra, che in dicto caso ciaschuno che harà contra facto per qualunche di decti lavori et per ogni volta sia et ne rimangha condennato per falso, come per dicta legge del '47 è ordinato, et in tal caso da hora il condennorono, anchorchè sia de' buoni, per falso come di sopra.

XI. Non possino tenere lavori non suggellati, nè comperarne da persone che non li possino vendere.

Item che non possino, nè debbino in modo alchuno tenere, vendere, nè comperare alchuno lavoro da oncie quattro in su, che non sia suggellato del proprio sigillo di chi li ha facti, et nè havere, nè comperare alcuno lavoro o compositione, suggellato o no, di qual si voglia sorte, qualità o quantità si sia, se non da persone le quali sappino che veramente et iuridicamente li possino et debbino vendere o dare in qualunche modo lecito et conveniente, sotto pena di perdere e lavori et inoltre essere condennati in altre pene et preiudicii, come liberamente parrà et piacerà alli consoli di decta arte et a dua parte di loro, al tempo de' quali verrà il caso predecto, considerato et havuto rispecto alla quantità del delicto et alla qualità del delinquente.

XII. Le somme in che debbono esser condennati chi compera da altri.

Item atteso che alcuna volta acchade che li spetiali et artefici comperano de' lavori et cose appartenenti all'arte, e' quali anchorchè sieno suggellati poi sono trovati cattivi et falsi, et stante il dicto caso che è venuto in consideratione doversi fare differenza da chi li compera che se ne intende et può avere cognitione di loro cattività et falsità, e quelli che no perchè a chi e' sono trovati ne rimanghono condennati et di poi venghono per esserne absoluti in virtù dello statuto di detta arte dicendo che non li hanno facti, nè facti fare, ma da altri così comperi, et però, considerate le parole dello statuto che dice se fussino trovati ad alcuno pizichagniolo o ad altra persona debole faccendo fede d'havergli comperi da altri così falsi, sia punito in soldi

quaranta picc. et il venditore nella pena sopra decta, desiderando levare via ogni malitia, fraude et inganno, che intorno a cciò si potrieno commectere et provedervi in quel miglior modo che sia possibile contro a quelli maxime che non sono da scusarli per ignoranti, e' quali li possano sotto quesito colore comperare in danno dell'universale et per solo attendere all'utile et bene suo proprio, ordinorono et deliberorono che a quelli, e quali volendo hanno et possano havere notitia se decti lavori sono buoni o no non si accetti nè accettare si debba alcuna loro scusa o causa intorno a cciò di haverli comperi così falsi da altri, ma che al tucto ne rimanghino et sieno condennati in tucto et per tucto, come se facti li havessi. Et che li pizichagnioli o altre persone simile, che a caso li comperano per rivenderli in loro bocteghe et così li tengono sanza haverli facti o facti fare, mostrando et iustificando da chi li hanno comperi, sieno condennati in lire dua et il venditore nella pena prima sopra di ciò factali. Et così in qualunche de' casi predecti, se decte persone sono di haverne cognitione o no si stia et star si debba alla dichiaratione et partito de' consoli di decta arte et dua parte di loro da vincersi secondo li ordini di quella, et concedersi a chi il domanderà, come a llor signorie parrà et liberamente piacerà, aggravandone sopra di ciò le coscientie loro, dando in prima il giuramento nelle mane del cancelliere di decta arte, come si conviene di così essere la verità et doverseli tale scusa accettare, et tucto in ogni miglior modo. Dichiarando che in modo alchuno chi li harà facti o venduti come è decto non sia libero, ma che ne rimanghi condennato et così si condanni in tucto et per tucto, come per li statuti predecti è ordinato et deliberato.

XIII. Che non s'intenda facto preiuditio a lo statuto delle cose false.

Item ordinorono et deliberorono che, per virtù della presente pro visione, non si possa nè debba preiudicare, nè si preiudichi in modo alchuno allo statuto di decta arte disponente delle cose false, nè etiam ad alchun altro statuto o ordine della presente arte et università, se non in quelle cose et parte dove e' sieno contrarii et disponghino contro alle cose nella presente ordinate, facte et dichiarate. Et che in ogni altra parte et cosa rimanghino et sieno nella loro forza, ordine et modo in tucto e per tucto come erono innanzi alla presente provisione facte. Et così inviolabilmente si debbino et habbino observare, sotto le pene et preiudicii in quelli et alcuno d'epsi respectivamente contenute et facte in ogni miglior modo.

XIIII. Li spetiali debbino havere copia di questa provisione e statuto.

Item ad effecto che li spetiali et altri predecti, sì della città come del dominio et Stato di sua Ecc.[a] ill.ma, non alleghi, nè allegar possa o debba ignorantia alcuna delle cose, come di sopra nella presente ordinate et facte, deliberorono che tucti li spetiali debbino havere una copia della presente provisione, de verbo ad verbum, come sta scripta et facta per mano del cancelliere di decta arte o suo choaiutore o vero stanpata come meglio li consoli iudicheranno convenirsi, et sempre tenerla in loro boctega, patente et publica, che da ognuno si possa vedere, leggere et intendere, et però pagare quel tanto che li prefati consoli dichiareranno doversi pagare, a chi et come li parrà et piacerà liberamente, sotto pena a qualunche di decti spetiali che non l' havessi, nè tenga come è decto, di lire dieci et più, all'arbitrio di decti consoli; et tante volte quante e' si troverrà non l' havere, nè tenere come di sopra è ordinato, s' intenda essere et sia caduto in decte pene, et debbasi sempre condennare, sino a tanto che l'habbia et tengha, come è decto. Notificando a ciascuno che di tucte le predecte cose si terrà diligente conto et manderassi per tucto a cerchare, come et quando alli consoli parrà et piacerà, et non si accetterà scusa alchuna.

Et come di sopra ordinorono, statuirono, deliberorono et comandorono doversi et haversi inviolabilmente observare in ogni miglior modo, in tucto et per tucto, quando così a sua Ecc.[a] ill.ma piacc[i]a dal dì che da Llei saranno accettate et conferme le cose in decta provisione ordinate et facte, et non prima, nè altrimenti (1).

[1558]

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incharnatione millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo, indictione prima, die vero .XXVIII. mensis martii. Actum Florentiae, in palatio ducali et in audientia magnifici Consilii et Praticae secretae suae Excellentiae ill.mae (2).

(1) Segue nel codice una facciata e un quarto circa in bianco. — (2) *Actum Florentiae Excellentiae ill.mae* aggiunto probabilmente di mano dello stesso notaio Franciscus Riescius, che autenticò la presente riforma nel 1558.

I. Ordinamento et distributione delle taxe infra e sensali.

Ill.mus et excell.mus dominus dux Florentiae et pro eius Excellentia ill.ma suum magnificum et excellens Consilium et Pratica secreta, deputatum super correctione, approbatione et improbatione statutorum et ordinamentorum presentis artis et universitatis (1) civitatis Florentiae, simul pro eorum officio exercendo in sufficienti numero collegialiter congregati et cohadunati in loco eorum solitae residentiae et audientiae, ut moris est, visis et consideratis infra scrittis statutis et ordinamentis pro parte artis et universitatis aromatariorum, merc[i]ariorum, aliorumque menbrorum eidem annexorum civitatis Florentiae eiusque dominii, eorum dominationibus ac dignissimo officio, ex commissione prelibatae eius Excellentiae ill.mae ab infra scriptis quattuor reformatoribus prefatae artis et universitatis exhibitis et porrectis, quorum tenor talis est prout sequitur, videlicet:

.MDLVII. die vero quinta aprilis.

Niccholaio di G[i]ovanni di Niccholaio Davanzati,
Mazingho di maestro Ugholino di messer Paradiso Mazzinghi,
Zanobi di G[i]ovanni di Stag[i]o Barducci et
Iacopo di maestro G[i]ovanni di maestro Antonio Rosati, cittadini honorevoli fiorentini, reformatori et statutarii di decta arte et università, electi, assumpti et deputati secondo li ordini et statuti di quella et così da sua Eccellentia ill.ma confirmati et approvati, insieme collegialmente ragunati nel loco della solita residentia et audientia di epsa arte et università, come è di costume, veduti et considerati li statuti sì vecchi come nuovi della prefata arte circha alli sensali ordinati et facti, et veduto che ultimamente sotto dì 12 di febbraio passato .MDLVI. a sua Eccellentia ill.ma piacque et così ordinare fece alla sua magnifica Pratica secreta che e' rimanessino octo, mancato che fussi il numero di undici che oggi sono, come nella deliberatione appare et il tenore della quale è questo, cioè: « Die .XVI. ianuarii 1556. Sua Eccellentia si contenta che il numero de' sensali si riduca a octo, i quali s' habbino a squittinare dalli reformatori predecti; et quelle persone che rimarranno vinte si mandino sigillate alla Pratica segreta sanza pubblicarli altrimenti, et la Pratica debba approvarli o riprovarli sino a che rimangha octo. Copia. F. Vinta scripsi »; die .XII.

(1) *presentis artis et universitatis* su rasura.

februarii 1556, la magnifica Pratica secreta, havuto dalli reformatori predecti dell'arte delli spetiali octo sensali di decta arte approvati per loro et di più tre sensali non approvati, che in tucto sono numero .XI., in uno scritto sigillato di loro mano, et inoltre, havuto informatione che Bernardo di Rinieri di Gratia et Vincentio di Alexandro Galli sono li duoi altri sensali di decta arte sino al numero .XIII., et vista la decta approbatione delli octo, et di nuovo discusso et examinato il negotio, referirono a sua Eccellentia, per via di parere et oppinione, che Bernardo di Rinieri di Gratia, che si trova al soldo, et Vincentio di Alexandro Galli, che non vuol più exercitare la senseria di decta arte, fussino cancellati et rimossi senza altro loro preiudicio ; et che li altri undici sensali che vi rimanghano, intra li quali sono li octo approvati dalli reformatori, restino tucti nell'exercitio durante la loro vita. Et doppo la morte de' tre primi, li octo che rimarranno s' intendino essere il numero perfecto de' sensali, il quale si habbia a mantenere et fare li sensali a quelli che per morte o altro legittimo impedimento manchassino. Sua Excellentia rescrisse : « Sta bene. Copia. Franciscus Vintha scripsi ».

Et veduto che così s' intendono essere et sono electi, sotto li oblighi et altro come per li statuti predecti è ordinato, et però dovendo im prima venire alla dichiaratione delle taxe solite porsi loro ad arbitrio del magistrato, anno per anno subcessivamente, veduto et considerato tucto quel che sia stato da vedere et considerare, per virtù di qualunche loro authorità, in ogni miglior modo, providono et ordinorono che li decti sensali, e' nomi de' quali sono di sotto scritti, sieno tenuti per questo anno, cominciato a dì primo del mese di gennaio proximo passato 1556 et come sequita da finirsi per tucto dicembre 1557, pagare per loro taxa a ciaschuno di loro respectivamente posta come sequita, cioè :

Filippo d'Antonio Bicci, per tassa lire venti picc. . . . . L. 20
Piero di Francesco Sermanni, per tassa lire trentacinque picc. » 35
Frosino d'Antonio di Frosino, per tassa lire ventiquattro picc. » 24
Rinieri di Bernardo di Gratia, per tassa lire ventidua picc. . . » 22
Giuliano di Francesco Casini, per tassa lire sedici . . . . . » 16
Domenico di Bernardo di Grazia, per tassa lire dodici picc. . » 12
Lodovico di ser Taddeo della Vecchia, per tassa lire sei picc. » 6
Dino di Luigi di Dino, per tassa lire tredici picc. . . . . . » 13
Iacopo di ser Bartolommeo Mei, per tassa lire tredici picc. . » 13
Agnolo di Pagolo Bartholucci, per tassa lire cinque picc. . . » 5
Andrea di Girolamo Bandini, per tassa lire nove picc. . . . » 9

le quali tucte tasse, come di sopra dichiarate, adscendono alla somma di lire centosettantacinque picc. Et debbinle innanzi pagare al camarlingho di decta arte che vengha il tempo di loro rafferme, solite farsi ogn'anno del mese di dicembre, et quel più che alli consoli in decto tempo in officio existenti et a dua terzi di loro parrà convenirsi pagare per decto conto da distribuirsi intra li decti sensali et qualunche di loro respectivamente, come loro signorie meglio iudicheranno; deliberando et dichiarando che mai per alchun tempo la prefata somma di lire 175 picc. si possa ò debba alla decta arte diminuire, ma sì bene, se a' decti consoli parrà, mandare in augumento, distribuendola come è decto infra li sensali, che di tempo in tempo vi saranno, anchorchè non fussi il numero delli octo, il quale per qual si voglia causa fussi in decto tempo manchato. Et così li sensali, in dicto tempo existenti, anchorchè di mancho numero, debbino et habbino a sopportare et fare come è decto tali pagamenti di tasse liberamente et sanza alchuna exceptione avanti che sieno raffermi.

II. Quello debbono pagare e sensali per ogni collo.

Item veduto anchora che per virtù di decti statuti li prefati sensali, oltre alle decte tasse, sono obligati pagare alla decta arte per ogni collo delle robe, cose et merchantie appartenenti alla decta arte, pesate o no con le stadere di quella, che e' vendessino, facessino vendere o v'intervenessino in modo alchuno, quel tanto che è stato loro ordinato da' consoli dovere pagare a decta arte; atteso che circha alli altri modi ordinati assai la ingannavano con loro astutia et malignità, et havutone informatione et maxime da' decti sensali et trovato in verità che l'arte non ci ha consequito nè consequisce, nè, se così si observassi come per il passato, consequirebbe quel tanto et come se li conviene et converrebbe, et sopra di ciò examinato il modo mediante il quale si debba et habbia a procedere che epsa arte consequischa et consequire possa il dovere suo, et tucto veduto et considerato che sia stato da vedere et considerare, in ogni miglior modo providdono, statuirono et ordinorono che per l'advenire li prefati sensali sieno tenuti et debbino dare et pagare alla prefata arte nelle mane del camarlingho di quella, come di sotto, d'ogni collo di tucte le robe et merchantie comprese sì per li statuti di quella, come nello stracto delle gabelle di Firenze, pesate o no con le stadere o vero bilancie o altri pesi di epsa arte veramente,

liberamente et senza alcuna exceptione o gavillatione, come sequita et di sotto di mano in mano si dichiara. Et prima:

Merce	Dazio	s.	d.
Ariento vivo,	del collo a peso denari quattro	s. —	d. 4
Allume di roccho Allume di sorta Anici crudi Allume di feccia	della balla o cesta soldi uno	» I	» —
Arsenico,	del collo a peso non passi cento	» I	» —
Ariento solimato,	della libbra danari dua	» —	» 2
Aloe patico Aloe socoltrino	della libbra danari dua	» —	» 2
Biaccha,	del barile soldi uno	» I	» —
Biturro,	del barile o broccha soldi uno	» I	» —
Bolo armenico,	del collo a peso come è decto, soldi uno	» I	» —
Cera soda,	della balla o chassa soldi tre	» 3	» —
Cera in formelle biancha,	della chassa soldi tre	» 3	» —
Comino Colla da charta Chapperi Curiandoli	della balla o barile soldi uno	» I	» —
Cotone filato Cotone sodo Chassia in bocc[i]uoli	della balla soldi due	» 2	» —
Cennamo grosso Channella lungha Channella rotta	della balla o chassa soldi sei	» 6	» —
Charta banbagina, bianchetti o da straccio Charta da Fabbriano Charte reali Charte cholligiane	della lisima danari dua	» —	» 2
Cinabro,	d'ogni collo a peso non passi cento, soldi dua	» 2	» —
Chappelletti di gherofani,	d'ogni collo ut supra, soldi tre	» 3	» —
Cederni,	d'ogni collo a peso come è detto, soldi uno	» I	» —
Datteri,	del collo a peso come è detto, soldi uno	» I	» —
Draganti,	del collo a peso ut supra, soldi uno	» I	» —
Fusti di gherofani,	del collo a peso ut supra, soldi tre	» 3	» —
Fiori di pietra,	del collo a peso ut supra, soldi uno	» I	» —
Geng[i]ovo belledi Geng[i]ovo aldonico	del collo a peso ut supra, soldi dua	» 2	» —

Gomma, del collo a peso ut supra, soldi uno	s.	1	d.	—
Gomma arabicha Ghiagg[i]uolo Galluzo	della balla soldi uno . . . . »	1	»	—
Gherofani, del collo a peso ut supra, soldi quattro . .	»	4	»	—
Indacho bacchadeo, del collo a peso ut supra, soldi dua.	»	2	»	—
Indacho inciletti, del collo a peso ut supra, soldi uno . .	»	1	»	—
Incenso, del collo a peso ut supra, soldi uno	»	1	»	—
Laccha cruda, del collo a peso ut supra, soldi dua . . .	»	2	»	—
Laccha chotta, del collo a peso ut supra, danari dua . .	»	—	»	2
Mele d'ogni paese, del barile soldi uno	»	1	»	—
Minio, del collo a peso ut supra, soldi uno	»	1	»	—
Mandorle senza guscio, della balla soldi uno	»	1	»	—
Mastico, del collo a peso come è decto, soldi dua . . .	»	2	»	—
Manna, della libbra danari quattro	»	—	»	4
Nitro crudo Nitro chotto	del collo a peso ut supra, danari dua . . »	—	»	2
Noce moschade, del collo a peso ut supra, soldi tre . .	»	3	»	—
Olio di lin seme, del collo a peso ut supra, soldi uno . .	»	1	»	—
Orpimento, del collo a peso ut supra, soldi uno . . .	»	1	»	—
Oppio tebaccho, della libbra danari dua	»	—	»	2
Pepe, della balla soldi cinque	»	5	»	—
Pionbo gittato Pionbo in lame	del miglaio soldi quattro. . . . . . »	4	»	—
Pinocchi co' il guscio, d'ogni collo ut supra, soldi dua .	»	2	»	—
Pece navale, della sporta ordinaria denari quattro . .	»	—	»	4
Pece grecha Pegola biancha	del collo a peso ut supra, danari quattro. »	—	»	4
Palma, del collo di numero non passi mille, soldi uno .	»	1	»	—
Palma, del collo che di numero passi mille, soldi dua . .	»	2	»	—
Polvere di Cipri Polvere di malicccha	della libbra danari dua . . . . . . »	—	»	2
Riso, della balla soldi dua	»	2	»	—
Rame Risalgallo	del collo ut supra, soldi dua . . . . . . »	2	»	—
Regolitia Ragia rossa	del collo ut supra, soldi dua . . . . . . »	2	»	—
Refe d'ogni rag[i]one, del collo ut supra, soldi dua . .	»	2	»	—
Ranciata, del collo ut supra, soldi uno	»	1	»	—
Reubarbero, della libbra soldi uno	»	1	»	—

	s.	d.
Senapa nera, della balla soldi uno	1	—
Sapone sodo, del collo a peso ut supra, soldi uno	1	—
Sapone molle, del collo ut supra, soldi uno	1	—
Sannitro, della balla soldi uno	1	—
Stagno in vergha Stagno in lame } del collo ut supra, soldi uno	1	—
Sandorli rossi, del sollo ut supra, denari quattro	—	4
Spago, del collo ut supra, denari quattro	—	4
Stamigne spuletine non tinte, della pezza danari quattro	—	4
Sapa, d'ogni barile soldi uno	1	—
Trementina, del barile soldi uno	1	—
Terra ghetta, della balla soldi uno	1	—
Triacha, della libbra denari dua	—	2
Uve passule Vetriolo } del collo ut supra, soldi uno	1	—
Verzino d'ogni rag[i]one, del collo soldi dua	2	—
Vernice liquida Vernice in grana } del collo ut supra, soldi uno	1	—
Vino chotto, del barile soldi uno	1	—
Zucchero rifacto Zucchero a taglio } della balla o chassa soldi dua	2	—
Zucchero d'una chotta Zucchero mixto } della balla o chassa soldi dua	2	—
Zolfo giallo Zolfo nero } della balla soldi uno	1	—
Zafferano, della libbra danari quattro	—	4
Verderame, del cento soldi uno	1	—
Schamonea, della libbra soldi uno	1	—
Chermisi di Spagna et d'ogni sorte, della libbra danari quattro	—	4
Muscho Ambra Zibetto } dell'oncia soldi dua	1	—
Pettini di legnio Pettini di bossolo } del collo numero non passi cento, soldi uno	1	—
Banbole da specchio, della chassa soldi uno	1	—
Ferro stagniato, del collo a peso come è decto, soldi uno	1	—
Vetri da fare finestre, della chassa o collo soldi uno	1	—
Berrecte d'ogni sorte, della dozzina soldi uno	1	—
Chappelli di feltro et d'ogni sorte, della dozzina soldi uno.	1	—
Chuoi rossi o bianchi, del collo numero non passi cento, soldi uno	1	—

Ghuanti d'ogni sorte, della dozzina denari quattro . .	s.	—	d.	4
Schotano, del collo ordinario soldi uno	»	1	»	—
Legnio sancto, del collo a peso non passi cento, soldi uno.	»	1	»	—
Schorza di legnio sancto, della chassa soldi dua . . .	»	2	»	—
Merce non nominate, come di sotto, cioè:				
D'ogni collo per la valuta sino in lire cento, soldi dua . .	»	2	»	—
Da lire cento in lire trecento, d'ogni collo soldi quattro .	»	4	»	—
Da lire 300 in lire settecento, soldi sette.	»	7	»	—
Da lire 700 in ogni somma, per ogni collo soldi dieci . .	»	10	»	—
Pinocchi stiaccati, della chassa soldi dua	»	2	»	—
Soda da bicchieri, del collo a peso non passi libbre mille	»	2	»	—
Drogherie non nominate di più sorte, del collo della valuta come si sotto, cioè:				
Sino in lire cento, d'ogni collo soldi dua	»	2	»	—
Da lire 100 in lire trecento, soldi quattro	»	4	»	—
Da lire 300 in lire settecento, soldi sette	»	7	»	—
Da lire 700 in là in ogni somma, d'ogni collo soldi dieci	»	10	»	—
Et che oltre alle predecte generalmente di tucte le altre robe et merchantie non nominate, nè comprese di sopra dove in alchun modo e' fussino mezani o intervenissino a farle comperare, vendere o in altri transferire, come è decto, sieno tenuti e debbino pagare per ogni collo respectivamente soldi uno	»	1		

III. (1) *a.* Dichiarando expressamente et statuendo che, dove nelli prenominati et dichiarati colli di epse robe et marchantie si dice o di numero o peso, non passi cento; et da cento in là, non sia proveduto del pagamento a decta arte. Sieno tenuti li prefati sensali sino alla somma di trecento pagare cento per cento, come in ciaschuno respectivamente si dice; et che da 300 in là in ogni somma, per qualunche collo per quel più passassi 300, soldi quattro picc., cioè e 300 montano soldi 6; che da indi in là paghino soldi dieci picc. per ogni collo e quel più che si conviene al collo come è decto, referendo l'uno all'altro et e converso, quello et quanto se li debbe secondo li predecti. Et così et tanto come di sopra di tucti li colli respectivamente sieno tenuti et debbino pagare et observare e decti sensali in tucto et per tucto in ogni miglior modo.

(1) In questa e nelle seguenti rubriche i titoli dei commi, dovuti a mano del secolo XVIII, sono così frequenti e numerosi, che per necessità tipografiche ho creduto talvolta raggrupparli o sopprimerli quando mi sono parsi del tutto superflui.

b. [Le mercantie si debbino vendere di presentia del venditore et comperatore]. Et che non possino, nè debbino in modo alchuno essere mezani, nè intervenire a vendere, far vendere o comperare, nè in altri transferire in tucto o in parte tal robe et merchantie che non si pesino, presenti sì il venditore come il comperatore o altri per loro legittimamente risceventi con le stadere o bilancie o altri pesi di decta arte, secondo che se li conviene per virtù delli sua ordini. Salvo non di meno che quando caso venissi si pesassino con altre stadere, le quali prohibire per tal peso alhora non si potessi dalli consoli di decta arte (il che in tal caso se è o no se ne debba stare alla dichiaratione di decti consoli et dua parte di loro) che in dicto caso epsi sensali l'habbino possuto fare.

c. [Debbino dar notitia al pesatore de l'arte quando si pesassino con altre stadere]. Et così facto, dichiarorono et ordinorono che subito sieno tenuti dare di tali pesi et colli a decte altre stadere facte, notitia intera et vera al pesatore di decta arte; et in prima scriverli nel libro che ciaschuno di loro secondo li statuti havere et tenere debbe, ordinatamente et dove li altri colli et robe pesate con le stadere d'epsa arte scrivere sono tenuti.

IIII. [El pesatore debbe scriverle al libro delle pesature].

E che il pesatore predecto subito debba et sia obligato tucti e decti colli et robe pesate ad altre stadere, havutone tal notitia, scrivere nel libro delle pesature, ordinatamente, dì per dì, insieme con li altri; et di tucti dare vero et intero conto in tutto et per tucto al camarlingho di dicta arte.

V. [Debbino e sensali scrivere le pesature nel loro libro].

Et che di qualunche di decti colli, respectivamente come è decto pesati o no, ciaschuno de' prefati sensali debba tenere vero et diligente conto et scriverli ordinatamente nel suo libro de' merchati, come per lo statuto antiquo scripto sopra in questo a c. 35 sotto rubrica 43 (1), disponente de' pagamenti de' sensali appare et è ordinato, in tucto et per tucto. Il qual libro sia et debba essere ordinato, tenuto et facto come in epso statuto [si dispone] (2).

(1) Cfr. rubr. XXXXIII *h*, a pp. 151-52 del presente volume. — (2) Le parole fra [ ] sono espunte da mano del 1558.

VI. [Debba el cancelliere soscrivere el detto libro e inanzi alla rafferma de' sensali vedere el libro loro].

Et di più che nella carta, dove è per mano del sensale scripto il prohemio o vero titolo, appiè debba essere sobscritto anchora per mano del cancelliere sotto l'infra scritte parole, cioè: Io tal di tale, cancelliere, mi sono sobscritto questo dì, in dicta arte. Et che il prefato cancelliere non possa sobscriverlo, se in prima non vede che sia sotto l'ordine et modo di che di sopra et per tal statuto si dispone.

VII. *a.* [Non può andare alla rafferma quel sensale che non harà observato]. Et ch'ogn'anno del mese che li prefati sensali vanno alle rafferme, sia tenuto epso cancelliere havere da' decti sensali e decti libri et vedere et riscontrare, se così come di sopra è ordinato sono et apparischono, et di sua fatica farsi pagare quanto sia conveniente. Et che chi di decti sensali non li harà così ordinati et facti, deliberorono non possa, nè debba in modo alchuno andare alla rafferma, nè li consoli o consiglieri di epsa arte dargnene; et dandola, non vaglia, nè tenga. Et il decto sensale così contra faciente non di meno, non obstante tal rafferma, sia rimosso et non possa exercitare il sensale, se non per gratia et licentia di Sua Eccellentia ill.ma.

b. [El cancelliere debbe dar notitia a'consoli di chi non harà observato]. Et che il decto cancelliere ad effecto predecto debba, sotto l'arbitrio de' consoli in dicto tempo et di dua parte di loro, di tali sensali non observanti, innanzi che vadino alla rafferma, dare notitia alli prefati consoli in modo che a lloro signorie legittimamente apparischa, et di che non possino allegare ignorantia alchuna; et possa sanza altro partito di facto constrignere et fare constrignere per parte de' consoli, con ogni opportuno remedio executivo, tucti li sensali di decta arte et qualunche di loro a farsi portare a mostrare, come di sopra, e decti libri.

VIII. *a.* [Si può procedere contro di loro per via di condannagione]. Et inoltre che contro a chi di loro non li havessi portati, si possa et debba per li consoli o dua parte di loro procedere per via di condennag[i]one o in quel miglior modo come liberamente a llor signorie parrà et piacerà convenirsi.

b. [Non possono andare a partito chi non observa sanza licentia di Sua Excellentia]. Dichiarando che (1) tale inobservante non possa andare alla rafferma, nè exercitare il sensale o fare in modo alchuno sanza licentia o gratia di Sua Eccellentia ill.ma. Et tucto per ogni miglior modo, in augumento di decto statuto, oltre alle altre pene et preiudicii circha a' merchati, alli decti sensali postevi et facte, ordinorono et deliberorono doversi et haversi observare et fare in tucto et per tucto.

VIIII. [Sieno tenuti pagare e colli alla fine d'ogni consolato].

Item che li prefati sensali debbino et sieno tenuti tucti e colli dare et pagare al camarlingho di dicta arte alla fine d'ogni consolato, liberamente et interamente di poi, infra octo dì alhora proximi immediati futuri, et il decto camarlingho, che sia stato in officio in dicti quattro mesi (2), anchorchè in tal tempo l'officio suo de' quattro mesi alhora passati, possa et debba eccettare tucti li danari che montano li colli facti in tal tempo, et non li di poi in modo alchuno, et così metterli a entrata nel dì dell'ultimo de' quattro mesi et darne conto come delli altri, sotto pena a qualunche di decti sensali et al prefato pesatore et etiam al camarlingho et a ciaschuno di loro respectivamente contra faciente di lire una picc. per ogni collo et per ogni volta, et più all'arbitrio de' consoli, in dicto tempo in officio existenti et dua terzi di loro (3), considerata la qualità del delinquente et la quantità del facto, da torsi a qualunche et applicarsi a epsa arte (4), et il quarto s'appartenga al notificatore. Et nondimeno sempre sieno tenuti et debbino, sotto le medesime pene et preiudicii, li prefati sensali, pesatore et camarlingho et ciaschuno di loro respectivamente fare et observare in tucto e per tucto, come di sopra è ordinato.

X. *a.* [Doversi trarre tre sindici per rivedere e detti colli ogni quattro mesi]. Item considerato come sotto di .XV. di marzo 1553 in dicta arte circha a' detti colli fu ordinato che li conservadori di decta arte havessino

(1) *dichiarando che*, aggiunto in margine da mano del 1558. — (2) *che sia stato in ufficio in dicti quattro mesi*, aggiunto in margine dalla stessa mano del 1558. — (3) *in decto tempo in ufficio esistenti et dua terzi di loro*, aggiunto in margine da mano del 1558. — (4) *a epsa arte*, aggiunto nell'interlineo da mano del 1558.

authorità rivedere et altro fare come nella provisione largamente si contiene (1), et veduto che non si è observato, nè si observa et che di necessità è provedere di altro migliore et più utile (2) modo et ordine, et intorno a cciò veduto et considerato tucto quel che sia stato da vedere et considerare, ordinorono et deliberorono che l'authorità, sopra a' decti colli concessa in decta provisione alli conservadori decti, sia per virtù della presente finita et nulla in tucto et per tucto. Et che per l'advenire ogni quattro mesi, al tempo che si traghono li officii dell'arte, si debbino trarre anchora della borsa del consiglio tre cittadini, di età almeno d'anni trenta finiti, a stare in officio quattro mesi alhora proximi come quelli del consiglio; et così, di tempo in tempo, in dicta arte sempre si debba trarre et observare; li quali così tracti sieno et essere s'intendino electi et facti (3) sindachi a rivedere et saldare tucti quanti e conti di decti colli, et non tanto delli facti al tempo che dura il loro officio, quanto anchora di altri de' tempi passati, che o per inadvertenza o per altra qual si voglia causa non riveduti, nè saldi trovassino.

b. [Possino far debitori chi transgrediscie]. Et che del tucto qualunche sensale non facto debitore, sì de' colli come delle pene per havere transgredito, possino et debbino fare debitore et dichiarare come nella presente provisione è ordinato in tucto et per tucto.

c. [Soldi 5 per lira si paghi a' detti sindici da l'arte per ogni somma troveranno non salda, dovendosi dichiarare da' consoli]. Et che di tucto quello che come di sopra havessino trovato innanzi all'officio loro non saldo a sensali et di poi da' decti sindachi rivisto saldo et acconcio, in modo che il sensale o sensali ne sieno debitori veramente, habbino havere et guadagnino di loro premio soldi cinque picc. per lira dalla prefata arte d'ogni somma come di sopra facta et dichiarata et per il camarlingho a' decti sindachi si paghi, per virtù di stantiamento factoli dalli consoli di decta arte et dua terzi di loro da vincersi si et in caso che in prima habbino veduto et cognosciuto così essere la verità. Et così vinto tale stantiamento, che il camarlingho li possa et debba pagare et dare liberamente ad ogni loro beneplacito et voluntà.

XI. *a.* [Debbono e sensali infra 8 dì dopo li 4 mesi portare e loro libri a l'arte]. Et però ordinorono che li sensali, infra octo dì passati e quattro mesi, sian tenuti

(1) Provvisione del 15 marzo 1553 (Arch. di Stato, *Medici e Speziali*, n. 268, cc. 147 e ss.). — (2) *et più utile*, aggiunto nell' interlineo da mano del 1558. — (3) *electi et facti*, aggiunto in margine da mano del 1558.

portare e loro libri in decta arte et lasciargli nelle mane del provveditore; et egli debba il dì medesimo o al più il sequente non festivo consegniar decti libri a' decti sindachi o a dua di loro in epsa arte, dove sieno tenuti, quando il proveditore gli farà chiamare, infra dicto tempo presentarsi et ragunarsi et riscevere li decti libri.

b. [Si debbono riscontrare infra 15 dì]. Et dall' havuta infra quindici dì di poi, bene et diligentemente riscontrare tucti e colli et e mercati se sono conformi a quelli scritti al libro delle pesature di decta arte tenuto per mano del pesatore (1). Et trovato star bene et al dovere, debbino intra il dicto tempo tucto saldare et dichiarare di loro mano propria nel libro del sensale nell'ultima carta dove è scritto l'ultimo mercato facto al tempo de' quattro mesi alhora passati sì quanto importi il debito de' colli, sì etiam della pena fussino incorsi per non havere, come è decto, observato sensale per sensale, respectivamente, come se li conviene

c. [Debbino e sindici condennare li sensali nelle somme infra 15 dì]. Et così facto, debbino e decti sindachi condennarli a pagare tucta la somma, di che come di sopra fussino debitori a decta arte, infra quindici dì proximi dalla facta sobscritione et saldo predecto liberamente.

d. [Debbono e sindici copiare tutto sur uno libro dell'arte]. Et che li prefati sindachi o dua di loro, infra dua dì proximi futuri dal facto saldo, debbino copiarlo tucto de verbo de verbum in un altro libro di dicta arte che s' intitoli il « libro de' sindachi sopra e conti de' sensali », in modo che sia conforme a quello che è nel libro del sensale, come di sopra scritto, et nominarvi el libro del sensale con il dì, mese et anno et le carte. Et che decto libro de' sindachi sempre debba stare in decta arte nelle mane et appresso il cancelliere et lui sia tenuto haverne diligente cura. Et in decto libro et alsì in ogni altro che di poi sequissi per tal ordine, nella prima carta debba di sua mano scrivere o per mano di suo cohaiutore brevemente l'effecto dell'obrigo di decti sindachi, a cciò che non ne possino allegare ingnorantia (2).

e. [Debbe el proveditore raguagliarli per debitori a libro grande, socto pena di llire 7 per ciascuno]. Et che facta da' decti sindachi, come è decto, la dichiaratione et sobscritione, il proveditore sia tenuto di poi infra dua

(1) *tenuto per mano del pesatore*, aggiunto in margine da mano del 1558. — (2) *acciocchè non ne possino allegare ignorantia*, aggiunto in margine da mano del 1558.

dì dalla facta sobscritione ciaschuno di decti sensali raguagliare per debitore al libro grande ordinario dell'arte in conto corrente di qualunche di loro, sì dell'uno come dell'altro conto distintamente, come per tale dichiaratione appare in tucto et per tucto, nominando il libro del sensale et quello de' sindachi et le carte con il dì, mese et anno, et tucto acconciando in buona forma come se li conviene, sotto pena al decto proveditore di lire sette picc. per ogni conto non raguagliato, come è decto et per ogni volta, da torseli et ritenersegli del suo salario et applicarsi all'arte, et se più tale pena che il salario fussi, da torseli di contanti, et applicarsi el più come di sopra, et d'ogni condennag[i]one il quarto sia del notificatore.

f. [Debba infra due dì notificare al debitore che paghi infra 15 dì]. Sia tenuto anchora il decto provveditore infra li decti dua dì per uno dei donzelli di decta arte fare notificare a ciaschuno di decti sensali la decta dichiaratione et di quanto e' sieno debitori et comandarli che infra il tempo de' .XV. dì assegniato loro da' decti sindachi debbino in tucto havere pagato alla prefata arte; et non pagando infra il dicto tempo che il decto provveditore possa et debba, (poichè harà facto et observato come di sopra et non prima intra altri quindici dì alhora proximi, da incominciarsi il dì immediate doppo la fine delli .XV. dì dati loro come di sopra dalli sindachi et come sequita da finirsi), costrignere et gravare qualunche di decti sensali non haventi pagato et e loro mallevadori, realmente et personalmente, et ciaschuno di loro, in tucto et di per sè, come meglio a epso provveditore parrà et piacerà.

g. [E sensali caschono in pene non pagando]. Et dichiarorono che qualunche di decti sensali non harà come di sopra, intra li quindici dì asegniatili da' sindachi, pagato oltre alla dichiaratione, sia caduto in pena, per causa de' colli, di danari sei per lira, et per causa delle condennag[i]one di soldi uno picc. per lira di tucta la somma di che sia debitore da torseli sanza altro acto o dichiaratione et applicarsi alla decta arte.

h. [El proveditore debbe far debitori e sensali delle pene]. Et oltre alle predecte somme dichiarate da' sindachi, anchora il provveditore in dicto caso debba ciaschuno di decti sensali respectivamente (1) fare debitore al conto corrente in dicto libro grande dell'arte sotto le medesime pene al provveditore, da torsi per qualunche conto et per ogni volta et applicarsi alla decta arte.

(1) *respectivamente*, aggiunto in margine da mano del 1558.

i. [El proveditore guadagni di quelli denari farà riscuotere denari 6 per lira per conto de' colli, e soldi uno per lira per conto delle condennagione]. Et ancora ordinorono che il proveditore di tucto quello che come di sopra da' decti sensali o da e mallevadori intra li quindici dì per lui (doppo non di meno il termine de' .xv. de' sindachi) assegniati loro et non prima, risquoterà et farà mettere a entrata del camarlingho, debba havere sanza altro stantiamento danari sei per lira d'ogni somma per causa de' colli, et soldi uno per lira per conto delle condennag[i]one. Et che, passati e quindici dì al dicto provveditore dati et assegniati ut supra a risquotere, non possa, nè debba havere cosa alchuna di quello che di poi alchuno di decti sensali non constrecto ma da per sè volontariamente pagerà, nè anchora di quel che intra e .xv. dì assegniati da' sindachi, come è decto, pagassino. Ma se intra li .xv. dì assegniati per il provveditore fuor di quelli de' sindachi, alchuno di decti sensali constrecto o per via di cattura o gravamento o li loro mallevadori pagassino o che il proveditore di poi proccurassi che per tal captura o gravamento andassi a entrata dell'arte alchuna somma di danari, che in tal caso di tucto quello che per dicta causa fussi a entrata, habbia havere e medesimi emolumenti, come se intra li sua quindici dì fussino come di sopra andati a decta entrata, cioè quelli de' colli con diminuitione di danari sei per lira, et quelli delle condennagione con diminuitione di soldi uno picc., et non altrimenti, nè in altro modo.

l. [El provveditore è tenuto dar nota a' consoli de' debitori]. Et se passati e .xv. dì assegniati da' sindachi et di poi li altri .xv. dal proveditore, sarà alchun di decti sensali che non habbia pagato come di sopra è ordinato, che il dicto provveditore sia obligato di poi al più intra octo dì alhora proximi, dare notitia pienamente alli consoli, in dicto tempo in officio existenti, di tucti quelli che non hanno pagato. Et li decti consoli possino et debbino farli constrignere a pagare al camarlingho di detta arte, in modo che vadia a entrata (1) tucto quello che hanno a pagare. Et che di tucto quello che al tempo di epsi consoli sarà, come è decto, messo a entrata, habbino li prefati consoli soldi dua picc. per lira per ogni somma de' colli, et soli quattro per lira per ogni somma di tal condennagione, che per loro opera et facto come di sopra havessino facto pagare et mettere a entrata di dicto camarlingho, da distribuirsi come a' decti consoli et dua terzi di loro parrà e piacerà, sotto pena al decto proveditore, che

(1) *in modo che vadia a entrata*, aggiunto in margine da mano del 1558.

tal nota non (1) dessi et facessi come di sopra di lire sette picc. per ogni sensale debitore non manifestato et per ogni volta, da torseli et applicarsi come di sopra.

XII. Li sindici debbino rivedere el conto al proveditore se harà observato.

Et che li sindachi sopra li decti colli, come di sopra deputati, che in dicto tempo in officio saranno et dua di loro d'acchordo, debbino al tucto rivedere anchora al dicto proveditore se ha observato come di sopra, et dove trovino havere manchato, sieno tenuti farnelo debitore in dicto libro de' sindachi et condennarlo a pagare tale pena et dichiararvi la somma et causa in tucto et per tucto, come vi si richiede et conviene. Et per premio di loro fatica habbino havere la metà di tucto quello che a epso proveditore come di sopra si riterrà del suo salario, o vero in contanti pagherà a entrata del camarlingho. Et se li prefati sindachi, come di sopra, non se ne varranno intra .XV. dì dalla facta da loro condennag[i]one dal provveditore, ordinorono che, passato dicto tempo, ne sieno facti creditori sanza altro stantiamento, per esserne pagati come di sopra da llui. Et che li consoli, ad ogni requisitione di decti sindachi, siano tenuti et debbino contrignerlo a pagare et difalcare, come di sopra, decta pena in tucto et per tucto sanza alcuna exceptione.

XIII. *a.* [Salario lire 7 per ciascuno de' sindici]. Item dichiarorono che li decti sindachi, subito che haranno riveduti, saldi et dichiarati et così scritti tucti e decti conti come di sopra alli sensali, habbino havere oltre alli altri emolumenti, che come è decto si dovesse respectivamente loro dare per premio et emolumento di loro fatica, lire sette picc. per ciascuno, et così intra tucti tre lire ventuna picc., sanza altro stantiamento da pagarseli, et tanto in dicto caso se li paghi per il camarlingho di decta arte liberamente et mettali a uscita, come se ne fussi stato facto stantiamento secondo li ordini di decta arte.

b. [Divieto de' sindici]. Habbino li decti sindachi el medesimo divieto che ha ciaschuno del consiglio, secondo li ordini di decta arte; et il cancelliere, tracti che sieno, debba scriverli nella tavola dove sono scritti e consoli.

(1) *non* aggiunto nell' interlineo da mano del 1558.

c. [Aprovatione di quanto sarà facto per e sindici, consoli, proveditore et camarlingho]. Et ordinorono et deliberorono che tucto quello et quánto, sì dalli sindachi come dalli consoli, proveditore et camarlingho et da ciaschuno di loro respectivamente come di sopra sarà facto et exequito, vaglia et tengha et si observi in tucto et per tucto, come se fussi stato facto et exequito per tucto il corpo et huomini di decta arte, secondo li ordini di quella, in ogni miglior modo.

XIIII. Salari de' sensali.

a. Item, per porre et dare ordine et regola nel migliore et più conveniente modo che habbino trovato et cognosc[i]uto potere et dovere essere circha alli pagamenti da farsi alli sensali predecti per conto di loro senserie, sì dal venditore come dal comperatore, veduti et considerati tucti li statuti et ordini sopra di ciò facti et creati in decta arte et ciò che in quelli si contiene, et atteso alli pagamenti non di meno e quali non obstanti e decti statuti epsi sensali si sono facti et fannosi dare, et di tucto avuto piena informatione, et maxime di quanto et come e' transgredischono, et vedute et considerate tucte le cose da vedersi et considerarsi [etc.], providono et ordinorono che di tucte le robe et merchantie et cose, in qualunche modo appartenente a decta arte et università, comprese sì per li statuti di quella come allo stracto delle gabelle, e' debbino riscevere da chi vende il tucto et da chi compera la metà, nel modo, forma et quantità, come sequita, cioè:

Ariento vivo, per ogni cento soldi sette		s. 7	d. —
Allume di roccho Allume di sorte Anici crudi	d'ogni balla soldi sette	» 7	» —
Allume di feccia, d'ogni balla soldi octo		» 8	» —
Arsenico, del cento soldi sei		» 6	» —
Ariento solimato, della libbra denari octo		» —	» 8
Aloe patico Aloe sucoltrino	un mezo del çento della valuta		
Biaccha, del collo soldi sette		» 7	» —
Biturro, della choncha soldi tre		» 3	» —
Bolo armenico, del corbello soldi cinque		» 5	» —
Cera soda, della balla soldi quattordici		» 14	» —
Comino, della balla soldi octo		» 8	» —
Colla da carta, della balla soldi dieci		» 10	» —

Chapperi, della bocte soldi cinque . . . . s. 5 d. —
Curiandoli, della balla soldi sette . . . . » 7 » —
Cotone filato, della balla soldi quattordici . . . . . » 14 » —
Cotone sodo, della balla soldi quattordici . . . . . » 14 » —
Chassia in boccioli, della chassa soldi ventocto . . . . » 28 » —

Cennamo grosso
Cannella lunga } un mezo per cento della valuta.
Cannella rotta

Carta banbagina, bianchette o da straccio,
reale o colligiane, della balla soldi sette . . . . . . » 7 » —
Cinabro, della libbra danari quattro . . . . » — » 4
Chappelletti di gherofani, un mezo per cento della valuta.
Datteri, della chassa soldi dieci . . . . » 10 » —
Draganti, del barile soldi dieci . . . . » 10 » —
Fusti di gherofani, un mezo per cento della valuta.
Fiori di pietra, per collo soldi cinque . . . . » 5 » —
Geng[i]ovo belledi, un mezo del cento della valuta.

Gomma
Gomma arabicha } della chassa o balla soldi quattordici » 14 » —

Ghiagg[i]uolo, della balla soldi sette . . . . » 7 »
Galluza, della balla soldi dieci . . . . » 10 » —
Gherofani, un mezo per cento della valuta.
Indacho bacchadeo, un mezo per cento della valuta.
Indaco inciletti, del cento soldi dieci . . . . » 10 » —
Incenso, della balla soldi dieci . . . . » 10 » —
Laccha cruda, del cento soldi quindici . . . . » 15 » —
Laccha chotta, della libbra soldi dua . . . . » 2 » —
Mele, del barile soldi sette . . . . » 7 » —
Minio, del cento soldi quattro . . . . » 4 » —
Mandorle sanza guscio, della balla soldi dieci . . . . . » 10 » —
Mandorle con il ghuscio, dello staio soldi uno . . . . . » 1 » —
Mastico, del bariletto soldi dieci . . . . » 10 » —
Manna, della libbra soldi sei . . . . » 6 » —
Nitro crudo, del cento soldi quattro . . . . » 4 » —
Nitro chotto, del cento soldi quattro . . . . » 4 » —
Noce moschade, un mezo per cento della valuta.
Olio di lin seme, del cento soldi sei . . . . » 6 » —
Orpimento, del cento soldi sette . . . . » 7 » —
Oppio, tebaccho, della libbra soldi dua . . . . » 2 » —
Pepe, della balla soldi quaranta . . . . » 40 » —

Pionbo gittato, del miglaio soldi venti	s. 20	d. —
Piombo in lame, del miglaio soldi venti	» 20	» —
Pinnocchi con il ghuscio, del miglaio soldi venti	» 20	» —
Pece navale, della balla soldi sette	» 7	» —
Pece greca, della chassa soldi sette	» 7	» —
Pegola biancha, del chorbello soldi sette	» 7	» —
Palma, del miglaio a numero soldi cinque	» 5	» —
Polvere di Cipri, del cento soldi sei	» 6	» —
Polvere di maliccha, del cento soldi sei.	» 6	» —
Riso, della balla soldi sette	» 7	» —
Rame, del cento soldi sei	» 6	» —
Risalghallo, del cento soldi sei	» 6	» —
Regolitia, della balla soldi sette	» 7	» —
Ragía grossa, del collo soldi sette	» 7	» —
Refe, della libbra soldi uno	» 1	» —
Ranciata, del cento soldi sette	» 7	» —
Reubarbero, della libbra soldi sette	» 7	» —
Senapa, della libbra soldi sette	» 7	» —
Sapone sodo, della chassa soldi sette	» 7	» —
Sapone molle, del cento soldi sette	» 7	» —
Stagno in verga, del collo soldi dieci	» 10	» —
Stagno in lame, del collo soldi dieci	» 10	» —
Sandorli rossi, un mezo per cento della valuta.		
Stamigne spuletine, della pezza soldi sei	» 6	» —
Spago, del cento soldi sette	» 7	» —
Sapa, del barile a rag[i]one di soldi venti	» 20	» —
Trementina, del barile soldi dieci	» 10	» —
Terra ghetta, della balla soldi sette.	» 7	» —
Triacha, del cento soldi venti	» 20	» —
Uve passule, della balla soldi sette	» 7	» —
Vetriolo, del miglaio soldi venti	» 20	» —
Verzino, del miglaio soldi quaranta	» 40	» —
Vernice, del barile soldi sette	» 7	» —
Zucchero, della chassa soldi quattordici	» 14	» —
Zolfo, del miglaio soldi dieci.	» 10	» —
Zafferano, della libbra soldi dua	» 2	» —
Verderame, del collo soldi quattordici	» 14	» —
Schomonea, della libbra soldi dua	» 2	» —
Chermisi, un per cento della valuta		
Muscho, dell'oncia soldi sette	» 7	» —

Ambra, dell'oncia soldi dieci . . . . s. 10 d. —
Zibetto, dell'oncia soldi sette . . . . » 7 » —
Pettini, del collo soldi dieci . . . . » 10 » —
Banbole, un mezo per cento della valuta
Ferro stagniato, del collo soldi dieci . . . . » 10 » —
Vetri da fare finestre, della chassa soldi quattordici . . . » 14 » —
Berrecte, della dozzina soldi dua . . . . » 2 » —
Chappelli, della chassa soldi venti . . . . » 20 » —
Chuoi rossi o bianchi, del collo soldi sette . . . . » 7 » —
Guanti, della dozzina soldi dua . . . . » 2 » —
Cera biancha in formelle, della chassa soldi venti . . . » 20 » —
Schotano, del collo soldi sette . . . . » 7 » —
Legnio sancto, del collo soldi sette . . . . » 7 » —
Schorza di legnio sancto, delle chassa soldi venti . . . . » 20 » —
Pinocchi stiaccati, della chassa soldi dieci . . . . » 10 » —
Soda da bicchieri, del miglaio soldi venti . . . . » 20 » —

Di tucte le altre cose non nominate expressamente, a rag[i]one d'un mezo per cento della valuta, collo per collo sieno pegati.

b. [E sensali possono pigliare lire 2. 10. per ogni garzone che aconciono, dovendone paghare soldi 10 all'arte]. Per ogni garzone che acconciano o ponghano con alchuno maestro, sì spetiale come merc[i]aio a boctega, soldi cinquanta picc. da pagarseli per il garzone, di che il sensale habbia per sè soldi quaranta picc., et soldi dieci risceva per l'arte et poi li paghi al camarlingho nel modo come è decto de' colli.

c. [Per ogni factore lire 1 e paghare a l'arte soldi 6]. Per ogni factore o vero discepolo soldi venti dal factore o discepolo, di che si ritengha soldi quattordici et soldi sei paghi come di sopra.

XV. *a.* [E sensali sieno tenuti tener conto de' garzoni e factori]. Et che li decti sensali sieno tenuti et debbino tenere conto di tucti e garzoni, factori o discepoli che come di sopra acconcieranno, et scriverli al libro de' merchati, ordinatamente come sono obligati li merchati, dichiarando che e' basti vi dica: tal di tale, di tal luogo o casato, questo dì (et mettendovi el dì, mese, et anno) si pone a stare (et dica in che grado) con tal di tale, alla tale arte, in boctega, per tanto tempo (et così dichiari apertamente, come vi si richiede). In quanto alli pacti et altri oblighi, se ne referischa alla parte come intra di loro si dichiarerà o per scritta o per

via di ricordo o per altro modo conveniente; et non sia obligato decti altri pacti o obblighi scrivere più che e' si voglia nel suo libro.

b. [Li spetiali et merciai et soctoposti non possino tener garzoni, se non sono scripti ne' libri del sensale, pena llire 25]. Et che nessuno spetiale, merc[i]aio o altro sottoposto all'arte possa o debba accettare, condurre, havere, nè tenere alchuno per garzone, lavorante, factore o discepolo, se dal sensale non è stata prima facta scripta o vero nota al decto suo libro, et non è prima stato pagato quel tanto al sensale che di sopra è ordinato. Et tanto il sensale debba riscevere et di poi come di sopra pagare all'arte, sotto pena a' decti spetiali, merc[i]ai et altri predecti et a decti sensali et a ciaschuno di loro respectivamente (1) che contra facessi in alchun modo et per ogni volta di lire venticinque picc., da torseli subito sanza altro acto o dichiaratione et applicharsi alla decta arte et il quarto sia del notificatore.

c. [Debbino li artefici ciascuno anno dar notitia de' garzoni]. Et ogn'anno del mese che si manda a fare la cercha di libri, secondo li ordini di decta arte, che il compagno o vero maestro debba portare e libri secondo li ordini predecti, et oltre a quel che vi è obbligato debba anchora manifestare nelle mane del cancelliere con iuramento tucti li garzoni, lavoranti, factori o discepoli che ha in tucto et per tucto, sotto le medesime pene et preiudicii.

XVI. Item ordinorono che ogni balla et chassa, che servono et sono in uso per tal robe et mercantie vendere, non possino passare libbre dugentocinquanta per ogni balla o chassa, et ogni barile libre dugento; et tanto et non più ciaschuna balla o chassa et il barile per decto effecto debbino et habbino pesare, et non più in modo alchuno. Et che li prefati sensali non possino, nè debbino riscevere, nè havere più, nè altrimenti di loro senserie, se non quanto et come di sopra è ordinato et dichiarato, sotto pena di lire cinquanta picc. per qualunche di loro contra faciente et per ogni volta et tante volte quante e' contra faranno, da torseli et applicharsi all'arte et più all'arbitrio de' consoli, et il quarto d'ogni condennagione sia del notificatore. Et che oltre alle decte pene debbino li sensali essere constrecti et condennati subito a rendere et dare quel più che havessino sopra preso a che gne n' havessi in qualunche modo per tal causa et conto dato. Et così li decti consoli qualunche

(1) *respectivamente*, aggiunto in margine da mano del 1558.

contra faciente debbino condennare in decte pene (1) per ogni via et modo executivi, come alli consoli et a dua parte di loro parrà et piacerà liberamente.

XVII. [Modo de l'aprovatione de' sensali].

Item che tucti li decti sensali s' intendino essere et sieno electi et deputati in decta arte et così li elexono et deputorono, sì per il menbro delli spetiali, come de' merc[i]ai et per qualunche di quelli. Et ogni anno del mese di dicembre (2), al tempo et modo consueti secondo li ordini di decta arte, habbino andare a partito per esser raffermi con li obblighi et altro consueti intra li consoli et consiglieri di decta arte et sei merchanti spetiali, electi da' consoli da vincersi il partito per li dua terzi (3). Et se alchuno non obtenessi il partito, dichiarorono che tal partito habbia essere approvato da Sua Eccellentia ill.ma, et tanto al decto sensale si observi quanto da quella ne sia deliberato et non altrimenti vegniente il caso predecto et ogni volta.

XVIII. [Non possino e sensali haver rafferma, nè exercitare, se non hanno pagato].

Item ad effecto che li sensali non si vaglino, nè tenghino in mano, come per il passato hanno trovato in la maggior parte di loro, di quello dell'arte; deliberorono che ogn'anno innanzi che vadino alle rafferme debbino havere pagato interamente al camarlingho di decta arte le tasse in dicto tempo imposte a qualunche di loro da' consoli, come di sopra si dice, et di più anchora tucto quello che in dicto tempo fussino debitori come di sopra al libro di decta arte ; et non havendo tucto in prima pagato a entrata del camarlingho, non possino havere la rafferma, nè exercitare il sensale, se non come et quanto piacerà a Sua Eccellentia ill.ma.

XVIIII. [E sensali debbino fare el loro offitio bene da per loro].

Li quali sensali, così electi et raffermi, sempre sieno tenuti et debbino l'arte et exercitio del sensale bene, lealmente, fedelmente et diligentemente fare et exercitare, sanza dolo, fraude o malitia alchuna,

(1) *Et così li decti consoli qualunche contra faciente debbino condennare in decte pene*, aggiunto in margine da mano del 1558. — (2) *mese di dicembre*, aggiunto in margine nel 1558. — (3) *intra li consoli da vincersi il partito per li dua terzi*, aggiunto in margine nel 1558.

et non mai seco havere alchuno aiuto, adminiculo, nè favore. Et che soli, sempre et meramente, semplicemente, et non per cenni, mezo o introductione di altri o altro habbino tractare, negociare, concludere et vendere et far comperare tucte quante le robe et merchantie, et altro tucto intorno a cciò fare et observare come si richiede in tutto et per tucto. Et inoltre come per li statuti et ordini di decta arte contro alle predecte cose ordinate non facienti, si dispone in tucto et per tucto, sotto le medesime pene et preiudicii et più all'arbitrio de' consoli, per ciaschuno contra faciente et per ogni volta et tante quante volte contra faranno, pagate o no le pene et anchora di poter esser rimosso et casso, come di sopra, dall'officio et exercitio del sensale, et non lo potere fare, nè exercitare, se non come è decto di licentia di quella.

XX. Non s'intenda derogato a li altri ordini che non ne sia facta mentione.

Item advertendo et considerando li prefati reformatori et statutarii che in decta arte circha alli sensali ordinate et facte molte altre cose in varii tempi, delle quale non è parso loro altro disporre, per trovare che bene sono ordinate et facte et chosì essere bene doversi et haversi observare, et intorno a ciò veduto et considerato tucto quel che sia stato da vedere et considerare in ogni miglior modo, ordinorono et dichiarorono che tucte quelle, come di sopra respectivamente circha li sensali ordinate et facte, sieno in augumento di quelle contenute in decti altri ordini et statuti, dove risguardino alle sopra scripte o ad alchuna d'epse. Et che per li presenti ordini ad alchun'altra nè ad altro statuto o legge facte in dicta arte sopra li sensali non s'intenda, nè sia in modo alchuno preiudicato, nè derogato, se non in quanto et nelle parte o parte che contro alle predecte o alchúna d'epse faccino in modo alchuno ; alle quale in dicto caso derogorono et derogano et dichiarorono et comandorono tucte l'altre dalli prefati sensali doversi et haversi observare et in tucto et per tucto, sotto le pene et preiudicii ancora nelli statuti et ordini sopra di ciò disponenti, et alchuno d'epsi respectivamente posti et dichiarati in ogni miglior modo. Mandantes etc.

XXI. Delli spetiali.

a. [Le consegnie delle loro robe si debbino fare per mezzo di sensali]. Item considerate le consegnie o vero concessione delle robe et cose dello spetiale, solite farsi o in vendita o per compagnia finita o per altro modo che habbino in boctega o

altrove a quella appartenente, che è stata solamente observata intra li contrahenti certa loro consuetudine di eleggere come pare a lloro amici comuni, li quali stimano et valutano tal robe et cose, più per compiacere alle parte che advertire alle cattive et false che non si debbino acceptare nè valutare, desiderando adunque per l'advenire rimediarci et obviare alli molti inconvenienti che per consentire di così lasciare tal robe et cose stimare, vendere o consegniare potrebbono nascere in preiudicio, maxime dell' universale et al tucto provvedere che mai si possino o debbino trovare, nè havere, nè tenere anzi solo le buone, nette et merchantile, sanza fraude alchuna in quel miglior modo che sia possibile, providdono et ordinorono che per l'advenire tucte le consegnie o vero concessione di tal robe et cose si debbino fare per mezanità di sensale di decta arte et non di altri, nè altrimenti in modo alchuno, prima non di meno vedute et approvate per li taratori speciali et etiam pesate per il pesatore della prefata arte, et intorno a cciò proceduto et observato respectivamente come di sotto, cioè che im prima se ne debba di tucte fare un bilancio o vero inventario scritto et sobscritto dal venditore et dal comperatore come si richiede.

b. [Debbonsi vedere per e taratori]. Et decte parte il debbino poi portare nelle mane de' taratori spetiali di dicta arte, che in officio saranno, e quali subito sieno tenuti et debbino risceverlo et acceptarlo, et di poi con decto inventario andare a vedere et riscontrare tucte decte robe et cose ad una ad una et examinarle et saggiarle et se sono buone, nette et merchantile, come si richiede, approvarle, et le no riprovare et difectare, et di per sè dalle buone notare et scrivere tucte et a parte mettere et a ciaschuna dichiarare il difecto et perchè e' l' habbino difectate et reprovate in scriptis porre, in modo che chiaramente si possa vedere. Et delle buone fare l'approvatione et scriverla appiè del bilancio di loro propia mano. Et dove in dicto bilancio sono scritte le difectate et riprovate, contrasegniarle una per una dinnanzi et dirvi difectate, in modo che si possin vedere et riscontrare nella nota di quelle di loro mano come di sopra facta. Et che delle decte approvate debbino incontinenti fare scrittura nel libro delle tare, che tucto sia ben conforme et con il nome et cognome de' contrahenti et altro come vi si richiede. Et li sensali facta tale approbatione (et non prima nè delle difectate in modo alchuno) sieno tenuti scriverne il mercato et tenerne conto et altro intorno a cciò fare et observare come delli altri merchati per virtù dello statuto antiquo sono obligati, sotto le medesime pene et preiudicii et di poi li contrahenti farne la

stima et non dell'altre da chi et come li parrà et piacerà. Et altrimenti facta, sia nulla et di nessun valore, come se facta non fussi.

c. [Si debbino dette robe pesare dal pesatore colle stadere de l'arte]. Et ordinorono che tucte decte robe et cose sempre si debbino et habbino a pesare con le stadere o bilancie o altri pesi dell'arte, per le mane del pesatore di quella, il quale debba ad ogni richiesta delle parte o vero commissione de' consoli andare al luogo dove le sono et veramente pesarle et tenerne diligente conto, vedute et approvate che saranno state come di sopra da' taratori et non prima. Et così il peso di ciaschuna di sua mano segniare et drento compitare il peso et di fuori poi trarlo per abbacho, et faccia per faccia, appiè di sua mano sommare, et nell'ultimo del bilancio sotto la stima et approbatione di quelle segniare la somma di tucte le faccie con dire prima, seconda, et sequitando sino all'ultima faccia, et così notare quante sieno et farne una somma di tucte le somme, veramente come sono et sobscrivere di suo mano, cioè: io, pesatore ho pesate tucte le decte robe et cose et effermo essere in tucto libbre . . et però mi sono sobscritto, questo dì . .

d. [El pesatore a quello è tenuto]. Della qual somma debba anchora fare nota nel libro delle pesature di decta arte, come delli altri pesi, nominandovi intra chi l' ha pesate et il dì, anno et mese et quante carte e il bilancio e a qual carta in quello appare decta somma di decte robe et cose, et dica « vedute et approvate da tali taratori », exprimendo e loro nomi. Non possa però, nè debba epso pesatore per consegniare allo spetiale in modo alchuno pesare le difectate et reprovate, ma solo, come è decto, l'approvate possa bene et sia obligato per riscontro di quelle che li taratori debbono dare nota all'arte che non sieno buone nè merchantile, anchora pesare le difectate et non già per consegniarle allo spetiale o comperatore, et il simile anchora quelle scrivere nel libro delle pesature appiè delle buone approvate, con il peso loro vero, chalchulato et sommato come di sopra, nel foglio dove li taratori le hanno scritte di per sè da quelle del bilancio. La qual nota e prefati taratori, come di sopra, debbino fare in un medesimo tempo che l'approbatione del bilancio. Et così facta, darla in prima in mano del pesatore, a cciò che possa fare come et quanto di sopra li è ordinato; et debba epso pesatore el dì medesimo o al più il proximo sequente dì havere pesato, sobscritto et sommato et intorno a cciò observato quanto se li conviene, et così subito renderla alli taratori.

e. [E taratori debbono portarla al cancelliere]. E quali, facto che hanno l'approbatione delle buone et

così acconcia et scritta dal pesatore et non prima, sieno tenuti portarla in decta arte nelle mane del cancelliere o il dì medesimo che dal pesatore l'hanno rihavuta o al più il proximo sequente dì non festivo.

f. [El cancelliere et consoli quello sieno tenuti fare delle cattive]. Et il decto cancelliere di decti fogli o vero note così havuti, acconci et scritti debba tenere diligente conto et farne una filza di per sè, a cciò che sempre se ne possa dare notizia a chi s'appartiene in ogni miglior modo. Et sia tenuto di poi al tempo debito consegniarle et mostrarle alli consoli ragunati secondo li ordini in decta arte, et lor signorie et due terzi di quelle debbino et possino far torre in ogni luogo et parte ad ogni et qualunche persona, sottoposta o no a decta arte, tucte decte robe et cose difectate et arderle o gittar via in modo che non si possino, nè debbino in alchun modo mai rivedere, nè ritrovare et curare et fare sì et in tal modo che al tucto sieno spente, et però intorno a cciò habbino piena authorità, potestà et balia condennare, procedere et exequire contro ad ognuno contra faciente in quel modo et forma che alli decti consoli et dua parte di loro liberamente parrà et piacerà.

g. [Comperatori et venditori debbino portare el bilancio in 3 dì al cancelliere]. Et che chi compera o fa comperare o risceve, come è decto, le robe et cose nel bilancio approvate sia tenuto et debba, intra tre dì dalla così facta stima, portare nell'arte nelle mane del cancelliere il decto bilancio scritto et sobscritto come di sopra. Et epso cancelliere, così riscevuto il debba presentare a' consoli ragunati.

h. [E consoli debbino aprovare el bilancio]. E quali et dua parte di loro, veduto prima che quel che è scritto da' taratori si rischontra con il merchato sopra di ciò facto dal sensale et etiam con il peso facto dal pesatore et che tucto stia al dovere et come si richiede respectivamente bene scritto et facto, possino et debbino la stima facta in epso bilancio a ppiè della decta approbatione de' taratori confirmare et approvare liberamente, et non prima, nè in altro modo.

i. [El cancelliere debbe usare certe diligentie]. Et che il cancelliere, nel partito dell'approbatione facta da' consoli, sia obligato anchora fare mentione del libro et peso del pesatore et a quante charte et il dì, mese et anno. Et debba anchora scrivere il dicto bilancio a ppiè dell'altre sobscritione, et nella sua far mentione della l'approbatione sopra di ciò facta da' consoli come vi si richiede, et così di epso bilancio scritto et sobscritto tenere diligente cura, et sempre darne

copia a chi et come si conviene. Et che così in decti casi et qualunche di quegli respectivamente come di sopra facto et observato, tal consegnie et stime vaglino et tenghino et si debbino et habbino observare, et non prima, nè altrimenti, in modo alchuno.

XXII. *a.* [Si conprenda etiam e non soctoposti, pena lire 50 et di perdere le robe]. Item che nessuno, anchora non sottoposto all'arte, possa o debba fare o accettare alchuna consegnia di boctega, nè di decte robe o cose dello spetiale non prima stimate, pesate et approvate, et intorno a cciò facto et observato come è decto et ordinato in tucto e per tucto, nè risceverne, tenere o vendere o farne vendere in modo alchuno, sotto pena alli sensali, taratori, spetiali, pesatore et altri et a qualunche di loro respectivamente che contra facessi, et per ogni volta di lire cinquanta picc. et più dell'arbitrio de' consoli in dicto tempo in officio existenti et dua parte di loro, da torseli et applicarsi all'arte, et il quarto d'ogni condennagione al notificatore; et inoltre a' decti spetiali o altri contrahenti, anchora non sottoposti alla decta arte, di perdere tucte le robe et cose accettate et consegniate contro alla forma et ordini predecti.

b. [E consoli debbino farle torre et procedere]. Et in dicto caso anchora li consoli le debbono fare torre et publicamente per false ardere, et contro a ciaschuno contro faciente procedere per via di condennagione et d'ogni executione, sì personale come reale, in tucto et per tucto, come nello statuto di decta arte disponente delle cose false si dichiara, et come a' decti consoli et a dua parte di loro intorno a cciò liberamente parrà et piacerà. Et dichiarorono che in modo alchuno li consoli non possino, nè debbino di tal robe et cose non stimate, pesate et approvate come è decto, fare alchuna approbatione, nè di quelle anchora che, come di sopra, fussino trovate essere contro alla forma et ordine predecti, sotto le medesime pene et preiudici a epsi consoli et al cancelliere, anchora che ne fussi rogato, delle quali pene sieno cognitori li conservadori di legge della città di Firenze, et che a tal magistrato in tal caso li prefati consoli et cancelliere sieno in tucto et per tucto sottoposti.

XXIII. *a.* [E consoli debbino condennare e taratori ritrovandosi cose false per loro aprovate per buone]. Item che (non obstante le stime, sobscritioni, ap-

probatione et le altre tucte cose circha a decte consegnie, come di sopra respectivamente ferme, facte et stabilite et l'observatione di quelle), li consoli di decta arte sempre possino per ogni tempo, dì et hora et come li parrà et piacerà, liberamente in ogni luogo et parte et ad ogni et qualunche persona, come è decto, mandare a fare ogni cercha et visita di tucte le robe et cose appartenente allo spetiale, et etiam delle cose come di sopra vedute, stimate, pesate et approvate. Et se alchuna si trovasse non buona nè mercantile, debbino con ogni opportuno remedio fare torre subito et portarle nell'arte. Et trovato, in quel miglior modo che a llor signorie parrà, essere le medesime già approvate da e taratori, che e' debbino servatis servandis condennare li decti taratori che prima l'haveano approvate per buone et privarli al tucto di tal exercitio et arte, et parendo a' decti consoli possino dichiarare et condennare tali taratori così contra facienti che mai di tal officio non possino essere in modo alchuno, et inoltre contro a di loro ad ogni maggior pena afflictiva, per causa dell' inganno et fraude intorno a cciò commessi procedere et fare come alli decti consoli et dua parte di loro liberamente parrà et piacerà.

b. [E consoli possino condannare li altri contra faccienti]. Et trovato et cognoscuto in verità che il difecto o inganno non sia per colpa et difecto de' taratori proceduto nè facto, ma dalli spetiali o da altri per loro in modo alchuno, che li prefati consoli sieno tenuti et possino condennare li decti così contra facienti al tucto per falsarii et maligni; et se è spetiale dell'arte, et d'ogni beneficio, commodo, honore et privilegio che indi potessi o habbia potuto o potrà havere o acquistare in modo alchuno (parendo come è decto a llor signorie) privarlo per sempre; et se non è sottoposto, che mai di robe et cose appartenenti allo spetiale, possa nè debba havere, tenere, vendere, nè comperare, nè far vendere, nè comperare in modo alchuno sotto le decte et maggior pene et preiudicii per qualunche contra faciente et per qualunche volta da torseli et applicarsi, come di sopra alli decti consoli et dua terzi di loro liberamente parrà et piacerà, considerata non di meno sempre in qualunche de' casi predecti la qualità del delinquente et la quantità del facto, et in tucto aggravandone sempre le conscientie loro strectissimamente ad effecto, maxime che le decte robe et cose sempre si habbino, tenghino, comperino et vendino buone, nette et sanza dolo, fraude o malitia alchuna et ben lavorate et facte secondo li ordini et statuti di decta arte, in tucte et per tucto.

c. [Non s'intenda derogato alli altri statuti]. Et così per questa presente ordinorono et deliberorono doversi et ha-

versi observare et fare. Et che per le predecte o infra scripte cose o alcuna d'epse non sia, nè essere s'intenda in modo alchuno derogato, nè si deroghi ad alchun altro statuto o ordine di decta arte, che sopra a decte robe o cose fare, vedere, cerchare et saggiare dispongha, nè allo statuto, che sopra alle cose false è ordinato, se non in quelle parte che contro alle predecte o infra scripte cose o alchuna d'epse disponghino o faccino in modo alchuno, et in ogni altra parte et regola sieno et rimanghino nella medesima forza, authorità et balia, che erano innanzi alla presente, in tucto et per tucto, in ogni miglior modo.

XXIIII. [Quanto debbono pagare li spetiali per le consegne delle robe dette].

Et perchè ogni fatica merita premio et tanto più dove ella si dura, in quel che risguarda et attende alla conservatione della vita, et advertendo quanto et come li spetiali, per causa di tal consegnie et vendite sono soliti spendere et pagare per consequirne come di sopra l'intento loro et intorno a cciò veduto et considerato quel che sia stato da vedere et considerare, providdono et ordinorono che per l'advenire li spetiali o altri a chi tal consegnie o vendite s'appartenghino fare et e converso havere et acquistare sien tenuti, (cioè ciaschuna parte per la metà, et l'una per l'altra et e converso in tucto per valersene dall'altra che non pagassi quanto importi la sua parte), a dare et pagare, subito facta l'approbatione de' consoli, nelle mane del camarlingho di decta arte, le infra scritte somme, da distribuirsi nel modo et forma come sequita, cioè:

Per ogni stima sino in fior. centocinquanta d'oro di moneta, lire ventisei picc. da distribuirsi per il dicto camarlingho in questo modo, cioè:

A' taratori lire sette picc., di che l'arte habbia il terzo	L. 7
A' sensali lire dodici picc., di che l'arte habbia lire dua picc.	» 12
Al pesatore lire cinque picc., di che l'arte habbia il terzo . .	» 5
Al cancelliere per il rogo dell'approbatione de' consoli, lire dua	» 2
	L. 26

Della stima da fior. 150 sino in fior. cinquecento d'oro simili, lire trentacinque picc., da distribuirsi come di sotto, cioè:

A' taratori lire nove picc., di che l'arte habbia il terzo . . .	L. 9
Al pesatore lire octo, di che l'arte habbia il terzo	» 8
A' sensali lire sedici, di che l'arte habbia lire dua	» 16
Al cancelliere per il rogo, come è decto, lire dua	» 2
	L. 35

Della stima di fior. 500 in ogni somma, lire quarantadua picc. da distribuirsi per il camarlingho in questo modo, cioè:

A' taratori lire dieci picc., di che l'arte habbia il terzo . . .	L. 10
Al pesatore lire nove picc., di che sia dell'arte il terzo. . .	» 9
A' sensali lire ventuna (1) picc., di che l'arte habbia il terzo. .	» 21
Al cancelliere lire dua per suo rogo, come di sopra	» 2
	L. 42

Et così et tanto li prefati, in ciaschuna et per ciaschuna di decte stime, respectivamente debbino havere dalle parte. Et dichiarorono che li taratori non sieno obligati di tal somme pagare alchuna cosa alla compagnia delli spetiali, ma solo l'arte et non altri ne partecipi come di sopra. Et che il camarlingho di quella il tucto risceva et distribuischane, come è ordinato, a ciaschuno di loro liberamente, et la parte dell'arte metta a entrata, subito facta la distribuitione da decte consegnie et stime et per loro, da chi volta per volta come se li conviene, sanza altro stantiamento, acto o partito o altro conto non sia più che si voglia obligato tenerne. Et che di poi il proveditore sia obligato al tempo debito nel libro grande dell'arte raguagliare le decte somme dell'arte et acconciarne scrittura diligentemente, come se li richiede. Et così ordinorono, deliberorono et comandorono che li sopra nominati et ciaschun di loro intorno a ciò respectivamente debbino et habbino observare et fare in tucto et per tucto, sotto le decte pene et preiudicii per ciaschuno contra faciente et per ogni altra volta et tanti quanti non observassino, et tucti per ogni miglior modo mandanti ecc.

XXV. Delle stadere et pesi e altro da tenere.

Item veduti li statuti antiqui delle prefata arte sopra le stadere, bilancie et altri pesi et sopra la channa per misurare et li vagli facti et ordinati et ciò che in quelli et alchuno d'epsi si contiene (2), et trovato come da molto tempo in qua solo si è atteso alla stadera grossa et a' vagli che si sono tenuti et sono in dogana nelle mane del pesatore, in quanto alle bilancie et altri pesi dove si conviene pesare zafferano, reubarbero, manna, schamonea, turbitti et altre cose sottili et etiam la channa ordinata per misurare stamigne et altre cose intorno a cciò appartenente all'arte, hanno trovato più non si usare tenere in decta arte come per li ordini è provveduto, et che tucto è seguito per inadvertenza di chi ne dovea et debbe havere la cura, il che fu ed è contro

(1) *ventuna* corretto da *venticinque*. — (2) Cfr. XXV, e le riforme del 18 dicembre 1352, rubr. VI e del 28 febbraio 1405, rubr. III.

la forma di decti statuti et ordini et in dishonore et danno di decta arte, et maxime che tal robe et cose si sono pesate et misurate in altri luoghi con altri pesi et misure, desiderando a tucto provedere che sia utile, conveniente et necessario circha a' decti pesi et misure, in beneficio et commodo universale et honore et utile a decta arte et università et per observantia di decti statuti et ordini, in ogni miglior modo providdono et ordinorono :

a. [Che e soctoposti debbino usare le stadere, misure et vagli de l'arte potendosi tenere in dogana]. Che le stadere et bilancie, sì grosse come picchole, et la channa et e vagli per decta arte et università et a quella in qualunche modo appartenente, si debbino et habbino usare da ogni et qualunche persona sottoposta a decta arte et università, come per li ordini et statuti di quella sì nuovi come vecchi (1) o alchuno d'epsi respectivamente è ordinato et deliberato, sotto le pene et preiudicii appostevi et più, all'arbitrio de' consoli et dua terzi di loro, come a lor signorie liberamente parrà et piacerà contro al contra faciente. Possinsi la stadera grossa et vagli et debbinsi (2) tenere in dogana nelle mane del pesatore et così che lui ne habbia in tucto per decta arte la cura, et con ogni diligentia salvarli.

b. [Possa bisognando portarli fuori di dogana]. Et quando occorra pesare o vagliare robe o cose fuori di dogana, che e' possa et debba portarli et usarli in ogni luogo, dove et come sarà di bisognio et come alli consoli volta per volta parrà et piacerà.

c. [Bilancie e pesi per le cose soctili sieno ne l'arte]. Che le bilancie et pesi per le cose sottile debbino stare del continuo in decta arte custodite et acconcie, et ne rendino conto et habbino la cura li donzelli, cioè di mano in mano subcessivamente il donzello che è di guardia in decta arte, il quale vi debba del continuo stare come si richiede, et tenerle in luogo sicuro et concederle a qualunche vorrà di epse robe et cose sottile pesare o fare pesare. Et che quando si pesano, vi sia et essere debba sempre presente, et caso che alhora il camarlingho non vi fussi, in sua absentia riscevere li danari, che per tali pesi, come di sotto è ordinato, doversi pagare. Et per tenere conto di tal pesature ordinorono che in decta arte, appresso il luogo dove sarà ordinato tenere le dicte stadere et pesi, si debba tenere un libro intitolato « libro delle pesature dell'arte », nel quale o il comperatore o il venditore o chi sarà per loro sia tenuto et debba scrivere la cosa pesata et il peso

(1) *sì nuovi come vecchi* aggiunto in margine. — (2) *et debbinsi* aggiunto in margine.

et il nome del venditore et del comperatore et del sensale et l'anno, mese et dì come si richiede, subito che sarà pesata et trarre fuora il prezo che tal peso monta.

XXVI. Pretii da pagarsi a l'arte per le cose soctile.

a. Et che per ogni peso di epse robe et cose sottile pesate con le bilancie picchole, ciaschuna delle parte debba pagare alla decta arte soldi dua picc. et intra tucta dua soldi quattro . . . . . . s. 4

Et per ogni peso si farà con le bilancie grosse, si paghi come di sotto, cioè:

insino in libbre cinquanta, soldi dua per ciaschuna parte et in tutto soldi quattro . . . . s. 4

da libbre cinquanta in là quanto le bilancie decte pesano, per ogni peso soldi tre per parte, et così in tucto soldi sei . . s. 6

Le qual somme come di sopra qualunche pesa, vende o compera, sia tenuto in decta arte pagare al camarlingho essendovi, et in sua absentia al donzello che è di guardia. Et tanto e prefati camarlingho et donzello debbino riscevere et non meno (1).

b. [El soctoposto per el non soctoposto sia tenuto]. Et che il sottoposto ne sia obligato in tucto per il non sottoposto a decta arte. Et che nessuno, in qualunche modo sottoposto alla prefata arte, ardischa, possa o debba le dette robe et cose comperare, tenere o vendere, nè far vendere, comperare o tenere, se prima non saranno come di sopra con decte bilancie o pesi pesate, et tante volte quante volte si comperassino o vendessino, sotto pena di lire dieci picc. per ogni peso altrove facto et per qualunche di loro et per ogni volta che e' contra facessi et applicarsi alla decta arte et il quarto al notificatore. E il proveditore possa et debba ciaschuno sottoposto, il quale come è decto non pagassi, constrignere realmente et personalmente pagare alla decta arte come liberamente li parrà et piacerà, tanto che l'arte ne sia interamente pagata. E quali tucti danari havuti, il donzello sia tenuto dare al camarlingho o il dì medesimo o vero il proximo sequente. Et che alhora il camarlingho decto debba riscontrare con il libro delle pesature et trovato così stare metterli a entrata, partita per partita che si riscontri con il libro decto. Et nell'entrata creare un conto separato, come è quello de' dirîcti et tasse, et poi al tempo debito tucte rimectere et pagare all'arte secondo li ordini di quella sotto pena, a' decti

(1) *Et tanto e prefati camarlingho et donzelli debbino riscevere et non meno* aggiunto in margine da mano del 1558.

sottoposti et al camarlingho et al donzello et a ciaschuno di loro respectivamente che non observassi circha a' decti pesi quanto di sopra per ogni peso et per ogni volta, di soldi venti picc., et più all'arbitrio de' consoli in dicto tempo in officio existenti et dua parte di loro, da torseli et applicarsi come di sopra.

c. [La canna debba stare ne l'arte]. Et deliberorono che la channa per misurare stamignie et altre cose appartenente all'arte debba essere et stare nell'arte bene ordinata et facta. Et qualunche sottoposto sia tenuto con decta channa le decte robe come si conviene, secondo li ordini di quella, misurare o far misurare et però pagare quel tanto et come per li statuti è sopra di ciò ordinato in tucto et per tucto.

XXVII. El pesatore debbe pigliare l'infra scripte somme et observare come drento.

Che delle robe et cose si peseranno per le mane del decto pesatore o con la stadera grossa di dogana (1) o con le bilancie grosse dell'arte, lui et non altri debba dare conto et tenere diligente cura et nota et tucte scriverle al libro delle pesature che per decta arte e' tiene. Et quel che con le bilancie dell'arte pesa, sia tenuto in prima nel libro delle pesature dell'arte et poi a quello di dogana scrivere che sieno conforme et rimectere et pagare tucti e denari che montano et intorno a ciò fare et observare come per li statuti et ordini dell'arte circha a' colli dal 1531 in qua è ordinato, sotto pena, per ogni peso non rimesso et pagato et per ogni volta, di soldi venti picc. da torseli subito sanza altro acto o dichiaratione et applicarsi a epsa arte.

Et che delli pesi farà con le stadere che tiene in dogana debba havere sì dal venditore come dal comperatore, et il sottoposto sia obligato per il non sottoposto per ogni somma et per quelli si paghi come di sotto, cioè:

s. 2, d. 4	Pepe, per ogni peso del collo ordinario soldi dua et danari quattro picc. per parte; et in tucto s. quattro et dan. octo	s. 4, d. 8
s. 2, d. 4	Cera biancha, per ogni peso del collo ordinario s. dua et dan. quattro pic., et in tucto s. quattro et dan. octo picc.	s. 4, d. 8

(1) *di dogana*, aggiunto in margine da mano del 1558.

s. 1, d. 4	Zucchero d'ogni sorte, per ogni peso s. uno et dan. quattro, et in tucto s. dua et dan. octo pic.	s. 2, d. 8
s. 1, d. 4	Cera gialla, per ogni peso s. uno et dan. quattro picc. et in tucto s. dua et dan. octo picc.	s. 2, d. 8
s. 1, d. 4	Et generalmente di tucte l'altre robe et cose che e' pesassi come è decto, per ogni collo et peso s. uno et dan. quattro picc. per parte, et in tucto s. dua et dan. octo picc. Et tucti debba pagarli come di sopra, sotto le decte pene et preiudicii	s. 2, d. 8

Item di tucte le robe et cose le quali crivella debba havere come di sotto da chi le fa vagliare, cioè:

s. 4	Pepe, della balla s. dodici picc., de' quali l'arte habbia dal decto pesatore s. quattro picc.	s. 12
s. 4	Geng[i]ovo, del collo s. dodici picc. et lui pagare all'arte s. quattro picc.	s. 12
s. 4	Noce, del collo s. dodici picc. et pagarne lui come è decto s. quattro picc.	s. 12
s. 4	Indacho, del collo s. dodici picc. et pagarne come è decto s. quattro picc.	s. 12

Et se altre robe o cose vagliassi, se li paghi come di sopra è dichiarato per ogni collo et peso. Et che tucto quello che s'appartiene all'arte, e' debba rimectere, pagare et tenerne conto al libro delle pesature et altro fare et observare in tucto et per tucto, come di sopra è ordinato, sotto le medesime pene et preiudicii, in ogni miglior modo et mandantes etc.

XXVIII. Delle drogherie et pepi che vengono in dogana.

a. Item advertendo all'informatione facta dalli decti reformatori a sua Eccellentia ill.ma sotto dì cinque di novembre passato 1556 circha alle drogherie et pepi che vengono in dogana di Firenze, dove si commectono assai fraude, acciò che vi si rimediassi et provedessi nel modo et forma come in quella appare, et veduta et considerata la commissione di poi et sotto dì 16 del mese di gennaio passato, da quella et per lei dal magnifico et eccellente Consiglio et Pratica segreta, sopra di ciò facta et deliberata, il tenore della qual deliberatione è come

sequita, cioè: « Sua Eccellentia per hora si contenta e vuole che si faccia observare lo statuto o vero provisione che è in decta arte, facta l'anno 1509 (1), che proibisce che non si tengha a vendere nella città, contado o districto nessuna vagliatura di spetierie, et come più largamente in epso statuto si dice; inoltre che si observi una legge che è in dogana facta l'anno 1543, che dà l'ordine che le drogherie, salvo il pepe, che verranno in dogana, si scrivino al campione, come in epsa legge più largamente si dice. Copia F. Vintha scripsi »; et però volendo tucto mandare ad effecto in quel miglior modo che sia possibile et più conveniente, considerata adunque la decta provisione et alsì lo statuto di dogana et ciò che in quelli et alchuno d' epsi respectivamente si contiene, per ogni miglior modo, deliberorono et deliberando comandorono doversi tucti e due notarsi et copiarsi nella presente per observantia loro in tucto et per tucto et così come di sotto sequitano le copie, et prima della provisione dell'arte, il tenore della quale è questo, cioè:

Copia della legge dell'arte facta l'anno 1509.

Die 19 decembris 1509. Item statuirono et ordinorono, non derogando però a nessuno altro statuto di decta arte che sopra l' infra scripte cose parlassi, ma piuttosto quello accrescendo, che nessuno artefice, a decta arte in qualunche modo sottoposto, ardischa o vero presumma in alchun modo o sotto alchun quesito colore comperare, vendere o tenere in sua boctega o altrove, nè etiandio far condurre nella città, contado o districto di Firenze nessuna vagliatura di spetierie, come è peperello uscito dal cribello o polvere di pepe o di gherofani o di gengiovo o di channella o di noce moschade o gusci di noce moscade o bucce di geng[i]ovo, schiette che le lieva il vento. Et a chi decte cose o alchuna di quelle fusseno trovate, gli sieno tolte et quelle arse in sulla porta di decta arte; et non di meno s' intenda ciaschuno contra faciente caduto in pena di lire .xxv. picc. per ciaschuno di loro et ciaschuna volta. Et così il proveditore di decta arte debba decta pena risquotere sanza altro stantiamento, sotto la medesima pena da esserli del suo salario ritenuta. Et similmente et in decta medesima pena s' intenda caduto ciaschuno sensale, che alchuno merchato facessi di decte cose vietate et il pesatore che quelle pesassi, da pagarsi come di sopra.

(1) Cfr. provvisione del 19 dicembre 1509 (Arch. di Stato, *Medici e Speziali*, n. 267, cc. 56-57).

Copia della legge di dogana di Firenze circha il modo di tenere le drogherie.

Item per facilitare li faccendieri et obviare alle fraude, che commectere si possano tucto giorno circha le ghabelle et a fine di tenere più sgonbra la dogana che sia possibile, hanno ordinato che tucti quelli, che per l'advenire metteranno o faranno mettere mercie, drogherie et salumi per passo nella dogana di Fiorenza, sieno tenuti infra .x. dì dal dì di tal messa farne fare la veduta distinctamente, cosa per cosa et con il peso come per Firenze. Et facta che sarà tal veduta, se le debbin far condurre infra decto tempo alle loro case o bocteghe o altrove, dove vorranno in Firenze; delle qual merce, drogherie et salumi intra quattro mesi di poi, doppo la decta facta veduta, sieno tenuti haverne facto la ritracta et pagatone la ghabella per passo. Altrimenti, passato decto tempo non le possino più ritrarre, ma sieno obligati al pagarne la gabella di Firenze o del contado secondo gli ordini intra .xxxv. dì doppo li quattro mesi alhora proximi futuri; infra il qual tempo se non la pagheranno incorrino nel quarto più, come dell'altre mercantie et robe apertamente ne apparisce exposto. Volendo che la presente dispositione habbi anchora luogo et si observi per quelle merce, drogherie et salumi le quali di già per passo si trovano nella decta dogana, delle quali intra .x. dì se ne debba fare le vedute et lo sgonbro come dell'altre di sopra si dice, non intendendo per questo prorogato loro il termine delli quattro mesi al fare la ritracta et pagare la gabella per passo, anzi s'intenda continovare et continovisi il corso di decti quattro mesi dal dì delle facta messa, come se tal veduta et sgonbro facto non fussi. Et chi harà per li tempi la cura di tal gabelle non possa nè debba dare ritracta a decte robe sotto alchuno quesito colore da poi che e' saranno passati e decti quattro mesi, sotto pena di lire .xxv. picc. per ciaschuna ritracta che e' concederà, della qual pena ne sia sottoposto alli conservatori della legge. Et il notificatore, palese o segreto, ne guadagni il quarto. Et quia ego Iohannes Baptista de Monte Catino summere feci praedicta ex libro viridi legum dohanae ducalis civitatis Florentiae et illamet cum originali auscultavi, ideo in fide me subscripsi, hac die .IIII. novembris 1556, ind. .xv. [etc.].

b. Et considerato quanto l'una et l'altra legge importi et meriti in tucto observata et a sano et puro intellecto intesa, et veduto che delle cose appartenente all'arte solo le drogherie et non il pepe sono comprese sotto l'ordine di decta legge di dogana, et non di meno pare con-

veniente che anchora si debba havere cura circha al tenere, havere et vendere le drogherie nette et vagliate bene, che non vi sia polvere, nè buccie come nella legge dell'arte 1509 è ordinato sì come del pepe (1), et trovato quanti inganni et fraude in tal robe et cose si sono commesse et del continuo si commectano, non obstante le decte legge, le quali hoggi per haversi come di sopra si vede, a usare et observare pare che habbino intendersi sotto un medesimo tenore, et parimente come si richiede usarle et exequirle in tucto et per tucto, desiderando farne quella dichiaratione che sia condecente et buona, in ogni miglior modo providdono et ordinorono come di sotto doversi et haversi observare, cioè: et prima in quanto al pepe il quale non sia vagliato et netto d'ogni polvere et vagliatura et di altre cose prohibite per virtù di decta legge 1509 facta nell'arte, che contro ad ogni sottoposto alla decta arte, che in alchun modo o sotto alchuno quesito colore n'harà, comprerà, venderà o terrà in sua boctega o altrove o farà condurre nella città, contado o distrecto di Firenze, si proceda e faccisi per li consoli di decta arte in tucto e per tucto et etiam contro alli sensali et al pesatore et a ciaschuno di loro come per decta legge 1509 appare et è deliberato. Et in quanto alle drogherie havuto rispecto a decta legge di doghana 1543 dichiarorono, poichè sgabellate sono per la città, contado o distrecto di Firenze, che non si possino havere, tenere, vendere: nè comperare in alchun luogo, nè sotto alchuno quesito colore, se non vagliate con il vaglio di decta arte, secondo li ordini di quella, adeo che sieno nette al tucto d'ogni polvere, buccie et d'ogni altra cosa prohibita, come in epsa legge 1509 si contiene. Et che tanto come di sopra s'intendino essere et sieno prohibite le decte vagliature, peperello, polvere, ghusci et buccie se si trovano in alchuna delle decte robe et cose inserte et mescholate, quanto che se fuori ne fussino di per sè separate o solo differente facte venire o sotto altro quesito colore alchuno l'havessi o tenessi. Et solo ad effecto maxime che sempre tucte per virtù della presente sieno et debbino essere et così si conduchino, tenghino et vendino in ogni luogo della città et suo contado et distrecto, buone, nette, stiette et merchantile et sanza dolo, fraude o malitia alchuna. Et deliberorono et comandorono che nessuno sensale di decta arte possa, nè debba di decte robe et cose non ben nette nè vagliate come è decto, nè alcuna delle prenominate prohibite in qual si voglia luogo o parte o modo sieno mescholate o di per sè fare alchuno mercato, nè intervenirvi in modo alchuno, nè anchora il pesatore pesarle o farle pesare, sotto le medesime pene et preiudicii in dicta provisione

(1) *sì come del pepe*, aggiunto in margine da mano del 1558.

1509 contenute et poste da torsi a qualunche di decti contro facienti et per ogni volta et applicharsi come per decta provisione è deliberato et più, all'arbitrio de' consoli di decta arte et dua parte di loro. Et come di sopra dichiarorono, ordinorono et deliberorono doversi et haversi observare et fare in tucto et per tucto per ogni miglior modo, non obstantibus, etc. (1).

XXVIIII. Salari del cancelliere et donzelli.

Item veduti et considerati li statuti di decta arte circha quel che si debba pagare al cancelliere et a' donzelli nelle cause, protesti et comandamenti et per altre cose occorrente a quella come di sotto, et intorno a ciò quanto all' infra scripte bene informati, et veduto et considerato tucto quel che sia stato da vedere et considerare, in ogni miglior modo providono et ordinorono che per l' advenire li prefati cancelliere et donzelli debbino et possino havere et a ciaschuno di loro sia come di sotto pagato, cioè : al cancelliere, per li richiami li quali alla g[i]ornata brevemente scrive a' quadernacci et poi a' libri delle domande si possa pagare in questo modo, cioè: sino in lire cinque picc. per ogni richiamo s. tre picc., et da lire cinque in lire venticinque picc. s. cinque, et da lire .XXV. in lire cinquanta s. sette picc., et da lire 50 in lire centocinquanta s. dieci, et da lire 150 in lire trecento s. venti picc., et da lire 300 in lire settecento picc. lire una et s. picc. dieci, et da lire 700 picc. in ogni somma s. quarantadua (2) picc.; per ogni richiamo scripto come di sopra et il simile per ogni comparitione di productione, di rag[i]one et exibitione di capituli, che circha a tali cause si facessino et producessino, et tanto anchora nelle et per le contradictione et nelle sententie, che sopra tali richiami respectivamente si dessino, nelle domande, le quali si faranno per via d'altra scriptura che di richiamo, per ogni domanda che importi il facto sino in lire 50 picc. s. quattordici, et da lire 50 sino in lire centocinquanta picc. lire una picc., et da lire 150 in lire trecento s. trenta picc., et da lire 300 sino in lire cinquecento s. quaranta, et da lire 500 in lire settecento s. cinquanta picc., et da lire 700 picc. in ogni somma sia pagato secondo l'importanza della scritture, non possendo però passare lire tre et s. dieci picc. per ogni domanda. Et così et tanto si observi respectivamente in ogni altra scrittura et il simile nella sententia si dessi in ciaschuna di decte cause. Et se intorno a ciò durante la causa dalla parte fussi facta

(1) Il comma *b* fu annullato dalla Pratica secreta il 28 marzo 1558. Cfr. pp. 604-605 del presente volume. — (2) Corretto da *quinquaginta*.

querimonia a' consoli che li paressi non tanto convenirsi da decte lire 700 in là rispecto alla qualità del facto pagare al cancelliere, che in tal caso, udita la parte et il cancelliere, possino et debbino li decti consoli defalchare da soldi 50 in 70 quel tanto che a lloro signorie parrà per conto delle domande et etiam delle sententie. Et inoltre possino ancora per conto delli altri acti et scritture di minor somma, purchè passi lire 50 picc., nè sia per via di richiamo, in tal caso per quella volta che differentia fussi diminuire il pagamento non faccendo però mancho che soldi venti per acto o vero scrittura, dependente da tale cause come a llor signorie parrà et piacerà. Dichiarando che passati quindici dì doppo la sententia data, nessuno sopra li pagamenti per virtù della presente indi facti possa o debba essere udito in modo alchuno, volendo et comandando che il decto cancelliere tucte le domande et ogni scrittura o vero acto si facessi intorno a quelle sia tenuto et debba diligentemente come se li conviene scriverle con li rapporti et altro al libro delle domande in tucto et per tucto et secondo li ordini della prefata arte, a validità di epse cause. Et che tali pagamenti come di sopra respectivamente si observino nelle cause civili dove sia pagato il diritto, et etiam nelle scritture o acti che si facessino in contradictione et sia pagato il contra diricto et sì per l'actore come per il contradictore al decto cancelliere.

XXX. Pagamenti de' donzelli.

Et a' donzelli in decte cause et richiami, come di sotto, cioè: per ogni citatione per la città così da lire 5 picc. in drieto come di più in ogni somma s. dua picc., et per quelle di fuori da lire 5 picc. in drieto soldi tre picc., et da lire 5 picc. sopra s. cinque picc. Et sieno tenuti (non le faccendo loro) trovare e messi che le faccino et per loro mandarle et di poi operare che il messo, a chi l' hanno date, ne faccia il rapporto in decta arte nelle mane del cancelliere; et lui sia, come di sopra, tenuto segniare subito il rapporto secondo li ordini di decta arte. Et andando il donzello di consenso et voluntà della parte a farle, che habbia havere di sua fatica s. dua picc. per ogni miglio fuor di Firenze. Et non si contentando la parte che le fa fare che il donzello le porti, che sia obligato mandarle per il messo, et intorno a ciò operare et fare come di sopra. Et di decte richieste sia il donzello pagato subito facto et segniato il rapporto nelli acti et prima come si contenterà chi le fa fare. Nelle sententie da lire cinque picc. in drieto habbino li donzelli s. uno, et da lire cinque sopra in ogni somma s. dua picc. in tali cause date; et in quelle del ricorso almeno s. sette picc. per ogni sententia et quel più che parrà alla parte.

Et il cancelliere d'ogni domanda di ricorso possa havere lire tre et soldi dieci picc. Et così d'ogni sententia si dessi et quel più che parrà alla parte. Et degl'altri acti et comparitione che in tali ricorsi si faccino, sia pagato come intorno a cciò meglio si convengha, secondo l' importanza del facto et della scrittura.

XXXI. De' comandamenti de' pegni.

Ne' comandamenti di pegno si observi in decta arte come per il passato di assegniare tempo al debitore octo dì a risquotere e beni impegniati. Et che passati li octo dì, si debba secondo li ordini di decta arte fare citare a sententia il debitore per venderli et darli a chi più ne darà. Et facta tal citatione, si possa dare la sententia per li consoli, come a llor signorie meglio parrà et piacerà. La qual sententia data, si debba, a petitione di chi è data far notificare per la via di decta arte a chi contro è data per tali beni far vendere et darli tempo altri octo dì dalla facta notificatione a potere e beni risquotere. Et che tucto nelli acti dell'arte apparischa. Et passati decti octo dì dalla così facta notificatione et non prima, che e' si possino et debbino vendere et dare e' beni sopra li quali è data la sententia a chi più per poliza contenente la quantità certa di danari et così dichiaratavi ne darà et offerirà. Et però il cancelliere sia tenuto per uno dei donzelli dell'arte far cerchare; et così ogni donzello ad ogni semplice commissione del cancelliere debba subito andare et diligentemente intra li artefici cerchare ne' luoghi a chi et come per tali beni vendere si convengha per la città di Firenze et a ciaschuno mostrarli et offerirli et farne fare le polize et risceverle sigillate da qualunche farà l'offerta et così portarle in decta arte nelle mane del cancelliere. Il quale subito che l' ha havute, debba tucte aprirle in presentia di decto donzello, et a chi n' ha facta maggiore offerta, come di sopra, s' intendino dati et adiudicati in vendita. Et a chi come è decto saranno rimasti, ch'el sia tenuto il dì medesimo o vero il proximo sequente dì non festivo, risceverli et accettarli et subito pagare in decta arte nelle mane del cancelliere o vero di epso donzello tucto quello che monterà la sua offerta. Et non venendo, nè mandando per epsi, che il cancelliere debba in decto dì o di poi, come meglio et più presto potrà, mandargnene a chiedere per il decto donzello, et così non havendo pagati li danari della sua offerta, possa et debba il cancelliere, con ogni opportuno remedio di facto, obmesse tucte le solemnità et substantialità, farlo constrignere per ogni via et modo executivo con effecto a pagare come di sopra in danari contanti tucto

quello che monterà la sua offerta. Et che di decti danari riscevuti come di sopra, il cancelliere debba al tucto con effecto operare o per via del donzello o per altro miglior modo che il creditore sia rimborsato et pagato di tucto quel che ha havere, sì per conto del capitale come delle spese. Et così pagato, subito far fare riscevuta al creditore (et così egli sia tenuto fare di tucto quanto che per decto modo risceve et da chi de' donzelli o da altri che gne ne pagassi come di sopra), la qual riscevuta il decto cancelliere debba havere appresso di sè. Et così chi la risceve dal creditore, sia tenuto subito portargnene in decta arte et consegniarglela veramente, a cciò che ne possa tenere conto, come è di sotto. Et se pur (tractone le spese et il capitale), e decti beni venduti montassino, che il decto cancelliere sia obligato o farlo rendere a di chi epsi beni erono o vero consegniare subito il decto più al camarlingho di decta arte per pagargnene liberamente; et così il decto camarlingho riscevi et paghi al tucto, come è decto. Et che anchora il comperatore debba far fede di sua mano, o di altri per lui non sapendo scrivere, dove e' dichiari la quantità et la qualità de' beni ha comperi et il prezo di quelli et a chi paga et da chi l' ha comperi; acciò che di tucto sempre si possa veramente dare riscontro et conto a chi s'appartiene. Et che il decto cancelliere di ciaschuna di decte polize et riscevute, ordinatamente debba tenere diligente cura, et subito havute metterle in filza sopra di ciò da ordinarsi. Et inoltre appiè della notificatione facta del partito o vero sententia chiaramente notare a chi et come et quanto si sono venduti, con il dì, mese et anno. Et dichiarorono et ordinorono che ogni partito, deliberatione o sententia, che come di sopra li consoli o dua parte di loro daranno o faranno et etiam le decte vendite et altro come di sopra respectivamente facto et observato, vaglino et tenghino et inviolabilmente si observino et observare si debbino per ognuno sottoposto o no alla decta arte, et contro di loro habbino le medesima forza, potestà et balia come ogni altro partito, deliberatione o sententia data o che si dessi in qualunche modo in decta arte, secondo li ordini di quelle, in tucto et per tucto, et in modo alchuno non si possa, nè debba per alchuno controvenire, nè fare, nè opporre contro, non obstante alchuno statuto o legge in contrario disponenti.

XXXII. Quanto debba havere el cancelliere.

Et che il cancelliere debba et possa havere per ogni comandamento di pegno sino in lire cinque s. sette picc., et da lire 5 a lire venticin-

que picc. s. dieci picc., et da lire .xxv. sino il lire centocinquanta s. quindici picc., et da lire 150 in ogni somma s. venticinque, et cosi d'ogni partito o vero sententia, et il simile d'ogni notificatione di decte sententie et anchora d' ogni vendita respectivamente come è decto facta.

XXXIII. Quanto debbono havere e donzelli.

Et li donzelli, per ogni citatione che e' faranno sì per li comandanti di pegno come di decte notificatione, habbino havere da lire 50 picc. in drieto s. dua picc., et da lire 50 in là per ogni somma s. tre per Firenze; et se per di fuora, da lire 5 picc. in drieto s. tre, et da lire cinque in là s. cinque picc., et intorno a decte citatione habbino li prefati donzelli li medesimi obblighi che circha all'altre come di sopra ordinate, in tucto et per tucto. Et d'ogni vendita di beni facta come di sopra da lire 5 picc. in drieto s. cinque picc., et da lire 5 in lire cinquanta s. sette, et da lire 50 in ogni somma soldi dieci. Et delle sententie o vero partiti predecti, il medesimo che dell'altre sententie nelle cause ordinarie; et anchora a queste de' pegni come a quelle quando si daranno, debbino essere presenti et testimoni; et così come di sopra a'decti comandamenti di pegno si observi et faccia in ogni miglior modo. Ne' protesti sì per conto delle bocteghe come de' merchati il cancelliere possa havere per ogni protesto il mancho s. quattordici et il più s. quaranta picc. secondo l' importanza, et e donzelli per ogni citatione s. tre picc., et se di fuora s. cinque con li obblighi decti. Per li comandamenti facti contro a' maestri o a' discepoli o garzoni o lavoranti, per ogni comandamento al cancelliere s. dieci sino in quindici al più et a donzelli per ogni citatione in Firenze s. dua picc., et se di fuori s. cinque picc. et observino come è decto. Per ogni notificatione o vero comandamento facto ad alchuno che acchordi o paghi, il cancelliere habbia s. dieci sino in quindici, et e donzelli di ciaschuna citatione in Firenze soldi dua, et se di fuora s. cinque picc. con li obblighi decti. Per ogni mulcta s. quattordici picc. al cancelliere, et sia tenuto mandarla sigillata con il sigillo dell'arte, sobscritta di sua mano et così di ogni notificatione di condennagione, sobscritta et mandata come di sopra; et e donzelli, sì in Firenze come di fuori, per ciaschuna s. cinque picc. con li obblighi decti.

XXXIIII *a*. [Licentia de' gravamenti et premio al cancelliere]. Li gravamenti facti alli condennati per qual si voglia causa o modo ordinorono non si possino vendere sanza licentia scritta

et sobscritta sotto nome de'consoli per mano del cancelliere o suo cohaiutore et sigillata con il sigillo dell'arte. Et da lire venticinque picc. in drieto, il cancelliere habbia per ciaschuna licentia s. cinque picc., et da lire .xxv. sopra in ogni somma s. dieci picc., et li donzelli d'ogni licentia s. dua picc. Et innanzi che li habbino, debbino havere veduto essere et così sieno e' danari che si contengano nella licentia del gravato esser pagati (1) a entrata del camarlingho, alhora in officio existente nell'arte, come se li conviene; altrimenti nè il cancelliere, nè donzelli non possino esserne pagati, nè loro riscevergli in modo alchuno.

b. [Delle cancellature]. Delle cancellature di tali condennagione ordinariamente pagate sanza che altre scritture vi si ricerchino, habbia il cancelliere s. quindici picc. per ogni cancellatura come per legge dell'arte li è permesso, et sia tenuto farne la poliza al camarlingho come se li richiede, et così facta, darla a un de' donzelli. Et epso donzello sia obligato pigliarla et portarla al camarlingho et farli mettere a entrata la somma che monta la condennatione appartenente all'arte, et sobscritta dal decto camarlingho con il nome suo et a quante carte di sua entrata subito renderla al cancelliere. Et di tal poliza così scritta et sobscritta et messa a entrata, e donzelli habbino soldi dua picc., et non prima, nè altrimenti. Et così il cancelliere, il quale di poi sia tenuto subito raguagliarla al rincontro del debito del condennato come se li richiede et scrivervi a quante carte del libro è raguagliata, et poi metterla in filza sopra di ciò ordinata.

c. [Delle absolutione]. Delle absolutione o vero gratie, delle condennatione o notificatione (2), per qual si voglia causa o modo facte, habbia il cancelliere oltre alli s. quindici picc. di che di sopra per ogni partito di absolutione o gratia, soldi venticinque picc.

d. [Liberatione per gratia o per altro modo facta]. Et per virtù di tal partito far la poliza et cancellarla, come è decto, et inoltre in epsa poliza notare come et quando è stata facta l'absolutione o vero gratia, et il libro et le carte dove ne appare partito. Et di poi farla appiè di sua sobscritione anchora sobscriverla al proveditore et al camarlingho, e quali vi dichino così essere il vero; et di tal fatica loro ciaschuno habbia dal gratiato o vero absoluto s. cinque picc., et così intra tucta dua s. dieci per ogni poliza così vista, riscontra et sobscritta da lloro. Et per tal effecto ordinorono che il cancelliere ciaschuna di decte polize debba subito che scritta et sobscritta l'ha come di sopra, darla al donzello che è di

(1) *del gravato esser pagati*, aggiunto in margine da mano del 1558. —
(2) *della condennagione o notificatione*, aggiunto nell' interlineo da mano del 1558.

guardia, et epso donzello subito sia obligato portarla im prima al procuratore et di poi al camarlingho, e' quali innanzi che la sobscrivino debbino havere tucto ben veduto et riscontro stare così come in quella si dice; et così trovato essere, la sobscrivino come di sopra et non prima, nè altrimenti in modo alchuno, et di poi renderla al decto donzello, il quale la renda al cancelliere così sobscritta et habbia d'ogni tal poliza soldi dua picc. Et il cancelliere, riscevuta che l'ha dal donzello, sia subito tenuto raguagliarla al rincontro della partita del condennato scritta al libro delle condennatione et cancellarlo. Et poi in tal poliza ancora mettere a quante carte del libro delle condennatione è cancellata et così metterla in filza delle altre polize delle condennag[i]one.

XXXV. Condennatione al cancelliere, camarlingho et proveditore.

Et contra faccendo li decti cancelliere, provveditore, camarlingho o donzelli o alchuno di loro respectivamente che epso contra faciente ne sia condennato all'arbitrio de' consoli in decto tempo in officio existenti et dua parti di loro, havuto rispecto alla qualità del delicto et del delinquente. Et volsono et deliberorono se circha tali absolutione o gratie fussino occorsi al cancelliere fare scritture di qual si fussino sorte o per qual si voglia causa, che e' ne possa essere, oltre alli predecti pagamenti di sopra ordinati, anchora pagato et satisfacto iustamente et di equità come se li convengha o alli alhora consoli come è decto liberamente parrà et piacerà in dicto caso et non prima, nè altrimenti in modo alchuno.

XXXVI. Non possa el cancelliere ricevere presenti.

Et che non possa, nè debba il decto cancelliere di più riscevere o accettare prezo o dono alchuno, nè innanzi, nè doppo la gratia o absolutione, per qual si voglia modo, via o causa. Et li consoli d'ogni tempo ne possino cognoscere, et trovatane la verità, sieno tenuti et possino epso cancelliere, così et in tal caso havente contra facto, punire et condennare in quella pena et quelli preiudicii che lor signorie vorranno et iudicheranno esserli convenienti, secondo la qualità et quantità del delicto et del facto, in quel modo et forma che a' decti consoli et dua parte di loro parrà et piacerà. Et non constando loro la verità,

che alhora non lo possino liberamente absolvere, aggravandone in tucte le conscientie loro ad effecto, maxime che le cose procedino sempre rectamente in ogni miglior modo.

Per ogni gita commessa a donzelli, che sanza citatione vadino a comandare o richiedere alchuno da parte de' consoli o alchun'altro dei magistrati dell'arte o vero di commissione del proveditore, camarlingho o cancelliere et di qualunche di loro per vigore di loro officio, a petitione di chi li fa fare tal citatione o comandamenti, per ogni simil comandamento o citatione habbino havere li donzelli, facti che l'hanno, da chi li fa mandare soldi dua picc.

XXXVII. Delle disdecte delle compagnie et locatione.

Delle disdecte di compagnie o di allocatione che più non debbino durare debba havere il cancelliere d'ogni disdecta et comparitione intorno a cciò facta s. venti picc. et e donzelli di ciaschuna citatione se si fa a uno solo s. cinque picc., et se a più in Firenze soldi tre dell'uno che harà citato ; et se sono per di fuora di Firenze, il medesimo con li obblighi decti.

XXXVIII. Delle gride.

Per ogni grida o notificatione publica che si mandi per la città, a petitione de' dissolventi o vero di alchuno di loro che la compagnia è finita, o vero a petitione del padre o figluolo che non voglino essere tenuti l'uno per l'altro et e converso, che il cancelliere habbia s. venticinque picc. et sia tenuto fare le scritture con le commissione et rapporti et polize sobscritte da lui, et altro fare come vi si richiede, et darle a un de' donzelli che vadia con epse a far tal grida o notificatione, secondo li ordini et statuti dell'arte. Il qual donzello subito debba tal poliza riscevere et intorno a cciò fare et observare quanto se li richiede et di poi renderle al cancelliere. Et lui subito che l'ha rihavuta, vi debba mettere il nome di epso donzello l'ha facta et in che dì, mese et anno, et così metterla subito in filza ordinata et tenerne diligente cura. Et che il donzello, observato et facto che harà come di sopra et factone il rapporto in modo che nelli acti apparischa, debba havere per ogni grida s. quindici picc. et non prima nè altrimenti. Et dichiarorono, ordinorono et deliberorono li prefati reformatori che sempre li prefati cancelliere et donzelli et ciaschuno di loro respectivamente sieno tenuti

et debbino tucte quante le scritture, notificationi, comandamenti et citationi fare et far fare legittimamente, veramente et iuridicamente, et intorno a cciò observare tucto quel che sia utile, necessario, requisito et opportuno secondo li ordini [di] decta arte, et dove e mancassino, secondo quelli del comune di Firenze. Et che prima non debbino esser pagati (se prima già alla parte non paressi), che quando haranno et saranno facti come di sopra e richiami, le domande et di mano in mano subcessivamente le scripture che occorressi o vero che alla parte paressi et piacessi fare et e rapporti delle citationi et altro che tucto apparischa segniato et acchoncio ne' libri delle domande o vero acti, come a quelli o alchuno d'epsi o epse respectivamente, secondo li ordini di decta arte se li richiede et conviene.

XXXVIIII. De' donzelli.

Item che li donzelli sieno anchora tenuti et obligati alla prefata arte et università essere al tucto fideli et solleciti, et per quella fare tucte le cose utile, necessarie et opportune, et observare in tucto et per tucto come per li statuti et ordini di quella sopra li donzelli facti si dispone, sotto li oblighi, pene et preiudicii in epsi ordini et legge et (1) ciaschuno d'epsi respectivamente apposte. Alli quali statuti, ordini o vero legge, nè ad alchuno o alchuna di quelli non intendono, nè vogliano in modo alchuno per virtù delli presenti ordini et statuti (2) innovare, nè preiudicare, se non in quel che e' facessino o faccino in modo alchuno contro alle predecte o all' infra scripte cose o alchuna d'epse, ma che (salve le predecte et infra scripte cose), in ogni altra parte et luogo debbino essere et sieno ; et così dichiarorono rimanersi nel medesimo ordine et modo et al tucto doversi et haversi observare, volendo et intendendo che non tanto (3) sia circha a quel che è ordinato sopra li donzelli quanto che circha alli altri disponenti sopra il cancelliere provveditore, camarlingho, sensali o altri ministri, et etiam sopra li sottoposti in qualunche modo alla prefata arte si observino in tucto et per tucto respectivamente da ciaschuno di loro, come in decti statuti, ordini et legge, referendo l'uno all'altro, et converso congruemente quanto se li conviene è dichiarato, ordinato et deliberato, stante sempre ferme come di sopra le predecte et infra scritte cose et alchuna d'epse.

(1) *pene, in epsi ordini et legge et,* aggiunto nell' interlineo nel 1558. — (2) *ordini et statuti,* aggiunto in margine di mano del 1558. — (3) *tanto,* aggiunto nell' interlineo nel 1558.

XXXX. Non si possa partire quel donzello che sarà di guardia.

Item deliberorono che chi delli prefati donzelli sarà in guardia nell'arte, sia tenuto et debba in tucto il tempo che dura la sua guardia stare del continuo in epsa arte et non se ne partire, se non al' hore consuete, sanza expressa licentia o commissione de' consoli et per loro et di loro ordine del cancelliere, et così servire a tucte le cose opportune et necessarie che alla giornata occorreranno drento all'arte.

XXXXI. Debbe haver cura delli pesi et misure.

Et oltre alli altri obblighi, tenere et havere diligente cura della stadera, bilancie et delli pesi, channa et generalmente di tucte le cose che sieno in epsa arte a llei appartenente o da quella dependente in modo alchuno, sempre intentendo a sano et puro intellecto. Et che dove et per quelle cose, alle quale o il proveditore o il cancelliere sono per virtù del loro officio tenuti et obligati, non sieno li donzelli se non come et quanto (vegnente caso fortuito di danno, del che Dio guardi) parrà et piacerà alli consoli in dicto tempo et a dua parti di loro obtenuto il partito convenirsi a ciaschuno di loro respectivamente secondo la qualità del caso et della cosa et quantità. Et così il donzello, salve le predecte cose, sempre debba rendere et dare vero et intero conto a chi et come alli decti consoli liberamente parrà et piacerà. Et di quello che vi mancherà, a dichiaratione non di meno di epsi consoli come di sopra, sia tenuto rifare et pagare di suo all'arte.

XXXXII. Quando mancherà el donzello pena lire 1.

Et volsano che per ogni volta et dì e' manchassi epso donzello di guardia stare, come è decto nella prefata arte, sia condennato et così da hora come d'alhora in decto caso il condennorono tante quante volte el dì e' mancherà in s. venti picc. da ritenersegli del suo salario. Et che così volta per volta il cancelliere che n' harà notitia ne l' habbia appuntare nel libro dell'appuntature, et poi alli alhora consoli in decta arte volta per volta ragunati darne notitia. Et che lor signorie, trovato così essere il vero, dichiarino tal donzello non havere observato et per tal dichiaratione rimangha al tucto condennato. Et non sendo li decti consoli iustificati così essere, il possino absolvere, et così ne rimangha volta per volta absoluto, et non altrimenti. Et che il provvedi-

tore sequente tal condennag[i]one sia tenuto volta per volta farne il decto donzello debitore al conto suo et ritenergnene del suo salario. Et in modo alchuno il camarlingho, nè il proveditore, nè alchuno di loro possa nè debba pagargnene o fargnene pagare, ma solo mettergnene a uscita, a conto del suo salario, come se di contanti li havessi havuti, sotto le medesime pene a' decti proveditore, camarlingho et cancelliere et a qualunche di loro respectivamente che in modo alchuno ne manchassi, da torseli et de' loro salari ritenerseli et applicarsi come di sopra alla decta arte et più all'arbitrio de' consoli, havuto rispecto alla qualità et quantità del facto. Et ognuno ne possa essere notificatore et habbia il quarto d'ogni condennag[i]one et sempre li sia tenuto segreto. Et ordinorono che il donzello di guardia non sia obligato a fare richieste, nè comandamenti, nè notificatione fuori dell'arte, se non quanto et come alli consoli et per lor signorie et di commissione di quelle al cancelliere parrà necessario et convenirsi volta per volta. Et li altri donzelli sieno tenuti (a cciò che l'arte et chi viene o verrà in quella per cause o cose et casi occorrenti come se li richiede, sieno serviti) curare et operare che come di sopra si dice si faccino et intorno a cciò observare per virtù del loro officio come et quanto sono obligati, in tucto et per tucto, sotto le pene et preiudicii come alli consoli in dicto tempo et per ogni volta che havessino epsi donzelli manchato in officio existenti liberamente parrà et piacerà da torsi et imporsi a qualunche contra faciente et applicarsi come lor signorie vorranno et delibereranno. Et che di tucte le citatione, notificatione et comandamenti come è decto facti sì per li donzelli di fuora come per il donzello di guardia, ciaschuno di loro parimente habbia a partecipare et intra di loro si debbino distribuire d'acchordo, et in caso di discordia a dichiaratione delli consoli in dicto tempo in officio existenti et dua parte di loro. Et così come di sopra, ordinorono, statuirono et deliberorono doversi et haversi per qualunche de' prenominati et compresi respectivamente observare et fare in tucto et per tucto per ogni miglior modo, non obstantibus.

Conclusione.

Item advertendo alle cose come di sopra respectivamente ordinate et facte nelli prenarrati capitoli et ordini et ciaschuno di quelli come vi si contiene, et che in tucto li prefati riformatori si sono affaticati et ingegniati provedere per beneficio et commodo universale, dove sia stato necessario et conveniente ordinare et correggere, et tucto

intorno a cciò veduto et considerato in augumento delli ordini et statuti di decta arte et università che sia stato da vedere et considerare et observare le cose da observarsi in ogni miglior modo per observantia di quelli, providono, ordinorono et deliberorono che si debbino cominc[i]are ad observare (piacendo però a sua Eccellentia ill.ma), da dì primo di maggio 1557 in là, sempre et come a quella parrà et piacerà in tucto et per tucto; et che mai per alchun modo in decta o per decta arte non si possino, nè debbino in tucto o in parte alchuna rimuovere, mutare o correggere, se non di expressa licentia et commissione della prelibata sua Eccellentia. Et così prohibirono et però dichiarorono che tucto quello che in contrario si farà o ordinerà, sia et essere s' intenda nullo et di nessun valore, efficacia et effecto; et così da hora come alhora et e converso in dicto caso capsorono, revocorono et annullorono in tucto et per tucto, come se facto et ordinato non fussi.

XXXXIII. Che il cancelliere debba notificare i capitoli, havuto l'ordine da' consoli.

Et deliberorono et comandorono che dal dì che da quella sarà concesso a decta arte il poterli usare et exequire, il cancelliere sia tenuto et debba di poi, nel modo et forma et intra il tempo che alli consoli et a dua parte di loro meglio parrà et piacerà convenirsi, notificare et far notificare, in modo che legittimamente apparischa et apparire possa et che non se ne possa o debba pretendere o allegare ignorantia alchuna, le decte cose in epsi capituli et ciaschun di quelli ordinate alli nominati et compresi respectivamente in quelli, come se li conviene et da decti consoli sarà deliberato et ordinato in tucto et per tucto. Et che però li prefati cancelliere et donzelli et ciaschuno di loro habbino havere di loro premio quel tanto et come et da chi alli decti consoli parrà doversi loro. Et volsono che, come di sopra è decto et ordinato, li prefati cancelliere et donzelli sieno tenuti et debbino tucto fare et observare legittimamente et veramente, sotto le medesime pene et preiudicii a epso cancelliere che tal notificatione non scrivessi, nè acconciassi come di sopra li sarà ordinato, et alli donzelli, che così havute non le dessino, nè facessino, in che alchuno de' sopra nominati, a cui non fussi facta la notificatione et per tal causa et difecto non n'havessi havuta o potuto havere notitia, fussi incorso et caduto di che et come nelli statuti et ordini facti et a ciaschuno di loro contra faciente spectante si contiene, da torsi per loro in dicto caso al cancelliere o a don-

zelli o a chi di loro come di sopra non harà observato et applicarsi come in quelli et alchuno d'epsi respectivamente è deliberato. Et che tucto vegnente il caso predecto, sia et essere debba contro alli prefati cancelliere o donzelli, a dichiaratione sempre et per ogni volta de' consoli in tal tenpo in officio existenti et dua parte di loro, se intorno a cciò hanno errato o no, alla quale dichiaratione si debba et habbia al tucto stare; et lor signorie et dua parte di quelle possino et debbino condennarli et absolverli et intorno a cciò procedere, exequire et fare in tucto et per tucto, come a quelle liberamente parrà et piacerà, et che così si observi, faccia et observare si debba inviolabilmente, sempre ordinorono et deliberorono per ogni miglior modo, non obstantibus [etc.].

Et visis et consideratis omnibus et singulis in supra scriptis statutis noviter riformatis contentis, videlicet supra a c. 238 (1) usque in presentem 267, iuxta relatione per prefatum magnificum Consilium et Praticam secretam de eis factam materno sermone Suae Excellentiae ill.mae sub die 28 martii 1558, cuius quidem relationis tenor talis est, videlicet : « L'arte predicta ha di nuovo riformati li suoi statuti et ordini, et hanno bisogno d'esser approvati et più volte si son proposti et lecti alla Pratica et truova che hanno accresciuto le taxe a' sensali et dato ordine come s' hanno a raffermare stando fermo il numero altra volta stabilito per la Practica, et dichiarato i pregi delle senserie et le taxe de' colli, et ampliato et modificato alcune cose respectivamente che risguardono quella università et l' util suo ; et pare alla Pratica sia tal riforma conveniente et degna d' approbatione, salvo et eccettuato solamente la dichiaratione et additione facta allo statuto che tracta delle cose prohibite et del pepe et delle drogherie etc. (2), la quale la Pratica annulla et reproba et vuole s'attenda quel che per lei con partecipatione dell' Eccellentia vostra sotto dì .XVI. di gennaio 1556 fu stabilito, cioè che quanto al pepe, che si mette in la dogana di Firenze et a quello che si tenessi ne' maghazini, s' intenda innovata nè riordinata cosa alcuna per non nuocere alla dogana, nè all'universale, ma solamente non si possa tenere a vendere nelle botteghe nessuna vagliatura di spetierie, così nella città et contado, come nel distrecto, secondo lo statuto di dicta arte facto l'anno 1509 (3) et senza preiudicio quanto al distrecto delli privilegii et capitoli de' luoghi,

(1) Cfr. riforma 28 marzo 1558, a p. 554 del presente volume. — (2) Cfr. riforma 28 marzo 1558, rubr. VIII, *b*. — (3) Provvisione del 19 dicembre 1509 (Arch. di Stato, *Medici e Speziali*, n. 267, cc. 57 e ss.).

non di meno se ne rimette in tutto al sapientissimo iudicio dell'Eccellentia vostra, et io reverente Le bacio la mano pregandole ogni felicità et contenteza. Da Fiorenza, el dì 28 di marzo 1558. Di V. Ecc.a ill.ma humil.mo servo Francesco Vinta »; ac etiam attento et viso benigno rescripto prefatae Suae Excellentiae, cuius tenor talis est, videlicet: « così si facci et si observi »; predicta statuta reformata et omnia et singula in ipsis contenta cum suis limitationibus et declarationibus, prout in supra scripta relatione continentur in omnibus et per omnia vigore dicti rescripti approbaverunt et confirmaverunt, salva tamen et reservata et in suo robore permanente quadam alia approbatione et limitatione facta per prefatum magnificum Consilium et Practicam secretam sub eadem die 28 martii 1558 super quibusdam particularibus causis et rebus, pertinentibus ad dictam artem et universitatem incipiente « la Communità di san Gemignano pretende » etc., et de qua infra c. 271 apparet (1), quam quidem approbationem particularem causarum et rerum pariter et predictorum statutorum respective observari voluerunt et mandaverunt, omni meliori modo, etc. Franciscus Vintha manu propria subscripsi.

Franciscus Riescius, civis et notarius publicus florentinus nec non coadiutor officialis reformationum civitatis Florentie [etc.].

XXXXIIII. Delle cerche da farsi per el dominio.

Item ut supra (2).

Ill.mus et exc.mus dominus D. Dux Florentiae et pro eius Ecc.a ill.ma dictum magnificum et excellens Consilium ac Pratica secreta, ut supra cohadunati, visa et considerata lege edita et facta in dicta arte et universitate aromatariorum per consules et consiliarios ipsius, secundum eius ordinamenta circha modum et ordinem observandum ad inquirendum et perquirendum, revidendum et saggiandum in et per totum dominium et statum civitatis Florentiae prelibatae eius Eccellentiae ill.mae res, merchantias et compositiones omnes, arti et exercitio aromatariorum spectantes et inde quomodolibet dependentes, cuius quidem legis tenor talis est prout sequitur, videlicet: Die .XXVI. aprilis .MDXLVIII. Li spectabili signor consoli et prestantissimi consiglieri di decta arte et università, in suffcienti numero ragunati nel

(1) Cfr. pag. 609 del presente volume. — (2) Il cod. *B* ha la nota seguente messa a capo della pagina: *questa legge si osservò sino all'anno* 1560, *di poi si tenne altri ordini, nè si vede in virtù di che, e fu reasunta per partito de' consoli del* 13 *di maggio del* 1578 *d'ordine del Serenissimo Granduca per le cause che nel partito e nel memoriale si contengono.*

loco della solita residentia et audientia, veduta et considerata la provisione facta et ordinata in dicta arte et università, secondo li ordini et statuti (1) sotto dì .XVI. del mese di dicenbre proximo passato 1547, circa alle compositione dello spetiale, sì medicinali come di cera ordinate et facte, et ciò che in epsa provisione si contiene (2), et che di poi li consoli di decta arte (3), in tal tempo in officio existenti, atteso alli molti inconvenienti nati et che nascevano per non poter fare cercare per tucto il dominio et Stato di Sua Eccellentia, come per la città et contado di Firenze haveano facto et facevano (4), li supplicorono, il tenore della qual supplica è questo, cioè: « Ill.mo et ecc.mo signior Ducha. Li consoli dell'arte delli spetiali, essendo assai desiderosi ad laude et honore de Dio et di vostra Eccellentia et di decta arte et università, et per bene et commodo universale che li artefici lavorino, faccino et vendino le lor cose et merchantie buone et necte et realmente come si richiede secondo li ordini et statuti di decta arte et università, hanno facto cerchare per le bocteghe della città et contado, et in facto ne hanno trovate delle cattive, et che e' viene dalli artefici di alchuni luoghi fuor del contado et maxime della terra di Prato, ne' quali luoghi decti consoli per essere fuor del contado non sono soliti mandare a cercare et rivedere, et intendono certamente che tali artefici del distrecto in qualunche terra, castello, borgho et altro luogo di vostra Excellentia si lavorono et fanno tal loro robe et merchantie, et sì le vendono cattive et mal facte et falsificate che non sono da comportare, et assai danno et vergognia fanno, et epsi consoli hanno de' lucignoli di Prato lavorati et messi ne' torchi di cera gialla per fare lume al corpo di nostro Signore Iesu Christo, e' quali sono cattivi et falsati, et considerando che maggior fraude et inganni possano fare et commectere nell'altre robe et merchantie di maggior importanza et maxime alle ordinate alla salute delli corpi infermi; pertanto a' decti consoli è parso darne notitia a vostra Eccellentia ill.ma, et quando li piaccia che mandino a vedere et saggiare tal robe et cose di tali artefici spetiali di tucto il distrecto di quella come usano per la città et contado, secondo li ordini e statuti di decta arte, a cciò si faccino et vendino rectamente et buone come si richiede si offerano come fideli a quella prompti et parati tucto fare con ogni bona opera et diligentia per levar via tal fraude

(1) *secondo li ordini et statuti*, aggiunto in margine da mano del 1558. — (2) Provvisione del 16 dicembre 1547 (Arch. di Stato, *Medici e Speziali*, n. 268, cc. 94 e ss.). — (3) *di decta arte*, aggiunto nell'interlineo nel 1558. — (4) *avevano facto e facevano*, aggiunto nell' interlineo da mano del 1558.

et cose mal facte et a vostra Excellentia humilmente si raccomandono, la quale Dio in stato felice sempre conservi ». « Mandino prima un bando et poi mandino a cerchare. Copia. — Lelio T. ». Et veduto il bando, il quale li decti consoli per obbedire a Sua Eccellentia ill.ma et intorno a cciò exequire quanto si conveniva et conviene di già hanno facto publicare per la città et in molti luoghi del dominio di quella, et sendo stampato in buona forma del continuo si va sequitando publicarlo per tucto il suo Stato come si richiede et debbe per potere mandare a cerchare et altro fare secondo et come per li ordini et statuti di decta arte è permesso, per levar via le fraude et l' inganni che intorno a tal compositioni et cose si commectano et commectere si potrebbono, et atteso all'ordine, consuetudine et modo, li quali sempre ab antiquo in dicta arte et università sino a questo dì si sono usati et facti nel mandare per il contado a fare la cercha delle cose, compositioni et robe apparteneute in qualunche modo a decta arte, et per essere lei povera et non potere supplire alle spese le quali vi si ricerchono, et anchora in parte reggersi et mantenersi per li augumenti che indi alchuna volta resultano et vengono in quella in operare che tal robe et compositioni sieno et si faccino buone, nette et come per li ordini et statuti di decta arte dispone, hanno usato et facto che ogn'anno almancho qualunche artefice, che di tal robe et cose tiene, vende o fa vendere, paghi et pagar debba et così hanno pagato del continuo a epsa arte soldi trenta picc. per ciascuno, et inoltre le matricole secondo et come per tali ordini et statuti si permecte, considerato che sanza tali pagamenti tal cercha fare non si sarebbe potuta, nè si potrebbe, et non si faccendo che tal robe et cose et compositioni peggior si farebbono, et così di male in peggio sarebbono andate et andrebbono et più l'un dì che l'altro si falserebbono, atteso maxime anchorchè habbino mandato et del continuo mandino et ne condannino assai, che in ogni modo di nuovo ne trovano delle cattive et false, in assai danno et preiudicio di ciaschuno facte et ordinate. Et alchuni, alli quali secondo li statuti dell'arte è permesso scusarsi dicono et hanno decto et iustificato non havere facte tal robe et cose false, ma haverle compere da persone abitanti fuori del contado, in luoghi dove, come è decto a Sua Eccellentia ill.ma nella supplica, li consoli non erano soliti mandare a cerchare et punirli come quelli della città et contado, et veduto che a Sua Eccellentia piace et vuole che si mandi a cerchare per tucto il suo Stato et dominio come per la città et contado, il che in tal supplica si dichiara per il rescritto, cioè : « mandino prima un bando et poi mandino a cerchare » ; a cciò che per tucto si faccino,

tenghino et vendino buone, nette et sanza fraude alchuna tal robe, cose, et compositione (1), et a tucto si ponga buon remedio et salutifero modo, come si richiede et conviene in beneficio et commodo di ciaschuno, et havendo li prefati consoli et consiglieri per certo, se per l'advenire in fare tal cercha per il dominio et Stato di Sua Eccellentia non si observa et tiene il medesimo modo et ordine che per il passato, come di sopra è decto (2), si è observato et facto per il contado, che fare et exequire non si potrà al tucto come si conviene, intendendo et volendo al tucto ubbidire alli comandamenti di Sua Eccellentia, vedute et considerate tucte le cose da vedersi et considerarsi, et observate quelle da observarsi et obtenuto il partito secondo li ordini et statuti di decta arte et università, per la presente in augumento di decta provisione, facta come di sopra di dicenbre passato, providdono, statuirono et ordinorono che al tucto si faccia et far si debba la cercha delle robe, cose et compositioni a decta arte et università per la città, contado et tucto il dominio et stato di Sua Eccellentia ill.ma, bene, diligentemente et cautamente, la qual cercha sieno tenuti et debbino li consoli di decta arte per tempo in officio existenti et dua terzi di loro fare et far fare, con ogni opportuno modo et rimedio, come più et meglio li parrà convenirsi, et però eleggere et deputare quelli et quanti li decti consoli (3) in dicto tempo iudicheranno sufficienti, li quali electi et deputati sieno tenuti et debbino, ogni volta et tante quante volte a epsi consoli parrà et piacerà, cerchare per ogni terra, castello, borgho et altro luogo quantunque privilegiato et exempto di tali robe, cose et compositioni et di quelle una volta et più pigliar saggio et portarle in Firenze, diligentemente et sanza alchuno sospecto in decta arte et università. Et che li prefati (4) anchora consoli, subito havuti tali saggi, sieno tenuti et debbino, come più et meglio li parrà et piacerà conveniente, eleggere et deputare medici o vero spetiali, quelli et quanti iudicheranno essere sufficienti a vedere et saggiare tal robe, cose et compositioni havute et portate in decta arte da' decti cerchatori o da altri, che per saggiarle et iudicharle se sono buone o no l' havessino portate o portassino in alchun modo, et punire et condennare ciaschuno contra faciente per tal robe, cose et compositioni saggiate et iudicate da' decti saggiatori electi per false o falsate o soffistichate et mal facte o vero per non buone, idonee, mal

(1) *tal robe, cose et compositione*, aggiunto in margine da mano del 1558. — (2) *come di sopra è decto*, aggiunto in margine nel 1558. — (3) *li decti consoli*, aggiunto in margine nel 1558. — (4) *prefati*, aggiunto nell' interlineo nel 1558.

tenute, et non ben condocte, secondo et come per li statuti et ordini di decta arte si dispone, referendo l'una all'altra et e converso, quanto et come si conviene, et secondo la qualità et quantità del delicto et anchora del delinquente, aggravandone intorno a cciò le conscientie di decti signor consoli, in dicto tempo in officio existenti, in tucto et per tucto. Possino anchora et debbino li prefati cerchatori pigliar nota in scriptis di tucti li medici et spetiali di tucto il dominio habitanti familiarmente et di quelli che non fussino acasati et tal nota dare et portare nelle mane del cancelliere di decta arte o suo cohaiutore, et anchora di tucte le loro ordinatione et compositioni, in qualunche modo facte et da farsi; et inoltre se tali spetiali usano di fare la tara di tal robe, cose et compositioni secondo et come si richiede, et tal loro modo et ordine intorno a ciò usato et facto, et che così decti spetiali et medici sieno tenuti et obligati darne nota a epsi cerchatori di tucto, ad ogni loro requisitione et comandamento factili per parte di decti signor consoli, et similmente e saggi di tal loro robe, cose et compositioni facte o da farsi sotto pena a qualunche di decti medici o spetiali, che non obbedissi nè observassi quanto nella presente è dichiarato, ordinato et facto, et per qualunche volta, di fiorini venticinque, den. uno larghi et più, all'arbitrio di decti signor consoli et dua terzi di loro. Et non di meno, facta tal condennatione, sieno tenuti et debbino li decti medici et spetiali alla medesima observatione, sotto le decte pene et preiudicii da torsi a qualunche contro faciente et ogni volta et applicarsi alla decta arte, et la quarta parte al notificatore della prima condennagione s'appartenga, et della seconda per tal effecto la terza parte, et dell'altre simile contro al medesimo delinquente facte per la medesima causa la metà al notificatore.

Et perchè tal cercha far si possa et debba a cciò che li buoni et le loro cose et ordinatione buone sieno ricognoscute et exaltate, et li cattivi et loro male cose et ordinatione al tucto annichillate et punite, et che intorno a cciò non si resti per non potere l'arte supplire alle spese et incommodi, che intorno a cciò in qualunche modo occorressi o occorrere potessi, dichiarorono et statuirono che li decti cerchatori possino et debbino anchora risquotere et farsi dare et pagare, con ogni opportuno remedio che a' consoli in dicto tempo in officio existenti et dua terzi di loro meglio parrà et piacerà convenirsi, da qualunche artefice che di tal robe, cose et compositioni havessi, tenessi o vendessi in alchun modo soldi trenta picc., da pagarsi a decta arte et università, nel modo et forma come per il passato, quando si è facta la cercha del contado, si è usato et facto in tucto et per tucto, et etiam le matricole da quelli che se-

condo li ordini et statuti di decta arte si dispone, et tucto fare mettere a entrata del camarlingho di decta arte secondo li ordini di quella.

XXXXV. El cancelliere habbi soldi 15 per ogni condannatione.

Et che il cancelliere di dicta arte et suo cohaiutore, per segniare tal condannatione et scriverle tante volte quanto occorrerà et fare la poliza per farle cancellare et mettere a entrata del camarlingho dell'arte secondo li ordini di quella, habbia et debba havere per suo premio et fatica in tucto soldi quindici picc. per la condannatione così scritta et cancellata, come è decto.

XXXXVI. Habbi el cancelliere quel più che parrà a' consoli.

Et considerato che per far fare tal cercha, epso cancelliere ha durata assai fatica in scrivere lettere, mandare bandi per la città et dominio a tucti e rectori et officiali et di nuovo acchadrà che ne duri, et che da epsa arte non è stato, nè è premiato in parte alchuna, dichiarorono et volsono, facta tal cercha, che delle riscosse condannatione li consoli di decta arte et dua terzi di loro possino stantiare al dicto cancelliere, per tali condannatione da pagarseli per il camarlingho, quel tanto che oltre alli soldi quindici picc. a epsi consoli et dua terzi di loro parrà et piacerà; ad effecto maxime che tal condannatione si risquotino et mettinsi a entrata di dicto camarlingho, come si conviene. Et così di tempo in tempo, in tali occorrentie et casi di cerche da farsi come nella presente si dichiara et dispone, referendoli quello et quanto come di sopra si debbe et conviene si observi et observar si debba, et mandisi ad effecto in tucto et per tucto, et questo per ogni miglior modo.

Et visis et consideratis omnibus et singulis contentis in supra scriptis statutis et rebus noviter reformatis ut supra, videlicet a c. 268 (1) usque ad presentem 271, iuxta relationem per prefatum magnificum Consilium et Practicam secretam de eis factam materno sermone Suae Excellentiae ill.mae sub die 28 martii 1558, cuius quidem relationis tenor talis est, videlicet: « Ill.mo e ecc.mo signor Duca, la città di san Gemignano pretende non essere sottoposta all'arte delli spetiali di Fiorenza, et recusa di ricevere i donzelli et e cercatori dell'arte, che vanno atorno per ri-

(1) Cfr. pag. 604 del presente volume.

vedere le cose medicinali, nè vuole pagare loro le taxe e inoltre che le condennationi che ne seguiono s'aspectino a llei e non all'arte, e l'arte intende tutto il contrario »; la Pratica ha visto li capitoli che san Gimignano ha con la città, et particularmente con dicta arte e le lettere e sententie che produce et ha più volte udito il cancelliere dell'arte, et viste le nuove ordinationi facte con il placito di V. Eccellentia ill.ma et molti suoi prudentissimi rescritti sopra varii casi occorsi in diversi tempi et a diverse Comunità per simili affari, et tutto considerato, li pare non si possi far meglio che incamminare queste cose dell'arte secondo il modo et regola che si cava chiaramente dalli prenarrati rescritti et dall'intentione dell'Eccellentia vostra ill.ma et metterla in observantia per tutto il suo ducal dominio, come appresso si dice: « Che l'arte predicta possa et debba, a beneficio universale, inquirere et mandare per tutto lo Stato fiorentino, comprehendendo etiam Pistoia et suo contado, a rivedere le composizioni et altre cose delli spetiali et ricettario secondo la nuova ordinatione facta dall'arte l'anno 1547 (1), non obstante qualunche privilegio o capitulatione, attesochè concerne la salute publica. Et chi resiste a questo, resiste al bene publico, sendo conveniente che le spetierie et medicine non sieno falsificate, et trovandoli transgressori et inobedienti l'arte gli possa et debba multare et condennare. Et quanto alla qualità et quantità delle multe, condennationi o pene observino li statuti et ordini delle terre et luoghi, et dove non fussino in ciò statuti o ordini, s'observino quelli dell'arte. Et debbino non di meno li consoli in ogni caso considerare l'importantia del delicto et il delinquente, il luogo et l'altre circumstantie, con questo inteso et expressamente dichiarato, che le condennationi et multe da farsi per li consoli dell'arte alli transgressori che non saranno in virtù di loro capitoli, privilegii o consuetudini sottoposti all'arte, s'aspectino a quelle terre et luoghi dove habitono rispectivamente li dicti transgressori, salva et eccettuata la rata che ne verrebbe a' rectori di epsi luoghi in virtù de' capitoli o altri ordini la qual sia in tutto et per tutto dell'arte, afinchè possa satisfarne i donzelli et cercatori et supplire alle spese, nè possa dicta arte domandare, nè conseguire taxa alcuna, nè altro, se non la rata predicta che per li capitoli o altri ordini se ne aspectasse alli rectori de' luoghi et dove le multe et condennationi non fussino applicate a' luoghi, sieno interamente dell'arte predicta; et con questo ordine tracto dalli rescritti di vostra Eccellentia porre alla pratica si provegha sanctamente a tutto il suo ducal dominio. Non dimeno la se

(1) Cfr. la provvisione del 16 dicembre 1547 (Arch. di Stato, *Medici e Speziali*, n. 268, cc. 94 e ss.).

ne rimette al beneplacito di quella, e io reverenter li bacio la mano, pregandole ogni felicità et contenteza. Da Fiorenza, el dì 28 di marzo nel 1558. Di V. Ecc.ª ill.ma humilissimo servo Francesco Vinta. Franciscus Vintha manu propria subscripsi ».

Ac etiam viso et attento benigno rescripto prefatae eius Excellentiae, cuius tenor talis est, videlicet: « così si facci et mettasi in executione et non si habbia ogni disputare, nè più tractarne »; et visis omnibus et singulis in supra scripta lege et causis pertinentibus ad dictam artem, ipsam legem et omnia et singula in eo contenta cum limitationibus et declarationibus prout in prenarrata relatione, in omnibus et per omnia approbaverunt et confirmaverunt et observari voluerunt et mandaverunt, et omni meliori modo etc.

Franciscus Riescius, civis et notarius publicus florentinus, nec non coadiutor ad reformationes ducales [etc.].

[1574]

Li spectabili quattro riformatori dell'arte et università de' medici et spetiali della città di Firenze, eletti et deputati dal serenissimo Granduca di Toscana, insieme in sufficiente numero ragunati [etc.]
maestro Domenico Bonsi,
Vettorio Nelli,
Nicholò Federighi et
Giovanni Franceschi, invigilando sempre, sì come è loro particulare obbligho al bene essere, a l' honore et al mantenimento di dicta arte, et volendo provedere ch'ella non torni, sì come altra volta è stata, in nescesità (1) e bisognio per le continue spese che gli soprastanno, e considerando come altra volta sotto dì .XXI. di gennaio 1561 fu provisto et ordinato che così come li medici, fisici, cerusici e spetiali della città di Fiorenza erono astretti matricolarsi nell'arte predetta (2), così anchora da tal tempo in advenire si dovesse osservare per li medici et spetiali del contado, distretto e dominio fiorentino, comprendendo ancho li luoghi exenti e privilegiati con pagharne le solite matricole et oratorio e recettario e con sottoporli di poi al pagamento delle tasse della fabbrica, a benefitio di particulari alla tara, anchora sendo alhora parso cosa conveniente che chi maneggiava e teneva cose sottoposte a questa arte fusse tenuto anchora in qualche parte come membro ri-

(1) Così il testo — (2) Cfr. la provvisione del 29 gennaio 1561 (Arch. di Stato, *Medici e Speziali*, n. 269, cc. 19 e ss.).

cogniosciere il loro capo principale et aiutarlo e sovenirlo perchè si potesse mantenere, e cognoscendo detti riformatori per benefitio universale et per onore et utile di dicta arte e con profitto della tassa della fabbrica che la medesima ragione, che mosse alhora a deliberare quanto di sopra si dice, milita anchora nei merc[i]ai di fuori e nelli altri exercitanti altri membri, compresi nelli statuti di detta arte sotto la rubrica 18 statuto piccolo (1), et atteso come altre arti in vero hanno fatto il simile con ampliare l'autorità et iurisditione loro nel contado, distretto e diminio fiorentino, et che sendo questa una delle maggiori et importantissima rispetto alla conservatione della vita dell' huomo non deve essere, nè restare in peggior grado dell'altre, maxime per potere fare osservare e mantenere tanti buoni ordini, che per ciò fare gli apportano gravissime spese, in però da queste et altre simili giuste cause mossi, hanno provisto, stabilito et ordinato che in virtù della presente provisione tutti li merc[i]ai et altri, in qualunque modo exercitanti e che in advenire si exerciteranno sì per maestro come per compagnio in alcuno membro compreso nelli statuti di detta arte, tanto nel contado quanto nel distretto e dominio fiorentino, comprendendo anchora la città e montagnie di Pistoia e qualunche altro luogho exente e privilegiato e del quale bisogniassi fare più particolar menzione, sieno tenuti e debbino infra un mese di poi proximo advenire dal dì della pubblicatione della presente provisione farsi notare e descrivere nella Corte del rettore del criminale al quale saranno sottoposti, con dare il nome loro, dei padri, casata et de l'exercitio che faranno et del luogho, con essere astretti nel medesimo instante a paghar per ciaschuno llire tre picc. per l'oratorio et intratura nelle mani del medesimo rettore, per rimetterli a' consoli di dicta arte, per distribuirli secondo gli ordini. Et inoltre dove quelli della città sono tenuti paghare per la matricola et ricognitione di matricola llire trenta picc., questi del contado, distretto et dominio siano tenuti paghare solamente llire quindici picc. per tale ricognitione al camarlingho di detta arte, in questo modo, cioè: ogni anno llire dua picc., et ogni sei mesi la rata di marzo e di settembre, da cominciare il primo paghamento di marzo proximo doppo la pubblicatione della presente provisione et come segue, da finire fino allo intero paghamento di dette llire 15. Et che detti merc[i]ai et altri exercitanti sieno tenuti al paghamento della tassa della fabbrica in

(1) Cfr. la rubr. *che tutti et ciascuni esercitanti della detta arte iurino et sieno sottoposti a' consoli*, ch' è la XVIII dello statuto contenuto nel cod. *E*, cc. 19 e ss. dell'arte dei Medici e Speziali, la quale rubrica riproduce, salvo lievi modificazioni, la rubr. XXIII del cod. *C*.

quel modo et forma che sarà loro ordinato. Et li merc[i]ai soli sieno tenuti alla tara dei conti loro come sono tenuti li spetiali di fuori e con li medesimi preiuditii in tutto et per tutto. Li altri exercitanti altri membri si lassono in quelli medesimi termini che di presente si trovono et alla osservanza de' luoghi ove habitano, quanto a questo capo della tara. Questo dichiarato che chi di detti artieri iustificherà infra detto mese essere matricolato in dicta arte, resti libero dal paghamento della presente provisione, bastando un paghamento solo. Et che detti rettori siano obblighati, passato detto mese di che di sopra, infra quindici giorni subsequenti poi mandare nota a' detti consoli di tutti quelli che si saranno fatto descrivere, distinctamente, luogho per luogho, insieme con il ritratto di detti oratorii, con ritenersi soldi uno per llira di tutto quello riscoteranno tanto di detti oratorii quanto di dette matricole et quel più e meno, secondo le diligentie che useranno a dichiaratione de' detti riformatori per metterlo a cconto e spese di dicta arte. Questo exspressamente dichiarato, che detti merc[i]ai et altri exercitanti come di sopra per il paghamento di dicto oratorio e matricola non si intendino quanto al convenirsi infra di loro in civile sottoposti alla detta arte, ma si lassono al foro loro ordinario, in quel modo ch'erano avanti la pubblichatione della presente provisione, salvo che li merc[i]ai, quanto alle tare come di sopra si dicie et tutti quelli che si comprenderanno sotto li statuti di dicta arte et che pagheranno infra detto mese dicto oratorio (1), si intendino liberi dalla pena delle llire 25 contenuta nelli statuti di dicta arte di chi si exercita senza essere matricolato. Altrimenti facendo, si intendino incorsi in detta pena, et anche obligati et astretti al paghamento di detto oratorio e matricola; e li rettori predetti sieno tenuti farne diligente ricercha con dare nota de' transgressori a' detti consoli, restando fermo, quanto al membro de' medici e spetiali di fuori, quello che altra volta fu sopra a cciò provisto et ordinato [etc.].

Fu vinta la sopra detta provisione fra detti quattro riformatori a dì .xxx. d'ottobre 1574 per via di parere et mandatone copia a S. Altezza serenissima. Fu approvata et confermata la sopra detta provisione dal serenissimo Granduca sotto dì 5 di novembre 1574 con rescritto « così si faccia » et con le solite sottoscritioni [etc.].

(1) Così nel testo.

[1580]

Die octava aprilis 1580.

Ioannes Bartholomei de Ugolinis,
Philippus Ioannis de Antilla,
Aloisius Thomme de Pieris et
Franciscus Ioannis de Sergrifis, cives honorabiles florentini, deputáti secundum ordinamenta serenissimi Magni ducis Etruriae in officiales et approbatores et ad approbandum vel improbandum statuta vetera alias approbata artis et universitatis medicorum et pharmacopolarum et annexorum civitatis Florentiae [etc.], approbaverunt et confirmaverunt pro omni tempore decurso a fine ultimae approbationis usque nunc et pro quinque annis proxime futuris ab hodie [etc.] date pro presenti approbatione et pro taxis libras quadraginta sex, soldos .x. (1)
Raphael Fabrinius, notarius ad reformationes ducales.

[1587]

Die .XIIII. iulii 1587.

Dominus Iulius Philippi de Arrighettis,
dominus Bernardus Petri de Giacominis, eques,
Bernardus domini Raphaelis de Minerbettis, et
Simon Petri de Biondis, cives florentini deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino quinque annorum proxime futurorum inceptorum tamen die .XIII. aprilis 1585, quo die finem habuit ultima corum approbatio [etc.].

Franciscus Passerinus Nicolai quondam Filippi, notarius publicus ac civis florentinus [etc.].

[1591]

Die 22 novembris 1591.

Dominus Ioannes Baptista Laurentii de Masis, senator,
dominus Iulianus Donati de Tornabonis, senator,
Franciscus domini Nicolai de Vespuccis et
Migliorottus Hieronimi de Migliorottis, cives florentini, deputati [etc], approbaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino quinque annorum inceptorum die .VIII. aprilis 1590, quo die finem habuit precedens aprobatio [etc.].

Franciscus Segalonius de Marci, civis et notarius florentinus [etc.].

(1) *date pro presenti.... soldos .x.*, aggiunto in margine dal notaio Raphael Fabrinius.

[1600]

Die .XXVI. augusti 1600.

Dominus Pancratius domini Nicholai de Oricellariis } senatores,
dominus Prior Petri Philippi de Pandolfinis }
Dominus Iohannes Antonius domini Iacobi de Popoleschis, eques et
Vincentius Laurentii de Antenoribus, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt pro tempore sex annorum inceptorum die .VIII. aprilis 1595, quo die finem habuit precedens ipsorum statutorum approbatio [etc.].

Franciscus Segalonius, notarius ad reformationes.

[1601]

Die .XV. martii 1601.

Dominus Iohannes Baptista domini Bartolommei de Concinis, eques et senator,

dominus Franciscus Maria capitanei Pandulphi de Ricasolis, eques et senator,

dominus Laurentius domini Nicolai de Guicciardinis, senator et
Petrus Matthei de Pazzis, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt pro tempore quinque annorum inceptorum die .VIII. proximi presenti mensis aprilis 1601 [etc.].

Franciscus Segalonius, notarius [etc.].

[1606]

Die .XIII. februari 1606.

Dominus Albertus Aloisii de Altovitis, senator,
Dominicus Iacobi de Riccialbanis,
Franciscus Iacobi de Empolis et
Thomas Simonis de Strozzis, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt pro tempore quinque annorum inceptorum .VIII. aprilis proxime presentis 1606 [etc.].

Franciscus Segalonius, notarius [etc.].

[1612]

In Dei nomine, amen. Anno domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione millesimo sexcentesimo undecimo, ind. decima, die vero .XXIIII. mensis februarii, Paulo quinto summo pontifice et serenissimo Cosimo magno Etruriae duce .IIII. dominante etc.

Dominus Donatus Bartolommei de Antilla, senator,

dominus Emilius Cosmi de Feis, eques,
dominus Zenobius Pauli de Cassis et
Petrus Baccii de Taddeis, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt pro tempore quinque annorum inceptorum die .VIII. mensis aprilis 1611 [etc.].
Franciscus Segalonius, notarius [etc.].

[1617]

Di 6 octobris 1617.

Dominus Annibal senatoris Bartholomei de Orlandinis, eques et senator,
dominus Philippus Ioannis de Mannellis, senator,
dominus Leonardus domini Iacobi de Accoltis et
Franciscus senatoris Prioris de Pandulphinis, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt, pro tempore trium annorum inceptorum die .VIII. mensis aprilis 1616 [etc.].
Ioannes Baptista Venturinius, V. S. D. et minister ad reformationes [etc.].

[1619]

Die .XIII. septembris 1619.

Dominus Camillus de Gaddis senatoris Iacobi de Pittis filius, dominus Alamannus senatoris Vincentii de Alamannis, senatores,
Angelus Dionisii de Ghiacceto et
Ioannes Gregorii de Pecoris, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt pro tempore trium annorum inceptorum die .VIII. mensis aprilis 1619 [etc.].
Ioannes Baptista Venturinius, V. S. D. et minister [etc.].

[1624]

Die .XI. septembris 1624.

Dominus Iacobus senatoris Simonis de Corsis, dominus Alexander Ioannis de Caccinis, senatores,
Neri Laurentii de Boncianis et
Philippus Antonii Masi de Gherardinis, cives florentini, approbatores [etc.] approbaverunt et confirmaverunt, pro tempore quinque annorum inceptorum die .VIII. aprilis 1622 [etc.].
Ioannes Baptista condam Laurentii de Venturinis V. S. D. et minister.

[1628]

Die 9 septembris 1628.

Dominus Hieronimus equitis et senatoris Ioannis Baptistae de Zanchinis, dominus Nicolaus equitis et senatoris Vincentii de Iuniis, } equites et senatores,
dominus Iulius domini Nelli de Nellis S. C. et
Leonardus senatoris Caroli de Spinis, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt pro tempore trium annorum inceptorum die .VIII. aprilis 1627 [etc.].

Sebastianus Cupers, minister ad reformationes [etc.].

[1631]

Die 30 iulii 1631.

Dominus Ginus Angeli de Ginoris, senator,
Franciscus Montis Francisci de Bonaventuris,
Thomas Antonii de Zatis et
Oliverius Vincentii de Falconeriis, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt, pro tempore trium annorum inceptorum die .VIII. aprilis 1630 [etc.].

Beneventus Maccanthius, S. V. D. minister ad reformationes [etc.].

[1634]

Die .IX. iunii 1634.

Leonardus quondam senatoris Caroli de Spinis,
Ioannis quondam Andreae de Bonis, senator,
Iulianus quondam Simonis de Bagnesis, senator,
Baccius quondam Niccolai de Naldis, cives florentini, deputati [etc.], approbaverunt et confirmaverunt pro tempore trium annorum inceptorum die octava mensis aprilis 1633 [etc.].

Benvenutus Maccanthius, S. V. D. minister in archivio reformationum [etc.].

[1637]

Adì 30 gennaio 1637.

Sono state pagate le debite tasse al Monte et alle Riformagioni respectivamente per l'approvatione per tre anni cominciati il dì 8 aprile 1636, in ll. 30.5.

Vincentius Teglia, secundus minister ad reformationes.

[1639]

Adì 29 luglio 1639.

Sono state pagate le debite tasse al Monte del Comune per la nuova approvatione de' presenti statuti per altri tre anni da essere cominciati il dì 8 di aprile prossimo passato 1639, et per come segue da finire, come a entrata del camarlingho del Monte predetto sotto l'anno 1639; et in tutto furono pagate lire trenta et soldi quindici.

Ioannes Baptista quondam Laurentii de Venturinis, I. C. ad reformationes.

[1642]

Adì 7 di maggio 1642.

Pagorno per la futura aprovatione in tutto lire trenta, che lire 24 al Monte e lire 6 alle Riformagioni, et sono approvati per tre anni da esser cominciati il dì 8 d'aprile 1642 et da finir come segue.

Filippo Rossi, ministro alle riformagioni.

[1651]

Adì 16 novembre 1651.

Pagorno per la futura approvazione in tutto lire 30, che lire 24 al Monte, et lire 6 alle Riformagioni, che sono approvati per tre anni da esser cominciati il dì 8 aprile 1650 [etc.].

Frosino Brogi, ministro alle riformagioni.

[1659]

Adì 16 luglio 1659.

Pagorno per la futura approvatione in tutto lire 30 [etc.], et sono approvati per tre anni da esser cominciati il dì 8 aprile 1657 [etc.].

Frosino Brogi, primo ministro alle riformagioni.

[1678]

Adì 16 aprile 1678.

Pagorno per la futura approvatione in tutto lire 30 [etc.], per tre anni da essere cominciati li 8 aprile stante 1678 [etc.].

Lorenzo Cantini, ministro alle riformagioni.

[1690]

Adì 27 aprile 1690.

Pagorno per la futura approvatione de' loro vecchi statuti in tutto lire 30 [etc.], per altri tre anni, da essere cominciati li 8 aprile corrente 1690 [etc.].

Lorenzo Cantini, ministro.

[1693]

Adì 10 aprile 1693.

Pagorno per la futura approvatione dei loro vecchi statuti in tutto lire 30 [etc.] per altri tre anni, da essere cominciati li 8 aprile corrente [etc.].

Francesco Maria Giuntini, primo ministro.

[1696]

Adì 16 maggio 1696.

Pagorno per la futura approvatione de' loro vecchi statuti in tutto lire 30 [etc.], per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile prossimo passato [etc.].

Francesco Maria Giuntini, primo ministro.

[1700]

Adì 22 aprile 1700.

Pagorno per la futura approvatione de' vecchi loro statuti in tutto lire 30 [etc.], per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile 1699 [etc.].

Francesco Maria Giuntini, primo ministro.

[1702]

Adì 12 maggio 1702.

Pagorno per la futura approvatione de' loro vecchi statuti in tutto lire 30 [etc.], per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile prossimo passato [etc.].

Francesco Maria Giuntini, primo ministro.

[1705]

Adì 17 aprile 1705.

Pagorno per la futura approvazione de' loro vecchi statuti in tutto lire 30 [etc.], per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile stante [etc.]

Franciscus Maria Giuntini, primo ministro.

[1709]

Adì [8] aprile 1709.

Pagorno per la futura approvatione de' loro vecchi statuti in tutto lire 30 [etc.], per altri tre anni, da cominciare li 8 aprile stante [etc.] (1).

[1711]

Adì [8] aprile 1711.

Pagorno per la futura approvatione de' loro vecchi statuti in tutto lire 30 [etc.], per altri tre anni, da cominciare li 8 aprile stante [etc.].

Francesco Maria Giuntini, primo ministro.

[1714]

Adì 26 aprile 1714.

Pagorno per la futura aprovatione de' loro vecchi statuti in tutto lire 30 [etc.], per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile stante [etc.].

Francesco Maria Giuntini, primo ministro.

[1717]

Adì 28 maggio 1717.

Pagorono per la futura approvatione de' loro vecchi statuti in tutto lire 30 [etc.], per altri tre anni, da esser cominciati gli 8 aprile prossimo scorso [etc.].

Stefano Maria Fabroni, ministro.

[1720]

Adì 22 marzo 1720.

Pagorno per la futura approvatione de' loro vecchi statuti in tutto lire 30 [etc.], per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile prossimo passato [etc.].

Francesco Maria Giuntini, primo ministro alle riformazioni.

[1723]

Adì 12 giugno 1723.

Pagorno per la futura approvatione de' loro vecchi statuti in tutto lire 30 [etc.], per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile prossimo passato [etc.].

Stefano Maria Fabroni, ministro alle riformagioni.

(1) La sottoscrizione manca nel codice.

[1726]

Adì 13 luglio 1726.

Furono pagate le solite tasse per l'approvatione de' loro statuti per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile prossimo passato [etc.].

Francesco Maria Giuntini, ministro alle riformagioni.

[1729]

Adì 11 maggio 1729.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvatione de' loro statuti per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile prossimo passato [etc.].

Gaetano Maria Becattini, ministro alle riformagioni.

[1732]

Adì 26 giugno 1732.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvazione de' retro scritti statuti per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile prossimo passato [etc.].

Gaetano Maria Becattini, secondo ministro alle riformagioni.

[1735]

Adì 4 aprile 1735.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvatione de' retro scritti statuti per altri tre anni, da cominciare li 8 aprile stante [etc.].

Gaetano Maria Becattini, secondo ministro alle riformagioni.

[1738]

Adì 30 aprile 1738.

Furono pagate le solite tasse per l'approvatione de' retro scritti statuti, per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile stante [etc.].

Gaetano Maria Becattini, primo ministro alle riformagioni.

[1741]

Adì 14 aprile 1741.

Furono pagate le solite tasse per l'approvatione de' retro scritti statuti per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile stante [etc.].

Gaetano Maria Becattini, primo ministro alle riformagioni.

[1745]

Adì 10 maggio 1745.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvatione per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile 1744 [etc.].

Gaetano Maria Becattini, primo ministro alle riformagioni.

[1749]

Adì 11 luglio 1749.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvatione per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile 1747 [etc.].

Gaetano Maria Becattini, primo ministro alle riformagioni.

[1751]

Adì 3 maggio 1751.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvatione per altri tre anni da essere cominciati li 8 aprile 1750 [etc.].

Gaetano Maria Becattini, primo ministro dell'archivio di Palazzo.

[1754]

Adì 22 maggio 1754.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvatione per altri tre anni, da essere cominciati li 8 aprile 1753 [etc.].

Simone Fabbrini, ministro dell'archivio di Palazzo.

[1756]

Adì 21 maggio 1756.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvatione per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile 1756 [etc.].

Simone Fabbrini, ministro dell'archivio di Palazzo.

[1759]

Adì 9 giugno 1759.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvatione per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile 1759 [etc.].

Simone Fabbrini, ministro dell'archivio di Palazzo.

[1764]

Adì 27 febbraio 1764.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvatione per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile 1762 [etc.].

Simone Fabbrini, ministro dell'archivio di Palazzo.

[1765]

Adì 7 agosto 1765.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvatione per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile 1765 [etc.].

Simone Fabbrini, ministro dell'archivio di Palazzo.

[1769]

Adì 11 settembre 1769.

Furono pagate le solite tasse per la futura approvatione per altri tre anni, da esser cominciati li 8 aprile 1768 [etc.].

Simone Fabbrini, ministro dell'archivio di Palazzo.

INDICE DELLE COSE E GLOSSARIO

INDICE DEI NOMI

ERRATA	CORRIGE
pag. XXIIII, rr. 28, 29 1558	1556
» 34, r. 31 babeat	*habeat*
» 48, r. 11 cogant; et	*cogant et*
» 63, r. 3 impresentia	*im presentia*
» 73, r. 7 scripturum	*scripturarum*
» 73, r. 14 medici, phisici	*medici phisici*
» 97, r. 31 delle detta arte	*della detta arte*
» 98, r. 22 ch el	*ch'el*
» 102, r. 2 nipote, patruo	*nipote patruo*
» 111, r. 33 s el	*s'el*
» 113, r. 31 s el	*s'el*
» 114, r. 1 1382	1383
» 114, r. 13 bilence	*bilance*
» 120, r. 19 s el	*s'el*
» 120, r. 22 s el	*s'el*
» 128, r. 7 ch el	*ch'el*
» 132, r. 30 panico, brillato	*panico brillato*
» 134, r. 38 rubr. II, *a*	*rubr. II* b
» 135, r. 12 acciaio	*acc(i)aio*
» 136, r. 32 s el	*s'el*
» 156, r. 21 s el	*s'el*
» 166, r. 11 spetie, galle	*spetie g[i]alle*
» 192, r. 33 conghie	*cinghie*
» 198, rr. 5, 25 merce	*merce'*
» 229, r. 7 Turmi	*Turini*
» 236, r. 1 malfacte	*mal facte*
» 263, r. 33 di cagione	*di ragione*
» 273, r. 1 sella	*della*
» 288, r. 2 me[s]i	*mes[s]i*
» 357, r. 27 legnaiuolo	*legniaiuolo*
» 408, r. 28 che che	*che per*
» 465, r. 11 Gionis	*Gioris*
» 468, r. 14 Sermontis	*ser Montis*
» 469, r. 4 Adonardus	*Adovardus*
» 485, r. 19 Feidini	*Fei Dini*
» 493, r. 10 Tomasi	*Tomasii*
» 503, r. 26 Ugolinis	*Ugolinus*
» 545, r. 23 farà	*fare*
» 617, r. 23 Joannis	*Ioannes*